



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**
Dipartimento di
Lettere e Filosofia

**CORSO DI DOTTORATO IN
“CULTURE D’EUROPA. AMBIENTE, SPAZI, STORIE, ARTI, IDEE”**

Curriculum: Studi storici

Ciclo XXXIII

Coordinatore: prof. Giuseppe Albertoni

**IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO
MATRIMONIALE DI TRENTO (1857-1868):
PROCEDURE DI GIUSTIZIA E PRATICHE
SOCIALI NEL TRENTO ASBURGICO**

Dottoranda: Jessica Reich

Settore scientifico-disciplinare M-STO/04

Relatore:

prof. Marco Bellabarba

con la collaborazione della dott.ssa Fernanda Alfieri

Anno accademico 2019/2020

INDICE

Introduzione	p. 7
---------------------	------

Capitolo 1

La disciplina matrimoniale nell'Impero asburgico e in Trentino nel XIX secolo: vicende politico-istituzionali e aspetti normativi	p. 19
--	-------

1.1 La nascita della provincia del Tirolo-Vorarlberg e la regolamentazione del matrimonio	p. 19
1.2 Un delicato equilibrio tra Vienna e Roma: conflitti nella diocesi tridentina	p. 21
1.3 La rinascita del sentimento religioso in Austria: l'ultramontanismo	p. 24
1.4 Il punto di svolta: il biennio rivoluzionario 1848-1849 e l'inizio del regno di Francesco Giuseppe	p. 26
1.5 L'avvio delle trattative concordatarie	p. 29
1.6 La normativa matrimoniale: il testo del Concordato e la Patente dell'8 ottobre 1856 a confronto con il Codice civile universale austriaco	p. 34
1.7 Il permesso politico di matrimonio	p. 46
1.8 Il declino del Concordato e la sua fine	p. 52

Capitolo 2

Per una storia del tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino	p. 61
---	-------

2.1 La giurisdizione ecclesiastica e civile nel Trentino di metà Ottocento	p. 61
2.1.1 La diocesi di Trento nel XIX secolo: territorio e confini	p. 61

2.1.2 La giurisdizione secolare	p. 65
2.2 Il tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino	p. 72
2.2.1 Una storia dimenticata	p. 72
2.2.2 I consiglieri del foro (1857-1868): prosopografia e criteri di nomina	p. 85
2.3 I rapporti tra il tribunale ecclesiastico matrimoniale e le autorità civili nel periodo concordatario	p. 108
2.3.1 Le sfere di competenza tra tribunale civile ed ecclesiastico	p. 108
2.3.2 La parola alle carte processuali: le relazioni tra il tribunale ecclesiastico matrimoniale e le autorità secolari	p. 116

Capitolo 3

Il matrimonio a processo: la documentazione e le pratiche giudiziarie	p. 121
3.1 Il fondo “Tribunale ecclesiastico matrimoniale” (1857-1907): dati quantitativi e tipologie processuali	p. 121
3.2 La procedura	p. 127
3.2.1 Il ruolo di curati, parroci e decani	p. 128
3.2.2 La procedura dei processi di sponsali	p. 138
3.2.2.1 Il processo informativo	p. 140
3.2.2.1.1 Le prove: i testimoni, i rituali sponsalizi, le lettere d’amore	p. 145
3.2.2.1.2 “L’ultima ratio”: il giuramento	p. 151
3.2.2.2 Le sentenze	p. 154
3.2.2.2.1 Le tasse e gli appelli	p. 167
3.2.3 I procedimenti di separazione di letto e mensa	p. 170
3.2.3.1 L’avvio del processo	p. 171
3.2.3.2 Il processo informativo	p. 174
3.2.3.3 Il processo probatorio	p. 178
3.2.3.4 I referati	p. 184
3.2.3.5 Le sentenze	p. 190
3.2.4 I processi di nullità del vincolo matrimoniale	p. 199

3.2.4.1 Le premesse della causa e la fase informativa	p. 199
3.2.4.2 La fase probatoria e la sentenza	p. 206
3.2.5 La procedura nei casi di sospetto impedimento di crimine	p. 215
3.2.5.1 Il processo: avvio, investigazione, prove	p. 215
3.2.5.2 La conclusione: referati e sentenze	p. 220

Capitolo 4

“Pensare per casi”: spaccati della società trentina nelle vicende processuali	p. 223
4.1 “Il marchio del più deplorabile morbo gentilizio”: la pazzia nei processi matrimoniali	p. 226
4.1.1 La pazzia nei processi di sponsali	p. 227
4.1.2 La pazzia nei processi di separazione	p. 238
4.1.2.1 I vari attori sulla scena	p. 246
4.2 Il processo Lordschneider-Santoni: un caso di magnetismo animale	p. 253
4.2.1 Il magnetismo animale e la coppia Pietro Meriggioli-Filomena Gavazzi	p. 254
4.2.2 La sonnambula e il “sesto senso”	p. 265
4.3 “Se qualche volta ho maltrattato mia moglie, mi credeva in diritto, perché come capo della famiglia dovea correggerla”: la violenza contro le donne nei processi matrimoniali	p. 276
4.3.1 Narrazioni di violenza: le istanze delle mogli	p. 279
4.3.2 La difesa dei mariti: lo <i>ius corrigendi</i>	p. 289
4.3.3 La violenza contro le donne nelle deposizioni dei testimoni	p. 294
4.3.4 Le autorità di fronte alla violenza coniugale contro le donne	p. 302
4.3.4.1 I medici locali	p. 303
4.3.4.2 Le posizioni di parroci e curati	p. 307
4.3.4.3 I giudizi dei consiglieri del tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento	p. 314
Conclusioni	p. 321
Fonti e bibliografia	p. 331

INTRODUZIONE

Nella giornata del 18 agosto 1855, venticinquesimo genetliaco dell'imperatore Francesco Giuseppe, venne firmato, dopo lunghe e complesse trattative, il Concordato tra la Chiesa cattolica e l'Impero austriaco. Un momento decisivo e di cesura che ridefinì i giochi di forza e i rapporti tra le due istituzioni. Con tale intesa l'Austria abbandonava la linea politica negli affari religiosi ed ecclesiastici che per decenni aveva confermato il giuseppinismo settecentesco come suo punto di riferimento, per lasciare spazio ad una rinnovata alleanza trono-altare. La Chiesa, dal canto suo, si vedeva riconoscere e restituire le prerogative che le erano state tolte nel secolo precedente. Tra le materie che tornarono alla giurisdizione ecclesiastica, un posto rilevante fu riservato al matrimonio. Il decimo articolo del Concordato prevedeva infatti che

“poiché tutte le cause ecclesiastiche e specialmente quelle che riguardano la fede, i sacramenti, le sacre funzioni, come pure gli obblighi ed i diritti congiunti al sacro ministero appartengono unicamente al foro della Chiesa, ne deciderà il giudice ecclesiastico, il quale perciò anche nelle cause matrimoniali pronuncerà sentenza [...]. Per ciò che riguarda gli sponsali l'Autorità ecclesiastica giudicherà della loro esistenza e dei loro effetti come impedimenti di matrimonio [...]”¹.

Le disposizioni generate dal nuovo accordo trovarono applicazione in tutto l'Impero asburgico², comprendente all'epoca anche il territorio dell'attuale Trentino, che era stabilmente e interamente soggetto al dominio austriaco da appena quarant'anni. Le prescrizioni contenute nell'articolo X però non entrarono in vigore nel novembre dello stesso anno assieme al restante testo concordatario, poiché vi era la necessità di apportare previamente le necessarie modifiche alla legislazione civile per porla in concordanza con le nuove direttive. Si dovette attendere circa un anno, l'8 ottobre 1856, quando la promulgazione della Patente imperiale con due Appendici regolò definitivamente la disciplina matrimoniale.

¹ Art. X del Concordato in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1855*, pp. 445-446.

² L'unica eccezione riguardava l'Ungheria e i territori ad essa annessi, dove rimase in vigore la normativa ecclesiastica sui matrimoni dei cattolici esercitata dai tribunali ecclesiastici locali, antecedente all'emanazione del Codice civile austriaco del 1811. C.F. Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi sul matrimonio dei cattolici vigenti nell'Impero austriaco raccolte dai migliori autori*, Milano, Bolchesi, 1859, p. 7.

Il primo articolo della Patente stabiliva che, a partire dal primo gennaio 1857, sarebbero entrati in attività i fori ecclesiastici matrimoniali e la suddetta normativa. Ciò imponeva la nascita del tribunale matrimoniale in ogni diocesi dell'Impero asburgico, come puntualmente avvenne anche in quella tridentina a opera dell'allora vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer (1834-1860).

Al centro della mia ricerca si pone proprio questa particolare corte giudiziaria, che ha lasciato significative testimonianze della propria attività, rintracciabili nella documentazione custodita tutt'oggi presso l'Archivio Diocesano Tridentino. Le diciannove buste componenti il fondo "Tribunale ecclesiastico matrimoniale" raccolgono, ordinati in progressione cronologica, i fascicoli processuali istruiti dai giudici vescovili per risolvere i conflitti gravitanti intorno ai matrimoni dei sudditi cattolici residenti all'interno del territorio diocesano.

L'arco temporale coperto dai documenti va dal 1857 al 1907, ma il presente studio si concentrerà sull'analisi dei processi celebrati tra il 1857 e il 1868. La scelta di far ricadere il termine *ad quem* al 1868 è da ricercare negli ulteriori sviluppi che investirono la politica religiosa austriaca e nella conseguente ridefinizione dei rapporti tra Impero austro-ungarico e Santa Sede. Proprio in quell'anno, le pressioni del movimento liberale portarono all'emanazione delle cosiddette "leggi di maggio", che causarono un nuovo cambiamento di gestione della disciplina matrimoniale, che tornava ad essere affidata al potere secolare. Questo comportò la fine della giurisdizione ecclesiastica del matrimonio che si riflette nel fondo archivistico oggetto di analisi³. L'attenzione dunque sarà posta al periodo di intensità massima dell'attività del tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento, coincidente con il momento in cui la competenza sulla materia matrimoniale era rimessa alla Chiesa grazie alla vigenza dell'articolo X del Concordato. Ma la scelta di circoscrivere lo studio a soli undici anni è stata dettata anche da ragioni archivistiche: la difficoltà di reperire e consultare presso l'Archivio di Stato di Trento la documentazione processuale matrimoniale elaborata dalle istituzioni civili dal 1868 (i fondi purtroppo mancano di strumenti di corredo affidabili per la loro consultazione) non ha consentito di affrontare la tematica con uno sguardo di lungo periodo e con un approccio di comparazione tra l'operato dei tribunali ecclesiastici e quelli secolari in materia.

³ Come si avrà modo di notare dettagliatamente nel paragrafo 4.1, nelle buste archivistiche successive al 1868 (bb. 18-19) si registra una costante riduzione degli incartamenti processuali.

Oggetto di studio sono perciò i processi matrimoniali prodotti dal tribunale ecclesiastico matrimoniale e provenienti dalla parte italiana della diocesi di Trento, corrispondente all'attuale territorio trentino⁴. Queste fonti si possono suddividere in quattro tipologie sulla base dell'istanza promossa dalla parte attrice della causa: procedimenti di sponsali, di separazione di letto e mensa, di nullità del vincolo matrimoniale e di sospetto impedimento di crimine⁵. Invece di approfondire la ricerca su una specifica categoria, ho preferito dare spazio a tutte le casistiche processuali per valorizzare le possibilità di indagine offerte dalla documentazione conservata. I processi matrimoniali infatti sono fonti di "straordinaria densità e forza evocativa"⁶, che, proprio per questo, richiedono particolare cautela nell'interpretazione. Come sottolineato da Silvana Seidel Menchi, è la stessa "procedura dei processi matrimoniali [che] incoraggia la manipolazione della testimonianza e pone gli storici davanti a delicati problemi di ermeneutica"⁷. Dalla documentazione matrimoniale infatti non emerge necessariamente la veridicità dei fatti, poiché questi non sono altro che

"rappresentazioni della realtà, condizionati da modelli e strategie processuali, dalle norme e dai risultati che ogni singolo ricorrente desiderava ottenere. Ogni storia presentata in tribunale deve essere considerata, innanzitutto, come la mediazione tra l'esperienza concreta dei singoli, le leggi scritte, le consuetudini e le norme non scritte della comunità"⁸.

A ciò si aggiunga il filtro posto alla redazione dei documenti da cancellieri, avvocati e consiglieri esperti di diritto, che a sua volta restituisce una realtà fattuale necessariamente mediata.

Preso atto dei limiti intrinseci di questo genere documentario e delle cautele dovute nel trattarlo, è difficile non riconoscerne il valore. I processi matrimoniali offrono infatti numerosi spunti di analisi, sia nel merito specifico della materia matrimoniale e della sfera privata della coppia coniugale, sia generali sulla realtà politica, giuridica, sociale, morale e

⁴ Ad eccezione di Brancafora con Casotto e della Valle di Vestino, cedute nel 1964 rispettivamente alla diocesi di Vicenza e di Brescia. La diocesi di Trento era costituita nel XIX secolo da 35 decanati, di cui 10 di lingua tedesca, i cui territori oggi sono parte della Provincia Autonoma di Bolzano e incardinati nella diocesi di Bolzano-Bressanone. v. 2.1.1.

⁵ Nel dettaglio v. 3.1.

⁶ S. Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2000 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», I), p. 69.

⁷ *Ivi*, p. 63.

⁸ C. La Rocca, *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna, il Mulino, 2009, cit., p. 16.

antropologica in cui i contenziosi si inseriscono. Proprio la ricchezza che caratterizza queste fonti è stata la spinta che mi ha orientata ad un loro studio d'insieme, accanto alla volontà di portare alla luce un tema e un contesto che fino ad ora è rimasto pressoché sconosciuto, non tanto nelle sue dinamiche generali, quanto nella sua specificità spaziale e temporale.

Il fondo “Tribunale ecclesiastico matrimoniale” e il suo ente produttore infatti non hanno trovato spazio all'interno della ricerca storica, come dimostra il silenzio al riguardo nella letteratura storiografica, anche a livello locale⁹. Un silenzio tutto sommato strano se si pensa che tra gli anni Novanta del secolo scorso e gli anni Duemila la ricerca scientifica italiana ha compiuto numerosi e approfonditi studi sulla documentazione giudiziaria matrimoniale di età moderna¹⁰. Un'attività che si inseriva all'interno di un orientamento storiografico volto ad investigare le tematiche della storia del matrimonio e più in generale della famiglia, sviluppatosi già dagli anni Settanta e Ottanta del Novecento in maniera articolata in area inglese e francese¹¹.

⁹ Pionieristica, pur con molte lacune, è una breve tesi di laurea focalizzata principalmente sull'analisi di un processo per sponsali. T. Dossi, “*Sponsali, promesse, separazioni*”: dal Concilio di Trento alle sentenze del Tribunale Ecclesiastico di Trento (1856-1857), tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, a.a. 2007-2008. L'assenza di studi sulla documentazione processuale matrimoniale è attestata anche per l'ambito delle istituzioni giudiziarie secolari del Trentino ottocentesco.

¹⁰ Rispetto ad altri contesti europei già avviati allo studio dei processi matrimoniali (per un quadro generale si veda Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., pp. 30-45), in Italia si sarebbe dovuta attendere la fine del secolo scorso per avere una viva attenzione storiografica su tale documentazione. Numerosi sono i contributi sorti in questo periodo e a titolo esemplificativo si indicano: O. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono, Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, Franco Angeli, 1994; D. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, Bologna, il Mulino, 2001 (Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento. Monografie, 34); Ead., *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. De Giorgo, C. Klapisch-Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 215-250; J.M. Ferraro, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, New York, Oxford University Press, 2001; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit. Tra i precursori dell'elaborazione dei processi matrimoniali si ricordano P. Rasi, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano, Giuffrè, 1941, I, pp. 235-281; G. Cozzi, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI-metà sec. XVIII)*, in «La cultura», 14 (1976), pp. 169-213; Id., *Note e documenti sulla questione del “divorzio” a Venezia (1782-1788)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 7 (1981), pp. 275-360; S. Cavallo, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino*, in *Studi di micro-analisi storica (Piemonte-Liguria secoli XVI-XVIII)*, a cura di S. Cavallo [et al.], Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 5-50; S. Cavallo, S. Cerutti, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, in «Quaderni Storici», 15 (1980), 44, pp. 346-383.

¹¹ E. Shorter, *The Making of the Modern Family*, New York, Basic Books, 1975; A. Burguière [et al.] (éd.), *Histoire de la famille*, Paris, Colin, 1986, voll. I-II [Trad. it.: *Storia universale della famiglia*, Milano, Mondadori, 1987-1988, voll. I-II]; J. Casey, *The history of the family*, Oxford, Blackwell, 1989 [Trad. it.: *La famiglia nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1991]; J. Gaudemet, *Le mariage en Occident; Les mœurs et le droit*, Paris, Editions du Cerf, 1987 [Trad. it.: *Il matrimonio in Occidente*, Torino, SEI, 1989]; J. Goody, *The development of the family and marriage in Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983. Per la realtà italiana si ricordano P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, il Mulino, 1974; M. Barbagli, *Sotto lo stesso tetto: mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, il Mulino, 1984; P. Melograni, L. Scaraffia, P. Bairati (edd.), *La famiglia italiana dall'Ottocento a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988; M. Barbagli, D.I. Kertzer (edd.), *Storia della famiglia italiana 1750-1950*, Bologna, il Mulino, 1992. Per ulteriori notizie si rimanda a Seidel Menchi, *I processi*

Punto di svolta nel contesto italiano è stata la pubblicazione dei volumi *I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani* prodotta tra il 2000 e il 2006 nell'ambito di un progetto di ricerca curato da Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni. Un lavoro composto da quattro volumi, ognuno attinente a una particolare tematica¹², che è stata sviluppata e trattata da vari studiosi sulla documentazione matrimoniale custodita presso gli archivi ecclesiastici di Trento, Feltre, Venezia, Verona e Napoli¹³. Nel caso trentino, il fondo "Cause Matrimoniali", contenente i fascicoli processuali matrimoniali prodotti dal tribunale ecclesiastico a partire dal 1632 fino al 1802, è stato oggetto di studio da parte di Luca Faoro, Marco Bellabarba, Anna Maria Lazzeri e Silvana Seidel Menchi. Complessivamente si tratta di un lavoro poliedrico e di ampio respiro, che ha il merito di aver ridimensionato un'idea di matrimonio come luogo di stabilità e come atto unico in cui si costituisce la coppia coniugale, evidenziando gli aspetti dinamici dell'istituto, anche in rapporto al contesto giudiziario. Esso ha inaugurato un periodo fecondo per lo studio dei procedimenti matrimoniali, ma che, per i suoi fini progettuali, non si è spinto oltre alle soglie dell'età contemporanea, lasciando di fatto inedito il fondo ottocentesco.

Un arco cronologico, condiviso nel suo termine ultimo, anche da un più recente volume curato da Silvana Seidel Menchi in collaborazione con Emlyn Eisenach: *Marriage in Europe 1400-1800*¹⁴, che vede ancora come oggetto di studio la documentazione matrimoniale. In esso infatti si indaga l'istituto del matrimonio sia quanto ai suoi fondamenti teorici e normativi sia nella sua dimensione concreta di esperienza individuale in chiave comparativa europea.

La documentazione matrimoniale del XIX secolo solo recentemente è divenuta oggetto di interesse e di prime interpretazioni, se si esclude il pionieristico studio di

matrimoniali come fonte storica, cit., pp. 30-46; A. Borgione, *Separarsi in età liberale. La conflittualità coniugale a Torino (1848-1914)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, a.a. 2017-2018, pp. 7-15.

¹² I quattro volumi sono: Seidel Menchi, Quaglioni (edd.), *Coniugi nemici*, cit.; Id. (edd.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2001 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 57); «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», II); Id. (edd.), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 64); «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», III); Id. (edd.), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Bologna, il Mulino, 2006 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 68); «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», IV).

¹³ Questi sono stati gli archivi esplorati sistematicamente, ma i quattro volumi riportano anche saggi di autori che hanno effettuato ricerche in altri archivi ecclesiastici della penisola. S. Seidel Menchi, *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, in *I tribunali del matrimonio*, cit., p. 24.

¹⁴ S. Seidel Menchi (ed.), *Marriage in Europe 1400-1800*, Toronto, University of Toronto Press, 2016.

Margherita Pelaja¹⁵, come dimostrano i lavori di Andrea Borgione sulle separazioni nella Torino Otto-Novecentesca¹⁶. Allo stato embrionale della ricerca italiana si contrappongono importanti stimoli provenienti dalla storiografia d'oltralpe. I contributi di Ellinor Forster e Margareth Lanzinger, che si sono occupate di tematiche inerenti o connesse al matrimonio, costituiscono premesse irrinunciabili per affrontare la conflittualità matrimoniale nel Trentino ottocentesco. I loro studi infatti non solo si rivolgono anche a questo periodo, ma soprattutto si concentrano in maniera preponderante sul limitrofo territorio sudtirolese e sulla diocesi di Bressanone alla quale era sottoposto¹⁷. Infine, doverosa menzione merita l'opera *Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Heiratsbeschränkungen in Tirol und Voralberg 1820 bis 1920*¹⁸ di Elisabeth Mantl, nella quale si approfondisce l'istituzione e la presenza legislativa del permesso politico di matrimonio¹⁹. Si tratta di un testo fondamentale per chi voglia addentrarsi nella specificità dell'argomento, il cui pregio consiste anche nel fornire un quadro generale sull'intera Contea del Tirolo e Vorarlberg. Da segnalare è anche l'altrettanto rilevante e attuale progetto denominato *Eben vor Gericht 3.0. Eheprozesse zwischen*

¹⁵ M. Pelaja, *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 1994. L'opera in questione si concentra principalmente però sulle fonti penali del Tribunale Criminale del Vicariato.

¹⁶ A. Borgione, «Senza labe di peccato». *Fidanzamenti, convivenze, separazioni nel Piemonte Risorgimentale (1838-1865)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, a.a. 2013-2014; Id., *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889)*, in *La violenza contro le donne nella storia*, a cura di S. Feci, L. Schettini, Roma, Viella, 2017, pp. 87-105; Id., *Separarsi in età liberale*, cit. Da ricordare anche l'opera di S. Solimano, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017.

¹⁷ I loro studi si caratterizzano soprattutto per l'approccio economico, sociale e di genere: E. Forster, *Handlungsspielräume von Frauen und Männern im österreichischen Eherecht. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert zwischen Rechtsnorm und Rechtspraxis*, Dissertation Universität Innsbruck, 2008; Ead., *Legitime Wut. Zum Ausdruck männlicher Gefühle in Ehescheidungsprozessen des ländlichen Tirol und Vorarlberg im 19. Jahrhundert*, in *Die Präsenz der Gefühle. Männlichkeit und Emotion in der Moderne*, hg. von M. Borutta, N. Verheyen, Bielefeld, Transcript, 2010, pp. 105-128; Ead., *Demarkationslinie Eherecht: Geschlechtsspezifische Nachwirkungen der Rechtspluralität von Tiroler Landesordnung versus Trienter Statut und österreichischem versus französischem Recht (1815-1856)*, in *Vormärz. Eine geteilte Geschichte Trentino-Tirols/Vormärz. Una storia condivisa Trentino-Tirolo*, hg. von/a cura di F. Brunet, F. Huber, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2017, pp. 101-124; M. Lanzinger, *La scelta del coniuge. Fra amore romantico e matrimoni proibiti*, in «Storicamente», 6 (2010), pp. 1-37, https://storicamente.org/sites/default/images/articles/media/1282/scelta_del_coniuge.pdf; Ead., *Marriage Contracts in Various Contexts: Marital Property Rights, Sociocultural Aspects and Genderspecific Implications. Late-Eighteenth-Century Evidence from two Tirolean Court Districts*, in «Annales de démographie historique», 121 (2011), 1, pp. 69-97; Ead., «Pericoli dei matrimoni consanguinei e affini. Dibattiti e prassi delle dispense tra fine del XVIII e XIX secolo», in «Quaderni storici», 145 (2014), 1, pp. 71-105; Ead., *Verwaltete Verwandtschaft. Eheverbote, kirchliche und staatliche Dispenspraxis im 18. und 19. Jahrhundert*, Wien/Köln/Weimar, Böhlau, 2015; Ead. [et al.], *Konfliktpotenzial und Streitgegenstände im Kontext ehelicher Vermögensregime*, in «Frühneuzeitinfo», 26 (2015), pp. 104-115; G. Langer-Ostrawsky, M. Lanzinger, *Begünstigt-benachteiligt? Frauen und Männer im Ebeigüterrecht. Ein Vergleich auf der Grundlage von Heiratskontrakten aus zwei Herrschaften der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert*, in *Less Favored-More Favored: Proceedings from a Conference on Gender in European Legal History, 12th-19th Centuries*, hg. von G. Jakobsen [et al.], Copenhagen, The Royal Library, 2005, pp. 1-38.

¹⁸ E. Mantl, *Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Heiratsbeschränkungen in Tirol und Voralberg 1820 bis 1920*, Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1997.

¹⁹ Un tema affrontato, seppur in forma minore, anche dalla storiografia locale, nella penna di Casimira Grandi, che si è occupata di diverse tematiche legate alla società trentina dell'Otto-Novecento, tra le quali figura anche il matrimonio. C. Grandi, *All'altare con il permesso: amore e burocrazia nel Trentino asburgico*, in *Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, a cura di A. Pasi, P. Sorcinelli, Bari, Dedalo, 1995, pp. 189-225.

dem 16. und 19. Jahrhundert, condotto da Andrea Griesebner dell'Università di Vienna, che prende in esame i processi di separazione di area austriaca dal 1558 al 1868, distinguendo tre momenti ben definiti: la giurisdizione ecclesiastica (1558-1783), quella secolare (1783-1850) e nuovamente quella ecclesiastica (1857-1868)²⁰. È un progetto orientato all'analisi dei soli procedimenti di separazione in una realtà territoriale delimitata in una prospettiva di lungo periodo, che offre la possibilità di cogliere gli elementi di continuità e di rottura del fenomeno nel tempo e nel passaggio di competenza tra istituzioni differenti. Un approccio condiviso anche dagli studi di Borgione, seppur sviluppati in un arco temporale più ristretto, che sembra delineare una nuova sensibilità di ricerca sul tema.

Rispetto a questa impostazione ho operato due scelte distintive: un segmento temporale contenuto, dettato prevalentemente da motivazioni archivistiche, ma anche dalla premura di assicurare un adeguato spazio di indagine all'istituzione giudiziaria; un'attenzione rivolta a tutte le tipologie processuali, per garantire una panoramica completa dei campi d'azione del tribunale e per far emergere le potenzialità ermeneutiche di tutte le categorie procedurali. I lavori coordinati da Seidel Menchi e Quaglioni hanno costituito qui un fondamentale punto di riferimento, mostrando come sia possibile considerare una varietà di tipologie processuali, ponendo l'accento sulla natura polivalente dei processi matrimoniali, documenti che rivelano “allo storico molto di più di un mero aspetto normativo”²¹. La molteplicità dei registri interpretativi che si possono applicare è infatti una loro peculiarità che non va trascurata²².

Tra le tematiche affrontabili elencate da Seidel Menchi, numerose affiorano anche negli studi per il periodo ottocentesco. Sul piano politico-istituzionale si possono ricavare delle considerazioni circa il ruolo delle istituzioni nella dinamica matrimoniale, e conseguentemente familiare, e nell'esercizio del controllo sui comportamenti sessuali come fonte di legittimazione del potere. Altrettanto significativa può essere la riflessione diacronica e sincronica sui rapporti tra autorità ecclesiastica e secolare per la gestione della materia matrimoniale. Un ulteriore importante oggetto di analisi è l'istituto produttore della documentazione e quindi la ricerca su costituzione, struttura e funzionamento dei tribunali. Quando vi è una compresenza di giudizi sia ecclesiastici sia secolari competenti sul

²⁰ Sono stati analizzati per il primo periodo i tribunali concistoriali di Passau e di Vienna, per il secondo il Magistrato della città di Vienna e dei centri di Eggenburg, Langenlois, Tulln, Perchtoldsdorf insieme ai tribunali locali di Seitenstetten e Sitzenburg, mentre per l'ultimo i tribunali diocesani di Vienna e St. Pölten. Per maggiori dettagli e la consultazione del database si rimanda al sito <https://www.univie.ac.at/ehenvorgericht/>.

²¹ S. Seidel Menchi, D. Quaglioni, *Introduzione*, in *Trasgressioni*, cit., p. 16.

²² Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 19.

matrimonio, è possibile osservarne le interazioni, come anche quelle tra i fori di prima istanza e quelli di appello. Per l'ambito procedurale invece si possono indagare l'*iter* processuale, il rapporto tra norma e prassi, lo svolgimento dell'interrogatorio, il tenore della sentenza, il pagamento o condono delle tasse. Spostandosi verso altre direzioni, i processi matrimoniali consentono di approfondire la storia dei sentimenti, "le pulsioni affettive che misero in moto le azioni giudiziarie, ma anche i rapporti tra genitori e figli, la solidarietà parentale e vicinale"²³. Questa documentazione è utile anche per indagare i rapporti di genere e in particolare il ruolo delle donne: esse compaiono in egual misura o addirittura in forma superiore rispetto agli uomini e partecipano attivamente in prima persona durante i processi, tanto che nella maggioranza dei casi sono proprio loro a dare avvio alla causa²⁴.

I registri interpretativi che si possono applicare alla documentazione matrimoniale sono dunque numerosi, tuttavia non si esauriscono a quelli appena riportati:

"il processo [infatti] consente di restituire una rappresentazione molto viva, anche se mediata da forme procedurali, della vita quotidiana in tutti i suoi aspetti rilevanti, dalle pratiche rituali alle attività economiche, dagli scambi tra ambienti sociali diversi ai rapporti con le autorità secolari ed ecclesiastiche, dalla lingua fino agli aspetti più minuti di ogni vicenda umana; ma il processo è soprattutto rivelatore di un universo simbolico"²⁵.

Di fronte a questo *mare magnum* di possibilità, è stato necessario scegliere linee e oggetti d'indagine. In ciò è stata determinante la condizione di trovarsi ad operare entro un terreno documentario pressoché vergine e dunque non sondato nemmeno nei suoi cardini archivistici, istituzionali e giuridici, la cui conoscenza è presupposto imprescindibile all'applicazione di indirizzi di ricerca di carattere sociale, culturale e antropologico, e all'approfondimento tematico.

Il mio lavoro si articola dunque su più livelli analitici, tra i quali si potrà riconoscere una forte interdipendenza. L'obiettivo complessivo è duplice. L'intento è, da una parte, di

²³ Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., pp. 51-52.

²⁴ Come sottolineato da Seidel Menchi "il concetto di autonomia e iniziativa (*agency*) come paradigma interpretativo della storia delle donne ha trovato in questi documenti un vasto campo di articolazione". *Ivi*, pp. 54-55. Più in generale, "la storiografia di genere italiana ha valorizzato la soggettività delle donne e la loro capacità di esprimersi nei contesti patriarcali del passato *con* e *mediante* (oltre che *nonostante* e talora *averso*) il diritto". Proprio uno dei campi d'indagine, individuato da Simona Feci, che permette di esaminare la relazione tra storia di genere e condizione giuridica della donna, è il matrimonio in tutte le sue sfaccettature. S. Feci, *Se il diritto costruisce la storia delle donne. Una relazione nel campo della modernistica italiana*, in *Vingt-cinq ans après. Les femmes au rendez-vous de l'histoire*, a cura di E. Asquer [et al.], Roma, École française de Rome, 2019 (Collection de l'École française de Rome, 561), pp. 248-250.

²⁵ Seidel Menchi, Quagliani, *Introduzione*, cit., pp. 16-17.

offrire una disamina della storia *interna* del tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino come istituzione, con le sue premesse di natura politica e normativa, e dei processi nei loro aspetti teorici e pratici. Dall'altra, proporre approfondimenti della storia *esterna* al tribunale, ovvero su alcuni spaccati della realtà sociale, culturale e antropologica del Trentino di metà Ottocento che in esso entrano con grande vivacità e molteplici implicazioni. Ho deciso di esaminare perciò tre diverse tematiche: la pazzia, il magnetismo animale e la violenza contro le donne. Una distinzione, quella tra storia *interna* ed *esterna*, che non rappresenta una netta dicotomia, bensì due mondi che dialogano e si intrecciano in modo continuo e che si traducono in un'elaborazione costituita da quattro parti, di cui tre relative alla storia *interna* e una a quella *esterna* dei processi. Il lavoro si apre con un quadro generale delle vicende istituzionali che coinvolsero l'Impero asburgico e il Trentino durante l'Ottocento con specifico riguardo agli sviluppi che investirono la disciplina matrimoniale. Il punto di partenza è stato individuato nel 1814-1815, momento in cui il territorio trentino venne accorpato nella sua totalità alla compagine asburgica all'interno della provincia del Tirolo-Vorarlberg²⁶. Si evidenziano poi le distinte fasi cronologiche relative alla giurisdizione del matrimonio, generate dai decisivi cambiamenti occorsi nei rapporti tra Impero austriaco e Santa Sede durante il XIX secolo. L'attenzione si restringe successivamente all'analisi della normativa che regolava la materia matrimoniale, ponendo a confronto le disposizioni concordatarie con quelle secolari espresse nell'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* (ABGB), il Codice civile universale austriaco. Infine, un accenno è rivolto alla particolare normativa civile del permesso politico di matrimonio, che ebbe validità in Tirolo per circa un secolo.

Il tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento è l'oggetto del secondo capitolo della ricerca. In esso tento di ricostruire la storia *interna* di questo istituto giudiziario, dalla sua fondazione nel 1857 all'esaurirsi del fondo archivistico ad esso inerente. Ho ritenuto opportuno affrontare poi il tema della composizione di quest'organo giudicante nell'arco cronologico considerato (1857-1868), indagando la prosopografia e la formazione dei suoi membri e la posizione dei vescovi tridentini, Giovanni Nepomuceno de Tschiderer prima e Benedetto Riccabona poi, in merito alle nomine. Tracciate le linee generali del tribunale ecclesiastico matrimoniale, il capitolo si conclude con l'analisi dei rapporti intercorsi tra quest'ultimo e le istituzioni secolari durante il periodo di vigenza del Concordato, indicando inoltre quali fossero, secondo la normativa concordataria, le sfere di competenza sul

²⁶ Come riportato in precedenza, il termine ultimo invece è il 1868, anno di ritorno della giurisdizione matrimoniale in mano secolare.

matrimonio dei fedeli e sudditi cattolici assegnate rispettivamente al foro ecclesiastico e a quello civile²⁷. Per dare profondità ed esaustività al capitolo, si sono aperti fruttuosi scavi nei fondi “Seminario maggiore arcivescovile di Trento”, “Libro B” e “Normali od ordini governiali” dell’Archivio Diocesano Tridentino.

L’analisi del fondo archivistico “Tribunale ecclesiastico matrimoniale” e delle tipologie processuali in esso conservate apre il terzo capitolo. Esso prosegue concentrandosi ancora sulla storia *interna* del tribunale attraverso lo studio delle procedure, declinato nell’esame del rapporto tra teoria giuridica e prassi²⁸. La ricostruzione della ritualità giudiziaria di tutte e quattro le categorie processuali consente di cogliere infatti la relazione “fra le direttive del diritto canonico e la loro interpretazione”²⁹.

Il quarto capitolo rappresenta la fase conclusiva del lavoro, ma al contempo ne costituisce la parte che entra nelle pieghe più profonde della documentazione. Qui i processi sono soggetti a un’analisi tematica con diversi indirizzi di ricerca, che rimanda all’efficace impostazione, adottata anche nei volumi curati da Seidel Menchi e Quaglion, del “pensare per casi”³⁰. Questo infatti è parso l’approccio più efficace per dare il giusto rilievo ai vari aspetti implicati nelle vicende dei fascicoli processuali. Nell’affrontare il tema della pazzia, ad esempio, sono stati scandagliati i procedimenti di sponsali e di separazione più emblematici. Questo fenomeno ricorre quantitativamente in egual misura sia nei processi di sponsali sia di separazione di letto e mensa. Una particolarità, questa, che ha influito sull’impostazione dell’analisi e sulla varietà delle fattispecie processuali qui esaminate, visto che solitamente ogni tipologia documentaria si caratterizza invece per argomenti distintivi³¹. L’obiettivo è quello di cogliere sia l’uso che le parti facevano dell’accusa di pazzia sia le conseguenze che questa determinava sul piano giudiziario e

²⁷ L’Art. X del Concordato infatti rimetteva al foro secolare il giudizio sugli effetti civili derivanti dalle sentenze emesse dal tribunale ecclesiastico. L’impossibilità di reperire la documentazione giudiziaria civile in Archivio di Stato non ha permesso l’indagine su aspetti come l’affidamento dei figli, la restituzione della dote, l’assegnazione degli alimenti, l’attribuzione di un risarcimento.

²⁸ Fondamentale in tal caso l’integrazione documentaria con il già citato fondo NOG.

²⁹ Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 23.

³⁰ Seidel Menchi, *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, cit., pp. 31-33; J.C. Passeron, J. Revel (éd.), «*Penser par cas*», Paris, Éditions de l’École des hautes études en sciences sociales, 2005, pp. 9-44. Si veda anche il recente volume C. Ginzburg, L. Biasiori (eds.), *A Historical Approach to Casuistry. Norms and Exceptions in a Comparative Perspective*, London, Bloomsbury Academic, 2019, nel quale, con un approccio comparativo, si indaga la casuistica in diversi campi e il suo “potentially disruptive and contentious impact” attraverso il complesso rapporto tra norme ed eccezioni.

³¹ Un esempio può essere il caso dell’illegittimità dei figli, che, seppur constatato nei contenziosi di separazione, spicca soprattutto nei procedimenti di sponsali. Situazione analoga per la violenza contro le donne: argomento maggiormente frequente nelle cause di separazione. Il tema della pazzia invece è stato rinvenuto in sette processi di sponsali e in sette di separazione.

sociale. Inoltre, si sono volute approfondire le informazioni extragiudiziali emergenti dai processi che consentono di osservare gli aspetti sociali, culturali e medici legati alla pazzia.

Il processo di separazione tra Alceste Lordschneider e Benedetto Santoni invece è il fulcro del paragrafo sul magnetismo animale, l'unico caso che riporta notizie sul tema. Nella prima parte, si considera non solo il magnetismo come fenomeno diffuso nella società ottocentesca, ma anche, grazie alle informazioni rinvenute, l'operato della coppia magnetizzatore-sonnambula coinvolta nella vertenza, ricostruito mediante un'indagine su fonti eterogenee quali giornali e riviste. Successivamente l'attenzione è rivolta al processo, seguendone l'evoluzione e indagando quello spaccato di società roveretana gravitante attorno al magnetismo.

In chiusura di capitolo, si affronta il tema della violenza contro le donne. Anche in questo caso sono stati sottoposti a indagine un piccolo gruppo di processi di separazione³² particolarmente emblematici sul piano narrativo e interpretativo delle violenze. L'obiettivo in questa sede non è quello di ricostruire la diffusione del fenomeno nel contesto trentino ottocentesco, che necessiterebbe dell'integrazione di ulteriore e diversa documentazione. L'esame qui è incentrato necessariamente sulle fonti processuali, con particolare attenzione rivolta alle narrazioni giudiziarie della violenza per voce femminile e maschile; il giudizio e la posizione della comunità nei confronti di tali narrazioni; le posizioni assunte da parte della gerarchia ecclesiastica e delle autorità secolari.

³² v. *supra* nota 31.

LA DISCIPLINA MATRIMONIALE NELL'IMPERO ASBURGICO E IN TRENTINO NEL XIX SECOLO: VICENDE POLITICO-ISTITUZIONALI E ASPETTI NORMATIVI

1.1 La nascita della provincia del Tirolo-Vorarlberg e la regolamentazione del matrimonio

Con la capitolazione di Napoleone e il successivo Congresso di Vienna, l'Austria ottenne il ripristino dei territori perduti a partire dal 1792 - e non solo -, trovandosi a gestire un impero più omogeneo e a stabilire il suo controllo sull'Italia settentrionale³³. Tra i domini recuperati figurava anche il territorio trentino, il quale però già precedentemente all'istituzione del Congresso, era stato trasferito all'Impero austriaco³⁴. Infatti, nel giugno 1814 era stata formalizzata la cessione dalla Baviera all'Austria dell'intero Tirolo, del

³³ Cedendo i *Vorlande* (ovvero i “distretti esterni” o “Austria Anteriore”, costituiti da feudi minori, situati generalmente nell'attuale Germania sud-occidentale tra l'Alsazia e la Svizzera. C.A. Macartney, *L'Impero degli Asburgo: 1790-1918*, Milano, Garzanti, 1976, p. 15) e le province fiamminghe, gli Asburgo ottennero in cambio, oltre alla già posseduta Lombardia, anche il Veneto, che sarebbe confluito nel Regno Lombardo-Veneto. Oltre ad esso, a rami collaterali degli Asburgo vennero riconfermati o affidati ulteriori territori della penisola: fu il caso del Granducato di Toscana, riconsegnato secondo il principio di secondogenitura (fu trasmesso al fratello dell'imperatore Francesco I, Ferdinando III); del ducato di Parma con Piacenza e Guastalla, ceduto alla figlia di Francesco I e moglie di Napoleone, Maria Luisa, fino alla sua morte; e del ducato di Modena, retto dagli Asburgo d'Este nella figura di Francesco I. M. Bellabarba, *L'impero asburgico*, Bologna, il Mulino, 2014, p. 62. Per un approfondimento più generale del contesto politico-istituzionale dell'Impero asburgico durante il XIX secolo si rimanda ai testi: S. Beller, *The Habsburg Monarchy, 1815-1918*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018; H. Rumpler, *Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie*, Wien, Ueberreuter, 1997 (*Österreichische Geschichte 1804-1914*, X); P. Judson, *The Habsburg Empire. A New History*, Cambridge (Massachusetts), The Belknap Press of Harvard University Press, 2016; R. Okey, *The Habsburg Monarchy. From Enlightenment to Eclipse*, New York, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2002.

³⁴ Il territorio trentino a cavallo tra XVIII e XIX secolo visse un periodo alquanto caotico e convulso, caratterizzato da repentini cambiamenti di governo tra i domini austriaco – estesosi ai territori vescovili nel 1803 –, bavarese (1806-1809) e francese (1810-1813), che infine cedette il passo nuovamente alla Casa d'Austria. Per approfondimenti sul tema si vedano U. Corsini, *Problemi politico-amministrativi del Trentino nel nesso provinciale tirolese, 1815-1918*, in *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali*, a cura di F. Valsecchi, A. Wandruszka, Bologna, il Mulino, 1981 (*Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 6*), pp. 215-216; M. Garbari, *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino, V: L'età contemporanea 1803-1915*, a cura di M. Garbari, A. Leonardi, Bologna, il Mulino, 2003, pp. 13-29; S. Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, in *Storia del Trentino, V*, cit., pp. 275-287.

Trentino, del Vorarlberg e di Salisburgo; il 24 dello stesso mese l'imperatore Francesco I ne aveva assunto i poteri ed infine il 4 luglio era stato emanato il proclama che ne rendeva pubblica l'annessione³⁵. Il 24 marzo 1816, con l'emanazione della patente istitutiva della "Contea Principesca del Tirolo", Francesco I ufficializzava definitivamente l'accorpamento dell'intera realtà trentina al Tirolo: "Dichiariamo nel tempo stesso li per l'addietro indipendenti distretti di Trento e di Bressanone [...] come parti integranti della nostra fedele Provincia del Tirolo [...]"³⁶.

Con l'annessione della Contea tirolese all'Impero austriaco, il primo luglio 1815 venne introdotto nel Tirolo tedesco e nel Vorarlberg il Codice civile universale austriaco, l'*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch* (ABGB) del 1811, mentre in Trentino ciò sarebbe avvenuto il primo ottobre 1815, a causa di problematiche legate alla stampa della traduzione italiana del testo³⁷. Le disposizioni sul matrimonio, però, trovarono validità nell'intera Contea fin dal 5 giugno 1815, giorno in cui venne pubblicata la sovrana patente del 20 aprile 1815, che dava forza di legge agli articoli dal 44 al 136 del Codice civile, corrispondenti alla parte prima, capitolo II, intitolato *Del diritto di matrimonio*³⁸. A motivare l'introduzione anticipata di questi articoli furono le "pressanti replicate domande sul contegno e sulle direzioni da tenersi in affari matrimoniali, non meno che dalla grave e singolare importanza di quest'oggetto"³⁹. Il diritto matrimoniale ricopriva un ruolo

³⁵ *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXIV*, 1822, I, pp. 352-354; Corsini, *Problemi politico-amministrativi*, cit., p. 216; Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, cit., p. 28.

³⁶ *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXVI*, 1823, III, pp. 400-402; R. Schober, *Il Trentino durante il periodo di unione al Tirolo, 1815-1918*, in *Austria e province italiane*, cit., pp. 186-187.

³⁷ *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXV*, 1822, II, pp. 56-58, 272; Forster, *Demarkationslinie Eherecht*, cit., p. 108.

³⁸ Una situazione analoga si verificò anche nel Regno Lombardo-Veneto: il Codice civile sarebbe entrato in vigore il primo gennaio 1816, mentre la normativa matrimoniale ebbe efficacia già dal primo luglio 1815, quando venne diffusa la sopraccitata patente del 20 aprile. Per Maria Rosa Di Simone però: "le patenti del 2 gennaio 1815 [...] introdusse[ro] l'intera disciplina matrimoniale austriaca in Lombardia, nel Veneto [...] con largo anticipo sulle restanti norme del codice". Non vi è traccia però delle suddette patenti e sembra alquanto improbabile quanto affermato dall'autrice, essendo la patente sovrana, che prevedeva l'introduzione delle prescrizioni matrimoniali, solo del 20 aprile 1815. I giuristi dell'epoca Giacchino Basevi e Giuseppe Carozzi sostengono invece come la data effettiva sarebbe appunto il primo luglio 1815, quando venne emanata la relativa "Patente di S.M.I.R.A. del 20 aprile p.p. colle prescrizioni sul diritto di matrimonio". M.R. Di Simone, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 166-167; G. Basevi, *Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco*, Milano, Angelo Bonfanti, 1845, p. 17; il testo della patente 1.7.1815 si trova in G. Carozzi, *Le prescrizioni sul Diritto di matrimonio estese al Regno Lombardo-Veneto in virtù della Sovrana Patente del 20 aprile 1815 ...*, Milano, Sonzogno e Compagni, 1815, pp. 9-13.

³⁹ *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXV*, cit., pp. 202-268; Carozzi, *Le prescrizioni*, cit., pp. 9-13. Secondo Ellinor Forster l'introduzione anticipata del diritto matrimoniale era da ricondursi all'urgente necessità di porre fine al matrimonio civile introdotto dal codice napoleonico. Forster, *Demarkationslinie Eherecht*, cit., p. 108. Il matrimonio civile trovò ad esempio una generale abolizione nei codici civili emanati nei vari Stati italiani preunitari a seguito del periodo napoleonico. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, cit., pp. 125-126; F. Sciarra, *Il matrimonio nell'Ottocento italiano fra potere civile e potere ecclesiastico*, in «Historia et ius», 9 (2016), pp. 2-6.

fondamentale non solo perché definiva gli ambiti di competenza giurisdizionale spettanti all'istituzione ecclesiastica o a quella civile, ma anche perché chi ne deteneva la sorveglianza aveva in pugno la regolamentazione della famiglia, vero fulcro della società e dello Stato⁴⁰. L'ABGB definiva il matrimonio come un "contratto" stipulato da "due persone di differente sesso", che "dichiarano nel modo voluto dalla legge la loro volontà di vivere in consorzio inseparabile, di procreare figli ed educarli, e di prestarsi reciproca assistenza"⁴¹. Definendo il matrimonio come un contratto civile, se ne stabiliva di conseguenza la sua subordinazione alla giurisdizione e alla legislazione secolare, anche se non mancavano in quest'ultima, come si avrà modo di notare nel paragrafo 1.6, espliciti riferimenti alla normativa canonica⁴².

1.2 Un delicato equilibrio tra Vienna e Roma: conflitti nella diocesi tridentina

Nonostante l'attribuzione della disciplina matrimoniale alla sfera statale, in quegli stessi anni si verificò un timido riavvicinamento tra l'Impero austriaco e la Santa Sede, che ora, dopo anni di divergenze, a causa dello "spauracchio di una rivoluzione che aveva minacciato di travolgere definitivamente entrambi"⁴³, condividevano obiettivi assai simili. Tra le concessioni fatte dal primo alla seconda si annoveravano: la riconsegna e il controllo dei registri delle nascite, morti e matrimoni ai curatori d'anime⁴⁴ e la possibilità per questi

⁴⁰ Forster, *Demarkationslinie Ehebrecht*, cit., p. 102; G. Tschannett, *Zerrissene Eben. Scheidungen von Tisch und Bett in Wien (1783-1850)*, Dissertation Universität Wien, 2015, p. 22.

⁴¹ Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 17. Evidente il rimando alla patente matrimoniale giuseppina del 1783, che nel paragrafo 22 riportava: "der Ehevertrag selbst [...] geschlossen [wird], wenn eine Manns= und eine Weibsperson einwilligen, miteinander in eine unzertrennliche Gemeinschaft zu treten, um Kinder zu erzeugen". Tschannett, *Zerrissene Eben*, cit., p. 30.

⁴² Già la patente giuseppina aveva conservato elementi rimandanti al diritto canonico, come il divieto di divorziare per i cattolici. Infatti, nonostante le novità volute da Giuseppe II, non si riuscì ad introdurre il matrimonio civile, conservando di fatto alcune disposizioni matrimoniali canoniche, che sarebbero poi confluite nell'ABGB: "Trotz dieses radikalen Schritts ging die Kompilationskommission nicht so weit, die Zivilehe einzuführen. Sowohl das Ehepatent als auch die darauffolgenden Gesetzestexte beließen die Trauung in kirchlicher Hand, was zur Folge hatte, dass die Eheschließung durch einen Geistlichen vorgenommen werden musste". Tschannett, *Zerrissene Eben*, cit., pp. 26, 31; Lanzinger, «Pericoli» dei matrimoni consanguinei e affini, cit., p. 82; S. Schima, *Die religionsrechtliche Dimension des ABGB von 1811 bis heute, in 200 Jahre ABGB (1811-2011). Die österreichische Kodifikation im internationalen Kontext*, hg. von B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012, pp. 305-308.

⁴³ F. Benigno, *L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione*, Roma-Bari, Laterza, 2010, p. 355.

⁴⁴ Decreto del 21 agosto 1815 in *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXV*, cit., pp. 404-440.

ultimi di emettere certificati di mortalità e povertà d'intesa con il capocomune⁴⁵. Ciò rendeva fondamentale la figura del curato o parroco che, assumendo anche la carica di "ufficiale dello stato civile", deteneva una "potenziale capacità di controllo sociale" sulla comunità in cui svolgeva il proprio mandato spirituale⁴⁶. Al clero dunque furono riconsegnate alcune prerogative nel contesto di "un'alleanza sperimentale" che, tuttavia, era ancora lungi dall'essere raggiunta. Il mantenimento del controllo statale su numerose materie ecclesiastiche⁴⁷ mostrava ancora la conservazione e l'influenza delle direttive di stampo giuseppino nella politica religiosa austriaca di primo Ottocento. Ciò determinò di conseguenza la permanenza di contrasti tra le due entità, che ebbero come palcoscenico la diocesi trentina.

Avendo recuperato il dominio sulla regione, col pretesto di risistemare gli affari ecclesiastici dopo il susseguirsi delle diverse realtà governative che avevano agito svariatamente in materia, gli austriaci favorirono non tanto una politica volta a garantire le autonomie godute dalla Chiesa trentina, bensì un insieme di azioni e prospettive non dissimili da quelle precedenti bavaresi e napoleoniche⁴⁸. I motivi d'attrito vertevano principalmente su tre aspetti: la collazione delle parrocchie, che venne infine dichiarata di assoluta competenza del monarca nel 1819⁴⁹; la ridefinizione delle circoscrizioni diocesane

⁴⁵ Disposizione del 24 maggio 1823 in *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXXIII*, 1826, X, pp. 350-352.

⁴⁶ C. Grandi, «Curatore d'anime dello stato civile»: il parroco durante la seconda dominazione asburgica (1814-1918), in *La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, a cura di G. Coppola, C. Grandi, Bologna, il Mulino, 1987 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderni, 27), pp. 251-253. La circolare governativa del 20.12.1816 precisava che i prospetti dei registri dovevano essere mandati dai decanati al rispettivo Capitanato ogni anno secondo le tabelle riportate nella legge. Spettava poi ai Capitanati spedire i prospetti al Governo sempre annualmente. *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXXVI*, cit., pp. 1026-1038.

⁴⁷ Prendendo alcune norme a titolo esemplificativo, tra il 1814 e il 1816 vennero reintrodotte le leggi sovrane sul *placetum regium*, istituito da Giuseppe II con una serie di ordinanze tra il 1781 e il 1782. *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXIV*, cit., pp. 360-362, 469-470; *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXVI*, cit., pp. 750-752. Nel 1815 si decretò l'ingerenza di un Commissario imperial-regio nelle "installazioni" dei parroci, il cui compito era quello di "sostenere il rango di preferenza avanti il Commissario ecclesiastico, difendere energicamente i diritti sovrani, e quindi non permettere qualunque siasi cosa, che potesse riuscire pregiudicevole ai medesimi". *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXV*, cit., pp. 354-359. Nel 1820 l'imperatore impose ai Capitanati circolari di controllare affinché le tasse, che avrebbero dovuto pagare i sudditi imperiali a Roma per l'ottenimento di dispense, non fossero troppo gravose. *Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXXI*, 1825, VIII, pp. 4-6.

⁴⁸ U. Corsini, *La politica ecclesiastica dell' Austria nel Trentino dopo la secolarizzazione del Principato e la sua annessione*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1958, III, p. 56.

⁴⁹ Con il diritto di collazione delle parrocchie si intende quel potere di conferire ai parroci la gestione delle parrocchie. La controversia ebbe inizio nel 1815, quando il monarca rivendicò tale diritto sul fatto che, a seguito della secolarizzazione del Principato, tale competenza era passata agli Asburgo. La questione venne temporaneamente risolta nel 1816, quando si concesse al monarca la collazione di 12 parrocchie a sorteggio. Il tutto si concluse nel 1819 con il decreto governativo che stabiliva "che in avvenire tutte le collazioni delle

del Tirolo-Vorarlberg e la loro dipendenza dalla diocesi metropolitana di Salisburgo. Sul secondo punto la Santa Sede non ebbe problemi a cedere alle pressioni dell'imperatore, il quale volle ridefinire le circoscrizioni ecclesiastiche secondo un principio politico-amministrativo⁵⁰.

Fu tuttavia la terza richiesta a provocare forti dissidi. Le diocesi austriache, compresa quella tridentina, avevano conservato, nel processo di secolarizzazione, residuali, ma ampi spazi di autonomia⁵¹, che non erano tollerati dall'imperatore. Fu appunto per eliminarli che Francesco I avviò una serie di trattative con la Santa Sede, ottenendo infine un totale assenso da parte di quest'ultima, che agì in tal modo per cercare di migliorare i rapporti con l'Impero stesso. Seppur con reticenza – Trento era diocesi immediata della Santa Sede dal 1772, a seguito della soppressione del patriarcato di Aquileia, dal quale dipendeva –, Roma cedette infatti nel 1818 anche sul terzo punto, rendendo suffraganea la diocesi tridentina a quella salisburghese e riuscendo solamente a porre come vincolo la morte dell'allora vescovo Emanuele Maria Thun, che giunse però nello stesso anno⁵². Il suo decesso favorì ulteriormente i progetti espansionistici austriaci negli affari ecclesiastici. Nel frattempo, infatti, erano sorte altre questioni controverse tra lo Stato asburgico e la Santa Sede, questa volta inerenti alla nomina dell'arcivescovo di Salisburgo e dei vescovi a lui suffraganei, che si volevano interamente sottoporre alla discrezione sovrana. Così facendo, l'imperatore avrebbe detenuto un potere pressoché completo sul clero tirolese. Su queste ulteriori richieste però la Chiesa romana decise di tergiversare e per tutta risposta Francesco I, alla morte del vescovo Thun, diede l'ordine di non nominare alcun nuovo vescovo per la diocesi di Trento, lasciando così vacante la sede, fino a quando non fosse giunta da Roma una bolla papale atta a soddisfare le richieste imperiali⁵³.

Il papa si piegò ancora una volta alle pretese di Francesco I, spedendo la bolla *Concessio iuris nominandi* il 19 settembre 1822, attraverso la quale si concedeva all'imperatore la nomina dei vescovi delle diocesi di Trento e Bressanone, ma si riservava al capitolo di

parrocchie saranno di nomina privativa del sovrano". Corsini, *La politica ecclesiastica*, cit., pp. 60-62; Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 288.

⁵⁰ Nel dettaglio si veda il paragrafo 3.1.1; Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 288-289.

⁵¹ Tra questi, nella diocesi di Trento, figuravano l'elezione del vescovo da parte del capitolo, il diritto di collazione dei benefici, dei canonici e delle parrocchie, l'amministrazione del patrimonio delle chiese. Corsini, *La politica ecclesiastica*, cit., p. 57.

⁵² Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 289. La subordinazione della diocesi di Trento a quella salisburghese, come si vedrà nei capitoli successivi, ebbe delle ripercussioni anche nelle procedure matrimoniali.

⁵³ Corsini, *La politica ecclesiastica*, cit., pp. 67-71.

Salisburgo l'elezione del proprio arcivescovo⁵⁴. Alla fine, dopo una vacanza della sede vescovile durata ben cinque anni e retta dal vicario capitolare Carlo Emanuele Sardagna, nel novembre 1823 l'imperatore scelse il nuovo vescovo della città nella figura di Francesco Saverio Luschin. Il tutto venne poi ribadito ufficialmente il 7 marzo 1825, quando con la bolla *Ubi primum* emessa da Leone XII si rese definitiva la posizione della Chiesa trentina come suffraganea della diocesi metropolitana di Salisburgo, concedendo solamente al vescovo di Trento dei privilegi simbolici, quali il ricevimento degli onori di primo grado tra i suffraganei per l'antichità e l'importanza della sede vescovile tridentina e il titolo puramente onorifico di principe⁵⁵. Francesco I concluse così definitivamente il suo progetto di sottomissione delle realtà ecclesiastiche tirolesi che si erano battute per conservare i propri diritti plurisecolari.

1.3 La rinascita del sentimento religioso in Austria: l'ultramontanismo

Sebbene si sia sottolineata la forte permanenza delle direttive giuseppine nella politica religiosa austriaca, a partire dagli anni Venti dell'Ottocento si venne a creare quel clima culturale che avrebbe posto in dubbio tale impostazione e favorito nei decenni a seguire la stipulazione del Concordato con la Santa Sede⁵⁶.

Vienna divenne il fulcro di un "Romanticismo cattolico" che promuoveva una rinascita della fede religiosa svincolata dalla razionalità illuministica e dalle interferenze statali, indipendente da qualsiasi sorta di imposizione e intromissione esterna. In questa prospettiva lo Stato e la Chiesa avrebbero dovuto sì collaborare, ma non in un rapporto tra dominante e sottomessa, tipico del regalismo seicentesco e del giurisdizionalismo settecentesco, ma tra pari, in un'atmosfera di reciproca autonomia. La rivendicazione della piena libertà della Chiesa e di ritorno alle tradizioni cristiane fu ben presto oggetto di un'evoluzione più radicale, che sfociò nell'ultramontanismo⁵⁷, rifacendosi anche al pensiero

⁵⁴ Corsini, *La politica ecclesiastica*, cit., p. 73.

⁵⁵ Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 290; A. Costa, *Il beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer. Un santo pastore della Chiesa Tridentina*, Trento, Edizioni diocesane, 1994, pp. 21-23; Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, cit., p. 37.

⁵⁶ L. Cole, *The Counter-Reformation's last stand: Austria*, in *Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in 19th Century Europe*, ed. by C. Clark, W. Kaiser, New York, Cambridge University Press, 2003, p. 287.

⁵⁷ Il termine ultramontanismo, letteralmente "al di là dei monti", entrò in uso in età medievale per indicare geograficamente coloro che provenivano da oltre le Alpi. Successivamente subentrò un nuovo significato, che

di padre Klemens Hofbauer, un integralista cattolico⁵⁸. Nei circoli ultramontani non ci si limitò a promuovere gli ideali romantici religiosi, ma altri principi cardinali come la totale fiducia nella Santa Sede, il suo primato e l'infallibilità del papa⁵⁹. Queste tendenze ultramontane si propagarono e raccolsero tra i propri sostenitori anche personalità importanti quali: Klemens von Metternich, il suo segretario Karl Ernst Jarcke, l'arciduchessa Sofia e Joseph Othmar von Rauscher, colui che sarebbe stato fautore del Concordato⁶⁰.

Nel frattempo però, l'equilibrio che era stato ripristinato in Europa iniziò a scricchiolare sotto il malcontento degli oppositori della Restaurazione, ponendo nuovamente in crisi l'auspicata pace e l'ordine che erano stati gli scopi dei membri del Congresso di Vienna. Nell'arco di tre decenni infatti si susseguirono ben tre cicli rivoluzionari. Sebbene l'Impero austriaco non fosse stato coinvolto nei primi due, se non marginalmente nei ducati italiani affidati ai rami collaterali asburgici e in Lombardia, esso cominciò comunque a rivelare i primi colpi di cedimento del sistema governativo promosso da Francesco I e Metternich. L'imperatore tuttavia perseverò nella sua linea politica di rifiuto verso le innovazioni; egli infatti aveva vissuto i tormenti provocati dal tornado rivoluzionario e, ottenuta la sua sconfitta, si era rafforzata in lui la convinzione di aver sempre agito nel giusto⁶¹. L'unico ambito in cui egli mostrò delle aperture fu quello religioso: grazie alle spinte di Metternich nel 1833 fu promosso un tentativo di trattative con la Santa Sede per il raggiungimento di un Concordato, ma la situazione si risolse con

andava ad indicare coloro che si affermavano integralmente e totalmente seguaci del papa in territorio europeo d'oltralpe.

⁵⁸ A. Zanotti, *Il Concordato austriaco del 1855*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 19. Sebbene Laurence Cole riconosca l'importanza dell'operato di Hofbauer per la diffusione dell'ultramontanismo, egli ritiene che la svolta decisiva venne data dalla direzione ultramontana adottata da influenti seminari provinciali, come quello di Bressanone, nel quale si formarono figure che avrebbero assunto ruoli chiave nella scena politica-religiosa austriaca del XIX secolo. Cole, *The Counter-Reformation's last stand*, cit., p. 287. Sulla forte affermazione dell'ultramontanismo nel Tirolo tedesco si veda F. Huber, *Grenzkatholizismen. Religion, Raum und Nation in Tirol 1830-1848*, Göttingen, V & R unipress, 2016, pp. 230, 320-324.

⁵⁹ Sostenendo l'infalibilità del papa inevitabilmente si dichiarava la derivazione divina del potere papale, dunque la sua totale indipendenza, se non addirittura la sua superiorità, rispetto all'autorità secolare. Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 19-23.

⁶⁰ *Ivi*, pp. 30-36; A. Novotny, *Der Monarch und seine Ratgeber*, in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918*, II: *Verwaltung und Rechtswesen*, hg. von A. Wandruszka, P. Urbanitsch, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975, p. 71. Joseph Othmar von Rauscher (1797-1875) fu professore di diritto canonico e storia ecclesiastica a Salisburgo, presidente dell'Accademia orientale di Vienna dal 1832 e insegnante di Francesco Giuseppe. Nel 1849 venne nominato vescovo di Seckau dal suo ex allievo cardinale Friedrich von Schwarzenberg, mentre dal 1853 divenne arcivescovo di Vienna. E. Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate von 1855 und 1933*, Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1960, pp. 20-21; G. Martina, *Pio IX (1851-1866)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1986, p. 189.

⁶¹ Macartney, *L'Impero degli Asburgo*, cit., p. 274.

un nulla di fatto⁶². Nonostante il fallimento dei negoziati, gli spiragli di apertura di Francesco I verso un ricongiungimento con la Santa Sede si intravidero postumi, il 28 febbraio 1835, con il testamento di politica ecclesiastica. In esso il defunto imperatore auspicava un riavvicinamento tra le due autorità tramite la correzione e la modifica della disciplina ecclesiastica giuseppina “in modo da accontentare il Santo Padre”⁶³. Fu la conferma del cambio di rotta che stava assumendo la politica religiosa austriaca⁶⁴, anche se per farlo venire allo scoperto si sarebbe dovuto attendere un evento che avrebbe smosso così fortemente le acque da rendere consapevole l’Impero del bisogno urgente di un alleato autorevole in grado di educare e controllare le sue popolazioni.

1.4 Il punto di svolta: il biennio rivoluzionario 1848-1849 e l’inizio del regno di Francesco Giuseppe

I venti della rivoluzione del 1848-1849 toccarono questa volta anche numerose zone dell’Impero austriaco⁶⁵. Nonostante si fosse riusciti infine a ristabilire l’ordine nei territori insorti grazie all’esercito, tale evento ebbe una straordinaria importanza, poiché fu capace di provocare e scatenare una risistemazione degli assetti politico-istituzionali vigenti. L’avvento della rivoluzione infatti, secondo una prassi registrata in altri Stati, portò all’abdicazione dell’imperatore Ferdinando I a favore del nipote Francesco Giuseppe, che il 2 dicembre 1848 divenne imperatore d’Austria.

Con il nuovo imperatore ebbe avvio l’epoca del “Neoassolutismo”, una fase transitoria, caratterizzata dal ritorno del potere assoluto nelle mani del monarca, da una

⁶² Macartney, *L’Impero degli Asburgo*, cit., pp. 274-277.

⁶³ S. Malfè, *Chiesa e Stato in Austria nell’Ottocento. Dal giuseppinismo al concordato del 1855 e la sua risoluzione*, in *Storia religiosa dell’Austria*, a cura di F. Citterio, L. Vaccaro, Milano, IITL spa, 1997, p. 376; Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., p. 18.

⁶⁴ Durante il regno di Ferdinando I, figlio di Francesco I, si concesse, grazie all’influenza del partito religioso di corte, il ritorno operativo della Compagnia di Gesù e il diritto d’ispezione sulle scuole dove il catechismo era obbligatorio. Lo spirito giuseppinista però non venne meno di fronte a queste aperture, poiché l’autorità civile mantenne il controllo sull’insegnamento, sui programmi e sui manuali scolastici. J. Bérenger, *Storia dell’Impero asburgico: 1700-1918*, Bologna, il Mulino, 2003, p. 220.

⁶⁵ Per un quadro generale Bellabarba, *L’impero asburgico*, cit., pp. 109-125, mentre per le vicende rivoluzionarie sul suolo trentino Schober, *Il Trentino durante il periodo di unione al Tirolo*, cit., pp. 191-197; U. Corsini, *Il Trentino nel secolo decimonono*, Calliano (TN), Manfrini, 1963, pp. 350-370; Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, cit., pp. 44-47.

politica fortemente centralizzata e dall'alleanza trono-altare⁶⁶. Proprio in questo periodo vennero create le basi del riavvicinamento tra Impero e Santa Sede, che si sarebbero concluse con la stipulazione del Concordato.

Fu dunque la rivoluzione a cambiare definitivamente gli assetti precedenti portando a un ricongiungimento tra i due poteri, grazie alla condivisione della stessa politica d'azione: eliminare le minacce rivoluzionarie e garantire l'ordine dopo gli spaventi provocati dai moti⁶⁷. Ma era necessario instaurare un reciproco appoggio: la Chiesa aveva bisogno di ristabilire un rapporto con l'Impero, il quale avrebbe dovuto fungere nuovamente da pilastro dell'equilibrio ristabilito; mentre quest'ultimo, consapevole che la rivoluzione era stata principalmente espressione del malcontento della borghesia e della nascente classe operaia, voleva attrarre a sé ancora maggiormente la fedeltà delle masse contadine⁶⁸, che costituivano la maggioranza della popolazione⁶⁹. E quale miglior alleato in questo senso se non la Chiesa, la quale esercitava una forte influenza e controllo sulle realtà rurali? Lo stesso consigliere imperiale e giurista Joseph von Sonnenfels, durante l'età giuseppina, aveva riconosciuto il grande ruolo ricoperto dalla Chiesa nelle zone rurali sostenendo che “fra i mezzi più efficaci tiene certamente la religione il primo luogo. [Essa] è il più dolce legame della società” e raggiunge quei contesti “dove l'occhio del legislatore e il castigo del giudice non possono giungere”⁷⁰. Sulla base di queste esigenze i membri del clero videro finalmente l'occasione per sostenere e rivendicare le proprie competenze ed autonomie. Rauscher approfittò della situazione, cercando di porre nella pratica gli insegnamenti da lui stesso predicati, come la cooperazione all'interno di una nuova alleanza tra Stato e Chiesa,

⁶⁶ La storiografia individua come data d'inizio il 31 dicembre 1851, quando venne pubblicata la “patente di S. Silvestro” che abrogava la Costituzione del marzo 1849. Il “Neoassolutismo” si distinse per la presenza di un governo fortemente centralizzato e burocratico coadiuvato da una stretta sorveglianza poliziesca e dalla censura e sostenuto dalla cooperazione ecclesiastica. La sua fine è collocata nel 1860-1861, a seguito dell'emanazione del diploma d'ottobre e della patente di febbraio, che avrebbero dato vita alla nuova fase “costituzionale”. Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, cit., pp. 58-59; K. Vocelka, *Verfassung oder Konkordat? Der publizistische und politische Kampf der österreichischen Liberalen um die Religionsgesetze des Jahres 1868*, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1978, p. 46; S. Schima, *Die religionsrechtliche Dimension des ABGB*, cit., p. 334; Bellabarba, *L'impero asburgico*, cit., pp. 127, 139-140.

⁶⁷ Cole, *The Counter-Reformation's last stand*, cit., p. 288.

⁶⁸ Si ricordi l'evento della fuga della famiglia imperiale ad Olmütz, dove i contadini lungo il tragitto mostrarono la loro fedeltà alla monarchia lanciando fiori sulla carrozza di passaggio. Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 44, 63.

⁶⁹ Secondo quanto sostenuto da Zanotti, il Concordato non va letto esclusivamente come una risposta repressiva al biennio rivoluzionario, quanto anche come una necessità di trovare un nuovo consenso nelle fila contadine, dopo che la “monarchia asburgica [...] aveva visto con chiarezza chi erano i propri avversari”. *Ivi*, pp. 63-65.

⁷⁰ E ancora “i Parrochi di campagna, i Maestri di scuola debbono ancora essere scelti con più scrupolosa attenzione, dappoiché essi hanno a formare il modo di pensare e i costumi di una così gran parte dello Stato”. *Ivi*, pp. 8, 12, 64.

entrambe libere da ogni sorta di vincolo costituzionale e retaggi giuseppini⁷¹. Egli poté godere in questo suo progetto anche del sostegno del neoimperatore, sul quale esercitava un forte ascendente, dato che era stato nominato dall'arciduchessa Sofia precettore di teologia e filosofia del futuro monarca⁷². Non stupisce dunque se nei primi anni di regno Francesco Giuseppe favorì la riapertura delle trattative con la Santa Sede, essendo ancora giovane e fresco degli insegnamenti ricevuti, oltre che mosso da un sincero sentimento religioso.

Fu in tale contesto che Rauscher riuscì, assieme al cardinale Friedrich von Schwarzenberg⁷³, fratello dell'allora primo ministro, a dare vita a una conferenza di vescovi nel 1849, nella quale si sarebbero dovute costruire le basi preliminari del Concordato. Dai lavori, iniziati il 30 aprile 1849 nel Duomo di S. Stefano, uscirono successivamente due ordinanze. La prima del 18 aprile 1850 prevedeva la soppressione di uno dei capisaldi della politica giuseppina: il *placetum regium*, che aveva vincolato ogni azione della gerarchia ecclesiastica locale al controllo sovrano. Inoltre, si stabiliva la possibilità per i vescovi di ammonire, dare ordini e infliggere pene ai propri subordinati senza chiedere preventivamente il permesso alle autorità statali, se non nei casi in cui fosse implicata la sfera civile⁷⁴. La seconda ordinanza del 23 aprile invece riguardava i rapporti tra Stato e Chiesa nella pubblica istruzione. Fu ordinato che tutti gli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche potessero esercitare la loro professione solo se la loro nomina era stata approvata dal vescovo locale; inoltre, grazie al ripristino del controllo ecclesiastico sui seminari, la Chiesa riottenne la sua competenza sull'istruzione religiosa e sugli studi teologici⁷⁵.

Molti altri rimanevano gli affari da sistemare tra Impero e Santa Sede, ma le due ordinanze furono certamente il primo vero segnale di apertura e di rivisitazione della politica ecclesiastica austriaca. Esse però furono importanti anche per un altro motivo: la loro longevità. A differenza del successivo Concordato, che sarebbe decaduto in breve

⁷¹ Macartney, *L'impero degli Asburgo*, cit., pp. 500-501.

⁷² Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., pp. 25, 29; Novotny, *Der Monarch und seine Ratgeber*, cit., p. 72; Beller, *The Habsburg Monarchy*, cit., p. 88.

⁷³ Friedrich von Schwarzenberg (1809-1885) fu eletto arcivescovo di Salisburgo nel 1836 e nel 1842 ottenne da papa Gregorio XVI la carica cardinalizia. Nel 1849 nominò vescovo della diocesi di Seckau, sottoposta a Salisburgo, il suo ex insegnante di seminario Rauscher. Dal 1850 ricoprì la carica arcivescovile a Praga. F. Herre, *Francesco Giuseppe. Splendore e declino dell'impero asburgico nella vita del suo ultimo grande rappresentante*, Milano, Rizzoli, 1990, p. 33; Bérenger, *Storia dell'Impero asburgico*, cit., p. 273.

⁷⁴ Ordinanza sovrana n. 156 del 18 aprile 1850 in *Bollettino generale delle leggi e degli atti di governo dell'Impero d'Austria. Anno 1850*, Vienna, dall'imp. reg. stamperia di Corte e di Stato, 1850, p. 826.

⁷⁵ Ordinanza sovrana n. 157 del 23 aprile 1850 in *Ivi*, p. 827.

tempo, queste leggi sarebbero state conservate nel *corpus* normativo imperiale fino alla caduta dell'Impero stesso nel 1918⁷⁶.

1.5 L'avvio delle trattative concordatarie

A seguito delle due ordinanze del 1850, l'imperatore diede l'incarico a Rauscher e al ministro del culto e dell'istruzione Leo von Thun di gestire un comitato di nomina imperiale che avrebbe affrontato la spinosa questione matrimoniale, cercando di trovare degli accomodamenti in favore della Chiesa, così da proseguire le trattative con Roma⁷⁷. Nel frattempo, tramite l'ambasciatore austriaco a Roma, conte Móric Esterházy, giunse a Pio IX nell'ottobre 1852 la richiesta imperiale “di regolare completamente e in modo definitivo i rapporti tra la Chiesa e lo Stato”⁷⁸. Ciò sarebbe dovuto avvenire con l'intermediazione di due plenipotenziari: uno di nomina imperiale, Rauscher, e uno papale, che venne individuato, dietro consiglio austriaco, in Michele Viale Prelà⁷⁹. Egli venne incaricato di tale compito il 2 dicembre 1852 a patto che i suoi poteri fossero esercitati “a forma di istruzioni”⁸⁰. All'interno della richiesta però si chiedeva anche di svolgere le trattative non a Roma, come era solito succedere, bensì a Vienna. Pio IX accettò, ma, come riportò Esterházy, questa concessione fu dovuta a “una deferenza del tutto particolare verso i desideri di S. M. l'Imperatore e in considerazione delle circostanze che li motivavano”⁸¹.

⁷⁶ Malfèr, *Chiesa e Stato in Austria nell'Ottocento*, cit., p. 378.

⁷⁷ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 78-79. Le vicende che portarono alla stipulazione del Concordato sono dettagliatamente riportate nell'opera *Il Concordato austriaco del 1855* di Andrea Zanotti. Non è molta infatti la bibliografia specifica sul tema: se nel panorama italiano si registra la sola opera di Zanotti, nella realtà d'oltralpe si trovano i testi, seppur datati, di Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit.; Ead., *Das Konkordat von 1855 im Urteil der Zeitgenossen*, in «Religion, Wissenschaft, Kultur», 7 (1956), pp. 121-131; Ead., *Zeitgenössische Polizei- und Diplomatenberichte über das Konkordat von 1855*, in «Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs», 9 (1956), pp. 277-286; M. Hussarek, *Die Verhandlung des Konkordats vom 18 August 1855. Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatskirchenrechts*, in «Archiv für Österreichische Geschichte», 109 (1922), pp. 447-811; Id., *Die Krise und die Lösung des Konkordats vom 18 August 1855*, in «Archiv für Österreichische Geschichte», 112 (1932), pp. 213-480.

⁷⁸ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., p. 80; Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., p. 67; Martina, *Pio IX (1851-1866)*, cit., p. 192.

⁷⁹ Michele Viale Prelà (1798-1860), nunzio apostolico dal 1841. Nel 1845 papa Gregorio XVI lo mandò a Vienna, dove instaurò un rapporto positivo con Metternich. Proprio per essere un amico intimo di Metternich egli venne proposto dall'autorità imperiale come plenipotenziario. D. Squicciarini, *Nunzi apostolici a Vienna*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1998, pp. 210-212.

⁸⁰ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., p. 86.

⁸¹ *Ivi*, pp. 82-83.

I punti critici da discutere erano numerosi e svariati⁸², e tra di essi si annoverava anche il matrimonio⁸³, considerato il problema più grande, poiché teatro nei decenni precedenti di accese dispute teoriche e mutamenti normativi. L'apprensione del papa sulla materia matrimoniale venne riferita dall'ambasciatore al ministro degli esteri austriaco conte Buol: “il Papa mi è sembrato sottolineare che le negoziazioni relative al nostro Concordato incontreranno delle gravi difficoltà quanto alla questione dei matrimoni”, pensiero del resto condiviso dallo stesso governo imperiale⁸⁴. Quest'ultimo però, nella speranza di concludere velocemente un accordo, individuò subito dei punti sui quali avrebbe potuto cedere: tra questi, il riconoscimento della competenza dei tribunali ecclesiastici matrimoniali di decidere e giudicare l'istituzione matrimoniale o il considerare nulli quei matrimoni tra cattolici che non avessero rispettato le prescrizioni canoniche. In cambio il governo domandava di “riservarsi il diritto di stabilire di sua autorità quelle cause di impedimento del matrimonio che esso avesse giudicato convenienti e di sanzionarle, se del caso, con forti pene”⁸⁵. La questione matrimoniale restò però in sospeso.

Rauscher, a sua volta ansioso di terminare le trattative, propose già nell'ottobre 1852 al comitato ecclesiastico austriaco una prima bozza dell'accordo, ancora impregnata di elementi giuseppini. Un prodotto apparentemente contraddittorio rispetto alla figura del suo autore, che si è sempre immaginato essere sostenitore delle tesi ultramontane. Non è chiaro perché in fase di negoziazione egli appoggiasse il mantenimento delle direttive giuseppine alle quali si era opposto, ma questa sua tendenza è dimostrata dal suo modo d'agire: infatti, oltre a voler terminare velocemente le negoziazioni, poiché più si protravevano i tempi più la Chiesa avrebbe avuto occasione di elaborare delle proprie linee direttive precise, egli promosse anche lo spostamento della sede dei negoziati a Vienna, il tutto per salvaguardare alcuni dei principi normativi giuseppini dall'ingerenza diretta della Curia romana⁸⁶.

In questo primo progetto di Concordato, molto breve e vago sui temi caldi, si trattò in maniera generica del matrimonio, sostenendo che le cause matrimoniali sarebbero

⁸² Si vedano ad esempio la tolleranza delle altre confessioni, la costituzione e l'organizzazione amministrativa della Chiesa, il patrimonio ecclesiastico, la nomina dei vescovi e dei canonici, la liturgia e la pietà popolare, i monasteri e gli ordini religiosi e l'istruzione. Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 89-91; Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., p. 68; P. Leisching, *Die römisch-katholische Kirche in Cisleithanien*, in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918, IV: Die Konfessionen*, hg. von A. Wandruszka, P. Urbanitsch, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985, p. 27.

⁸³ In particolare, a destare problemi erano soprattutto gli impedimenti di matrimonio e la regolamentazione delle nozze tra cattolici e acattolici. Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., pp. 60-61.

⁸⁴ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 84-85; Martina, *Pio IX (1851-1866)*, cit., pp. 190-191.

⁸⁵ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 85-86.

⁸⁶ *Ivi*, pp. 88-89. Le tendenze giuseppine di Rauscher sono individuate anche da Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., p. 68.

spettate ai fori ecclesiastici tranne qualora implicassero effetti civili⁸⁷. Era dunque un testo lacunoso, redatto frettolosamente, molto lontano da quello che sarebbe stato poi il documento finale.

Nel frattempo, Pio IX aveva istituito una Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari⁸⁸, la quale, riesumando una lettera del pontefice del 1847 rivolta all'allora imperatore Ferdinando, stabilì che le trattative concordatarie dovessero essere dominate dall'iniziativa ecclesiastica⁸⁹. I membri della Congregazione, valutando la documentazione giunta da Viale Prelà, stabilirono di inviare al proprio plenipotenziario due istruzioni, una pubblica e una segreta, ricevute nell'agosto 1853. Nella prima i cardinali vollero mostrare le loro intenzioni di distruggere definitivamente il giuseppinismo tramite l'abolizione totale del diritto di placitazione e il ripristino del controllo ecclesiastico in materia matrimoniale. Tuttavia, quest'ultima questione era così delicata e complessa, che venne lasciata momentaneamente in sospeso. Tale politica d'azione della Santa Sede aveva come obiettivo quello "di riedificare quello che si è distrutto, e di distruggere quello che erroneamente si è edificato; e ciò anche nella vista di risarcire per quanto è possibile il gravissimo male che l'esempio delle leggi austriache ha cagionato nella Chiesa [...]". Lo sforzo in tal senso andava oltre, assumendo una portata generale: "il presente Concordato dovrà essere tale da servire come di modello agli altri sovrani"⁹⁰. Dunque la Chiesa, tramite il Concordato con l'Austria, avrebbe ottenuto il suo grande risarcimento, riaffermando la sua libertà da ogni sorta di vincolo statale grazie a un'origine divina che la poneva sullo stesso livello, se non addirittura su uno superiore, rispetto a tutte le altre istituzioni terrene. Ma la portata del Concordato sarebbe stata carica di ulteriori conseguenze: come modello per gli altri sovrani, data l'importanza delle parti coinvolte, la Chiesa avrebbe legittimato generalmente il ripristino della sua autorità agli occhi dell'intero mondo cattolico. L'obiettivo era il recupero complessivo della propria autorità e della propria autorevolezza a livello mondiale,

⁸⁷ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 90-91.

⁸⁸ Essa era composta dai cardinali Altieri, Antonelli, Ferretti, Fornari, Patrizi, Recanati, e Santucci e dai monsignori Cannella, in veste di segretario, e Ferrari, sottosegretario. *Ivi*, p. 96.

⁸⁹ Nella citata lettera del 5 febbraio 1847 papa Pio IX, rivolgendosi all'imperatore Ferdinando, chiedeva di procedere nelle negoziazioni per giungere alla conclusione di un accordo, come auspicato anche dal testamento del predecessore Francesco I. Sulla base di questa lettera, la Congregazione si ritenne legittimata ad intervenire massicciamente nelle trattative in atto e ad imporre le proprie decisioni, poiché il ripristino dei contatti tra Impero e Chiesa non era dovuto, come si credeva, all'iniziativa imperiale tramite la nota dell'ottobre 1852, bensì per volontà papale espressa ben cinque anni prima. *Ivi*, pp. 95-96.

⁹⁰ Ancora una volta Zanotti rimarca che il Concordato non fu solo una risposta austriaca ai moti rivoluzionari, come sostenuto dalla storiografia germanofona. Di esso infatti bisogna considerare anche il forte significato teologico e politico che aveva per la Santa Sede. *Ivi*, pp. 72-78, 98.

che avrebbe messo in secondo piano i semplici trattati stipulati con varie realtà statali al termine dell'ondata rivoluzionaria⁹¹.

Per quanto concerneva invece l'istruzione segreta, in questa Viale Prelà ottenne le indicazioni su come agire: egli avrebbe dovuto da un lato far leva su Francesco Giuseppe nei punti contenziosi per ottenere il suo appoggio a favore delle istanze papali, dall'altro mantenere con Rauscher una linea diplomatica non ostile⁹². Il nunzio, inoltre, ricevette strategicamente anche un progetto di Concordato completo di articoli, che avrebbe naturalmente giovato agli interessi ecclesiastici. Infatti

“questo metodo tornerà assai proficuo per doppia ragione. La prima è che prendendo il Plenipotenziario Pontificio l'iniziativa coll'articolo formulato si mette in una posizione più vantaggiosa; chiamando l'attenzione dell'altro negoziatore sopra un oggetto determinato, [...] fa chiaramente conoscere quale sia la volontà della Santa Sede e fino a qual punto sia disposta a concedere [...] La seconda perché giova tal metodo mirabilmente alla celerità delle negoziazioni”⁹³.

Questo “progetto romano”, come lo definisce Zanotti, era un testo organico e definitivo, un “contratto per adesione” interamente stabilito dalla Congregazione, senza alcuna intermediazione austriaca, dal quale il Concordato conclusivo effettivamente si sarebbe discostato di poco⁹⁴.

Nonostante i notevoli passi avanti compiuti dalla Chiesa nelle negoziazioni, i membri della Congregazione compresero anche che per demolire definitivamente in tutti i suoi aspetti il giuseppinismo era necessario non solo ottenere i massimi risultati nel Concordato, ma anche promuovere la trasformazione di alcune leggi presenti nell'ABGB, nello specifico in ambito matrimoniale e sulla tolleranza confessionale.

Riguardo alla controversa questione matrimoniale, i tempi erano ormai maturi perché fosse affrontata. Il comitato austriaco guidato da Rauscher si riunì nel novembre 1853 in un clima di critica e scoraggiamento per la piega che le trattative avevano assunto a causa della determinazione della Curia romana. I membri del comitato dunque non videro

⁹¹ Nel 1851 venne stipulato il concordato col Granducato di Toscana e con la regina Isabella II di Spagna, ai quali seguirono quello con la Repubblica di Costarica e del Guatemala del 1852. Tutti questi trattati riportavano una caratteristica comune presente già nel concordato con la Baviera del 1817: il presupposto divino della libertà della Chiesa, che sarebbe stato ribadito anche nel Concordato. Quest'ultimo dunque sarebbe stato la sintesi generale di tutti questi trattati, che, a differenza dei precedenti, avrebbe avuto larga risonanza. Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 98, 178-181.

⁹² *Ivi*, pp. 101-102.

⁹³ *Ivi*, p. 102.

⁹⁴ *Ivi*, pp. 103-105.

altra alternativa se non quella di rivolgersi direttamente a Francesco Giuseppe, nel tentativo di arginare le pressanti richieste romane e di favorire le contrattazioni in un clima di azione e dialogo reciproco⁹⁵. Essi però non compresero il rischio in cui si stavano imbattendo: infatti, anche Pio IX sperava nell'intervento protettivo dell'imperatore, il quale, se in un primo tempo sostenne le rimostranze del comitato austriaco, alla fine piegò la sua benevolenza verso il pontefice. Al papa non restava così che spostare le negoziazioni a Roma per concludere definitivamente l'accordo. L'occasione si presentò nel 1854, quando la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione di Maria portò Rauscher a Roma in qualità di vescovo rappresentante l'Impero austriaco, spostando di fatto le trattative finali nella città eterna⁹⁶. L'arrivo di Rauscher era fortemente atteso da Pio IX, che sperava di far cedere il vescovo austriaco e giungere finalmente alla chiusura delle negoziazioni. Una volta arrivato a Roma, il plenipotenziario austriaco venne affidato al cardinale Santucci⁹⁷.

Il primo argomento trattato dai due fu il matrimonio: il punto critico per eccellenza consisteva nella permanenza dentro il Codice civile austriaco di impedimenti dettati dal potere secolare che non erano affini a quelli stabiliti dal Concilio di Trento⁹⁸. Santucci però riuscì a risolvere la questione a proprio favore e, sistemato l'aspetto più delicato del matrimonio, la Chiesa non ebbe ulteriori difficoltà nel far approvare le proprie richieste su questioni minori che prevedevano però l'intervento sulla legislazione austriaca⁹⁹. Rauscher e Santucci infatti procedettero con l'analisi degli articoli, la quale non diede particolari problemi, poiché il plenipotenziario non modificò quasi nulla, se non elementi puramente linguistico-lessicali. La Congregazione, ricevute così le ultime modifiche, poté elaborare il testo definitivo, che poco si discostava dall'istruzione segreta inviata a Viale Prelà; infine,

⁹⁵ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 108-109.

⁹⁶ Bisognava mantenere però la parvenza agli occhi dell'imperatore e dei sudditi imperiali che le negoziazioni stessero avvenendo ancora a Vienna per evitare complicazioni. A rassicurare il governo austriaco ci pensò l'ambasciatore Esterházy, che scrisse come il Segretario di Stato, Giacomo Antonelli, avesse assicurato "che l'idea di spostare la sede dei negoziati era tanto lontana dalle intenzioni della Corte di Roma". Hussarek, *Die Verhandlung des Konkordats*, cit., pp. 593-594; Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 110-117. Non si dimentichi nemmeno l'altra strategia adottata dal pontefice per mezzo dei vescovi del Regno Lombardo-Veneto descritta in Id., *Effetti del concordato austriaco del 1855 nel Lombardo-Veneto*, in *Storia religiosa dell'Austria*, cit., pp. 457-488.

⁹⁷ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 117-119.

⁹⁸ Verso gli anni Settanta del XVIII secolo infatti l'imperatore Giuseppe II era intervenuto anche in materia di impedimenti al matrimonio e di concessione delle dispense, andando a minare il monopolio ecclesiastico e creando non poche tensioni con la Chiesa cattolica. Per un approfondimento sull'argomento si rimanda a Lanzinger, *Verwaltete Verwandtschaft*, cit.; Ead., «Pericoli» dei matrimoni consanguinei e affini, cit., pp. 71-105.

⁹⁹ Il problema stava in un dettato normativo che imponeva per coloro che trasgredivano agli impedimenti civili una pena alla quale sarebbero stati sottoposti non solo i coniugi, ma anche i parroci che avevano celebrato le nozze, e di conseguenza proclamava l'invalidità di quei matrimoni religiosi che non avevano rispettato le leggi secolari. Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 120-125.

dopo l'esame pontificio, venne inviato al nunzio apostolico¹⁰⁰. La posizione accondiscendente di Rauscher aveva esaudito le richieste papali, e, così facendo, inferse il colpo mortale al sistema giuseppino.

Giungendo ormai agli ultimissimi episodi che portarono alla firma finale del Concordato, il comitato austriaco dovette vagliarne gli articoli definitivi, che precedentemente erano stati visionati da Rauscher a Roma. Nonostante le perplessità da parte di alcuni ministri sulla forte ingerenza ecclesiastica in determinati aspetti, Francesco Giuseppe accelerò i tempi per giungere a una conclusione. Fu egli stesso infatti a presiedere l'ultima seduta del comitato allo scopo di imporre la sua volontà sulla questione¹⁰¹.

Mancava solamente la firma, che l'imperatore volle posta entro il 18 agosto 1855, giorno del suo venticinquesimo compleanno; e così avvenne, poiché in tale data i due plenipotenziari firmarono il Concordato. Grazie al loro operato, entrambi ottennero delle promozioni: Rauscher venne nominato cardinale nel dicembre 1855, mentre Viale Prelà nell'agosto 1856 arcivescovo di Bologna. Il Concordato infine venne ratificato da Pio IX il 4 settembre e da Francesco Giuseppe il 23 successivo¹⁰². La questione era conclusa: si aspettava solamente la pubblicazione del Concordato nei rispettivi territori per sancire definitivamente il nuovo assetto dei rapporti tra Impero austriaco e Santa Sede.

1.6 La normativa matrimoniale: il testo del Concordato e la Patente dell'8 ottobre 1856 a confronto con il Codice civile universale austriaco

Il 3 novembre 1855 Pio IX pubblicò il Concordato, seguito dieci giorni dopo dalla Patente imperiale sottoscritta il 5 novembre, che divulgò il testo concordatario, ordinando che le sue disposizioni dovessero “acquistare piena forza di legge in tutta l'estensione del Nostro Impero [...] a partire dal giorno della pubblicazione di questa Patente”¹⁰³. Unica eccezione furono gli articoli I e II della Patente, relativi all'istruzione e al matrimonio, che necessitavano della modifica di alcuni elementi del Codice civile prima di entrare in vigore.

¹⁰⁰ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 127-129.

¹⁰¹ *Ivi*, pp. 129-130; Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., p. 77.

¹⁰² Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., p. 79.

¹⁰³ *Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich, Jahrgang 1855*, Wien, aus der kaiserlich-königlichen Hof-und Staatsdruckerei, 1855, pp. 635-652; *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1855*, pp. 439-456.

Il Concordato era composto da 36 articoli e si apriva con l'evidenziazione dell'assoluta libertà della Chiesa, garantita dalla sua derivazione divina. Lo Stato che si rapportava con essa dunque doveva riconoscerne le prerogative e le competenze che essa deteneva per diritto divino¹⁰⁴. Altro aspetto cruciale fu l'abrogazione della legislazione inerente al *placetum regium*, che venne definitivamente eliminato negli articoli II e III, nei quali si dichiarava la libera comunicazione tra i sudditi con qualsiasi autorità ecclesiastica e tra i membri del clero stesso. In tal modo lo Stato non poteva più esercitare alcun controllo sulla corrispondenza e nemmeno sulle norme canoniche che sarebbero entrate in territorio imperiale¹⁰⁵.

Sulla materia matrimoniale invece venne emanato un solo articolo: il decimo, che recitava:

“poiché tutte le cause ecclesiastiche e specialmente quelle che riguardano la fede, i sacramenti, le sacre funzioni, come pure gli obblighi ed i diritti congiunti al sacro ministero appartengono unicamente al foro della Chiesa, ne deciderà il giudice ecclesiastico, il quale perciò anche nelle cause matrimoniali pronuncerà sentenza a tenore dei sacri canoni e nominatamente a tenore dei decreti tridentini, rimettendo al giudice secolare di decidere soltanto sugli effetti civili del matrimonio. Per ciò che riguarda gli sponsali l'Autorità ecclesiastica giudicherà della loro esistenza e dei loro effetti come impedimenti di matrimonio, attenendosi alle disposizioni rilasciate dallo stesso Concilio di Trento e dal breve apostolico che comincia colle parole *auctorem fidei*”¹⁰⁶.

Con tale articolo la Chiesa ribadì la propria autorità in ambito matrimoniale a partire dagli sponsali, la cui regolamentazione era rimasta questione aperta dal Concilio di Trento¹⁰⁷, fino al giudizio sulle cause matrimoniali, diritto derivante dalla natura stessa del matrimonio, ovvero la sua sacramentalità. Come già riportato, l'applicazione di tale articolo sarebbe stata

¹⁰⁴ Art. I del Concordato in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1855*, p. 442.

¹⁰⁵ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 148-149; artt. II-III del Concordato in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1855*, pp. 442-443.

¹⁰⁶ Art. X del Concordato in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1855*, pp. 445-446.

¹⁰⁷ Il Concilio di Trento infatti aveva deliberato solo sulla questione matrimoniale, ma non in materia di sponsali, che, pur essendo fondamentali nella società del tempo, continuarono ad essere regolati dalle consuetudini locali. La contrazione degli sponsali legittimava la convivenza delle parti e la copula, almeno fino al Concilio, quando la convalida venne riconosciuta solo a seguito della celebrazione del matrimonio secondo le disposizioni prescritte dal decreto *Tametsi*. Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., pp. 225-226; A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 65-66, 70-73.

posticipata finché non si fossero apportate le opportune modifiche al Codice civile, che dovevano avvenire in breve tempo poiché era desiderio imperiale che:

“i Giudizi matrimoniali vescovili abbiano ad essere attuati il più presto possibile [...] per decidere negli affari matrimoniali dei Nostri sudditi cattolici di conformità all’Articolo X del Concordato. Il tempo in cui avrà a cominciare l’esercizio delle loro funzioni si farà da Noi pubblicare, dopo aver sentito i Vescovi. Nel frattempo si pubblicheranno anche i cambiamenti che debbono farsi nelle leggi civili sopra gli affari matrimoniali. Fino a tal punto rimangono in vigore le leggi attuali pei matrimoni dei Nostri sudditi cattolici, ed i Nostri Giudizi decideranno secondo le medesime della validità di questi matrimoni e degli effetti legali che ne derivano [...]”¹⁰⁸.

Si sarebbe dovuto attendere però circa un anno (8 ottobre 1856) per avere la promulgazione della Patente imperiale sugli affari matrimoniali con le Appendici I e II, rispettivamente denominate *Legge sul matrimonio dei cattolici nell’Impero austriaco* e *Istruzione per i Giudizi ecclesiastici dell’Impero d’Austria sugli affari matrimoniali*, tramite le quali si sarebbe regolata definitivamente la disciplina nuziale.

Le criticità sul tema del matrimonio infatti si riproposero più volte nel tortuoso percorso negoziale che portò al Concordato. Ma quali principi giuridici della civilistica austriaca erano lontani dalla sensibilità della Santa Sede a tal punto da divenire oggetto di rifiuto o almeno di revisione? Effettivamente c’era una grande distanza tra l’impostazione del diritto canonico e la cultura del diritto alla base del Codice civile? Per rispondere in modo appropriato, è utile procedere con un confronto tra il capitolo II *Del diritto di matrimonio* dell’ABGB e la Patente imperiale dell’8 ottobre 1856: una comparazione che permette di riflettere in modo approfondito su come fosse considerato il matrimonio dalla prospettiva secolare e dalla dottrina ecclesiastica canonica, quale emerge dalla Patente, e quali fossero, nei due *corpora* normativi, i punti di incontro e di divergenza nell’azione di controllo e regolamentazione.

Il capitolo II del Codice civile si può suddividere in cinque sezioni sulla base degli argomenti trattati: i requisiti per un valido matrimonio (artt. 44-75); le modalità con le quali si doveva celebrare (artt. 76-88); i rapporti giuridici che derivavano dalle nozze (artt. 89-92); il suo scioglimento (artt. 93-122), anche per gli acattolici (artt. 115-116); il matrimonio per

¹⁰⁸ Art. II della Patente 5.11.1855 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1855*, p. 440.

gli ebrei (artt. 123-136)¹⁰⁹. Di seguito mi soffermerò sui primi quattro gruppi, visto che il Concordato si esprimeva per il solo contesto cattolico, e confronterò gradualmente gli articoli civili con quelli descritti dalla normativa matrimoniale concordataria.

L'articolo 44, come già notato, stabiliva che: “nel contratto di matrimonio due persone di differente sesso dichiarano nel modo voluto dalla legge la loro volontà di vivere in consorzio inseparabile, di procreare figli ed educarli e di prestarsi reciproca assistenza”¹¹⁰. Scopi questi che si trovano in conformità con quanto previsto dal diritto canonico. Quest'ultimo infatti, ripreso nella Patente imperiale dell'8 ottobre 1856, stabiliva che il matrimonio era un'unione tra “uomo e donna ordinata per volere di Dio allo scopo della propagazione del genere umano e della reciproca assistenza. Già fin dal suo primo principio fu istituito indissolubile, ed ebbe il precetto, che i coniugi siano due in una carne sola [...]” (§ 1 Istr.)¹¹¹. È evidente che le finalità del matrimonio, come la sua indissolubilità, fossero elementi uniformi e condivisi da entrambe le normative.

Anche sul tema degli sponsali (§§ 45-46 C.c.) si riscontra una generale concordanza, visto che essi, pur comportando un impegno vincolante tra i due contraenti, giuridicamente non obbligavano le parti alle nozze. La promessa infatti si poteva sciogliere sia civilmente sia canonicamente, seppur con motivazioni differenti¹¹², consentendo alla parte abbandonata ingiustamente di ricorrere al tribunale per ottenere un risarcimento dei danni¹¹³.

Più complessa invece è la situazione che si manifesta a partire dall'art. 47, col quale si introduce il tema degli impedimenti matrimoniali¹¹⁴. È interessante rilevare in questo contesto differenze e affinità tra gli impedimenti ecclesiastici e civili, partendo dai primi

¹⁰⁹ Carozzi, *Le prescrizioni*, cit., p. 25.

¹¹⁰ Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 17.

¹¹¹ Art. 1 dell'*Istruzione per i Giudizi ecclesiastici dell'Impero d'Austria sugli affari matrimoniali*, in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 458. Da qui in avanti gli articoli tratti dall'*Istruzione* saranno segnalati nel testo con l'abbreviazione “Istr.”, mentre quelli provenienti dal Codice civile con “C.c.”.

¹¹² Le motivazioni per sciogliere validamente gli sponsali si differenziavano tra civile e canonico: nel primo caso si rimandava all'art. 53 del Codice civile, il quale stabiliva che “la mancanza de mezzi necessari di sussistenza, i cattivi costumi provati o notorj, le malattie contagiose o i difetti che impediscono lo scopo del matrimonio nella persona con cui si vuole contrarlo sono giusti motivi per denegare il consenso al matrimonio”; nel secondo caso era previsto il mutuo consenso, l'opposizione dei genitori nei casi di persone soggette a patria potestà, l'avvenimento di un grave cambiamento nelle circostanze; l'entrata in un ordine religioso o nello stato clericale, la supposizione di future infelici nozze. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., pp. 47-48; artt. 2-10 dell'*Istruzione* in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, cit., pp. 258-459.

¹¹³ Si veda il paragrafo 3.2.2.

¹¹⁴ Don Gioacchino Bazzanella individuò 80 impedimenti totali vigenti a metà Ottocento nell'Impero asburgico dei quali più di 2/3 stabiliti dall'autorità ecclesiastica. G. Bazzanella, *Manuale d'ufficio per il clero curato*, Trento, Monaudi, 1905, pp. 164-177.

presentati nell'*Istruzione*, ovvero quelli dirimenti¹¹⁵. Questi si possono distinguere in quattro categorie, secondo lo schema proposto da don Gioacchino Bazzanella nel suo *Manuale d'ufficio per il clero curato*: gli impedimenti dirimenti stabiliti esclusivamente dal Codice civile e non accolti dalla Chiesa; quelli in comune tra Codice civile e diritto canonico; gli impedimenti civili in parte simili a quelli stabiliti dalla Chiesa, ma parzialmente divergenti; quelli emanati dalla Chiesa ed esclusivamente riconosciuti dalla stessa.

Nel primo gruppo si annoverano: la minore età, senza il consenso paterno (§§ 49-52 C.c.)¹¹⁶; il mancato assenso dei superiori per i militari (§ 54); la gravidanza procurata alla moglie prima del matrimonio per opera di una terza persona (§ 58); la condanna al carcere duro (§ 61); l'omissione della denuncia della celebrazione del matrimonio e della dichiarazione del consenso (§ 69)¹¹⁷.

Tra gli impedimenti condivisi sia dal Codice civile che dall'*Istruzione* si enumerano: l'incapacità di acconsentire al matrimonio per i mentecatti, i furiosi, gli infanti (§§ 21, 48 C.c., § 13 Istr.); l'impotenza sessuale antecedente le nozze (§ 60 C.c., § 16 Istr.); la violenza e il timore, che avevano spinto una parte a concedere il consenso (§ 55 C.c., § 18 Istr.); il consenso estorto col ratto (§ 56 C.c., § 19 Istr.); l'errore sul futuro coniuge (§ 57 C.c., § 14 Istr.); la sussistenza di un precedente vincolo matrimoniale (§ 62 C.c., § 20 Istr.); l'entrata negli ordini maggiori e i voti solenni di celibato (§ 63 C.c., § 24 Istr.); la disparità di culto (§ 64 C.c., § 25 Istr.); la clandestinità, ovvero lo scambio dei consensi in assenza del parroco e dei testimoni (§ 75 C.c., § 38 Istr.)¹¹⁸.

Il terzo gruppo, coinvolgente gli impedimenti che si trovavano parzialmente differenti ma in sostanza comuni tra il Codice civile e l'*Istruzione*, è costituito da: l'impubertà (§§ 21, 48 C.c., §§ 17, 72 Istr.)¹¹⁹; la consanguineità (§ 65 C.c., § 26 Istr.)¹²⁰; l'affinità (§ 66

¹¹⁵ Gli impedimenti dirimenti provocavano la nullità del matrimonio, mentre quelli impedienti causavano la non liceità dell'unione, ma non la sua invalidità. A. Burguière, F. Lebrun, *Il prete, il principe e la famiglia*, in *Storia universale della famiglia*, cit., II, p. 95; Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., pp. 146-167.

¹¹⁶ La maggiore età si raggiungeva per il Codice civile al compimento dei 24 anni. Il diritto canonico invece accettava le nozze tra minorenni anche senza il consenso genitoriale a partire dai 14 anni per i maschi e dai 12 per le femmine. Forster, *Demarkationslinie Ehebrecht*, cit., p. 113.

¹¹⁷ Bazzanella, *Manuale d'ufficio*, cit., pp. 164-170; Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., p. 11.

¹¹⁸ Bazzanella, *Manuale d'ufficio*, cit., pp. 170-172; Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., p. 11.

¹¹⁹ Per il Codice civile l'impubertà terminava col quattordicesimo anno d'età. Per il diritto canonico invece questa era stata ridotta per le femmine ai 12 anni, mentre per i maschi mantenuta ai 14. Inoltre, l'art. 17 dell'*Istruzione* permetteva, dietro sentenza favorevole del vescovo o della Santa Sede, di poter far contrarre matrimonio anche agli impuberi, quindi al di sotto delle età stabilite, se questi fossero stati pronti fisicamente e moralmente al matrimonio. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, pp. 460, 468; Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 28.

¹²⁰ Nell'articolo 65 del Codice civile si proclamava l'impedimento di consanguineità in linea diretta sia ascendente che discendente, ma anche nei confronti di fratelli e sorelle consanguinei, di parte paterna (germani) e di parte materna (uterini), e di nipoti e zii fino al quarto grado (corrispettivo al secondo grado

C.c., §§ 30-32 Istr.)¹²¹; l'adulterio (§ 67 C.c., § 36 Istr.)¹²²; il coniugicidio (§ 68 C.c., § 37 Istr.)¹²³.

L'ultimo gruppo infine comprende quegli impedimenti dirimenti riconosciuti solamente dal diritto canonico: l'errore intorno alla libertà di una persona, che si rivelava poi essere uno/a schiavo/a (§ 15 Istr.); la cognazione spirituale, che nasceva in seguito ai sacramenti del battesimo e della cresima, tra i genitori del battezzato/cresimato, il battezzato/cresimato, i padrini e colui che aveva conferito i sacramenti (§ 27); la cognazione ad affinità civile che si creava a seguito dell'adozione e che impediva il matrimonio tra l'adottante e l'adottato e i discendenti di quest'ultimo, se sottoposti alla tutela dell'adottante, ma anche tra la moglie dell'adottato e l'adottante e tra la moglie dell'adottante e l'adottato (§ 28)¹²⁴; il vincolo di parentela sorto da matrimonio rato non consumato, da matrimonio contratto invalidamente e non consumato e dalla contrazione degli sponsali (§§ 33-35)¹²⁵; il mancato rispetto delle condizioni presupposte per la valida conclusione del matrimonio (§§ 51-55)¹²⁶.

ecclesiastico). Per il diritto canonico invece la consanguineità, già dal 1215, colpiva l'intera linea retta e fino al quarto grado la linea collaterale. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 49; *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 461.

¹²¹ L'articolo 66 del Codice civile dichiarava che l'impedimento di affinità sorgeva una volta consumato il matrimonio, cosicché il marito non poteva congiungersi coi consanguinei della moglie e viceversa. Le differenze implicavano sempre il grado di consanguineità a livello collaterale: per la Chiesa il quarto, mentre per l'Impero il quarto civile ovvero il secondo grado ecclesiastico. Ma nel diritto canonico l'affinità non nasceva con il matrimonio, bensì con la copula, motivo per cui era motivo di impedimento l'espressa affinità nascente da commercio illegittimo, che vietava alle parti di contrarre matrimonio coi consanguinei dell'altra fino al secondo grado, condizione invece non contemplata nel Codice civile. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 50; *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 462.

¹²² La legislazione civile con l'art. 67 impediva a due rei di adulterio di celebrare le nozze se antecedentemente alle stesse vi era stata prova del commesso reato, mentre per il diritto canonico non era espressamente richiesta la prova tangibile del reato dei due adulteri per impedirne le nozze. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 50; *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, pp. 462-463.

¹²³ La differenza tra il Codice civile e l'*Istruzione* verteva sull'ampiezza dell'impedimento, nel senso che per il diritto canonico rendeva invalido un matrimonio solo l'omicidio del coniuge, mentre per la legislazione austriaca venivano considerate come impedimento anche le insidie tese al coniuge vivente, considerato un ostacolo per le nozze con altra persona. In realtà anche nell'*Istruzione* le insidie al coniuge erano contemplate come impedimento, solo che queste dovevano essere accompagnate dall'adulterio, come indicato nell'art. 36, mentre nel Codice civile queste potevano essere svincolate dall'adulterio e dovevano essere connesse invece allo scambio della promessa di matrimonio. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., pp. 50-51; *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 463.

¹²⁴ L'art. 29 dell'*Istruzione* specificava che in caso di "adozione imperfetta", ovvero quando l'adottato non era sottoposto a patria potestà né coabitava con l'adottante, non vi era impedimento alcuno al matrimonio. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 462.

¹²⁵ Una volta avvenute le nozze, anche se invalide, o contratti sponsali validi e assoluti sorgeva l'impedimento di pubblica onestà coi consanguinei dell'altra parte, in quarto grado in caso di nozze e in primo grado con gli sponsali. In quest'ultima casistica la parte maschile, una volta sciolti gli sponsali, non avrebbe potuto contrarre matrimonio né con la sorella né con la madre dell'ex fidanzata. E viceversa la parte femminile. *Ibidem*.

¹²⁶ Bazzanella, *Manuale d'ufficio*, cit., p. 173; Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., p. 11. In questo caso si è in presenza del "consenso condizionato": quella pratica, autorizzata dal vescovo, che permetteva di indicare una circostanza futura ("condizione propria") alla quale si vincolava l'efficacia del consenso espresso dalle parti e

Corollario necessario a completare il controllo ecclesiastico sul matrimonio sono gli impedimenti impedienti. L'*Istruzione* faceva propri ed esplicitava tali fini: la Chiesa infatti per provvedere

“al decoro ed alla purezza dei matrimoni in ogni loro parte, ma non stimando conveniente che si aumenti sì troppo il numero degli impedimenti dirimenti, diede precetti sul matrimonio, pei quale esige l'obbedienza, ma la cui trasgressione non involve punto la nullità del matrimonio” (§ 56 Istr.).

Questi comprendono: le nozze celebrate che risultavano illecite se una delle parti aveva già contratto sponsali con un'altra persona (§ 57 Istr.); i voti semplici di castità, povertà, celibato, ordine sacro e religione (§ 58); il tempo sacro, che non permetteva la celebrazione delle nozze dalla prima domenica d'Avvento fino all'Epifania e dal mercoledì delle Ceneri fino alla domenica seguente a quella di Pasqua (§ 59); l'omissione delle tre pubblicazioni da affiggersi per tre domeniche consecutive presso le parrocchie di domicilio dei fidanzati (§ 60); la disparità di culto fra cattolici e acattolici e fra cattolici ed apostati (§ 66); l'interdetto vescovile alle nozze per fondato sospetto di impedimento o di gravi liti che sarebbero potute sorgere nella coppia (§ 67)¹²⁷.

Se questi sono gli impedimenti impedienti espressi dal diritto canonico, esistono anche quelli civili come l'obbligo della coscrizione militare o il tempo del lutto stabilito per le vedove. Tuttavia, quello di maggior rilievo ed interesse, poiché peculiare del territorio tirolese e quindi trentino è il permesso politico di matrimonio¹²⁸, assente nel Codice civile, poiché introdotto nel 1820 e del quale si tratterà in seguito nel presente capitolo.

Si constata dunque la presenza di un ingente numero di impedimenti che caratterizzavano la disciplina cattolica¹²⁹, ai quali si sommarono nel contesto asburgico anche quelli di natura civile. La regolamentazione degli impedimenti infatti, contesa tra

quindi la perfezione del vincolo coniugale. Esisteva tuttavia anche la “condizione impropria”, che legava la validità del consenso a eventi passati o del presente. Una volta che il matrimonio veniva consumato, prima che si fosse verificata la condizione futura, la condizione stessa perdeva la propria validità. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 465.

¹²⁷ *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, pp. 460-465.

¹²⁸ Bazzanella, *Manuale d'ufficio*, cit., pp. 173-177.

¹²⁹ Diversa era la situazione invece per la realtà protestante, dove venne criticato già dal XVI secolo il rigido sistema degli impedimenti, reputato “come un ostacolo al matrimonio, che invece i riformatori intendevano favorire”. Nonostante una differenziazione degli impedimenti da zona a zona, questi furono generalmente ridotti, poiché o venne meno la condizione di esistenza di alcuni di essi (basti vedere quelli inerenti all'ordine e al voto) o perché si vollero mantenere solo quelli rimandanti alle Sacre Scritture o alle consuetudini locali. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., pp. 209-210.

Impero e Chiesa, come evidenziato in precedenza, era cruciale per controllare la materia matrimoniale.

L'ultimo passaggio prima di procedere con la sezione relativa alla celebrazione delle nozze riguarda la denuncia delle stesse. Come appena sottolineato, l'assenza della denuncia determinava per la Chiesa un impedimento impediente. Essa sia per l'autorità civile sia per quella religiosa doveva essere effettuata presso la/le parrocchia/e "vero domicilio" dei futuri coniugi in tre giorni di domenica (§§ 70, 71 C.c., § 60 Istr.). Se uno dei due o entrambi i futuri coniugi non avessero dimorato per sei settimane nella parrocchia dove si sarebbero congiunti, le pubblicazioni si sarebbero dovute presentare in quel luogo dove la coppia o uno di essi avesse vissuto per almeno sei settimane (§ 72 C.c., § 62 Istr., § 16 App. I¹³⁰). Inoltre, se non si fosse proceduto a celebrare il matrimonio entro sei mesi dalle tre pubblicazioni, queste si sarebbero dovute ripetere (§ 73 C.c., § 64 Istr., § 17 App. I). Queste erano a grandi linee le disposizioni sulle pubblicazioni di matrimonio, che, anche in questo contesto, sembrano essere condivise tra le due normative analizzate. L'*Istruzione* dal canto suo mostra maggiori casistiche al riguardo legate alla questione del "vero o quasi domicilio" dei fidanzati, mentre il Codice austriaco si addentra nelle unioni tra cattolici e acattolici¹³¹.

Passando alla seconda sezione, coincidente con gli articoli dal 75 all'88 del Codice civile, si descrivono le modalità con le quali si dovevano celebrare le nozze, nonché concedere le dispense. Entrambe le normative stabiliscono che lo scambio del consenso doveva avvenire in presenza del proprio parroco (§ 75 C.c., § 18 App. I), al quale la coppia doveva consegnare la documentazione necessaria: l'attestato delle pubblicazioni, la fede di stato libero ed eventualmente quella del battesimo per recuperare l'età delle parti (§ 78 C.c., § 70 Istr., § 21 App. I)¹³². Era prevista anche la possibilità di sposarsi attraverso un procuratore (§ 76 C.c., § 50 Istr., § 20 App. I).

Il parroco celebrante aveva poi il compito di iscrivere nel registro nuziale il contratto matrimoniale indicando i nomi di battesimo e i cognomi dei coniugi, l'età, la religione, l'abitazione, la condizione sociale e l'eventuale presenza di nozze precedenti. Inoltre, era necessario specificare i nomi, la religione e la condizione dei testimoni e dei

¹³⁰ Con "App. I" si intende l'Appendice I della Patente imperiale dell'8 ottobre 1856.

¹³¹ Si vedano gli articoli 61 e 63 dell'*Istruzione* e l'articolo 71 del Codice civile.

¹³² L'*Istruzione* richiedeva anche che entrambe le parti possedessero una debita conoscenza della religione cattolica, altrimenti il matrimonio sarebbe stato posticipato fino all'acquisizione degli insegnamenti basilari (§ 74). *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 468.

genitori degli sposi, il parroco che aveva celebrato l'unione e il giorno in cui si era svolta la cerimonia (§ 80 C.c., § 76 Istr., § 28 App. I)¹³³.

La seconda sezione si conclude con gli articoli sulle dispense da richiedersi sia per i casi di impedimento sia per le pubblicazioni di nozze. Su di essi però non intendo soffermarmi, poiché furono tra quelli che subirono modifiche a seguito dell'emanazione del Concordato per porli in armonia con quanto stabilito dallo stesso. Essi, dopo i necessari aggiustamenti, vennero inseriti nell'Appendice I della Patente imperiale, nella quale si delineano i rapporti tra potere civile ed ecclesiastico nella gestione del matrimonio e dei quali ci si occuperà nel capitolo successivo¹³⁴.

Gli articoli sui rapporti giuridici dei coniugi derivanti dalle nozze, componenti il terzo gruppo, si trovano espressi invece nel solo Codice civile. Entrambi dovevano prestare il debito coniugale, essere fedeli e fornire un decente trattamento (§ 90 C.c.). Il marito poi, in qualità di capofamiglia, deteneva la direzione dell'economia domestica, ma aveva l'obbligo di somministrare alla moglie un dignitoso sostentamento e di rappresentarla (§ 91). La moglie, dal canto suo, doveva assumere il cognome del marito e seguirlo nel domicilio. Ella inoltre avrebbe dovuto aiutare il coniuge negli affari domestici, oltre che eseguire le disposizioni maritali assegnate (§ 92).

Passando alla quarta ed ultima suddivisione degli articoli presenti nel Codice civile, questa concerne lo scioglimento del matrimonio, trattando sia la separazione di letto e mensa sia la rottura del vincolo. Come evidenziato in precedenza, sia la normativa ecclesiastica sia quella civile considerano il matrimonio un'unione indissolubile. I coniugi avrebbero potuto richiedere così la separazione o l'annullamento, che dovevano essere pronunciati da un tribunale, poiché ai coniugi era vietato sciogliere di propria iniziativa il legame coniugale (§ 93 C.c., § 41 App. I). Gli articoli dal 94 al 102 del Codice civile trattano i processi di nullità del vincolo, descrivendo: gli impedimenti che la causavano, a chi

¹³³ L'indicazione della religione dei coniugi e dei loro genitori e testimoni era prevista esclusivamente dall'*Istruzione. Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 468. Nella circostanza particolare in cui gli sposi si fossero uniti in una parrocchia diversa da quelle di appartenenza, il parroco del luogo avrebbe dovuto ottenere una delega dal parroco "proprio" degli sposi. Era dunque competenza del primo registrare il matrimonio nell'apposito libro, specificando anche la ricevuta della delega. Egli inoltre, entro otto giorni, era tenuto ad informare il parroco "proprio" degli sposi dell'avvenuta unione, il quale avrebbe a sua volta registrato le nozze sul proprio registro dei matrimoni (§§ 81-82 C.c., § 77 Istr., §§ 29-30 App. I). L'*Istruzione* si dilungava poi circa la delega ad un secondo parroco di celebrare i matrimoni. Era infatti possibile per un parroco delegare l'assistenza al matrimonio ad un altro sacerdote sia per un'universalità di casi o per uno soltanto. Nel primo caso il sacerdote che aveva ricevuto la delega poteva a sua volta suddelegare l'incarico a una terza persona, mentre nel secondo caso, a patto che non ricevesse un esplicito accordo, non poteva godere di tale diritto (§§ 47-48). Se vi fossero state incomprensioni su chi spettasse assistere alla celebrazione, si sarebbe ricorsi all'autorità vescovile (§ 49). *Ivi*, p. 464.

¹³⁴ v. 2.3.1.

spettasse richiederla, quale fosse l'autorità civile competente, le prove necessarie e le pene alle trasgressioni del rispetto degli impedimenti. In totale erano otto gli articoli civili relativi all'annullamento del matrimonio. Un numero irrisorio se si pone lo sguardo all'*Istruzione*, dove a tale tematica sono dedicati ben 86 articoli, dal 114 al 200. L'*Istruzione* infatti dava particolare attenzione a tale condizione, poiché, comportando la rottura del vincolo nuziale, necessitava di essere specificata in ogni casistica e circoscritta in maniera ben definita nel suo raggio di applicazione. Sebbene la normativa civile e quella concordataria divergano dunque nella trattazione dei casi di nullità già solo in termini quantitativi, è possibile riconoscere degli elementi condivisi. Entrambe infatti prevedevano la figura del difensore del matrimonio¹³⁵, che, nominato rispettivamente dal tribunale civile¹³⁶ e dal vescovo, avrebbe investigato sulla vertenza in difesa della validità del vincolo (§ 97 C.c., § 124 Istr.). Si dichiarava inoltre come la presunzione fosse sempre a favore della validità del matrimonio, tanto che l'impedimento doveva essere pienamente provato (§ 99 C.c., § 147 Istr.).

Conclusa la questione sulle cause di nullità, la normativa civile proseguiva occupandosi della separazione di letto e mensa. Se fino ad ora si è potuta constatare una certa aderenza e affinità tra le due realtà normative, qui invece emergeva una profonda differenza. Il Codice civile infatti, sulla scia della Patente matrimoniale giuseppina del 1783, aveva confermato la possibilità per i coniugi di separarsi consensualmente¹³⁷. I coniugi di comune accordo si sarebbero dovuti recare dal proprio parroco, che avrebbe tentato di far

¹³⁵ Per la procedura dei processi di nullità del vincolo e la figura del difensore del matrimonio si rimanda al paragrafo 3.2.4.

¹³⁶ Nell'articolo si fa riferimento al tribunale provinciale del distretto dove domiciliavano i coniugi. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 60.

¹³⁷ La Patente giuseppina contemplava solamente la separazione per mutuo consenso, stabilendo che “la separazione però dalla tavola, e dal letto, non potrà aver luogo fra i conjugati, se non allorchè saranno convenuti fra di loro per abitare separatamente, e che avranno fatto un previo accordo, rispetto a ciò che una parte vorrà ritenere, o ricevere dall'altra; il qual accordo dovrà fra esso loro stabilirsi, senza che il giudice possa interporre il suo ufficio, nè per la via informativa, nè per la definitiva” (§ 45). E ancora: “quando i conjugati siano d'accordo sopra tuttociò essi dovranno prima di effettuare la loro separazione, presentarsi personalmente al giudice, o al superiore locale, e senza che vi sia bisogno di rendere alcun conto dei concerti presi di scambievole gradimento, basterà la verbale loro assicurazione, per cui consti al giudice del volontario consenso d'ambidue per separarsi, e della reciproca adesione al convenuto provvedimento. Affine però di ovviare alla frequenza di simili divisioni dei conjugati, il giudice, o superiore locale non potrà ascoltare quelli, che a tal effetto si presenteranno, quando non portino seco un certificato scritto dal parroco, ministro, o popa” (§ 46). Con decreto 13 ottobre 1786 però Giuseppe II riammise la separazione non consensuale nel caso “wenn jedoch der eine oder andere Theil aus vorsätzlicher Bosheit in diese Scheidung nicht willigen wollte”. A. Griesebner, G. Tschannett, *Eben vor Gericht (1776-1793). Ehestreitigkeiten vor dem Wiener Erzbischöflichen Konsistorium und dem Magistrat der Stadt Wien*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 20 (2011), 2, p. 50; Carozzi, *Le prescrizioni*, cit., pp. 200-201; M.G. di Renzo Villata, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, p. 1365.

desistere la coppia dal proprio intento attraverso tre ammonizioni¹³⁸. Se queste fossero risultate inutili, allora il parroco avrebbe dovuto fornire alla coppia il certificato delle medesime (§§ 103-104 C.c). Una volta ricevuto l'attestato, la coppia si sarebbe potuta rivolgere al giudice ordinario, il quale, verificando che i coniugi si fossero accordati sulla separazione, sui beni e sul mantenimento, avrebbe concesso loro la separazione (§ 105). Se il Codice civile consentiva dunque la separazione consensuale, questa possibilità veniva negata nella Patente imperiale del 1856, la quale, in linea con quanto stabilito dal diritto canonico, prevedeva la separazione per sola colpa di uno dei coniugi¹³⁹. Questa posizione ecclesiastica però appare singolare in confronto ad altre realtà della penisola italiana, dove si attesta la concessione della separazione consensuale da parte del tribunale ecclesiastico di Livorno già a fine XVIII secolo¹⁴⁰ e dai fori di alcune diocesi piemontesi dal XIX secolo¹⁴¹.

Nonostante questa notevole differenza, un elemento in comune tra le due normative era il ruolo del parroco. A lui i coniugi dovevano rivolgersi se volevano separarsi, poiché era necessario sottoporre la coppia alle tre ammonizioni. Il fatto che, anche in un contesto di sola giurisdizione civile sul matrimonio, ci si dovesse rivolgere al proprio curatore d'anime, mostra l'accoglimento nell'elaborazione giuridica civile matrimoniale di una plurisecolare prassi cattolica che assegnava al clero un ruolo cruciale nella gestione dei conflitti.

Anche nel caso di pericolo di vita di uno dei coniugi entrambe le legislazioni offrivano la possibilità di abitazione separata durante il processo (§ 107 C.c, §§ 211, 236 Istr.), mentre tra le motivazioni civili per richiedere una separazione per colpa si contemplavano: l'adulterio; il delitto; l'abbandono "malizioso"; la condotta sregolata causante danni ai beni del coniuge o ai buoni costumi della famiglia; le insidie pericolose; i gravi maltrattamenti; le affezioni sensibili ripetute nel tempo; i difetti corporali contagiosi (§ 108 C.c). L'influsso del diritto canonico nella definizione delle casistiche civili legittimate a

¹³⁸ Si noti il chiaro riferimento al diritto canonico.

¹³⁹ "La circostanza che i coniugi siansi accordati di sciogliere il consorzio conjugale, non offre un motivo legittimo per pronunciare la separazione" (§ 241 Istr.). Unica eccezione era prevista dall'art. 206, dove i coniugi potevano separarsi consensualmente allo scopo dell'ingresso di una delle due parti in un ordine religioso o nello stato ecclesiastico. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, pp. 489, 494.

¹⁴⁰ Il primo processo di separazione consensuale è del 1778. Dal 1797 essi divennero sempre più frequenti tanto da superare dal 1800 in poi le richieste di separazione per colpa. La coppia che voleva separarsi di mutuo consenso doveva recarsi al tribunale dal vicario, il quale accordava nella stessa giornata la separazione "attesa la dichiarazione di consenso". La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 373-376, 381.

¹⁴¹ Emblematici i casi delle diocesi piemontesi di Torino, Alba, Ivrea, Alessandria, Casale Monferrato, dove a partire dagli anni Venti dell'Ottocento si affacciarono i primi casi di separazione per mutuo consenso. Borgione, *Separarsi in età liberale*, cit., p. 41.

richiedere la separazione appare ancora una volta lampante¹⁴². Infatti, simili condizioni sono espresse anche nell'*Istruzione*, dove si annoveravano: l'adulterio, l'unico a permettere una separazione perpetua; l'abbandono della fede cristiana; il rischio di essere indotti dal coniuge a commettere apostasia, crimini o vizi; il pericolo della vita e della salute; le affezioni d'animo ripetute¹⁴³; la presenza di un male fisico contagioso; l'abbandono "malizioso"¹⁴⁴; i danni ai beni o all'onore (§§ 207-210 Istr.).

Come si può notare anche in questa circostanza gli articoli civili sulla separazione sono nettamente inferiori in termini quantitativi (sette in totale, compresi quelli per mutuo consenso), rispetto a quelli dell'*Istruzione*, che ne conta 40 in totale (dall'articolo 205 al 245). Infatti, analogamente alla casistica di nullità del vincolo, manca nel Codice civile la descrizione dell'*iter* processuale, la quale, di contro, viene accuratamente riportata nell'*Istruzione*.

Avvicinandosi alla fine dell'analisi degli articoli della quarta sezione, si nota che alcune disposizioni del Codice civile sono inserite nell'Appendice I. Rientrano in questa casistica gli articoli relativi alla dichiarazione di morte di uno dei coniugi (§§ 112, 113 C.c, §§ 23, 24 App. I), agli effetti civili derivanti dallo scioglimento del matrimonio, alla registrazione della dichiarazione d'invalidità nel registro parrocchiale (§ 117, 122 C.c, §§ 63, 53 App I.¹⁴⁵), allo stato di gravidanza delle vedove (§§ 120, 121 C.c, §§ 76, 77 App. I).

Dalla complessiva disamina comparata tra il secondo capitolo del Codice civile, espressione delle direttive secolari, e la Patente imperiale del 1856, manifestazione dei principi di diritto canonico ad essa preesistenti, emerge, in conclusione, come la Santa Sede e l'Impero austriaco condividessero in linea di massima lo stesso orientamento sul matrimonio. Certamente non mancano elementi discordanti tali da spiegare alcune inflessibili richieste di revisione e aggiustamento, ma è significativo che il Codice civile,

¹⁴² Già in età moderna erano considerati motivi validi dalla Chiesa: l'adulterio, le sevizie, l'odio capitale e la malattia contagiosa. Inoltre, il fatto che vi fossero nella normativa civile sia l'equiparazione dell'adulterio compiuto dalla moglie e dal marito e non una sua diversa trattazione sulla base di genere sia la richiesta della reiterazione dei maltrattamenti è indice per di Renzo Villata dell'influenza del diritto canonico. di Renzo Villata, *Separazione personale*, cit., pp. 1362, 1370.

¹⁴³ Si intendono danni psicologici e morali evidenti occorsi per un tempo lungo e notevole. ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 180, cc. 8-12.

¹⁴⁴ Con tale espressione la giurisprudenza intendeva l'allontanamento doloso, irragionevole e consapevole da parte di un coniuge dalla dimora comune, in modo da porre fine alla convivenza matrimoniale. J. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche nach seiner Theorie und Praxis mit besonderer Berücksichtigung der in Österreich zu Recht bestehenden Gesetze*, Wien, Wilhelm Braumüller, K.K. Hofbuchhändler, 1857, V, p. 691.

¹⁴⁵ L'art. 122 prevedeva che l'iscrizione nel registro parrocchiale dei matrimoni dovesse avvenire sia in caso di pronunciata invalidità sia di separazione. L'art. 53 dell'Appendice I invece stabiliva la registrazione per i soli casi di nullità. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., pp. 27-28; *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 453.

sebbene precedente di qualche decennio ed emanato in un clima influenzato dal giuseppinismo, trovi comunque una propria matrice nel diritto canonico¹⁴⁶, e quindi non sia avulso da quei principi giuridici che avrebbero trovato ulteriore spazio e pieno vigore nella successiva Patente imperiale. Un'influenza che, se volutamente ignorata nell'agone delle trattative, era già stata acutamente sottolineata dall'avvocato Giuseppe Carozzi nella prefazione al proprio commento sull'introduzione delle disposizioni matrimoniali dell'ABGB nel Regno Lombardo-Veneto:

“i filosofi, i giureconsulti, i canonisti per lo addietro cotanto divisi nello stabilire le leggi sul matrimonio, alzano finalmente un grido di unione, e additano la nuova legge come la più conforme al bene della religione, delle famiglie e dello stato; e di fatti il merito intrinseco e l'utilità di essa non solo si comprovano co' principii del diritto civile e canonico, ma risultano eziandio assai più dalla pratica osservanza della medesima, come ne rendono fede le province austriache nelle quali ella fu posta prima d'ora in esecuzione”¹⁴⁷.

1.7 Il permesso politico di matrimonio

I due capisaldi giuridici appena esaminati non esaurivano il corpo normativo concernente la sfera matrimoniale asburgica, che si arricchiva e diversificava a livello territoriale in modo evidente. Per il contesto trentino-tirolese, la storiografia ha riconosciuto nel permesso politico di matrimonio, un “impedimento civile meramente proibente”¹⁴⁸, una peculiarità capace di influenzare le pratiche nuziali e le dinamiche socio-famigliari sul lungo periodo.

Questo impedimento venne stabilito dal governo asburgico con il decreto del 12 maggio 1820 ed esteso inizialmente a tutti i territori dell'Impero, ad eccezione dell'Ungheria e dei territori ad essa annessi¹⁴⁹. Esso dichiarava che, al fine di evitare le “perniciose conseguenze, che potrebbe portar seco la illimitata libertà di contrarre matrimonio dalle

¹⁴⁶ S. Schima, *Das Eherecht des ABGB 1811*, in «Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs», 2 (2012), 1, p. 17.

¹⁴⁷ Carozzi, *Le prescrizioni*, cit., pp. 5-6.

¹⁴⁸ Come fa notare Grandi: “definire il *permesso politico* un *impedimento civile meramente proibente* è una contraddizione, poiché il «permesso» non è un «impedimento», bensì uno strumento per eliminarlo, ma abbiamo dovuto adeguarci al linguaggio usato nelle fonti dell'epoca”. Grandi, *All'altare con il permesso*, cit., p. 189.

¹⁴⁹ In Tirolo entrò in vigore il 17 giugno 1820 con Circolare governativa. *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXX*, 1825, VII, pp. 470-474.

persone mancanti dei mezzi di sussistenza”, era necessario per alcune categorie richiedere il consenso matrimoniale all’autorità politica quali:

“individui senza fisso domicilio appartenenti alla classe delle persone di servizio, dei lavoratori degli artisti, e degli operai, o così detti abitanti¹⁵⁰. [...] alle persone, che partecipano dei soccorsi di un Istituto dei poveri, che si danno al mendicare, ovvero che in altro modo vivono alla giornata senza un mezzo stabile di sussistenza”¹⁵¹.

Questo decreto, concepito inizialmente per contenere e al contempo ridurre il numero di famiglie povere dei grandi centri urbani¹⁵², si inseriva però in un percorso politico e legislativo *in fieri*¹⁵³: già dalla metà del XVIII secolo nella Dieta provinciale molti comuni avevano criticato il sistema di sostentamento dei poveri affidato alle casse dei municipi di residenza. I rappresentanti comunali avevano proposto di scongiurare con mezzi giudiziari o legislativi l’unione matrimoniale di coloro che non possedevano entrate sufficienti per sostenere sé stessi né un’eventuale famiglia¹⁵⁴. Tale richiesta era stata ostacolata da un duplice fronte: quello ecclesiastico e quello imperiale. Da un lato, Roma si era dimostrata contraria alla limitazione di un diritto naturale che spettava ad ogni persona e all’accrescimento dell’ingerenza civile nella disciplina matrimoniale; mentre dall’altro, Vienna si era opposta, con un orientamento accentratore, verso le autonomie territoriali¹⁵⁵. I comuni non smisero comunque di far sentire le proprie voci nei decenni successivi, soprattutto a seguito del caotico periodo rivoluzionario-napoleonico, che aveva provocato un maggiore depauperamento del territorio¹⁵⁶. Il sistema di sostentamento dei poveri,

¹⁵⁰ Le persone “senza fisso domicilio” o “abitanti” erano coloro che non disponevano di alcun bene immobile o rendita, inquilini presso case altrui, la cui unica ricchezza erano le proprie braccia, che garantivano loro la sussistenza.

¹⁵¹ *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l’anno MDCCCXX*, cit., pp. 470-474.

¹⁵² M. Lanzinger, *Una società di nubili e celibi? Indagine su una vallata tirolese nell’Ottocento*, in *Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli XVI-XX)*, a cura di M. Lanzinger, R. Sarti, Udine, Forum, 2006, p. 116.

¹⁵³ Normative analoghe erano state emanate sempre nella prima metà dell’Ottocento anche in altri territori europei, come la Svizzera e le zone meridionali della Germania. E. Mantl, *Legal Restrictions on Marriage: Marriage and Inequality in the Austrian Tyrol during the Nineteenth Century*, in «The History of the Family», 4 (1999), 2, pp. 185-207.

¹⁵⁴ Una direttiva del 1731 prevedeva che per sposarsi e prendere domicilio in Tirolo fosse necessario disporre di 200 fiorini o, in alternativa al denaro, della conoscenza di un qualche lavoro artigianale. Lanzinger, *La scelta del coninge*, cit., p. 10.

¹⁵⁵ Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., pp. 137-138.

¹⁵⁶ Tracce di questi tentativi si evincono dalla circolare governiale del 18 aprile 1818: “Attesa la circostanza, che di frequente vengono frapposte difficoltà ai matrimoni di persone delle classi inferiori del popolo dal canto delle Superiorità distrettuali, e dei Comuni, viene portato a pubblica cognizione [...] che non è necessario alcun particolare assenso dei Comuni?”. *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l’anno MDCCCXIX*, 1823, VI, p. 356; Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., pp. 156-157.

ancora affidato integralmente ai comuni di residenza col ritorno degli Asburgo¹⁵⁷, era stato ulteriormente gravato da un aumento della frammentazione istituzionale tirolese, favorita dal ripristino nel 1819 di tutte le vecchie realtà municipali¹⁵⁸.

Il ventaglio di impedimenti accolti nell'ABGB fornì la base giuridica per rispondere a tali pressioni, provenienti anche da altre realtà territoriali, spianando la strada alla formulazione del decreto del 1820: se l'articolo 47 legittimava la validità degli impedimenti civili, tra i quali sarebbe figurato anche il permesso politico di matrimonio, l'articolo 53 stabiliva che “la mancanza de' mezzi necessarj di sussistenza, i cattivi costumi provati o notorj, [...] sono giusti motivi per denegare il consenso al matrimonio”¹⁵⁹.

L'obiettivo di questo decreto era dunque quello di ridurre il numero di bisogni di aiuti economici comunali per vivere. Tuttavia, come ha fatto notare Elisabeth Mantl, il decreto, nel caso tirolese, non limitò né la povertà, né l'aumento demografico, temuta causa di accrescimento della penuria locale. La popolazione era infatti caratterizzata da una crescita inferiore alla media rispetto agli altri territori imperiali ed europei, da una bassa nuzialità e da un alto tasso di celibato-nubilato¹⁶⁰. L'introduzione di questo decreto non serviva perciò allo scopo dichiarato nei testi di legge, bensì in primo luogo ad arginare l'industrializzazione del territorio, scongiurando l'emancipazione demografica del quarto stato, e a “puntellare l'assetto patriarcale delle famiglie contadine e della società, parte di una più ampia politica restauratrice adottata nei comuni tirolesi”¹⁶¹. La realtà contadina infatti costituiva il nerbo della comunità tirolese e della sua struttura economica e le autorità vedevano in essa un valido alleato sia per il mantenimento dello *status quo* sociale sia come barriera al dilagare della povertà.

¹⁵⁷ Circolare governiale del 20 novembre 1817. *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXVII*, 1824, IV, pp. 1160-1162.

¹⁵⁸ Con il *Regolamento delle Comuni e dei loro Capi, nel Tirolo e Vorarlberg*, del 4 agosto 1819 si annullavano le riforme e gli accorpamenti bavaresi e napoleonici, che avevano ridotto i comuni da 384 a 110. Il recupero dell'assetto precedente da un lato esaudì le speranze della popolazione, ma dall'altro causò una notevole frammentarietà finanziaria. A. Perini, *Statistica del Trentino*, Trento, Tipografia fratelli Perini, 1852, I, p. 128; *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXIX*, cit., p. 760.

¹⁵⁹ Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., pp. 49-51.

¹⁶⁰ Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., pp. 10-11, 33-59; Lanzinger, *Una società di nubi e celibi?*, cit., p. 113.

¹⁶¹ M. Bellabarba, *Storie di polizia e di famiglie nel Trentino della Restaurazione*, in *Famiglia e religione in Europa nell'età moderna. Studi in onore di Silvana Seidel Menchi*, a cura di G. Ciappelli, S. Luzzi, M. Rospocher, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011, p. 279; Grandi, *All'altare con il permesso*, cit., pp. 192-193. Analogamente Mantl afferma: “Der Ehekonsens muss als Fortschreibung der oben skizzierten Ungleichheitssysteme und als Streben der dörflichen und regionalen Obrigkeiten nach Systemerhalt verstanden werden“. L'obiettivo era appunto quello di conservare e consolidare la disuguaglianza sociale tramite i vincoli matrimoniali, appoggiando la triade composta da “Besitz, Status, Heirat”. Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., pp. 9, 93, 133-136, 161; C. Pelikan, *Aspekte der Geschichte des Eherechts in Österreich*, Dissertation Universität Wien, 1981, p. 71.

Promuovere un progetto sociale incentrato sulla sola comunità contadina significava porre un ferreo controllo a tutte le spinte centrifughe fisiologiche, ovvero quelle condizioni lavorative e occupazionali che sfuggivano a un inquadramento nella struttura sociale tradizionale. Vi rientravano tutti coloro che si spostavano per un periodo più o meno lungo come: i lavoratori stagionali, gli artigiani dipendenti e giornalieri, i domestici¹⁶². L'instabilità del loro domicilio poteva creare problemi, venendo a mancare un collegamento fisso con una determinata realtà comunale¹⁶³. Il permesso politico avrebbe rappresentato uno strumento per limitare il flusso di questa mobilità lavorativa, dal quale potevano emergere situazioni di precarietà, atteggiamenti devianti, pericolosi per la stabilità sociale e per la sicurezza pubblica¹⁶⁴.

In tale progetto sociale un ruolo di preminenza era riconosciuto all'autorità comunale, incaricata in prima istanza di concedere il permesso di matrimonio in base alla valutazione delle capacità economiche dei fidanzati. Nel caso in cui fosse stato negato, la coppia poteva rivolgersi in seconda istanza al Capitanato circolare rispettivo (per il Trentino esso aveva due sedi: una a Trento e l'altra a Rovereto), successivamente al *Gubernium* di Innsbruck e infine al Dicastero aulico di Vienna¹⁶⁵. La possibilità di effettuare ricorso in diverse istanze poteva scatenare però conflitti interni tra le varie istituzioni politiche coinvolte, le quali, avendo ampi margini di discrezionalità, potevano giungere a conclusioni diversificate. Tendenzialmente i comuni mostravano una maggior rigidità, mentre le autorità superiori erano più aperte all'autorizzazione del permesso¹⁶⁶. Un'impostazione prevedibile, perché le realtà comunali, sulle quali gravavano i costi della povertà, erano più consapevoli delle conseguenze che l'assegnazione inappropriata di "permessi politici" poteva provocare¹⁶⁷. Sulla questione intervenne anche il ministro dell'Interno, che tramite un'Ordinanza del 3 aprile 1850 decretò che

¹⁶² Questi lavoratori erano largamente presenti nella realtà cittadina, dove vi era più possibilità di trovare gli impieghi indicati nella legge o affini, mentre erano alquanto rari, se non assenti, nei contesti rurali, a meno che l'interpretazione fosse estensiva anche ai servi agricoli. Grandi, *All'altare con il permesso*, cit., p. 200.

¹⁶³ *Ivi*, p. 194. Il pericolo dell'instabilità era probabilmente lo stesso motivo che aveva spinto il legislatore nell'*Istruzione* a insistere sulla regolamentazione della definizione del domicilio di chi voleva contrarre matrimonio. v. *supra* 1.6.

¹⁶⁴ M. Bellabarba, *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, in *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, a cura di S. Mori, L. Tedoldi, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2011, pp. 265-268, 270-273.

¹⁶⁵ Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., p. 30; Grandi, *All'altare con il permesso*, p. 200. Sulle varie istituzioni si rimanda al paragrafo 2.1.2.

¹⁶⁶ Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., p. 204-209.

¹⁶⁷ Vi era il rischio di far crollare la stabilità economico-istituzionale delle comunità in un circolo vizioso: i comuni infatti garantivano l'assistenza pubblica agli indigenti grazie alla tassazione locale, ma se le casse comunali si fossero svuotate per assistere il sempre maggior numero di poveri, le autorità comunali non

“le Reggenze circolari e i Capitanati distrettuali [...] sopra istanze tendenti ad ottenere permessi di matrimonio e prodotte dalla classe della popolazione a ciò tenuta [...] contro la volontà del Comune non [avevano] da accordarsi tale consenso [...] finalmente che non convien contentarsi, ove si oppone il comune di domicilio, della semplice capacità di guadagno, quando non vi abbia fondata probabilità di guadagno stabile, permanente [...]”¹⁶⁸.

In tal modo si attribuì indiscussa preminenza alle decisioni comunali, alle quali anche le autorità provinciali si sarebbero dovute attenere, e allo stesso tempo si inaspriva la concessione del permesso politico, estendendolo a ulteriori categorie. Dal 1850 al 1870 si registra infatti la fase più acuta dell'applicazione del permesso politico nel Tirolo tedesco¹⁶⁹. In quegli anni si cercò anche di semplificare l'*iter* burocratico degli appelli, favorendo le istituzioni locali: nel 1854 venne affidato il ricorso alla sola Luogotenenza di Innsbruck, mentre nel 1859 si stabilì che, nel caso in cui sia il comune sia la Luogotenenza avessero dato parere affine negativo, la coppia non avrebbe potuto ricorrere ad ulteriori appelli¹⁷⁰. Un tentativo di cambiamento di rotta alla ricerca di nuovi equilibri arrivò nel 1869, quando la totale competenza sui “permessi politici” passò ai Capitanati distrettuali, riducendo contemporaneamente le tipologie dei destinatari. Questi due cambiamenti furono però ignorati nella pratica dai comuni del Tirolo tedesco, che continuarono a decidere sulla sua elargizione¹⁷¹. Il permesso politico si mostrava così come un buon espediente per i gruppi dirigenti comunitari per controllare la società attraverso uno dei suoi aspetti più caratterizzanti: il matrimonio. I margini di arbitrio e discrezionalità erano ampi, data l'assenza di criteri precisi per il riconoscimento dell'idoneità¹⁷².

Il sistema si reggeva anche grazie al sostegno del clero. È stato appurato infatti da alcune ricerche che, nonostante l'avversione di Roma verso tale disposizione, gli ecclesiastici locali, a partire dai vescovi di Bressanone Bernhard Galura prima e Vinzenz

avrebbero potuto far altro che imporre ulteriori tasse al resto della popolazione, la quale, aggravata a sua volta dal peso delle imposte, sarebbe crollata nella miseria generale. Mantl riporta che tra il 1825 e il 1859 il consiglio comunale di Hall negò il permesso a ¼ dei fidanzati, mentre tra il 1851 e il 1875 nel 47,1% dei casi. A Kitzbuhel la percentuale di rifiuti fu del 51,3%, mentre a Bressanone del 33,8%. Mantl, *Legal Restrictions*, cit., pp. 185-207.

¹⁶⁸ *Bollettino provinciale delle leggi e degli atti del Governo pel Tirolo e Vorarlberg, 1849-1850*, p. 151.

¹⁶⁹ Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., pp. 10, 29, 73-80, 160-162.

¹⁷⁰ Grandi, *All'altare con il permesso*, cit., p. 202.

¹⁷¹ Lanzinger, *Una società di nubili e celibi?*, cit., p. 116; Ead., *Vervaltete Verwandtschaft*, cit., p. 189; Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., pp. 220-223.

¹⁷² Si noti infatti che nella legge del 1820 non venivano indicati i parametri economici ai quali fare riferimento per valutare in modo oggettivo le capacità individuali. Un'indicazione venne data nella legge del 1850 che richiedeva genericamente un “guadagno stabile, permanente”. v. *supra*.

Gasser poi, accolsero favorevolmente il permesso politico¹⁷³. Se l'interferenza del permesso politico nella nuzialità tirolese tedesca è perciò un dato di fatto significativo, più difficile invece è stabilire la sua incidenza nella parte italiana della provincia. Se la storiografia d'oltralpe ritiene che l'applicazione del permesso politico in Trentino fu una mera formalità, una limitazione applicata in maniera assai meno rigida rispetto alla parte germanofona del Tirolo, Casimira Grandi sostiene invece come, pur a seguito di un'iniziale diffidenza, esso fosse "talmente radicato negli usi locali che anche immediatamente dopo l'annessione [al Regno d'Italia], nel periodo del Governatorato militare, alcuni parroci continuavano ad esigerlo"¹⁷⁴. Solo un'approfondita analisi della documentazione sul permesso politico nel territorio trentino sarà in grado di chiarire se e quanto le autorità civili ed ecclesiastiche aderirono a questa normativa e all'ideologia politico-sociale ad essa legata e quanto essa fu incisiva nella nuzialità trentina del XIX-XX secolo¹⁷⁵.

In conclusione, se le configurazioni applicative del permesso politico rimangono ancora un campo parzialmente inesplorato, è indiscutibile che esso mantenne il proprio

¹⁷³ Le autorità comunali ed ecclesiastiche tirolesi infatti "bildeten insbesondere im ländlichen Raum immer wieder eine geschlossene und machtvolle Front, wenn die Ehekonsenspolitik der Durchsetzung sozialer Ordnungsvorstellungen dienen sollte". E ancora „Die Politisierung der Tiroler Kleriker bewirkte aber nicht nur die Interessensangleichung zwischen geistlichen und weltlichen Eliten, sondern gerade zu di Ausbildung gemeinsamer politischer Zirkel [...] So hatte sich aus unterschiedlichen Interessen in Tirol eine weitgehend geschlossene Front formiert, die für die Aufrechterhaltung der tradierten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung kämpfte. Weltliche wie geistliche Obrigkeiten zogen praktisch an einem Strang. Im Widerstand gegen wirtschaftlichen Wandel und staatlichen Eingriff versuchten sie ein weitverzweigtes Netz sozialer Kontrolle zu etablieren. Der Ehekonsens sollte den Eingriff in die sozialen und demographischen Reproduktionsvorgänge, die sich seit je mit der Eheschließung verbunden hatten, gewährleisten“. Lanzinger, *Verwaltete Verwandtschaft*, cit., p. 191; Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., pp. 152-155; Huber, *Grenzkatholizismen*, cit., pp. 313-314. Per un discorso più generale L. Cole, *»Für Gott, Kaiser und Vaterland«. Nationale Identität der deutschsprachigen Bevölkerung Tirols 1860-1914*, hg. vom Südtiroler Landesarchiv, Frankfurt/New York, Campus Verlag, 2000.

¹⁷⁴ Lanzinger, *La scelta del coninge*, cit., pp. 12-13; Mantl, *Legal Restrictions*, cit., pp. 185-207; Grandi, *All'altare con il permesso*, cit., p. 190.

¹⁷⁵ Seppur in assenza di studi mirati, da alcune testimonianze individuate a macchia di leopardo, si potrebbe ipotizzare l'adozione di orientamenti diversi da parte del clero trentino. Il vescovo tridentino Benedetto Riccabona infatti nel 1864 chiese alla Dieta di Innsbruck l'abolizione del permesso politico, riportando il sentimento dilagante nella propria diocesi e le lettere di parroci che ne domandavano la revoca. Mantl, *Heirat als Privileg*, cit., pp. 151-153; Pelikan, *Aspekte der Geschichte des Eherechts*, cit., p. 125. Il parroco di Telve scrisse in tal senso nel 1841: "il permesso politico deesi dare a tutti i poveri buoni senza eccezione". Grandi, *«Curatore d'anime dello stato civile»*, cit., pp. 266-267. In un caso del 1854 riguardante i fidanzati Giovanni Pisetta e Barbara Rossi, la Reggenza si chiedeva come fosse possibile che "la Canonica oltre l'eseguire le pubblicazioni pria del rilascio del politico permesso, abbia anche potuto estendere un attestato di buona condotta a Barbara Girolla, provetta prostituta e conosciuta da tutta la città sotto il soprannome di arba". In senso analogo il Magistrato civico di Trento si rivolgeva all'Ordinariato, perché "con facilità si possa da alcuni curatori d'anime ottenere un attestato di buona condotta. Siccome simili casi pur troppo non sono tanto rari e siccome le Autorità tanto ecclesiastiche quanto civili tranno il sommo interesse che gli attestati rilasciati dal clero non abbiano a perdere ogni valore così si deve caldamente interessare la gentilezza di cotesto a voler inoltrare al parroco di S. Maria Maggiore avvedutezza". ASCTn, *Comune di Trento*, Ordinamento austriaco, Esibiti, Polizia 1855, fasc. 40.

valore di legge fino alla fine del primo conflitto mondiale¹⁷⁶. Nelle altre province, esso sarebbe caduto sotto la scure delle iniziative liberali già dagli anni Sessanta dell'Ottocento, condividendo, come illustrerò nel prossimo paragrafo, le sorti del Concordato¹⁷⁷.

1.8 Il declino del Concordato e la sua fine

Andrea Zanotti ha constatato che “l’inizio dell’attuazione del Concordato coincideva con l’inizio della sua lenta, ma irreversibile crisi”¹⁷⁸. La storiografia in effetti è unanime nel riconoscere che tale risultato diplomatico trovò immediatamente sia complicazioni attuative sia fieri nuclei oppositivi, tanto che in appena un quindicennio avrebbe trovato la propria fine sotto i rinnovati impulsi liberali¹⁷⁹.

Nel corso degli anni Cinquanta infatti, le spinte liberali e nazionali stavano riaffiorando sempre più forti e temibili per la stabilità della compagine asburgica, la cui integrità venne messa a repentaglio dall’avvento della Seconda guerra d’indipendenza italiana. L’Impero era in procinto di perdere uno dei suoi territori più ricchi e floridi, la

¹⁷⁶ In Tirolo venne abolito con la legge del 28 gennaio 1921, mentre in Trentino-Alto Adige/Südtirol nel 1923. *Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt für Tirol. Jahrgang 1921*, p. 151; Grandi, *All’altare con il permesso*, cit., pp. 189-190.

¹⁷⁷ Il 25 dicembre 1867 fu abolito nella città di Trieste col Litorale (dispaccio del Ministero dell’Interno del 16 dicembre), seguiti a ruota nel 1868 dalla Carinzia (29 febbraio), dall’Austria inferiore, dalla Stiria, dalla Slesia (20 settembre), dalla Moravia (22 settembre), dall’Austria superiore (31 ottobre) e dalla Boemia (1 dicembre). In Galizia e Bucovina nel 1869 non vi era più traccia del permesso politico. Restavano il Salisburghese e la Carniola, dove la legge sarebbe stata abolita qualche anno dopo. *Gesetze und Verordnungen der Landesbehörden für das österreichisch-illirische Küstenland. Jahrgang 1867*, p. 47; *Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt für das Herzogthum Kärnten, Jahrgang 1868*, p. 13; *Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns. Jahrgang 1868*, p. 14; *Landesgesetz und Verordnungsblatt für das Herzogthum Steiermark. Jahrgang 1868*, p. 37; *Gesetz-und Verordnungs-Blatt für das Kronland Herzogthum Ober-und Nieder-Schlesien. Jahrgang 1868*, p. 21; *Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren. Jahrgang 1868*, p. 26; *Gesetz-und Verordnungsblatt für das Erzherzogthum Österreich ober der Enns. Jahrgang 1868*, p. 48; *Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1868*, p. 107; Grandi, *All’altare con il permesso*, cit., pp. 189-190; Lanzinger, *La scelta del coninge*, cit., pp. 12-13; Pelikan, *Aspekte der Geschichte des Eherechts*, cit., pp. 168-172.

¹⁷⁸ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., p. 132. Opinione simile a quella riportata da Weinzierl-Fischer: “dass sich das Konkordat bei der großen Zahl seiner Feinde nicht lange halten lassen werden“. Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., p. 98.

¹⁷⁹ Tra i principali oppositori del Concordato vi furono i liberali, i burocrati giuseppinisti, il corpo di polizia e i protestanti. Il poeta liberale Franz Grillparzer scrisse: “Die spanische Inquisition taugt nicht in unseren Tagen”. Al di fuori del contesto austriaco si espressero negativamente anche i cattolici Massimiliano II, re di Baviera, e l’imperatore Napoleone III con la consorte Eugenia de Montijo. Quest’ultima definì il Concordato come un “autentico concordato medievale”, dove l’autorità imperiale era stata imbrigliata così fortemente dalla Chiesa, che nemmeno una costituzione liberale avrebbe fatto altrettanto. Herre, *Francesco Giuseppe*, cit., p. 138; Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., pp. 91-92. Per maggiori approfondimenti sulla ricezione positiva o negativa del Concordato tra i contemporanei sia nel contesto austriaco sia in quello extraimperiale, e più in generale sull’“österreichische Kulturkampf” si rimanda al capitolo 8 di Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., pp. 82-98; Vocolka, *Verfassung oder Konkordat?*, cit., pp. 32-156; Hussarek, *Die Krise un die Lösung des Konkordats*, cit., pp. 213-378.

Lombardia, sotto l'attacco delle truppe sabauda-francesi. Fu proprio in Lombardia che il Concordato ricevette il primo colpo di grazia: dopo la conquista della regione e la sua annessione al Regno di Sardegna, fu promulgato il regio decreto n. 4381 del 27 ottobre 1860, che dichiarava: “Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cessa nelle Provincie Lombarde ogni rimanente effetto delle Patenti Imperiali 5 novembre 1855, e 8 ottobre 1856. Art. 2. Le leggi ed i regolamenti abrogati nelle dette Provincie per effetto di quelle Patenti sono rimessi in vigore [...]”¹⁸⁰. Così, nell'arco di pochi anni, fu ripristinata la tradizione matrimoniale civile, eliminando definitivamente ogni traccia e ricordo del Concordato¹⁸¹.

Gli echi provenienti dalla sconfitta in campo italiano furono rilevanti all'interno dell'Impero, dove gli oppositori del sistema neoassolutista festeggiarono la vittoria piemontese, vista come un successo dei liberali contro “i soldati del Concordato”¹⁸². Ma non furono gli unici a mostrare disprezzo nei confronti di un modello politico considerato ormai in declino e sorpassato, poiché lo stesso generale Crenneville dichiarò “se l'imperatore insiste nell'idea di mantenere l'attuale sistema di governo e di guidare il paese grazie all'aiuto del Concordato e dei favori militari, la monarchia andrà incontro a un triste futuro; questo sistema è sempre più marcio e deve cadere”¹⁸³. Queste dichiarazioni, assai critiche verso l'operato del governo austriaco, ebbero sempre più risonanza interna, tanto che nel 1861 Francesco Giuseppe dovette accettare la suddivisione del Consiglio imperiale in una camera alta (*Herrenhaus*), composta da membri fedeli al sistema tradizionale, e una camera bassa (*Abgeordnetenhaus*), contestatrice dell'assetto vigente e soprattutto del Concordato, sentito come il simbolo per eccellenza del “Neoassolutismo” e l'ostacolo maggiore all'affermazione del liberalismo¹⁸⁴. Proprio tra i membri della camera bassa spiccò la figura di Eugen von Mühlfeld¹⁸⁵, che chiese il riconoscimento dell'uguaglianza confessionale nell'Impero, che, proclamata da Giuseppe II, era venuta meno proprio col

¹⁸⁰ Zanotti, *Effetti del concordato austriaco*, cit., p. 480; il testo completo del decreto si trova in http://dircost.di.unito.it/root_subalp/1860.shtml, consultato nell'ottobre 2020.

¹⁸¹ Il capitolo II dell'ABGB sarebbe rimasto in vigore fino al 1865, data di introduzione del codice Pisanelli.

¹⁸² Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., p. 193, G. Martina, *Pio IX (1867-1878)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1990, p. 413.

¹⁸³ Herre, *Francesco Giuseppe*, cit., p. 171.

¹⁸⁴ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., p. 194.

¹⁸⁵ Karl Eugen Alexander Megerle Edlen von Mühlfeld (1810-1868) fu un giurista liberale e forte sostenitore dell'abolizione del Concordato. Vöcelka, *Verfassung oder Konkordat?*, cit., pp. 51-52.

Concordato del 1855¹⁸⁶. Questa iniziativa non ebbe seguito, però fu l'ennesimo segnale della necessità di un cambiamento di rotta.

Un'ulteriore spinta verso il declino del Concordato e l'affermazione del liberalismo provenne ancora una volta dall'esterno. Infatti, dal territorio italiano, il recente Regno d'Italia promosse un nuovo conflitto, la Terza guerra d'indipendenza, sostenuto dalla Prussia del cancelliere Otto von Bismarck, che ambiva ad eliminare definitivamente l'ingerenza austriaca nell'area tedesca e ad affermare la propria supremazia. A seguito dell'importante sconfitta di Sadowa, che portò alla perdita austriaca del Veneto, dove cessò immediatamente l'efficacia del Concordato¹⁸⁷, e a un declino sempre maggiore dell'Impero nella realtà tedesca, i liberali si imposero sulla scena politica proponendo l'elaborazione di una nuova costituzione, denominata *Dezemberverfassung*, poiché i progetti di legge vennero ratificati il 21 dicembre 1867¹⁸⁸. Tra queste leggi, la più importante per la questione ecclesiastica era la n. 112, dove negli articoli 14 e 15 si decretava che

“è garantita ad ognuno la piena libertà di fede e di coscienza. Il godimento dei diritti civili e politici è indipendente dalla confessione religiosa [...]. Ogni Chiesa ed ogni Società religiosa riconosciuta dalla legge ha il diritto di esercitare pubblicamente ed in comune la propria religione, regola ed amministra da sé i propri affari interni, rimane in possesso ed in godimento dei propri istituti, fondazioni e fondi destinati a scopi di culto, d'istruzione e di beneficenza, ma soggiace, come ogni altra società, alle leggi generali dello Stato”¹⁸⁹.

In tal modo vennero minate alcune prerogative che la Chiesa si era assicurata tramite il Concordato, *in primis* lo stato di supremazia cattolica su tutte le altre confessioni. La disapprovazione di Pio IX non si fece attendere, ma ormai nemmeno più Francesco Giuseppe poteva ignorare le richieste dei propri sudditi: i tempi erano ormai maturi per l'affermazione di una nuova linea politica, che avrebbe causato la caduta del Concordato.

A seguito della promulgazione della *Dezemberverfassung* infatti era inevitabile una revisione del Concordato stesso, poiché era necessario modificare quegli articoli dissonanti con la nuova costituzione, tra i quali la tutela della libertà di coscienza, l'autonomia

¹⁸⁶ Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., pp. 100-101; Leisching, *Die römisch-katholische Kirche in Cisleithanien*, cit., pp. 36-38; Rumpler, *Eine Chance für Mitteleuropa*, cit., p. 419.

¹⁸⁷ La validità delle Patenti del 5 novembre 1855 e dell'8 ottobre 1856 trovò fine col Regio decreto n. 3089 del 28 luglio 1866. Testo completo in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», 30 luglio 1866, n. 209.

¹⁸⁸ Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., p. 197; Vocelka, *Verfassung oder Konkordat?*, cit., p. 47.

¹⁸⁹ Legge n. 112 del 21 dicembre 1867 in *Estratto dal Bollettino delle leggi dell'Impero. Annata 1867 per la Contea principesca del Tirolo e pel Vorarlberg*, pp. 203-205.

dell'istruzione dai dettami ecclesiastici e la libertà dei sudditi di sposarsi senza sottostare alle regole imposte da una religione nella quale non tutti si riconoscevano. A questa situazione si affiancarono poi le richieste liberali, sempre più insistenti, di abrogazione del Concordato. Messi di fronte a queste pressioni, i moderati tentarono un ultimo disperato tentativo per evitare una rottura con la Santa Sede, tramite la risistemazione del testo concordatario da porre in sintonia con le nuove leggi austriache. Questo arduo compito di rivisitazione venne affidato a Johann Friedrich von Schulte, un illustre canonista, che dovette elaborare un progetto da essere poi sottoposto alla Santa Sede per la riapertura delle trattative¹⁹⁰. La situazione però stava precipitando, poiché l'ambasciatore austriaco a Roma, che sulla base del programma di von Schulte aveva intrapreso nuovi contatti con la Curia romana, venne sostituito da Albert von Crivelli; questi, facendosi portavoce delle istanze più radicali, chiese alla Santa Sede l'abrogazione del Concordato, illustrando i futuri principi sui quali si sarebbe dovuto fondare un nuovo accordo tra Impero e Chiesa, primo fra tutti l'uguaglianza confessionale¹⁹¹. Ovviamente la reazione di Pio IX non poté che essere negativa; il pontefice interpellò direttamente Francesco Giuseppe, ma l'imperatore ormai stretto tra l'incudine (la sua devozione religiosa e a Pio IX) e il martello (i doveri nei confronti dei sudditi), non poté far altro se non pregare il pontefice di modificare il Concordato, cercando di conciliare le pretese ecclesiastiche con quelle liberali. Il papa però non era disposto a scendere a compromessi; preferì accettare la rovinosa fine del Concordato invece di modificare precetti che avrebbero indebolito l'autorità ecclesiastica, avendo già in serbo un nuovo piano per legittimare l'illimitata sovranità della Chiesa: la convocazione del Concilio Vaticano I¹⁹².

Nel frattempo, nell'Impero austro-ungarico i liberali procedevano secondo il loro progetto di smantellamento dell'assolutismo tramite l'emanazione il 25 maggio 1868 delle tre "leggi confessionali" o "leggi di maggio"¹⁹³. La prima di esse, la più importante per la presente ricerca, trattava la questione matrimoniale: dichiarando il ripristino delle

¹⁹⁰ Zanolli, *Il Concordato austriaco*, cit., p. 199; Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., pp. 104-105; Hussarek, *Die Krise und die Lösung des Konkordats*, cit., pp. 239-242. Johann Friedrich von Schulte (1827-1914) fu un noto giurista e docente di diritto presso le università di Praga e Bonn. A Praga fu consigliere del tribunale matrimoniale. <http://www.treccani.it/enciclopedia/johann-friedrich-von-schulte/>, consultato nel maggio 2020.

¹⁹¹ Zanolli, *Il Concordato austriaco*, cit., p. 200; Hussarek, *Die Krise und die Lösung des Konkordats*, cit., pp. 261-269.

¹⁹² Zanolli, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 201-203.

¹⁹³ Sul processo che portò al loro concepimento si vedano Vocelka, *Verfassung oder Konkordat?*, cit., pp. 51-90; «La Civiltà cattolica», 19 (1868), I, pp. 184-209; II, pp. 118-122; 168-180, 253-256, 382-384, 488-493; III, pp. 99-104, 107-115, 247-253, 490-494. Nelle pagine indicate de «La Civiltà cattolica» si trovano anche le critiche ecclesiastiche mosse alla politica liberale austriaca.

“prescrizioni del Capitolo secondo del Codice civile generale austriaco sul diritto di matrimonio pei cattolici, demanda alle Autorità giudiziarie secolari la giurisdizione negli affari matrimoniali dei cattolici e regola l’ammissibilità condizionata della conclusione dei matrimoni davanti alle Autorità secolari. Articolo I. La patente imperiale 8 Ottobre 1856 [...] è abrogata per tutti i Regni e Paesi, pei quali è emanata la presente Legge. In luogo di queste leggi abrogate rientrano in vigore anche pei cattolici le prescrizioni del Capitolo secondo del Codice civile generale 1 Giugno 1811 [...] Articolo II. Se un curato [...] rifiuta di procedere alla denuncia o di ricevere la solenne dichiarazione di consenso al matrimonio a motivo di un impedimento non ammesso dalla legislazione dello Stato, è in arbitrio degli sposi di far denunciare il loro matrimonio per mezzo dell’Autorità secolare e di dichiarare il loro consenso al matrimonio dinanzi a questa medesima Autorità [...] Articolo III. Incominciando dal giorno in cui entra in vigore la presente Legge, la giurisdizione negli affari matrimoniali dei cattolici e delle altre confessioni cristiane e non cristiane, nei Regni e Paesi pei quali è emanata questa Legge, sarà esercitata esclusivamente da quei Giudizi secolari, che innanzi il 1 di Gennaio 1857 [...] erano a ciò competenti”¹⁹⁴.

I liberali con questa legge tolsero alla competenza ecclesiastica la tanto contesa materia matrimoniale, introducendo inoltre il matrimonio civile sussidiario. Esso, denominato in tedesco *Notzivilhe*, era stato creato principalmente per le coppie non religiose o miste, ma era rivolto anche a quei fidanzati cattolici che avessero ricevuto il diniego ecclesiastico alle nozze per la presenza di impedimenti canonici assenti nell’ABGB. Ma questa possibilità di unione civile nella pratica venne impiegata strategicamente dalle coppie cattoliche per fare pressione su ecclesiastici ostili alla celebrazione matrimoniale o alla concessione di certificati¹⁹⁵. Poteva essere il caso dell’ottenimento di una qualche dispensa per consanguineità o affinità¹⁹⁶ oppure della dichiarazione di morte del precedente coniuge o dell’invalidità degli sponsali.

Questa tattica trova conferma in alcuni processi custoditi nel fondo trentino “Tribunale ecclesiastico matrimoniale”. Nel caso dei fidanzati Giuseppe Daltina e Matilde Grandi di Smarano-Coredò, il problema consisteva nell’esistenza di una promessa che la ragazza aveva stretto in precedenza con un altro uomo. Il parroco esprimeva al tribunale il timore che la coppia, ansiosa di sposarsi, ricorresse all’unione civile in caso di opposizione

¹⁹⁴ Estratto dal *Bollettino delle leggi dell’Impero. Annata 1868 per la Contea principesca del Tirolo e pel Vorarlberg*, pp. 77-80.

¹⁹⁵ Lanzinger, «Pericoli» dei matrimoni consanguinei e affini, cit., p. 95; Ead, *Verwaltete Verwandtschaft*, cit., pp. 318-319.

¹⁹⁶ Si vedano i casi riportati in Lanzinger, *Verwaltete Verwandtschaft*, cit., pp. 319-329.

del precedente fidanzato di accettare il risarcimento offerto. Egli infatti sapeva che: “[Giuseppe] si va e si torna da Cles, si consulta di Avvocati, e di I. R. Autorità, e so anche che un nostro Sacerdote fu il primo che ha consigliato il matrimonio civile; me lo ha confidato la fidanzata, e le famiglie lo sanno”¹⁹⁷. Una minaccia, quella del matrimonio civile, impiegata anche da Giovanna Stuparich di Lussingrande¹⁹⁸, che chiedeva la dichiarazione di morte del marito Domenico Pave per potersi sposare col suo compagno trentennale, nonché padre dei suoi quattro figli. Infatti, il presidente del tribunale ecclesiastico matrimoniale di Gorizia, Domenico Castellani, riferiva che vi fosse il pericolo di “uno scandalo di matrimonio civile a cui contrarre vengono i due coniugi vivamente sollecitati dai nemici della chiesa”¹⁹⁹. Il matrimonio civile sussidiario dunque poteva divenire a tutti gli effetti uno strumento notevole nelle mani delle persone per vincere le resistenze del clero e raggiungere così i propri scopi.

A fianco della questione matrimoniale, le altre due “leggi confessionali” si occupavano dell’istruzione, la quale veniva assoggettata al solo e diretto controllo statale, accantonando così l’intervento ecclesiastico dall’educazione giovanile, e della materia interconfessionale, nella quale si stabiliva l’uguaglianza giuridica delle varie religioni professate nell’Impero.

Queste tre leggi, prese nel loro insieme, segnarono la fine della “terza colonna del vecchio Impero: dopo l’assolutismo monarchico e la sovranità unitaria dell’Austria, il potere temporale della Chiesa Cattolica”²⁰⁰. Fu una fine ufficiosa però, poiché il Concordato rimase ancora in vigore nella maggior parte dei contenuti, perdendo la sua efficacia solo per l’ambito matrimoniale, scolastico e confessionale²⁰¹.

¹⁹⁷ La situazione si risolse positivamente, poiché i giudici dichiararono che il risarcimento offerto all’ex fidanzato di 5 marenghi fosse equo e se quest’ultimo non avesse voluto accettarlo, avrebbe dovuto ricorrere al foro civile, non ostandogli più però alcun diritto di opporsi alle nozze della coppia. ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 1870, sottofasc. 18, cc. 1-3. Una situazione simile si riscontra nel processo coinvolgente Guerino Ziglio di Siror, il quale aveva avuto un figlio da una precedente ragazza, ma voleva sposarne un’altra, a sua volta già madre di un figlio avuto da lui. Il decano di Primiero, Giuseppe Sartori, faceva sapere al foro matrimoniale che Guerino non aveva alcuna intenzione di riconoscere il figlio avuto dalla prima donna ed anzi se il decano si fosse opposto a procedere colle pubblicazioni di nozze, egli si sarebbe sposato civilmente, come consigliatogli da qualche avvocato. Alla fine, la situazione si concluse facilmente: la nascita del primo figlio illegittimo infatti, come si vedrà nel capitolo 3, non comportava la presenza di una promessa di matrimonio e il riconoscimento del figlio non poteva essere considerato un impedimento alle nozze con la seconda ragazza. Guerino era dunque libero di sposarsi. ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 1870, sottofasc. 9, cc. 1-3.

¹⁹⁸ Il processo, trattato in prima istanza presso il tribunale ecclesiastico di Veglia, attuale Krk, e in seconda istanza dal tribunale di Gorizia, giunse a Trento in terza istanza.

¹⁹⁹ In questo caso il tribunale tridentino dichiarava la morte di Domenico Pave, confermando la sentenza goriziana di seconda istanza. ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 1869, sottofasc. 63, cc. 1-16.

²⁰⁰ Herre, *Francesco Giuseppe*, cit., pp. 243-245.

²⁰¹ Vocolka, *Verfassung oder Konkordat?*, cit., p. 168.

La reazione ecclesiastica alle “leggi di maggio” non si fece attendere e fu ancora una volta intransigente: oltre alle numerose critiche, fu riconfermata l'impossibilità di un ricongiungimento con l'Impero, che ormai aveva intrapreso una via liberale senza ritorno²⁰². Ma il papa non si perse d'animo davanti a queste continue minacce, poiché, come già precedentemente accennato, egli stava progettando la convocazione del Concilio Vaticano. Questo fu avviato nel dicembre 1869 e proseguì fino all'estate seguente, quando nel luglio 1870 si proclamò il dogma dell'infalibilità del papa. A seguito di tale evento, Francesco Giuseppe non poté non intervenire, tanto che alla fine di luglio dichiarò concluso e abolito il Concordato, a causa dell'alterazione della figura del papa, che in quanto parte contraente del Concordato, aveva violato la clausola “rebus sic stantibus”²⁰³. Cadeva così dopo appena 15 anni il Concordato austriaco e a nulla servirono i tentativi del Segretario Antonelli di riavvicinarsi all'Austria, nella speranza di un appoggio militare in vista delle forti minacce delle truppe italiane. Alla richiesta d'aiuto dell'Antonelli, a seguito della conquista italiana di Roma il 20 settembre 1870, Francesco Giuseppe decise di non intervenire.

Era ormai cominciata l'era della monarchia costituzionale e giunto alla fine il sistema neoassolutistico, che aveva mostrato la sua inadeguatezza di fronte alle nuove spinte liberali e nazionali, ormai impossibili da ignorare ed arginare. Con esso cadde anche il suo pilastro rappresentato dall'alleanza con la Chiesa, che si era resa necessaria per ripristinare il controllo e l'ordine sulla società. I tempi erano cambiati e un'ingerenza ecclesiastica così opprimente negli affari della comunità e intollerante nei confronti delle altre confessioni che costellavano l'Impero, non era più possibile. La vita quindicenne del Concordato, “una Canossa [...] tramite la quale l'Austria dell'Ottocento doveva espiare il giuseppinismo del Settecento”²⁰⁴, come argutamente affermato dal conte Anton Auersperg, era volta al termine. L'ultima tappa rilevante dei rapporti tra Impero austro-ungarico e Santa Sede è datata 7 maggio 1874, quando venne emanata una legge volta a “regolare i

²⁰² Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 302-303. Il papa Pio IX scrisse in un'allocuzione in riferimento alle “leggi confessionali”: “Vedete in verità [...] quanto grandemente da riprovarsi e condannarsi siano queste abominande leggi, fatte dal Governo austriaco, le quali assaissimamente si oppongono alla dottrina della Chiesa cattolica, ai suoi venerandi diritti, autorità e divina costituzione, all'autorità Nostra e di questa apostolica Sede, al ricordato Nostro Concordato ed allo stesso diritto naturale. Noi dunque [...] condanniamo: e i medesimi decreti con quanto ne è seguito colla stessa Autorità Nostra dichiariamo che furono e saranno nulli affatto, e di nessun valore”. «La Civiltà cattolica», 19 (1868), III, pp. 99-104.

²⁰³ Zanotti, *Effetti del concordato austriaco*, cit., p. 482; Id., *Il Concordato austriaco*, cit., p. 214; Vocelka, *Verfassung oder Konkordat?*, cit., pp. 169-170; Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 303; Rumpler, *Eine Chance für Mitteleuropa*, cit., p. 422.

²⁰⁴ Bérenger, *Storia dell'Impero asburgico*, cit., p. 275; Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., p. 92.

rapporti esterni di diritto della Chiesa cattolica”: col primo articolo si confermava l’abrogazione del Concordato²⁰⁵.

²⁰⁵ *Bollettino delle leggi dell’Impero pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell’Impero. Anno 1874*, Vienna, dall’Imp. e Reg. Tipografia di Corte e di Stato, 1874, pp. 101-111; Malfè, *Chiesa e Stato in Austria nell’Ottocento*, cit., p. 379; Weinzierl-Fischer, *Die österreichischen Konkordate*, cit., pp. 121-122; Forster, *Handlungsspielräume*, cit., p. 65; Leisching, *Die römisch-katholische Kirche in Cisleithanien*, cit., p. 58.

PER UNA STORIA DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO MATRIMONIALE TRIDENTINO

2.1 La giurisdizione ecclesiastica e civile nel Trentino di metà Ottocento

L'obiettivo di questo paragrafo è tracciare un quadro della giurisdizione ecclesiastica e civile del Trentino così come si presentava alla metà dell'Ottocento, in modo da individuare non solo le zone sulle quali si estendevano i poteri ecclesiastici e politici, ma anche dove operavano le istituzioni detentrici di tali poteri. Si descriveranno dunque i mutamenti che investirono entrambe le giurisdizioni: le nuove definizioni dei confini esterni, la variabilità delle suddivisioni interne, l'avvicinarsi delle istituzioni. Nei paragrafi finali il focus si concentrerà nell'analisi e nell'approfondimento delle autorità ecclesiastiche e civili coinvolte nella gestione della disciplina matrimoniale, ai loro reciproci rapporti e alle rispettive sfere di competenza.

2.1.1 La diocesi di Trento nel XIX secolo: territorio e confini

La diocesi di Trento si presentava nel 1803, anno della soppressione del Principato vescovile di Trento, come una giurisdizione ecclesiastica che comprendeva: Villandro e le parrocchie di Marlengo, val d'Ultimo e Maia ai confini settentrionali; le intere valli del Noce (Non e Sole); il corso medio-basso dell'Avisio con la val di Fiemme da Moena in giù; la val di Cembra; le Giudicarie; il Basso Sarca; Ledro; la Vallagarina; Primiero; la Valsugana²⁰⁶.

Proprio questi ultimi due territori, insieme ad altri meno estesi, furono accorpati alla diocesi trentina nel 1785 per volere dell'imperatore Giuseppe II, il quale aveva avviato, in

²⁰⁶ *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, a cura del Dipartimento di Geografia regionale, Istituto di Geografia dell'Università di Innsbruck, Innsbruck-Trento, Institut für Geographie der Universität Innsbruck-Provincia autonoma di Trento, 2001, c. 6 "Diocesi e decanati nel 1803".

adesione ai principi promossi dal “giurisdizionalismo”, una politica riformatrice in vari settori, tra i quali figurava anche quello religioso. Tra gli interventi applicati in diversi aspetti caratterizzanti la sfera ecclesiastica, egli volle anche uniformare il territorio diocesano, affinché combaciasse con i confini meridionali della Contea del Tirolo e dell’allora esistente Principato vescovile di Trento, così da eliminare le interferenze di quei vescovi estranei all’Austria, ai quali sottostavano da secoli parrocchie situate amministrativamente in territorio austriaco e tridentino. Era il caso delle diocesi limitrofe venete e lombarde, dalle quali l’imperatore con decreto del 4 aprile 1785 ottenne il trasferimento delle pievi di Brentonico e Avio dalla diocesi di Verona, la giurisdizione sulle zone precedentemente feltrine di Primiero e Valsugana e la cessione di Casotto e Brancafora dalla diocesi padovana. Al contempo la diocesi trentina rinunciò a Tignale e Bagolino, le quali furono accorpate alla diocesi di Brescia²⁰⁷.

La diocesi di Trento nel 1803 si presentava così come un territorio geograficamente vasto e bilingue, suddiviso al suo interno in 30 decanati e in 112 parrocchie²⁰⁸.

I decanati e la diocesi di Trento nel 1803²⁰⁹



²⁰⁷ M. Farina, *La Chiesa di Trento tra Illuminismo e Restaurazione*, Trento, Pro Manuscripto, 1990, p. 197.

²⁰⁸ S. Vareschi, *Organizzazione pastorale, clero, comunità religiose*, in *Storia del Trentino*, V, cit., p. 319.

²⁰⁹ Tratta da *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, cit., c. 6 “Diocesi e decanati nel 1803”.

Nel 1818 si assistette ad un nuovo mutamento dei confini diocesani trentini, da parte dell'imperatore Francesco I, il quale proseguì l'azione avviata qualche decennio prima dallo zio Giuseppe II. In una politica ecclesiastica ancora improntata sul giuseppinismo, nonostante la presenza di prime concessioni²¹⁰, la volontà imperiale fu sempre quella di controllare la Chiesa e inquadrala negli assetti politici asburgici, escludendo qualsiasi giurisdizione di vescovi esterni sul territorio austriaco. La ridefinizione geografica delle diocesi tirolesi venne approvata dal papa Pio VII, che, accondiscendendo alla richiesta imperiale, emanò il 2 maggio 1818 la bolla *Ex imposito*, che comportò nuovi trasferimenti territoriali, che sarebbero rimasti pressoché immutati per circa un secolo²¹¹. Le realtà facenti parte della “principesca Contea del Tirolo e Vorarlberg”, ma spiritualmente sottoposte alle diocesi esterne di Coira, Costanza, Augusta, Frisinga, Chiemsee e Gurk vennero sottratte a queste ultime e spartite tra le diocesi di Trento e di Bressanone. Quest'ultima ampliò la propria giurisdizione sul nord Tirolo, l'alta Venosta, il Tirolo orientale e l'intero Vorarlberg, dove venne istituito un vicariato generale a Feldkirch²¹². Alla diocesi tridentina vennero aggiunti territori principalmente nella zona settentrionale: a nord-ovest i decanati di Merano, di Silandro con Vent -la cui giurisdizione sarebbe passata alla diocesi di Bressanone nel 1827- e la val Passiria, tutti sottratti alla diocesi di Coira; a nord-est Laste, Sarentino, Chiusa con l'antica sede vescovile di Sabiona, Nova Levante e la val di Fassa, provenienti dalla diocesi di Bressanone. In tal modo i confini della diocesi di Trento andarono a ricalcare non solo quelli meridionali della Contea tirolese, ma anche quelli dei neonati Circoli di Trento, di Rovereto e “all'Adige”²¹³.

²¹⁰ v. *supra* 1.2.

²¹¹ Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 289; J. Kögl, *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone. Diritti derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione*, Trento, Artigianelli, 1964, p. 477.

²¹² *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, cit., c. 12 “Diocesi e decanati nel 2000”.

²¹³ Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 289; Kögl, *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone*, cit., p. 477.

La diocesi di Trento nel 1818²¹⁴



Ciò però non bastò all'autorità civile, poiché il suo intento non si esaurì nel far coincidere i confini diocesani con quelli della provincia tirolese. Il 23 ottobre 1823 l'Ordinariato propose una nuova distrettuazione dei decanati da far approvare al *Gubernium* di Innsbruck²¹⁵ - che costituiva l'ente periferico degli uffici imperiali e della Cancelleria aulica di Vienna²¹⁶ -, poiché quest'ultimo stava perseguendo l'obiettivo sia di uniformare i confini dei decanati con quelli dei giudizi distrettuali sia di dare ai decanati "una sede più centrale e di più facile comunicazione colle stazioni del distretto"²¹⁷. Il 14 novembre l'autorità enipontana rispose positivamente alla nuova conformazione dei decanati e intimò all'Ordinariato di avvertire i decani²¹⁸. Coi decreti datati 10 dicembre 1823 il vescovo Francesco Saverio Luschin definì la nuova circoscrizione ecclesiastica della diocesi trentina, che venne suddivisa in 35 decanati, 141 parrocchie e 455 stazioni minori²¹⁹. Sebbene il prelado avesse tentato di soddisfare le richieste imperiali, alla fine la ridefinizione dei

²¹⁴ Tratta da A. Costa, *La Chiesa di Dio che vive in Trento*, Trento, Edizioni diocesane, 1986, p. 57.

²¹⁵ ADT, *Libro B* (1823), b. 239, n. 1766, 23.10.1823.

²¹⁶ Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, cit., p. 30.

²¹⁷ ADT, *Libro B* (1823), b. 240, n. 2012, 10.12.1823.

²¹⁸ ADT, *Libro B* (1823), b. 240, n. 2012, 14.11.1823.

²¹⁹ Benvenuti, *Istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 289-290.

decanati non riuscì a ricalcare i confini dei distretti civili, tanto che alcuni decanati inglobarono due giudizi distrettuali²²⁰. I 35 decanati vennero a loro volta distinti in due grandi gruppi sulla base del criterio linguistico: 10 decanati germanofoni e 25 di lingua italiana. I primi erano composti dai decanati di: Passiria, Salorno, Sarentino, Caldaro, Silandro, Castelrotto, Merano, Lana, Chiusa, Bolzano. I decanati trentini erano invece: Pergine, Strigno, Cembra, Villa Lagarina, Mori, Tione, Rovereto, Banale²²¹, Arco, Mezzolombardo, Fassa, Primiero, Cavalese, Ala, Malè, Condino, Civezzano, Borgo, Levico, Cles, Taio, Calavino, Riva, Fondo, Trento²²².

Tale conformazione della diocesi di Trento e dei suoi decanati interni sarebbe rimasta inalterata per tutto il secolo diciannovesimo.

2.1.2 La giurisdizione secolare

Dopo aver esplorato i mutamenti che videro coinvolta la diocesi di Trento a partire dagli anni Ottanta del XVIII secolo, i quali si inserirono all'interno di un più vasto programma di riorganizzazione territoriale delle diocesi promosso dalle autorità imperiali che si susseguirono a cavallo tra Sette-Ottocento, ora l'attenzione sarà posta sui numerosi cambiamenti che investirono la sfera giudiziaria-amministrativa.

A seguito del periodo turbolento, avviatosi nel 1796 con l'arrivo delle truppe napoleoniche a Trento, connotato da continue guerre e da repentine alternanze tra dominio austriaco, bavarese e francese, il territorio trentino, come visto, divenne parte integrante della Contea tirolese tornata nel 1814 sotto dominio asburgico.

Il nuovo assetto politico-amministrativo dato alla provincia venne definito dalla disposizione sovrana del 24 aprile 1815, che entrò in vigore il primo maggio 1815, e che prevedeva la creazione di sette "Circoli colla sede in Roveredo, Trento, Bolzano, Bruneck,

²²⁰ È questo il caso del decanato di Levico che comprendeva i territori gestiti civilmente dai giudizi di Levico e Caldonazzo, oppure del decanato di Cembra che controllava le zone dei giudizi di Lavis e Segonzano; anche il decanato di Mezzolombardo inglobava i giudizi di Mezzolombardo e Mezzotedesco. I giudizi di Nogaredo e Nomi erano spiritualmente sottoposti al decanato di Villa Lagarina e quelli di Riva e val di Ledro confluirono nel decanato di Riva. Situazione analoga anche per i giudizi di Condino e Lodrone che furono accorpati nel decanato di Condino. ADT, *Libro B* (1823), b. 239, n. 1766, 23.10.1823.

²²¹ La sede del decanato sarebbe stata trasferita a Lomaso a fine dicembre 1826. ADT, *Libro B* (1826), b. 265, n. 3847, 29.12.1826.

²²² *Catalogus Cleri saecularis et regularis Diocesis Tridentinae*, Tridenti, Typis J.B. Monauni, 1826.

Imst, Schwaz e Bregenz”²²³. Nel territorio strettamente tirolese dunque si formarono sei Circoli denominati Oberinntal (Imst), Unterinntal (Schwaz), Pustertal (Bruneck), An der Etsch/All’Adige (Bolzano), Trento e Rovereto. In questi centri vennero istituiti i Capitanati circolari (*Kreisämter*), i quali erano dipendenti dal *Gubernium* di Innsbruck.

I Capitanati circolari erano inoltre suddivisi al loro interno in più Giudizi distrettuali (21 per il Capitanato di Trento e 14 per quello di Rovereto²²⁴), i quali avevano la sede nei centri più importanti del Circolo. Essi detenevano competenze miste sia in ambito politico-amministrativo sia a livello giudiziario di prima istanza. Nelle quattro città maggiori di Innsbruck, Bolzano, Trento e Rovereto erano attivi poi i Magistrati civici – dal 1819 Magistrati politico-economici –, i quali a loro volta esercitavano funzioni in materia politica, amministrativa ed economica e ricoprivano il ruolo di tribunale di prima istanza per la città e per il proprio distretto in caso di gravi trasgressioni di polizia²²⁵.

Negli stessi anni venne riorganizzata anche l’amministrazione della giustizia: nel 1816 vennero ripristinati i Giudizi patrimoniali, i quali, offerti ai precedenti titolari feudali, avrebbero amministrato la sola giustizia civile²²⁶. Questi, assieme ai Giudizi sovrani, vennero definiti e organizzati nella Patente imperiale del 14 marzo 1817, che stabiliva che essi avrebbero iniziato la loro attività il primo maggio 1817, sostituendo i provvisori Giudizi misti di prima istanza²²⁷. Essi avrebbero assunto il nome di “Giudizi distrettuali” (*Landgerichte*), così come stabilito nella circolare del 30 ottobre 1817²²⁸. I Giudizi distrettuali di Cavalese, Cles e Tione inoltre avrebbero operato anche come “Giudizi inquirenti per crimini e delitti”, esercitando facoltà non solo in materia civile ma anche in quella penale²²⁹. Nelle due città trentine sedi del Capitanato, Trento e Rovereto, si trovavano i tribunali civili e criminali di primo grado, i quali giudicavano in prima istanza per il proprio distretto e anche in seconda istanza per il rispettivo Circolo.

In appello ci si rivolgeva invece all’”Imperialregio Tribunale d’Appello e Giudizio Criminale Superiore” di Innsbruck.

²²³ *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l’anno MDCCCXV*, cit., p. 14.

²²⁴ Nei Giudizi distrettuali sono annoverati anche i Magistrati civici di Trento e Rovereto.

²²⁵ Bellabarba, *Magistrati politico-economici*, cit., pp. 266-267.

²²⁶ Non tutti i giudicenti ripresero possesso dei propri giudizi, poiché le spese derivanti dagli stessi erano notevoli. Alcuni giudizi patrimoniali dunque o divennero sovrani o furono accorpati ad altri giudizi patrimoniali. *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l’anno MDCCCXVII*, cit., pp. 336-350; *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, cit., c. 8 “Suddivisione amministrativa nel 1817”; M. Bellabarba, *Storia amministrativa come storia regionale: il Trentino-Tirolo nel Vormärz*, in *Vormärz*, cit., p. 95.


²²⁷ *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l’anno MDCCCXVII*, cit., pp. 166-250.

²²⁸ *Ivi*, pp. 1006-1008.

²²⁹ *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, cit., c. 8 “Suddivisione amministrativa nel 1817”.

Il territorio trentino nel 1817 mostrava dunque un assetto amministrativo-giudiziario maggiormente frammentato rispetto alla suddivisione del ‘Dipartimento dell’Alto Adige’ napoleonico, a causa della restituzione dei Giudizi patrimoniali ai precedenti proprietari²³⁰. Del Circolo di Trento facevano parte i Giudizi distrettuali di Malè e Terzolas; Rabbi; Fondo; Castelfondo; Cles; Masi di Vigo e Tuenetto; Spor, Flavon e Belfort; Vezzano; Königsberg; Mezzocorona; Trento; Civezzano e Sover; Pergine; Caldonazzo; Levico; Segonzano; Telvana; Ivano e Valle di Tesino; Cavalese; Fassa; Primiero. Il Circolo di Rovereto invece comprendeva i Giudizi distrettuali di Rovereto città; Rovereto comuni esteriori; Folgaria; Nomi; Castellano e Castelnuovo; Mori e Gresta; Ala; Arco, Drena e Penede; Riva e Tenno; Val di Ledro; Lodron; Condino; Tione; Stenico²³¹.

I sei Circoli con i rispettivi Giudizi distrettuali nel 1817²³²



²³⁰ La scelta di ripristinare i Giudizi patrimoniali va letta all'interno del contesto storico in cui venne presa. Sebbene l'obiettivo dell'autorità austriaca fosse quello di creare una moderna amministrazione statale, alla fine optò per la cessione dei Giudizi patrimoniali ai precedenti titolari per recuperare i rapporti con le *élite* locali, per il principio di legittimità e per l'impossibilità di indennizzarli della perdita della propria giurisdizione. Bellabarba, *Storia amministrativa*, cit., p. 94; *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, cit., c. 8 "Suddivisione amministrativa nel 1817".

²³¹ *Raccolta delle leggi provinciali per il Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXVII*, cit., pp. 224-244.

²³² Tratta da *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, cit., c. 8 "Suddivisione amministrativa nel 1817".

Pochi anni dopo, a partire dagli anni Venti del secolo fino ai primi anni Quaranta, i Giudizi distrettuali subirono dei mutamenti, poiché quei Giudizi patrimoniali ancora in mano alle famiglie feudali vennero progressivamente assorbiti dagli uffici statuali. Essi vennero anche ridotti di numero e alcuni invece furono modificati nei propri confini distrettuali. Se nel 1817 si contavano nella loro totalità 99 Giudizi distrettuali in tutto il Tirolo (compresi i Magistrati delle quattro città), nel 1840 diminuirono a 73²³³. Il Circolo di Trento passò da 21 a 16 Giudizi, perdendo Rabbi, Masi di Vigo e Tuenetto, Spor, Flavon e Belfort, Mezzocorona, Caldonazzo, Segonzano e Castelfondo. Sebbene fossero stati eliminati sette Giudizi, ne vennero creati due con sede a Mezzolombardo e Cembra, i quali in parte assorbito i distretti soppressi e in parte inglobarono i territori dei Giudizi limitrofi²³⁴.

La situazione nel Circolo di Rovereto si presentava invece meno mutata: ad essere soppressi furono solo il Giudizio di Lodron, che venne accorpato a Condino, e quello di Nomi, che passò al Giudizio di Rovereto comuni esteriori prima e Nogaredo poi²³⁵.

Con lo scoppio della rivoluzione nel 1848, il neoimperatore Francesco Giuseppe accondiscese all'emanazione della Costituzione del 4 marzo 1849, la quale, tra i vari principi in essa proclamati, stabiliva anche la separazione della sfera politico-amministrativa da quella giudiziaria. Questo comportò di conseguenza delle nuove modifiche nell'assetto amministrativo-giudiziario. Per l'ambito politico-amministrativo ad Innsbruck il *Gubernium* venne sostituito dalla Luogotenenza (*Statthaltere*) e nelle sedi di Innsbruck, Bressanone e Trento vennero istituite le Reggenze di circolo (*Kreisregierung*). Alla Reggenza di Trento, la quale serviva tutto il Tirolo italiano, vennero poi attribuiti sei Capitanati distrettuali (*Bezirkshauptmannschaften*) siti in Trento, Borgo, Cavalese con Espositura a Primiero, Cles, Rovereto con Espositura a Riva, e Tione, i quali esercitavano le funzioni politico-amministrative affidate in precedenza ai Giudizi distrettuali²³⁶.

²³³ *Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas*, cit., c. 9 "Suddivisione amministrativa nel 1840".

²³⁴ Cembra incorporò Segonzano e alcuni territori dell'ex distretto di Königsberg e di Civezzano. Mezzolombardo assorbì Mezzocorona, Masi di Vigo e Tuenetto, e gran parte delle zone dell'ex Giudizio di Spor, Flavon e Belfort. Alcuni Giudizi distrettuali poi cambiarono denominazione e confini: il Giudizio di Telvana prese il nome di Borgo; Strigno sostituì "Ivano e Valle di Tesino"; Lavis subentrò a Königsberg, seppur in un territorio ridotto; Rabbi venne accorpato a Malè, il quale cedeva a Cles alcune zone; Castelfondo passò a Fondo e Caldonazzo a Levico. *Schematismus von Tirol und Vorarlberg für das Jahr 1840*, Innsbruck, Wagner, 1840, pp. 53-58.

²³⁵ I Giudizi distrettuali del Circolo di Rovereto erano: Rovereto Magistrato; Rovereto comuni esteriori; Folgaria, Mori, Ala; Arco; Riva; Val di Ledro, Nogaredo (ex Castellano e Castelnuovo); Condino; Tione; Stenico. *Ivi*, pp. 49-52.

²³⁶ *Landesgesetz und Regierungsblatt für das Kronland Tirol und Vorarlberg 1849-1850*, p. 117.

I Giudizi distrettuali (*Bezirksgerichte*)²³⁷ di Trento, Lavis, Cembra, Civezzano, Vezzano, Pergine, Borgo, Levico, Strigno, Cavalese, Fassa, Primiero, Malè, Cles, Fondo, Mezzolombardo, Rovereto, Mori, Ala, Riva, Val di Ledro, Arco, Nogaredo, Tione, Stenico e Condino continuarono la loro attività, anche se ridotta alle sole competenze giudiziarie, coadiuvati dai tribunali correzionali²³⁸. Nei centri di Trento e Rovereto operavano inoltre le corti di giustizia (*Landesgerichte*), che fungevano da seconda istanza, mentre ad Innsbruck venne istituita la Corte superiore di giustizia (*Oberlandesgericht*), la quale aveva una succursale a Trento: il Senato. In terza istanza ci si sarebbe dovuti rivolgere alla Corte enipontana, tuttavia, essendovi una sede della stessa a Trento, i processi provenienti dal Tirolo italiano sarebbero stati trattati dal Senato tridentino²³⁹.

La nuova conformazione politico-amministrativo-giudiziaria però avrebbe avuto vita breve, poiché pochi anni dopo, nel 1854, venne ridefinita tutta l'organizzazione del Tirolo con l'ordinanza del 6 maggio. L'intera Contea venne divisa nei quattro Circoli (*Kreise*) di Innsbruck, Bressanone, Trento e Bregenz, che erano a loro volta frazionati in distretti (*Bezirke*). I distretti del Circolo di Trento erano: “1. Trento (contorni), 2. Fassa, 3. Cavalese, 4. Mezzolombardo, 5. Cles, 6. Malè, 7. Fondo, 8. Lavis, 9. Vezzano, 10. Civezzano, 11. Pergine, 12. Levico, 13. Borgo, 14. Strigno, 15. Cembra, 16. Primiero, 17. Rovereto (contorni), 18. Nogaredo, 19. Ala, 20. Arco, 21. Mori, 22. Riva, 23. Tione, 24. Stenico, 25. Condino”²⁴⁰.

Le competenze giudiziarie civili erano esercitate a livello inferiore e con funzione inquirente dai neoistituiti “Uffici distrettuali misti” o Preture miste (*Gemischte Bezirksämter*), presenti in ogni distretto²⁴¹. A Bolzano, Trento, Rovereto e Feldkirch furono creati i fori di prima istanza, chiamati tribunali circolari (*Kreisgericht*). Il tribunale circolare di Trento aveva giurisdizione sui distretti numerati dall'1 al 16, mentre il foro roveretano su quelli dal numero 17 al numero 25. Nel centro enipontano si trovava il tribunale d'appello (*Oberlandesgericht*). Nelle città di Trento e Rovereto inoltre furono introdotti i “Giudizi

²³⁷ Si noti come i Giudizi distrettuali istituiti nel 1817 fossero i *Landgerichte*, mentre quelli del 1849 i *Bezirksgerichte*. Il problema si presenta proprio nella traduzione italiana dove entrambe le istituzioni assumono la stessa denominazione, seppur fossero due realtà con competenze differenti.

²³⁸ *Landesgesetz und Regierungsblatt für das Kronland Tirol und Vorarlberg 1849-1850*, pp. 45-58.

²³⁹ Delle differenze potevano presentarsi nella gestione della giustizia penale, dove la prima istanza in alcuni casi poteva essere esercitata dai tribunali di Trento o Rovereto e di conseguenza la seconda istanza dal Senato di Trento e la terza dalla Corte di Cassazione viennese. Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, cit., p. 53; A. Casetti, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, 1961, pp. 688-689.

²⁴⁰ *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1854*, p. 196.

²⁴¹ Le Preture miste e le autorità del Circolo iniziarono la loro attività il 30 novembre 1854. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1854*, p. 643.

distrettuali delegati urbani” (*Städtlichdelegierte Bezirksgerichte*), i quali, in cooperazione coi relativi tribunali circolari, si sarebbero occupati della giurisdizione della città tridentina e roveretana coi rispettivi contadi²⁴².

La giustizia penale veniva esercitata, oltre che dai tribunali circolari di Trento e Rovereto, anche dalle Preture di Borgo, Cavalese, Cles, Primiero, Riva, Tione, anche se con funzione solamente inquirente²⁴³.

Per la materia politico-amministrativa invece si prevedeva il mantenimento della Luogotenenza ad Innsbruck ed il ripristino dei Capitanati circolari nelle sedi dei 4 circoli, dunque anche a Trento. Inoltre, a Rovereto e a Trento, come negli altri centri maggiori, vennero creati gli Uffici distrettuali politici o Preture urbane/politiche, le quali avevano competenze politiche sui distretti di Trento (contorni) e Rovereto (contorni). Diversamente, i centri delle città erano ancora gestiti dai Magistrati politico-economici. Per i restanti distretti le competenze politico-amministrative vennero affidate alla Preture miste, le quali dunque detenevano poteri ambivalenti²⁴⁴.

Nel 1860, le ordinanze del Ministro dell’Interno del 12 aprile e del 10 agosto ordinavano la soppressione entro il 31 agosto dei quattro Circoli presenti nel Tirolo-Vorarlberg e il passaggio delle loro attività “theils an die Statthaltereien, theils an die Bezirksämter”²⁴⁵. Le Preture miste dunque non furono più direttamente sottoposte amministrativamente al Capitanato circolare di Trento, bensì alla Luogotenenza di Innsbruck, che era rappresentata in loco dall’Espositura di Luogotenenza.

Gli ultimi grandi mutamenti avvennero nel 1868, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 21 dicembre 1867, facente parte della *Dezemberverfassung*, nella quale si stabiliva nuovamente la separazione dei poteri amministrativo e giudiziario²⁴⁶. L’imperatore Francesco Giuseppe, in conformità con l’articolo 14 della citata norma, decise con la legge del 19 maggio 1868 di ripristinare tale divisione, ponendo fine all’esistenza delle Preture, le

²⁴² *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1854*, p. 197.

²⁴³ Al tribunale circolare di Trento sottostavano i distretti di Trento, Lavis, Cembra, Civezzano, Vezzano, Pergine, Mezzolombardo. I distretti di Rovereto, Nogaredo, Ala, Mori erano sottoposti al tribunale circolare roveretano. La Pretura di Borgo comprendeva oltre al proprio distretto anche quelli di Levico e Strigno. Cavalese e Fassa erano competenza della Pretura di Cavalese. La Pretura di Primiero agiva solo sul proprio territorio. Cles, Fondo e Malè erano assoggettati alla Pretura di Cles. La Pretura di Riva si occupava anche del distretto di Arco e quella di Tione aggiungeva Condino e Stenico. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1854*, pp. 197-198.

²⁴⁴ Casetti, *Guida storico-archivistica*, cit., p. 689.

²⁴⁵ *Reichs-Gesetzblatt für das Kaiserthum Österreich. Jahrgang 1860*, Wien, aus der kaiserlich-königlichen Hof-und Staatsdruckerei, 1860, pp. 186, 312.

²⁴⁶ *Estratto dal Bollettino delle leggi dell’Impero. Annata 1867 per la Contea principesca del Tirolo e pel Vorarlberg*, pp. 207-208.

quali, esercitando poteri misti, non erano più ammissibili. In questa legge veniva descritta anche la riorganizzazione dell'amministrazione politica dei territori facenti parte della Cisleitania. Per la Contea tirolese, la gestione politica venne sempre demandata alla Luogotenenza di Innsbruck, dalla quale dipendevano i ricostituiti Capitanati distrettuali, che assorbirono le competenze politiche relative agli affari dei ministeri "dell'interno, del culto e dell'istruzione, della difesa dello Stato e della pubblica sicurezza e dell'agricoltura", detenuti in precedenza dalle Preture miste e dalle Preture politiche²⁴⁷. La Dieta tirolese, che aveva conservato il diritto di intervenire sulle decisioni di Vienna circa il numero e la circoscrizione dei giudizi distrettuali, tentò invano di mantenere attivi tutti i 70 distretti aventi competenze politiche, poiché con l'ordinanza del 10 luglio 1868 del Ministro degli Interni, i Capitanati distrettuali tirolesi vennero ridotti a 21²⁴⁸. Questi, per il Tirolo italiano, avevano sede a Trento, Borgo, Cles, Cavalese, Rovereto, Tione, Riva, Primiero. Nel centro tridentino inoltre venne stabilita con l'ordinanza del 31 luglio 1868 la creazione di una succursale della Luogotenenza: la Sezione di Luogotenenza, affidata ad un consigliere di prima classe, che avrebbe avuto competenza su tutto il Tirolo italiano²⁴⁹.

L'assetto giudiziario invece venne modificato con la legge dell'11 giugno 1868, la quale stabilì che "gli affari giudiziari che vengono attualmente disimpegnati dagli Uffici distrettuali misti (Preture miste) [...] saranno amministrati in avvenire da Giudizi distrettuali autonomi (Preture)", che sostituirono le precedenti istituzioni anche territorialmente²⁵⁰. I Giudizi distrettuali delegati urbani invece non subirono alcun cambiamento con la nuova legge. Le neoistituite Preture (*Bezirksgerichte*) furono sempre sottoposte ai tribunali circolari di prima istanza di Trento e Rovereto ed entrarono in attività il 31 agosto 1868²⁵¹.

Questa organizzazione sarebbe rimasta quasi immutata fino alla Prima guerra mondiale. Nel 1896 infatti venne solo soppressa la Sezione di Luogotenenza, sottoponendo tutti i Capitanati distrettuali del Tirolo italiano alle dirette dipendenze della Luogotenenza di Innsbruck²⁵².

²⁴⁷ Estratto dal *Bollettino delle leggi dell'Impero. Annata 1868 per la Contea principesca del Tirolo e pel Vorarlberg*, p. 60.

²⁴⁸ Dal conteggio sono esclusi i tre Capitanati del Vorarlberg: Feldkirch, Bregenz e Bludenz. *Ivi*, p. 255; Garbari, *Aspetti politico-istituzionali*, cit., p. 76.

²⁴⁹ Estratto dal *Bollettino delle leggi dell'Impero. Annata 1868 per la Contea principesca del Tirolo e pel Vorarlberg*, p. 262.

²⁵⁰ *Ivi*, p. 156.

²⁵¹ *Ivi*, p. 264.

²⁵² Casetti, *Guida storico-archivistica*, cit., p. 690.

2.2 Il tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino

In questo paragrafo l'obiettivo è quello di approfondire lo studio dell'istituzione ecclesiastica produttrice dei processi matrimoniali oggetto di studio nel presente lavoro. La ricerca storica infatti non si è mai soffermata su storia, struttura e meccanismi di funzionamento del foro in questione, motivo per cui si è reso necessario ricostruire alcune tappe significative della storia di questo ente, dal momento della sua istituzione alla sua graduale fine. L'attenzione inoltre sarà posta sulle personalità che operarono nel tribunale tra il 1857 e il 1868: attraverso la ricostruzione della loro prosopografia è infatti possibile comprendere non solo la formazione e il percorso professionale dei giudici, ma anche gli orientamenti e la politica dei vescovi de Tschiderer e Riccabona in merito alle nomine dei membri del tribunale.

2.2.1 Una storia dimenticata

Il primo passo per ricostruire le vicende del foro ecclesiastico matrimoniale è riprendere quanto definito in merito alla sua fondazione dalla legislazione concordataria.

L'articolo X del Concordato del 1855 era perentorio: “siccome tutte le cause ecclesiastiche, ed in ispecie quelle che riguardano [...] i sacramenti [...] spettano unicamente al foro ecclesiastico, conoscerà di esse il giudice ecclesiastico, il quale quindi giudicherà anche le cause matrimoniali, [...] rimessi al giudice secolare soltanto gli effetti civili del matrimonio”²⁵³.

Si è già evidenziato che solo l'8 ottobre 1856 venne emanata la pertinente Patente imperiale, che avrebbe provocato l'abrogazione delle normative del Codice civile inerenti al matrimonio dei cattolici, alle quali sarebbero subentrate le disposizioni ecclesiastiche²⁵⁴. Gli organi deputati ad assicurare l'attuazione e il rispetto di queste normative canoniche furono individuati nei tribunali matrimoniali ecclesiastici, che dovevano essere presenti nella sede principale di ogni diocesi vescovile, i quali avrebbero iniziato la loro attività a partire dal primo gennaio 1857. Ciò avvenne anche per il tribunale ecclesiastico matrimoniale

²⁵³ Art. X del Concordato in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1855*, pp. 445-446.

²⁵⁴ v. *supra* 1.6.

tridentino, la cui erezione venne affidata dal vescovo de Tschiderer ai vicari generali Giacomo Freinadimetz prima e Giovanni Battista Boghi poi²⁵⁵. Il foro iniziò il suo operato nella data prestabilita presso il palazzo vescovile in piazza Fiera “al secondo appartamento”²⁵⁶, dopo che il prelado ne ebbe istituito i membri.

Fu così che dopo circa cinquant'anni la Chiesa tridentina si riappropriò della giurisdizione in ambito matrimoniale. Precedentemente al 1803 infatti ad occuparsene era stata la Curia episcopale, definita spesso come “tribunale” o “foro”, presieduta dal vicario generale *in spiritualibus*²⁵⁷, il quale esercitava la propria autorità su cinque tipologie di questioni giudiziarie e burocratiche, quali: *in arbitrariis et gratiosis, in civilibus, in criminalibus, in beneficalibus, e in matrimonialibus*²⁵⁸. Tuttavia, con la secolarizzazione del Principato vescovile, la Chiesa trentina aveva perduto definitivamente tale prerogativa a favore del potere secolare asburgico.

²⁵⁵ Scriveva de Tschiderer al ministro del culto e dell'istruzione Leo von Thun il 24 dicembre 1856: “non ho potuto fare a meno di lasciare ancora per breve tempo al Vicario Freinadimetz il disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, perché proprio in questo periodo si doveva provvedere all'erezione dei nuovi tribunali ecclesiastici [...] entro il tempo fissato per applicare le norme del concordato [...]. Tutte le operazioni per [...] erezione dei tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali [...] le ho affidate al futuro Vicario Generale Canonico Boghi”. Maggiori riferimenti ai due vicari generali e alle loro vicende si trovano nel paragrafo successivo. J. Grisar, *Il Vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno de Tschiderer e la situazione della Chiesa in Austria e nel Tirolo nel corso della prima metà del secolo XIX*, Bologna, EDB, 1997, p. 369.

²⁵⁶ ADT, TEM, b. 17, fasc. 114, c. 12.

²⁵⁷ “Nella prassi canonica si distinguevano tre specie di vicari del vescovo: quelli *in spiritualibus*, che nelle diocesi italiane inglobavano in sé anche le funzioni giudiziarie [...]; quelli *in temporalibus*, rappresentanti del vescovo in quanto signore territoriale; quelli *in pontificalibus*, cioè i vescovi suffraganei che coadiuvavano o sostituivano l'ordinario in funzioni proprie della dignità episcopale, come il conferimento della cresima [...]”. C. Donati, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV- XVIII secolo*, a cura di C. Nubola, A. Turchini, Bologna, il Mulino, 1999 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderni, 50), pp. 220-222. Riguardo alla figura del vicario generale *in spiritualibus*, questo ricopriva un importante ruolo all'interno della diocesi tridentina, poiché in casi di assenza del vescovo, assieme al vescovo suffraganeo, portava avanti l'amministrazione religiosa, ma singolarmente ricopriva anche il ruolo di capo della Curia e dell'amministrazione, e infine di “responsabile più alto della giurisdizione episcopale”. A partire dall'episcopato di Cristoforo Madruzzo (1539-1567) i vicari generali furono scelti all'interno della cerchia dei canonici italiani del Capitolo della Cattedrale, i quali dunque erano rappresentanti delle famiglie del patriziato cittadino tridentino più rilevanti, detentori di studi “in utroque iure” e di esperienze politiche nelle istituzioni della diocesi. M.A. Federico, *I visitatori vescovili nella diocesi di Trento dalla fine del Cinquecento alla seconda metà del Settecento*, in *Fonti ecclesiastiche*, cit., pp. 241-242; C. Nubola, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nell'età del Cles e dei Madruzzo*, in *Storia del Trentino, IV: L'età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Olmi, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 429-431.

²⁵⁸ Dal XVI secolo si decise di effettuare una distinzione nel contesto giudiziario tra “il governo delle funzioni civili [e] quelle religiose, staccando dal corpo del *consilium domini episcopi* un ufficio e una cancelleria *in spiritualibus*”. Questa divisione venne effettuata anche in vista della precaria autorità della quale godeva il principe vescovo circa le questioni *in temporalibus*, dove era ostacolato dal conte del Tirolo, mentre, grazie alla giustizia spirituale, egli avrebbe potuto contrastare le insidie provenienti dall'esterno. M. Bellabarba, *I processi per adulterio nell'Archivio Diocesano Tridentino (XVII-XVIII secolo)*, in *Trasgressioni*, cit., pp. 185-187. Dal 1670, riscontrando grandi difficoltà presso l'Ufficio Spirituale, a causa dell'ingente mole di negozi criminali e civili, il principe vescovo Sigismondo Alfonso di Thun stabilì “ut Cancellariam Officii Spiritualis in duo rescinderemus membra, unum quod Civilia tantummodo amplecteretur, alterum vero quod criminalia solum comprehenderet”. Donati, *Curie, tribunali*, cit., p. 227.

Negli anni Cinquanta dell'Ottocento però la situazione si capovolse con esiti favorevoli all'autorità ecclesiastica, che riuscì con le vicende concordatarie a far riconoscere civilmente l'esistenza e l'operato del tribunale matrimoniale. L'attività di questa nuova realtà proseguì negli anni senza subire alcun intralcio, almeno fino alla fine degli anni Sessanta, quando, come già detto, l'affermazione delle idee liberali nella compagine imperiale ebbe la meglio, divenendo una vera e propria minaccia per l'esistenza del Concordato. Questa venne messa radicalmente in discussione prima dalla *Dezemberverfassung* del 1867 e infine dalle tre "leggi di maggio" del 1868²⁵⁹. La prima di esse provocò un ulteriore cambiamento di giurisdizione sulla disciplina matrimoniale: la Chiesa infatti perse definitivamente qualsiasi prerogativa in materia, che da quel momento invece era rimessa all'autorità secolare. I tribunali ecclesiastici matrimoniali quindi non avevano più alcuna ragione d'essere, poiché avrebbero dovuto cedere la propria competenza ai giudizi secolari. Tuttavia, nella diocesi tridentina il tribunale matrimoniale non venne abolito a seguito delle "leggi di maggio", ma proseguì la sua attività di giudizio delle cause matrimoniali che gli venivano sottoposte, come dimostra la continuità del fondo archivistico dopo il 1868. Questa situazione non mutò nemmeno a seguito del luglio 1870, quando Francesco Giuseppe dichiarò decaduto il Concordato stesso, compreso l'articolo X che aveva istituito i tribunali ecclesiastici matrimoniali. La situazione che così si presentava in quegli anni nella diocesi tridentina appariva alquanto contraddittoria e confusa.

Per capire la compresenza dei due fori, che avrebbero parimenti esaminato e sentenziato sui processi matrimoniali nei decenni a venire, bisogna tornare al 1868, quando, successivamente all'emanazione delle "leggi confessionali", il primo giugno venne data notizia del loro contenuto al vescovo tridentino Riccabona da parte del Ministero del culto e dell'istruzione²⁶⁰. La reazione del prelado alle nuove leggi, che avevano irrimediabilmente dato il colpo di grazia alle prerogative ecclesiastiche praticate egemonicamente in ambito matrimoniale, non si fece attendere. Il 26 giugno infatti, giorno della festa patronale di S. Vigilio, Riccabona pubblicò una lettera pastorale rivolta a tutti i fedeli della diocesi tridentina, per metterli al corrente dei recenti mutamenti e indicare "i principali articoli della Dottrina Cattolica intorno al matrimonio, e quindi tracciarvi alcune regole di condotta a quelli appoggiate, coll'osservanza delle quali dopo di avere prestato quanto Cesare da voi

²⁵⁹ v. *supra* 1.8.

²⁶⁰ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 1034.

esige, renderete fedelmente a Dio, ciò che è di Dio”²⁶¹. Tra gli articoli esposti dal vescovo venivano ribaditi: la natura sacramentale del matrimonio; la sua indissolubilità; il diritto della Chiesa di legiferare circa gli impedimenti; la competenza del foro ecclesiastico di giudicare le cause matrimoniali²⁶². Partendo da questi presupposti i fedeli cattolici, nonostante “le leggi della Chiesa in tale materia cessano di essere principj, e leggi dello Stato, e restano spogliati del loro carattere, e della loro impronta civile”, avrebbero dovuto “rimanere costantemente attaccati e pienamente sottomessi [a questi principi] per non attirarsi un giudizio di eterna dannazione”²⁶³. Sebbene Riccabona non invitasse il suo gregge a trasgredire alle normative civili sul matrimonio, tuttavia premeva sul fatto che, agendo secondo queste disposizioni, le quali non erano più in concordanza con quelle canoniche, non si sarebbe garantita al singolo una coscienza “quieta e sicura”. Egli esemplificava i molti casi in cui si sarebbe potuta verificare questa incresciosa situazione. Tra questi, nel caso specifico di separazione, invitava i fedeli a ricusare dall’interruzione della convivenza coniugale una volta ottenuta la sentenza civile favorevole, poiché

“manchereste a quel solenne dovere di coscienza, che vi siete assunto il giorno del vostro matrimonio, promettendovi a vicenda di vivere insieme uniti sino al giorno della morte. [...] Io desidero [...] che nei vostri matrimonj regni la pace, [...] ma se pure talvolta non vi sentiste di poter continuare senza gravissimi incomodi il maritale consorzio, arricordatevi di ricorrere alla Chiesa, alla cui giurisdizione appartengono le cause matrimoniali, e di sottomettervi con ogni docilità alle sue decisioni”²⁶⁴.

Riccabona dunque, nonostante la perdita del riconoscimento civile dell’attività del tribunale matrimoniale, tentò di spingere i fedeli a farvi sempre riferimento principalmente per una questione personale di coscienza e di salvezza della propria anima. Condannava infatti apertamente il fedele irrispettoso delle disposizioni ecclesiastiche, attraverso minacce ben poco velate: “disprezzando insieme alle ammonizioni del suo Pastore la dottrina, e l’autorità della Chiesa [...], sappia che egli incorrerebbe le pene canoniche stabilite nel Sacrosanto Concilio di Trento, e verrebbe escluso dalla società, e comunione dei fedeli”²⁶⁵.

²⁶¹ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 1036, c. 1.

²⁶² ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 1036, cc. 1-2.

²⁶³ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 1036, c. 2.

²⁶⁴ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 1036, c. 2.

²⁶⁵ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 1036, c. 3.

Infine, la lettera pastorale si concludeva con alcune raccomandazioni che celavano l'irritazione per le novità politiche del tempo:

“Figliuoli miei non vi lasciate illudere da certi pseudo-Apostoli, che al giorno d’oggi si trovano in ogni parte del mondo, e colla più raffinata malizia diffondono dottrine nuove, le quali altro non sono che menzogne e falsità. State fermi nella Fede, che avete succhiata col latte, e che vi è continuamente annunziata dalla Chiesa per mezzo de’ suoi ministri”²⁶⁶.

In questo messaggio si coniugavano dunque la posizione di difesa delle prerogative ecclesiastiche in ambito matrimoniale e una forte polemica verso le nuove tendenze politiche dominanti nello Stato austriaco. Nella consapevolezza tuttavia di un improbabile dietrofront a livello normativo, per garantire il rispetto della propria autorità, il prelado tentava di far leva sugli scrupoli della coscienza dei fedeli, manifestando apertamente la durezza degli effetti che sarebbero derivati dalla trasgressione delle disposizioni canoniche: non solo la dannazione eterna, ma anche l'emarginazione sociale. Tale opera, che si estendeva su un terreno fertile come quello della popolazione trentina, devota e ossequiosa verso la Chiesa, si sarebbe risolta in un successo, favorendo un continuo ricorso al tribunale ecclesiastico matrimoniale e dunque il mantenimento della sua autorità in materia, seppur solo in termini sociali e non formali.

Il vescovo Riccabona però non si limitò a redigere la lettera pastorale per i fedeli, ma emise anche, in data 30 giugno, una *Instructio pro animarum curatoribus dioecesis tridentinae*, riportante le indicazioni su come agire in quei determinati casi matrimoniali che si sarebbero verificati successivamente all'entrata in vigore delle “leggi confessionali”. Scagliatosi contro il matrimonio civile sussidiario e coloro che avrebbero potuto ricorrere ad esso per aggirare gli impedimenti ecclesiastici, il prelado, nel contesto delle cause di separazione, raccomandò

“ast nullum de peractis monitionibus testimonium sive conjugibus tradat, sive ad saecularem auctoritatem transmittat, ne videatur aliquid conferre, et aliqua ratione cooperari ad processum in foro civili instruendum, nam saecularis auctoritas non habet potestatem judicandi, utrum conjuges catholici salva conscientia possint dissolvere vitae consortium”²⁶⁷.

²⁶⁶ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 1036, c. 3.

²⁶⁷ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 1036, c. 5. Una posizione analoga venne assunta anche dall'ex presidente del tribunale ecclesiastico matrimoniale Giovanni Battista Zwerger, in qualità di vescovo di Seckau. Cole, *The Counter-Reformation's last stand*, cit., p. 300.

I membri del tribunale matrimoniale dunque non avrebbero dovuto collaborare in alcun modo con le autorità civili, quando in ballo ci fossero state questioni riconducibili alla coscienza cattolica, ambiti in cui la Chiesa si riteneva l'unica legittima competente a giudicare²⁶⁸.

La validità delle “leggi confessionali” ebbe inizio il 10 luglio 1868, come si evince da un processo per sponsali, dove all'attrice venne consigliato di rivolgersi direttamente al foro civile, poiché

“essendo entrata in attività la nuova legge matrimoniale civile col giorno 10 di luglio a.c. una decisione pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico non le gioverebbe punto allo scopo a cui ella mira per ottenere il quale dovrebbe rivolgersi al foro civile e quivi provare la sussistenza degli sponsali da lei asserti e quindi chiedere la compensazione dei danni arrecatili dall'accusato”²⁶⁹.

Il foro ecclesiastico tridentino dunque non scomparve, ma il contesto e i rapporti di forza in cui proseguì la sua opera mutarono radicalmente. Infatti, se con la stipulazione del Concordato il foro ecclesiastico e quello secolare avevano dato avvio ad una cooperazione nella gestione dei processi matrimoniali, dal 1868 si registrò una frattura delle relazioni tra le due istituzioni. Esse operarono da quel momento in avanti separatamente, dando avvio così ad una convivenza basata su un equilibrio precario, in cui non mancarono anche tentativi di accomodamento. In un processo di separazione del 1868 istituito presso il foro ecclesiastico, alle richieste della parte attrice Elisabetta Sartori sulla possibilità di arrivare a una sentenza valida, viste le novità legislative, si rispondeva che

“il processo nella presente causa è e deve dirsi per conseguenza ancora intatto e quindi a rigore non trova qui applicazione veruna il 4 [paragrafo] dell'art. IV della nuova legge matrimoniale civile austriaca, ove si parla espressamente di processi pendenti (anhängige Verhandlungen) che debbono esser continuati (fortgeführt), epperò essere già necessariamente incamminati, non potendosi dire pendente e continuare ciò che non fu peranco incominciato. Tuttavia, per evitare possibilmente anche ogni apparenza che potesse dare appiccio a collisioni e a contrasti coll'autorità civile, questo

²⁶⁸ La reazione del clero tirolese all'emanazione delle “leggi di maggio” fu negativa, soprattutto nella zona tedesca, mentre fu più blanda in Trentino: “Obwohl auch die bischöfliche Verwaltung in Trient sich weigerte, mit den staatlichen Autoritäten zusammenzuarbeiten, gab es hier selten offenen Widerstand, und es kamen auch keine Geldbußen oder Verhaftungen, wie im Norden des Landes, vor“. Cole, »Für Gott, Kaiser und Vaterland«, cit., pp. 157-158.

²⁶⁹ ADT, TEM, b. 17, fasc. 114, cc. 23-24.

tribunale ecclesiastico ha deliberato di non procedere in base alla petizione divorziale, che fu presentata dalla signora Elisabetta Sartori nel giugno 1868 epoca anteriore all'attuazione della suddetta nuova legge matrimoniale austriaca²⁷⁰.

Si può notare quindi come l'autorità ecclesiastica, che non godeva più, nonostante le proteste, di una legittimità piena per il suo operato, decidesse di non considerare come processo pendente quello avviato dalla donna, sebbene la data di inizio rendesse tale causa ancora sottoposta alla giurisdizione ecclesiastica, secondo le disposizioni della Patente del 1856. Una scelta probabilmente guidata dal voler evitare l'insorgere di contenziosi e divergenze col potere civile, che aveva da poco recuperato la sua egemonia, gettando le basi per una convivenza pacifica. La Chiesa infatti, avendo perduto l'autorità in diversi ambiti e trovandosi di fatto in una condizione di subordine, poteva solo che trarre beneficio dall'evitare attriti con il potere secolare, disposto forse ad accettare l'esistenza sommersa e non invadente di uno strumento di controllo sulla stabilità familiare alternativo al proprio, ma perseguente fini simili.

Naturalmente il cambiamento giurisdizionale della materia matrimoniale non causò solo la rottura della cooperazione ufficiale tra Stato e Chiesa, ma ebbe delle ripercussioni anche sugli effetti delle sentenze emesse dai suddetti tribunali. Le norme concordatarie stabilivano che le cause matrimoniali dei cattolici fossero giudicate prima dal foro ecclesiastico, che emetteva sentenze aventi piena valenza civile. Solo successivo sarebbe stato l'intervento delle autorità secolari, che avrebbero giudicato su questioni meramente materiali, pubblicando sentenze in armonia con quelle ecclesiastiche. Tale schema, seguito per un decennio, andò in frantumi negli ultimi anni Sessanta: da quel momento sarebbero stati i tribunali secolari ad occuparsi dell'intero processo, decidendo secondo le leggi del Codice civile austriaco e producendo una sentenza avente pieno effetto civile. Le decisioni del foro ecclesiastico dunque persero totalmente il loro valore legale, limitando il giudizio alla sfera morale-religiosa. Di tutto ciò si ha conferma attraverso svariate carte processuali risalenti al periodo successivo alle "leggi di maggio". Infatti, una sentenza del foro ecclesiastico, datata 15 aprile 1869, circa una richiesta di separazione riportava:

“Il signor Clemente Gnoli ufficiale pensionato di Sua altezza ex-Duca di Modena, domiciliato in Modena e da circa 18 mesi dimorante colla sua famiglia in Mori, diocesi di Trento, con sua

²⁷⁰ ADT, *TEM*, b. 17, fasc. 91, cc. 19-20.

petizione del 16 febbraio domandò che gli sia concessa in via ecclesiastica la separazione perpetua di letto e mensa da sua moglie contessa Irene, nata Foghel, per titolo di infedeltà coniugale. [...] Si concede al signor conte Clemente Gnoli la chiesta separazione perpetua di letto e mensa da sua moglie contessa Irene, nata Foghel, per motivo di adulterio della medesima. Questa sentenza vale soltanto pel foro ecclesiastico non essendo essa secondo le vigenti leggi austriache riconosciuta nel foro civile né producendo per conseguenza alcun effetto legale nel medesimo”²⁷¹.

Tale formula finale si trova anche in altre sentenze in cui il foro concesse la separazione temporanea o perpetua ai coniugi. Questo concetto veniva ribadito però anche nei processi per sponsali, come mostra un caso proveniente da Meano, dove il foro si dimostrò favorevole alla recessione degli stessi da parte del fidanzato, specificando però che “una sentenza ecclesiastica nella giustizia od ingiustizia del recesso non produce alcun effetto nel foro civile”²⁷².

Avendo le sentenze dunque effetti estranei all’ambito civile, anche le motivazioni che spingevano la parte a rivolgersi al tribunale matrimoniale non potevano che essere svincolate da tale aspetto. La causa va ricercata, come già accennato da Riccabona, nelle questioni di coscienza²⁷³. Anche in questo caso si trova conferma nelle fonti documentarie. In un processo del 1875 si riportava che:

“riguardo alla domanda di divorzio di Giovanni Gottardi dalla sua moglie Maria per infedeltà, si osserva che secondo le leggi presenti non viene riconosciuta dall’autorità politica la sentenza del tribunale ecclesiastico matrimoniale; e quindi non produce nessun effetto o diritto civile, ma serve solamente per la coscienza. Per la coscienza, essendo la infedeltà della moglie secondo il di Lei rapporto constatata con certezza morale, si concede concio da parte di questo Tribunale tanto più al marito di poter vivere separato dalla moglie”²⁷⁴.

Un altro caso si può individuare in un processo del 1880 dove

“la moglie insorse allora contro il marito in via civile e ottenne la sentenza di separazione di letto e mensa con giudicato dell’Ill. tribunale di Trento 31 gennaio 1879 n. 257 che qui unisce. Ora la

²⁷¹ ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 1869, sottofasc. 14, c. 14.

²⁷² ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 1869, sottofasc. 1, c. 6.

²⁷³ Si esemplifica in tal caso su un piano giudiziario istituzionalizzato quel “dualismo tra coscienza e diritto positivo”, la cui accentuazione è un tratto distintivo del secolo XIX secondo P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000.

²⁷⁴ ADT, *TEM*, b. 19, fasc. 1875, c. 3.

nominata Anna moglie di Pietro Moser vorrebbe mettersi in ordine anche per riguardo alla coscienza e perciò dopo essere stata seriamente ammonita ai 28 febbraio e ai 19 del corrente mese senza speranza di buon risultato per la terza avversione che i maltrattamenti passati e specialmente l'ultima violenza di persona nel di lei cuore, implora da codesto Reverendissimo tribunale la sentenza di separazione [...]. 20 marzo 1880²⁷⁵.

Era dunque a discrezione del singolo individuo decidere a quel tribunale rivolgersi: ovviamente se si desideravano riscontri di natura civile si sarebbe dovuto fare riferimento al tribunale secolare, mentre, se a spingere la parte era un motivo di natura morale, allora avrebbe provveduto il foro ecclesiastico. Come nel caso appena riportato, però, si poteva volgere la domanda ad entrambi i fori, i quali autonomamente avrebbero dato un proprio responso che poteva anche risultare discordante. Non vi era però una prassi definita: se la parte voleva ricorrere ad entrambi i tribunali poteva scegliere liberamente a quale dirigersi per primo. Nel processo avviato da Anna Moser, infatti, la donna disponeva già di una sentenza civile di separazione, e aveva deciso di interpellare solo in un secondo momento il foro ecclesiastico. Nulla vietava, tuttavia, che potesse avvenire anche la circostanza opposta, ovvero l'adesione prima al foro ecclesiastico e poi a quello civile. Vi era poi una terza possibilità: nel caso del 1899 che vedeva coinvolta la contessa Teodora Giovanelli di Trento, invece, i due processi avvennero contemporaneamente. Come riportato infatti:

“conoscendo che le cause matrimoniali dei fedeli spettano al Foro ecclesiastico, vuole che la sua causa sia trattata e definita anche dall'Autorità ecclesiastica, in che ha consenziente anche il marito, benché questi ne abbia mosso causa presso il foro civile per gli effetti civili stante la nuova legislazione matrimoniale nell'Ungheria dal 1 ottobre 1895²⁷⁶.”

Nonostante la libertà di scelta di cui potevano godere le persone circa l'adesione ad un foro rispetto ad un altro, è emerso da alcuni processi di separazione che il tribunale matrimoniale, una volta avviata la causa presso di sé, spingesse affinché questa venisse proseguita e conclusa nel tribunale ecclesiastico. Infatti, nei decreti che i giudici inviavano ai parroci o ai curati della coppia, si chiedeva loro di ammonire il reo convenuto, affinché si

²⁷⁵ ADT, *TEM*, b. 19, fasc. 1878-1880, sottofasc. 18, cc. 1-2.

²⁷⁶ ADT, *TEM*, b. 19, fasc. 1882-1907, sottofasc. 1035, c. 16. Bisogna ricordare come l'Ungheria e i territori annessi fossero un caso particolare. In essi infatti non avevano trovato vigore: il secondo capitolo, inerente al matrimonio, dell'ABGB; la Patente imperiale dell'8 ottobre 1856; la *Dezemberverfassung*; le “leggi confessionali” del 1868.

presentasse dal proprio sacerdote, in modo da poter proseguire col processo. Si trovano esortazioni quali “[si ricordi al reo] il dovere che ha ogni Cristiano di ubbidire all’Autorità Ecclesiastica”²⁷⁷, oppure, in un caso occorso a cavallo del cambio di giurisdizione del 1868, si comunicava al parroco di riferire al reo come

“la nuova legge non è ancora entrata in attività e che anche data esecuzione alla medesima, sussiste la giurisdizione del Tribunale ecclesiastico quanto agli obblighi di coscienza dei coniugi se non quanto agli effetti civili, epperò in caso di rifiuto, il Tribunale Ecclesiastico in base alla petizione della moglie procederebbe contro di lui in contumacia”²⁷⁸.

Concentrandosi ora su un aspetto cruciale, i testi legislativi parlano sempre, fin dall’articolo X del Concordato, di *giudice* o *tribunale secolare*, con rispettivi sinonimi, che avrebbe dovuto giudicare gli effetti civili derivanti dal matrimonio, ma non si trova mai specificato, nemmeno nella prima “legge confessionale”, quale fosse effettivamente l’istituzione giudiziaria austriaca competente in materia. Solo attraverso la documentazione archivistica si può ricavare quale fosse il tribunale di riferimento, seppur con qualche problematica.

Il foro secolare che avrebbe dovuto, a seguito della promulgazione della Patente dell’8 ottobre 1856, trattare solamente degli effetti civili del matrimonio, era il tribunale circolare, istituito con la riforma del 1854, con sede a Trento e Rovereto. Tuttavia, era alla Pretura mista del distretto di domicilio delle parti che il tribunale matrimoniale ecclesiastico inviava una copia della sentenza emanata e passata in giudicato, così da renderla partecipe della decisione presa²⁷⁹. Come visto nel paragrafo precedente, la “Pretura e Ufficio Distrettuale” costituiva l’organo più periferico della gerarchia burocratica tirolese, presente in ognuno dei numerosi distretti del territorio trentino, con competenze sia in ambito amministrativo sia giudiziario, seppur con sola funzione inquirente. Si può dunque supporre che la sentenza ecclesiastica venisse inviata alla Pretura mista competente, affinché la stessa procedesse con l’*iter* giudiziario, redigendo i successivi atti, necessari per la trattazione delle conseguenze civili, i quali sarebbero poi stati trasmessi al tribunale circolare di riferimento che avrebbe giudicato sulla base degli stessi. Il problema però sorge nell’ambito delle due città maggiori di Trento e Rovereto, dove al posto della Pretura mista,

²⁷⁷ ADT, TEM, b. 18, fasc. 1869, sottofasc. 52, c. 5.

²⁷⁸ ADT, TEM, b. 17, fasc. 91, c. 8.

²⁷⁹ ADT, TEM, b. 2, fasc. 23, c. 12; b. 3, fasc. 142, cc. 24-25; b. 3, fasc. 265, c. 62; b. 3, fasc. 176, c. 3; b. 3, fasc. 178, cc. 31-32; b. 3, fasc. 228, cc. 55-56; b. 4, fasc. 114, cc. 104-105.

era insediata la Pretura politica, la quale, a differenza della sua omonima distrettuale, svolgeva attività solamente amministrative²⁸⁰. Si può forse presumere che una volta giunta la sentenza alla Pretura politica di Trento e Rovereto²⁸¹, questa sarebbe poi stata trasmessa all'istituto competente in materia giudiziaria, ovvero il tribunale circolare di competenza. La comunicazione della sentenza alle Preture politiche per i processi roveretani e tridentini fa emergere però un nuovo quesito: se queste Preture avevano solo competenze amministrative è possibile che anche le Preture miste agissero solo amministrativamente una volta ricevuto il giudicato del tribunale ecclesiastico? I contendenti, in questo caso, avrebbero dovuto fare riferimento solamente al tribunale circolare per concludere civilmente la vertenza.

La situazione non sembra divergere molto nemmeno a seguito del 1868, quando venne modificata l'organizzazione delle istituzioni amministrativo-giudiziarie locali. Infatti, nel maggio dello stesso anno l'imperatore stabilì la separazione degli ambiti politico-amministrativo e giudiziario. Il primo sarebbe stato gestito dalla Sezione di Luogotenenza con sede a Trento e da otto Capitanati distrettuali, in cui venne diviso il territorio, mentre, per quanto riguarda l'assetto giudiziario, vennero istituiti i Giudizi distrettuali, che assorbirono le competenze giudiziarie detenute dalle precedenti Preture miste e furono subordinati ai conservati tribunali circolari di Trento e Rovereto²⁸². A quanto mostrano le carte, sarebbe stata competenza soltanto dei due tribunali circolari occuparsi da lì in avanti dei processi matrimoniali di tutta l'area trentina, senza la partecipazione degli uffici giudiziari più decentrati. Di ciò abbiamo testimonianza nella sentenza del foro secolare annessa alla richiesta di separazione della già citata Anna Moser presso il tribunale matrimoniale. Nella sentenza infatti è riportata la denominazione del tribunale che la emise:

“Sentenza in nome di sua Maestà l'Imperatore, l'I. R. Tribunale Circolare in Trento. Nella causa civile verbale promossa colla petizione 10 luglio 1878 n. 2961 da Anna Moser nata Eccher da Nave di S. Rocco, [...] contro Pietro Moser dalla Faida di Pinè, ora detenuto nell'I.R. Casa di pena di Gradisca, in punto di separazione di letto e mensa per colpa del convenuto, [...] ha giudicato si fa luogo alla separazione di letto e di mensa domandata dall'attrice per colpa esclusiva del marito

²⁸⁰ v. *supra* 2.1.2; ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 15, c. 73; b. 1, fasc. 30, c. 24; b. 1, fasc. 121, c. 42.

²⁸¹ Nelle fonti vengono chiamate Preture urbane.

²⁸² v. *supra* 2.1.2.

convenuto Pietro Moser, ommesso il giudizio delle spese perché non specificate. Trento 31 gennaio 1879”²⁸³.

La condizione che né Anna né il marito Pietro fossero residenti a Trento, ma provenienti da zone limitrofe, fa pensare che fossero i tribunali circolari a trattare i processi, anche se non si può escludere a priori l’operato dei neocostituiti Giudizi distrettuali, i quali subentrarono giudiziariamente alle precedenti Preture miste, esercitando sempre funzioni inquirenti.

Affrontate le questioni connesse al riconoscimento del tribunale secolare competente, resta ora da verificare nelle carte in che modo le “leggi confessionali” incisero sul ricorso al tribunale matrimoniale. Come visto, quest’ultimo proseguì la propria attività, anche se si registrò una riduzione quantitativa delle cause: se infatti, all’interno del fondo “Tribunale ecclesiastico matrimoniale”, fino al 1868 i fascicoli processuali si aggirano attorno alle 44-60 unità annuali, dalla busta successiva si verifica un progressivo calo, passando nell’arco di meno di un decennio da alcune decine a poche unità di cause per anno avviate dall’autorità ecclesiastica²⁸⁴. Questo fenomeno a mio parere è da spiegarsi proprio con l’emanazione delle “leggi confessionali”. La popolazione infatti, se avesse voluto ottenere un risultato incisivo sul piano civile, non avrebbe potuto che rivolgersi al tribunale secolare, l’unico che potesse provocare effetti legali sulla materia matrimoniale. Solo i sudditi cattolici più fedeli, per una questione di coscienza o per rispondere a logiche di costume comunitario, in cui il peso dell’autorità ecclesiastica era ancora forte, avrebbero poi intentato un processo presso il foro ecclesiastico, ma questi sarebbero andati scemando lungo i decenni. La riduzione dei processi matrimoniali fu dunque, a mio avviso, sintomo di un’ulteriore perdita del potere ecclesiastico, su un terreno ormai appannaggio di quello secolare. Quest’ipotesi andrebbe tuttavia verificata attraverso una ricerca volta a recuperare i processi matrimoniali avviati presso i fori civili dopo il 1868. Tale indagine, che ho tentato di intraprendere, si è scontrata però fin da principio con un problema archivistico. Il fondo relativo all’organo civile competente in materia matrimoniale, a seguito dell’emanazione delle “leggi di maggio”, è attualmente non ordinato e privo di qualsiasi strumento di corredo. Ciò rende complesso non solo il reperimento delle buste, le quali sono disposte

²⁸³ ADT, TEM, b. 19, fasc. 1878-1880, sottofasc. 18, c. 3.

²⁸⁴ Si veda il paragrafo 4.1 per un maggiore approfondimento.

separatamente e senza alcun criterio in mezzo ad altri fondi archivistici, ma anche l'individuazione del materiale contenuto in ciascuna busta²⁸⁵.

Il fondo "Tribunale ecclesiastico matrimoniale" termina comunque con un processo dell'anno 1907, dando l'impressione che l'attività e la presenza stessa del tribunale matrimoniale fossero cessati proprio in tale data. In realtà il foro ecclesiastico come istituzione sicuramente non scomparve, poiché venne riportato come ancora istituito tra gli organi diocesani nel *Catalogus cleri* degli anni successivi²⁸⁶, seppure non si abbiano tracce tangibili della sua attività, essendoci un vuoto archivistico, almeno fino al 1911, quando si assistette a una riforma degli organi giudiziari della diocesi. In quell'anno infatti entrò in vigore il decreto del 10 dicembre 1910 del vescovo tridentino Celestino Endrici, col quale si costituiva il tribunale ecclesiastico diocesano per le cause di contenzioso e criminali, il quale avrebbe affiancato il tribunale matrimoniale ecclesiastico, che avrebbe proseguito la sua attività in modo inalterato²⁸⁷. La conseguenza a livello archivistico di questa riforma fu la formazione di un fondo, che non mi risulta sia mai stato oggetto di alcuna repertoriatura, nel quale risultano essere confluiti non solo gli esigui processi rivolti al tribunale matrimoniale, ma anche le più numerose cause trattate dal neonato tribunale ecclesiastico diocesano²⁸⁸. La presenza ancora più rara di processi matrimoniali in queste buste fa pensare che l'operatività del tribunale matrimoniale fosse ormai agli sgoccioli, spinta probabilmente in questa sua decadenza anche dal decreto "Ne Temere" del papa Pio X dell'agosto 1907, con il quale si cercò di far ordine in materia di sponsali, che fin dal Concilio di Trento si erano rivelati essere la principale causa di contenziosi nella diocesi²⁸⁹.

²⁸⁵ Nelle poche buste - faticosamente e fortunatamente rintracciate - concernenti il tribunale circolare di Trento non ho rinvenuto alcun atto di natura matrimoniale.

²⁸⁶ *Catalogus cleri*, cit., 1908.

²⁸⁷ *Constitutionem dioecesanam qua eripitur Tribunal ecclesiasticum dioecesanum pro causis contentiosis et criminalibus ecclesiasticis edimus, publicamus et promulgamus*, in *Foglio diocesano per la parte italiana della diocesi di Trento. Dall'anno 1908 al 1911 incluso*, Trento, Tipografia ed. del Comitato diocesano, 1911, VIII, pp. 415-427.

²⁸⁸ Vista la mancanza di qualsivoglia strumento di corredo relativo a tale fondo e al contempo dell'assenza di qualsiasi descrizione dello stesso nella guida dell'Archivio Diocesano, solo il confronto diretto con gli archivisti mi ha portato a capire come tale documentazione sia stata sempre considerata come costitutiva di un fondo separato da quello del TEM, nonostante la titolatura analoga, *Tribunale ecclesiastico matrimoniale (1912-1991)*, delle buste per entrambi i fondi. Il problema delle fuorvianti etichette archivistiche per la documentazione degli organi giudiziari trentini è stato affrontato per l'età moderna da F. Cagol, B. Brunelli, *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 28 (2002), pp. 687-738.

²⁸⁹ Il decreto *Ne Temere* obbligava infatti i parroci alla tenuta di registri per sponsali, che per essere validi, dovevano essere contratti per iscritto davanti a testimoni e firmati dalle parti. *Istruzione al clero per l'attuazione del presente decreto "Ne Temere"*, in *Foglio diocesano*, cit., pp. 38-40. M. Pelaja, L. Scaraffia, *Due in una carne: Chiesa e sessualità nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 2008, p. 217. Di questi registri vi sono molte testimonianze negli archivi delle parrocchie trentine. Ad esempio, G. Campestrin (ed.), *Parrocchia di San Lorenzo in Vigo Lomaso. Inventario dell'archivio storico (1485-1988)*, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e

2.2.2 I consiglieri del foro (1857-1868): prosopografia e criteri di nomina

Come per la storia del tribunale ecclesiastico matrimoniale, anche per i giudici che lo composero non vi sono attualmente pubblicazioni in grado di restituirci informazioni biografiche, anche di base. Attraverso l'ausilio del *Catalogus cleri* e delle carte archivistiche, provenienti dai fondi archivistici di cui si dirà, ho tentato così di ricostruire la vita di queste figure, di individuarne gli studi e la formazione e di ipotizzare quali fossero stati i criteri di scelta che portarono i vescovi tridentini a preferire determinate persone rispetto ad altre all'interno dell'abbondante clero locale. Siccome la mia ricerca si concentra su un arco temporale di undici anni (1857-1868), ho voluto in particolare soffermarmi sulle personalità che operarono in questo periodo.

La Patente dell'ottobre 1856 stabiliva che dal primo gennaio 1857 sarebbero entrati in attività i giudizi ecclesiastici matrimoniali in ogni sede diocesana. Sarebbe stato compito di ogni vescovo istituire, in quei luoghi nei quali non fossero già presenti, tali organi, come indicava chiaramente la normativa: “nella trattazione degli affari matrimoniali il Vescovo si serve di un Tribunale”. Quest'ultimo sarebbe stato costituito da un numero ben definito di membri definito dalla legge: “un Presidente e almeno quattro Consiglieri. Il numero dei Consiglieri non deve tuttavia ascendere di regola a più di sei. Vi si aggiunga un segretario ed una persona idonea, la quale in caso che un Consigliere del Tribunale sia impedito nell'esercizio delle sue funzioni, copra il di lui posto”²⁹⁰. La nomina di tutti i componenti che avrebbero costituito il tribunale matrimoniale era a totale discrezione del vescovo, il quale poteva sospendere o rimuovere dall'incarico a suo piacimento. Naturalmente la scelta doveva ricadere su “quelle persone che sono dotate delle dovute qualità ed alle quali non possa opporsi eccezione alcuna sotto nessun rapporto”²⁹¹. I vescovi, dunque, tra cui il tridentino de Tschiderer, si trovarono a dover scegliere e nominare i componenti del nuovo foro matrimoniale in poco meno di tre mesi.

archivistici, 2000, p. 37. Per i dati quantitativi si vedano i contributi nel volume Seidel Menchi, Quaglioni, *I tribunali del matrimonio*, cit.; paragrafo 4.1.

²⁹⁰ Art. 97 dell'*Istruzione in Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 472.

²⁹¹ Art. 98 in *Ivi*, pp. 472-473.

Nel contesto diocesano trentino, il prelado, nonostante le libertà conferitegli dalla normativa, sembrò non voler operare in modo arbitrario ed autoritario²⁹² e, vista la complessa decisione, rivolse una richiesta di ausilio al Capitolo della cattedrale in data 6 novembre 1856:

“Essendo vicino il giorno in cui dovrà essere istituito questo Tribunale, e trattandosi di una causa quanto importante, altrettanto grave mi rivolgo confidentemente all’Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo, e Lo prego instantemente di volermi mediante i distinti suoi lumi, e saggi consigli esser cortese di tutta quella assistenza, di cui sommamente abbisogno in un affare così nuovo, e così delicato, e rilevante. [...] Abbia la bontà l’Illustrissimo e Reverendissimo Capitolo di prendere in matura considerazione questo affare, e di essermi compiacente dei suoi saggi suggerimenti, che mi saranno assai graditi sia che Esso creda bene di favorirmi con cortese riscontro cumulativo, sia che i singoli Illustrissimi e Reverendissimi Signori Canonici preferiscano di comunicarmi le loro idee separatamente. Ad ogni modo poiché il tempo stringe avanzo la preghiera per una quanto è possibile sollecita risposta”²⁹³.

Il Capitolo ricevette la richiesta e trattò la questione il 10 novembre²⁹⁴, rispondendo ufficialmente al presule due giorni dopo. Nella risposta il Capitolo comunicò al vescovo sia la propria soddisfazione “di vedere attuarsi il Concordato in un punto di tanta rilevanza” sia la disponibilità ad offrire “per quanto lo permetteranno le circostanze loro particolari, i propri benché deboli servigi in questo bisogno e si dichiarano di essere sempre pronti”²⁹⁵. Purtroppo, questa è l’unica corrispondenza sull’argomento rinvenuta tra il vescovo e il Capitolo, motivo per cui non è possibile definire in quale misura si ebbe un’influenza capitolare nel definire gli ufficiali del tribunale.

In completa aderenza al testo della Patente, nella pastorale del 12 dicembre 1856 al clero locale, il vescovo de Tschiderer manifestò le proprie intenzioni. Egli avrebbe proceduto con l’elezione di: un presidente/ufficiale; quattro consiglieri/giudici, dei quali

²⁹² La bibliografia sul vescovo, influenzata dal processo di beatificazione che lo interessò, tende a presentarlo come una persona mite e incline a chiedere consiglio, come narrato da mons. Rizzoli: “Non è che [egli] si fidasse di sé solo, ma sentiva ordinariamente il parere del suo Vicario generale, uomo di grande ingegno, e così pure del p. Rigler, il quale era universalmente stimato per la sua rara intelligenza e la altezza delle sue virtù. Così, quanto alle ordinazioni dei chierici, sentiva il parere dei moderatori del Seminario; e negli affari più gravi e di maggiore importanza consultava pure i soggetti più distinti del Capitolo della Cattedrale e del suo clero”. Costa, *Il beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*, cit., p. 166.

²⁹³ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 1, cc. 1-2; ADT, *Acta capitularia* (1855-1856), 6.11.1856.

²⁹⁴ ADT, *Acta capitularia* (1855-1856), 10.11.1856.

²⁹⁵ Il documento è firmato dai capitolari: I. Terlago, G. Freinadimetz, F.Q. de Tschiderer, V. Bergamo, G. Fronchetti, G.B. Boghi, F.G. Brunati. ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 3, c. 1. Una copia è presente in ADT, *Acta capitularia* (1855-1856), 12.11.1856.

uno avrebbe assunto la carica di vicepresidente; due consiglieri/giudici sostituti; un segretario; e infine un difensore matrimoniale, impegnato nella gestione delle cause di nullità²⁹⁶.

Sei giorni dopo, il 18 dicembre, venne emanato un decreto, che rese noti i nomi di coloro, scelti già il 12 dicembre, che sarebbero divenuti membri del tribunale matrimoniale ecclesiastico, con indicazione della rispettiva carica e formula di elezione²⁹⁷. Come presidente venne nominato il consigliere d. Giovanni Fronchetti, mentre, come consiglieri/giudici effettivi, il professore d. Giuseppe Planer, il professore d. Gaetano Boscarolli, il direttore spirituale del seminario d. Matteo Gottardi e il consigliere d. Filippo Brunati, il quale ricopriva anche la carica di vicepresidente. I consiglieri sostituti furono individuati invece nel professore d. Francesco Tonina, nel parroco Bartolameo Boninsegna e nel parroco Giovanni Battista Dalvai. La carica di difensore dei matrimoni venne affidata a Tonina e infine quella di segretario a d. Nicolò Toneatti²⁹⁸. Sempre in questo documento, si invitavano i citati a comparire alle ore 11 del 31 dicembre presso il palazzo vescovile per prestare il giuramento riportato:

“Ego [nome e cognome] Tribunali ecclesiastici diocesis tridentina [carica] electus, promitto spondeo et juro, me officium, quod suscepi, fideliter, quantum in me est, executurum, et impleturum, nec quidquam in eo favore aut gratia humana acturum; sic me Deus adjuvat, et haec Sancte Eius evangelia”²⁹⁹.

Risale proprio all'ultimo giorno dell'anno 1856 l'atto ufficiale che precedette l'insediamento dei componenti nel tribunale matrimoniale. In questo documento furono riportati i giuramenti di ogni singolo membro con rispettiva firma e descrizione delle loro cariche antecedenti, alle quali si andavano ad aggiungere ora quella di presidente, di consigliere effettivo o sostituto, di difensore dei matrimoni o di segretario del neonato tribunale; il tutto concluso e confermato dalla dichiarazione di de Tschiderer, che vi appose il proprio sigillo³⁰⁰.

²⁹⁶ ADT, *NOG*, b. 1850-1875, fasc. 927, pp. 2-3.

²⁹⁷ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 4, cc. 1-2.

²⁹⁸ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 4, c. 3.

²⁹⁹ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 4, cc. 1-2.

³⁰⁰ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 7, cc. 1-3.

A seguito della richiesta della Luogotenenza di Innsbruck di conoscere i consiglieri designati per il foro, Giovanni Battista Boghi³⁰¹, nuovo vicario generale, al quale era stato affidato l'incarico di istituire gli uffici stabiliti dal Concordato, quali l'ufficio amministrativo e il tribunale ecclesiastico matrimoniale, li comunicò in data 30 gennaio 1857³⁰².

In questi ultimi due atti si possono ricavare le prime informazioni prosopografiche sui componenti del tribunale ecclesiastico matrimoniale, che, combinate con le notizie riportate dal *Catalogus cleri*, dall'opera di Graziano Flabbi³⁰³ sul seminario tridentino e dai documenti ritrovati in altri fondi archivistici, principalmente "Seminario maggiore arcivescovile di Trento" e "Libro B", conservati presso l'Archivio Diocesano Tridentino, permettono di ricostruire un profilo biografico generale dei singoli membri.

Partendo dalla carica più importante, il presidente Giovanni Fronchetti nacque a Torra in Val di Non il 29 settembre 1780. Dopo aver compiuto i quattro anni di studi presso il seminario tridentino³⁰⁴, fu consacrato il 3 aprile 1804 e in data imprecisata venne nominato consigliere ecclesiastico³⁰⁵. Dal 1820 al 1852 fu parroco-decano di Cembra ed ispettore scolastico per il suo decanato. Fu esaminatore prosinodale dal gennaio 1846 e canonico del Capitolo della chiesa Cattedrale dal 1853³⁰⁶. Nel 1856 venne scelto come presidente del tribunale ecclesiastico matrimoniale, carica che ricoprì fino al 1861, quando ne chiese l'esonero³⁰⁷. Nel biennio 1857-1858 divenne prefetto degli studi teologici del seminario. Dal 22 settembre 1857 ottenne la carica più elevata all'interno del Capitolo,

³⁰¹ Giovanni Battista Boghi (1804-1874) venne nominato vicario generale proprio nel 1857 al posto di Giacomo Freinadimetz (1794-1860). Quest'ultimo rassegnò le proprie dimissioni a seguito dei contrasti sorti con l'autorità civile, la quale ne chiese più volte l'allontanamento. Sull'argomento si vedano M. Odorizzi, *Vicari della Chiesa imperiale. Il clero trentino nell'età del Neoassolutismo (un caso di studio)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, a.a. 2009-2010; K. Pizzini, *Il vicario Giacomo Freinadimetz e il suo successore Giovanni Battista Boghi*, in *Da Rosmini a De Gasperi. Spiritualità e storia nel Trentino asburgico. Figure a confronto*, a cura di P. Marangon, M. Odorizzi, Trento, Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2017.

³⁰² Il documento termina in tal modo "Io non mancherò di tener informato di quando in quando Vostra Altezza Serenissima riguardo allo stato degli affari matrimoniali di questa Diocesi, persuaso come sono anch'io della somma importanza che l'autorità ecclesiastica cammini unita e d'accordo colla secolare e possa assicurare che anche il mio Ufficio ecclesiastico è intieramente animato di questo spirito". ADT, *Atti presidiali* (1857), n. 1, 30.1.1857.

³⁰³ Originario di Spormaggiore (1859-1941), egli fu rettore e prefetto degli studi del seminario di Trento dal 1900. L'opera in questione descrive i mutamenti occorsi nel seminario e ne elenca i docenti e coloro che all'interno vi lavorarono. G. Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, Trento, Artigianelli, 1907.

³⁰⁴ Fronchetti fu studente del seminario dal 1802 al 1805. Svolse l'ultimo anno di studi a Padova, sostenendo gli esami finali a Trento. In tutte le pagelle figura appartenente alla prima classe di studenti (I), che racchiudeva gli studenti migliori, con votazione massima (A). ADT, *SM A, SS*, reg. «Cataloghi 1786-1807».

³⁰⁵ Non si sa che funzioni svolgesse il consigliere ecclesiastico. Tale ruolo infatti non è menzionato nell'*Enciclopedia cattolica*. Si può presumere che fosse un titolo onorifico.

³⁰⁶ *Catalogus cleri*, cit., 1826, 1852, 1853, 1856.

³⁰⁷ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 213, cc. 1-2.

ovvero quella di decano³⁰⁸. Il ruolo del presidente era rilevante all'interno del tribunale, poiché, secondo la normativa, era suo compito distribuire tra i restanti giudici gli affari, a patto che non vi fossero vincolanti indicazioni vescovili; inoltre, fondamentale era il suo parere durante la deliberazione della sentenza finale: infatti, se non si fosse raggiunta l'unanimità di voti o almeno una maggioranza assoluta, l'ago della bilancia sarebbe stata proprio l'opinione del presidente³⁰⁹.

Il vicepresidente Filippo Giovanni Brunati nacque a Tenno, piccolo borgo a monte di Riva del Garda, il 22 marzo 1796, e svolse i propri studi seminariali a Trento dal 1811 al 1816³¹⁰. Fu nominato consigliere ecclesiastico nel marzo 1819 e divenne depositario del beneficio Filippi di Tenno dal 17 novembre 1849³¹¹. Esaminatore prosinodale, fu parroco-decano e ispettore scolastico di Lomaso dal 1825 al 1831, anno in cui venne nominato rettore del seminario, a seguito dell'abbandono dell'incarico da parte di don Pietro Paolo Rigler³¹². Confermato da de Tschiderer come rettore, poiché esperto nell'educazione della gioventù e “abilissimo nell'arte di governare”³¹³, durante il biennio rocambolesco del 1848-1849 venne accusato dalle autorità civili di essere un sostenitore della causa italiana³¹⁴. Il

³⁰⁸ Fronchetti ebbe una notevole carriera ecclesiastica, tanto da giungere a ricoprire la carica più alta del Capitolo. Infatti, tra le tre dignità capitolari quella di decano era la più importante, poiché sovrintendeva le riunioni del Capitolo e aveva giurisdizione sul clero inferiore della chiesa cattedrale e delle parrocchie annessi. Seguivano alla carica di decano: il preposito, nominato dal 1467 dai conti del Tirolo, investito del patrimonio della prepositura di Sant'Apollinare; e l'arcidiacono, che aiutava il vescovo nelle sue funzioni. La figura dello scolastico, invece, quarta dignità capitolare, responsabile della scuola cattedrale e degli aspetti legati al decoro degli uffici divini, venne meno nei primi anni dell'Ottocento. Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., pp. 82-90; *Catalogus cleri*, cit., 1856; Nubola, *Istituzioni ecclesiastiche*, cit., p. 428.

³⁰⁹ Art. 99 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 473.

³¹⁰ Dal 1810 gli anni del *curriculum* seminariale non furono più quattro, ma cinque, suddivisi in: corso filosofico (i primi due anni) e corso teologico (il triennio finale). Nel corso filosofico si insegnavano: matematica; logica, metafisica ed etica; fisica. Ad esse si sarebbero aggiunte la filosofia teoretica e pratica. Nel corso teologico invece si apprendevano: la storia ecclesiastica, lo studio biblico del Vecchio e Nuovo Testamento, la dogmatica, la teologia morale, il diritto canonico, la pastorale e la catechetica. ADT, *SMA, SS*, reg. «Cataloghi 1811-1817»; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 72.

³¹¹ *Catalogus cleri*, cit., 1857.

³¹² Riporta Flabbi che nel 1825 P.P. Rigler venne nominato una prima volta direttore spirituale del seminario, pur continuando l'insegnamento di teologia morale, e nel 1829 venne elevato alla carica di rettore, “dal quale dietro sue reiterate istanze venne sollevato dopo due anni”. Nel 1831 infatti il vescovo Saverio Luschin decise di accettare le dimissioni di Rigler, a condizione che egli riassumesse l'incarico di direttore spirituale. Rigler inoltre mantenne la cattedra di teologia morale fino al 1836/1837, quando venne sostituito prima da Giovanni Battista Boghi e poi da Giuseppe Planer. Rigler proseguì comunque la sua attività di insegnante, occupandosi di teologia pastorale dal 1837 al 1854, dopodiché si ritirò a Lana nel convento dell'Ordine Teutonico, del quale divenne presbitero e priore e dove morì il 6 dicembre 1873. Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., pp. 73-74, 88; ADT, *Libro B* (1831), b. 312, n. 2705, 4.9.1831; *Catalogus cleri*, cit., 1856, 1874.

³¹³ A. Tait, *Vita del venerabile servo di Dio Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, principe vescovo di Trento, ricavata dai processi di Beatificazione e da autentici documenti dal Postulatore della Causa Sac. Antonio Tait, Cameriere d'onore di Sua Santità Pio X*, Venezia, Tipografia emiliana, 1905, II, pp. 361-362.

³¹⁴ Nella lettera del governatore del Tirolo a de Tschiderer datata 11 aprile 1849 venivano accusati di sedizione il vicario generale Freinadimetz, il prof. Debiasi e il rettore Brunati: “In Seminario il veleno

prelato però lo difese sempre dagli attacchi secolari rivolti sia alla sua persona sia alla gestione del seminario, sostenendo come Brunati fosse “una persona onesta [tanto che] non ho mai potuto arguire dalle sue parole o dal suo comportamento che egli odi i tedeschi o che da loro sia odiato”, e come egli operasse con dedizione e curasse “l’ordine e la disciplina [in seminario] con grande diligenza”³¹⁵. Nel 1856 divenne canonico del Capitolo e vicepresidente del tribunale ecclesiastico matrimoniale e nel 1862, per pochi mesi, ricoprì la carica di presidente che era stata esercitata fino ad allora da Fronchetti. Nell’agosto dello stesso anno infatti Brunati comunicò all’Ordinariato che, a causa della propria malattia, che lo aveva portato a ripararsi a Tenno, rinunciava ai propri incarichi di presidente del foro, rettore e rappresentante vescovile presso la Congregazione di Carità. Il vescovo Riccabona decise, seppur a malincuore, di assecondarne la richiesta, rimuovendolo così dalle mansioni e ringraziandolo con “la più viva riconoscenza pei distinti servigi prestati [...] per tanti anni negli uffizi ecclesiastici più importanti, per cui se la deve a buon diritto annumerare tra i paggetti più benvenuti di questa Diocesi”³¹⁶.

Osserviamo ora le figure dei tre giudici effettivi. Giuseppe Planer (senior) nacque a Vanga il 26 settembre 1802, figlio del contadino Antonio, e studiò al seminario di Trento dal 1821 al 1827³¹⁷. Presi i voti nel 1825, l’anno successivo venne nominato cooperatore di Ortisei/S. Uldarico, nella parrocchia di Tiers, e nel 1827 gli venne affidato lo stesso incarico presso la Collegiata di Bolzano³¹⁸. Nel 1833 però egli decise di intraprendere il percorso dell’insegnamento ed ottenne la supplenza di teologia dogmatica, sostituendo così il barone don Giulio Todeschi³¹⁹. La supplenza gli venne rinnovata anche per l’anno scolastico 1836-1837, mentre a partire da quello successivo divenne supplente di teologia morale. A seguito dell’esame di abilitazione svoltosi nel marzo 1838 e superato con “ottimo successo”, fu

rivoluzionario viene sparso dal Rettore Brunati, il quale tuttavia sembra seguire le idee dei suoi superiori più per rispetto umano che per vera convinzione”. Grisar, *Il Vescovo di Trento*, cit., p. 349.

³¹⁵ I passi sono tratti rispettivamente dalla trascrizione delle lettere di de Tschiederer al governatore del Tirolo (16.4.1846) e all’arciduca Carlo Ludovico (17.4.1860). *Ivi*, pp. 350, 373.

³¹⁶ ADT, *Libro B* (1862), b. 569, n. 2798, 27-31.8.1862.

³¹⁷ Tra le discipline si annoveravano sempre: la storia ecclesiastica; lo studio biblico del Vecchio e Nuovo Testamento, nei quali si apprendevano la lingua ebraica e greca; la dogmatica; la teologia morale; il diritto canonico; la pastorale e la catechetica, ai quali si aggiunsero l’educazione e la pedagogia. Nel 1819 vi fu inoltre un nuovo cambiamento nel piano di studi: in seminario infatti trovò spazio solo il corso teologico, il quale venne insegnato non più in tre, bensì in quattro anni. Il corso filosofico restò attivo fino al 1821, tanto che Planer ne frequentò il primo corso per poi passare direttamente al primo corso teologico. ADT, *SMA, SS*, reg. «Cataloghi 1821-1829»; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 73.

³¹⁸ *Catalogus cleri*, cit., 1826, 1833.

³¹⁹ Don Giulio Todeschi, figlio del barone Francesco de’ Todeschi e della baronessa Notburga Pizzini, morì a Roma a soli 33 anni nel settembre 1836 a causa di “febbre gastrica-nervosa”. ADT, *Libro B* (1836), b. 359, n. 4112, 15.10.1836.

nominato professore ordinario di teologia morale³²⁰, disciplina che avrebbe insegnato fino al 1871. Nel 1856 venne nominato giudice effettivo presso il tribunale matrimoniale e dal 22 novembre 1862 al 10 febbraio 1863 ricoprì temporaneamente la carica di presidente in sostituzione di Brunati, ruolo che avrebbe poi assunto ufficialmente nel 1870³²¹. Anch'egli esaminatore prosinodale e consigliere ecclesiastico, il primo luglio 1865 divenne canonico del Capitolo e dal 1875 al 1880 figurò come prefetto degli studi del seminario³²². Morì alla veneranda età di 90 anni³²³.

Gaetano Boscarolli invece nacque a Trento il 6 giugno 1809, figlio di un impiegato, e svolse i propri studi seminariati nel luogo natio³²⁴. La sua carriera si divise tra l'insegnamento e la cura d'anime. Appena presi i voti, venne nominato infatti nel 1833 cooperatore di Levico per divenire poi parroco di S. Michele all'Adige nel 1841. Dopo una supplenza nel 1840 in storia universale e filologia presso il seminario, nel 1845 venne chiamato dall'Ordinariato per ricoprire il ruolo di supplente nell'insegnamento biblico del Nuovo Testamento³²⁵. Il docente ordinario della materia, G.B. Boghi, infatti, dovette abbandonare la disciplina per assumere le cattedre di storia ecclesiastica e diritto canonico, lasciate vacanti dal neoeletto canonico della cattedrale Girolamo de Pompeati³²⁶. Ottenuta l'abilitazione, Boscarolli insegnò tale materia fino al 1858, quando gli venne affidata la cattedra di teologia pastorale, a seguito dell'abbandono di Giovanni Battista Zwerger, che avrebbe occupato fino al 1876³²⁷. Dal 1868 al 1872, inoltre, fu anche insegnante di pedagogia e catechetica. Esaminatore prosinodale, divenne infine canonico, provicario generale della diocesi e consigliere degli studi teologici nel 1876³²⁸.

Infine, Matteo Gottardi nacque a Magasa, in Valle di Vestino (ora provincia e diocesi di Brescia), il 7 novembre 1807. Figlio del possidente Pietro, studiò al seminario di Trento dal 1831 al 1835³²⁹. Nominato curato del paese d'origine nel 1836, due anni dopo venne scelto personalmente dal vescovo de Tschiderer come direttore spirituale del

³²⁰ ADT, *Libro B* (1838), b. 370, n. 2227, 2.7.1838.

³²¹ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 331, cc. 1-2; *Catalogus cleri*, cit., 1870.

³²² *Catalogus cleri*, cit., 1859, 1865; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., pp. 82-90.

³²³ R. Stenico, *Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all'anno 2000. Indice onomastico*, Trento, 2000.

³²⁴ Si iscrisse al seminario a partire dal secondo corso teologico. ADT, *SMA, SS*, reg. «Cataloghi 1830-1839/1840».

³²⁵ *Catalogus cleri*, cit., 1833, 1840, 1841, 1845.

³²⁶ ADT, *Libro B* (1845), b. 3442, n. 2458, 30.7.1845.

³²⁷ ADT, *Libro B* (1858), b. 531, n. 365, 2.2.1858; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 88

³²⁸ *Catalogus cleri*, cit., 1877; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 88.

³²⁹ ADT, *SMA, SS*, reg. «Cataloghi 1830-1839/1840».

seminario, incarico al quale avrebbe ottemperato per i successivi 24 anni³³⁰. Il prelado comunicò al rettore Brunati la decisione e gli venne chiesto di informare del cambiamento don Pietro Paolo Rigler, ormai ex direttore spirituale, al quale per i “molteplici suoi affari e la sua non affatto ferma salute riesce troppo gravoso di congiungere coll’impiego di professore anche quello di direttore spirituale”³³¹. La scelta di Gottardi come direttore spirituale potrebbe spiegarsi con un episodio in cui egli fu coinvolto assieme al vescovo de Tschiderer. Durante la pratica della visita pastorale, il vescovo tridentino giunse presso la remota parrocchia di Magasa, dove venne accolto dal curato Gottardi. Dovendosi il vescovo fermare per la notte e disponendo la canonica di una sola camera da letto, don Matteo decise di cedere la sua stanza a de Tschiderer e preparò per sé stesso un giaciglio nella fredda e polverosa soffitta. Tuttavia, attardandosi Gottardi nelle sue faccende, giunse a coricarsi ad ora tarda, trovando però il lettuccio già occupato. Il curato, pensando ad uno scherzo del suo ex compagno di seminario, a quel tempo segretario vescovile e accompagnatore del vescovo, lo scosse, ma la voce che sentì non era quella che si aspettava. Era infatti de Tschiderer, il quale, domandando al curato se fosse quello il modo di trattare il proprio vescovo, don Matteo aveva risposto: “Altezza, come qui?”. La replica ricevuta era stata repentina e convincente: “se sono Altezza, il posto più alto è la soffitta. Lei torni nella sua stanza e dorma bene, perché domani avrà da lavorare. È un ordine!”³³². L’autore che narra l’aneddoto ritiene che fu proprio questo episodio a convincere il vescovo, che ricordava e apprezzava la semplicità e l’amore di povertà di don Matteo, a nominarlo successivamente direttore spirituale presso il seminario di Trento. Egli però non ricoprì solo tale incarico, poiché fu anche esaminatore prosinodale, giudice nelle cause ecclesiastiche e per un breve lasso di tempo rettore del seminario, a seguito della malattia che colpì il predecessore Brunati. Gottardi infatti venne ritenuta la persona più idonea, poiché “di capacità, dottrina e pietà veramente distinta”³³³. Questa esperienza durò però pochi mesi a cavallo tra il 1862 e il 1863, visto che anche Gottardi era gravemente malato, tanto da spirare nel febbraio 1863³³⁴.

³³⁰ *Catalogus cleri*, cit., 1837, 1840.

³³¹ ADT, *Libro B* (1838), b. 374, n. 1942, 6.6.1838.

³³² C. Vivaldelli, *Giovanni Ciderer. Un vescovo con gli scarponi*, Trento, Dolomia, 1979, p. 58.

³³³ ADT, *Libro B* (1862), b. 569, n. 2599, 11.8.1862.

³³⁴ Durante la causa di nullità tra i coniugi Zortea-Ceccon, venne comunicato al difensore del matrimonio Boninsegna, che il processo sarebbe passato a Boscarolli, poiché il referente iniziale Gottardi era colpito da “grave infermità”. ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, c. 74; ADT, *Libro B* (1863), b. 573, n. 331, 14.2.1863.

Tra i giudici sostituti si trovano invece Francesco Tonina, che nacque a Vigolo Baselga il 2 settembre 1798³³⁵. Ottenuto il titolo di dottore in teologia al “Frintaneum”³³⁶ nel 1825³³⁷, divenne esaminatore prosinodale, consigliere ecclesiastico, professore di S. Scritture dell’Antico Testamento e di lingue orientali dal 1826 al 1837 e infine professore di teologia dogmatica dal 1837 al 1859³³⁸. Nel 1858 assurse al ruolo di canonico della Cattedrale, di vicerettore e di ispettore supremo della scuola elementare diocesana per un decennio³³⁹. Successe a Fronchetti nella carica di prefetto degli studi teologici seminariali, incarico che avrebbe svolto dal 1858 al 1868. Sebbene egli figurò sia come giudice sostituto sia come difensore del matrimonio, Tonina venne interpellato dal foro ecclesiastico matrimoniale solo in qualità di difensore in presenza di processi di nullità del vincolo matrimoniale. Nei tre casi che dovette trattare però egli venne sostituito sempre da Boninsegna o da Bartolomeo Zanzotti, poiché malato³⁴⁰.

Se i profili tracciati finora mostrano un certo legame dei funzionari del tribunale matrimoniale con la Curia, il Capitolo e la realtà seminariale tridentina, per i due giudici sostituti questa correlazione venne a mancare. Infatti, i già menzionati B. Boninsegna (1798-1874) e G. B. Dalvai (1798-1857) furono gli unici consiglieri a svolgere l’impiego giudiziario contemporaneamente alla cura d’anime. Essi infatti erano i parroci delle due parrocchie cittadine dipendenti giurisdizionalmente dal Capitolo della cattedrale di San Vigilio, ovvero rispettivamente Santa Maria Maggiore e Santi Apostoli Pietro e Paolo³⁴¹.

Boninsegna, nato a Ledro e brillante compagno di classe di Planer, seguì la tradizionale carriera ecclesiastica. Inizialmente cooperatore di Tione, divenne curato di Dro e dal 1835 parroco di Avio. Nel 1837 fu nominato arciprete di S. Maria Maggiore e

³³⁵ Non è possibile ricostruire tutti gli anni trascorsi in seminario, poiché mancano i cataloghi degli studenti per gli anni dal 1817 al 1821. Tonina figura come studente del quarto corso teologico (ultimo anno) nel 1822. ADT, SMA, SS, reg. «Cataloghi 1821-1829».

³³⁶ Ufficialmente “Imperial regio istituto superiore per la formazione del clero presso S. Agostino” o *Institutum sublimioris educationis presbyterorum ad sanctum Augustinum*, venne istituito con risoluzione sovrana di Francesco I il 29 marzo 1816 e prese il nome “Frintaneum” dal suo fondatore Jacob Frint. L’obiettivo dell’istituto era quello di dare nuovo vigore agli studi teologici e formare i “futuri vertici della chiesa alla fedeltà alla corona e alla laboriosità tra i sudditi di sua maestà a vantaggio della monarchia”. A. Gambasin, *Gli studi teologici dei sacerdoti goriziani presso l’Università di Padova nel secolo XIX*, in *Cultura e formazione del clero fra ‘700 e ‘800: Gorizia, Lubiana e il Lombardo-Veneto*, a cura di A. Gambasin, G. De Rosa, F.M. Dolinar, Gorizia, Istituto di Storia Sociale e Religiosa, 1985, p. 73; Pizzini, *Il vicario Giacomo Freinadimetz*, cit., p. 58.

³³⁷ K. Pizzini, *Franz (Francesco) Tonina*, in *Das Frintaneum in Wien und seine Mitglieder aus den Kirchenprovinzen Wien, Salzburg und Görz (1816-1918). Ein biographisches Lexikon*, hg. von K.H. Frankl, P.G. Tropper, Klagenfurt/Ljubljana, Hermagoras/Mohorjeva, 2006, p. 167.

³³⁸ Sostituì G. Freinadimetz nella cattedra di S. Scritture. *Catalogus cleri*, cit., 1826; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., pp. 88-89.

³³⁹ *Catalogus cleri*, cit., 1859, cit., p. 9; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., pp. 82-90.

³⁴⁰ ADT, TEM, b. 9, fasc. 21, cc. 18-19; b. 13, fasc. 13, c. 10; b. 13, fasc. 65, c. 15.

³⁴¹ *Catalogus cleri*, cit., 1857.

successivamente anche ispettore della scuola tridentina curiale ed esaminatore prosinodale³⁴². Dalvai invece proveniva da Borgo e divenne parroco dei SS. Apostoli nel 1836. La sua attività presso il foro ecclesiastico matrimoniale fu nella pratica nulla, poiché lo stesso venne a mancare il primo marzo 1857. Al suo posto venne nominato sia come parroco sia come giudice sostituto Domenico Bonmassari, nato a Trento nel 1816 dal negoziante Giuseppe Antonio. La sua carriera fu caratterizzata da diversi spostamenti. Terminati gli studi nel 1840³⁴³ e presi i voti, fu cooperatore prima a Predazzo e poi a Meano. Nel 1843 ricoprì lo stesso ruolo presso la chiesa di S. Marco di Rovereto e dal 1848 nella parrocchia di S. Maria Maggiore a Trento. Nel 1850 divenne cappellano dell'ospedale S. Michele di Trento, mentre dall'anno successivo si spostò a Lavis in qualità di parroco. Ivi sarebbe rimasto fino al 1857, quando tornò a Trento per succedere al defunto Dalvai³⁴⁴.

Infine, il segretario N. Toneatti nacque a Rovereto il 13 marzo 1811, figlio dell'artista Pietro, e frequentò il seminario tridentino dal 1832 al 1836³⁴⁵. Fu prefetto ecclesiastico del seminario dal 1836 fino al 1858 e dal 1857 al 1875 ricoprì il ruolo di segretario presso il tribunale ecclesiastico matrimoniale³⁴⁶.

Ma la composizione del tribunale non sembrava essere così esaurita: infatti, sebbene non fosse inserito tra gli incarichi ufficiali che il vescovo de Tschiderer avrebbe dovuto attribuire in base alla Patente imperiale per poter dare avvio all'attività del foro, il *Catalogus Cleri* del 1857 riportava tra gli ufficiali del tribunale anche la figura del cancelliere. Tale ruolo venne affidato sia al conte Giuseppe de Ciurletti sia a Felice Giovanni Battista Dall'Armi. Il primo, nato a Villazzano il 2 settembre 1824 dal conte Antonio, I.R. commissario di Polizia, fu dal 1848 cooperatore a Strigno e dal 1852 cappellano "celsissimi" del vescovo³⁴⁷. Nel biennio 1860-1861 divenne vicerettore del seminario e in seguito fu eletto canonico della diocesi metropolitana di S. Stefano a Vienna³⁴⁸. Il secondo invece nacque a Trento nel 1823 e, terminati gli studi, divenne cooperatore nella chiesa di S. Maria Maggiore³⁴⁹. Queste figure, come detto, sono annoverate dal *Catalogus cleri* nella sezione relativa al tribunale matrimoniale ecclesiastico fino al 1869³⁵⁰, tuttavia di esse non vi

³⁴² *Catalogus cleri*, cit., 1826, 1833, 1837, 1840, 1862, 1864.

³⁴³ ADT, SMA, SS, reg. «Cataloghi 1830-1839/1840».

³⁴⁴ *Catalogus cleri*, cit., 1841, 1843, 1849, 1851, 1852, 1858.

³⁴⁵ ADT, SMA, SS, reg. «Cataloghi 1830-1839/1840».

³⁴⁶ *Catalogus cleri*, cit., 1857; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 85.

³⁴⁷ ADT, SMA, SS, reg. «Cataloghi 1840/41-1851/52»; *Catalogus cleri*, cit., 1849, 1852, 1857.

³⁴⁸ Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 85; *Catalogus cleri*, cit., 1891.

³⁴⁹ *Catalogus cleri*, cit., 1857.

³⁵⁰ Dall'Armi apparire come cancelliere fino al 1861, mentre Ciurletti fino al 1869. Dall'anno successivo non è più riportata la dicitura cancelliere nel *Catalogus cleri*. *Catalogus cleri*, cit., 1861, 1869, 1870.

è alcuna traccia tangibile nella documentazione processuale considerata, motivo per cui non è possibile definire quali fossero le loro effettive mansioni.

Con i cancellieri si conclude il quadro della conformazione del foro nel 1857, anno di avvio della sua attività. Essa però non rimase inalterata nel corso degli anni, poiché, a causa di promozioni, cambiamenti di incarico, trasferimenti, malattie, subì l'alternarsi di diverse personalità. Come già scritto in precedenza, siccome il presente lavoro è incentrato sull'arco cronologico corrispondente alla vigenza del Concordato sulla materia matrimoniale, il mio obiettivo è quello di approfondire lo studio delle vite dei giudici che operarono fino al 1868 e dei quali ho trovato testimonianza nelle fonti esaminate.

Il biennio 1862-1863 si caratterizza come periodo spartiacque relativamente alla composizione del foro, poiché in quegli anni si verificarono diversi mutamenti al suo interno. Ciò fu dovuto in parte all'avvento del nuovo vescovo, Benedetto Riccabona, il quale si insediò nella diocesi di Trento nel giugno 1861. Egli dovette far fronte pochi mesi dopo (14 novembre 1861) alla richiesta di Fronchetti, che chiedeva di essere sollevato dalla propria carica di presidente “vista l'età avanzata e le incombenze annesse alla Dignità Decanale del Capitolo”³⁵¹. La domanda venne accolta e il vescovo decise con decreto del 30 novembre che dal primo gennaio 1862 sarebbe spettato a Brunati succedere al ruolo di presidente. Riccabona però non si limitò solamente a provvedere alla sostituzione di Fronchetti, poiché nello stesso documento stabilì anche l'introduzione di nuovi giudici: “Essendosi poi provato per esperienza essere troppo scarso per una Diocesi così vasta il numero di quattro soli Consiglieri effettivi [...] benché prestino un'opera commendevole anche i due consiglieri consultivi e giudici sostituti, trovo opportuno di portare al numero di sei i Consiglieri e Giudici effettivi e nomino a questo ufficio” Domenico Baldessari, Giuseppe Lange, Giuseppe Wieser³⁵². I tre nuovi consiglieri e il presidente Brunati vennero così convocati nel palazzo vescovile il 31 dicembre per prestare il proprio giuramento³⁵³.

Spostando nuovamente l'attenzione sulla figura del presidente, Brunati, come già scritto, ricoprì tale incarico fino al novembre 1862, quando, colpito da grave malattia, ne chiese a sua volta l'esonero. Fu Planer a svolgere temporaneamente tale ruolo fino al febbraio 1863, quando il vescovo individuò in Giovanni Battista Zwerger il nuovo presidente e in Planer il suo vice³⁵⁴.

³⁵¹ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 213, cc. 1-2.

³⁵² ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 213, cc. 1-2.

³⁵³ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 213, cc. 6-7.

³⁵⁴ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 69, cc. 1-2.

Giovanni Battista Zwerger nacque ad Anterivo il 23 giugno 1824 dal sarto Giovanni. Terminò gli studi seminariati presso il seminario tridentino nel 1852³⁵⁵ e, una volta presi i voti, divenne cooperatore a Caldaro. Nel 1853 per volere di de Tschiderer andò al “Frintaneum” di Vienna³⁵⁶, dove, l’anno successivo, ottenne il titolo di dottore in teologia, a seguito del quale venne scelto come supplente di teologia pastorale. Nel 1857 ottenne la cattedra di teologia pastorale, che dovette abbandonare a fine anno, quando venne nominato “cappellano aulico e direttore spirituale” del “Frintaneum”³⁵⁷. Conclusa l’esperienza viennese, tornò a Trento, dove ricoprì gli incarichi di ispettore supremo delle scuole elementari di tutta la diocesi, consigliere ecclesiastico, esaminatore prosinodale, e dal 1863 sia di canonico della cattedrale e provicario sia di presidente del tribunale matrimoniale³⁵⁸. Tuttavia, la sua permanenza nel territorio trentino fu di breve durata, poiché nel 1867 venne eletto vescovo di Seckau, al posto del predecessore Ottokar Maria Attems, dove sarebbe rimasto fino alla fine dei suoi giorni nel 1893³⁵⁹. Nonostante la sua partenza da Trento fosse avvenuta nel 1867, egli, come presidente del foro, fu attivo per soli due anni circa, poiché nel 27 dicembre 1865 il vescovo Riccabona nominò al suo posto Valentino Bergamo, all’epoca arcidiacono del Capitolo³⁶⁰.

Valentino Bergamo, nato a Taio il 23 aprile 1802 dal farmacista Valentino, frequentò il seminario tridentino dal 1821 al 1825³⁶¹. Nel 1826 fu nominato cooperatore al santuario di S. Romedio e dal 1830 ebbe lo stesso incarico a Sporminore³⁶². Fu parroco, decano e ispettore scolastico di Taio dal 1836 al 1852, anno in cui venne eletto canonico e arcipresbitero della cattedrale³⁶³. Anche in questo caso, come per quello di Gottardi, il salto di carriera venne promosso dall’allora vescovo de Tschiderer. Fu quest’ultimo infatti a insistere, affinché il decano anauniense facesse richiesta per la sede vacante arcipretale e,

³⁵⁵ A Trento studiò solo gli ultimi due anni (terzo e quarto corso teologico). ADT, *SMA, SS*, reg. «Cataloghi 1840/41-1851/52»; *Catalogus cleri*, cit., 1853, 1855.

³⁵⁶ De Tschiderer era solito mandare i seminaristi più brillanti o al “Frintaneum” di Vienna o al Collegio Germanico di Roma. Costa racconta di un rapporto speciale instauratosi tra Zwerger e de Tschiderer, ed evidente nella lettera scritta dal primo al secondo durante il periodo di permanenza a Vienna: “è passato un anno che la chiamata della Divina Provvidenza, tramite Vossignoria, mi ha tolto dalla Sua immediata vicinanza e mi ha portato qui. Mi è costato veramente sacrificio doverLa abbandonare, e l’ho fatto solo materialmente; il mio cuore, la mia mente rimangono perennemente legati a Vossignoria”. Costa, *Il beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*, cit. pp. 182-183; Tait, *Vita del venerabile*, cit., p. 363.

³⁵⁷ Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 88; ADT, *Libro B* (1858), b. 531, n. 365, 2.2.1858.

³⁵⁸ *Catalogus cleri*, cit., 1863.

³⁵⁹ ADT, *Libro B* (1867), b. 610, n. 2458, 14.8.1867.

³⁶⁰ ADT, *TEM*, b. 14, fasc. 359, cc. 1-2.

³⁶¹ ADT, *SMA, SS*, reg. «Cataloghi 1821-1829».

³⁶² *Catalogus cleri*, cit., 1826, 1833.

³⁶³ *Catalogus cleri*, cit., 1853.

nonostante la riluttanza iniziale di Bergamo, il vescovo infine lo convinse ad accettare³⁶⁴. Bergamo ricoprì numerosi altri incarichi, tra i quali quelli di consigliere ecclesiastico, esaminatore prosinodale, commissario episcopale della Congregazione di Carità tridentina e delle Congregazioni missionarie, presidente del tribunale matrimoniale, arcidiacono del Capitolo dall'ottobre 1861 e decano dello stesso dal 1870, succedendo così a Fronchetti³⁶⁵.

Con Valentino Bergamo termina la lista dei presidenti del tribunale ecclesiastico matrimoniale, che si susseguirono negli undici anni intercorrenti tra il 1857 e il 1868.

Tornando ora ai giudici effettivi, si è visto come il vescovo Riccabona col decreto 30 novembre 1862 elesse tre nuove persone, ai quali se ne sarebbe aggiunta una quarta nel 1863. Ciò fu reso necessario a causa degli abbandoni di Fronchetti prima e Brunati poi, i quali nel 1862 ridussero il numero di giudici effettivi da quattro (inizialmente Brunati, Planer, Boscarolli, Gottardi) a due (Boscarolli e Gottardi). La malattia di Gottardi e la sua repentina morte causarono poi un'ulteriore perdita per il foro, tanto che a inizio 1863 sarebbero rimasti attivi solo il presidente Planer, il giudice Boscarolli e i due consiglieri sostituti Boninsegna e Bonmassari, se Riccabona non fosse intervenuto. Il prelado dunque provvide a nominare il nuovo presidente Zwerger e quattro nuovi giudici, andando così non solo a sostituire i posti vacanti, ma anche ad irrobustire il numero dei consiglieri effettivi dai quattro iniziali a sei, il massimo consentito dalla Patente imperiale.

Riccabona attinse i nuovi giudici dal bacino seminariale tridentino, facendo propria la strada ormai tracciata dal predecessore de Tschiderer. Egli infatti scelse i consiglieri tra il corpo docente del seminario e li individuò nelle figure di Domenico Baldessari, Giuseppe Lange, Giuseppe Wieser. A questi si sarebbe unito l'anno successivo il nuovo rettore del seminario Geronimo/Girolamo Zulberti³⁶⁶.

Poiché le prime tre personalità si incrociarono nello stesso periodo al seminario di Trento in qualità di docenti e condivisero il percorso dell'abilitazione all'insegnamento nelle rispettive discipline, ho ritenuto opportuno approfondire insieme una parte delle loro vite.

Domenico Baldessari nacque ad Albiano il 2 marzo 1824 e frequentò il seminario tridentino dal 1845 al 1849³⁶⁷. Cooperatore di Brentonico, fu prima supplente e poi docente ordinario di dottrina religiosa nel ginnasio tridentino dal 1850 al 1855³⁶⁸.

³⁶⁴ Tait, *Vita del venerabile*, cit., pp. 308-309.

³⁶⁵ *Catalogus cleri*, cit., 1866.

³⁶⁶ Nel *Catalogus cleri* e nelle opere di Graziano Flabbi e di padre Remo Stenico viene riportato il nome Geronimo, mentre nella documentazione archivistica viene chiamato Girolamo. Il nome in latino è infatti Hieronymus che può essere tradotto nelle due varianti.

³⁶⁷ ADT, SMA, SS, reg. «Cataloghi 1840/41-1851/52»; *Catalogus cleri*, cit., 1862.

Giuseppe Lange, figlio del falegname Federico Guglielmo, nacque invece a Rovereto il 17 settembre 1827 e frequentò il ginnasio locale e il liceo a Salisburgo. Fu allievo del seminario di Trento dal 1847 al 1851³⁶⁹. Venne nominato cooperatore prima a Besenello e poi a Mezzolombardo. Successivamente abbandonò per circa un anno la diocesi di Trento per proseguire gli studi presso il “Frintaneum” di Vienna³⁷⁰.

Infine, Giuseppe Wieser (junior) nacque a Völlan il 12 novembre 1828. Dopo aver frequentato il ginnasio a Merano ed Innsbruck, entrò in seminario a Bressanone per i primi due anni e concluse gli studi a Trento nel 1854³⁷¹. I primi incarichi assegnatigli furono quelli di coadiutore del collegio giovanile di Bolzano e ausiliario a Leifers e di cooperatore a Sarnthein e a Caldaro³⁷².

Nella seconda metà degli anni Cinquanta i tre ottennero delle supplenze presso il seminario di Trento, dove stava avvenendo un ricambio dei docenti. Come visto, nel 1857 il docente di teologia pastorale Zwerger dovette abbandonare la cattedra dopo esser stato chiamato al “Frintaneum” di Vienna. L’importante insegnamento di questa materia venne dunque affidato a un docente navigato come Boscarolli, il quale conseguentemente lasciò vacante la propria cattedra di Sacre Scritture del Nuovo Testamento. Quest’ultima venne assegnata a Giuseppe Wieser “giovane ecclesiastico di belle speranze”³⁷³. Nel frattempo, Baldessari era stato assunto nel 1856 come supplente di Sacre Scritture dell’Antico Testamento, che avrebbe insegnato fino al 1859³⁷⁴, quando avrebbe avuto la supplenza di teologia dogmatica, succedendo così a Francesco Tonina. Lange, invece, sempre dal 1856, iniziò la supplenza in storia ecclesiastica, patrologia, diritto canonico e fondamenti di teologia, lasciati scoperti da Giovanni Battista Boghi. I tre colleghi supplenti il 3 giugno 1859 rivolsero congiuntamente una richiesta all’Ordinariato per poter sostenere l’esame di abilitazione nelle rispettive materie di insegnamento, così da ottenerne la cattedra³⁷⁵. L’Ordinariato accettò la preghiera dei tre e li sottopose a partire dal settembre successivo ad esame scritto e orale sotto il controllo della commissione composta da Boghi, Boscarolli,

³⁶⁸ *Catalogus cleri*, cit., 1851, 1855.

³⁶⁹ ADT, *Libro B* (1860), b. 549, n. 1536, 5.5.1860; ADT, *SMA, SS*, reg. «Cataloghi 1840/41-1851/52»; *Catalogus cleri*, cit., 1862.

³⁷⁰ *Catalogus cleri*, cit., 1851, 1852, 1855.

³⁷¹ ADT, *Libro B* (1860), b. 549, n. 1535, 5.5.1860; ADT, *SMA, SS*, reg. «Registro di teologia 1850-1858».

³⁷² *Catalogus cleri*, cit., 1855, 1856, 1858.

³⁷³ ADT, *Libro B* (1858), b. 531, n. 365, 2.2.1858.

³⁷⁴ Sostituì Valentino Debiasi, andato ad insegnare ad Olmütz. Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 89.

³⁷⁵ ADT, *Libro B* (1859), b. 543, n. 1905, 3.6.1859.

Toneatti, Tonina e Planer³⁷⁶. Gli esami scritti vennero valutati non solo dalla commissione di Trento, ma anche da quella di Salisburgo. Ritenendoli tutti idonei, l'Ordinariato chiese alla Luogotenenza di Innsbruck di procedere con l'assegnazione delle cattedre. Dei tre inoltre l'Ordinariato fornì informazioni sulla costituzione, sugli studi e sulla disciplina morale e politica³⁷⁷. Wieser venne descritto come “sano ed abbastanza robusto, di molta capacità e studio [...]”. Allo studio ed all'accurato disimpegno dei suoi doveri associò costantemente un ottimo contegno religioso-morale”; Lange invece appariva come “molto robusto e fornito di buon ingegno [...]. Il contegno religioso-morale di questo sacerdote cominciando dai suoi primi studi fu costantemente ottimo”; Baldessari infine era “assai robusto ed ha molta capacità [...]. Il contegno religioso-morale di questo sacerdote fu costantemente assai commendevole”³⁷⁸. Il 14 giugno 1860 i supplenti ricevettero dall'Ordinariato la notizia dell'ottenimento dell'incarico ufficiale di docenti ordinari e tre giorni dopo prestarono la professione di fede e il giuramento³⁷⁹. Neanche un mese dopo vennero nominati anche esaminatori prosinodali³⁸⁰.

A partire dagli anni Settanta però le carriere dei tre succitati intrapresero cammini differenti: Wieser fu il primo ad andarsene sia dal seminario sia dal foro nel 1873, dopo aver ottenuto la nomina di preposito e parroco di Bolzano³⁸¹; Baldessari invece rimase in seminario fino al 1883, quando venne elevato alla carica di canonico prima ed arcidiacono poi del Capitolo nel 1896, restando tuttavia membro del tribunale³⁸²; infine Lange fu l'unico a terminare la propria carriera in seminario, dove proseguì l'insegnamento della storia ecclesiastica e del diritto canonico fino al 1901, quando si ritirò per malattia³⁸³.

Infine, Geronimo Zulberti, nominato giudice del tribunale nel 1863. Egli, figlio del possidente Simone, nacque a Zuclò il 28 novembre 1814 e studiò presso il seminario di Trento dal 1836 al 1840, dove fu compagno di classe di Bonmassari³⁸⁴. Cooperatore di Ragoli e successivamente curato, nel 1851 si trasferì a Mezzolombardo in qualità di

³⁷⁶ ADT, *Libro B* (1859), b. 543, n. 3215, 20-21.9.1859; ADT, *Libro B* (1860), b. 549, 16.11.1859.

³⁷⁷ Gli organi governativi esercitavano all'epoca un attento controllo sui docenti dei seminari, non solo in riferimento alle loro idee politiche, ma anche ai testi impiegati durante le lezioni ed alla loro preparazione, tanto che essi per insegnare erano tenuti a possedere una laurea o ad essere abilitati. X. Toscani, *Istituzioni e disposizioni per la formazione teologica del clero Lombardo tra riforme e restaurazione*, in *Cultura e formazione*, cit., p. 103.

³⁷⁸ ADT, *Libro B* (1860), b. 549, n. 1535-1536-1537, 5-6.5.1860.

³⁷⁹ ADT, *Libro B* (1860), b. 549, 17.6.1860.

³⁸⁰ ADT, *Libro B* (1860), b. 551, n. 2477, 14.7.1860.

³⁸¹ Egli insegnò anche per un anno (1872-1873) pedagogia e catechetica per gli allievi tedeschi del seminario. Fu anche decano foraneo e commissario vescovile presso il ginnasio locale e per gli studi monastici. *Catalogus cleri*, cit., 1874; Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 90.

³⁸² *Catalogus cleri*, cit., 1884, 1900.

³⁸³ Flabbi, *Il seminario principesco vescovile di Trento*, cit., p. 87; *Catalogus cleri*, cit., 1901, 1902.

³⁸⁴ ADT, *Libro B* (1863), b. 573, 31.7.1840.

parroco-decano³⁸⁵. Nel febbraio 1863, in seguito alla morte dell'allora rettore Matteo Gottardi, il quale a sua volta aveva sostituito Brunati, il vescovo Riccabona lo scelse come nuovo rettore del seminario di Trento. Zulberti venne descritto dal vescovo alla Luogotenenza come persona “d’ingegno e pietà eminente, che possiede in grado distinto le altre qualità addomandate per una tale mansione”³⁸⁶. Il 14 febbraio giunse la conferma da Innsbruck circa la nomina di Zulberti a rettore e nell’aprile dello stesso anno gli venne affidato il ruolo di giudice del tribunale matrimoniale, sempre in sostituzione di Gottardi. Il giuramento venne letto e firmato il 13 ottobre in presenza del canonico e vicario generale Boghi³⁸⁷. Fu anche consigliere ecclesiastico ed esaminatore prosinodale. La sua attività sia in veste di rettore sia di giudice però fu breve, poiché già nel 1864 venne colpito da malattia cerebrale, tanto che nel 1866, si ritirò definitivamente a Zuco dal fratello Giampaolo³⁸⁸.

Ultimo cambiamento di personale nel foro si ebbe a cavallo tra il 1865 e il 1866, quando Riccabona sostituì definitivamente l’infermo difensore del matrimonio Tonina con Bartolomeo Zanzotti³⁸⁹. Quest’ultimo aveva già ottemperato a tale incarico nella causa Mattivi-Sighel del 1865, sostituendo temporaneamente il predecessore. Zanzotti nacque a Trento il 22 novembre 1796 e frequentò il seminario tridentino proprio assieme a Tonina. La sua carriera si svolse principalmente all’interno della Curia: attuario della cancelleria dell’Ordinariato dal 1823, nove anni dopo divenne segretario e procancelliere del vescovo³⁹⁰. Egli però venne nominato anche consigliere ecclesiastico, esaminatore prosinodale, commissario episcopale per il ginnasio-liceo tridentino, prefetto degli studi teologici del seminario dal 1868 al 1875, sempre in sostituzione di Tonina, e consulente per l’economia del seminario³⁹¹. Infine, nel gennaio 1863 venne eletto canonico del Capitolo e nel 1871 arcidiacono³⁹².

Avendo descritto la biografia di ogni singolo componente del tribunale, si può tentare ora di desumere le motivazioni che spinsero i vescovi de Tschiderer e Riccabona a propendere nella scelta di questi sacerdoti.

Dalla prosopografia appena ricostruita emerge chiaramente come le figure che operarono nel foro tra il 1857 e il 1868 fossero tutte nate all’interno della diocesi e

³⁸⁵ *Catalogus cleri*, cit., 1841, 1845, 1851.

³⁸⁶ ADT, *Libro B* (1863), b. 573, n. 331.

³⁸⁷ ADT, *Libro B* (1863), b. 573, n. 3559, 14.2.1863; b. 579, 20.4.1863; n. 3369, 13.10.1863.

³⁸⁸ ADT, *Libro B* (1866), b. 605, n. 3774, 22.12.1866.

³⁸⁹ ADT, *TEM*, b. 14, fasc. 359, cc. 1-6.

³⁹⁰ *Catalogus cleri*, cit., 1826, 1833.

³⁹¹ *Catalogus cleri*, cit., 1866.

³⁹² *Catalogus cleri*, cit., 1880.

provenissero dal sostrato scolastico tridentino: la totalità dei componenti infatti svolse i propri studi, chi interamente chi parzialmente, presso il seminario di Trento nell'arco cronologico di circa 50 anni (1802-1854)³⁹³. I vescovi dunque non cercarono né nominarono mai come membri del foro persone originarie da contesti esterni a quello diocesano locale o formatesi presso altri seminari. Tutti dunque ebbero in generale la stessa formazione culturale, ovviamente tenendo in considerazione i cambiamenti occorsi nel corpo docenti del seminario. Purtroppo, a causa dell'assenza di documenti relativi ai programmi didattici svolti in quei decenni, non è possibile sapere se i docenti del seminario tridentino seguissero le direttive impartite dal governo centrale sui programmi e sui manuali ufficiali da impiegarsi, oppure si discostassero da esse, per quanto possibile, modificandole. Infatti, le opere previste dall'autorità civile, che dovevano essere usate negli studi seminariali, erano di autori vissuti a cavallo tra Sette-Ottocento, alcuni dei quali sostenitori degli ideali giuseppinisti. I testi da utilizzare erano quelli di: Matthias Dannenmayer³⁹⁴ per storia della chiesa; Johann Jahn³⁹⁵ per lo studio l'Antico Testamento; Gregorius Mayer³⁹⁶ e Altmann Arigler³⁹⁷ per il Nuovo Testamento; Georg Rechberger³⁹⁸ e Josef Johann Pehem³⁹⁹ per il diritto canonico; Engelbert Klüpfel⁴⁰⁰ per la dogmatica; Anton Karl Reyberger⁴⁰¹ per la morale; e Andreas Reichenberger⁴⁰² per la pastorale⁴⁰³. Non sorprende dunque come a

³⁹³ Nell'anno scolastico 1802/1803 Franchetti iniziò il seminario e Wieser terminò i propri studi nel 1853/1854.

³⁹⁴ Nato nel 1744 e morto nel 1805, fu sacerdote e docente di storia ecclesiastica prima all'università di Friburgo e dal 1786 presso l'università di Vienna, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz9297.html#adbcontent>, consultato nel dicembre 2019.

³⁹⁵ Nato nel 1750 e morto nel 1816, fu sacerdote e professore di lingue orientali, archeologia biblica e dogmatica a Vienna dal 1789, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz36866.html>, consultato nel dicembre 2019.

³⁹⁶ Nato nel 1754 e morto nel 1820, aderì all'ordine benedettino e fu docente di lingue orientali all'università di Vienna, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz59474.html#adbcontent>, consultato nel dicembre 2019.

³⁹⁷ Nato nel 1768 e morto nel 1846, fu un benedettino e docente di studi biblici del Nuovo Testamento presso l'università viennese dal 1806, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz1227.html#adbcontent>, consultato nel dicembre 2019.

³⁹⁸ Visse tra il 1758 e il 1808 e fu un avvocato ed esperto conoscitore del diritto canonico, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz75780.html#adbcontent>, consultato nel dicembre 2019.

³⁹⁹ Nacque nel 1740 e morì nel 1799. Fu docente di diritto ecclesiastico alle università di Innsbruck prima e di Vienna poi, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz94414.html#adbcontent>, consultato nel dicembre 2019.

⁴⁰⁰ Agostiniano eremita, nacque nel 1733 e morì nel 1811. Fu professore di dogmatica a Friburgo, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz43061.html#adbcontent>, consultato nel dicembre 2019.

⁴⁰¹ Nato nel 1757 e morto nel 1818 fu un benedettino e insegnante di teologia morale presso una scuola superiore ed in seguito rettore della scuola superiore di Vienna. La sua opera *Institutiones ethicae christianae seu theologia moralis* influenzò i teologi illuminanti e i regnanti Maria Teresa e Giuseppe II, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz76306.html#adbcontent>, consultato nel dicembre 2019.

⁴⁰² Nato nel 1770 e morto nel 1854 fu sacerdote e professore di teologia pastorale all'università di Vienna dal 1796, <https://www.deutsche-biographie.de/sfz75927.html#adbcontent>, consultato nel dicembre 2019.

⁴⁰³ Questi erano gli autori previsti dal governo, e più o meno utilizzati dai docenti degli studi teologici di Padova, Lubiana e Cremona. Gambasin, *Gli studi teologici*, cit., pp. 69-70; F.M. Dolinar, *I piani di studio e la formazione del clero dal '700 all'800 a Lubiana*, in *Cultura e formazione*, cit., pp. 87-88; M. Marocchi, *L'insegnamento*

partire dagli anni Venti del XIX secolo le opere di alcuni di essi (Dannenmayer, Jahn, Arigler, Pehem, Reyberger) cominciarono ad essere poste all'Indice dalla Chiesa, poiché impregnate di teorie di stampo giuseppino⁴⁰⁴. Tuttavia, dalle poche informazioni giunte sulla didattica impartita nel seminario di Trento nella prima metà dell'Ottocento sembrerebbe che i docenti non facessero largo uso di questa letteratura, preferendo apportare modifiche ai testi consigliati dal governo secolare, affinché fossero in linea coi precetti cattolici, o dettare personalmente le lezioni⁴⁰⁵.

Lo stesso problema di carenza di documenti si presenta anche per quei professori che operarono al contempo come giudici del foro matrimoniale. Nel fondo "Seminario maggiore arcivescovile di Trento" infatti sono conservati dei fascicoli su alcuni docenti che lavorarono nell'istituto, ma nessuno di questi è relativo ai giudici del tribunale ecclesiastico matrimoniale, poiché risalgono principalmente al XX secolo. Questa condizione documentaria dunque non permette né di recuperare le lezioni preparate dai docenti né conseguentemente di risalire alle *auctoritates* alle quali i professori-giudici si rifacevano. L'orientamento dei vescovi Luschin prima e de Tschiderer poi però fa sempre ipotizzare come i docenti del seminario tridentino non impartissero insegnamenti estranei alla dottrina cattolica, poiché entrambi i prelati provvidero ad allontanare quei professori ancora "inquinati dagli errori in voga" della loro epoca⁴⁰⁶.

Considerando ora le nomine attribuibili al vescovo de Tschiderer, come già accennato precedentemente, è evidente che nella designazione dei componenti ci si orientò in direzione privilegiata verso tre realtà ecclesiastiche specifiche: il contesto curiale, e in particolare gli esaminatori prosinodali, il Capitolo⁴⁰⁷ e il polo seminariale tridentino.

Riguardo al primo punto si nota, infatti, sfogliando il *Catalogus Cleri*, come coloro che furono designati come membri del tribunale matrimoniale ecclesiastico ricoprissero allo stesso tempo anche la carica di esaminatore prosinodale. Gli esaminatori prosinodali

della teologia nel seminario di Cremona tra Settecento e Ottocento, in *Formare alle professioni. Sacerdoti, principi educatori*, a cura di E. Becchi, M. Ferrari, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 130-131.

⁴⁰⁴ Dolinar, *I piani di studio*, cit., pp. 87-88.

⁴⁰⁵ A sostegno di ciò si veda più in generale l'orientamento della Chiesa tirolese, che si distinse per la sua avversione alla Rivoluzione francese e alle idee dell'Illuminismo. Cole, *»Für Gott, Kaiser und Vaterland«*, cit., pp. 150-155.

⁴⁰⁶ Costa, *Il beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*, cit., p. 185.

⁴⁰⁷ Il Capitolo a inizio Ottocento era composto da 18 canonici ed era espressione degli interessi del ceto dominante aristocratico in opposizione al vescovo. Nel corso del secolo esso mutò non solo nel numero - da 18 si passò ad 8 canonici -, ma anche nelle funzioni. Come fa notare Vareschi, il Capitolo divenne "un collegio di ecclesiastici alti collaboratori del vescovo, a lui maggiormente soggetti o quantomeno coordinati, impiegati come suoi funzionari". S. Vareschi, *La figura e l'opera di Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*, in *Da Rosmini a De Gasperi*, cit., pp. 93-94; Benvenuti, *Le istituzioni ecclesiastiche*, cit., pp. 275, 290.

facevano parte di un collegio di ecclesiastici eletti, a differenza di quelli sinodali⁴⁰⁸, al di fuori del sinodo diocesano⁴⁰⁹ per iniziativa del vescovo (previo parere del Capitolo cattedrale), i quali costituivano un corpo consultivo, stabilito dalla legislazione canonica per ogni Curia vescovile, il cui compito era quello di assistere il vescovo nelle sue funzioni. Più in dettaglio, gli esaminatori prosinodali assieme ai sinodali si sarebbero dovuti occupare

“di esaminare e giudicare dell’idoneità dei candidati nelle provviste ai benefici parrocchiali [...] e di assistere l’Ordinario in qualità di assessori, nei procedimenti amministrativi per la rimozione o traslazione dei parroci e per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari [...] contro i chierici venuti meno [...] ai loro doveri sacerdotali. Può inoltre il vescovo avvalersi della loro opera [...] negli esami per le sacre ordinazioni e per le patenti di predicazione e confessione, e negli esami prescritti per i sacerdoti novelli negli anni successivi all’ordinazione”⁴¹⁰.

Un ruolo dunque notevole per responsabilità, per il quale venivano scelti solitamente dal vescovo individui detentori o di importanti incarichi ecclesiastici o di rilevanti uffici d’istruzione, quali i membri del Capitolo cattedrale e i docenti del seminario tridentino. Ciò dimostra come Curia, Capitolo e seminario fossero tre ambienti tra cui gli intrecci e la circolazione del personale abbondavano.

Proprio coll’istituto seminariale si individua il secondo forte legame dei membri del tribunale matrimoniale ecclesiastico. Infatti, ad eccezione dei giudici Boninsegna, Dalvai, Bonmassari, Fronchetti, tutte le altre cinque personalità operavano all’interno del seminario prima della loro nomina a componenti del tribunale matrimoniale; inoltre Fronchetti ottenne un ruolo inerente al seminario contemporaneamente al suo incarico forense. Questa forte connessione con gli ambienti seminariali sembra provenire direttamente dalla carriera del vescovo de Tschiderer, il quale personalmente fu legato all’attività in seminario già dal 1807, grazie alla sua nomina a professore di teologia pastorale e morale sotto il dominio bavarese del Tirolo e del Trentino. Questo incarico gli venne affidato per l’intermediazione dei suoi fratelli, impiegati governativi bavaresi, che riuscirono a fargli

⁴⁰⁸ Gli esaminatori sinodali costituiscono un “collegio di ecclesiastici, eletti, su proposta del vescovo nel sinodo diocesano”, cui compito è quello di “coadiuvare l’Ordinario nell’esercizio delle sue funzioni”. Z. da San Mauro, *Esaminatore*, in *Enciclopedia cattolica*, V, Firenze, l’Impronta s.p.a, 1850, pp. 535-536.

⁴⁰⁹ Il sinodo diocesano “è la legittima adunanza, fatta dal vescovo, dei sacerdoti e chierici della sua diocesi e degli altri che hanno l’obbligo di intervenire, allo scopo di trattare e deliberare su ciò che riflette la cura pastorale”. G. Spinelli, *Sinodo*, in *Enciclopedia cattolica*, XI, Firenze, l’Impronta s.p.a, 1953, pp. 703-704.

⁴¹⁰ da San Mauro, *Esaminatore*, cit., pp. 535-536.

ottenere la cattedra⁴¹¹. Cattedra tuttavia che mantenne fino alla fine della dominazione bavarese e all'avvento dei francesi. Vi fu infatti un parziale ricambio degli insegnanti di origine tedesca presso il seminario, il quale avrebbe dovuto ospitare docenti italiani, essendo stato accorpato il Tirolo meridionale al Regno italico⁴¹². Nonostante i nuovi incarichi di parroco e decano a Sarentino prima e a Merano poi, de Tschiderer riuscì a riallacciare i rapporti con la realtà seminariale nel 1826, quando venne eletto canonico della Cattedrale di Trento dal vescovo Luschin, ma soprattutto a seguito della sua nomina di vescovo di Trento nel 1834. Egli infatti proseguì l'opera del suo predecessore, concentrandosi sul seminario per curare la formazione dei futuri sacerdoti. Come affermato da Boscarolli, in riferimento al vescovo de Tschiderer:

“grandissima poi era la sua premura che mostrava il Venerabile per il buon collocamento del giovane clero e per la sua buona riuscita. A me come professore del quarto anno di teologia, domandava una qualifica dei novelli sacerdoti che uscivano dal Seminario intorno alla loro fisica costituzione, al loro ingegno, al loro temperamento e al profitto nello studio”⁴¹³.

Non stupisce dunque l'azione promossa dal vescovo di allontanamento di quei docenti del seminario che si erano dimostrati inclini a sostenere le teorie illuministiche e giuseppine, i quali vennero sostituiti da personalità che il prelado bolzanino ritenne degne di fiducia, “distinte per scienza e pietà di vita”, promotrici di una vita incentrata su una sana dottrina e sulla sincera devozione alla Chiesa:

“Erano professori lodatissimi in quegli anni, dice un teste, il Rigler, il Boghi, Tonina, Planer, Pompeati, Debiasi e parecchi altri. Essi insegnavano dottrine rette e pienamente conformi alla mente della Chiesa; ed anzi per schivare l'uso dei testi più o meno magagnati, che erano pur raccomandati dal governo, si contentavano di dettare le loro lezioni”⁴¹⁴.

Si può desumere dunque che la scelta di de Tschiderer sia ricaduta principalmente sulle personalità eminenti del contesto seminariale (Brunati, Planer, Boscarolli, Gottardi, Tonina) che sembrarono più adatte a ricoprire gli importanti incarichi presso il tribunale matrimoniale, poiché affini alle tendenze del vescovo e capaci di guadagnarsi la fiducia delle

⁴¹¹ Costa, *Il beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*, cit., p. 77.

⁴¹² Vareschi, *La figura e l'opera*, cit., p. 90.

⁴¹³ Tait, *Vita del venerabile*, cit., p. 314.

⁴¹⁴ *Ivi*, p. 363.

autorità secolari, nonostante qualche momento di tensione legato al clima politico generale⁴¹⁵. Il vescovo era a conoscenza di tali caratteristiche personali grazie al rapporto che egli instaurò con ciascun membro del clero tridentino. Le fonti infatti rimarcano la volontà del presule di seguire la vita ecclesiastica dei suoi sottoposti tramite resoconti ottenuti dai docenti seminari (come ricordato da Boscarolli), rapporti epistolari e visite pastorali. Come evidenziato, proprio grazie a una visita pastorale, il vescovo conobbe Gottardi, e ne favorì l'avanzamento di carriera da curato di una realtà marginale alla diocesi a direttore spirituale del seminario e infine a giudice effettivo presso il tribunale matrimoniale. Ma anche Brunati in pochi anni accumulò i ruoli di rettore del seminario, canonico del Capitolo, vicepresidente del tribunale matrimoniale e successivamente presidente. Un *iter* simile a quello di Brunati lo ebbero in tempi successivi anche Boscarolli, Planer e Tonina: docenti presso il seminario tridentino, svolsero anche funzioni all'interno del tribunale matrimoniale ecclesiastico per poi divenire canonici della cattedrale. Proprio a un canonico, Fronchetti, de Tschiderer affidò per primo l'incarico di presidente del tribunale matrimoniale ecclesiastico. Dalle informazioni ricavate sembra che Fronchetti non avesse alcun legame antecedente con l'ambiente del seminario, in quanto solo quando entrò in attività il tribunale (1857), ottenne anche la carica di prefetto degli studi teologici del seminario. La designazione di Fronchetti dunque va ricercata altrove e probabilmente nella sua lunga esperienza negli affari ecclesiastici e politici, che lo favorirono anche nell'ottenere l'incarico, all'epoca vacante, di decano del Capitolo, il 22 settembre 1857. Infatti, quando cominciò ad esercitare la carica di presidente egli aveva già compiuto 76 anni. L'età "avanzata" sembrò essere quasi una caratteristica obbligatoria per assurgere al ruolo di presidente del tribunale matrimoniale tridentino: infatti, a seguito di Fronchetti, che terminò il suo incarico nel 1861, ormai ultraottantenne, venne promosso dal neovescovo tridentino Riccabona Brunati, che a 65 anni giunse alla carica più elevata, esercitata per pochi mesi (1862), giusto due anni prima della sua morte. Gli successe temporaneamente Planer, sessantatreenne, fino a quando venne sostituito nel 1863 da Zwerger, unica eccezione con trentanove anni, giustificata probabilmente dai suoi eccellenti

⁴¹⁵ Si ricorda che la nomina del rettore, del direttore spirituale e dei docenti ordinari doveva essere confermata dalle autorità civili, le quali avrebbero potuto anche opporsi. Negli anni dell'episcopato di de Tschiderer non mancarono comunque gli attacchi delle autorità civili ai docenti e ai "moderatori" del seminario (si veda il caso di Brunati). Il vescovo però appoggiò e sostenne i propri sottoposti, rimandando al mittente tutte le accuse, come si legge nella lettera del prelo al governatore tirolese Carlo Ludovico del 17 aprile 1860. De Tschiderer infatti prese le difese e descrisse ottimamente i docenti del seminario: Tonina, Lange, Zingerle, Planer, Boscarolli, Baldessari, Wieser, il rettore Brunati e il direttore spirituale Gottardi. Grisar, *Il Vescovo di Trento*, cit., p. 373; Huber, *Grenzkatholizismen*, cit., p. 337.

risultati accademici e dalla sua carriera, e infine nel 1866 da Valentino Bergamo, coetaneo di Planer.

Più facile dedurre le basi della nomina di Boninsegna e Dalvai: presumibilmente infatti la loro elezione a giudici sostituti fu dovuta a una questione puramente pratica, più che a una valutazione delle doti della singola persona. Ciò lo si evince dalla nomina a giudice sostituto, avvenuta pochi mesi dopo l'avvio dell'attività del tribunale, di Domenico Bonmassari, neo parroco della chiesa dei Santi Pietro e Paolo successivamente alla morte del predecessore Dalvai. La stessa dinamica occorre anche alla morte di Boninsegna nel 1874: il suo successore presso S. Maria Maggiore, Giovanni Battista Zanella, venne a sua volta nominato giudice sostituto del tribunale matrimoniale⁴¹⁶. La motivazione della designazione di Boninsegna e Dalvai venne espressa dal vicario Boghi alla Luogotenenza nel documento del 30 gennaio 1857: infatti essi “colla loro conoscenza dei cittadini possono dar gran lume nelle cause di divorzio”⁴¹⁷. Che cosa intendesse veramente il vicario con questa affermazione non è dato saperlo. Essa però non sembra corroborata dalle fonti, visto che le cause di separazione avviate presso il centro tridentino non superavano assolutamente in numero quelle provenienti dalle realtà circostanti. Forse fu semplicemente la necessità di avere vicino alla sede del tribunale i giudici sostituti, in caso di inconvenienti o contrattamenti dei membri effettivi, a spingere il vescovo a designare in tale veste dei componenti del clero cittadino. La decisione fu comunque ponderata, sebbene si trattasse di giudici sostituti, poiché non si puntò indifferentemente a qualsiasi esponente ecclesiastico residente a Trento, bensì la scelta ricadde sui parroci delle due chiese di Trento suffraganee della cattedrale.

Infine, per quanto riguarda la figura del cancelliere, pur non comparando questa all'interno della normativa tra quelle cariche la cui nomina spettava alla totale discrezione vescovile, si potrebbe supporre che anche in tale designazione fosse stata l'autorità del vescovo a prevalere. Come noto infatti, vennero incaricati Felice Giovanni Battista Dall'Armi e il conte Ciurletti. Quest'ultimo, nel processo di beatificazione, sostenne che il prelado “trattava tutti secondo il merito [...]. Nessuno mai sospettò, che egli negli atti di governo o nell'erogare benefici fosse guidato da favore o disfavore. I parenti non li contava più che gli altri”⁴¹⁸. Quanto sia veritiera questa dichiarazione non si sa, poiché Ciurletti

⁴¹⁶ *Catalogus cleri*, cit., 1875.

⁴¹⁷ ADT, *Atti presidiali* (1857), n. 1, 30.1.1857.

⁴¹⁸ Costa, *Il beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*, cit., pp. 169-170.

infatti, oltre ad essere un esponente di una delle famiglie più in vista di Trento, era pure imparentato con de Tschiderer stesso, tanto da divenirne nel 1852 cappellano domestico⁴¹⁹.

Con la morte di de Tschiderer e l'elezione del nuovo vescovo Riccabona le modalità di selezione del personale del tribunale non mutarono nella loro essenza. Seppur in questo caso risulti maggiormente difficoltoso il lavoro di ricostruzione dei rapporti intercorsi tra il vescovo cavalesano con i membri del clero trentino, dovuto all'assenza di opere dettagliate dedicate a Riccabona⁴²⁰, si possono comunque individuare degli elementi di continuità col predecessore. Infatti, sebbene non vi fossero direttive precise da seguire circa la nomina dei nuovi elementi, il presule proseguì sul tracciato segnato da de Tschiderer, mantenendo e rafforzando il legame sia col contesto seminariale sia con quello curiale e capitolare. Dal tessuto seminariale provenivano tutti i nuovi giudici effettivi (Baldessari, Lange, Wieser, Zulberti), i quali andarono così a ricalcare le orme dei colleghi ancora in vita Planer e Boscarolli. I presidenti del tribunale, invece, lasciando inalterato il percorso indicato da de Tschiderer, vennero sempre ricercati non nel seminario, bensì nel Capitolo. Così com'era stato per Fronchetti, infatti, anche Riccabona decise di porre a capo del foro persone che rivestivano un ruolo all'interno del Capitolo. La scelta ricadde sui canonici Zwerger prima e Bergamo poi. Anche per il ruolo di difensore del matrimonio la ricerca avvenne nel Capitolo, dove venne designato Zanzotti. Da non scordare poi che tutti i neoeletti svolgevano pure l'attività di esaminatore prosinodale.

In conclusione, sebbene non vi siano fonti e documenti riportanti esplicitamente le motivazioni che determinarono le scelte dei vescovi tridentini nelle nomine dei componenti del foro, si è potuto ipotizzare che le decisioni vescovili furono determinate essenzialmente

⁴¹⁹ Secondo quanto riportato da Costa, quando de Tschiderer venne nominato canonico della cattedrale di Trento nel 1826 egli riprese i contatti non solo con i membri del seminario, ma anche con gli esponenti delle famiglie più note del territorio trentino, tra le quali quelle dei propri parenti Ciurletti, Mersi e Consolati di Trento. A. Costa, *Cardinali e vescovi Tridentini*, Trento, Vita trentina, 2014, p. 844; Id., *Il beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*, cit. p. 35. Le due prime cugine del prelado, Giuseppina e Maddalena, figlie della zia materna Marianna de Giovanelli e Girolamo Guarienti, infatti, avevano sposato rispettivamente il conte Pietro Consolati e il barone Giuseppe de Mersi. Dal matrimonio tra Maddalena e Giuseppe nacque la figlia Marianna, la quale sposò il conte Antonio de Ciurletti. I due furono i genitori di don Giuseppe. M. de Buol, *Giovanni Nepomuceno de Tschiderer ed il suo tempo*, Trento, Curia arcivescovile, 1962, pp. 17, 256.

⁴²⁰ A differenza di de Tschiderer, al quale sono stati dedicati saggi, articoli e libri, probabilmente a causa del processo di beatificazione che lo investì, per Riccabona non vi sono numerose opere al riguardo. Informazioni sulla sua figura si trovano nelle opere di Armando Costa, Erwin Gatz, Sergio Benvenuti e nella tesi di Sisinio Franch, ma mai approfondite sulle relazioni che il prelado intrattenne col proprio clero. Costa, *Cardinali e vescovi Tridentini*, cit., pp. 622-633; E. Gatz, *Riccabona, Benedikt*, in *Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexicon*, hg. von E. Gatz, Berlin, Duncker & Humblot, 1983, pp. 611-613; S. Franch, *Benedetto Riccabona de Reichenfels. Principe vescovo di Trento (1861-1879)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, a.a. 1975-1976; S. Benvenuti, *I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna: 1861-1918*, Bologna, il Mulino, 1988.

dall'intreccio di due aspetti: i rapporti con le istituzioni clericali più importanti della vita diocesana e le relazioni di carattere personale. Appare lampante la stretta connessione presente tra tribunale ecclesiastico matrimoniale, seminario, Curia e Capitolo. Il lavoro di giudice del foro matrimoniale infatti era considerato rilevante tanto da richiedere la presenza di figure fortemente competenti, le quali non potevano che trovarsi nei settori più importanti della diocesi. I consiglieri dunque non operarono esclusivamente nel foro, ma svolsero contemporaneamente altri incarichi, dando l'impressione che si fosse creato un gruppo circoscritto di sacerdoti tra i quali dividere specifiche cariche. Un contesto ristretto in cui tuttavia aveva perso peso, rispetto ai secoli precedenti, l'estrazione aristocratica e cittadina; anzi, probabilmente si volle dare spazio a personalità meritevoli con un'esperienza nelle realtà locali distanti dal centro. Questo intreccio del tribunale con il territorio e le altre entità diocesane si rivelò produttivo ed efficace, tanto che gli indirizzi, impiegati per la prima volta da de Tschiderer, avrebbero definito e consolidato nella prassi alcuni criteri e regole di nomina, e soprattutto dei bacini di estrazione, che sarebbero stati ripresi, all'apparenza quasi in maniera meccanica, dai suoi successori.

2.3 I rapporti tra il tribunale ecclesiastico matrimoniale e le autorità civili nel periodo concordatario

Nei paragrafi precedenti si è voluto da un lato descrivere la conformazione della diocesi di Trento e i mutamenti occorsi nella giurisdizione civile durante l'Ottocento, con lo scopo di individuare le istituzioni che ebbero il compito di trattare e giudicare i processi matrimoniali durante il periodo concordatario, dall'altro ricostruire la storia e la composizione del tribunale ecclesiastico matrimoniale, ente produttore della documentazione processuale. Queste analisi della situazione istituzionale permettono ora di tentare un'indagine sulle configurazioni relazionali tra il foro ecclesiastico matrimoniale e i molteplici tribunali civili dell'area trentina, ponendosi due obiettivi principali: specificare le rispettive sfere di competenza e verificare la presenza di contrasti o di collaborazioni.

2.3.1 Le sfere di competenza tra tribunale civile ed ecclesiastico

Come annunciato dal secondo articolo della Patente imperiale del 5 novembre 1855, con la quale si rendeva pubblico ed operativo il Concordato, la materia matrimoniale avrebbe trovato applicazione in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo X del Concordato, non contemporaneamente all'emanazione della Patente, ma in un secondo momento, ovvero dopo la sistemazione della legislazione civile sul matrimonio in armonia con i nuovi assetti stabiliti.

L'attesa durò poco più di un anno, quando l'8 ottobre 1856 venne emanata la Patente imperiale, composta da quattordici articoli, con annesse due Appendici. Proprio la prima Appendice, composta da 77 articoli, regolava gli effettivi civili delle questioni matrimoniali, la cui competenza sottostava ancora alla giurisdizione statale⁴²¹.

Gli effetti civili, definiti dal giurista italiano Carlo Francesco Gabba⁴²², corrispondevano a

“tutti i rapporti giuridici relativi o alle persone od ai beni, che dal fatto del matrimonio sono occasionati, sia fra i coniugi medesimi, sia fra questi e la loro prole legittima od illegittima. Sottostanno alla competenza del foro civile le liti che hanno per oggetto i doveri dei coniugi l'uno verso l'altro, durante il matrimonio; così pure quelle che nascono dall'obbligo dei genitori di nutrire ed educare i figli loro, e quelle che da patti nuziali, o dal bisogno di regolare i diritti di ambedue i coniugi, o di uno di essi, o dei loro figli all'occasione di dichiarata nullità d'un conchiuso matrimonio o di separazione di letto e di mensa; finalmente le quistioni che insorgono intorno alla legittimità dei figli pregiudizialmente ad altra qualunque di diritto civile”⁴²³.

Il foro civile dunque, in conformità con le sentenze emesse dal foro ecclesiastico, avrebbe dovuto pronunciarsi nei casi di sponsali sul risarcimento spettante alla parte che aveva subito ingiustamente lo scioglimento della promessa e, nei casi di separazione e di nullità, sull'affidamento e l'educazione della prole e soprattutto su questioni economiche, quali la separazione dei beni tra i coniugi, la restituzione o meno della dote e il mantenimento del coniuge e dei figli. Queste decisioni sugli effetti civili però sarebbero state pronunciate dal foro secolare secondo quanto stabilito non dalla nuova normativa,

⁴²¹ v. *supra* 1.6.

⁴²² Carlo Francesco Gabba (1835-1920). Laureatosi in giurisprudenza con una dissertazione intitolata “*Dei fondamenti e dei caratteri della pena*”, fu allievo del noto Gioacchino Basevi. Divenne docente universitario di diritto a Pisa ed ebbe prestigiosi riconoscimenti come quello di socio dell'Accademia dei Lincei e di cavaliere del merito civile di Savoia. Tra i temi affrontati nella sua lunga carriera si annoverano quelli relativi alla normativa matrimoniale concordataria, al dibattito sul divorzio e alla condizione della donna. P. Beneduce, *Gabba, Carlo Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, L, 1998, pp. 819-822.

⁴²³ Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., p. 16.

bensì dal Codice civile, che continuava a regolare tali situazioni⁴²⁴. Infatti, seppur con l'inizio del 1857 la disciplina matrimoniale sarebbe stata sottoposta alle prescrizioni definite dal diritto canonico, il capitolo secondo del Codice civile non fu abrogato integralmente. Restarono attivi infatti, oltre agli articoli sulle conseguenze civili, quelli rivolti ai matrimoni tra ebrei o acattolici, perché la Patente andava a imporsi all'interno dell'istituzione matrimoniale tra cattolici, e quelli che avevano funzione di "norme transitorie" per il passaggio dalla legislazione civile a quella canonica, per cui alcuni matrimoni conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della Patente stessa, venivano ancora a ricadere sotto le disposizioni del Codice civile⁴²⁵.

Come si tradusse nelle pratiche giudiziarie tale distinzione normativa? La difficoltà riscontrata nel reperimento delle fonti civili, custodite in Archivio di Stato, non ha permesso purtroppo di ricostruire l'intero *iter* giudiziario dei processi matrimoniali, dei quali è reperibile il fascicolo istituito dal foro ecclesiastico matrimoniale, ma non quello avviato successivamente presso il foro civile. È dunque complesso al momento recuperare informazioni sulle rispettive competenze dei tribunali basandosi su una documentazione parziale. In soccorso però giunge la normativa matrimoniale: il Codice civile, che, come notato, continuò ad essere attivo in alcune circostanze, la Patente imperiale e le due annesse Appendici, il cui esame consente di individuare quali fossero nelle intenzioni normative i campi d'azione riservati alla giurisdizione ecclesiastica o civile.

Dal confronto sulle norme e dallo studio dell'Appendice I si è notato che numerosi articoli sono stati tratti dal Codice civile e in essa inseriti o con qualche modifica o in maniera letterale. Il primo articolo dell'Appendice indicava i requisiti necessari affinché il matrimonio producesse i suoi effetti civili, ovvero il reciproco consenso delle parti, l'unione di due persone di sesso differente, e la dichiarazione della propria volontà secondo le forme prescritte⁴²⁶. In riferimento invece alla distribuzione delle competenze, nell'Appendice si trovano articoli in ordine sparso. Il primo che si incontra è il terzo articolo, nel quale si esplicitava che non era permesso "ad alcun cattolico di contrar matrimonio nell'Impero d'Austria in altro modo che sotto l'osservanza dei precetti stabiliti dalla legge canonica per

⁴²⁴ Si mantenne in vita così una tradizione presente già in età moderna, che poteva vedere il foro civile occuparsi delle controversie economiche derivanti da una pronunciata separazione come la restituzione della dote e gli alimenti. Su tali aspetti infatti era competente anche il foro ecclesiastico che poteva affidarne la trattazione al foro civile o tenerla per sé. La situazione variava "da tribunale a tribunale, da giudice a giudice". La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 328.

⁴²⁵ Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., pp. 12-13.

⁴²⁶ *Ivi*, p. 32.

la validità del matrimonio”⁴²⁷. Chi non avesse contratto le nozze secondo le disposizioni canoniche infatti non si sarebbe visto riconoscere il matrimonio sul piano religioso e civile. Sempre in conformità con quanto pattuito nel Concordato, l’autorità civile confermava attraverso gli articoli 42, 43, 59 la competenza del tribunale ecclesiastico di giudicare la validità dei matrimoni e la separazione dei coniugi⁴²⁸.

L’articolo 2 invece fissava le competenze del foro ecclesiastico e civile nelle cause di sponsali:

“Il Giudizio ecclesiastico decide dell'esistenza degli sponsali e della loro influenza a produrre impedimenti al matrimonio. Il giudice ordinario decide poi secondo i §§ 45 e 46 del Codice civile generale e con riguardo ai divieti portati dalla presente legge, se ed in quanto risulti dagli sponsali un’obbligazione giuridica a risarcimento di danno”⁴²⁹.

Il foro ecclesiastico dunque giudicava in maniera circoscritta sull’esistenza e sull’efficacia della promessa preesistente con un’altra persona, mentre quello civile esclusivamente sul risarcimento dei danni secondo gli articoli 45 e 46 del Codice civile. Il primo però doveva precedere il secondo nella trattazione del caso, poiché solo a seguito di una sentenza che riconosceva lo scioglimento illecito della promessa, la parte abbandonata aveva diritto di rivolgersi al giudizio secolare per richiedere un indennizzo dei danni effettivamente subiti. Proprio l’articolo 31 ribadiva che tutti “gli effetti di diritto civile nascenti del matrimonio devono giudicarsi secondo il Codice civile generale in quanto la presente legge non contenga in proposito speciali disposizioni”⁴³⁰. Derghe che effettivamente erano presenti nella nuova normativa matrimoniale e che, pur non stravolgendo l’impianto del testo giuridico civile, avrebbero potuto insidiare la sfera di competenza tradizionalmente demandata allo Stato. Ad esempio, è evidente dalle carte processuali che in svariate cause di sponsali il foro secolare venne infatti estromesso dal pronunciarsi sul risarcimento da concedersi alla parte lasciata, poiché questo poteva essere concordato sotto l’egida del tribunale ecclesiastico, come previsto dall’articolo 111 dell’*Istruzione*. In esso si stabiliva che una volta pronunciata l’esistenza della promessa, il foro avrebbe dovuto promuovere un

⁴²⁷ Art. 3 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 445.

⁴²⁸ Artt. 42-43, 59 in *Ivi*, pp. 451, 454.

⁴²⁹ Art. 46: “La parte però, dal di cui canto non è nata veruna fondata causa recedere dalla promessa, ha salvo il diritto al risarcimento del danno effettivo che provasse esserne derivato. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 17; Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., p. 33.

⁴³⁰ Art. 31 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 449.

amichevole componimento tra le parti, nonché la cessione di un equo compenso per la parte abbandonata, la quale, se non si fosse accontentata della cifra pattuita, avrebbe potuto ricorrere al foro secolare, perdendo tuttavia il diritto di opporsi ancora alle nozze dell'ex fidanzato/a⁴³¹. Situazione analoga era consentita anche nei casi di nullità e di separazione (§§ 64, 244): solo se entrambe le parti fossero state d'accordo, i giudici ecclesiastici avrebbero potuto decidere sulle controversie dei beni nascenti dalla dichiarazione di separazione o di invalidità⁴³². Dai processi affrontati emerge però come nessuna delle coppie coinvolte decise di usufruire di questa possibilità. Nei casi di nullità del vincolo ciò è spiegabile semplicemente col fatto che nessuno ottenne mai una sentenza di invalidità delle nozze, mentre nei contenziosi di separazione i coniugi preferirono ricorrere al foro secolare per trattare gli effetti civili. L'attività del tribunale ecclesiastico matrimoniale infatti si esauriva alla sentenza, dove era fondamentale esplicitare su chi ricadesse la colpa della separazione (§ 61), poiché sarebbero sorte conseguenze differenti. Essa poteva essere esclusiva del marito o della moglie oppure di entrambi i coniugi, ma in quest'ultimo caso bisognava indicare anche in che misura fossero colpevoli marito e moglie. Inoltre, se dagli atti processuali fosse emerso che il padre o la madre non erano idonei a prendersi cura dei figli e ad educarli per "difetti morali", i giudici avrebbero dovuto annotarlo nella sentenza⁴³³. In aderenza a quest'ultima infatti il foro secolare si sarebbe pronunciato sulle questioni civili elencate in precedenza⁴³⁴.

Vi era tuttavia una casistica particolare nei processi di separazione che richiedeva la collaborazione di entrambe le autorità, ovvero la separazione interinale. Se la parte attrice avesse temuto la convivenza col coniuge durante lo svolgimento del processo, poiché sarebbe stata esposta a gravi pericoli, avrebbe potuto richiedere al foro ecclesiastico l'interruzione momentanea della convivenza, fintantoché non si fosse giunti alla conclusione della vertenza⁴³⁵. Una volta confermata l'esistenza di tali pericoli, ci si sarebbe rivolti al giudice civile, affinché obbligasse il reo a pagare una separata abitazione e il sostentamento all'attrice. In tale circostanza il giudice secolare agiva come braccio

⁴³¹ Art. 111 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 475.

⁴³² Artt. 63, 64, 200, 244 in *Ivi*, pp. 455, 495.

⁴³³ Art. 238 in *Ivi*, p. 494.

⁴³⁴ Si sarebbero seguite le disposizioni dell'art. 1264 dell'ABGB, il quale però si occupava solamente dei patti nuziali e del mantenimento del coniuge. Nel capitolo XXVIII del citato Codice sui patti nuziali infatti manca un articolo relativo al trattamento spettante ai figli di genitori separati. Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., pp. 140-141; Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., pp. 211-220.

⁴³⁵ Artt. 60, 236 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, pp. 454, 493.

operativo sulla base di quanto già stabilito dall'ecclesiastico, poiché non doveva investigare o verificare l'operato del foro ecclesiastico.

Anche nei rari processi di nullità del vincolo, a seguito di una sentenza ecclesiastica pronunciante l'invalidità del matrimonio, “il giudizio secolare decide[va] riguardo all'indenizzazione, che la parte colpevole d[oveva] prestare alla parte innocente, al collocamento dei figli ed in generale a tutte le questioni nascenti relativamente ai beni dalla dichiarazione d'invalidità”⁴³⁶.

Se fino ad ora gli articoli considerati sembrano definire i rispettivi campi d'azione del potere ecclesiastico e civile in maniera netta, seppur in presenza di possibili interferenze del primo sul secondo, nelle prossime casistiche si noteranno invece maggiori connessioni tra le due autorità. Vi erano infatti dei contesti che prevedevano il coinvolgimento di entrambe le forze, come nel caso delle dispense dagli impedimenti e dalle pubblicazioni di nozze. Sebbene gli impedimenti fossero stati un tema scottante, tanto da mettere in seria crisi il percorso per la realizzazione del Concordato stesso, alla fine vennero accettati quelli stabiliti dalla Chiesa, motivo per cui nell'articolo 36 veniva dichiarato che la richiesta di dispensa dagli impedimenti canonici fosse da domandare all'autorità ecclesiastica⁴³⁷. Il riconoscimento degli impedimenti ecclesiastici però non provocò l'eliminazione di quelli civili, i quali restarono in vigore, cosicché il sovrano si riservò ancora il diritto di dispensare. Nell'articolo successivo si faceva riferimento alle casistiche annoverate negli articoli 4, 12 e 13, relativi rispettivamente agli impuberi sotto il quattordicesimo anno d'età, ai carcerati e agli adulteri⁴³⁸. La possibilità di concedere la dispensa però non era circoscritta a questi soli tre casi, poiché, in collaborazione con il potere ecclesiastico, il secolare aveva il diritto di elargirla in altre condizioni estranee agli impedimenti. Per gravi motivi infatti si potevano sollevare i futuri coniugi dalla produzione della fede battesimale, documento fondamentale per concludere le nozze⁴³⁹. Sulle denunce delle nozze, l'articolo 38 prevedeva che gli sposi, una volta ottenuta la dispensa ecclesiastica dagli ultimi due annunci, potessero richiederla in egual modo all'autorità civile, tuttavia era doveroso che la prima anticipasse la seconda. I

⁴³⁶ Contenuto simile è presente anche nell'articolo 49. Artt. 49, 52 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, pp. 452-453.

⁴³⁷ Art. 36 in *Ivi*, p. 450.

⁴³⁸ Artt. 4, 12, 13, 37 in *Ivi*, pp. 445, 446, 450.

⁴³⁹ La dispensa doveva essere stabilita dall'autorità ecclesiastica congiuntamente a quella secolare. Tuttavia, in questa legge non si specificavano i casi leciti per la sua richiesta. Gabba riteneva utile rifarsi a un decreto del 1826, dove la dispensa veniva concessa se la parte non era in grado di ottenere la fede battesimale entro il tempo massimo per la conclusione del matrimonio, a patto però che le autorità fossero in grado di ricavare di tale persona le generalità quali: età, nazionalità, fede religiosa. Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., pp. 73-74.

motivi reputati validi per la concessione della dispensa erano tendenzialmente legati a questioni temporali, ovvero quando la dilazione della celebrazione delle nozze poteva risultare gravosa come nei casi di imminente partenza di uno dei futuri coniugi per un viaggio, di repentino cambiamento di domicilio per gli sposi, dell'approssimarsi del parto e dell'avvicinarsi del periodo liturgico durante il quale era vietato sposarsi. Erano considerate lecite però anche altre circostanze quali: l'indecisione delle parti a causa della disuguaglianza sociale e generazionale; particolari situazioni familiari ed economiche; la necessità di evitare ulteriori "afflizioni d'animo"⁴⁴⁰. In circostanze di eccezionale gravità però si consentiva non solo la dispensa dalle due ultime pubblicazioni, ma da tutte e tre, la quale poteva essere concessa, in casi di pericolo di morte, anche dall'autorità comunale. Sebbene non fosse esplicitato nell'articolo 39, la dispensa totale ecclesiastica era necessaria per ottenere anche quella civile, come descritto nell'articolo precedente. Una volta ottenuta la dispensa, le parti avrebbero potuto sposarsi alla presenza del parroco, al quale avrebbero dovuto prestare giuramento circa l'assenza di impedimenti al matrimonio stesso, non essendosi potute effettuare pubblicamente le denunce⁴⁴¹.

Anche nelle dichiarazioni di morte di uno dei due coniugi era previsto l'intervento parallelo e in intesa di entrambe le autorità. Il passaggio a nuove nozze infatti era permesso civilmente e religiosamente solo a seguito della morte di uno dei coniugi, poiché il vincolo matrimoniale era sacro ed inviolabile. Non sempre però era possibile sapere se il proprio partner fosse ancora in vita, poiché le scelte di vita personali dei coniugi potevano portare, a causa di varie ragioni, ad allontanamenti, fughe ed abbandoni. La collaborazione tra i due poteri era dunque necessaria in tale circostanza per riuscire a rintracciare dopo anni, se non decenni, il coniuge trasferitosi altrove. Proprio nell'articolo 246 dell'*Istruzione* si dichiarava come si dovesse avvertire "l'autorità civile, la quale ha in suo potere più ampi mezzi per la verifica del fatto ed alla quale compete di pronunciare la dichiarazione di morte per riguardo agli effetti civili"⁴⁴². Il giudice civile si sarebbe occupato sia di indicare un curatore, che avrebbe dovuto rintracciare il coniuge, sia di pubblicare per tre volte un editto di citazione nei fogli pubblici nazionali, e in caso stranieri, valevole per un anno intero⁴⁴³. Se l'assente non si fosse presentato, nonostante gli sforzi dall'autorità civile, l'*iter*, dopo un parere favorevole dal tribunale provinciale, sarebbe stato trasmesso al tribunale d'appello,

⁴⁴⁰ Gabba, *Annotazioni alle nuove leggi*, cit., p. 105.

⁴⁴¹ *Ivi*, pp. 107-109.

⁴⁴² Art. 246 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 495.

⁴⁴³ Art. 23 in *Ivi*, p. 447.

che avrebbe comunicato la questione al vescovo della diocesi della parte attrice⁴⁴⁴. Ciò causava di fatto la presenza di due processi avviati in seno dell'autorità civile da un lato e dell'autorità ecclesiastica dall'altro. Se le decisioni tra i due poteri fossero state discordanti, allora il tribunale d'appello avrebbe dovuto interpellare la Suprema Corte di Giustizia di Vienna⁴⁴⁵. Nell'articolo 27 sono descritte tutte le possibilità che potevano verificarsi: se le due istanze civili avessero sentenziato la dichiarazione di morte, ma il vescovo e il foro viennese avessero dato parere contrario, la vertenza si sarebbe conclusa con il rigetto dell'istanza; se la Corte Suprema fosse stata d'accordo nel pronunciare la morte, in conformità con le due istanze inferiori, ma in disaccordo col parere negativo del vescovo, la vertenza sarebbe stata trasmessa al tribunale ecclesiastico metropolitano; se quest'ultimo si fosse associato al vescovo di prima istanza, la Corte viennese avrebbe dovuto respingere la richiesta; ma se il vescovo metropolitano invece si fosse espresso favorevolmente, si sarebbe interpellato il vescovo di terza istanza, il cui giudizio sarebbe servito alla Corte Suprema di Giustizia per pronunciarsi definitivamente⁴⁴⁶. Infine, se la seconda e terza istanza ecclesiastica avessero abbracciato il parere positivo e così si fosse pronunciato pure il foro viennese, allora sarebbe stata proclamata la dichiarazione di morte e sarebbe stato concesso all'altra parte di contrarre nuove nozze⁴⁴⁷. Il parroco avrebbe dovuto annotare nel registro dei matrimoni sia la "dichiarazione di morte pronunciata dal Giudizio civile, quanto la decisione del Tribunal matrimoniale, e rispettivamente il consenso accordato dalla superiore Istanza ecclesiastica"⁴⁴⁸.

Si può dunque constatare come, sebbene ci si trovasse in una fase caratterizzata dal prevalere delle competenze della Chiesa e del diritto canonico nella materia matrimoniale, ciò non implicò la piena esclusione dell'autorità civile dalla sua gestione né la completa abrogazione del secondo capitolo dell'ABGB. Infatti, l'introduzione parziale di alcuni articoli del Codice civile nell'Appendice I, fece sì che la disciplina continuasse ad essere regolata in certi aspetti dal diritto civile. Anche se, come visto, si tentarono di definire nettamente le competenze e gli spazi d'azione dei due poteri, in alcuni contesti ciò non fu possibile. Vi erano infatti eventi che producevano conseguenze in entrambe le sfere e ciò avrebbe comportato la necessaria compenetrazione delle due autorità. Non si assistette dunque a una totale subordinazione della normativa civile a quella ecclesiastica, quanto a un

⁴⁴⁴ Art. 25 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 448.

⁴⁴⁵ Art. 26 in *Ibidem*.

⁴⁴⁶ Art. 27 in *Ibidem*.

⁴⁴⁷ Art. 248 in *Ivi*, p. 496.

⁴⁴⁸ Art. 250 in *Ibidem*.

nuovo equilibrio, il quale diede sicuramente la precedenza alla normativa canonica, in aderenza col Concordato, ma non escluse nella sua totalità il civile, che anzi la Chiesa si mostrò incline ad accogliere e a farne uno strumento a sostegno del proprio operato.

2.3.2 La parola alle carte processuali: le relazioni tra il tribunale ecclesiastico matrimoniale e le autorità secolari

Dopo aver esaminato attraverso la normativa le competenze che nella fase concordataria erano in capo all'autorità ecclesiastica e secolare, è ora interessante verificare i rapporti che si crearono tra le due realtà in gioco. Come detto in precedenza, in assenza della documentazione civile, si trarranno alcune considerazioni dai processi matrimoniali avviati presso l'autorità ecclesiastica.

Dallo studio dei processi emerge chiaramente come vi fossero delle relazioni tra il tribunale ecclesiastico matrimoniale e le varie autorità civili operanti sul territorio, sia amministrativamente sia giudiziariamente. Le tipologie processuali mostrano però la presenza di un interlocutore privilegiato, ovvero la Pretura, che, come visto nei paragrafi precedenti, tra il 1854 e il 1868 costituiva l'organo più periferico della gerarchia burocratica statale. Il tribunale ecclesiastico matrimoniale infatti trasmetteva la sentenza passata in giudicato alla Pretura competente per il distretto nel quale si era originata la vertenza, istituzione che era mista per le zone periferiche e politica per i centri maggiori di Trento e Rovereto.

Ho già spiegato in precedenza il problema del ruolo e delle competenze delle Preture miste e politiche, poiché in assenza della documentazione civile è difficile comprendere come queste operassero in relazione ai processi matrimoniali⁴⁴⁹. Quello che sappiamo per certo è che esse, oltre a ricevere il giudicato emesso dal foro ecclesiastico, venivano spesso interpellate dal foro matrimoniale per ottenere un aiuto nella riscossione delle tasse dovute da uno o da entrambi i contendenti. Non sempre infatti le persone erano disposte a pagare e dunque il foro ecclesiastico, a seguito di settimane di inesaudite richieste di pagamento, si mobilitava chiedendo il supporto della Pretura. Un esempio emblematico in tal senso riguarda a un processo di sponsali che vide coinvolto Luigi Nardelli contro Giovanna Girardi, entrambi di Sopramonte. Luigi, dopo aver perso la causa, rifiutò

⁴⁴⁹ v. *supra* 2.2.1.

ostinatamente di pagare l'importo di 6,28 fiorini, tanto che dovette intervenire, su domanda del tribunale ecclesiastico, la Pretura di Vezzano, i cui ufficiali si recarono a casa dello stesso per confiscargli i beni. Si era venuti a conoscenza infatti, attraverso il curato locale, che Luigi, oltre ad essere un calzolaio patentato di 36 anni, aveva acquistato all'asta giudiziale dei beni appartenenti a Pietro Nardelli, tra cui un "campo sul Dos" del valore di 115 fiorini. Il tribunale dunque, in presenza di tali informazioni, che attestavano la non indigenza di Luigi, pretese la riscossione tassale e fece in modo di bloccare le future nozze di Luigi con Marina Nardelli, finché lo stesso non avesse provveduto ad estinguere il pagamento⁴⁵⁰.

I rapporti con le Preture però non erano limitati a questi due singoli aspetti - sebbene fossero i più frequenti -, poiché durante lo svolgimento dei processi esse venivano interpellate per altre ragioni come: il recupero di informazioni, principalmente sulla fama e sulla condotta, dei contendenti o dei testimoni; la domanda di maggiori chiarimenti sulla vicenda o sui trascorsi dei protagonisti della vertenza; la trasmissione delle fedine penali o di atti processuali relativi alle persone coinvolte nel processo matrimoniale; la deposizione in qualità di testimoni.

Nel caso di nullità del vincolo tra i coniugi Gioseffa Lorandini e Girolamo Marini venne coinvolta la Pretura di Mezzolombardo per avere notizie sulla vicenda occorsa tra i due coniugi, poiché, tra le varie accuse, la moglie sosteneva che il marito era diventato "vizioso e pretenzioso" di denaro dopo essere stato licenziato dalla Pretura locale, dove lavorava come dipendente. Il pretore, interpellato dal tribunale matrimoniale, riferiva che il licenziamento di Girolamo era da imputare a Gioseffa, la quale pretendeva che il marito lavorasse i suoi campi, trascurando di conseguenza il lavoro impiegatizio, motivo per cui aveva perso il lavoro⁴⁵¹.

In un processo di separazione invece, la Pretura politica di Trento venne interrogata dal tribunale ecclesiastico, poiché era stata citata come testimone dall'attrice Gioseffa Martini, che voleva separarsi dal marito Antonio Bertoldi. Alla Pretura venne chiesto se le accuse rivolte da Gioseffa al marito di maltrattamenti, minacce e di trasmissione di male venereo fossero vere. La risposta della Pretura giunse pochi giorni dopo la richiesta del foro ecclesiastico e in essa si negarono sia le minacce sia le percosse dichiarate da Gioseffa⁴⁵². In questa vertenza però, non venne interpellata la sola Pretura, poiché la moglie citò come

⁴⁵⁰ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 74, cc. 32-51.

⁴⁵¹ ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 282, cc. 39-40. Il processo sarà approfondito nel paragrafo 3.2.4.

⁴⁵² ADT, *TEM*, b. 2 fasc. 66, cc. 21, 25.

testimoni anche altre autorità locali come il Commissariato di polizia e il Magistrato politico-economico di Trento, sempre in sostegno delle proprie accuse. I responsi della polizia e del Magistrato confermarono quanto già comunicato dalla Pretura, ossia l'inesistenza di ingiurie e percosse ai danni della donna, ed aggiunsero notizie sulla fama e sulla condotta di Antonio, il quale comunque non era un modello positivo, visto che venne descritto come uomo violento, dedito alla “crapula” e che aveva avuto dei guai con la giustizia⁴⁵³.

Quest'ultimo processo mostra chiaramente come diverse autorità civili fossero state chiamate a collaborare dal foro ecclesiastico, poiché citate in causa direttamente dai contendenti. Spesso però era il foro matrimoniale ad interpellarle di propria iniziativa, in quanto capaci di ampliare il ventaglio di informazioni sulle parti e dunque utili per la risoluzione dei contenziosi. Gli aspetti sui quali si sarebbero dovute esprimere le altre autorità erano principalmente quelli appena approfonditi nel caso delle Preture. La scelta del foro ecclesiastico di rivolgersi ad un'autorità civile rispetto ad un'altra non sembra fosse da imputare ad una predilezione del foro verso un particolare organo. Certamente le Preture avevano una corrispondenza più frequente col tribunale, ma, come visto sopra, ciò fu dovuto a questioni di natura burocratica-procedurale, poiché era ad esse che si doveva sia trasmettere il giudicato ecclesiastico sia domandare supporto per la riscossione delle tasse. Sugli altri elementi invece, volti ad ottenere maggiori notizie sulla vertenza, il tribunale ecclesiastico si rivolse anche ad altre autorità: la rosa degli organi secolari presenti nei processi matrimoniali infatti annoverava il Magistrato politico-economico, il Commissariato di Polizia, il capocomune e i tribunali circolari.

È il caso dei coniugi Rachele Zeni e Pietro Moreletti di Trento, nel quale, a seguito della domanda di separazione promossa dalla donna, vennero sentiti il tribunale circolare del luogo e la polizia. Il primo confermò le accuse di maltrattamenti e di ubriachezza rivolte da Rachele al marito, tanto che proprio per questi motivi egli era stato licenziato dal suo impiego di cancelliere presso il tribunale circolare. La polizia a sua volta ribadì quanto già comunicato dal tribunale, aggiungendo solo che Pietro per i maltrattamenti alla moglie e per gli eccessi nel bere era stato più volte arrestato⁴⁵⁴.

Nel processo per sponsali tra Giuseppe Avi e Domenica Avi, entrambi di Tressilla, invece il tribunale ecclesiastico chiese l'intervento del capocomune per avere la conferma o

⁴⁵³ ADT, *TEM*, b. 2 fasc. 66, cc. 23, 27, 28.

⁴⁵⁴ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 187, cc. 58-61. Si rimanda ai paragrafi 4.1.2.1 e 4.3 per ulteriori dettagli sul contenzioso in questione.

meno di quanto riferito dal padre e dal nonno di Domenica, i quali avevano negato il proprio consenso alle nozze. I due infatti sostenevano come Giuseppe non fosse un buon partito, economicamente parlando, e come la disparità d'età tra i due sommata al lavoro pericoloso dell'uomo fossero elementi sufficienti per negare il permesso. L'attestato del capocomune di Pinè confermò che Giuseppe lavorava nella lastaia comunale, che "è lavoro più pericoloso di qualche altro"⁴⁵⁵. Questo documento assieme ad altri certificati comprovanti la maggiore disponibilità economica del nuovo pretendente di Domenica, fecero sì che il tribunale pronunciasse lo scioglimento degli sponsali tra i due Avi per legittimi motivi⁴⁵⁶.

Da questi esempi si evince dunque che il tribunale ecclesiastico matrimoniale facesse ricorso alle diverse autorità secolari dislocate all'epoca sul territorio per riuscire ad ottenere chiarimenti, prove e tutto il necessario per avere un quadro completo sulla vertenza e sui suoi protagonisti. Infatti, sebbene i curatori d'anime avessero il compito di trasmettere al foro tridentino l'istanza della parte attrice, aggiungendovi un proprio parere sulla vicenda e sulla fama e sulla condotta dei contendenti, tale "resoconto" necessitava talvolta di qualche supplemento esterno per renderlo completo e dettagliato. Accanto ai curatori d'anime, che ricoprivano solitamente un ruolo privilegiato nella comunità, vi erano infatti altre autorità che, essendo garanti dell'ordine pubblico, controllavano i costumi e si mobilitavano per evitare il sorgere di scandali. Esse dunque potevano essere a conoscenza di ulteriori informazioni o avere documentato episodi riguardanti i protagonisti dei contenziosi e si dimostrarono sempre disposte a collaborare con i giudici ecclesiastici, inviando atti processuali, fedine penali o semplicemente descrivendo quanto sapevano sulle circostanze.

La corrispondenza tra tribunale ecclesiastico ed organi civili è evidente soprattutto nei processi di sospetto impedimento di crimine e di separazione di letto e mensa. È possibile collegare questa frequenza di rapporti epistolari direttamente alla tipologia delle due casistiche processuali.

Nei contenziosi in cui vi era la possibile presenza di un impedimento di crimine infatti era fondamentale la cooperazione tra i vari organi, poiché era necessario sia stabilire l'esistenza o meno dell'impedimento sia disinnescare quelle situazioni fonti di scandalo per l'intera comunità durante lo svolgimento della causa attraverso lo stretto controllo della

⁴⁵⁵ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 109, c. 18.

⁴⁵⁶ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 109, c. 22.

coppia.

Per i processi di separazione, invece, il fatto che questi avrebbero potuto provocare la rottura della convivenza tra i coniugi, anche se temporanea nella maggioranza dei casi, comportò una maggiore attenzione da parte del foro ecclesiastico nei confronti delle prove, le quali dovevano essere sicure e provenienti da testimoni degni di fede. Le autorità civili, grazie all'incarico ricoperto, erano sicuramente testi fidati ai quali rivolgersi. Un'altra motivazione è legata al fatto che gli organi civili erano tenuti ad attivarsi per provvedere alla separazione interinale delle parti, finché non si fosse conclusa la vertenza. Inoltre, nei processi di separazione, come si vedrà più approfonditamente nel capitolo finale, era più facile imbattersi in episodi legati a situazioni di marginalità e devianza sociale come violenza coniugale, scandalo pubblico, vagabondaggio, detenzione in carcere, processi criminali pendenti, condanne penali, che richiedevano o avevano già richiesto l'intervento del braccio secolare.

In conclusione, si può constatare che, durante il periodo concordatario, il tribunale ecclesiastico matrimoniale e gli organi civili cooperarono generalmente nello svolgimento dei processi matrimoniali, intervenendo nelle situazioni che erano considerate destabilizzanti ed esempi negativi per la collettività e condividendo così il fine comune della pace sociale e dell'ordine pubblico.

IL MATRIMONIO A PROCESSO: LA DOCUMENTAZIONE E LE PRATICHE GIUDIZIARIE

I processi prodotti dal tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento dal 1857 al 1907 di metà Ottocento rappresentano una fonte inedita e finora poco indagata. Questa è la ragione per cui nelle parti precedenti del mio lavoro è stato fondamentale creare un quadro d'insieme non solo dell'assetto politico-istituzionale e normativo entro cui i procedimenti prendono forma, ma anche delle istituzioni che si occuparono della gestione della disciplina matrimoniale nella breve parentesi concordataria. Poste queste necessarie premesse, ho intenzione, in questa penultima fase della ricerca, di descrivere in primo luogo il fondo archivistico nel quale sono conservati i fascicoli giudiziari e in secondo luogo, attraverso l'analisi della documentazione, di ricostruire la procedura impiegata per ogni tipologia processuale.

3.1 Il fondo “Tribunale ecclesiastico matrimoniale” (1857-1907): dati quantitativi e tipologie processuali

Il fondo archivistico “Tribunale ecclesiastico matrimoniale”, nel quale sono custoditi i processi matrimoniali oggetto di studio di questa ricerca, riporta come estremi cronologici il 1857, anno di inizio di attività del tribunale, e il 1907, anno di svolgimento dell'ultimo processo⁴⁵⁷.

Esaminando nel dettaglio la consistenza delle unità archivistiche, il fondo è composto da 19 buste comprendenti 809 pezzi archivistici, distinguibili in fascicoli processuali (765 in totale) e documenti sciolti di natura amministrativa-gestionale⁴⁵⁸. Essi

⁴⁵⁷ Si è discusso nel capitolo precedente sulla difficoltà di comprendere le cause dell'interruzione cronologica del fondo nel 1907. v. *supra* 2.2.1.

⁴⁵⁸ La documentazione in questione è relativa: alla nomina dei giudici del tribunale e dei cancellieri per ogni decanato; alla ricevuta dell'incarico per il vescovo tridentino di giudicare in terza istanza i processi provenienti

sono suddivisi per anno e raccolti in una o, se numerosi, due buste. Dal 1857 al 1868 (buste 1-17), i fascicoli processuali si aggirano attorno alle 44-60 unità per anno⁴⁵⁹, tuttavia dalla busta successiva si registra un progressivo calo, tanto che le buste 18-19 annoverano al loro interno processi svoltisi in più anni. Questa riduzione è attribuibile, come già sottolineato, all’emanazione delle tre “leggi di maggio” del 1868, che comportarono uno scadimento della giurisdizione matrimoniale dell’autorità ecclesiastica a favore dell’autorità civile. Nonostante non si possa escludere l’eventualità che all’interno del fondo siano andati perduti dei fascicoli (appare singolare infatti la totale assenza di processi negli anni 1876, 1877, 1881, 1883-1898, 1902-1904), è comunque palese la diminuzione degli stessi, che a inizio Novecento risultano essere in numero alquanto ridotto⁴⁶⁰.

Ogni fascicolo processuale contiene al proprio interno tutti gli atti relativi ad una vertenza specifica, dall’istanza della parte attrice fino alla sentenza - sempre se la causa non si è interrotta prima -, i quali dunque sono stati lasciati integri e intatti sia nella loro sequenza cronologica sia nella formazione originaria data dall’ente produttore⁴⁶¹. Questi fascicoli possono variare notevolmente nelle loro dimensioni tanto da passare da neanche una decina di carte a svariate centinaia⁴⁶².

L’utilizzo della lingua italiana è preponderante nella documentazione, anche se non manca l’uso del latino, soprattutto per gli atti di natura amministrativa, e del tedesco. Per i processi provenienti dai dieci decanati germanofoni infatti veniva assicurato l’impiego del tedesco, idioma dei contendenti, tanto che la loro gestione era sempre affidata ai giudici

dalle diocesi suffraganee a quella goriziana; all’assenza o morte del vescovo tridentino. ADT, TEM, b. 1, fasc. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; b. 5, fasc. 160; b. 6, fasc. 316; b. 8, fasc. 213 etc.

⁴⁵⁹ I fascicoli processuali sono: 44 per il 1857 (busta 1); 56 per il 1858 (buste 2-3); 49 per il 1859 (buste 4-5); 49 per il 1860 (busta 6); 55 per il 1861 (buste 7-8); 62 per il 1862 (buste 9-10); 44 per il 1863 (busta 11); 42 per il 1862 (busta 12); 60 per il 1865 (buste 13-14); 53 per il 1866 (busta 15); 60 per il 1867 (busta 16); 51 per il 1868 (busta 17). ADT, TEM.

⁴⁶⁰ Le buste successive al 1868 infatti, per riduzione di carteggi, raggruppano al loro interno più annualità. La busta 18, riguardante gli anni 1869-1873, registra il seguente quantitativo di fascicoli per anno: 25 (1869); 33 (1870); 20 (1871); 19 (1872); 20 (1873). La successiva e ultima, comprendente gli anni 1874-1907: 10 (1874); 1 (1875); 1 (1878); 2 (1879); 2 (1880); 1 (1882); 1 (1899); 1 (1900); 2 (1901); 1 (1905); 1 (1906); 1 (1907). ADT, TEM.

⁴⁶¹ La situazione è divergente rispetto al caso dei processi matrimoniali della diocesi di Torino, i quali, custoditi presso l’Archivio Arcivescovile del luogo, sono stati separati in “Registra sententiarum” e “Cause varie”. Nel primo sono state raccolte le riproduzioni di tutte le sentenze, mentre nel secondo sono stati conservati alcuni processi matrimoniali. Dal confronto quantitativo tra la serie relativa alle sentenze e quella inerente alle cause emerge che i fascicoli processuali presenti non si avvicinassero minimamente al numero delle sentenze pronunciate. Borgione, «*Senza labe di peccato*», cit., p. 18.

⁴⁶² I processi più corposi sono quelli di separazione di letto e mensa. Tra il 1857 e il 1868 le cause di separazione che superano il centinaio di carte sono 18, seguite da due processi di sponsali e da uno di nullità del vincolo. Gli atti processuali si presentano inoltre o avvolti da una copertina di colore azzurro o sabbia, riportante sul fronte i nomi dei contendenti e la tipologia di processo, oppure possono essere raccolti nel foglio protocollo dell’istanza o dell’atto iniziale redatto dal curatore d’anime. ADT, TEM, bb. 1-17.

Giuseppe Planer, nativo di Wangen, e Giuseppe Wieser di Völlan, i quali erano di madrelingua tedesca⁴⁶³. Tracce di queste due lingue inoltre si possono ritrovare nei processi matrimoniali che dalla diocesi di Trento venivano trasmessi in appello in seconda istanza al tribunale ecclesiastico metropolitano di Salisburgo e in terza istanza al tribunale ecclesiastico di Olmütz. In queste circostanze il latino e il tedesco fungevano da idiomi di comunicazione tra una corte di giustizia e l'altra. Meno complicati, linguisticamente parlando, erano i rapporti con i tribunali ecclesiastici di Gorizia e delle diocesi ad essa suffraganee, *in primis* Trieste, poiché la lingua italiana era conosciuta nei collegi giudicanti delle due città citate. Anche in questi casi però non sono assenti atti redatti in latino o qualche deposizione in tedesco.

I fascicoli processuali si potrebbero distinguere in categorie, sulla base delle casistiche contenziose di cui si sarebbe dovuto occupare il foro matrimoniale e stabilite interamente da alcuni articoli dell'*Istruzione*, poi riprese dal vescovo tridentino de Tschiderer all'interno della sua pastorale del 12 dicembre 1856 per il clero locale. Queste cause erano sei e concernevano: l'eccezione contro la competenza del foro (§ 103); i gravami contro un matrimonio non ancora celebrato (§ 105); la dichiarazione di nullità (§ 114); lo scioglimento del vincolo matrimoniale per professione religiosa (§ 201); la separazione di letto e mensa dei coniugi (§ 205); il passaggio a nuove nozze in seguito alla dichiarazione di morte (§ 246)⁴⁶⁴. Tuttavia, queste sei casistiche, che in teoria avrebbero dovuto concretizzarsi sul piano documentario in fascicoli attestanti percorsi processuali distinti, non hanno in realtà prodotto all'interno del fondo archivistico altrettanti "tipi processuali": si possono infatti riconoscere solo quattro gruppi di processi, che si differenziano a partire dall'istanza promossa dalla parte attrice della causa. Ogni gruppo raccoglie, rispettivamente, processi inerenti a sponsali, procedimenti di separazione di letto e mensa, cause di nullità del vincolo matrimoniale e cause di sospetto impedimento di crimine.

Nel primo gruppo, che racchiude le cause riguardanti gli sponsali, emerge che ci si rivolgeva al tribunale per richiedere generalmente "la dichiarazione della liceità o illiceità dello scioglimento unilaterale della promessa", oppure lo scioglimento della stessa⁴⁶⁵. Gli

⁴⁶³ Vanga/Wangen è un paese situato a circa 15 km a nord di Bolzano, mentre Völlan/Foiana è frazione di Lana. Entrambe le località, oggi nella provincia autonoma di Bolzano, erano collocate nel XIX nella zona germanofona della diocesi di Trento. v. *supra* 2.1.

⁴⁶⁴ *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Voralberg. Annata 1856*, pp. 473-496; ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 3.

⁴⁶⁵ Nel fondo precedente di età moderna, "Cause matrimoniali", sono stati annoverati tra le cause per sponsali anche quei casi in cui non erano state rispettate le disposizioni tridentine circa la celebrazione delle nozze e i procedimenti per diffamazione. Nel fondo successivo ottocentesco TEM è presente però solo un processo di

sponsali infatti rappresentavano un impegno vincolante, scioglibile solo su consenso di entrambi i fidanzati o in determinate condizioni⁴⁶⁶.

I procedimenti di separazione di letto e mensa, nelle fonti chiamati anche di “divorzio”⁴⁶⁷, consentivano di ottenere, se le accuse rivolte al coniuge si rivelavano fondate e aderenti alla normativa in vigore, la separazione temporanea o perpetua dei corpi, la quale, pur comportando la fine della convivenza, non avrebbe rotto il vincolo coniugale, nell’ottica di una riconciliazione. In questo gruppo si inseriscono anche quelle cause miranti ad ottenere sia la conferma di una separazione di fatto già in atto⁴⁶⁸ sia la riunione coniugale.

Le cause per nullità del vincolo determinavano invece lo scioglimento sacramentale dell’unione matrimoniale, consentendo alle parti di sposarsi con un’altra persona.

Infine, i processi per sospetto⁴⁶⁹ impedimento di crimine: questa tipologia non si ritrova nella tradizionale classificazione dei processi matrimoniali, che generalmente vengono suddivisi nelle tre categorie appena descritte. La particolarità di questi processi però non mi ha permesso né di identificarli né di collocarli in nessuno di questi gruppi, motivo per cui ho deciso di creare un insieme a sé stante. Gli impedimenti in questione rimandavano a quei casi descritti negli articoli 36-37 dell’*Istruzione*, ovvero il matrimonio premeditato tra due persone che avevano: commesso adulterio, ancora vivente il coniuge di almeno uno dei due; stretto sponsali, nonostante una delle parti fosse ancora sposata; ucciso il coniuge⁴⁷⁰. Questi procedimenti a mio avviso non si possono inserire tra i processi

contravvenzione alle norme tridentine, mentre non vi è nessuna vertenza per diffamazione, che era diventata un reato giudicabile dal foro secolare. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 223; G. Ciappelli, *I processi matrimoniali: quadro di riepilogo dei risultati della schedatura (Venezia, Verona, Napoli, Feltre e Trento, 1420-1803)*, in *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 79-80; L. Faoro, *Il ricorso alla carcerazione nei processi matrimoniali di Trento (secoli XVII-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 189-191.

⁴⁶⁶ Sulle cause considerate legittime per sciogliere gli sponsali si tratterà nel paragrafo successivo relativo alla procedura processuale.

⁴⁶⁷ La separazione di letto e mensa infatti era definita anche *divortium quoad thorum et mensa*. I termini *separatio* e *divortium* erano dunque usati in maniera interscambiabile tra loro. Si veda anche il paragrafo 3.2.3. D. Quaglion, «*Divortium a diversitate mentium*». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in *Coniugi nemici*, cit., p. 105; di Renzo Villata, *Separazione personale*, cit., p. 1356.

⁴⁶⁸ Era frequente infatti che i coniugi, protagonisti dei processi di separazione, fossero già separati di fatto. Una tendenza rinvenuta anche in altri contesti come quello livornese del XVIII secolo e quello torinese tra XVIII e XIX secolo. Cavallo, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime*, cit., p. 39; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 394-395; Borgione, *Separarsi in età liberale*, cit., pp. 46-47.

⁴⁶⁹ Ho voluto inserire l’aggettivo “sospetto”, poiché impiegato dallo stesso tribunale ecclesiastico matrimoniale. Gli impedimenti di crimine infatti potevano essere confermati dall’indagine giudiziaria o dichiarati inesistenti.

⁴⁷⁰ Artt. 36, 37 dell’*Istruzione*. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg*. *Annata 1856*, pp. 462-463. Grande attenzione nella canonistica ottocentesca era data ai delitti contro l’esistenza del matrimonio, quali quelli identificati negli impedimenti di crimine. J. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche nach seiner Theorie und Praxis mit besonderer Berücksichtigung der in Österreich zu Recht bestehenden Gesetze*, Wien, Wilhelm Braumüller, K.K. Hofbuchhändler, 1856, III, pp. 406-456; J.F. von Schulte, *Handbuch des katholischen Eherechts nach dem Gemeinen katholischen Kirchenrechte und dem österreichischen, preussischen, französischen*

di sponsali, poiché l'opposizione delle autorità riguardava la celebrazione delle nozze e non la promessa. Alla coppia infatti veniva negata momentaneamente la possibilità di procedere con le pubblicazioni di nozze, fintantoché non si fosse indagato sulla vicenda. La coppia dunque si era già scambiata reciproca e consenziente promessa di matrimonio, che non era però l'oggetto della vertenza. Il fatto poi che il matrimonio non fosse stato ancora celebrato esclude di conseguenza le tipologie di separazione e di nullità del vincolo. A corroborare ulteriormente la creazione di questa categoria è la documentazione archivistica: come descritto in precedenza, i fascicoli processuali potevano essere avvolti da una copertina, nella quale si indicavano i nomi delle parti e la tipologia della causa. In tutti e tre i casi di sospetto impedimento di crimine la copertina riportava la dicitura, scritta dal segretario Toneatti, di "causa di sospetto d'impedimento del crimine"⁴⁷¹.

Considerando in termini quantitativi le tipologie sopra elencate, emerge chiaramente che i processi per sponsali sono preponderanti. Nel periodo tra il 1857 e il 1868 infatti si contano un totale di 375 cause per sponsali, seguite al secondo posto dai processi di separazione con 239 procedimenti⁴⁷². Al terzo posto si trovano i processi di nullità del vincolo con 7 vertenze e in conclusione le tre cause di sospetto impedimento di crimine⁴⁷³.

Non si tratta di un andamento peculiare solo della realtà ottocentesca trentina, ma proviene da una tendenza già presente in età moderna. Come fa notare Silvana Seidel Menchi, infatti, se fino ai secoli XV-XVI a prevalere presso i giudizi italiani erano le richieste inerenti alla validità dell'unione matrimoniale, col Concilio di Trento si verificò una cesura nella pratica seguita fino ad allora, con un'inversione che favorì un aumento dei processi per sponsali e una rilevante rarefazione di quelli per nullità⁴⁷⁴. Grazie agli studi effettuati sulla documentazione del fondo archivistico "Cause Matrimoniali", contenente i

Particularrechte, mit Rücksichtnahme auf noch andere Civilgesetzgebungen, Giessen, Verlag der Ferber'schen Universität-Buchhandlung (Emil Roth), 1855, pp. 307-315. Si ricordi inoltre che l'adulterio e l'omicidio erano perseguiti anche dalle autorità secolari. *Codice penale austriaco, 27 maggio 1852, posto in vigore col giorno 1 settembre stesso anno*, Milano, Dall'imperiale Regia Stamperia, 1852, pp. 72-76, 216-218.

⁴⁷¹ La formula poteva cambiare leggermente: "inquisizione per impedimento di crimine"; "inquisizione per sospetto d'impedimento di crimine" ADT, TEM, b. 2, fasc. 14; b. 11, fasc. 16; b. 13, fasc. 70.

⁴⁷² Nella limitrofa diocesi di Bressanone si contano invece per il periodo 1857-1871 un totale di soli 96 processi di separazione. Forster, *Händlungsspielräume*, cit., p. 61.

⁴⁷³ Sono conteggiati tutti i processi, anche quelli provenienti dai decanati di lingua tedesca. ADT, TEM, bb. 1-17.

⁴⁷⁴ Tendenza confermata anche da Daniela Lombardi per il contesto fiorentino e senese. Seidel Menchi, *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, cit., p. 26; Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 237; Ead. *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 167-177.

processi matrimoniali dal 1632 al 1802⁴⁷⁵, abbiamo i dati che confermano tale incremento anche per la realtà trentina di età moderna. Le cause avviate per sponsali presso il foro ecclesiastico, infatti, raggiunsero e mantennero percentuali oscillanti tra il 70% e il 90% nei secoli XVII-XVIII⁴⁷⁶. Nello specifico, come riportato da Luca Faoro e da Giovanni Ciappelli, tra il 1632 e il 1699 si registrarono 107 casi di sponsali, 8 di separazione e nessuno per nullità, creando una percentuale del 91,5% per i primi e del solo 6,8% per i secondi. Questa tendenza si mantenne anche nel periodo successivo (1700-1802) in un contesto però di aumento generale delle cause (anche se non si deve dimenticare che per il XVII secolo, mancano ben 32 anni di processi). Si riscontrano, infatti, 46 casi di separazione e 17 di nullità, contro gli incontrastati 414 casi di sponsali, per una percentuale finale rispettiva del 9,6%, 3,5% e dell'86,1%⁴⁷⁷.

Si constata dunque una netta e continua prevalenza dei processi per sponsali per tutta l'età moderna, seguiti a distanza da quelli di separazione e infine di nullità⁴⁷⁸. La riduzione di questi ultimi è da ricercare nei provvedimenti del Concilio di Trento: la Chiesa infatti impose un maggior controllo e una più rigida regolamentazione della materia matrimoniale, che provocò un rovesciamento quantitativo delle tipologie processuali interessate. I casi di nullità vennero sfavoriti a fronte del rinnovato principio dell'indissolubilità del vincolo, al quale andava ad aggiungersi la normalizzazione, attraverso soprattutto il decreto *Tametsi*, delle modalità che avrebbero garantito la validità dell'unione, e infine la tenuta di registri matrimoniali, che avrebbero fugato ogni sorta di dubbio. A subire così un incremento non furono più quelle liti relative alla validità del matrimonio, bensì quelle concernenti innanzitutto la validità della promessa: i padri conciliari, infatti, avevano omesso di deliberare sulla questione, tanto che nei secoli successivi alcune autorità tentarono di arginare il problema attraverso l'emanazione di direttive⁴⁷⁹.

⁴⁷⁵ Si ritiene che la documentazione antecedente al 1632 sia andata distrutta con l'arrivo delle truppe francesi, che occuparono a più riprese la città di Trento e il Castello del Buonconsiglio, dov'era custodito l'archivio. Il limite del 1802 invece va individuato nella morte politico-istituzionale vissuta dal Principato vescovile di Trento, che nel 1803 venne secolarizzato dagli Asburgo. Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, cit., p. 189.

⁴⁷⁶ Ciappelli, *I processi matrimoniali*, cit., 87.

⁴⁷⁷ *Ivi*, pp. 88-89; Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, cit., pp. 208-209.

⁴⁷⁸ L'assenza della categoria di sospetto impedimento di crimine non permette di effettuare un confronto col periodo precedente.

⁴⁷⁹ v. *supra* nota 107. Si veda la direttiva del vescovo tridentino Domenico Antonio Thun del 1739, con la quale dichiarava che: se non si fosse giunti alle nozze entro tre mesi dalla stipulazione degli sponsali, questi avrebbero perso ogni valore e non sarebbero state ascoltate le donne rimaste gravide sotto promessa di matrimonio. Luca Faoro dichiara però che tale direttiva non attecchì molto sul territorio. La diffusione di controversie circa gli sponsali provocò anche l'intervento dell'imperatrice Maria Teresa, che con un proclama del 1762 stabilì che fossero nulli gli sponsali stretti tra minorenni senza il consenso genitoriale. Sulla stessa scia agì anche Giuseppe II, che con la patente matrimoniale rese invalide tutte le promesse di matrimonio.

Anche la separazione mostrò una maggiore incidenza a seguito del Tridentino. Essa infatti era stata reputata canonicamente meno nociva rispetto all'annullamento, perché, non provocando la rottura del vincolo, ma al contrario ammettendo solo la fine della convivenza, garantiva l'adempimento alla massima evangelica: "l'uomo non separi ciò che Dio ha congiunto"⁴⁸⁰.

In base a tali motivazioni, si può cogliere dunque un'interessante continuità tipologica e quantitativa dei tre casi principali di contenzioso in ambito matrimoniale dal fondo di antico regime a quello ottocentesco. Sul lungo periodo si conferma la predominanza, seppur non abissale come in età moderna, della materia sponsalizia. Ai pochi esemplari di processi per nullità, si affiancano i numerosi processi di separazione, il cui incremento percentuale ottocentesco trova, come si vedrà, una possibile motivazione nella maggiore opportunità data ai contendenti nell'ottenere l'interruzione della convivenza. La condizione di vertice degli sponsali è infine presumibilmente determinata, quantomeno a livello generale, da due fattori concorrenti: da un lato l'assimilazione sociale del decreto *Tametsi* con la cristallizzazione della celebrazione nuziale; dall'altro la perdurante assenza di una regolamentazione giuridica della promessa fino a inizio Novecento⁴⁸¹.

3.2 La procedura

Presentato l'ente produttore della documentazione con i suoi componenti e illustrato il fondo archivistico, nel quale sono conservati i processi matrimoniali, l'obiettivo di questo paragrafo è di indagare i fascicoli processuali per ricostruire l'*iter* procedurale dei contenziosi. Attraverso un confronto tra fonti normative e processuali, è possibile far emergere elementi del complesso rapporto tra impianto giuridico e prassi giudiziaria.

Suo fratello Pietro Leopoldo invece nel 1786 giunse ad abolire nel Granducato di Toscana gli effetti giuridici degli sponsali, i quali vennero ripristinati nel 1793 da Ferdinando III. Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, cit., pp. 193-194; Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 243; Ead., *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 416-417; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 79.

⁴⁸⁰ Marco, 10, 9; Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., pp. 90-91.

⁴⁸¹ Si rimanda al decreto *Ne Temere* descritto nel paragrafo 2.2.1. Queste considerazioni, ricavate dal confronto dei due fondi ecclesiastici trentini, non possono valere come modello per altre zone d'Italia. Riprendendo i dati analizzati da Borgione per la diocesi di Torino nel periodo 1838-1865, emerge che fino agli anni Cinquanta dell'800 le cause di sponsali e di separazione si equivalessero quantitativamente, per poi differenziarsi negli anni successivi attraverso un aumento dei processi di separazione da un lato e un drastico calo di quelli per sponsali dall'altro. Una situazione analoga di netta predominanza dei processi di *separatio* sulle altre due categorie si rinviene anche per la città di Livorno nel XVIII secolo. Borgione, «*Senza labe di peccato*», cit., pp. 27-28; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 247.

Il paragrafo in questione sarà suddiviso in più parti, nelle quali si esamineranno le procedure impiegate nelle quattro tipologie processuali. Il criterio utilizzato rimanda al dato quantitativo: inizierò dunque con lo studio dei processi di sponsali, seguiti da quelli di separazione, di nullità del vincolo e infine di sospetto impedimento di crimine. Il tutto preceduto da un paragrafo relativo al ruolo fondamentale che ricoprono nei processi matrimoniali i componenti del clero tridentino.

3.2.1 Il ruolo di curati, parroci e decani

“Il coniuge che desidera ottenere la separazione deve prima d’ogni altra cosa dirigersi al proprio parroco”: questo *l’incipit* dell’articolo 211 relativo alla procedura da seguirsi nei processi di separazione di letto e mensa.

I parroci, e in generale i curatori d’anime, come si noterà successivamente, furono figure fortemente presenti nei processi matrimoniali trentini di metà Ottocento e svolsero un ruolo di primaria importanza. Tale rilievo fu loro attribuito e confermato dalla normativa concordataria, che stabilì un maggiore intervento del clero locale nelle controversie giudiziarie matrimoniali, riprendendo una condizione che si era cominciata ad affermare già dalla fine del Settecento nel territorio trentino. Se in età moderna a presiedere i processi diocesani tridentini era il vicario generale *in spiritualibus*, a partire dalla fine del XVIII secolo la situazione iniziò a mutare sistematicamente a favore di un superiore coinvolgimento dei parroci dei contendenti, i quali assorbito il compito di raccogliere le deposizioni sia dei protagonisti sia dei testimoni⁴⁸².

Ma quali furono le motivazioni che comportarono un passaggio di funzioni dal vicario generale ai curatori d’anime? Si può presumere che a dominare fu un’esigenza di praticità: come spiegò qualche decennio dopo il vescovo de Tschiderer nella pastorale già menzionata, “sarebbe assai molesto per il Tribunale ecclesiastico, ed ancora più molesto ed insieme troppo dispendioso per le parti, se in ogni causa cominciando dai primi preliminari si dovesse comparire immediatamente inanzi al Tribunale in discorso dagli ultimi angoli

⁴⁸² Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, cit., p. 190. Già dal XVII secolo si individuano nei fascicoli matrimoniali deleghe inviate dal vicario generale ai parroci o arcipreti della zona dei contendenti per procedere all’ascolto dei testimoni durante la fase istruttoria. G. Sighele, *Promesse matrimoniali disattese ed istanze di separazione. Trenta cause matrimoniali dell’Archivio Arcivescovile di Trento (1632-1647)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, a.a. 1992-1993, pp. 22-27, 35-37.

della Diocesi”⁴⁸³. Con l’attribuzione ai curatori d’anime del disbrigo di alcuni passaggi processuali infatti si sarebbe ovviato a un problema non indifferente: la distanza geografica tra la sede del tribunale e la zona di residenza delle parti.

Durante l’età moderna, infatti, le persone che volevano rivolgersi al tribunale dovevano recarsi fisicamente a Trento per essere ascoltate dal vicario generale. Sebbene fossero rappresentate - prassi molto diffusa -, da procuratori, i quali ottenevano ampie deleghe, era comunque necessario che si presentassero personalmente almeno per le proprie deposizioni⁴⁸⁴. Da qui si può già comprendere la difficoltà per le parti di adire il tribunale, le quali, ostacolate dal contesto geografico-ambientale, potevano decidere di desistere dall’avviare il processo, preferendo impiegare mezzi extragiudiziali per la composizione del conflitto insorto. Bisogna considerare che il territorio trentino non era caratterizzato da una favorevole conformazione ambientale. Se consideriamo che nell’Ottocento ci si muoveva principalmente a piedi o con qualche mezzo di fortuna su mulattiere o su sentieri ghiacciati e dissestati, si può capire la difficoltà per molte persone di raggiungere il tribunale. Si impiegavano giorni per arrivare in città e si dovevano nel frattempo sia perdere giornate di lavoro, e conseguentemente entrate economiche, sia spendere soldi per permettersi il costo del viaggio. La possibilità di rivolgersi al proprio curatore d’anime, o al massimo al decano della zona, consentiva così alle persone di accedere più facilmente alla via giudiziaria.

La parte attrice si rivolgeva dunque al proprio curato o parroco per avviare la pratica, della quale sarebbe stato informato il tribunale tridentino proprio dal pastore d’anime. Successivamente il foro, se avesse accolto la domanda, avrebbe indicato il commissario che si sarebbe dovuto occupare della vertenza.

Con la normativa concordataria infatti vennero istituite le figure dei commissari, che, collocati nelle zone più lontane della diocesi e scelti dal vescovo tra i membri del clero trentino, avrebbero cooperato col foro ecclesiastico nel disbrigo dei processi matrimoniali. I commissari potevano essere di due tipi: o straordinari, quindi assunti per un solo caso, o ordinari, che si sarebbero occupati stabilmente dei dissidi matrimoniali del proprio distretto⁴⁸⁵. Bisogna tenere a mente però la suddivisione tra le diverse tipologie di contenziosi, poiché sulla base di esse si prevedeva una diversa ingerenza dei commissari e del clero locale.

⁴⁸³ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 5.

⁴⁸⁴ Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, cit., p. 190.

⁴⁸⁵ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 5.

Per le cause di nullità del vincolo, l'*Istruzione* prevedeva la nomina di un commissario⁴⁸⁶ per lo svolgimento della prima fase processuale, il processo informativo⁴⁸⁷, il quale sarebbe stato scelto “possibilmente sul luogo [del domicilio delle parti], od in sua vicinanza”⁴⁸⁸. Per esempio, nel processo che vide coinvolti i coniugi Petronilla Zortea e Antonio Ceccon di Prade, una contrada nei pressi della remota Canal San Bovo⁴⁸⁹, il tribunale, dopo esser venuto a conoscenza dal parroco canalino della volontà della donna di annullare il matrimonio, individuò il commissario della causa nel decano di Primiero don Giuseppe Sartori⁴⁹⁰. Sebbene il foro non avesse indicato un sacerdote della Valle del Vanoi, dove si trovava Prade, esso riuscì a far ricadere la propria scelta sul decano della zona, che avrebbe permesso la prosecuzione del processo nelle sue battute iniziali. Data l'importanza ricoperta dalle cause di nullità del vincolo, la fase probatoria sarebbe stata gestita invece direttamente dal difensore del matrimonio e dal tribunale ecclesiastico matrimoniale, comportando conseguentemente lo spostamento della vertenza a Trento⁴⁹¹.

Nei procedimenti di separazione, invece, emerge una maggiore presenza del clero locale. Se nei processi di nullità infatti la sua attività si limitava alla comunicazione al foro della volontà di avvio del contenzioso, al processo informativo e alla trasmissione ai contendenti degli atti giunti dal tribunale, in questa tipologia si registra un suo superiore coinvolgimento. Anche in questo contesto, il coniuge che intendeva muovere causa doveva recarsi in primo luogo dal parroco e manifestargli le proprie intenzioni. Compresa la questione, il sacerdote avrebbe dovuto chiamare la coppia al suo cospetto, nel tentativo di ricomporre il dissidio, attraverso l'esplicazione dei “motivi che offre la legge divina e la dignità dell'unione matrimoniale”⁴⁹². Se questa prima ammonizione non avesse dato i risultati sperati, il parroco avrebbe provveduto a richiamare i coniugi per effettuare le ultime due ammonizioni. Se la parte attrice però avesse perseguito nella volontà di intentare una causa contro il coniuge anche a seguito dei tentativi di riconciliazione, il parroco

⁴⁸⁶ Nell'articolo 140 dell'*Istruzione*, come nella pastorale di de Tschiderer, non viene specificato se il commissario dovesse essere ordinario o straordinario. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 479; ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 5.

⁴⁸⁷ Si vedrà meglio nel paragrafo successivo la procedura processuale, la quale si distingueva in due fasi: la prima detta informativa, volta a sentire i contendenti e a chiarire il fatto, e la seconda definita probatoria, priva di un assetto inquisitorio, ma maggiormente formalizzata.

⁴⁸⁸ Art. 140 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 479; ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 5.

⁴⁸⁹ Per raggiungere da Trento Canal San Bovo, al confine col territorio veneto feltrino, ci si impiegava oggigiorno in macchina e attraverso una strada, inesistente nel XIX secolo, circa un'ora e mezza.

⁴⁹⁰ ADT, TEM, b. 9, fasc. 21, c. 30r.

⁴⁹¹ ADT, TEM, b. 9, fasc. 21, cc. 55-56. Si rimanda sempre al paragrafo 3.2.4 per la figura del difensore del matrimonio.

⁴⁹² Art. 211 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 490.

avrebbe dovuto darle notizia al tribunale matrimoniale, fornendo: le motivazioni addotte dalla parte attrice; un parere personale sulla questione; le effettuate ammonizioni e la spiegazione dell'eventuale assenza della terza. Vi era infatti la possibilità, a seguito della seconda ammonizione, di omettere la terza nel caso in cui la parte attrice fosse incorsa in un pericolo "alla salute eterna e temporale" ma anche in una prospettiva di insuccesso⁴⁹³. Le ragioni addotte dai parroci per tale mancanza potevano essere espresse anche in modo molto personale: "la radice vera del male sta in entrambi, ovvero l'indifferenza e la durezza di cuore che li ha resi cattivi"⁴⁹⁴; "non si possono vedere"⁴⁹⁵; o semplicemente "inutile"⁴⁹⁶.

Una volta giunta la richiesta al tribunale, se questo avesse accettato la domanda, sarebbe stato poi compito dei commissari ordinari procedere con l'investigazione su ogni singola causa⁴⁹⁷. Questi ultimi vennero individuati, come indicato nel *Catalogus cleri*, in ogni decano della diocesi, che, nella situazione specifica dei casi di separazione, avrebbero gestito la formazione del processo informativo. Faceva eccezione il decanato di Trento, dove sarebbe stato direttamente il tribunale matrimoniale ad occuparsi di tutto il contenzioso⁴⁹⁸. I commissari, sia ordinari che straordinari, però avrebbero dovuto essere assistiti da cancellieri-attuari, che erano incaricati dal vescovo in ogni decanato. All'interno del fondo archivistico ho rinvenuto il documento relativo alla nomina dei cancellieri redatto nel dicembre 1856, quindi antecedentemente all'avvio dell'attività del tribunale⁴⁹⁹.

La fase probatoria invece sarebbe stata affidata a un commissario straordinario stabilito di volta in volta⁵⁰⁰. Tuttavia, era frequente che a ricoprire tale ruolo fosse incaricato il decano che già si era occupato di istituire la fase informativa. Questo è quanto occorre, per esempio, al decano di Mezzolombardo e futuro giudice del foro matrimoniale

⁴⁹³ Artt. 211, 213 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 490; Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 739.

⁴⁹⁴ ADT, TEM, b. 4, fasc. 93, cc. 14-15.

⁴⁹⁵ ADT, TEM, b. 1, fasc. 30, c. 4.

⁴⁹⁶ ADT, TEM, b. 1, fasc. 20, cc. 3-4; b. 1, fasc. 30, c. 4; b. 3, fasc. 134, c. 1; b. 3, fasc. 215, c. 1.

⁴⁹⁷ Art. 214 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 490.

⁴⁹⁸ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 6.

⁴⁹⁹ ADT, TEM, b. 1, fasc. 8, cc. 2-70. I cancellieri nominati per i decanati su suolo trentino furono: d. Andrea Stefani per Pergine; a Strigno d. Antonio Vittorelli; d. Giuseppe Bisati per Cembra; a Villalagarina d. Antonio Miovi; d. Gian Veronesi a Mori; a Tione d. Abramo Carli; d. Giuseppe Brunnel a Rovereto; a Lomaso d. Francesco Belliboni; d. Felice Endrici per Arco; a Mezzolombardo d. Patrizio Giacomini; per Fassa d. Giobatta Rifesser; a Primiero d. Francesco Bonetti; d. Nicolò Demarchi per Cavalese; ad Ala d. Francesco Rigotti; per Malè d. Valentino Collina; a Condino d. Giovanni Zedra; d. Leone Pasolli per Civezzano; a Borgo d. Giobatta Corni; a Levico d. Giuseppe Ripa; per Cles d. Costante Dal Ri; a Taio d. Francesco Inama; d. Francesco Ederle a Calavino; a Riva d. Giambattista Riolfatti; e infine a Fondo d. Antonio Torresani. ADT, TEM, b. 1, fasc. 8, c. 1.

⁵⁰⁰ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 5.

Girolamo Zulberti, che venne scelto come commissario straordinario per il processo Gartner-Francisci, per il lodevole lavoro compiuto fino a quel momento⁵⁰¹.

Passando infine ai processi per sponsali,

“non sarebbe provveduto bastantemente al bisogno coll’affidarle Decanato per Decanato al Commissario ivi stabilito per le cause di separazione; anzi si temono giustamente degl’inconvenienti, se per le cause in discorso le parti, segnatamente le donne, dovessero essere citate fuori della principale Stazione di cura d’anime, cui appartengono”⁵⁰².

Considerate tali premesse, si delegavano a commissari tutti i “Parrochi, Capellani locali, e Curati, ai quali ultimi si sia accordata almeno per via di delegazione *semel pro semper* l’assistenza ai matrimoni dei loro curaziani attesa la distanza di quelle Stazioni dalla sede parrocchiale”⁵⁰³. L’assegnazione generale dell’incarico di commissario ai curati e ai cappellani fu resa possibile presumibilmente sia dalla frequenza nel territorio diocesano di tali contenziosi sia dal fatto che gli sponsali non erano considerati materia particolarmente importante, o almeno non allo stesso livello delle cause di separazione e di nullità del vincolo, nelle quali si è visto che la trattazione spettava al tribunale, ai decani o a commissari individuati appositamente. Lo stesso vicario generale Boghi infatti scriveva alla Luogotenenza di Innsbruck nel gennaio 1857 che “grazie a Dio non si sieno portate al Tribunale che poche cause da quanti alla separazione di mensa e da letto; gli affari sino ad ora riguardano le cause di minor rilievo, cioè gli sponsali”⁵⁰⁴.

Tornando alle figure dei commissari, questi, nei procedimenti di sponsali, potevano essere due, poiché si sarebbe dovuto fare riferimento al domicilio di entrambe le parti, che potevano anche vivere in curazie o parrocchie diverse. È questo il caso di un processo che vide coinvolti Giovanni Depedri di Sardegna e Anna Corradini, detta “Barbina” di Sopramonte. Il contenzioso nella sua fase informativa venne gestito dai curatori dei due luoghi: don Giuseppe Cadonna per l’attore e don Luigi Amorth per la convenuta⁵⁰⁵.

Infine, i processi per sospetto impedimento di crimine: come scritto in precedenza, questa categoria non compare nella tradizionale suddivisione dei processi matrimoniali e la sua procedura non venne pertanto descritta né nella normativa concordataria né nella

⁵⁰¹ ADT, TEM, b. 2, fasc. 23, c. 147.

⁵⁰² ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 6.

⁵⁰³ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 6.

⁵⁰⁴ ADT, Atti presidiali (1857), n. 264, 30.1.1857.

⁵⁰⁵ ADT, TEM, b. 9, fasc. 65, cc. 1-17.

pastorale inviata da de Tschiderer a tutto il clero della diocesi nel dicembre 1856⁵⁰⁶. Ponendo lo sguardo sulla documentazione però si evince che questi processi vennero gestiti come i processi di separazione di letto e mensa. Era infatti attribuita ai decani la competenza su tali vertenze, tanto da venire incaricati dal tribunale di raccogliere informazioni e investigare sulla presenza o meno del presunto impedimento. Ciò è quanto avvenne per esempio nel processo avviato contro Domenica Malfatti e Pietro Daicampi: dopo che il parroco di Brentonico riferì ai giudici la sospetta esistenza di un impedimento, questi ultimi affidarono al decano di Mori il compito di procedere con l'indagine⁵⁰⁷. Sebbene non si fosse in presenza di un matrimonio già celebrato che veniva minacciato nelle sue finalità o peggio ancora nella sua esistenza, questi processi venivano tuttavia ritenuti più critici rispetto a quelli di sponsali. La possibilità che fosse occorso un coniugicidio, un adulterio o una promessa con una terza persona, nonostante il coniuge fosse ancora vivente, era non solo un impedimento ecclesiastico, ma anche motivo di forte scandalo nella comunità nella quale risiedeva la coppia - come non mancarono di rimarcare i parroci -, tanto da richiedere l'intervento dei decani fin da principio.

È da rilevare comunque che, nonostante la presenza di un apparato giudiziario periferico volta ad agevolare la popolazione nel ricorso alla giustizia ecclesiastica, restava aperta la possibilità ai contendenti di adire direttamente il tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento⁵⁰⁸.

Quelle fin qui illustrate erano dunque le mansioni che sarebbero spettate ai curatori d'anime trentini nell'espletamento dei processi matrimoniali, che, come evidenziato, prevedevano una maggiore o minore incidenza del basso clero sulla base delle tipologie causali in questione. Se la vertenza fosse stata relativa agli sponsali, essa sarebbe stata gestita fin da principio non solo dai parroci, ma anche da cappellani e curati. Aumentando la gravità della causa invece si sarebbe previsto l'intervento dei decani già dalla fase informativa, spesso confermati anche per la fase probatoria, come accadeva per i procedimenti di separazione di letto e mensa e per i casi di sospetto impedimento di crimine. Infine, la categoria di nullità del vincolo, quella ritenuta forse più grave dalle autorità ecclesiastiche, poiché determinante la rottura sacramentale dell'unione coniugale.

⁵⁰⁶ Una circostanza simile coinvolse anche la tipologia degli sponsali. La descrizione dell'*iter* da seguire in questi processi, infatti, era pressoché assente nell'*Istruzione* dell'ottobre 1856, a differenza dei casi di separazione e di nullità del vincolo, descritti invece nei particolari. Tuttavia, la pastorale emessa dal presule tridentino colmò tale lacuna, fornendo maggiori dettagli sullo svolgimento dei contenziosi per sponsali, restando però muta sui casi riguardanti gli impedimenti di crimine.

⁵⁰⁷ ADT, TEM, b. 2, fasc. 14, cc. 28-29.

⁵⁰⁸ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 7.

Essa avrebbe potuto essere gestita da commissari nominati dal foro ecclesiastico nella fase informativa, ma demandata nella seconda fase al tribunale stesso.

Furono dunque coinvolti in qualità di funzionari anche i membri del basso clero, che dovettero svolgere diversi compiti, come registrare l'istanza della parte attrice; raccogliere la risposta del convenuto e le deposizioni dei testimoni; trasmettere gli atti raccolti al foro e quelli provenienti dal tribunale di Trento alle parti; fornire un parere sulla vicenda; descrivere la fama e la condotta dei protagonisti del contenzioso; produrre eventuali certificati di povertà. L'attività svolta dal clero dunque mostrava delle similarità con quella esercitata dalle autorità secolari periferiche nel contesto asburgico di metà Ottocento. Come alle Preture miste infatti venivano demandati nel contesto giudiziario solo poteri inquirenti nella fase istruttoria del processo⁵⁰⁹, così funzioni simili venivano attribuite a decani, parroci e curati. La raccolta del materiale e degli atti infatti era affidata agli organi periferici asburgici o agli ecclesiastici dislocati negli angoli più remoti della diocesi, mentre la decisione finale sarebbe spettata sempre al tribunale ecclesiastico matrimoniale o al tribunale circolare di Trento o di Rovereto.

La presenza del clero locale nei processi matrimoniali però non si limitò né si esaurì agli adempimenti burocratici, sebbene questo, dalla consultazione delle carte, risulti l'aspetto più lampante ed evidente del suo operato. I parroci e gli ecclesiastici infatti ricoprirono un ruolo tutt'altro che irrilevante dietro le quinte dei contenziosi, operando da "veri protagonisti del controllo su matrimoni e famiglie"⁵¹⁰. Individuare la loro azione nel periodo antecedente al processo e durante lo stesso però non è facile, benché numerosi atti ci restituiscano tentativi di riconciliazione, di composizione dei conflitti, di mediazione, di persuasione⁵¹¹. Ne è un esempio il processo di separazione tra Gliceria Zanini e Quirino Mojola di Rovereto. Nell'atto trasmesso dal decano locale al foro tridentino, nel quale veniva descritta la vicenda, si riferiva che la moglie era scappata più volte dalla casa coniugale a causa dei maltrattamenti subiti dal marito, tanto che il decano, a seguito di vani esperimenti conciliativi, decise di allontanare temporaneamente il marito presso la casa del sergente delle guardie⁵¹². È evidente dunque che il decano era già precedentemente a

⁵⁰⁹ v. *supra* 2.1.2; artt. 10-14 in *Regolamento generale di procedura penale del 29 luglio 1853 per l'impero d'Austria*, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1853, pp. 17-19.

⁵¹⁰ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit. p. 324.

⁵¹¹ Come fa notare Cecilia Cristellon dall'analisi dei procedimenti matrimoniali veneziani di età moderna: "il processo matrimoniale, la cui procedura è improntata su quella del processo romano canonico, infatti, concepisce una figura di giudice quale mediatore". C. Cristellon, *L'ufficio del giudice: mediazione, inquisizione e confessione nei processi matrimoniali veneziani (1420-1532)*, in «Rivista storica italiana», 115 (2003), p. 851.

⁵¹² ADT, TEM, b. 1, fasc. 121, cc. 1-2.

conoscenza della situazione presente in casa Mojola, tanto che si era già mobilitato più volte nei confronti della coppia nella speranza di comporre le liti e promuovere una pacifica convivenza. Situazione analoga avvenne nel caso, sempre di separazione, dei coniugi Massenza Scarperi e Stefano Paina di Brentonico, dal quale emerge che gli iniziali tentativi di riappacificazione sortirono l'effetto sperato, poiché venne stipulato un atto di riconciliazione dalla coppia alla presenza del parroco, del cooperatore e di due testimoni, che tuttavia sarebbe stato disatteso nei giorni seguenti⁵¹³. Anche in questo caso il parroco funse da mediatore tra le parti, poiché riuscì a convincere la coppia a concludere un accordo.

Non furono esenti dall'intervento degli ecclesiastici nemmeno i presunti fidanzati dei processi di sponsali. Nel caso riguardante Cristiano Birti e Veronica Piccinini di Lavarone, il parroco comunicò al foro tridentino di aver tentato più volte di far desistere il ragazzo dalla pretesa avanzata nei confronti della ragazza, poiché non vi erano prove a suo favore. Se Cristiano in un primo momento si lasciò convincere dal sacerdote, alla fine insistette nell'avviare il processo, tanto da giungere ad ingiuriare il parroco e a pronunciare "spropositi ereticali contro la religione"⁵¹⁴.

Dagli esempi appena riportati appare che i pastori d'anime si attivavano principalmente nei momenti antecedenti all'avvio del processo in tribunale. A partire dal Settecento, infatti, essi rivestirono un "ruolo di primo piano come mediatori dei conflitti che si scatenavano all'interno delle famiglie e delle comunità. Alle [loro] abilità erano affidati i tentativi di soluzione delle liti tra partner, tra genitori e figli, prima di affrontare un procedimento giudiziario"⁵¹⁵. Essi infatti, in quanto componenti integranti di una comunità, grazie al ruolo di curatori d'anime e di vigilanti del buon costume e dell'ordine pubblico, erano spesso le prime figure istituzionali ad ascoltare e ad apprendere le difficoltà insorte nelle famiglie del luogo. Il parroco, infatti, era colui che, vivendo tra la gente, sarebbe

⁵¹³ Nell'atto Stefano prometteva di amare la moglie, di non rimproverarla, di assisterla nella sua malattia e di non negarle il denaro che necessitava. Massenza, invece, prometteva di non frequentare la casa dei suoi parenti per non "disgustare" il marito, tranne nel caso di malattia dei parenti, e di prestarsi quanto potesse ai doveri della famiglia. Tale atto, redatto il 5 settembre 1858, ebbe però vita breve, poiché pochi giorni dopo il marito cacciò di casa la moglie, tanto che la stessa dettò la propria istanza il 27 settembre. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 181, cc. 3-6.

⁵¹⁴ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 9, cc. 3-4.

⁵¹⁵ Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 239. Tesi condivisa anche da Margherita Pelaja: "la risoluzione di conflitti familiari, il sostegno a percorsi matrimoniali in difficoltà, il soccorso all'indigenza trovavano nei parroci degli intermediari efficienti e solerti". Pelaja, *Matrimonio e sessualità*, cit., p. 175. Un ruolo esteso anche agli altri componenti del clero regolare e secolare. Un esempio, relativo ai gesuiti, è descritto in C. Ferlan, *I mediatori gesuiti e la loro formazione nei possedimenti austriaci degli Asburgo*, in *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. Broggio, M.P. Paoli, Roma, Viella, 2011, pp. 487-508.

venuto a conoscenza dei disordini e dei bisogni che richiedevano provvedimenti e riparazioni, i quali altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti⁵¹⁶.

La conoscenza delle difficoltà insorte avveniva principalmente attraverso la confessione nel quadro della penitenza, di cui il Concilio di Trento aveva confermato la natura sacramentale, accentuandone la crucialità di mezzo per consolare, da un lato le anime peccatrici, e dall'altro per esercitare un potere disciplinante sui singoli fedeli⁵¹⁷. Svanita col tempo la minaccia della riforma protestante e dell'eresia, la confessione mantenne comunque la sua posizione privilegiata tra i sacramenti, tanto da assumere sempre più "un ruolo crescente e prevaricatore [...] sulle altre manifestazioni della vita religiosa"⁵¹⁸, poiché consentiva di sorvegliare i comportamenti, i pensieri, le intenzioni, e in generale la moralità dei cristiani, che andavano incardinati e guidati nella retta disciplina cristiana⁵¹⁹. Il clero mediante la confessione infatti veniva introdotto non solo nella coscienza dei penitenti, ma anche nelle pieghe più private della vita di ogni individuo, venendo a conoscenza di dettagli inerenti alla corporeità e alla sessualità singola o di coppia, che si cercavano di indirizzare verso corrette pratiche⁵²⁰. Trattare il matrimonio durante la confessione significava sorvegliare un sacramento attraverso un altro sacramento, conferendo al sacerdote un ruolo di guida in un vivere quotidiano sacralizzato in tutti i suoi aspetti. Nel confessionale i pastori dunque apprendevano i segreti del proprio gregge e i problemi che li affliggevano ed elargivano così i primi consigli, che potevano promuovere l'impiego della pazienza o della sopportazione, del compromesso o dell'accordo, e anche le prime ammonizioni e correzioni. Talvolta era lo stesso parroco a suggerire ai penitenti la

⁵¹⁶ A. Gambasin, *Parroci e contadini nel Veneto alla fine dell'Ottocento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1973, p. 59.

⁵¹⁷ A. Prosperi, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, mistici*, Torino, Einaudi, 1996, pp. 258, 265. Sul tema hanno valore fondativo i volumi di Id., *Il Concilio di Trento e la Controriforma*, Trento, UCT, 1999 e di P. Prodi (ed.), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 40).

⁵¹⁸ L. Allegra, *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in *Storia d'Italia. IV: Intellettuali e potere*, a cura di C. Vivanti, Torino, Giulio Einaudi editore, 1981, p. 936.

⁵¹⁹ Prosperi, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 509.

⁵²⁰ Il fine dell'atto coniugale era duplice: da un lato favorire la procreazione di altri cristiani, dall'altro controllare gli impulsi carnali legittimandoli nell'istituto matrimoniale. Proprio per aiutare i confessori nella pratica della confessione e soprattutto nelle questioni relative al matrimonio e alla corporeità ad esso collegato, Tomás Sánchez scrisse il nono libro delle *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, intitolato *De debito coniugali*. F. Alfieri, *Legittime forzature e maschilità ideali. Fra teoria giuridico-morale del matrimonio e prassi giudiziarie (secoli XVI-XIX)*, in «Genesis», 18 (2019), 2, p. 41; Ead., *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 67-69.

separazione di fatto⁵²¹ o l'accesso alla via giudiziaria per porre fine a una situazione irregolare o insostenibile⁵²².

Se fino ad ora è stata posta l'attenzione sull'intervento ecclesiastico precedente all'avvio del processo⁵²³, la documentazione processuale fa comprendere come l'azione mediatrice del clero non fosse circoscritta a quel lasso temporale, ma proseguisse anche durante lo svolgimento dei contenziosi, poiché il fine ultimo, appoggiato e sostenuto anche dai giudici e dalla normativa, era sempre quello di promuovere la riconciliazione e il componimento. Un numero nutrito di esempi di tale operato viene dai diversi processi di sponsali, che si conclusero, dietro richiesta del foro ed opera del clero locale, con un amichevole componimento⁵²⁴. Anche l'avvenuta riconciliazione tra due coniugi intenzionati a separarsi è indice dell'opera conciliatrice avviata dagli ecclesiastici⁵²⁵. Infine, un'ulteriore prova è fornita dalle svariate interruzioni improvvise dei procedimenti⁵²⁶, soprattutto nelle fasi iniziali, che fanno presagire il raggiungimento di un accordo extragiudiziale tra le parti grazie all'intervento di mediatori esterni che erano riusciti a comporre il dissidio, tra i quali si devono includere i pastori d'anime.

Si riconosce dunque all'interno dei procedimenti matrimoniali un ruolo centrale assunto ed esercitato dal clero trentino sin dalle battute iniziali dei processi, se non addirittura in periodi anche molto antecedenti all'inizio degli stessi. Esso non fu rilevante solo per lo svolgimento della procedura giudiziaria in soccorso del tribunale e dei contendenti, ma fu soprattutto indispensabile per l'opera di mediazione che riusciva a promuovere. Erano gli ecclesiastici infatti i principali attori nelle strategie informali di composizione dei conflitti e gli interlocutori privilegiati ai quali si rivolgevano le persone,

⁵²¹ Come fa notare La Rocca: "una temporanea e 'controllata' separazione poteva essere l'unico modo per far cessare le liti e soprattutto far cominciare i colloqui e le trattative di pace". La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 312.

⁵²² Pelaja, Scaraffia, *Due in una carne*, cit., p. 195.

⁵²³ L'importanza dell'intervento informale di mediazione ecclesiastica antecedente al processo viene sottolineata anche in Cristellon, *L'ufficio del giudice*, cit., p. 859 e La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 310-312.

⁵²⁴ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 12; b. 1, fasc. 74; b. 2, fasc. 62; b. 3, fasc. 135; b. 3, fasc. 182; b. 4, fasc. 2; b. 9, fasc. 7; b. 9, fasc. 52; b. 10, fasc. 127; b. 10, fasc. 317; b. 11, fasc. 59; b. 11, fasc. 289; b. 12, fasc. 58; b. 14, fasc. 357; b. 15, fasc. 46; b. 15, fasc. 192; b. 15, fasc. 313; b. 17, fasc. 59; b. 17, fasc. 97; b. 17, fasc. 157.

⁵²⁵ In totale sono 26 i casi di certificata riconciliazione tra i coniugi. ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 73; b. 1, fasc. 91; b. 3, fasc. 134; b. 3 fasc. 181; b. 5, fasc. 180; b. 6, fasc. 7; b. 7, fasc. 168; b. 9, fasc. 79; b. 10, fasc. 196; b. 10, fasc. 294; b. 11, fasc. 9; b. 11, fasc. 117; b. 11, fasc. 213; b. 12, fasc. 61; b. 12, fasc. 163; b. 14, fasc. 132; b. 14, fasc. 222; b. 14, fasc. 302; b. 14, fasc. 321; b. 15, fasc. 157; b. 15, fasc. 285; b. 15, fasc. 306; b. 16, fasc. 2; b. 16, fasc. 106; b. 16, fasc. 217; b. 17, fasc. 21.

⁵²⁶ Nei processi di sponsali si annoverano un totale di circa 90 interruzioni, mentre nei processi di separazione 83. ADT, *TEM*.

soprattutto le donne⁵²⁷, per risolvere i propri problemi. Essi, grazie all'incarico ricoperto e alla loro posizione nella comunità, godevano di un'autorevolezza tale da riuscire ad esercitare un controllo effettivo sui propri fedeli, tanto da essere, sia dentro sia fuori il tribunale, i veri registi.

3.2.2 La procedura dei processi di sponsali

Avendo richiamato il fondamentale ruolo esercitato dai curatori d'anime nei processi matrimoniali, l'indagine ora si può spostare allo studio della procedura impiegata dal foro tridentino per l'espletamento delle cause più cospicue del fondo archivistico: gli sponsali.

Come già accennato in precedenza⁵²⁸, la normativa concordataria, espressa nella Patente imperiale con le relative Appendici, non descrive la prassi giudiziaria da applicare a questa categoria processuale, a differenza di quelle delle tipologie di separazione e di nullità del vincolo, che vengono approfondite nel dettaglio. Questo silenzio legislativo ha richiesto dunque l'analisi di numerosi incartamenti per ricostruire la pratica dell'*iter* giudiziario, di cui dirò a breve.

Per comprendere quale fosse il ventaglio di motivazioni che potevano portare il

⁵²⁷ Già dalla prima età moderna si riconosce un rapporto particolarmente stretto tra il corpo ecclesiastico e le donne, le quali videro nell'autorità religiosa un sicuro punto di riferimento. Grazie a questo legame, la Chiesa riuscì ad inserirsi nel sistema familiare. Tale ingerenza ecclesiastica però non fu sempre ben vista dai componenti maschili delle famiglie, i quali vi scossero una minaccia al proprio potere. Questo rapporto privilegiato tra Chiesa e genere femminile si conservò anche nell'Ottocento, nonostante la rottura rivoluzionaria. La Chiesa infatti, per contrastare gli attacchi dell'Illuminismo e del giurisdizionalismo, attribuì alle donne un ruolo primario, vedendo nella devozione femminile "un elemento di speranza", poiché in grado non solo di contrastare la "miscredenza" maschile, ma anche di costituire uno dei punti fondamentali del rinnovamento cattolico. Non è un caso se la Chiesa fece leva tra la fine del XVIII e il XIX secolo sul culto mariano per combattere "le nuove eresie". La particolare attenzione rivolta al culto di Maria, come già sottolineato nel primo capitolo, portò alla proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, e probabilmente influenzò quel movimento moralizzatore dei costumi che esplose proprio negli anni Cinquanta del XIX secolo. Si vedano infine i casi di misticismo delle due stigmatizzate tirolesi Maria von Mörl di Caldaro e Maria Domenica Lazzari di Capriana, che divennero simbolo del progetto di "riconquista" cattolica. Prosperi, *Il tribunale della coscienza*, cit., p. 522; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 315; E. Saurer, *Melanconia e Risveglio. Donne e religione nell'Europa romantica*, a cura di A. Arru, S. Boesch Gajano, Roma, Viella, 2013, pp. 103-108, 125; M. Caffiero, *Dall'esplosione mistica tardo-barocca all'apostolato sociale (1650-1850)*, in *Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia*, a cura di L. Scaraffia, G. Zarri, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 356-359, 361-366; Lanzinger, *Vernaltete Verwandtschaft*, cit., pp. 201, 221. Si rimanda anche a S. Clementi, C. Nubola (edd.), *Fromme Frauen/Devozione femminile*, «Geschichte und Region/Storia e Regione», 12 (2003), 2, e all'attuale progetto di ricerca gestito da M. Heidegger presso l'Università di Innsbruck intitolato *Schmerzgeschichte zwischen Religion und Medizin*.

⁵²⁸ v. *supra* nota 506.

foro a decretare lo scioglimento degli sponsali è possibile rifarsi alle indicazioni generiche contenute in alcuni articoli dell'*Istruzione*: gli articoli dal 2 al 10 si concentravano sulla natura degli sponsali e sul loro scioglimento; mentre dal 107 al 112 sull'avvio della vertenza e sulla sua risoluzione.

Gli sponsali erano “una convenzione colla quale uomo e donna si promettono di contrarre fra loro matrimonio” (§ 2). Affinché fossero validi però era necessario che i contraenti fossero “capaci di contrarre fra loro un valido e lecito matrimonio, mediante una dichiarazione di volontà fatta liberamente e colla debita ponderazione” (§ 3). Alla base della promessa dunque doveva esservi il pieno e libero consenso delle parti di voler contrarre un futuro matrimonio. Come il reciproco consenso era basilare per la formazione della promessa, così esso era richiesto per lo scioglimento della stessa (§ 4)⁵²⁹. La situazione però diveniva più complessa - e poteva portare alla nascita di un processo - quando fosse stata una delle parti a scegliere unilateralmente di non voler più adempiere alla promessa, stringendo così sponsali con un'altra persona oppure rivolgendosi al tribunale per scioglierla. Vi erano però anche circostanze, come si vedrà in seguito, in cui si presentarono ai curatori soggetti che sostenevano di aver stretto sponsali con un qualcuno intento a convolare a nozze con una terza persona, nel tentativo di estorcere del denaro o per ritorsione.

Tornando alla procedura, dettagli su di essa vennero illustrati dalla pastorale del vescovo de Tschiderer, che diede un maggiore spazio agli sponsali rispetto alla normativa concordataria, mostrando una sensibilità più marcata e forse più consapevolezza sulla diffusione del fenomeno rispetto al legislatore. Il presule invitava infatti i pastori d'anime a fare particolare attenzione agli sponsali, un impedimento impediente che richiedeva ai curatori d'anime di fare il possibile per scongiurare “quell'abuso, sorgente di grave corruzione morale, per cui da molti si vuole contrarre matrimonio non curando gli sponsali, che hanno fatto anticipatamente con un'altra persona”⁵³⁰. Il presule raccomandava loro che, una volta giunti a conoscenza della presunta esistenza dell'impedimento, non bloccassero solo le nozze, ma anche le pubblicazioni. Il curatore infatti avrebbe dovuto indagare e, se gli indizi in suo possesso fossero stati sufficientemente fondati, avrebbe dovuto chiamare le

⁵²⁹ Definizioni analoghe erano riportate anche da Kutschker e von Schulte. Come spiegato da quest'ultimo, le disposizioni sugli sponsali andavano ricercate nel diritto canonico, poiché il Tridentino non aveva legiferato in materia. J. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche nach seiner Theorie und Praxis mit besonderer Berücksichtigung der in Österreich zu Recht bestehenden Gesetze*, Wien, Wilhelm Braumüller, K.K. Hofbuchhändler, 1856, II, pp. 4-14, 27-41, 191-194; von Schulte, *Handbuch des katholischen Eherechts*, cit., pp. 278-285, 294.

⁵³⁰ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 9.

parti per ricercare la verità dei fatti. Tuttavia, se una delle parti avesse avuto il domicilio in un'altra parrocchia, si sarebbe dovuto informare anche il curatore della stazione d'anime di riferimento, che avrebbe a sua volta proseguito l'esame⁵³¹. Se dai rilievi fosse risultata un'accusa infondata, allora il curatore della parte attrice avrebbe dovuto invitare, se non addirittura insistere, affinché desistesse dall'avviare un processo, dal quale non avrebbe tratto alcun esito positivo. Se invece le prime ricerche avessero fatto presumere l'effettiva esistenza di una promessa, il curatore o i curatori si sarebbero dovuti muovere per favorire un amichevole componimento, "insinuando all'uopo un'equa proposta per isciogliere pacificamente il precedente sponsale"⁵³². Si conferma dunque il ruolo fondamentale di mediazione affidato agli ecclesiastici locali, che avevano la missione di ricucire anche questi strappi sorti in seno alla propria comunità di fedeli. Non sempre però questi tentativi raggiungevano l'esito sperato. Di fronte all'ostinazione del rifiuto di un componimento dunque non restava altro da fare che procedere con la causa, che, come già notato, poteva essere gestita direttamente dai curatori *in loco*, in veste di commissari.

3.2.2.1 Il processo informativo

Nella pastorale più volte citata veniva stabilito che l'unica persona che poteva reclamare gli sponsali era quella che sosteneva di averli stretti con il convenuto. L'azione giudiziaria dunque sarebbe iniziata solo a seguito di un reclamo mosso da uno dei due presunti fidanzati, in quanto il tribunale, mantenendo un ruolo di passività, che lo aveva caratterizzato anche nei secoli precedenti, non avrebbe aperto alcun processo di propria iniziativa⁵³³. Nella pratica era accettata talvolta anche la petizione promossa dal padre del reclamante⁵³⁴, soprattutto se minorenne o assente dal territorio, ma non di altri parenti. La petizione di Zaccaria Saggiante, a nome del fratello Fortunato, contro Balbina Tognolli infatti non venne accolta dal tribunale, poiché avrebbe dovuto essere il fratello a citare

⁵³¹ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 9.

⁵³² ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 9.

⁵³³ Come fa notare Silvana Seidel Menchi, i tribunali ecclesiastici italiani, soprattutto nel periodo pretridentino, ma anche in quello successivo, agirono poche volte *ex officio* nelle questioni matrimoniali. Seidel Menchi, *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, cit., p. 16; Ead., *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 59. Cfr. A. Lefebvre-Teillard, *Marriage in France from the Sixteenth to the Eighteenth Century: Political and Juridical Aspects*, in *Marriage in Europe*, cit., pp. 261-282.

⁵³⁴ ADT, TEM, b. 1, fasc. 46; b. 8, fasc. 198; b. 10, fasc. 123.

direttamente in causa la ragazza⁵³⁵.

Individuato il reclamante, questi avrebbe dovuto presentare in forma scritta la propria istanza o dettarla a voce al commissario, spiegando la situazione e indicando le prove e i testimoni a proprio favore⁵³⁶. Sarebbe stato chiamato di conseguenza il convenuto, che, informato della vertenza, avrebbe prodotto le sue eccezioni per iscritto o le avrebbe dettate a protocollo⁵³⁷.

Il commissario, esaminati gli atti raccolti e le prove prodotte dai contendenti, avrebbe stabilito la sussistenza o meno della promessa. Se essa fosse stata stretta e rescissa senza valido motivo, allora il commissario avrebbe dovuto promuovere l'ennesimo esperimento di componimento amichevole, adoperando tutta la persuasione possibile per far desistere le parti dalla prosecuzione della causa. Se anche quest'ultimo sforzo fosse stato fallimentare, il commissario avrebbe dovuto darne notizia al tribunale ecclesiastico tridentino, attraverso l'invio del materiale raccolto, accompagnato da un proprio parere personale sulla vicenda⁵³⁸.

Questo è quanto veniva indicato nella pastorale, ovvero un intervento pressoché totalmente in mano ai commissari⁵³⁹, i quali avrebbero dovuto raccogliere gli atti, stabilire la presenza di una precedente promessa e soprattutto mediare tra le parti. Solo a seguito dei numerosi tentativi falliti di componimento si sarebbe dovuto interpellare il tribunale.

Generalmente il clero si dimostrò ligio nell'ottemperare alle direttive, anche se è evidente l'insicurezza di vari sacerdoti nell'affrontare la fase iniziale del processo, testimoniata da numerose richieste di puntuali indicazioni al tribunale, quando ancora non erano stati redatti gli atti richiesti o a seguito dell'acquisizione della petizione con talvolta le eccezioni del convenuto. È quanto occorre nella parrocchia di Brancafora - oggi amministrativamente e spiritualmente sottoposta a Vicenza, ma nel XIX secolo appartenente alla diocesi di Trento e alla Contea tirolese - dove il parroco avisò immediatamente il foro tridentino di aver interrotto le pubblicazioni di nozze tra Giovanni Munari e Giustina Rocchetti, poiché vi si era opposta Domenica Longhi. Fu invece a seguito dell'ascolto dell'attore Antonio Sittoni e della convenuta Elisabetta Pintarelli che il decano di Pergine decise di inoltrare la vertenza al foro ecclesiastico. In entrambi i casi, i

⁵³⁵ ADT, TEM, b. 12, fasc. 138, cc. 1-3.

⁵³⁶ Ci si discosta in tal modo dall'istanza prodotta in età moderna, la quale veniva redatta dai procuratori in capitoli numerati, sui quali si sarebbe interrogato il convenuto. Sighele, *Promesse matrimoniali disattese ed istanze di separazione*, cit., pp. 32-34.

⁵³⁷ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 10.

⁵³⁸ ADT, NOG, b. 1850-1875, fasc. 927, pp. 10-11.

⁵³⁹ v. *supra* 3.2.1.

giudici consigliarono inizialmente di tentare una pacificazione e, solo in un secondo momento, di adeguarsi alla procedura⁵⁴⁰.

Non mancarono però situazioni eccezionali, ove i pastori si dimostrarono esattamente in linea con le disposizioni o, per contro, noncuranti di esse. Due condizioni compresenti nel contenzioso tra Antonio Plotegher e Angela Scandella: se da una parte il parroco di Folgaria mostrò la propria aderenza e scrupolosità verso la legislazione matrimoniale in tutti i passaggi, il parroco di Lavarone agì di propria iniziativa senza attenersi ai dettami, scatenando una severa reazione del tribunale ecclesiastico⁵⁴¹.

L'apertura della causa però non passava solamente attraverso le figure dei curatori d'anime, poiché, come previsto dalla legge, i reclamanti potevano adire direttamente il tribunale. Ne è un esempio il processo avviato dal falegname Giuseppe Martini, che giunse appositamente a Trento da Piano di Vallarsa, distante circa 44 km dal capoluogo. Registrata la petizione dell'uomo in tribunale, furono in questo caso i giudici ad avvisare del contenzioso il parroco di Vallarsa tramite decreto, al quale aggiunsero una copia della pastorale del 12 dicembre 1856 e le prime indicazioni da mettere in pratica⁵⁴².

Presentarsi di persona al tribunale però non era obbligatorio, poiché bastava anche solo l'invio di una supplica per promuovere l'inizio della procedura, come dimostra il caso di Giovanni Battista Fruet. L'uomo infatti spedì una supplica al tribunale, nella quale chiedeva di poter sposare Rosa Groff, poiché il decano di Pergine si ostinava a bloccare le

⁵⁴⁰ ADT, *TEM*, b. 7, fasc. 9, cc. 1-3; b. 9, fasc. 99, cc. 1-5.

⁵⁴¹ Il parroco Giovanni Bertoldi di Lavarone, dopo aver convinto Angela a risarcire Antonio con 10 fiorini, ai quali aggiunse un tallero, inviato al parroco di Folgaria, sposò la ragazza con tale Slaghenaufi, senza attendere il responso del tribunale. Ciò provocò la giusta reazione del parroco di Folgaria, che scrisse ai giudici, informandoli dell'avvenuto matrimonio "senza regolar attestato delle prescritte pubblicazioni, senza fede di nascita, senza alcuna delegazione, anzi contro la mia chiara ed energica protesta". Egli inoltre palesò ai consiglieri le proprie preoccupazioni, poiché non sapeva più "con qual coraggio assumersi in avvenire le eventuali reclamazioni di sponsali anche le più giuste. In quanto poi allo smacco che finora ridondò a me presso il pubblico che vide effettuato da un altro sacerdote un matrimonio al quale io ostava, ci vorrà pazienza". I giudici, appresi dalla lettera l'avvenuto matrimonio e le relative infrazioni, scrissero un decreto perentorio al parroco di Lavarone: "Il Tribunale non può non disapprovare il di Lei procedere [...]. Per quanto Ella cerchi di giustificarsi, non potrà dimostrare che Ella non abbia violate le prescrizioni contenute nella Circolare. Non tocca al parroco di prescrivere al Tribunale il modo di agire, si bene attendere ed eseguire le di lui decisioni scritte [...]. Il Parroco non ha diritto di imporre al Tribunale scrivendo che se esso non risponde subito egli farà così e così; conciossiché il Tribunale non giudica a precipizio, ma delibera in pieno consiglio e dietro le conclusioni spedisce i decreti [...]. Al parroco disconviene farsi patrocinatore d'una parte a danno dell'altra e più ancora arrogarsi l'autorità di sciogliere una vertenza di cui è in corso un processo e la cui decisione spetta unicamente al Tribunale [...]. Consideri le tristi conseguenze dello scandalo dato da Lei in coteste parti [...]. Legga Ella, Sig. Parroco e ponderi gli artt. 107-112 dell'Istruzione matrimoniale e vedrà a chi spetta decidere sulla sussistenza di sponsali". Al contempo venne anche mandato un decreto al parroco di Folgaria, nel quale veniva elogiato il suo operato, da usare come garanzia nei confronti di chi avrebbe lodato l'agire del parroco di Lavarone. ADT, *TEM*, b. 14, fasc. 287, cc. 1-31.

⁵⁴² Come visto più volte, venne chiesto al parroco di mobilitarsi per raggiungere un accordo tra le parti, altrimenti si sarebbe dovuto procedere col processo. ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 179, c. 3.

pubblicazioni di nozze tra i due. Chieste delucidazioni al decano, quest'ultimo rispose che aveva validi motivi per interrompere le pubblicazioni: l'uomo infatti aveva stretto precedenti sponsali con Eugenia Susella, dalla quale aveva avuto ben due figli illegittimi. Eugenia e Giovanni Battista avevano però raggiunto un accordo, consistente nell'esborso di 210 fiorini abusivi a favore della donna in cambio dello scioglimento della promessa. Il mancato versamento della somma pattuita però aveva spinto il decano a fermare le pratiche nuziali, finché l'uomo non avesse provveduto a corrispondere il dovuto⁵⁴³.

Indipendentemente da come prendesse vita il processo, era comunque necessario che durante il procedimento informativo si raccogliessero la petizione/istanza della parte attrice, nella quale narrava la vicenda con le prove e i testi a suo favore; le eccezioni del convenuto, le quali riportavano la sua versione dei fatti con prove e testi annessi⁵⁴⁴; le deposizioni dei testimoni ed eventuali prove materiali; il parere del parroco. L'opinione del commissario era infatti espressamente richiesta dalla pastorale, poiché consentiva ai giudici di avere un quadro più completo della situazione e di comprendere la fama e la condotta dei protagonisti. Sono interessanti alcune relazioni di pastori d'anime, rinvenute nel fondo, le quali oltre a fornire maggiori dettagli sul contenzioso, aiutano a farci un'idea generale sul tema degli sponsali nel Trentino di metà Ottocento. Il parroco di Folgaria infatti, estenuato dai numerosi tentativi di componimento tra Daniele Pergher e Teresa Trenti, falliti a causa dell'uomo, scrisse ai giudici che la faccenda era ormai divenuta una "seccantissima molestia", ma nonostante ciò non avrebbe sposato Daniele e Caterina Rech Morgant, poiché "è il modo più efficace di trattenere da simili infamie questi giovani sventati, i quali, sicuri di scansare le formalità dei tribunali, vanno ingannando con segrete promesse la credulità delle ragazze. Questo è il genuino stato della questione"⁵⁴⁵. Il parroco dunque, partendo dalla critica nei confronti dell'atteggiamento di Daniele, era giunto ad una riflessione generale sul modo di comportarsi dei giovani maschi, che promettevano, ma non mantenevano. Obbligare Daniele a giungere ad un accomodamento con Teresa e a sborsarle un giusto indennizzo sarebbe stato un esempio valido anche per tutti gli altri ragazzi, che, memori della condanna pecuniaria subita dal Pergher, forse ci avrebbero pensato due volte prima di stringere una promessa di matrimonio. Dello stesso parere si mostrava il decano di Condino, che dovette far rapporto sulle cause di Maria Zulberti e

⁵⁴³ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 78, cc. 1-4.

⁵⁴⁴ In alcuni processi si possono trovare ulteriori atti di confronto separato o unito tra i presunti fidanzati. Non esiste infatti, come si avrà modo di vedere in altre circostanze, una procedura univoca per i procedimenti di sponsali.

⁵⁴⁵ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 115, cc. 5-6.

Maria Girardini contro Giovanni Tamburini. Il ragazzo, noto per lusingare con false promesse di matrimonio le donne, che poi regolarmente abbandonava, venne descritto negativamente ai giudici dal decano, il quale auspicava la pronuncia di una sentenza sfavorevole a Giovanni, che sarebbe stata “ad esempio di tant’altri che si servono della promessa di Matrimonio per i loro fini turpi”⁵⁴⁶.

Se nell’ottica del parroco di Folgaria e del decano di Condino erano i giovani ad illudere ed ingannare le fanciulle, di opposto parere era il decano di Borgo. Nella causa che vide contrapposti Anna Paoli e Giacomo Cia, dai quali nacque pure un figlio illegittimo, il decano riferì di aver sgridato la ragazza,

“dicendole esser mio sistema abbracciato appunto in vista della facilità delle fanciulle di lasciarsi sedurre colle promesse di matrimonio, esser, dico, mio sistema di non aiutarle sì alla cieca, perché imparerebbero a non accettar tali promesse senza parlare a’ genitori d’ambe le parti, e capissero una volta, che non è quella la strada di prepararsi a un Sacramento e che colle cose sante non si scherza e non si hanno così a profanare”⁵⁴⁷.

La colpa per il decano dunque ricadeva sulla sola Anna: fu lei ad essere ripresa dal decano e non Giacomo, il quale anzi venne descritto come “un giovane di buona condotta, e niente altro sta a di lui carico”, nonostante la nascita di un figlio illegittimo. Come per il caso Pergher, anche in questa circostanza il decano premette sul valore esemplare che avrebbe assunto una sentenza contraria ad Anna: le ragazze infatti avrebbero imparato ad essere meno ingenuie e credulone nei confronti delle lusinghe dei maschi e a coinvolgere i genitori in questa materia tanto importante⁵⁴⁸.

Sia che fossero da imputare alla furbizia maschile o all’ingenuità femminile – e più probabilmente a dinamiche più complesse di quelle appena descritte -, i problemi legati agli sponsali diedero sicuramente un gran da fare al clero trentino di metà Ottocento. La diffusione del fenomeno della rottura delle promesse infatti è confermato sia dal numero di processi di sponsali giunti al tribunale, che come evidenziato fu ampio, sia dalle relazioni dei vari curatori che dovettero affrontare il problema. Il parroco di Brancafora confermò che era costume ormai assai diffuso nella sua stazione d’anime quello di non rispettare gli

⁵⁴⁶ Entrambe le donne infatti avevano avuto rapporti carnali con Giovanni. ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 100, cc. 1-2, 5-6; b. 1, fasc. 104.

⁵⁴⁷ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 12, c. 11.

⁵⁴⁸ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 12, c. 11.

sponsali⁵⁴⁹, mentre il parroco di Roncegno “con dolore dell’animo” riferì che “qui è invalso il detestabile costume di sedurre le giovani con promessa di matrimonio in guisa che è raro il caso che ad ogni pubblicazione non insorgano reclami che vengano poi ritirati per accomodamenti che seguono”⁵⁵⁰. Il decano di Pergine comunicò, piccato, che tante ragazze lo tediavano con “continui disturbi” sulla questione degli sponsali⁵⁵¹. Nonostante i tentativi promossi dalle autorità ecclesiastiche di arginare il problema delle frequentazioni prematrimoniali attraverso il controllo dei costumi e della moralità, tali testimonianze mostrano che il fenomeno era tutt’altro che in contrazione, mostrando così i limiti dell’azione ecclesiastica, la quale, pur aspirando a raggiungere determinati obiettivi, dovette probabilmente scontrarsi con una realtà difficilmente governabile.

3.2.2.1.1 Le prove: i testimoni, i rituali sponsalizi, le lettere d’amore

Tornando alla procedura, si è notato che, oltre al parere del parroco, erano fondamentali per la risoluzione del processo anche le deposizioni dei testimoni. La documentazione, anche in questa circostanza, mostra una certa flessibilità nelle pratiche. I testi infatti potevano essere già stati interrogati dal commissario, mentre in altri casi era il tribunale a richiedere la deposizione di tutti i testimoni o di altri non ancora sentiti o il riascolto di quelli già interpellati⁵⁵². In ogni caso, terminati gli interrogatori dei testi, il processo informativo prevedeva la replica dei protagonisti alle deposizioni, la quale però non sempre veniva raccolta. Ogni processo dunque presenta una propria individualità.

Provare la stipulazione degli sponsali non era sempre facile per l’attore, poiché era necessario individuare testimoni che avessero sentito il convenuto impegnarsi per il futuro matrimonio o che lo avessero direttamente interrogato sulle proprie intenzioni. Era dunque prassi trovare tra i testimoni persone vicine ai contendenti, quali parenti, colleghi, amici e vicini, i quali, frequentando abitualmente le parti, avevano avuto occasione di origliare

⁵⁴⁹ ADT, *TEM*, b. 5, fasc. 167, cc. 23-24.

⁵⁵⁰ ADT, *TEM*, b. 6, fasc. 133, cc. 1-19.

⁵⁵¹ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 99, cc. 10-11.

⁵⁵² Il processo Basilio Piz-Lucia Covi è emblematico in tal senso. Il decano di Fondo aveva trasmesso al foro gli atti raccolti dalle indagini iniziali, tra cui la petizione di Basilio, le deposizioni del primissario Menapace e di Giacomo Covi e il ricorso di Basilio. I giudici chiesero al decano di procedere assumendo le osservazioni di Lucia, la deposizione di suo padre Mattia e degli altri testimoni citati, tra cui nuovamente quella del primissario. ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 93, cc. 1-38.

qualche discorso o di ricevere confidenze⁵⁵³. Tra queste figure poteva comparire anche quella dell'intermediario, che era stato coinvolto in prima persona nelle trattative matrimoniali tra le parti⁵⁵⁴.

Per quanto le deposizioni dei testi indicati dai contendenti fossero fondamentali per la risoluzione della vertenza, i commissari non si aspettavano certo di trovare la verità assoluta, ma semplicemente una “verità processuale, cioè negoziata e tendenzialmente autoreferenziale”, confermando le versioni già esposte dai contendenti, tra le quali i giudici avrebbero scelto quella elaborata in maniera più convincente⁵⁵⁵. Le parti in conflitto infatti miravano a sottolineare la propria percezione della contesa, per cui i testi, citati direttamente dalle parti, avrebbero dovuto evidenziare “quegli aspetti della verità che più sarebbero stati funzionali a ciascuno”⁵⁵⁶. L'istruzione dei testi per opera delle parti confliggenti circa il copione da recitare durante l'interrogatorio era dunque una prassi diffusa e di cui i giudici erano ben consapevoli, considerando i rapporti sociali, parentali o di amicizia che potevano legare entro pratiche solidali la parte ai testimoni, o anche la logica di uno scambio economico per il favore fornito e per le spese del viaggio non sempre agevole. Per cercare di ovviare almeno a quest'ultima possibilità, il foro ecclesiastico prevedeva, qualora richiesto, un rimborso per le spese dei testimoni che giungevano da lontano o che dovevano interrompere la loro attività lavorativa per recarsi a testimoniare, il cui pagamento sarebbe spettato alla parte citante. Rachele Zambotti, moglie di Pellegrino, ottenne così un indennizzo di 35 soldi per le spese del viaggio da Fivè a Lomaso per andare a deporre nella causa per sponsali insorta tra Giuseppe Calza e Lucia Titta⁵⁵⁷. Non si è in grado di stabilire però quanto questo provvedimento fosse efficace per rendere meno viziate e più affidabili le deposizioni.

Sebbene i litiganti godessero della piena libertà di chiamare a deporre come testimoni vicini, parenti e amici, esisteva comunque per l'altra parte la possibilità di eccettuare i testi del rivale in presenza di validi motivi. Nel processo tra Filippo Olivieri e

⁵⁵³ Talvolta erano gli stessi protagonisti della causa a rendere volontariamente pubbliche e notorie alcune dinamiche occorse con l'altra persona, così da poter contare, in caso di processo, sul sostegno dei parenti o del vicinato. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 467.

⁵⁵⁴ G. Arrivo, *Seduzione, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006, pp. 101-102. Nel processo incorso tra Daniele Agostini e Teresa Pedrotti venne interrogato Emmanuele Racede, che era stato assoldato come sensale dal padre della ragazza per trovare un buon partito alla figlia e aveva consentito l'avvio degli accordi matrimoniali. ADT, *TEM*, b. 6, fasc. 87, cc. 20-21.

⁵⁵⁵ Cristellon, *L'ufficio del giudice*, cit., p. 852; Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., pp. 60-61.

⁵⁵⁶ C. Povo, *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (Secoli XVI-XVIII)*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015, pp. 20-21.

⁵⁵⁷ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 218, cc. 17-18.

Rosa Santoni di Tenno, la rea convenuta domandò che fossero eccettuati i testi citati da Filippo: Bortolo e Rosa Pedri e Luigi Olivieri, poiché tutti e tre avevano subito “inquisizione criminale”. Il foro ecclesiastico dunque si fece inviare dalla Pretura di Riva le fedine “politiche” dei tre succitati, le quali, ad eccezione di quella di Bortolo, mostravano la loro condotta censurabile⁵⁵⁸. Il foro infine sentenziò la non sussistenza della promessa tra l’Olivieri e la Santoni, poiché l’unica prova a favore degli stretti sponsali sarebbe stata la deposizione di Rosa Pedri, la quale però non era degna di fede⁵⁵⁹. Il fatto dunque che delle persone fossero state inquisite ed incriminate in altri processi, forniva una ragione valida per temere della loro onestà e credibilità.

Un altro discrimine era fornito dalla parentela, che fungeva da valido motivo per omettere l’escussione di alcuni testimoni. Ad avere l’ultima parola però era il tribunale, che poteva a sua volta decidere chi interpellare, circoscrivendo in tal modo il grande spazio d’azione garantito alle parti nella costruzione della propria difesa. Nel caso Maria Cicolini-Pietro Daprà di Terzolas, infatti, il consigliere Gottardi stabilì l’estromissione del teste Simone Daprà, poiché padre del convenuto, a meno che non fosse stata assunta la deposizione di Carolina Cicolini, madre dell’attrice. Il criterio di selezione impiegato in questo caso era stato quello della consanguineità, che aveva portato anche all’esclusione della sorella di Maria dalla rosa dei testimoni⁵⁶⁰. Sembra che l’obiettivo del giudice fosse quello di garantire, per quanto possibile, una maggior imparzialità, allontanando il padre Simone e ammettendolo solo se fosse stata interrogata anche la madre di Maria, così da controbilanciare la faziosità dei rispettivi racconti. Questa ritrosia nell’accettare le deposizioni di testi imparentati con i contendenti, espressa nel processo solandro, sembra essere più un’eccezione che la regola, poiché negli altri casi di sponsali l’esame di parenti affini e consanguinei fu largamente accettato e messo in pratica dai commissari e dai giudici.

⁵⁵⁸ Luigi fu condannato il 31 maggio 1819 per “prestato aiuto alla diserzione”; e sempre con la stessa sentenza fu condannato a due settimane di arresto per “offese reali in danno di Gio Bugoloni”. Con nozione del 1 marzo 1834 fu condannato a 24 ore di arresto per ingiurie verbali. Con sentenza del 12 giugno 1841 del tribunale circolare di Rovereto fu condannato per “crimine di pubblica violenza alla pena del duro carcere nella durata di mesi 4 mitigata dall’Eccelso appello a mesi due”. Con sentenza 27 settembre 1841 venne assolto dall’accusa di “grave trasgressione politica di delazione di coltello per insufficienza di prove”. Con sentenza 12 agosto 1856 confermata in appello venne condannato a 8 giorni d’arresto per offese reali. Rosa con sentenza 24 maggio 1857 fu condannata a 4 giorni di arresto per contravvenzione all’art. 453 del Codice penale (“trascurata sorveglianza del fuoco con pericolo di incendio”). ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 105, cc. 14-16.

⁵⁵⁹ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 105, cc. 1-58.

⁵⁶⁰ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 67, cc. 25-26.

Per sostenere ulteriormente la propria posizione il reclamante e il convenuto potevano addurre anche prove materiali, quali scambi epistolari e ricezione o donazione di oggetti. In riferimento a quest'ultimo aspetto, non è raro trovare nei processi trentini di metà Ottocento la descrizione di gesti rituali, che per la comunità conservavano un valore simbolico di stipulazione della promessa.

Il problema della definizione delle azioni che avrebbero sancito gli sponsali fu presente per tutta l'età moderna. I padri conciliari infatti non deliberarono sulla questione e dunque si mantennero in vita quelle pratiche simboliche che costituivano il processo di formazione della promessa di matrimonio⁵⁶¹. Queste usanze conservarono il loro valore durante il Cinquecento e il Seicento, e cominciarono ad essere screditate o irreggimentate durante il Settecento dalle autorità civili ed ecclesiastiche. Le prime tentarono, come descritto, di limitare, se non addirittura di eliminare, il carattere obbligatorio della promessa; le seconde agirono imponendo un maggior controllo sulla sua realizzazione⁵⁶². Poiché l'elemento necessario e fondamentale per la promessa era il reciproco e libero consenso, il quale però, se scambiato segretamente dalle parti, era difficile da provare giudizialmente, le autorità ecclesiastiche consigliarono vivamente di contrarre sponsali o in forma scritta o in presenza di testimoni o chiedendo il preventivo consenso genitoriale, così da essere tutelati in caso di processo giudiziario⁵⁶³. È a partire dall'inizio del XIX secolo, se non prima, che iniziano così a comparire in Trentino dei registri di sponsali in forma autonoma o alla fine dei registri dei matrimoni, stipulati alla presenza del parroco e spesso anche di genitori e testimoni⁵⁶⁴.

⁵⁶¹ Questi riti, che variavano da zona a zona, potevano essere: il tocco della mano, il bacio, il bere dallo stesso bicchiere, il mangiare insieme, lo scambio di doni, l'incollamento e i contatti sessuali. Questi ultimi vennero usati per esempio dai fidanzati piemontesi tra Sei-Settecento come elementi corroboranti l'avvenuto sponsale. I. Fazio, *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, cit., p. 159; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 79; Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 179-180, 197-210; Ead., *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 599-600.

⁵⁶² Era infatti evidente che la promessa stesse via via perdendo il suo valore coattivo nei confronti dei fidanzati, motivo per cui si rese necessaria una maggiore formalizzazione, in modo da controbilanciare la perdita di legittimazione. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 79; Borgione, *«Senza labe di peccato»*, cit., p. 54; Pelaja, *Matrimoni e sessualità*, cit. p. 39.

⁵⁶³ Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 239; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 79.

⁵⁶⁴ Purtroppo, non è possibile stabilire a cosa fosse da imputare la presenza di questi registri, se a direttive vescovili o a iniziative private di parroci e curati. Sembra comunque, da una prima analisi, che questa fosse una pratica generalmente diffusa in varie zone della diocesi trentina, anche se non è possibile individuare il numero preciso di parrocchie e curazie dove tali registri vennero redatti, in quanto non tutti gli archivi parrocchiali sono stati oggetto di inventariazione. Si vedano, a titolo esemplificativo: Campestrin (ed.), *Parrocchia di San Lorenzo in Vigo Lomaso*, cit., p. 37; Cooperativa Koinè (ed.), *Parrocchia di Santa Maria Assunta in Villa Lagarina. Inventario dell'archivio (1467-1943)*, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1994, p. 31.

Nonostante le raccomandazioni e queste prime formalizzazioni però, la documentazione processuale mostra una realtà diversa, composta ancora nel XIX secolo da numerose promesse contratte segretamente tra i soli due contendenti. È evidente dunque che in circostanze del genere per i protagonisti assumessero valore rilevante tutti quei gesti e quelle azioni, che tramandate nel tempo, rappresentavano ancora agli occhi della comunità, e non solo, la conclusione degli sponsali⁵⁶⁵. Il costume più diffuso tra i fidanzati trentini era certamente lo scambio dei doni, sia oggetti sia denaro⁵⁶⁶. Come riferito al tribunale dal parroco di Creto infatti, era usanza tra i fidanzati della sua parrocchia scambiarsi pegni d'amore⁵⁶⁷. Pratica confermata anche dall'attore Basilio Piz di Fondo, che, per avvalorare la sua dichiarazione di avvenuti sponsali, comunicò di aver regalato dei doni a Lucia "secondo il costume del paese"⁵⁶⁸. Giuseppe Avi di Tressilla riferì nella petizione di aver donato alla fidanzata Domenica Avi come pegno della promessa un fazzoletto del valore di 3 fiorini, un libro di devozione e altri beni valutabili in 5 fiorini⁵⁶⁹. Antonio Plotegher di Folgaria dichiarò a sua volta di aver donato un anello alla fidanzata Angela Scandella, con la quale oltretutto aveva suggellato la promessa con tocco di mano e successivamente l'aveva rinnovata in presenza dei parenti di entrambi⁵⁷⁰. Da questo processo si deduce che nella comunità di Folgaria fossero in vita più usanze legate alla promessa, le quali vennero rispettate e seguite dai fidanzati per confermare e pubblicizzare la loro volontà di unirsi in matrimonio.

Ma a dare importanza ai rituali in sede giudiziaria non furono solo i protagonisti dei contenziosi, poiché ad essi si interessarono anche le autorità ecclesiastiche. Nel processo incorso tra Giacomo Mattana e Virginia Bertolini, entrambi di Manzano, fu proprio il commissario di Valle Gardumo a chiedere all'attore "se abbia dato o ricevuto regali o ancora gli abbia in mano"⁵⁷¹. La domanda del parroco non deve sorprendere, poiché è possibile che a fronte della difficoltà di scoprire l'effettiva esistenza degli sponsali, in

⁵⁶⁵ Rituali plurisecolari radicati anche al di fuori del contesto trentino, come dimostrano gli studi di La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 82-83; Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 179-180, 197-210; Ead., *Marriage in Italy*, in *Marriage in Europe*, cit., pp. 95-97; Borgione, «*Senza labe di peccato*», cit., p. 77.

⁵⁶⁶ Tradizione presente già dall'età moderna, alla quale si aggiungeva il tocco della mano. Ad essere regalati potevano essere "fibie d'argento", "vere", fazzoletti, fiori, nastri colorati, scarpe. ADT, *Cause matrimoniali*, b. 29, fasc. 390, cc. 11v-12r; fasc. 391, c. 5r; L. Faoro, «*Nefandum dogma*». *Seduzione e promessa di matrimonio in una comparsa trentina del XVII secolo*, in *Matrimoni in dubbio*, cit., pp. 487-488; Sighel, *Promesse matrimoniali disattese ed istanze di separazione*, cit., pp. 74-81.

⁵⁶⁷ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 180, cc. 1-2.

⁵⁶⁸ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 93, cc. 6-7.

⁵⁶⁹ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 109, cc. 3-4.

⁵⁷⁰ ADT, *TEM*, b. 14, fasc. 287, cc. 3-4.

⁵⁷¹ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 4, cc. 11-12.

assenza di testimoni o di altre prove, si cercasse proprio in tali azioni una conferma. Inoltre, non è assolutamente da escludere che gli ecclesiastici condividessero coi propri fedeli il significato attribuito a determinati rituali, come lo scambio dei doni. D'altronde nemmeno i giudici del tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino mostrarono un atteggiamento avverso nei confronti di queste usanze, che anzi assunsero nei processi un valore di prova. Carolina Martinelli di Centa dichiarò infatti di aver sciolto la promessa di matrimonio con Emmanuele Sadler a seguito della restituzione dei regali. Emmanuele però, pur ammettendo di aver ricevuto di ritorno i propri doni, negò di aver liberato la fidanzata dalla promessa. Il tribunale infine sentenziò lo scioglimento degli sponsali, poiché, tra i vari motivi legittimi, si annoverava anche la restituzione dei regali, che simboleggiava la rottura dell'unione sponsalizia⁵⁷². Sempre sulla riconsegna dei presenti si concentrò il tribunale nel processo tra Mattia Tommasi e Teresa Biasi di Sfruz. Il ragazzo avviò la causa, sostenendo di essere fidanzato con Teresa, la quale ammise di aver stretto inizialmente promessa di matrimonio, ma di averla successivamente sciolta attraverso la resa dell'anello e del fazzoletto che aveva ricevuto da Mattia. Il tribunale stabilì dunque che Mattia, avendo accettato il ritorno dei regali, aveva accondisceso allo scioglimento della promessa, lasciando in tal modo libera Teresa⁵⁷³. I costumi ancora vigenti tra la popolazione trentina per sancire l'impegno di unirsi in matrimonio ricevevano così legittimazione agli occhi della giustizia, che ne ricercava la presenza per giungere alla risoluzione dei casi, contribuendo in tal modo alla conservazione del loro significato simbolico⁵⁷⁴. L'azione del tribunale ecclesiastico si poneva dunque in armonia non solo con la ritualità sociale, ma anche con l'orientamento del diritto canonico del tempo, che, richiamandosi ad una plurisecolare tradizione giuridica, accoglieva i segni come manifestazione della pubblicità della promessa⁵⁷⁵.

Oltre ai testimoni e alle usanze locali potevano comunque comparire prove scritte di carattere privato e principalmente lettere d'amore scambiate dai presunti fidanzati. Poche

⁵⁷² ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 87, cc. 1-2, 4-5, 13-14.

⁵⁷³ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 138, cc. 4-6.

⁵⁷⁴ La Rocca sostiene invece che nei processi settecenteschi livornesi emerge sempre meno la dimensione cerimoniale e rituale della promessa, a favore dei contratti di sponsali. I gesti simbolici infatti vennero via via considerati marginali e sempre meno probanti dal tribunale. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 82.

⁵⁷⁵ von Schulte dichiarava che gli sponsali potevano essere stretti anche per mezzo di messaggeri, mandatari e lettere e che per ritenerli validi fossero sufficienti anche "reichen Zeichen, Winke, Geber". von Schulte, *Handbuch des katholischen Eherechts*, cit., pp. 287-288. Dello stesso parere era anche Kutschker. In particolare, egli, riprendendo Sánchez, elencava i casi in cui lo scambio degli anelli fosse da considerare discriminazione di pubblicità di avvenuti sponsali. Tra questi, al giurista premeva sottolineare la corrispondenza con la "consuetudo loci". Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, pp. 4, 122, 125.

di queste sono rimaste nei fascicoli processuali, poiché nella maggior parte dei casi venivano restituite una volta conclusasi la vertenza. Il richiamo ad esse però nei procedimenti è frequente, poiché venivano portate da diversi protagonisti come prove effettive dell'avvenuta promessa o della cessazione della stessa. Le lettere assunte come prove nel processo dovevano essere riconosciute come autentiche o dalla parte che le aveva scritte, o da una terza persona, poiché potevano anche essere artefatte per lo scopo. Nel processo occorso tra Giuseppe Piccinini e Maria Corradi, le tre lettere del ragazzo, consegnate dalla convenuta, vennero autenticate dal parroco di Lavarone, che ne valutò la calligrafia, e dal giuramento di Maria. Giuseppe infatti all'epoca si trovava a lavorare alla strada ferrata in territorio goriziano⁵⁷⁶. In alcuni casi però le lettere non vennero riconosciute come proprie dall'altro contendente, poiché falsificate dal rivale in modo da uscire vincitore dalla vertenza⁵⁷⁷.

3.2.2.1.2 “L'ultima ratio”: il giuramento

Sebbene vi fosse la possibilità di ricorrere a più tipologie di prove, non sempre i contendenti riuscirono a dimostrare la validità della propria posizione rispetto all'altra parte, motivo per cui in svariati processi si ricorse ad un'ulteriore risorsa: il giuramento⁵⁷⁸. Esso aveva efficacia probatoria a tutti gli effetti e, a differenza della confessione, con la quale una persona ammetteva la propria colpa, il giuramento giovava invece alla parte che lo proferiva.

Nei processi matrimoniali il giuramento si distingueva in due tipologie: il giuramento suppletorio e il giuramento decisorio.

Il giuramento suppletorio era necessario per decidere la causa e veniva deferito dal tribunale alla parte che era riuscita a provare solo parzialmente la propria versione dei fatti⁵⁷⁹. Questa prova parziale infatti, definita semiprova nei documenti, doveva essere

⁵⁷⁶ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 42, cc. 13-16.

⁵⁷⁷ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 46; b. 3, fasc. 98; b. 10, fasc. 212.

⁵⁷⁸ Si vedrà con l'analisi della procedura dei processi di separazione una diversa posizione sul giuramento da parte del tribunale. Se nei processi di sponsali esso venne accolto, in quelli di separazione non venne mai applicato.

⁵⁷⁹ A. Carratta, C. Mandrioli (edd.), *Diritto processuale civile II. Il processo ordinario di cognizione*, Torino, Giappichelli editore, 2017, pp. 270-271.

integrata da colui che l'aveva prodotta - attore o convenuto non aveva importanza - attraverso il giuramento⁵⁸⁰.

Il giuramento decisorio, invece, nelle carte definito anche probatorio, veniva deferito da una delle parti in causa all'altra e aveva "come effetto la definizione della controversia secondo la formula giurata"⁵⁸¹.

Compiuto il giuramento, sia che fosse stato suppletorio o decisorio, il processo si sarebbe concluso a favore della persona che aveva giurato, senza che l'altra parte avesse avuto la possibilità di controbattervi⁵⁸². Il giuramento infatti era considerato una prova legale, che avrebbe portato alla conclusione della vertenza una volta proferito.

Data la sua importanza, il giuramento doveva avvenire secondo un rituale ben definito: innanzitutto era dovere del commissario ammonire le parti sulla sacralità del giuramento e sul reato di spergiuro; successivamente si sarebbe proceduto alla dichiarazione del giuramento, che doveva avvenire davanti al crocifisso, posto tra due ceri accesi. In questa posizione il giurante avrebbe proferito la formula, redatta dai giudici del tribunale, toccando con la mano destra il Vangelo⁵⁸³. Il tutto si sarebbe concluso con la redazione del protocollo in cui venivano riportati sia l'ammonizione sia il giuramento con la firma dei presenti.

Come appena riportato, la formula del giuramento veniva stabilita dal tribunale sulla base delle prove e delle circostanze occorse nella vertenza, il quale la comunicava al commissario del processo attraverso una sentenza interlocutoria. Questa veniva emessa durante lo svolgimento del processo e, a differenza di quella definitiva, non lo terminava, ma anzi ne stabiliva la prosecuzione indicando i nuovi provvedimenti da svolgersi. A termine delle indagini della fase informativa nel processo Sadler-Martinelli di Centa, infatti il foro stabilì che

⁵⁸⁰ Cristellon, *L'ufficio del giudice*, cit., p. 888. "Il giuramento suppletorio viene deferito dal giudice «*ad probationes supplendas*» nel caso in cui «*babeatur semiplena probatio nec alia probationis adiumenta iam supersint*». P. Fedele, *Giuramento (diritto canonico ed ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Varese, Giuffrè, 1970, p. 173.

⁵⁸¹ "Il giuramento decisorio deve essere prestato personalmente [...] può essere revocato da colui che l'ha deferito fino a che non sia stato prestato dall'altra parte. La quale può accettarlo e prestarlo, rifiutarlo o riferirlo all'avversario. Soccombe nella causa la parte che si rifiuta di prestare il giuramento decisorio che le è stato riferito dall'avversario". Fedele, *Giuramento (diritto canonico ed ecclesiastico)*, cit., p. 173.

⁵⁸² Carratta, Mandrioli (edd.), *Diritto processuale civile*, cit., p. 272.

⁵⁸³ Il giuramento sul Vangelo era una prassi consolidata. Il Vangelo infatti rappresentava "un segno tangibile della presenza del divino, al quale la dottrina attribuiva un potere quasi magico". Cristellon, *L'ufficio del giudice*, cit., p. 891. Sul valore del giuramento nella storia occidentale e sul suo legame necessario con la sfera del sacro per essere efficace si rimanda a P. Prodi, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 105, 443-444.

“tra le diverse specie di prova, una (e riadopera in mancanza delle altre) è la presunzione dell’uomo presumptio hominis; la quale è una congettura (non contenuta in alcuna legge perché allora sarebbe presumptio juris, aut iuris et de jure), ma dedotta da indizii o violenti o probabili, i quali tanto pesano sulla mente e sulla coscienza de giudici, che sono obbligati di attribuirli, se non la forza di una piena prova, certo quella di una abbondante semiprova. La quale poi si compie e giuramento suppletorio, che i giudici desimono alla parte che ha presentata la semiprova”⁵⁸⁴.

Dopo dieci giorni dall’arrivo della sentenza⁵⁸⁵, Carolina Martinelli, che aveva prodotto la semiprova, fu dunque sottoposta al giuramento suppletorio, dove avrebbe dovuto affermare: “Io giuro, che il Sadler, quando ricevette di ritorno i regaluzzi e le lettere amatorie, mi pose in libertà dicendomi che avrei potuto sposare chi volessi”⁵⁸⁶. A seguito dell’avvenuto giuramento, il tribunale confermò lo scioglimento degli sponsali.

In riferimento al giuramento decisorio, la sua richiesta veniva promossa da una delle parti e il foro poteva accettarla o meno. Anche in questo caso era tramite sentenza interlocutoria che i giudici esprimevano il loro consenso e descrivevano la formula da recitare. Nel processo tra Giuseppe Tabarelli e Margherita Vettori di Piscine, il foro decise di deferire alla ragazza il giuramento decisorio negativo, come proposto da Giuseppe, con la seguente formula: “Io giuro avanti Iddio onnipotente onnisciente che anteriormente agli sponsali da me fatti al padre Andrea Tabarelli non ha fatta promessa vicendevole di matrimonio fra me e il figlio Giuseppe Tabarelli”⁵⁸⁷.

Da questo esempio si ricava un dettaglio ulteriore sul giuramento decisorio, che poteva essere deferito in senso positivo o negativo. La distinzione dipendeva dalla formula da prestarsi: positiva, in caso di conferma degli sponsali; negativa, se di rifiuto degli stessi. Emblematico in tal senso il referato⁵⁸⁸ stilato dal consigliere Planer nella vertenza tra Pietro Moar e Maddalena Lenzi di Palù del Fersina: in assenza di altre prove si decise di

⁵⁸⁴ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 87, c. 10.

⁵⁸⁵ Veniva esplicitamente richiesto dal tribunale che il giuramento fosse raccolto dopo dieci giorni dall’arrivo della sentenza interlocutoria, così da consentire al commissario un nuovo tentativo di componimento tra i contendenti. ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 87, c. 10.

⁵⁸⁶ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 87, cc. 11-12.

⁵⁸⁷ Il tribunale, nella voce del consigliere Planer, decise di muoversi con cautela, nonostante non vi fossero prove di avvenuti sponsali tra i due, poiché temeva l’esistenza dell’impedimento dirimente di pubblica onestà. Margherita infatti aveva scambiato promessa di matrimonio con Andrea Tabarelli, del quale era pure incinta, che non era altro che il padre dell’attore Giuseppe, che a sua volta rivendicava la donna. ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 103, cc. 1-12.

⁵⁸⁸ Il referato era una relazione redatta da uno dei giudici effettivi o dal presidente, avente la funzione di mettere al corrente il collegio dei giudici sulle vicende giudiziarie occorse nelle varie fasi processuali. Cfr. per il ruolo dei referati nel procedimento penale. C. Povo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell’Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria*, Sommacampagna (VR), Cierre edizioni, 2006, pp. 35, 697.

ammettere al giuramento decisorio negativo il ragazzo, che avrebbe dovuto proferire “Io Pietro Moar confermo avanti Iddio santissimo e giustissimo senza frode o maligna intenzione con giuramento che non ho mai promesso a Maddalena Lenzi il matrimonio (Indi toccando con la mano destra il s. libro dei vangeli) così Iddio mi guidi e il suo santo vangelo”. Nel caso in cui Pietro avesse ricusato il giuramento, allora sarebbe spettato a Maddalena pronunciarlo in senso positivo: “Io Maddalena Lenzi confermo davanti Iddio [...] che Pietro Moar ripetutamente a me ha promesso il matrimonio”⁵⁸⁹.

Una volta ammessa la prova del giuramento, questa doveva avvenire, e, se la parte alla quale era stato deferito si rifiutava di pronunciarlo, sarebbe spettato alla parte richiedente emetterlo.

Come già anticipato, giunto il protocollo del giuramento al tribunale, questo avrebbe pronunciato la sentenza definitiva, la quale sarebbe stata in linea con quanto dichiarato nell’atto. Il giuramento rappresentava così l’ultima *ratio* applicata dai giudici per arrivare alla conclusione di quei processi che non presentavano prove schiaccianti di altro tipo. Ovviamente esisteva il rischio di incorrere in contendenti, che, pur di raggiungere il proprio obiettivo, erano disposti a giurare il falso. Purtroppo, dalle fonti non sempre è possibile comprendere chi si mosse slealmente. Tuttavia, sembra emergere che, sebbene non mancassero individui che agirono per il proprio tornaconto, la maggior parte dei contendenti dichiarò il vero. Partendo dal presupposto della diffusione e persistenza di un forte sentimento religioso nella comunità trentina di metà Ottocento, soprattutto nel contesto rurale, credo infatti che il giuramento fosse vissuto dalla maggior parte della popolazione come qualcosa di sacro, inviolabile e intimidatorio⁵⁹⁰.

3.2.2.2. Le sentenze

Con la raccolta di tutti gli atti, il foro sarebbe dovuto giungere alla sentenza definitiva del processo. Il passaggio alla sentenza però non era sempre diretto: in diversi

⁵⁸⁹ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 80, c. 10.

⁵⁹⁰ Una percezione condivisa anche da Lombardi, che sottolinea come il ricordare alle parti le pene a cui sarebbero incorsi coloro che avessero spergiurato, come pure le formule del giuramento proposte, che potevano essere terrificanti ed intimidatorie, erano strumenti che avrebbero dissuasato dalla pronuncia di una falsa testimonianza. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 151. Da studi svolti sull’età moderna veneziana, sembra che il giuramento fosse particolarmente efficace sulle donne e meno sugli uomini. Se questi ultimi infatti non avevano problemi ad evocare il divino, le donne invece mostravano un timore reverenziale. Cristellon, *L’ufficio del giudice*, cit. pp. 892-893.

processi infatti si arrivò alla pronuncia finale solo a seguito della discussione del referato. Come anticipato, il referato era stilato da uno dei consiglieri del tribunale, che, incaricato dal presidente di seguire il processo, a termine della fase informativa riassumeva la vicenda e gli indizi raccolti, fornendo inoltre una propria proposta di sentenza, che doveva essere votata dai consiglieri presenti nella seduta nella quale veniva esposto. Questo documento però appare solamente in alcuni processi di sponsali, poiché poteva accadere che si pronunciasse immediatamente la sentenza, omettendo questo passaggio, oppure che si proseguisse il processo nella fase successiva, chiamata probatoria. Data questa presenza altalenante dei referati nei procedimenti di sponsali, rimando direttamente al paragrafo dedicato ad essi nella procedura dei processi di separazione di letto e mensa, dove questi atti si incontrano invece sistematicamente. Analogo ragionamento trova applicazione per la fase probatoria, la quale, seppur presente, rappresenta in questa categoria processuale più un'eccezione che la regola⁵⁹¹.

Che cosa spingesse il foro a stabilire la redazione o meno del referato, la continuazione del processo nella sua fase successiva o la pronuncia della sentenza, è difficile da comprendere. Ciò che si ricava dai documenti è che la tendenza generale fosse quella di risolvere velocemente le vertenze di sponsali, promuovendo la formazione di un processo circoscritto alla fase informativa, la quale, certamente più breve e snella, avrebbe consentito la pronuncia di una sentenza in tempi non troppo dilatati. La stessa materia degli sponsali infatti, valutata di minor valore rispetto alle altre categorie, favorì sicuramente la promozione di un *iter* “semplificato” e ridotto, oltre che l’assunzione a prova dei giuramenti dei due presunti fidanzati.

Nonostante l’attuazione di una pratica agile, molti dei processi di sponsali si interruppero prima dell’emanazione della sentenza. Si contano infatti circa 90 processi troncati, che terminarono con il raggiungimento di un amichevole componimento tra le parti, sintomo sia dell’applicazione di forme di composizione extragiudiziale promosse non solo dagli ecclesiastici, ma anche da parenti e figure autorevoli della comunità lungo tutto il

⁵⁹¹ La seconda fase infatti trovò applicazione solo in tre processi. ADT, *TEM*, b. 7, fasc. 152; b. 12, fasc. 248; b. 16, fasc. 83. Non è chiaro cosa spingesse i giudici a stabilire la prosecuzione del processo invece che la sua conclusione per mezzo di una sentenza. Si può forse ipotizzare che i giudici, giunti a conoscenza dell’ostinazione di una delle parti a raggiungere un esito positivo e “temendo” un ricorso in appello, promuovessero l’istruzione della fase probatoria. Compito dei giudizi d’appello infatti era non solo quello di trovare la verità processuale, ma anche di verificare la correttezza della procedura attuata dal foro di istanza inferiore. Cfr. con la procedura penale asburgica ottocentesca in Povo, *La selva incantata*, cit., pp. 25-26. Si rinvia comunque per un approfondimento al paragrafo relativo alla fase probatoria nella procedura dei processi di separazione.

tempo processuale, sia dell'uso strumentale che si faceva della giustizia. Poco interessava ai giudici come si fosse giunti ad una pacificazione: l'importante era averla raggiunta. Come già sottolineato, il fine primario delle autorità ecclesiastiche era sempre stato quello di promuovere la pace e la ricomposizione dei dissidi, ponendosi come mediatori tra le parti e le strategie familiari e comunitarie in gioco.

Il ricorso al tribunale infatti, almeno nell'età moderna, era una prassi diffusa all'interno di una comunità, la quale tentava di instaurare e mantenere il controllo dell'ordine sociale attraverso forme non giudiziali, quali negoziazioni private e compromessi, per la risoluzione dei dissidi. La richiesta dell'intervento di un potere giudiziario dotato di profilo giurisdizionale, pubblico e formale, nella prospettiva dei "fruitori" della giustizia⁵⁹², sarebbe servita come ulteriore

"strumento di pressione per arrivare a un compromesso con la parte avversa o per riassetto gli equilibri interni della coppia. [...] Il tribunale ecclesiastico dunque si presenta spesso nella documentazione italiana come una pedina da utilizzare nelle strategie delle controversie quotidiane: rispetto ai conflitti di coppia, è la sede nella quale si prolunga e si chiarifica quella negoziazione che costituisce la materia prima del matrimonio"⁵⁹³.

Pur trattandosi di un contesto peculiare dell'età moderna, tale dinamica, a mio parere, potrebbe trovare riscontro anche nelle cause matrimoniali di metà Ottocento, comprovata non solo dalle carte, ma anche dal profilo ordinamentale che regolava l'attività del tribunale. Fondamentale in tal senso è il fatto che il tribunale non potesse intraprendere un procedimento *ex officio*, ma solo a partire da un'iniziativa formale di parte. Questo privava infatti il tribunale di una funzione repressiva, mentre amplificava la possibilità di rivolgersi ad esso in maniera strumentale, sintomo del fatto che le persone erano in grado di muoversi agilmente tra i meccanismi giudiziari⁵⁹⁴. Ciò si intrecciava inoltre con le rimarcate finalità riconciliative del tribunale stesso, che in qualche modo avallavano tacitamente il ripristino della pace al di fuori delle procedure formali, sebbene ciò potesse ledere le prerogative giurisdizionali dello stesso.

⁵⁹² Sul concetto di "uso della giustizia" nella prospettiva di denunciati e accusanti. M. Dinges, *Usi della giustizia come elemento di controllo sociale nella prima età moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi, Bologna, il Mulino, 2001 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi, 11), pp. 285-324.

⁵⁹³ Seidel Menchi, *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, cit., p. 35.

⁵⁹⁴ Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 232; Ead., *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 156.

Nonostante l'alto numero di processi interrotti, non mancano processi conclusi con l'emanazione di una sentenza, che stabiliva l'esistenza o meno della promessa - e in caso affermativo se fosse stata sciolta legittimamente - e la sussistenza di un valido motivo per sciogliere gli sponsali.

L'articolo 108 dell'*Istruzione* prevedeva che nei casi in cui non fosse stata pienamente provata la validità degli sponsali, questi sarebbero stati considerati inesistenti, poiché "la presunzione sta per la libertà nella scelta del conjuge". È quanto avvenne nella causa già menzionata tra Filippo Olivieri e Rosa Santoni: non essendo stati pienamente provati gli sponsali a causa di prove insufficienti, il tribunale sentenziò la loro inesistenza⁵⁹⁵.

L'insufficienza di prove era imputabile a diversi fattori, quali la stipulazione segreta della promessa, in assenza di testimoni o di lettere; la mancata messa in atto di un rituale riconosciuto dalla comunità e dalle autorità ecclesiastiche che li potesse rendere noti, se non a tutti, almeno ai genitori; l'infondatezza del reclamo.

Infatti, di fronte alla possibilità di potere impiegare in maniera strumentale il tribunale, diversi attori e attrici - non esiste infatti un discrimine di genere⁵⁹⁶ - non si fecero remore di adire il foro, sebbene non ne avessero motivo, con il puro scopo di abusarne per ottenerne in cambio denaro o vendette. Ne è un esempio la causa incorsa tra Francesco Zanet e Angela Leonardelli rispettivamente di S. Michele all'Adige e di Faedo, nella quale il ragazzo si oppose alle nozze che la ragazza stava progettando col compaesano Giovanni Calovi. Nonostante le indagini e le deposizioni dei testi, non emerse nulla a favore di Francesco e dei suddetti sponsali con Angela, poiché il motivo che aveva spinto l'attore ad avviare la causa era da ricercare altrove. Illuminante in tal senso la relazione del curato di Faedo, che descrisse gli intrighi che sottostavano alla vicenda: Francesco Zanet era stato istigato a procedere contro Angela da Michele Calovi, il quale non era altro che il fratellastro di Giovanni Calovi, futuro sposo della giovane, descritto dal sacerdote come "alquanto cattivo, che per fatti non convenevoli fu scacciato dall'Ufficio di Guardia di Finanze, uomo che fece tribulare nel passato inverno e suo padre e suo fratello"⁵⁹⁷. Si evince dunque che fu Michele il vero promotore della causa, che riuscì ad "assoldare" Francesco nel tentativo di ritardare o addirittura boicottare il progettato matrimonio del fratello, col quale evidentemente non aveva buoni rapporti.

⁵⁹⁵ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 105, cc. 17-19.

⁵⁹⁶ La Rocca riconosce l'uso strumentale del tribunale praticato da alcune donne livornesi, le quali, pur essendo consapevoli di avere rotto già in precedenza la promessa, si rivolsero ugualmente al foro per impedire all'ex fidanzato di sposarsi, nel tentativo di ricavarne ulteriore denaro. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 78.

⁵⁹⁷ ADT, *TEM*, b. 12., fasc. 64, cc. 14-15.

Altrettanto esplicitiva la vertenza tra Giovanni Zobel e Costanza Tezzele di San Sebastiano. Di fronte all'opposizione di Giovanni nei confronti del matrimonio tra Costanza e Giovanni Valle, il tribunale chiese l'escussione delle testimoni citate dall'attrice: Teresa Pergher e Clementina Muraro. La prima dichiarò di aver inteso che "il Zobele era in disgusto colla Tezzele ed egli stesso dichiarava nulla importargli di ciò, trovandosi al mondo tante altre ragazze, però la Tezzele aver a parlare con lui prima di sposare altri". Deposizione confermata anche da Clementina, alla quale Giovanni stesso disse di "esser lui in disgusto con questa e non voler più andare da essa. Ricercato chi altri praticasse dalla Tezzele, mi disse essere Giovanni Valle, ma soggiunse: la Tezzele non sposterà né il Valle, né me"⁵⁹⁸. Era dunque evidente che Zobel avesse avviato il processo non perché volesse sposare Costanza, ma semplicemente per avere un ritorno economico, come confermato dal parroco di Folgaria⁵⁹⁹.

Tra le accuse che avrebbero reso infondato il reclamo, poiché prive di valore per il foro tridentino, si trovavano quelle relative ai rapporti sessuali prematrimoniali, i quali potevano essere strumentalizzati dalla parte femminile per fare pressione sul convenuto e spingerlo o alle agognate nozze o almeno all'esborso di un risarcimento, che, tramutato in dote, avrebbe restituito l'onore perduto⁶⁰⁰. I processi matrimoniali di sponsali infatti pullulano di giovani conosciute carnalmente e poi abbandonate, spesso con figli illegittimi. I contatti sessuali erano legittimati agli occhi delle reclamanti dalle reiterate dichiarazioni dei fidanzati di volersi impegnare e dunque garanzia degli avvenuti sponsali⁶⁰¹. Questa idea, radicata e diffusa nella popolazione⁶⁰², non era però accolta nei suoi effetti giuridici dalle autorità ecclesiastiche tridentine, che non annoveravano più i rapporti sessuali tra gli

⁵⁹⁸ ADT, *TEM*, b. 3., fasc. 145, cc. 13-14.

⁵⁹⁹ ADT, *TEM*, b. 3., fasc. 145, cc. 15-16.

⁶⁰⁰ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 78; Pelaja, *Matrimonio e sessualità*, cit., pp. 25, 36-37, 40-43.

⁶⁰¹ La frequentazione, anche intima, dei fidanzati, una volta promessi, era accettata dalle comunità ed era una pratica diffusa, purché fosse rimasta discreta e avesse portato effettivamente alle nozze. Seidel Menchi, Quagliani, *Introduzione*, cit., p. 11; D. Lombardi, *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in *Trasgressioni*, cit., p. 370; A. Palombarini, *La seduzione con «promessa di matrimonio»*, in *Amori e trasgressioni*, cit., pp. 64-65, 70.

⁶⁰² A differenza di quanto sostenuto da di Simplicio, ovvero che dopo il Concilio il sesso prematrimoniale subì un declino nella diocesi senese grazie all'opera repressiva della Chiesa, tanto da non essere più menzionato nei processi per sponsali, nella realtà esso si conservò fortemente nelle pratiche comunitarie come elemento vincolante e formante la coppia. Ovviamente i rapporti prematrimoniali persero nel tempo quel valore obbligatorio alle nozze, ma furono comunque accettati informalmente dalle comunità nel percorso di avviamento al matrimonio. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit., pp. 281-284; Arrivo, *Seduzione, promesse, matrimoni*, cit., p. 13; Ead., *Storie ordinarie di matrimoni difficili. Assunta Tortolini e Giuseppe Mazzanti di fronte al Supremo Tribunale di Giustizia di Firenze*, in *Trasgressioni*, cit., p. 600-602; Pelaja, *Matrimonio e sessualità*, cit., pp. 36-39.

elementi probanti gli avvenuti sponsali⁶⁰³. A partire dal XVIII secolo infatti si assistette alla generale deresponsabilizzazione del defloratore e alla colpevolizzazione della donna, la quale non doveva più essere difesa dalle insidie maschili, bensì era responsabile e consapevole dell'uso del proprio corpo⁶⁰⁴. Il tribunale ecclesiastico matrimoniale aveva perciò il solo compito di verificare l'esistenza della promessa: che vi fosse stato commercio carnale, corredato dalla nascita di un figlio, non implicava per i giudici la sussistenza del reciproco impegno. Tutto ciò che riguardava l'indennizzo per seduzione, il riconoscimento della paternità, il mantenimento del figlio illegittimo doveva essere così materia da portare esclusivamente al foro secolare. Emblematico in tal senso il processo tra Domenica Longhi e Giovanni Munari di Brancafora, nel quale il foro chiese al parroco quale fosse l'obiettivo della donna, poiché non si capiva se volesse provare la paternità di Giovanni oppure ottenere il riconoscimento degli sponsali. Nel primo caso si specificava che la donna sarebbe dovuta ricorrere al foro civile, poiché quello ecclesiastico non era competente in materia, mentre nel secondo caso sarebbero servite ulteriori prove⁶⁰⁵. Si andavano così a separare nel contesto trentino le competenze tra foro ecclesiastico e secolare circa le seduzioni⁶⁰⁶, le quali, se in tempi precedenti erano state oggetto di misto foro⁶⁰⁷, nel periodo concordatario furono sottoposte alla sola facoltà secolare.

⁶⁰³ Sembra che una soluzione simile fosse stata adottata già negli anni Trenta e Quaranta del '700 a Roma, dove la donna sedotta poteva adire il tribunale solo se in possesso di prove "legittime" degli avvenuti sponsali. Pare però che tale editto non trovò applicazione, visto l'alto numero di processi per stupro trattati nei decenni successivi. Pelaja, *Matrimonio e sessualità*, cit., pp. 53-55. Ead., *La promessa*, in *Storia del matrimonio*, cit., p. 398.

⁶⁰⁴ La donna veniva dipinta come una "seduttrice astuta e infida, capace di incastrare [...] giovanotti ingenui di buona famiglia, col pretesto di essere stata conosciuta carnalmente". Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., pp. 240-241; Ead., *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 392-396; E. Brambilla, *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza*, in *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 571-572; G. Alessi, *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I tribunali del matrimonio*, cit., pp. 616-617; S. Seidel Menchi, *Introduction*, in *Marriage in Europe*, cit., pp. 25-26.

⁶⁰⁵ ADT, TEM, b. 7, fasc. 9, cc. 31-32.

⁶⁰⁶ La seduzione va interpretata come incitazione "al male valendosi di false ragioni per far credere che sia un bene o che non sia un male. Seduttore è dunque colui che deliberatamente fa il male e per il soddisfacimento delle sue passioni, conduce a conseguenze oltremodo dannose chi, senza il malefico intervento suo, non avrebbe subito quel danno". Palombarini, *La seduzione con «promessa di matrimonio»*, cit., p. 53.

⁶⁰⁷ Bellabarba, *I processi per adulterio*, cit., pp. 188-189. Lombardi sottolinea che nella Firenze del XVII secolo era invalsa la distinzione delle competenze nella gestione del reato di stupro sia violento sia non violento, delegato esclusivamente al tribunale secolare, e delle questioni matrimoniali, con annessi gli sponsali, demandate al foro ecclesiastico. Lombardi, *Il reato di stupro*, cit., p. 372. Per un quadro sul reato di stupro e sugli organi che ne avevano la competenza nei vari stati del territorio italiano in età moderna si veda Ead., *Matrimoni di antico regime*, cit. pp. 327-331.

Interessante in tal senso il confronto con l'operato del tribunale ecclesiastico torinese, che ancora nell'Ottocento⁶⁰⁸ giudicava situazioni riguardanti il binomio promessa-rapporto carnale. Ciò che colpisce è il tenore delle sentenze, che accolsero le istanze di attrici “stuprate”⁶⁰⁹, imponendo le nozze al convenuto, anche in assenza di provati sponsali o di costrizioni di alcuna natura, poiché venivano solamente considerati i rapporti sessuali⁶¹⁰. L'orientamento del tribunale torinese, seppur in cambiamento in quegli anni⁶¹¹, entrava dunque in contrasto con le direttive ecclesiastiche, che da secoli avevano delegittimato il valore della copula nella formazione del connubio coniugale⁶¹², mostrando un approccio opposto sulla questione a quello che venne applicato quasi contemporaneamente dal corrispondente foro tridentino.

Se questi sono gli aspetti rinvenuti nei fascicoli processuali di sponsali che determinarono l'esito negativo della sentenza con una pronuncia dell'inesistenza degli sponsali, concentrerò ora l'attenzione sui verdetti in cui il tribunale riconobbe l'esistenza degli sponsali, ma li dichiarò sciolti per causa legittima.

L'*Istruzione*, in tal senso, non elencava tutte le casistiche che avrebbero provocato una legittima rescissione, in quanto solo l'articolo 7 mostrava una specificità relativa all'entrata in un ordine religioso o nello stato clericale⁶¹³. L'articolo 6 invece prevedeva generalmente che

“quando una parte abbia violata la fede dovuta allo sposo, l'altra non è più tenuta alla sua promessa. Che se dopo conchiusi gli sponsali avviene un tal cambiamento da far giustamente supporre che in tale stato di cose le parti non sarebbero addivenute agli sponsali, questi non sono più obbligatori per quella parte nella quale non avviene un tal cambiamento. Nel caso che simili circostanze sussistessero già al tempo della conclusione degli sponsali, la parte che allora le ignorava ha diritto di recedere da essi”.

⁶⁰⁸ La competenza matrimoniale restò affidata ai giudizi ecclesiastici piemontesi fino all'entrata in vigore del Codice Pisanelli nel 1865. A. Borgione, *Un divieto a metà. Le indagini di paternità nella Torino risorgimentale (1838-1865)*, in «Genesis», 17 (2018), 1, p. 79.

⁶⁰⁹ Il termine “stuprate” va inteso qui non con l'accezione attuale, bensì con quella coeva di stupro non violento.

⁶¹⁰ Borgione, «*Senza labe di peccato*», cit. pp. 57-58.

⁶¹¹ Borgione riconosce un cambiamento di rotta nell'azione dei tribunali ecclesiastici piemontesi che adottarono “un'attitudine sempre più inquisitoria” nei confronti delle nubili gravide, viste non più come parte sedotta, ma seduttrice. Borgione, *Un divieto a metà*, cit., p. 79.

⁶¹² v. *supra* nota 107.

⁶¹³ “L'obbligazione assunta dagli sposi, non impedisce loro di entrare in un ordine religioso o di dedicarsi allo stato clericale. Colla professione o col ricevimento degli ordini sacri gli sponsali restano sciolti”. Art. 7 dell'*Istruzione* in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 459. Una condizione evidenziata anche da Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, pp. 188-190, 210-221.

Infine, l'articolo 10 stabiliva che “l'obbligo di mantenere le promesse fatte nel contratto degli sponsali cessa anche quando, ponderate tutte le circostanze, deve giustamente supporre che il matrimonio, che venisse contratto dagli sposi sarebbe infelice”⁶¹⁴.

Cosa si intendeva con “violazione della fede”, quali erano i cambiamenti che permettevano lo scioglimento della promessa, e sulla base di cosa si determinava che una futura unione coniugale sarebbe stata infelice?

Se la normativa era muta sul tema, la canonistica coeva individuava come *grandi* mutamenti il sopraggiungere di una malattia, l'inasprimento degli atteggiamenti fino all'odio, l'improvvisa povertà, la disparità di condizione, il vizio del gioco e del bere⁶¹⁵. L'indagine della documentazione giudiziaria ha permesso sia di dimostrare l'influenza di tali interpretazioni sugli orientamenti del foro sia di ricostruire il più ampio ventaglio delle circostanze che furono riconosciute determinanti per la rottura della promessa, mostrando la discrezionalità dei giudici nel valutare le prove prodotte e le situazioni sociali, economiche, anagrafiche di ogni singolo caso.

In un processo di Sardagna del 1865, l'attore Luigi Degasperi si recò dal curato Giuseppe Cadonna, per opporsi alle nozze tra Domenica Degasperi e Giuseppe Facchini di Mattarello. Luigi sosteneva di essere fidanzato da due anni con la ragazza, la quale aveva ribadito la promessa anche dopo il crollo economico vissuto dalla famiglia di lui. Ecco svelato il nocciolo della questione: il padre di Luigi, come confermato anche dal curato, fu “esecutato da suoi creditori in modo tale da dover lasciare andare alla pubblica asta tutti i suoi beni”, motivo per cui lo stesso Cadonna, “considerando una sì notevole mutazione dicea al padre della sposa che tanto meno sarebbe obbligato di mantenere la parola”⁶¹⁶. Sentita la ragazza, essa negò quanto detto dal fidanzato, sostenendo che, a seguito del disastro economico, Luigi la lasciò libera e non andò più a trovarla. Il padre di Domenica dichiarò inoltre che egli aveva dato il consenso alla figlia di sposare Luigi a condizione di parlarne col padre di quest'ultimo, Antonio. Antonio però non si presentò mai da Giovanni ed inoltre il drastico cambiamento economico avuto dallo stesso fece sì che Giovanni cambiasse idea, non volendo più acconsentire alle nozze della figlia con Luigi. Ricevuti gli

⁶¹⁴ Il concetto di felicità iniziò ad aver rilievo a partire dalla seconda metà del Settecento, quando si rafforzarono nella cultura del tempo le critiche all'autorità paterna e ai matrimoni forzati a favore della libertà individuale e conseguentemente di unioni di inclinazione personale. T. Plebani, *Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2012, pp. 106-107; A. Trampus, *Il diritto alla felicità. Storia di un'idea*, Roma-Bari, Laterza, 2008, pp. 200-216.

⁶¹⁵ Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, pp. 194-203, 225-241.

⁶¹⁶ ADT, TEM, b. 13, fasc. 80, cc. 1-2.

atti, il foro sentenziò sciolti gli sponsali tra i due, poiché non solo Domenica e Giovanni concordavano nel dichiarare che, se avessero conosciuto la gravità della situazione economica, non avrebbero dato il consenso alle nozze, ma anche perché un grave cambiamento delle circostanze economiche, era ragione valida per annullare la promessa⁶¹⁷.

Tra le altre ragioni reputate legittime per lo scioglimento della promessa dal foro tridentino, oltre al mutamento delle dinamiche economiche, si rilevano anche la presenza di un vincolo di parentela, sia di affinità sia di consanguineità, tra le parti coinvolte in assenza di una dispensa; la giusta negazione del consenso paterno alle nozze nei casi coinvolgenti minorenni⁶¹⁸; la disparità economica-sociale tra i presunti fidanzati; la presenza di malattie in uno dei contraenti, soprattutto se considerate ereditarie⁶¹⁹; la cattiva fama di una delle parti; l'avvio di una causa civile contro la parte che aveva sciolto gli sponsali⁶²⁰.

Emblematico in quest'ultimo caso il processo di Gabbiolo tra Silvestro Sartori e Maria Casetti. Il foro infatti sciolse gli sponsali poiché l'uomo, confermando di aver avviato processo civile contro Maria presso la Pretura per indennizzo dei danni sofferti dalla rottura degli sponsali, "ha implicitamente rinunciato al diritto che in forza dei contratti sponsali a lui competeva in ordine al matrimonio da celebrarsi coll'accusata"⁶²¹.

La causa insorta tra Giuseppe Martini e Prassede Noriller di Vallarsa è invece esplicativa del peso della disparità economica e sociale dei giovani e conseguentemente delle loro famiglie. Giuseppe sosteneva di essere fidanzato con Prassede, che ammise di aver stretto promessa con il ragazzo, ma di essersene successivamente pentita, poiché era venuta a conoscenza del fatto che il fidanzato fosse interessato solo al suo patrimonio. In ogni caso Prassede, essendo ancora minorenne, non aveva mai ottenuto il consenso paterno. Interrogato il padre della giovane, si ebbe infatti conferma dell'avversione di Antonio

⁶¹⁷ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 80, c. 15. Situazione analoga nel processo tra Maria Datres e Salvatore Giuliani di Dambel. I due giovani avevano stretto validi sponsali, tuttavia la zia di Maria, non mantenendo la promessa di dotare la nipote, fece sì che il foro sentenziasse giusto il rifiuto di Salvatore di sposare la ragazza. ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 344, c. 16. La perdita dei beni economici e l'incapacità di mantenere una famiglia erano elementi legittimanti la rottura della promessa anche per von Schulte, *Handbuch des katholischen Eherechts*, cit., p. 296.

⁶¹⁸ Il dissenso paterno era stato considerato un valido motivo per sciogliere gli sponsali dalla Congregazione del concilio negli anni '20 e '30 del Settecento. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 378-379.

⁶¹⁹ von Schulte, *Handbuch des katholischen Eherechts*, cit., pp. 295-296; Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, p. 230. Rinvio al caso di studio Lorenzi-Malossini, esplicativo di questa circostanza legata alla pazzia. v. paragrafo 4.1.

⁶²⁰ Sembrano mancare invece alcuni dei fattori rinvenuti nei processi fiorentini studiati da Lombardi, quali: l'odio capitale, il grave scandalo - i quali furono annoverati da Sánchez quali motivi validi per sciogliere gli sponsali - e il timore di perdere l'eredità. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 311-313; M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 103. Sono assenti anche la distanza ingiustificata e la lunga assenza di uno dei fidanzati, riportate invece da Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, pp. 203-207.

⁶²¹ ADT, *TEM*, b. 17, fasc. 88, cc. 10-11.

Noriller verso le nozze, tanto che anche “il paese di Vallarsa si avrebbe fatta meraviglia se sua figlia si fosse maritata con Giuseppe Martini per la disparità di condizione e facoltà”⁶²². Il parroco locale spiegò nella sua relazione che la disparità economica tra le famiglie era nota in tutto il paese, in quanto la ragazza proveniva da una delle famiglie “primarie” di Vallarsa, mentre il padre di Giuseppe era aggravato dai debiti ipotecari. A seguito degli atti raccolti il foro sentenziò conclusi gli sponsali per valide ragioni, tra cui il diniego paterno e la forte disparità economica, che era stata provata⁶²³.

Ancora nell'Ottocento erano dunque ben consolidate quelle barriere sociali ed economiche che sfavorivano le unioni tra componenti provenienti da gruppi diversi, anche se di condizione umile⁶²⁴. Le cosiddette *mésalliance* continuavano ad essere aborrite, soprattutto quando esisteva una disuguaglianza tale da destare scalpore nella comunità⁶²⁵.

Ma dall'esempio appena descritto è possibile indagare un altro elemento rilevante, ovvero il consenso paterno o genitoriale. Questo tema era stato fonte di dissidi a seguito del Concilio, poiché se da un lato la Chiesa cattolica aveva ribadito la piena libertà delle parti di contrarre matrimonio, pur “detestando” le unioni contratte senza consenso genitoriale, dall'altra le famiglie reclamarono il diritto di decisione sulle nozze dei figli, soprattutto se minorenni⁶²⁶. Si è visto quanto questo aspetto fosse stato problematico anche durante le trattative concordatarie⁶²⁷, ma alla fine si era giunti alla risoluzione, relativamente agli sponsali, che questi “conchiusi da coloro che sono soggetti a patria potestà, devono sciogliersi ogniqualvolta i genitori giustamente si oppongono”⁶²⁸. Nonostante la dottrina

⁶²² ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 179, cc. 12-13.

⁶²³ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 179, cc. 22-23.

⁶²⁴ Tendenza confermata anche per le Marche della prima metà dell'Ottocento. Palombarini, *La seduzione con «promessa di matrimonio»*, cit., pp. 74-76.

⁶²⁵ Si vedano in tal senso i casi riportati da Tiziana Plebani sulla Venezia settecentesca, dove erano contrastate le unioni tra componenti del patriziato e persone di più bassa estrazione, tanto da far intervenire la magistratura penale degli “Inquisitori di Stato” per evitarle. Plebani, *Un secolo di sentimenti*, cit., pp. 52-54, 57-65.

⁶²⁶ La non obbligatorietà del consenso dei genitori scatenò forti reazioni soprattutto in Francia. Durante il Concilio infatti i delegati francesi avevano più volte richiesto il vincolo del consenso genitoriale per la contrazione delle nozze. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 223; Casey, *La famiglia nella storia*, cit., p. 118.

⁶²⁷ v. *supra* 1.5; Zanotti, *Il Concordato austriaco*, cit., pp. 120-125.

⁶²⁸ Questo articolo si andava ad inserire nella linea, già definita dal Codice civile austriaco, che affidava ai genitori il potere decisionale sui matrimoni dei figli minorenni (art. 49). Basevi *Annotazioni pratiche*, cit., p. 17. L'articolo 32 dell'Appendice I stabiliva inoltre che “se un minorene contrae matrimonio senza aver ottenuto il necessario assenso del padre [...], ambedue i genitori restano esonerati dall'obbligo di costituire la dote o di contribuire per l'accasamento, ed il padre ha il diritto di diseredarlo”, mentre l'art. 68 dell'*Istruzione* prevedeva esplicitamente che “anche nello stringere il vincolo matrimoniale i figli di famiglia si rammentino del Signore che dice: Onora il padre tuo e la madre tua! [...] Sono perciò illeciti quei matrimoni che si contraggono ad onta che i genitori deneghino ad essi per giusti motivi il loro consenso”. Art. 32 dell'Appendice I; artt. 5, 68

cattolica fondasse la promessa e il matrimonio sul consenso delle parti, la Chiesa e i suoi rappresentanti, come pure le comunità, ritennero conveniente e necessaria l'approvazione genitoriale, tanto che furono garantiti dei margini d'azione alle famiglie, onde evitare la compromissione delle gerarchie sociali⁶²⁹. Questa idea permeava anche il foro tridentino, che acconsentì allo scioglimento degli sponsali di alcune coppie di fidanzati a causa dell'opposizione paterna alle nozze per validi motivi come la disparità sociale, economica ed anagrafica e la cattiva fama e condotta degli aspiranti generi e nuore. La richiesta del consenso genitoriale però venne estesa nel caso trentino non solo alla parte minorenni, ma in generale a tutti i fidanzati che erano intenzionati a convolare a nozze⁶³⁰.

Infine, qualche accenno alle sentenze che consentivano la rottura della promessa in vista di un'unione infelice. Esse indicavano diverse ragioni, che variavano dalla presenza di una procedura civile o criminale in atto tra le due parti, alle minacce e i maltrattamenti occorsi tra i fidanzati - circostanze che avevano o avrebbero esacerbato gli animi -, dai dubbi sulla paternità del figlio illegittimo, alla cattiva fama⁶³¹.

Dopo l'approfondimento delle sentenze che dichiaravano l'invalidità degli sponsali o che li scioglievano per una legittima causa, sposterò ora l'attenzione sull'ultima casistica rinvenibile nei fascicoli processuali: il riconoscimento della validità della promessa.

L'articolo 111 dell'*Istruzione* stabiliva che, una volta provati per mezzo degli indizi e delle deposizioni l'esistenza degli sponsali,

“il Giudizio matrimoniale procurerà a mezzo di un incaricato, d'indurre le parti ad un amichevole componimento. Per ciò che riguarda il risarcimento del danno, si farà in modo che le stesse addivengano ad una convenzione sotto eque condizioni. Dietro domanda di una almeno delle parti si potrà anche stabilire un importo da corrisondersi a titolo di compenso. Se l'attore non è di ciò contento, gli resta bensì libero di ricorrere pel risarcimento del danno al Giudizio secolare, ma non si avrà più alcun riguardo all'eccezione da lui opposta al matrimonio”.

dell'*Istruzione* in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, pp. 449, 458, 467.

⁶²⁹ Lombardi, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 240; Pelaja, *Matrimonio e sessualità*, cit., p. 31.

⁶³⁰ Si vedrà nel paragrafo 4.1.1 con l'approfondimento della causa Lorenzi-Malossini un esempio di tale posizione. Se il periodo rivoluzionario francese infatti aveva favorito la libertà matrimoniale, in seguito ad esso si tornò ad applicare limitazioni nei confronti dei figli che intendevano sposarsi, *in primis* il consenso paterno. Cavina, *Il padre spodestato*, cit., pp. 236-239.

⁶³¹ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 212; b. 9, fasc. 2; b. 17, fasc. 223; b. 14, fasc. 215. Una percezione diversa rispetto a quella descritta da Kutschker, che nello spiegare l'art. 10 relativo alle unioni infelici, rimandava alle *mésalliance*. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, pp. 240-241.

Ritorna ancora una volta il commissario, o incaricato, in veste di mediatore tra le parti, che avrebbe dovuto svolgere l'ennesimo tentativo di pacificazione, gestendo le trattative per addivenire alla concessione di un equo indennizzo per la parte reclamante abbandonata⁶³². La somma da attribuire come risarcimento poteva essere avanzata dall'attrice, dal convenuto, dal commissario o dal tribunale. Ovviamente i primi due, nell'ottica di uscirne uno con il maggior vantaggio e l'altro con il minor danno possibile, tendevano a proporre o un importo troppo elevato o troppo basso. La giusta via di mezzo era indicata dagli ecclesiastici, che tendenzialmente individuavano nella cifra oscillante tra i 15 e i 25 fiorini un corretto compenso per la rottura ingiustificata della promessa, ponendo così un freno alle richieste esagerate o alle offerte esigue delle parti.

Se il reclamante, a seguito delle trattative, non fosse stato soddisfatto dell'importo pattuito e avesse continuato a pretendere una cifra più elevata, allora sarebbe stato rimandato al foro civile, perdendo però ogni diritto di opporsi ulteriormente alle nozze della controparte⁶³³. È quanto occorre ad Alessio Valer di Fornace, che venne mandato al foro civile, poiché ricusò l'indennizzo proposto da Caterina Todeschi di 20 fiorini, ritenuto equo dal tribunale, esigendo ostinatamente 100 fiorini⁶³⁴. La giovane fu dunque libera di procedere con le pubblicazioni e con la celebrazione delle nozze con Giacomo Berteotti.

Sarebbe interessante verificare, nel qual caso si trovasse la documentazione civile matrimoniale, a quanto ammontassero le somme stabilite dal tribunale civile come risarcimento per le promesse disattese, così da comprendere l'uso consapevole della giustizia operato dalle persone nel perseguimento dei propri obiettivi. Se convenisse di più accettare l'indennizzo proposto dalle autorità ecclesiastiche oppure ricorrere al foro civile non si può stabilire allo stato attuale delle ricerche, ma si può ipotizzare che fosse più complesso ottenere cifre più alte rivolgendosi al foro secolare. Quest'ultimo infatti era tenuto a far risarcire solo i danni effettivamente subiti dal reclamante, che avrebbe dovuto provarli in sede giudiziaria.

È evidente che di fronte all'esistenza degli sponsali, il foro tridentino si pronunciò sempre e solo a favore di un equo compenso come risarcimento per il torto subito. Ovviamente ciò era in linea con quanto legiferato dall'*Istruzione*, dove si prevedeva una pena

⁶³² Sebbene tutte le questioni legate agli effetti civili fossero attribuite alla competenza civile, nei processi di sponsali si ebbe un'intromissione ecclesiastica. v. *supra* 2.3.1.

⁶³³ L'articolo 112 dell'*Istruzione* confermava che "quando non si potesse ottenere per convenzione il recesso dagli sponsali od un equo compenso, dovrebbesi riguardare come minor dei mali il permesso di celebrare il contrastato matrimonio". *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg, Annata 1856*, p. 475.

⁶³⁴ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 226, cc. 27-28.

esclusivamente pecuniaria. A contrapporsi a questa linea d'azione si trova, come già accennato, il tribunale ecclesiastico di Torino, che ancora durante il XIX obbligava i seduttori a sposare le reclamanti⁶³⁵. Una pratica del resto affatto eccezionale, poiché si inseriva in una tradizione consolidata nei secoli precedenti, la quale, vedendo nella promessa un impegno vincolante, prevedeva come punizione per il defloratore il risarcimento a sposare o a dotare⁶³⁶. Il matrimonio, così come la dote, infatti avrebbe riparato l'offesa subita dalla donna, reintegrandola del suo onore perduto⁶³⁷.

Questa prassi certamente non era sconosciuta nemmeno alla realtà trentina, poiché gli studi compiuti sul fondo locale di età moderna "Cause matrimoniali" hanno evidenziato che nelle vertenze di sponsali, se l'attrice fosse stata in grado di provare la stipulazione della promessa, allora il foro avrebbe obbligato il reo all'adempimento della stessa, procedendo alla celebrazione delle nozze⁶³⁸. Ma è un altro elemento quello che risalta: il ricorso alla carcerazione. Essa generalmente veniva richiesta dalle attrici, le quali, temendo che il reo si sarebbe dato alla fuga una volta avviato il processo, ne richiedevano la carcerazione preventiva⁶³⁹. Sebbene la prigionia venisse concessa con puro valore cautelativo, in realtà si rivelò essere un formidabile strumento di pressione nei confronti degli uomini renitenti, che dopo aver trascorso qualche giorno o anche solo una notte in carcere si "ravvidero", volendo procedere immediatamente alla celebrazione matrimoniale⁶⁴⁰. Sul finire del Settecento però questa pratica venne definitivamente abbandonata sul suolo trentino a causa del suo carattere coercitivo e sostituita dalla pena economica⁶⁴¹.

E sarebbe stata proprio la rifusione economica ad avere larga fortuna e a dominare l'iniziativa ecclesiastica del foro tridentino ottocentesco, in linea con le direttive provenienti

⁶³⁵ Borgione, «*Senza labe di peccato*», cit. p. 57.

⁶³⁶ I passi biblici dell'*Esodo* (28, 15-16) e del *Deuteronomio* (22, 28-29) prescrivevano che il defloratore avrebbe dovuto sia sposare sia dotare la donna. Tale provvedimento venne accolto nel diritto canonico, anche se, a seguito del Concilio tridentino, la formula cambiò veste in *aut-aut*, ovvero sposare o dotare, in un'ottica risarcitoria e non certo penalistica, promossa invece dalla *Lex Julia de adulteriis et stupris*. G. Alessi, *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni storici», 75 (1990), 3, pp. 809-811.

⁶³⁷ Come evidenziato da Arrivo, "la capacità del matrimonio di risanare anche questo tipo di situazioni era giuridicamente riconosciuta e, nell'ordinamento italiano, lo è stata fino ad anni recenti". L'autrice fa riferimento al reato di violenza carnale, che fino al 1981 veniva depennato in caso di successive nozze tra le parti. Arrivo, *Seduzioni, promesse, matrimoni*, cit., p. 16.

⁶³⁸ Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, cit., p. 191.

⁶³⁹ Se durante il XVII secolo le istanze di carcerazione furono sempre respinte, durante il XVIII secolo la maggior parte di esse venne accolta dal tribunale, segnando così un cambiamento di rotta del tribunale. *Ivi*, pp. 197-199.

⁶⁴⁰ *Ivi*, pp. 201-202.

⁶⁴¹ La pratica della carcerazione si era diffusa in altri contesti italiani, basti vedere i casi delle diocesi di Pistoia nel XVI secolo e di Torino, dove venne eliminata negli anni Trenta del XIX secolo. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 290-295; Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, cit., p. 206; Borgione, *Un divieto a metà*, cit., p. 67.

dall'alto e con il pensiero dell'epoca⁶⁴², poiché questa, discostandosi dall'obbligo nuziale, garantiva l'adesione al principio che stava alla base delle nozze: la libera e piena espressione del consenso.

3.2.2.2.1 Le tasse e gli appelli

Le sentenze non riportavano solo la decisione finale stabilita dal collegio tridentino, ma indicavano anche le tasse processuali che i contendenti avrebbero dovuto pagare. Le imposte sulle cause matrimoniali non erano fissate autonomamente da ogni foro ecclesiastico, ma furono determinate dall'imperatore con sovrana risoluzione il 19 agosto 1857. A fine ottobre dello stesso anno il "regolamento provvisorio delle tasse pel tribunale matrimoniale ecclesiastico dell'Arcidiocesi di Vienna" venne esteso e reso obbligatorio anche per la provincia del Tirolo-Voralberg, dove, da quel momento in avanti, i tribunali matrimoniali diocesani avrebbero provveduto all'esazione delle tasse secondo i parametri viennesi. Il *Regolamento provvisorio* prevedeva le seguenti voci:

“Articolo

1. Per gli esibiti prodotti dalle parti per gli atti d'ufficio, ogni foglio

Mon. di conv.

fior. – car.⁶⁴³ 6

⁶⁴² È degli ultimi decenni del Settecento l'opera *De sponsalibus filiorum familias vota decisiva* di Cristoforo Cosci, giureconsulto di Chiusi, protonotario apostolico e vicario generale in alcune diocesi dello Stato della Chiesa, il quale non condivideva l'obbligo imposto ai seduttori di sposare le donne deflorate. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 393-398. La normativa concordataria stabiliva che “in confronto di coloro che ricusano di mantenere la promessa data cogli sponsali, si agirà piuttosto coll'ammonizione che colla coazione”. Art. 109 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 474. Su questa scia il canone 1017 del *Codex iuris canonici* del 1917 avrebbe eliminato definitivamente le soluzioni del matrimonio e della dote dalle riparazioni previste per la rottura della promessa, ammettendo solamente il risarcimento economico per i danni subiti. Pelaja, *La promessa*, cit., p. 406.

⁶⁴³ Agli inizi dell'Ottocento iniziarono a comparire sulla scena imperiale i fiorini d'Impero: 1 fiorino d'Impero = 60 carantani. Con la Restaurazione gli Asburgo introdussero ufficialmente una nuova moneta: il fiorino di Vienna, che, in seguito alle svalutazioni del 1811 e 1816, fu sostituito dal “fiorino di convenzione”, che era quotato a 2,5 fiorini di Vienna cartacei. Dopo il 1819 la moneta contabile venne uniformata al “fiorino di convenzione”: 1 fiorino valuta di Vienna, moneta di convenzione = 1 fiorino d'Impero, 11 carantani. Durante il XIX secolo però nel Tirolo meridionale, la moneta che veniva largamente usata era il fiorino del Tirolo: 1 fiorino del Tirolo = 1 fiorino d'Impero, 8 carantani; 1 fiorino del Tirolo = 0 fiorini di Vienna, 57 carantani. Con la patente imperiale del 27 aprile 1858 al sistema monetario austriaco fu applicato il sistema metrico decimale, cosicché venne introdotto il fiorino “valuta austriaca”: 1 fiorino valuta austriaca = 0 fiorini valuta di Vienna, moneta di convenzione, 57 carantani; 1 fiorino valuta austriaca = 1 fiorino d'Impero, 8 carantani. Con la nuova legge monetaria il fiorino “valuta austriaca” andava così a combaciare perfettamente col fiorino del Tirolo, con l'unica differenza che il fiorino del Tirolo si divideva in 60 carantani, mentre il fiorino “valuta austriaca” in 100 soldi. Solo dal 1892 si provvide all'uniformazione monetaria di tutto l'Impero, la cui moneta principale divenne la “corona” divisa in 100 centesimi. Due corone corrispondevano a un fiorino e una corona a 50 soldi. C. Grandi, A. Leonardi, I. Pastori Bassetto, *Popolazione, assistenza e struttura agraria nell'Ottocento trentino*, Trento, Libera Università degli Studi di Trento, 1978, pp. 10-11.

2. Per l'assunzione d'un protocollo in luogo d'un esibito, a dilucidazione del fatto, per l'esame di testimoni o periti, per l'inrotulazione degli atti dimessi, ogni foglio	“ - “	6
3. Per la copia semplice d'un atto del Tribunal matrimoniale ecclesiastico, ogni foglio. Annotazione. La tassa per le vidimazioni si corrisponde mediante bollo di 15 car. per ogni foglio.	“ - “	15
4. Per un editto senza riguardo al numero delle pubblicazioni, oltre alla tassa prescritta al N.1	“ 1 “	-
5. Per una sentenza di prima Istanza in causa incidentale	“ 1 “	-
6. Per una sentenza di qualunque Istanza in causa di merito	“ 5 “	-
7. Per l'esaurimento di un ricorso diretto non contro una sentenza in causa di merito, oltre la tassa prescritto sotto N. 1 e 2	“ - “	30
8. Venendo annullata una sentenza contumaciale, non si pagherà alcuna tassa ulteriore per la sentenza che vien proferita in suo luogo. Annotazione. Gli atti dei Tribunal matrimoniali ecclesiastici, sempreché non contengano un documento legale, non sono soggetti all'imposta del bollo” ⁶⁴⁴ .		

Il *Regolamento*, dopo l'elenco delle tasse, terminava con alcune disposizioni generali, con le quali si fornivano indicazioni sulla parte che avrebbe dovuto corrispondere l'importo, sui ricorsi per non contribuire e sulle conseguenze per il mancato pagamento:

“1. Le tasse prescritte da questo Regolamento devono contribuirsi da quella parte, a cui istanza il Tribunal matrimoniale procede; al pagamento delle tasse della sentenza di prima Istanza è tenuta la parte soccombente in causa eccettuato il caso che le spese giudiziali siano state nella sentenza compensate, nel qual caso ambedue le parti sono verso il Tribunale garanti solidariamente. Nell'ordine successivo delle Istanze è obbligata solo la parte appellante. [...] 4. La tassa dovuta si farà conoscere a chi è obbligato al pagamento relativo mediante distinta delle tasse. Se questi si trova leso da tale applicazione, egli deve produrre entro giorni 14, da calcolarsi dal giorno dell'intimatagli distinta delle tasse, i motivi del suo gravame al Tribunal matrimoniale ecclesiastico ed in grado d'ulteriore ricorso, al Metropolita della Provincia ecclesiastica per mezzo dello stesso Tribunal matrimoniale [...] Scaduto il termine del ricorso tali gravami verranno respinti [...] 6. Per mancato pagamento della tassa non si sospenderà veruna disposizione, evasione ed intimazione giudiziale⁶⁴⁵”.

Come indicato nelle disposizioni dunque, a processo concluso, la nota tassale sarebbe stata trasmessa alla parte colpevole o ad entrambi i contendenti. Le imposte poi

⁶⁴⁴ *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Voralberg. Annata 1857*, pp. 513-514.

⁶⁴⁵ *Ibidem*.

sarebbero state suddivise, secondo quanto stabilito dal foro ecclesiastico, tra il commissario e il tribunale stesso. Se vi fosse stato un rifiuto nel pagamento delle tasse, il foro ecclesiastico avrebbe mandato inizialmente un *monitorio* e, se questo avesse avuto esito negativo, sarebbe stato richiesto l'intervento della Pretura di competenza⁶⁴⁶.

Non erano però solo le persone abbienti o aventi un determinato patrimonio a poter adire il tribunale, grazie alla disponibilità di denaro che permetteva loro di saldare le tasse. Il loro pagamento infatti non era un presupposto indispensabile per poter iniziare la causa, poiché avrebbe significato escludere da tale possibilità le fasce più basse della popolazione, che avevano parimenti diritto di avviarla. Venne così deciso che, chiunque avesse voluto intentare una causa o ne fosse stato coinvolto, ma non fosse stato in grado di provvedere alla retribuzione per mancanza di denaro, avrebbe potuto rivolgere al foro matrimoniale la domanda di condono delle tasse, tramite il parroco locale, con l'allegazione del certificato di povertà⁶⁴⁷. Don Gioacchino Bazzanella nel suo *Manuale* indicava in quali situazioni tali certificati andavano emessi e in che modalità. Egli infatti sosteneva che “le attestazioni di povertà sono da rilasciarsi soltanto ai poveri riconosciuti tali dalla legge, vale a dire a coloro soltanto che dalle loro realtà, capitali, rendite, industrie e fatiche non ricavano neppure quel tanto che sorpassi l'importo d'una mercede giornaliera”⁶⁴⁸. Si potevano inoltre inserire dettagli più specifici sulla persona coinvolta, annotando il grado dell'indigenza, soprattutto se dovuto ad infermità fisiche o al mantenimento di una numerosa famiglia, e il “merito personale di moralità e di religione”⁶⁴⁹. Sebbene l'opera del decano di Strigno Bazzanella fosse stata redatta negli anni Ottanta dell'Ottocento, e quindi in un contesto di mutata giurisdizione sugli affari matrimoniali, la forma dei certificati d'indigenza da lui descritta denotava una forte affinità con quella di metà Ottocento.

La corresponsione delle tasse però poteva essere momentaneamente lasciata in sospeso in caso di ricorso in appello di uno dei contendenti, il quale, sentendosi gravato dalla sentenza pronunciata dal foro di prima istanza, sarebbe potuto ricorrere al tribunale ecclesiastico metropolitano di Salisburgo. La richiesta di appello doveva essere inoltrata al

⁶⁴⁶ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 74; v. *supra* 2.3.1.

⁶⁴⁷ Questa pratica era già in vigore nel contesto fiorentino di età moderna, dove in presenza di un certificato di povertà, redatto sempre dal parroco, si concedeva il “beneficio di povertà” all'indigente. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 158-159. Una condizione che si presentava anche a Livorno nel Settecento, dove era possibile evitare le spese processuali mostrando di essere stati ammessi al “beneficio del miserabile”, il quale era concesso dagli uffici dell’“Auditore e Governatore”. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 260; v. *supra* 1.2.

⁶⁴⁸ Bazzanella, *Manuale d'ufficio*, cit., pp. 54-55.

⁶⁴⁹ *Ibidem*.

foro tridentino entro 10 giorni dall'intimazione della sentenza e, se fosse stata accolta dai giudici, questi avrebbero comunicato alla parte appellante tramite decreto che entro 30 giorni, sempre dall'intimazione dell'atto, avrebbe dovuto inviare il proprio gravame al foro d'oltralpe⁶⁵⁰. Nel frattempo, il foro tridentino avrebbe provveduto ad informare il tribunale di seconda istanza della domanda di appello e della data d'intimazione del decreto all'appellante, trasmettendo la *recensio actorum* - una sorta di elenco dei documenti raccolti -, e una relazione descrittiva della vicenda con la sentenza e le motivazioni della stessa. Fondamentale però era rispettare i tempi stabiliti, poiché se la domanda di appello o il gravame fossero giunti anche pochi giorni dopo la scadenza, non avrebbero trovato accoglimento. È quanto capitò a Maria Cristoforetti: il suo gravame giunse a Salisburgo appena due giorni dopo il termine e per questo venne rigettato⁶⁵¹.

La sentenza del giudizio di seconda istanza avrebbe potuto confermare quella pronunciata dal foro tridentino, concludendo così la vertenza⁶⁵², oppure rovesciarla. In quest'ultimo caso sarebbe rimasta aperta la possibilità alla parte, che si fosse sentita gravata, il ricorso in terza istanza al tribunale ecclesiastico di Olmütz. Solo in un processo si raggiunse il foro ceco, mentre negli altri venti casi ci si fermò alla seconda istanza. Il ricorso in appello non era dunque una pratica largamente diffusa, poiché richiedeva tempo e denaro -alle tasse da pagare per il processo di prima istanza si sarebbero dovute aggiungere quelle della seconda-, la quale venne impiegata da coloro che erano veramente intenzionati a far valere le proprie posizioni in sede giudiziaria e soprattutto che non avrebbero risentito del dispendio di energie e di soldi che ciò avrebbe comportato.

3.2.3 I procedimenti di separazione di letto e mensa

Concentrandomi ora sulla seconda tipologia di cause, ovvero le separazioni di letto e mensa, vorrei innanzitutto porre l'attenzione sulla terminologia utilizzata per la loro designazione. Nella documentazione archivistica giudiziaria e nelle fonti normative dell'epoca, infatti, si riscontra una compresenza lessicale, dovuta all'uso dei termini

⁶⁵⁰ Si noti che i due termini temporali previsti dal foro ecclesiastico tridentino non corrispondevano a quelli riportati nel *Regolamento provvisorio* e da Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 944.

⁶⁵¹ ADT, TEM, b. 4, fasc. 129, cc. 70-71.

⁶⁵² Si ricordi che in presenza di due sentenze uguali non era più possibile ricorrere in appello (§ 239 Istr.).

“separazione” e “divorzio” in maniera interscambiabile tra loro⁶⁵³. L’origine di questa sinonimia è da ricercare nei secoli precedenti, in cui non vi era una netta distinzione tra le idee di nullità e rottura⁶⁵⁴.

Ciò che è noto è che una prima distinzione lessicale era stata effettuata già da Pietro Lombardo nel XII secolo, che aveva fissato un discrimine tra la “separazione corporale” e la “separazione sacramentale”. Con la prima si faceva riferimento alla separazione temporanea o perpetua dei corpi, la quale, pur comportando la fine della convivenza coniugale, non avrebbe rotto il vincolo, mentre con la seconda si sarebbero proclamati la nullità e lo scioglimento dell’unione matrimoniale⁶⁵⁵. Le due circostanze presentavano dunque delle differenze non irrilevanti negli effetti sull’istituto matrimoniale. Nonostante la specificazione di Lombardo e la chiara dissomiglianza delle due separazioni, nei secoli a seguire si mantenne comunque una ambivalenza dei lemmi *separatio* e *divortium*, che vennero usati indistintamente per indicare entrambi gli istituti. Ciò fu dovuto al modo in cui i canonisti specificarono queste due realtà nelle rispettive espressioni latine. La separazione sacramentale, infatti, assunse la definizione di “divortium sive separatio quoad vinculum aut foedus”, mentre la nozione di quella corporale fu “divortium sive separatio quoad thorum et mutuam servitatem”⁶⁵⁶. L’interscambiabilità dei due termini riscontrata nella documentazione ottocentesca ha dunque origini lontane. Solo nel 1917, con il *Codex Iuris Canonici*, si sarebbe provveduto a risolvere tale ambiguità, stabilendo una definitiva differenziazione terminologica e contenutistica dei due lemmi ed espungendo la parola *divortium* dal lessico canonistico⁶⁵⁷. Nella presente ricerca ho ritenuto opportuno dare un’uniformità terminologica, adottando di regola il termine “separazione”.

3.2.3.1 L’avvio del processo

⁶⁵³ v. *supra* nota 467. Si possono ritrovare numerosi casi all’interno dei fascicoli processuali circa l’utilizzo del termine “divorzio” al posto di quello di “separazione”. Si vedano per esempio la sentenza della causa Lira-Zambiasio, dove venne concesso il “divorzio temporario” o il referato redatto da Brunati, nel quale si proponeva per i coniugi Sartori di Bieno il “divorzio temporario”. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 165, c. 64; b. 3, fasc. 178, c. 28.

⁶⁵⁴ Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., pp. 87-88; Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 178.

⁶⁵⁵ Quaglioni, «*Divortium a diversitate mentium*», cit., pp. 103-104.

⁶⁵⁶ A. Giuffrè, *Separazione personale dei coniugi (Diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, p. 1403.

⁶⁵⁷ *Ivi*, pp. 1403-1404.

La seconda Appendice, l'*Istruzione per i Giudizii ecclesiastici dell'Impero d'Austria sugli affari matrimoniali*, definiva minuziosamente negli articoli dal 205 al 245 quale fosse la pratica processuale da seguire inerentemente ai soli casi di separazione di letto e mensa. Innanzitutto, l'*Istruzione* stabiliva che “gli obblighi contratti col matrimonio non si possono adempiere senza il consorzio della vita coniugale”, motivo per cui esso si poteva sciogliere solo nei casi stabiliti dalla legge ecclesiastica (§ 205). Si ribadiva dunque il primato del diritto canonico in materia e si condannava al contempo la cosiddetta separazione di fatto, praticata di propria iniziativa da uno o da entrambi i coniugi.

Dall'articolo successivo si illustravano invece le motivazioni contemplate dalle autorità ecclesiastiche per poter richiedere ed eventualmente ottenere la separazione di letto e mensa dal coniuge⁶⁵⁸. La coppia poteva chiedere la separazione per mutuo consenso nel caso in cui uno dei due avesse mostrato la volontà di entrare in un ordine sacro o nello stato ecclesiastico (§ 206). Tuttavia, questa era l'unica circostanza in cui era ammessa la consensualità, poiché la Chiesa, come si è già evidenziato, avrebbe avviato il processo solo nei casi in cui vi fosse stata una reale colpa da parte di uno dei coniugi⁶⁵⁹. Il sostrato concettuale della colpa era infatti alla base dei successivi quattro articoli, che elencavano i motivi validi per la separazione. Al contempo si distingueva tra cause ammissibili per una separazione perpetua e quelle per una separazione temporale⁶⁶⁰. La differenza fondamentale tra le due stava evidentemente nella durata dell'applicazione della sentenza di separazione: nel primo caso avrebbe avuto vigore fino alla morte di uno dei coniugi, combaciando così con lo scioglimento del vincolo; mentre nel secondo si sarebbe garantita la conclusione della convivenza delle parti, solo però fin quando sarebbero venute meno le cause che avevano portato all'emanazione della sentenza favorevole. Ma l'evidente labilità concreta del limite tra separazione perpetua e scioglimento del vincolo portò a restringere fortemente i margini di una concessione a vita: infatti solo il caso di adulterio era riconosciuto come circostanza in cui si poteva concedere. Se l'adulterio, tuttavia, era stato commesso, poiché favorito dall'altro coniuge, o nel caso in cui entrambe le parti si fossero macchiate di tale peccato, o se la parte innocente avesse condonato esplicitamente o tacitamente all'altra la sua colpa, questo diritto sarebbe decaduto (§ 207).

⁶⁵⁸ Queste motivazioni non erano del tutto tassative, poiché, come si vedrà nel paragrafo dei referati, potevano essere ammesse altre circostanze. Già nei secoli precedenti, infatti, i giudici e gli avvocati avevano applicato il diritto canonico con maggior elasticità, allontanandosi dalla rigidità originaria. ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 77, cc. 76-78; Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 93.

⁶⁵⁹ v. *supra* 1.6; ADT, *NOG*, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 8.

⁶⁶⁰ Nell'*Istruzione* è indicata come “temporale”, mentre nelle carte archivistiche come “temporaria”.

In tutte le altre situazioni quindi, seppur arrecanti grave danno a uno dei coniugi, la separazione concessa sarebbe stata solo temporale:

“se un coniuge apostata dalla religione cristiana, tenta di sedurre l'altra parte all'abbandono della fede cattolica, a vizi o crimini, se con ingiurie di fatto o con insidie pone in pericolo la sua vita e sanità, se gli arreca afflizioni d'animo sensibili per un tempo notabile, e secondo le circostanze anche, se egli soffre un male corporale diuturno e contagioso, si concederà all'altra parte ove la domandi, la separazione di letto e mensa fino a tanto che possa rinnovare il consorzio della vita coniugale senza pericolo della sua salute eterna o temporale” (§ 208).

Questo fu l'articolo che trovò maggior diffusione nelle sentenze, poiché le formule “afflizioni d'animo sensibili” e “se con ingiurie di fatto o con insidie pone in pericolo la sua vita e sanità” sottendevano una casistica molto ampia di situazioni che avrebbero potuto far accedere alla separazione. Altre ragioni implicavano l'abbandono “malizioso” del coniuge e i pericoli derivanti dai danni ai beni temporali e all'estimazione civile dell'altra parte (§§ 209-210).

L'obiettivo principale della Chiesa era dunque quello di lasciare degli spazi aperti per promuovere sempre, anche a distanza di molto tempo, un accomodamento e quindi la riconciliazione dei coniugi col ritorno al consorzio coniugale, salvaguardando l'indiscutibile inscindibilità del vincolo contro le contingenze del legame di fatto.

Gli articoli successivi specificavano l'*iter* processuale che andava seguito da ogni foro ecclesiastico matrimoniale. Come accadeva per la tipologia degli sponsali, anche in questa casistica l'operato dei tribunali era passivo, nel senso che se vi era un'iniziativa, questa doveva provenire dall'esterno e non da qualche ufficio⁶⁶¹.

Il coniuge che intendeva muovere causa doveva, come visto in precedenza, recarsi presso il proprio parroco, che avrebbe tentato di ricomporre il dissidio attraverso tre ammonizioni. Se i due primi tentativi non avessero dato l'esito sperato, allora il parroco avrebbe potuto omettere il terzo se in presenza di “esacerbazione degli animi [o di] urgente pericolo” (§ 211)⁶⁶², dandone poi comunicazione al tribunale (§ 213).

⁶⁶¹ Seidel Menchi, *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, cit., p. 16; Ead., *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 59. Nella limitrofa diocesi di Bressanone, talvolta il clero locale si rivolgeva di propria iniziativa al tribunale matrimoniale per porre fine a un'unione coniugale complessa, anche se la coppia non aveva presentato la domanda di separazione. Forster, *Händlungsspielräume*, cit., p. 300.

⁶⁶² Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 732; v. *supra* 3.2.1.

Una volta giunta la richiesta al foro, se questo avesse accettato la domanda, sarebbe stato poi compito dei commissari, nominati precedentemente da ogni vescovo e affiancati da cancellieri, procedere con l'investigazione su ogni singola causa (§ 214).

3.2.3.2 Il processo informativo

Una volta individuati i commissari e i cancellieri e approvata la richiesta della parte attrice da parte del foro matrimoniale, si poteva procedere con la formazione del processo informativo, che prendeva avvio dall'istanza di separazione presentata per iscritto o dettata a voce e registrata direttamente presso il commissario dalla parte attrice. Tuttavia, per far sì che la petizione generasse un processo vero e proprio, era necessario che la parte presentasse tutta una serie di documenti: l'attestato delle tre vane ammonizioni, le osservazioni del proprio parroco, la descrizione dei motivi che l'avevano indotta a tale richiesta, le prove a proprio favore e le generalità⁶⁶³.

Una volta appurata la legittimità della richiesta in conformità agli articoli 206-210 dal commissario o dal tribunale - se decanato di Trento -, l'investigazione preliminare sarebbe potuta iniziare. Come già spiegato, era compito del commissario occuparsi del processo informativo, ma se la causa fosse stata intentata direttamente presso il tribunale, sarebbe stato deputato uno dei giudici a tale mansione (§ 216). Quest'ultimo è il caso del processo tra Domenica Tranquillini e Giovanni Battista Sicher di Trento. Come commissario venne designato Gottardi, e, anche se non è presente un documento esplicito della nomina, la si desume dal suo ruolo di inquirente negli interrogatori ai coniugi e ai testimoni⁶⁶⁴. Stessa situazione si verificava nel processo intentato da Gioseffa Martini contro il marito Antonio Bertoldi di Trento nell'aprile 1858, dove l'investigazione venne affidata a Boscarolli, autore, oltre che degli interrogatori, anche del referato⁶⁶⁵.

Una volta presentata l'istanza, il commissario poteva procedere col processo informativo. In primo luogo, si sarebbero chiamati entrambi i coniugi a deporre, i quali avrebbero potuto avvalersi della presenza di un avvocato (§ 217). Nella realtà però la

⁶⁶³ ADT, *NOG*, b. 1850-1875, fasc. 927, pp. 7-8.

⁶⁶⁴ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 15, cc. 1-78.

⁶⁶⁵ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 66, cc. 1-73. Si distingueva tra un referato a chiusura della fase informativa e uno al termine della fase probatoria. Col primo, detto talvolta "referato di preliminare investigazione", un giudice relatore, di volta in volta scelto nel collegio giudicante, riassumeva gli atti di protocollo della prima fase del processo.

quantità di interventi da parte di procuratori appariva alquanto irrisoria. Infatti, su 84 processi di separazione esaminati, solo dieci mostrano l'intervento di un avvocato⁶⁶⁶. Questa rarità, che contrasta col periodo precedente di età moderna⁶⁶⁷, probabilmente è legata a un discrimine socio-economico dei contendenti. Nel primo caso del febbraio 1858, infatti, la parte attrice, Anna Gartner, era un'agiata ostessa di Mezzolombardo, che si avvale dell'ausilio del legale Bernardo Tonini, mentre il marito Tommaso Francisci, un tempo stalliere, ma divenuto anch'egli oste in seguito al matrimonio, dell'avvocato Rodolfo Tevini⁶⁶⁸. Tonini sarebbe riapparso in un altro processo di separazione di Mezzolombardo sempre in veste di procuratore della parte attrice Anna Boscaro, artista, contro il marito dottore Felice Elia Devarda⁶⁶⁹. Per la città di Trento invece erano due le personalità che spiccavano in veste di procuratori: Angelo Ducati e Carlo Dordi⁶⁷⁰. Questi furono anche avversari in due contenziosi di separazione che videro coinvolti la negoziante Gioseffa Martini contro l'ex cancelliere Antonio Bertoldi e Alceste Lordschneider, facoltosa cittadina roveretana, contro il farmacista Benedetto Santoni⁶⁷¹. In entrambi i casi le attrici si rivolsero all'avvocato Ducati, mentre i convenuti a Dordi. Nel processo avviato da Elisabetta Paris contro Bartolameo Torresani, invece, fu solo la moglie ad usufruire del legale. Ella infatti era più che benestante, disponendo di una sostanza di 100000 fiorini. L'apporto dell'avvocato Lorenzoni però venne richiesto solo per ricorrere in appello in seconda istanza a Salisburgo e in terza istanza al tribunale di Olmütz⁶⁷². Due procedimenti invece riguardavano cause provenienti dalla diocesi di Trieste e giunte a Trento per essere giudicate in terza istanza. In entrambe le situazioni le parti attrici erano mogli abbienti: nel processo del settembre 1858, infatti, a ricorrere in appello fu Francesca Laurenzich, vedova

⁶⁶⁶ ADT, TEM, b. 1, fasc. 15; b. 2, fasc. 23; b. 3, fasc. 164; b. 4, fasc. 77; b. 4, fasc. 155; b. 5, fasc. 194; b. 9, fasc. 37; b. 10, fasc. 231; b. 10, fasc. 288; b. 14, fasc. 294.

⁶⁶⁷ Dai processi tridentini del fondo *Cause matrimoniali* emerge chiaramente la presenza costante dei procuratori nei processi. Nel Seicento l'onorario di un procuratore si aggirava attorno ai 50 troni, mentre il guadagno giornaliero di una persona era di circa due troni. Faoro, *Il ricorso alla carcerazione*, cit., p. 190; Sighel, *Promesse matrimoniali disattese ed istanze di separazione*, cit., pp. 21-48.

⁶⁶⁸ ADT, TEM, b. 2, fasc. 23, c. 139.

⁶⁶⁹ ADT, TEM, b. 14, fasc. 294.

⁶⁷⁰ Entrambe furono figure di spicco del contesto tridentino ottocentesco. Angelo Ducati (1808-1887) fu sostenitore della causa italiana, tanto da dover esiliare provvisoriamente a Milano. Ottenuta l'amnistia, tornò a Trento, dove operò in veste di procuratore anche per l'abate Giovanni Battista a Prato. Deputato alla Dieta di Innsbruck, nel 1866 si trasferì a Padova, come si ricava dal processo Lordschneider-Santoni. Si spostò infine a Bologna, dove insegnò diritto commerciale all'università. M. Bellabarba, *Ducati, Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLI, 1992, pp. 726-727. Carlo Dordi (1815-1892) fu a sua volta peroratore dell'italianità trentina e amico dell'abate a Prato. Fu consigliere comunale e deputato alla dieta di Innsbruck e al Parlamento viennese. personaggitrentini.altervista.org/biog.php?id=19, consultato nel gennaio 2020; ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, c. 80; APTn, *Famiglia baroni a Prato di Segonzano*, n. 1389.2, cc. 232-233.

⁶⁷¹ ADT, TEM, b. 9, fasc. 37; b. 10, fasc. 231.

⁶⁷² ADT, TEM, b. 4, fasc. 77, cc. 1-198.

del conte Giovanni Battista Ducco⁶⁷³, contro il marito Antonio Borghetti, i quali si avvalsero rispettivamente degli avvocati Arrigo Hortig e Demetrio Damillo⁶⁷⁴; mentre in una causa avviata nel settembre 1859 ad usufruire di un legale fu solo la moglie, Caterina Marconetti, avente un patrimonio di 5000 fiorini⁶⁷⁵. Il marito Felice Marion infatti stava scontando una pena di quattro anni al carcere duro di Capodistria per tentata frode ai danni della moglie.

Sebbene i procuratori fossero figure che apparivano poco nei processi matrimoniali trentini del secondo Ottocento, ciò non escludeva l'intervento di uomini di legge in forma officiosa. Dai documenti infatti è evidente che i coniugi si avvalsero dell'ausilio e della consulenza di persone esperte del settore per essere guidate nello svolgimento procedurale⁶⁷⁶.

Interpellati quindi i coniugi a comparire presso il commissario, questi sarebbero stati ascoltati in un primo momento separatamente, così che potessero esprimere le rispettive posizioni e difendersi dalle accuse del rivale. Gli atti generatisi in questo primo momento assumevano i nomi, già incontrati, di: petizione/istanza della parte attrice, che era il documento che avviava la causa, le eccezioni del convenuto, ovvero la risposta all'istanza; la replica dell'attrice e infine la duplice del convenuto⁶⁷⁷. In seguito, se ritenuto opportuno, si sarebbe promosso un confronto della coppia, esponendo a ciascuno le dichiarazioni dell'altro coniuge per permettere un raffronto⁶⁷⁸. Nel caso in cui fossero stati adottati documenti dalle parti⁶⁷⁹, dei quali tener conto durante lo svolgimento del processo, si sarebbe chiesto all'altro coniuge se li riconoscesse come autentici. Infine, ogni parte avrebbe dovuto indicare i nomi dei testimoni dei quali si sarebbe avvalso, senza però farli

⁶⁷³ Il ritratto di Francesca Laurenzich, dipinto da Giuseppe Tominz, è attualmente conservato presso il museo Revoltella di Trieste. Per il conte Ducco rimando al sito riportante la genealogia dello stesso nell'*Enciclopedia delle famiglie lombarde* in <https://servizi.ct2.it/ssl/webtrees/individual.php?pid=I4660&ged=ssl>, consultato nell'agosto 2019;

⁶⁷⁴ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 164, cc. 29-38.

⁶⁷⁵ È interessante l'opinione del foro ecclesiastico nei confronti del legale di Caterina, alla quale venne ordinato "di non servirsi più per avvocato d'un greco scismatico a scampo delle pene canoniche". ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 155, cc. 10-13.

⁶⁷⁶ Una situazione analoga la riferisce anche La Rocca per la Livorno settecentesca. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 260.

⁶⁷⁷ Non tutti i processi presentano gli atti fino alla duplice, fermandosi invece alle eccezioni.

⁶⁷⁸ Poteva tuttavia verificarsi una situazione eccezionale quando la causa intentata fosse stata per abbandono "malizioso". Non sapendo infatti dove dimorasse il coniuge, il tribunale avrebbe fatto pubblicare la citazione attraverso i fogli pubblici, ponendo una data di scadenza per l'eventuale risposta (art. 235). *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 498.

⁶⁷⁹ I documenti esterni potevano essere: atti notarili, come nella causa Paris-Torresani, dove la moglie aveva pattuito una donazione di 5000 fiorini al marito; atti dotali; corrispondenza privata; documenti informativi o sentenze provenienti dalle autorità secolari. ADT, *TEM*, b.4, fasc. 77, c. 8; b. 1, fasc. 15, c. 39; b. 2, fasc. 41, cc. 10-11; b. 3, fasc. 165, c. 26; b. 14, fasc. 294, cc. 19-20.

conoscere all'altra parte (art. 218). Sempre riguardo ai testimoni, gli articoli 219-220 ammettevano come tali anche quelle persone, le quali, pur non essendo state nominate dai coniugi, si presupponevano comunque a conoscenza delle circostanze, potendo così fornire chiarimenti al commissario. Questa particolare circostanza si rinviene all'interno del processo, già citato, tra Francesca Laurenzich e Antonio Borghetti, nel cui referato Boscarolli riportava che era stato sentito in qualità di testimone presso il foro goriziano di seconda istanza anche un certo Filippo Valluschnig, che non era stato citato da nessuna delle parti⁶⁸⁰.

Interrogati gli sposi e i relativi testimoni e raccolte tutte le prove, il commissario avrebbe consegnato al tribunale il protocollo sull'investigazione preliminare con annesso un proprio parere. Se da esso fosse risultata una colpa inconfutabile di una parte, per stessa ammissione del reo o per la presenza di documenti schiacciati, il tribunale avrebbe potuto emettere la sentenza immediatamente (§ 221). Questo è ciò che avvenne nella causa tra Maria Lorenzoni e Antonio Sassella di Grigno. Il marito era stato accusato dalla moglie di: maltrattamenti, botte e minacce alla vita con un'arma; ubriacature che ledevano all'economia domestica; infedeltà a seguito delle quali Maria "prese una vergognosa malattia"; e infine incorreggibilità caratteriale, poiché Antonio "promette ma non mantiene"⁶⁸¹. Il marito, quando venne sentito a protocollo, negò solamente la sua incorreggibilità, confermando gli altri capi d'accusa⁶⁸². Per queste ragioni, la sentenza finale stabiliva che "siccome Antonio ha ammesso ingenuamente di aver compiuto adulterio, il tribunale ha stabilito competere a Maria Lorenzoni il diritto di vivere in perpetuo separata di letto e mensa dal marito al carico del quale sta tutta la colpa"⁶⁸³. Dinamica simile si presentò anche per la coppia composta da Giovanni Fiumi, sindaco e consigliere comunale di Mori, e Carlotta Verdari, originaria di Verona. Quest'ultima confessò di aver commesso adulterio con degli ufficiali della caserma locale, e, nonostante le suppliche di perdono rivolte al marito, egli volle proseguire col processo, tanto da riuscire ad ottenere a termine del processo informativo la separazione perpetua dalla moglie⁶⁸⁴.

Nella maggior parte dei processi informativi non si arrivava però a ricavare né la confessione del reo né sufficienti prove inconfutabili. Conseguentemente, nel "referato di

⁶⁸⁰ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 164, cc. 29-38.

⁶⁸¹ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 142, cc. 9-10.

⁶⁸² ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 142, c. 18.

⁶⁸³ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 142, cc. 20-23.

⁶⁸⁴ ADT, *TEM*, b. 6, fasc. 14, cc. 12-13, 18.

preliminare investigazione”, qualora fosse stato stilato⁶⁸⁵, il relatore valutava gli elementi emersi dal processo informativo e le possibilità di procedere. Se dall’indagine non fossero emersi capi d’accusa fondati, poiché privi di prove a loro sostegno, i giudici avrebbero sentenziato la conclusione della prima fase e in generale del processo, consigliando una riappacificazione dei coniugi e la prosecuzione o il ritorno alla convivenza coniugale⁶⁸⁶. Se, invece, vi fossero state ragioni valide sostenute da prove, ma non schiaccianti, il collegio giudicante, attraverso una lettera decretale al commissario, avrebbe stabilito la prosecuzione del procedimento, poiché “gli atti del solo processo informativo non sono sufficienti per giungere a una sentenza”⁶⁸⁷. Ciò rendeva dunque il passaggio alla fase successiva, detta processo probatorio, una prassi consolidata.

3.2.3.3 Il processo probatorio

Il processo probatorio costituiva la seconda fase del processo di separazione. Esso si apriva con un decreto, nel quale si affidava la competenza a dei commissari straordinari, che tuttavia spesso potevano essere nominati nelle figure stesse dei decani-commissari ordinari, che avevano gestito precedentemente il processo informativo⁶⁸⁸.

Una volta designato il commissario, la norma definiva che quest’ultimo avrebbe fatto conoscere al reo, di sua richiesta, la petizione della parte attrice, ponendogli un limite temporale per porre a protocollo o produrre per iscritto le sue opposizioni (§ 222). Nel protocollo andavano indicate tutte le prove e i nomi dei testi, che avrebbero costituito la difesa del reo. Nel frattempo, la parte attrice avrebbe dovuto, sulla base dell’istanza iniziale, fornire gli articoli probatoriali contenenti i capi d’accusa rivolti al coniuge e sui quali, a discrezione del commissario, sarebbero stati sentiti i testimoni. Tali articoli però avrebbero potuto essere consultati dal reo, il quale avrebbe dovuto procurare le sue deduzioni reprobatorie, sui quali, anche in questo caso, sarebbero stati interrogati eventualmente i testi. Sebbene non fosse indicato dall’*Istruzione*, vi era anche la possibilità, come rinvenuto nelle carte, di poter modificare ulteriormente sia gli articoli probatoriali, sia le deduzioni

⁶⁸⁵ La redazione del “referato di preliminare investigazione” non è sistematica nei processi analizzati e risulta difficile individuare dei criteri che portassero alla scelta di produrlo o meno. In molti casi il passaggio del referato sembra semplicemente omesso a fronte della necessità quasi scontata di dover procedere nella fase probatoria.

⁶⁸⁶ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 66; c. 39; b. 3, fasc. 99, c. 9.

⁶⁸⁷ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 114, c. 65.

⁶⁸⁸ v. *supra* 3.2.1.

reprobatoriali, sull'analisi delle dichiarazioni dell'altro coniuge, attraverso dei nuovi protocolli, che avrebbero assunto la dicitura di deduzione finale per la parte attrice e di controdeduzione finale per il reo⁶⁸⁹.

Il commissario, raccolta la documentazione, avrebbe infine provveduto all'esame dei testi già interrogati durante il processo informativo, i quali però avrebbero dovuto essere antecedentemente confermati da entrambi i coniugi (§ 223). Si può quindi constatare una prima differenza tra processo informativo e probatorio circa il trattamento dei testimoni: se infatti nella prima circostanza il commissario non era tenuto a rivelare l'identità dei testi indicati da una parte all'altra, ora invece egli era obbligato a darne conoscenza ad entrambi i coniugi⁶⁹⁰. Vi era infatti la possibilità per le parti di eccepire i testimoni citati dall'altra parte, se vi fossero state valide motivazioni. È questo il caso riguardante Anna Federspiel, originaria di Tarasp, e Giovanni Castelli di Trento, in cui l'attrice domandò che non fosse sentito il teste Giuseppe Defant. Il tribunale avallò la richiesta poiché, attivandosi presso il Magistrato civico locale, venne a sapere che "Giuseppe Defant è persona dedita agli intrighi e di poca probità per cui il Magistrato ritiene non potersi prestare piena fede alle sue testimonianze anche sotto vincolo di giuramento"⁶⁹¹.

L'art. 223 tuttavia non terminava a quanto sopra indicato, poiché procedeva sostenendo che fossero da ammettere tutti i testi accettati dai coniugi, anche se si sarebbero potuti validamente respingere come "sospetti o inabili". Significative garanzie di difesa erano dunque assegnate dalla legislazione alle parti in conflitto. La prassi però mostrava una evidente scollatura rispetto alle garanzie sopradette: nelle carte processuali, infatti, era spesso il giudice a stabilire l'esclusione di alcuni testimoni scelti dai coniugi. Tale circostanza si presentava ancora una volta all'interno del processo Gartner-Francisci, dove il marito chiese di ascoltare in qualità di testimoni i coniugi Tevini, presso i quali la moglie si era rifugiata in un momento d'ira di Tommaso. Il commissario Zulberti, però, riferì al tribunale che non avrebbe voluto accettare il nominativo di Tevini, poiché era il legale del Francisci, e dunque a suo parere "inabile". Il foro tridentino rispose che era favorevole all'opinione di Zulberti e stabilì la inaccettabilità del teste sopra citato, poiché "spetta al

⁶⁸⁹ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 151-196.

⁶⁹⁰ Tale elemento di pubblicità, che indica l'assenza di forme di segretezza nella fase probatoria, allontana i processi di separazione dalla ritualità marcatamente inquisitoria del processo penale austriaco. Povolo, *La selva incantata*, cit., p. 100; Id., *I confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in *La vite e il vino: storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. da Passano [et al.], Roma, Carocci, 2000, II, p. 1087.

⁶⁹¹ ADT, *TEM*, b. 5, fasc. 194, cc. 98-107.

tribunale decretare la non ammissibilità del testimone”⁶⁹². Un’affermazione simile si riscontrava nel processo tra Maria Anna Untersalmbergherim contro Sebastiano Battistat di San Michele all’Adige, nel quale il tribunale, affidando l’interrogatorio dei testi al parroco Endrici, gli fece recapitare le informazioni su come affrontare la situazione, tra le quali si riportava: “il commissario citerà entrambi i contendenti a cui farà conoscere i reciproci testimoni, se siano da ritenere validi o meno i testimoni, questo lo deciderà il tribunale”⁶⁹³. Tali esempi mostrano come l’azione del tribunale fosse dunque orientata ad escludere da deposizioni con valore legale tutti coloro che in maniera evidente, per legami di natura personale, parentale o professionale, potessero essere interessati a favorire una delle parti in causa, cercando di mediare tra le esigenze di conoscenza della verità dei fatti e una norma garantista verso le libertà di selezione dei testimoni e dunque di difesa delle parti.

Una volta stabiliti i testi da ascoltare, nel caso in cui questi avessero avuto un domicilio lontano dal luogo dell’investigazione, si sarebbe ricorso al loro esame in un luogo più vicino, presso un’autorità ecclesiastica, mentre, se si fossero trovati al di fuori dei confini della diocesi, avrebbe provveduto il vescovo del luogo. Infine, se i testi avessero abitato nel circondario della sede forense, avrebbe agito il tribunale stesso (§ 224).

In seguito, secondo l’articolo 225, i testimoni sarebbero stati citati nuovamente presso il commissario e tenuti questa volta, differentemente dal processo informativo, a prestare un giuramento secondo le disposizioni dell’art. 162 dell’*Istruzione*: “soltanto la deposizione di un testimoniao giurato ha forza di prova legale” e i testimoni

“devono prima di essere esaminati, giurare toccando il santo evangelo di Dio di voler dire [...] la verità come ne sono consapevoli avanti a Dio ed alla propria coscienza, pienamente e genuinamente, senza aggiungervi, omettervi o cambiarvi alcuna cosa. Verrà premessa una conveniente ammonizione sulla santità del giuramento”⁶⁹⁴.

Significativo inoltre il valore della testimonianza come prova legale. Ciò rimanda ad alcuni aspetti basilari del sistema giudiziario austriaco della metà dell’Ottocento, ovvero l’esistenza di un sistema probatorio in cui, accanto al libero convincimento del giudice, si conserva spazio per un sostrato giuridico-ideologico incentrato sulla confessione e sulle deposizioni testimoniali, probabilmente per limitare significativamente la discrezionalità del

⁶⁹² ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 199-201.

⁶⁹³ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 114, c. 69.

⁶⁹⁴ v. *supra* 3.2.2.1.2; Prodi, *Il sacramento del potere*, cit., pp. 443-444.

collegio giudicante⁶⁹⁵. La presenza di alcuni caratteri di un sistema concettuale probatorio basato sulla centralità della testimonianza come prova legale è esplicitata nell'articolo 228, dove si affermava che “la deposizione concorde di due testimoni giurati e degni di fede sotto ogni rapporto [...] fanno piena prova del fatto, su cui versa la deposizione od il giudizio”⁶⁹⁶. Nei processi avviati per adulterio, invece, bastavano “presunzioni, che abbiano un grado assai elevato di probabilità” per poter provare il misfatto (§ 229), poiché tale circostanza era difficile da dimostrare⁶⁹⁷. Ciò è quanto avvenne nel processo dei coniugi Lira-Zambiasio di Levico, nel quale il marito Giuseppe venne incolpato da Margherita, tra le varie accuse, di adulterio. Nel referato, Fronchetti sosteneva che le prove fossero “sufficienti” per concedere la separazione perpetua⁶⁹⁸, a fronte della fama pubblica del soggetto e di quella delle donne che venivano viste entrare in casa sua. Nessun teste aveva colto in flagrante il reo, però si evinse un’alta probabilità di una o più tresche intessute da Giuseppe con altre donne da ben quattro deposizioni concordi⁶⁹⁹. La somma di queste

⁶⁹⁵ Tale riferimento può essere fatto, pur con le dovute cautele per la peculiarità della materia matrimoniale, osservando alcuni aspetti di base dello sviluppo del sistema processuale penale tra la tarda età moderna e l'Ottocento. Nella storia del processo penale si assistette infatti a partire dal '600 alla lenta affermazione di un nuovo ruolo del giudice e un nuovo sistema di prove, contraddistinto dal libero convincimento del giudice e dalla prova morale di tipo induttivo, che mise in crisi l'antico sistema di prove legali basate su confessione, tortura e due testimonianze concordi. Con il delinearsi dell'inchiesta, il libero convincimento del giudice si svincolò dal rigido sistema delle prove legali, anche se la sua compiuta trasformazione si sarebbe ottenuta più tardi tramite il ricorso a paradigmi indiziari volti a delineare una verità processuale quanto più vicina possibile alla verità materiale costituita dai fatti. Nel caso particolare del sistema giudiziario penale austriaco ottocentesco, “di seguito alla crisi del cosiddetto *sistema di prove legali positive*, che aveva assegnato un forte valore deduttivo a talune premesse e all'emergere del *libero convincimento del giudice*, che nella sostanza mirava a superare il valore predeterminato della prova, il sistema giudiziario austriaco aveva accolto alcune delle riflessioni più critiche ed interessanti emerse nel corso del clima riformatore settecentesco in tema di prove e di accertamento della verità. Il cosiddetto *sistema di prove legali negative* previsto dal Codice penale austriaco, pur incentrato sul valore legale e predeterminato delle prove, aveva comunque come obiettivo primario quello di contenere la discrezionalità del giudice”. Povoło, *La selva incantata*, cit., pp. 21-22.; Id., *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo a Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di C. Povoło, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 32-37.

⁶⁹⁶ In tal caso la norma rispecchia la peculiarità delle regole probatorie della giustizia austriaca, che “considerato il loro valore essenzialmente predeterminato, limitavano notevolmente il *libero convincimento del giudice*”. Non erano comunque assenti forzature del sistema da parte dei giudici. Povoło, *La selva incantata*, cit., pp. 24-25.

⁶⁹⁷ L'adulterio era stato già inserito in età moderna nei “*delicta difficilis probationis*”, tanto da ridurre gli elementi probatori necessari per la sua attestazione a presunzioni, congetture, indizi. La presunzione però doveva essere “*violenta et certa*”, ovvero nascente da indizi numerosi ed incalzanti. A. Marchisello, «*Alieni thori violatio: l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*», in *Trasgressioni*, cit., pp. 175-178.

⁶⁹⁸ Il valore sufficiente della prova, negli ordinamenti che accolgono sia il sistema delle prove legali positive sia il libero convincimento del giudice, per giustificare l'accettazione della verità dell'ipotesi accusatoria e, nel caso del processo penale, per procedere obbligatoriamente alla condanna, è evidenziato da Povoło, che, riprendendo Ferrajoli, ricorda che “le *prove legali positive* sono infatti quelle in presenza delle quali la legge prescrive al giudice di considerare provata l'ipotesi accusatoria anche se tale “prova” contrasta con il suo convincimento”. In pratica il convincimento funziona solo a favore dell'imputato. Povoło, *La selva incantata*, cit., p. 21.

⁶⁹⁹ Cirillo Paffo dichiarò di non sapere molto delle infedeltà di Giuseppe, ma di aver solo sentito dire dalla famiglia Angeli-Pessatel che egli frequentava femmine dalla reputazione discussa. Più nello specifico si

aveva dunque costituito una base solida per procedere alla separazione perpetua, lasciando pochi margini, seppur significativi⁷⁰⁰, al libero convincimento del giudice.

Dopo il giuramento dei testimoni e la registrazione delle loro generalità⁷⁰¹, il commissario avrebbe iniziato l'interrogatorio. Dell'elaborazione delle interrogazioni a cui sottoporre i testimoni si sarebbe occupato direttamente il commissario, al quale era lasciata ampia discrezionalità redazionale, pur avendo "riguardo ai punti di domanda prodotti eventualmente dalle parti" (§ 225). La prassi mostra al proposito una notevole variabilità: il commissario poteva attenersi fedelmente agli articoli prodotti dalle parti, modificarli più o meno vistosamente, ometterli od elaborarne di nuovi in sostituzione o in aggiunta di quelli proposti⁷⁰².

Alle deposizioni dei testi non erano ammessi i coniugi, che erano esclusivamente citati a presentarsi *in loco* nello stesso momento per assistere al giuramento, ma non a presenziare durante la seduta. L'assenza di una delle parti non avrebbe comunque comportato alcuna posticipazione delle interrogazioni (§ 226).

Sentiti tutti i testimoni in lista, il commissario avrebbe reso pubbliche le deposizioni ed esaminato per l'ultima volta i coniugi. Questi infatti, citati e resi partecipi delle dichiarazioni, avrebbero dovuto deporre le proprie considerazioni finali su quanto affermato dai testi (§§ 230-231). In questo esame conclusivo, vi era ancora la possibilità che il coniuge, reo convenuto, ammettesse la propria colpa, andando a costituire, come per il processo informativo, una piena e schiacciante prova (§ 232). Pur non essendo frequenti tali situazioni, ho rinvenuto un'ammissione di colpa da parte del coniuge reo a termine del processo probatorio. La causa vedeva coinvolti i coniugi Domenica Tranquillini e Giovanni

addentrò Giovanni Weber, che sostenne di aver sentito dire da Margherita che il marito usciva di notte e frequentava donne discutibili. Giovanni però vide più volte entrare, per vie indirette, nella casa di Giuseppe, Domenica, vedova di Giovanni Guernarin, e asserì anche una relazione tra Zambiasio e la moglie di Giorgio Paoli. Tale certezza proveniva da un episodio risalente alla primavera del 1854, quando, durante l'aratura e la semina di un campo, vide arrivare i due insieme con atteggiamenti "da innamorati". Infine, Margherita Martinelli confermò quanto già detto dai testi precedenti: vide entrare da Giuseppe, Domenica, vedova Guernarin, e la moglie di Giorgio Paoli, entrambe di "poca buona fama". ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 165, cc. 40-41.

⁷⁰⁰ Come si vedrà in seguito, i giudici riuscirono ad evitare la concessione della separazione perpetua, espungendo forzatamente l'adulterio dai vari capi d'accusa.

⁷⁰¹ Anche le generalità dei testi erano un aspetto discorde tra processo informativo e probatorio, a conferma del valore determinante di tale fase processuale, altamente formalizzata: nel primo infatti non erano necessarie, mentre nel secondo obbligatorie.

⁷⁰² Quest'ultima circostanza era stata praticata nel processo di terza istanza tra i coniugi Laurenzich-Borghetti. Nel processo Untersalmbergherim-Battistat invece i testimoni vennero interrogati esclusivamente sugli articoli probatoriali della moglie, mentre in quello Gartner-Francisci sia su quelli della parte attrice, sia sulla deduzione reprobatoria del marito. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 164, c. 16; b. 4, fasc. 114, c. 67; b. 2, fasc. 23, cc. 209-256.

Battista Sicher di Trento. Il marito, già rinchiuso nella torre del Tribunale circolare, poiché accusato di “stupro, oltraggio al pudore e seduzione alla libidine”, avendo avuto rapporti anche con “ragazzette di 10-11 anni, una fra le quali, certa Ceschini, fu da lui ridotta a deplorabile stato”, confessò “d’avere sì violata la fedeltà coniugale, ma sempre con donna adulta”⁷⁰³.

In circostanze eccezionali, quando vi fosse stata parziale o totale assenza di qualsiasi mezzo per giungere o almeno dedurre la verità, il tribunale avrebbe disposto il giuramento suppletorio o decisorio dei coniugi (§ 233). Tale disposizione però non trovò diffusione, presumibilmente perché le informazioni tratte dagli interrogatori dei testi erano largamente sufficienti per motivare una sentenza e al contempo le finalità conciliatorie per cui si muoveva il giudizio ecclesiastico spingevano a evitare l’insistenza su capi d’accusa i cui fondamenti erano labili⁷⁰⁴. A sostegno di ciò è la presenza nei protocolli di proposte di giuramento decisorio da parte di uno dei coniugi, che venivano però sistematicamente ignorate dall’autorità ecclesiastica⁷⁰⁵.

Il processo probatorio trovava così conclusione, tuttavia, la tempistica di istruzione dello stesso, come anche per il processo informativo, poteva variare a seconda di numerosi fattori esterni che vi interferivano: l’impossibilità di procedere per il commissario a causa di motivi personali o di incombenze legate al calendario liturgico⁷⁰⁶; l’interruzione non meglio specificata del processo⁷⁰⁷; la contumacia del reo. Nell’ultima casistica quindi, se il reo non

⁷⁰³ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 15, cc. 39-67.

⁷⁰⁴ Un orientamento condiviso anche Kutschker che riteneva il giuramento un mezzo “viel gefährlich”, soprattutto nei procedimenti di separazione, tanto da consigliare: “ [...] soll man auch in Scheidungsstreitigkeiten den Gebrauch des Eides nach Möglichkeit zu beseitigen suchen”. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 863.

⁷⁰⁵ È questo il caso in cui si videro coinvolti: Francesca Laurenzich, la quale “riguardo alla negazione [del marito] di voler amministrare i beni di lei, si rimette al giuramento probatorio, sostenendo di essere stata picchiata e gettata a terra”; Antonio Sartori di Bieno, che era disposto ad accettare il giuramento per provare la “via infamante [intrapresa dalla moglie Maria, che tentò] di avvelenare il marito”; Maria Anna Untersalmbergherim, che per mostrare il furto attuato dal marito e le percosse subite aveva “il suo giuramento e la serva Anna da Branzoll”. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 164, cc. 29-38; b. 3, fasc. 178, cc. 14-15; b. 4, fasc. 114, c. 10.

⁷⁰⁶ Il decano di Levico, nel processo Lira-Zambiasio, scriveva al tribunale di non poter provvedere entro dicembre a “rendere note le deposizioni al reo, essendo un periodo caotico”. Infatti, solo a giubileo concluso, nel gennaio 1859, riprese il processo informativo. Nel processo Sartori, invece, il decano di Strigno adduceva come ragione per non aver sentito gli altri testimoni “la mancanza di tempo, essendo il periodo pasquale, e l’occupazione della vita scolastica per tutto il distretto”. Il decano di Fondo, nella causa Paris-Torresani, rispose tardivamente a una lettera del tribunale “a causa degli impegni della Quaresima, della scuola, e di un mese di malattia”. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 165, cc. 17-21; b. 3, fasc. 178, c. 26; b. 4, fasc. 77, c. 24.

⁷⁰⁷ Durante il processo dei coniugi Scarperi-Paina di Brentonico, il tribunale, dopo ben sei mesi di silenzio, chiese al decano di Mori quale fosse lo stato delle cose. Una situazione analoga si presentò nella causa Borli-Cretti di Vigne. Il tribunale mandò una lettera, nel maggio 1858, al decano di Arco per avere informazioni sul caso, visto che da due mesi non giungevano più notizie. Nell’agosto 1858, tuttavia, pochi mesi dopo la ripresa del processo, si interruppero nuovamente le procedure, tanto che nel febbraio 1859 il foro tridentino

si fosse presentato “alla fattagli citazione”, l’*Istruzione* prevedeva che, se fosse stata adottata una motivazione plausibile alla sua assenza, si sarebbe potuta concedere una proroga. Se le ragioni fossero state ritenute infondate, si sarebbe imposto al reo un nuovo termine di comparsa, e, se nemmeno questo fosse stato rispettato, si sarebbe richiesto l’ausilio del foro secolare. Nella circostanza in cui fosse fallito anche quest’ultimo tentativo, il tribunale matrimoniale avrebbe proseguito il processo (§§ 145, 234). Sebbene non presente in questi due articoli, ma indicato solo nell’articolo 235 per “malizioso” abbandono, nella prassi, la citazione al reo non convenuto poteva avvenire anche per mezzo dei fogli pubblici. Questa circostanza si presentò nel processo Lira-Zambiasio: dal 9 dicembre 1858, infatti, Giuseppe si era recato a lavorare presso Zara come "direttore di campagna" per qualche signore locale. Era tuttavia necessario procedere col processo informativo e nel tentativo di ottenere una confessione del reo per evitare il processo probatorio, e i giudici stabilirono di

“citarlo con un pubblico editto sul foglio ufficiale della provincia in questi termini: G. Z. di Levico nella causa di divorzio incamminata dalla sua moglie M. L. contro di lui appreso il commissario vescovile, il decano di Levico, dalla sua patria, dopo incominciato il processo si allontanò senza riferire al tribunale la sua nuova dimora. Egli viene citato di comparire entro 30 giorni dall’ultima inserzione [la terza] di questo editto nel foglio ufficiale di Innsbruck davanti al tribunale/commissario vescovile decano di Levico, con l’osservazione che scorso il termine stabilito sarà continuato il processo come se fosse presente”⁷⁰⁸.

In assenza o meno del reo dunque il processo sarebbe proseguito, poiché era importante giungere ad una sua conclusione attraverso l’emanazione di una sentenza definitiva, onde evitare il permanere di discordie, di situazioni pericolose e scomode non solo per i coniugi, ma anche per la comunità.

3.2.3.4 I referati

intervenne nuovamente. Venne domandato al decano se avesse proceduto o meno all’udienza dei testimoni, oppure se si trovasse in difficoltà, o addirittura se la causa fosse stata abbandonata. Il giudizio matrimoniale però, non ricevendo risposta alcuna, stabilì il 7 gennaio 1870 che la causa fosse da considerarsi definitivamente decaduta. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 181, c. 10; b. 2, fasc. 11, cc. 10-17.

⁷⁰⁸ La citazione per mezzo dei Fogli della Gazzetta ufficiale venne proposta anche per rintracciare Francesco Dalleaste, Benedetto Santoni e Antonio Ochner. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 165, cc. 46-50; b. 1, fasc. 108, c. 73; b. 10, fasc. 231, c. 34; b. 12, fasc. 136, c. 14.

La raccolta e l'esame dei carteggi costitutivi della fase informativa e probatoria entro il fascicolo processuale era centrale per giungere alla conclusione del procedimento con una sentenza. La decisione del collegio giudicante però non si sarebbe basata sullo studio minuzioso di ogni atto da parte di ciascun consigliere, ma sarebbe derivata dalla discussione di un documento fondamentale: il referato. Sul piano formale, questo atto presentava molte analogie con i "referati di preliminare investigazione" occasionalmente presenti in calce al processo informativo. Il referato a termine del processo probatorio era una presenza sistematica, in quanto obbligata nei processi che si sarebbero conclusi con una sentenza, sebbene la sua stesura non fosse esplicitata e imposta da nessun articolo dell'*Istruzione*. Il referato veniva stilato da uno dei giudici, che aveva ottenuto il compito dal presidente Fronchetti⁷⁰⁹ di ottemperare all'incarico di seguire le vicende di quel particolare processo. Studiati gli incartamenti provenienti dal commissario, il consigliere delegato avrebbe redatto tale documento a conclusione del processo probatorio, effettuando un sunto delle circostanze e dei protocolli raccolti⁷¹⁰. Il referato si presentava dunque come "una sorta di narrazione" dei momenti più salienti del processo; il tutto concluso dall'opinione personale del giudice, che sulla base delle vicende proponeva la sentenza, motivandola sulla base del dettato normativo⁷¹¹, la quale doveva poi essere votata, e, se non avesse ottenuto la maggioranza, modificata dagli altri membri del foro matrimoniale⁷¹².

Nel processo Untersalmergherim-Battistat, la proposta presentata nel referato dal giudice sostituto Boninsegna ottenne l'unanimità dei voti⁷¹³. Egli propose di "respingere la richiesta di Maria di separazione perpetua, perché non è provata legalmente l'infedeltà di Sebastiano", ma di acconsentire alla "richiesta di separazione temporanea secondo l'art 208", poiché

"il marito ingiuriò gravemente la moglie con parole, la minacciò, percosse con pugni e calci, tanto da costringerla a fuggir di casa, bestemmiautore, autore di parole oscene. [...] Abbandonò la moglie,

⁷⁰⁹ Si ricordi infatti come l'art. 99 dell'*Istruzione* concedesse al presidente la competenza di distribuire tra i consiglieri "gli affari da riferirsi". v. *supra* 2.2.2.

⁷¹⁰ Nel caso in cui il commissario fosse stato uno dei giudici del tribunale, poiché la coppia era residente a Trento, allora gli sarebbe stato affidato anche il compito di redigere il referato. ADT, *TEM*, b. 7, fasc. 135; b. 16, fasc. 187.

⁷¹¹ Cfr. Povolo, *La selva incantata*, cit., p. 36.

⁷¹² Una prassi con aspetti comuni al procedimento penale, ove essenziale per arrivare alla sentenza era la funzione del referato conclusivo della fase inquisitoria, detto "referato di finale inquisizione". Cfr. *Ibidem*.

⁷¹³ Ci furono altri casi di referati passati con l'unanimità. È il caso del referato di: Gottardi nella causa Gartner-Francisci; Planer nei processi Lorschneider-Santoni, Assereto-Costa, Versini-Cavalieri; Baldessari nel procedimento Lorandini-Marini; Fronchetti nel contenzioso Würth-Dalleaste. ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 284-285; b. 10, fasc. 231, c. 134; b. 11, fasc. 28, cc. 17-19; b. 15, fasc. 16, c. 44; b. 15, fasc. 2828, c. 50.

senza alcun valido motivo e portandole via i mezzi di sostentamento, dunque è da considerarsi abbandono malizioso”⁷¹⁴.

Nella maggior parte delle situazioni invece l’opinione del consigliere assurse a sentenza grazie alla maggioranza dei voti⁷¹⁵. Purtroppo, nel referato non venivano indicati i nominativi di coloro che vi si opponevano o che optavano per delle alternative, dunque non è possibile ricavare eventuali discussioni o le opinioni di ogni giudice.

Intendo ora riportare a titolo esemplificativo alcuni referati di processi di separazione, poiché di particolare densità problematica. Il referato redatto da Planer nel processo Paris-Torresani è alquanto significativo per la spiegazione fornita dal consigliere circa le fonti normative che egli richiamava a sostegno della sua opinione sulla sentenza da emettere⁷¹⁶. A suo parere infatti i maltrattamenti da percosse accusati dalla moglie non furono provati se non da un testimone, mentre sia il medico sia la domestica non ricordavano tali eventi. Riguardo alle minacce invece, solo due testi potevano confermarle, tuttavia non erano sufficienti per concedere la separazione. Invece,

“una cosa provata è la vicendevole antipatia e le discordie e continui alterchi fra questi coniugi. Quasi tutti i testimoni ne parlano come una cosa notoria nel paese [...] quindi dichiarano essere secondo la loro presunzione una convivenza pacifica impossibile tra questi coniugi. La riunione dunque non sarebbe altro che la sorgente di scandali e peccati, e andrebbe perciò congiunta col pericolo dell’anima e del corpo”.

Formalmente, però, “l’antipatia e gli alterchi” non avrebbero potuto costituire ragione valida per la concessione della separazione, poiché “non compaiono nell’art. 208 come cause legittime”. Il professor Planer, però, faceva notare che

“gravi canonisti sostengono che le cause di separazione portate dall’Istruzione, prender si debbono non tassative, ma demonstrative, di modo che esistono ancora altre cause se queste col pericolo dell’anima e del corpo vanno congiunte. Infatti, come causa legittima di separazione considerano i canonisti la difficile coabitazione *ob continuas rissas et discordias et insuperabilem aversionem et odium*

⁷¹⁴ ADT, TEM, b. 4, fasc. 114, cc. 97-99; b. 1, fasc. 108, c. 78.

⁷¹⁵ La formula usata era: “passata a maggioranza di voti”. ADT, TEM, b. 3, fasc. 142, cc. 20-21.

⁷¹⁶ Sono presenti altri referati che riportano i nomi delle *auctoritates* alle quali si faceva riferimento per la risoluzione della sentenza. ADT, TEM, b. 16, fasc. 281; b. 11, fasc. 28.

coniugum e unanimemente considerano l'avversione sufficiente, se ha il suo fondamento in una lite riguardante una sostanza considerevole”⁷¹⁷.

Planer così, avvalendosi della canonistica, dava sostegno al suo libero convincimento, riuscendo a proporre “la separazione temporaria secondo l’art. 208 per pericolo dell’anima e del corpo “*ob insuperabilem antipathiam et continuas rissas*”⁷¹⁸ e ad ottenere successivamente l’approvazione dei propri colleghi.

Molto più densi di notizie furono i referati scritti per i processi giunti al foro tridentino in terza istanza. L’atto in questione ricopriva un ruolo importante, poiché riassumeva e convogliava in alcune pagine i numerosi carteggi prodotti sia dal tribunale triestino di prima istanza, sia da quello metropolitano goriziano di seconda istanza. Nel processo Marconetti-Marion, Planer propose, dopo aver valutato tutta la documentazione, di rigettare “la petizione di Caterina e confermare la sentenza di Gorizia”, che annullava a sua volta il verdetto di separazione temporaria emesso dal foro di Trieste per vizi di forma. Infatti, “oltre a non esser stati praticati i tentativi di riconciliazione in modo conforme al suo scopo, e discostarsi il motivo della sentenza dal motivo espresso nella petizione, il reo non fu mai giudizialmente ascoltato sopra i motivi dell’accusa”⁷¹⁹.

Sempre da un procedimento originatosi a Trieste si ricava l’unico caso di referato dove il parere fornito dal consigliere, delegato alla sua redazione, non venne approvato, tanto da portare all’emanazione di una sentenza discorde e opposta a quella proposta⁷²⁰. Tale circostanza ebbe luogo nella causa tra i coniugi Laurenzich e Borghetti. Il giudice Boscarolli, letti ed esaminati tutti i protocolli, tentò di valutare se sussistessero o meno dei validi motivi per concedere la separazione richiesta da Francesca, negata in seconda istanza da Gorizia. I capi di imputazione rivolti al marito erano molteplici: dissipazione di denaro; infedeltà; lesione dell’onore; “malizioso” abbandono; insidie alla vita.

Riguardo alla prima questione addotta dalla moglie, ovvero lo sperperamento di 20000 fiorini da parte del marito, tutti i testimoni asserirono che la loro perdita fu dovuta a disgrazie commerciali. Sulla base di questo punto, dunque, secondo il relatore, non poteva accordarsi la separazione, poiché l’art. 210, sebbene dichiarasse che il danno arrecato alle

⁷¹⁷ Elisabetta infatti aveva fatto una donazione al marito di 5000 fiorini, purché egli le avesse poi concesso una separazione amichevole. ADT, TEM, b. 4, fasc. 77, cc. 8, 76-78. Palese il riferimento a Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 693.

⁷¹⁸ ADT, TEM, b. 4, fasc. 77, cc. 76-78.

⁷¹⁹ ADT, TEM, b. 4, fasc. 155, cc. 10-13.

⁷²⁰ Un caso simile si ebbe sempre in un processo triestino, Assereto-Costa, dove le divergenze d’opinione si verificarono però all’interno del collegio giudicante goriziano. ADT, TEM, b. 11, fasc. 28.

sostanze del coniuge fosse ragione legittima di separazione, tuttavia era valido motivo solo quando “il danno o il pericolo d’incorrerlo deriva dalla trasgressione di quei doveri che riguardano i beni temporali dell’altro coniuge”. Anche la seconda accusa rivolta ad Antonio, quella di infedeltà, non doveva considerarsi per Boscarolli, poiché, nonostante fosse stata allegata una lettera proveniente da Ibrail (Romania) di una certa Annetta, la quale dichiarava una presunta relazione del marito, tuttavia non sussistevano “i dati necessari per presumerla”. Tale lettera, inoltre, veniva confutata dal missionario apostolico di Ibrail, che dichiarava che Antonio viveva in una famiglia onesta e manteneva una buona condotta. Per il terzo capo d’imputazione, ovvero la lesione dell’onore civile di Francesca, distrutto a causa delle calunnie di lui, la stessa non aveva mai riportato episodi particolari o citato testimoni specifici. Riguardo all’insinuazione di “malizioso” abbandono, le dichiarazioni dei testi si presentavano contrastanti: se alcuni avevano sostenuto la versione della moglie, adducendo che Antonio si fosse trasferito in Romania con il fine di abbandonare la moglie, altri avevano giurato che egli fosse partito con l’intenzione di risollevarle le proprie finanze e di portare con sé Francesca, la quale però avrebbe rifiutato. Dunque, pure questo punto dell’abbandono non poteva sussistere a causa della controversia delle deposizioni e soprattutto per la volontà mostrata da Antonio di voler ricongiungersi con la moglie. Infatti, l’art. 209 prevedeva che “il coniuge maliziosamente abbandonato, può chiedere la separazione, fin quando il reo non avrà dimostrato di essere pronto ad adempiere ai doveri coniugali”. Infine, l’ultimo capo d’accusa di insidie alla vita, per il quale Francesca riportò un solo episodio, provato oltretutto in maniera incerta dai testimoni, non poteva generare una separazione.

La distruzione sistematica dei capi d’accusa realizzata da Boscarolli, ricorrendo al sistema di prove legali negative⁷²¹ in rapporto al dettato normativo, si mostrava in armonia con il proprio libero convincimento, per cui riteneva che all’origine dei dissapori vi fosse un’estrema gelosia della moglie. Teoria avvalorata, a suo parere, da alcuni testi.

“Non è dunque la gelosia la causa dei dissapori?”, chiedeva Boscarolli. “Se è così non si può concedere il divorzio. Smetta Francesca con i suoi irragionevoli sospetti e abbandoni la passione che la predomina e così cesseranno tutti i mali. Il pericolo dell’anima è giusta ragione di divorzio quando non lo si può allontanare, ma se dipende dalla volontà di chi lo domanda, sarebbe assurdo concederlo. Se fosse concesso il divorzio Francesca e la sua anima non incorrerebbero in pericoli?”

⁷²¹ Il giudice rimarcava proprio per ogni capo d’accusa l’insussistenza di prove legali tali da indurre alla concessione della separazione.

Certamente e gravissimi anche. Come detto dalla signora Cazzaiti, Francesca sposò in seconde nozze suo padre, col quale convisse pochi mesi. Dopo la morte del Conte Duco Francesca iniziò una tresca disonorevole con lo stesso Borghetti”.

Boscarolli dunque concludeva il referato dichiarando la totale infondatezza delle richieste della contessa Duco⁷²². Nonostante la precisa analisi e le dettagliate e motivate spiegazioni fornite dal professore, la sentenza finale stabilì infine che, sebbene non si fossero provati lo scialacquamento dei denari e il “malizioso” abbandono, le ingiurie e le gravi affezioni arrecate da entrambi venivano riconosciute. La sentenza del tribunale di Gorizia dunque venne rigettata, concedendo la separazione temporanea, secondo l’articolo 208⁷²³. Ma quali furono i motivi che determinarono lo stravolgimento di una proposta ben confezionata? Fortunatamente è ancora conservato nel fascicolo l’atto riguardante la discussione avvenuta tra i consiglieri sulla sentenza da emettere. Anche se nulla si ricava sulle opinioni dei vari giudici, esso ci consente comunque di avere qualche informazione su questa eccezionale circostanza⁷²⁴. Il suggerimento di Boscarolli venne approvato da Brunati, che con il relatore durante la votazione si oppose alla separazione, dall’altra parte però Planer e Gottardi proposero la conferma della sentenza di prima istanza di Trieste circa la separazione temporanea dei coniugi. L’ago della bilancia, in una situazione di parità, fu il presidente Fronchetti, che “si unì nel parere dei signori Planer e Gottardi”⁷²⁵. Si può concludere dunque che, sebbene nella maggior parte delle situazioni regnasse tra i consiglieri una generale armonia e adesione alle proposte dei verdetti, tuttavia ciò non escludeva la possibilità che si verificassero circostanze come quella appena riportata. Si potrebbe presupporre inoltre una maggiore apertura alla concessione della separazione da parte dei giudici Planer, Gottardi e del presidente Fronchetti, ma, avendo a disposizione un solo esempio in cui si registrarono i pareri difformi dei componenti del foro, non lo si può dimostrare o asserire con certezza. Sicuramente le motivazioni addotte da Boscarolli erano, a mio avviso, più che convincenti e conformi alla legislazione, ma la presenza di margini di discrezionalità per i giudici nel rifarsi alle norme e nelle interpretazioni della verità

⁷²² ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 164, cc. 29-38.

⁷²³ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 164, c. 39.

⁷²⁴ L’assenza nel fascicolo processuale dell’intero resoconto della discussione del collegio giudicante e per contro la rarità di una parziale trascrizione sintetica della stessa è stata rilevata anche per il Tribunale provinciale criminale di Vicenza, dove tuttavia, a differenza degli usi del foro matrimoniale tridentino, era solitamente presente una breve nota al referato indicante con quale maggioranza le proposte del referato fossero state approvate e modificate. Povoio, *La selva incantata*, cit., p. 39.

⁷²⁵ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 164, cc. 40-41.

processuale, garantiva degli spazi aperti al libero convincimento e dunque all'eventualità di discordanze.

3.2.3.5 Le sentenze

Era dunque a termine della lettura del referato che avveniva la discussione e la votazione dei giudici sulla sentenza finale. Tuttavia, prima della pubblicazione, vi era anche la possibilità per il vescovo di intervenire, chiedendo ai consiglieri le motivazioni che li avevano spinti a deliberare quel determinato verdetto. Se egli non fosse stato soddisfatto di quanto riferito, avrebbe potuto invitare i giudici a riflettere ulteriormente sulla questione, fornendo delle direttive (§§ 237, 178).

La sentenza rappresentava in teoria la fase ultima e conclusiva del procedimento. Numerosi sono però i casi di processi avviati che non si concludevano regolarmente con una sentenza, ma che si interrompevano improvvisamente durante la formazione delle varie fasi del processo. Dal 1857 al 1868 risultano ottantatré cause di separazione incomplete, tra le quali la gran parte si arrestò ancora prima che fosse istituito il processo informativo, o durante la medesima fase⁷²⁶. All'interno di queste cause interrotte, ventisei riportano esplicitamente come ragione l'avvenuta riconciliazione delle parti. Questo è il caso dei coniugi Caccia-Filippi di Trento, proprietari del caffè "alla Rotonda", che si riappacificarono durante il processo informativo⁷²⁷. Un altro caso invece vide coinvolti i coniugi Eliodoro Alimonta e Caterina Pellizzari di Condino, che appianarono le divergenze a termine del processo informativo. Eliodoro fu disposto a riprendere la moglie in casa a patto che questa avesse giurato: di provvedere all'economia domestica della famiglia, di mantenere uno stato di sobrietà, di essere più rispettosa nei suoi confronti e di educare alla cristianità i figli. All'assenso di Caterina, l'atto venne definitivamente firmato⁷²⁸.

La riconciliazione dei coniugi, sia che essa fosse stata raggiunta per mezzo dell'operato del clero locale oppure attraverso modalità private extragiudiziali, era

⁷²⁶ ADT, *TEM*, bb. 1-17.

⁷²⁷ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 91, c. 31.

⁷²⁸ "Essendo stata accettata da ambe le parti liberamente la riconciliazione, il signor Eliodoro Alimonta domandò, che sospesa venga ogni ulteriore informazione per il processo già incamminato in base alla petizione da lui presentata e sopra indicata, sulla speranza che nutre nel suo cuore esser questa volta sincere le promesse di sua moglie Catterina". ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 134, c. 30.

certamente appoggiata e auspicata dal foro ecclesiastico⁷²⁹. L'obiettivo della Chiesa infatti, come già sottolineato in precedenza, era sempre stato quello di promuovere la conservazione del vincolo coniugale e di concedere solo in casi eccezionali di "pericolo dell'anima e del corpo" la separazione di mensa e letto. Il ruolo della giustizia ecclesiastica dunque nel contenzioso matrimoniale era quello di mediare e sostenere un'azione di pacificazione delle parti, a partire dalle tre ammonizioni iniziali.

L'idea conciliativa che animava il giudizio ecclesiastico non si fermava alla casistica dei procedimenti interrotti, ma si estendeva, pur declinata in forme differenti e apparentemente contraddittorie, anche a quelli riportanti una sentenza. Sebbene non manchino cause concluse con il rifiuto della concessione della separazione per la non sussistenza delle prove addotte o per difetti dell'*iter* giudiziario e con l'invito al ritorno di una pacifica convivenza⁷³⁰, sembra comunque che non vi fosse particolare avversità da parte dei giudici nell'accordare la separazione se sussistevano i motivi indicati nella legislazione e questi erano supportati da testimonianze attendibili o prove documentarie. Questa posizione probabilmente è da ricercare in diversi fattori. *In primis* nelle raccomandazioni rivolte dal vescovo de Tschiderer al proprio clero nella pastorale del dicembre 1856, che auspicava che "il clero [rimanesse] come per lo innanzi conciliatore e paciere in qualunque dissidio matrimoniale"⁷³¹. Per adempiere a tale compito era probabilmente controproducente un atteggiamento di chiusura e ritrosia nei confronti della concessione della separazione. Infatti, se la si fosse negata, anche se i motivi presentati fossero stati validi, si sarebbe probabilmente incorsi nel rischio non solo di mettere in pericolo la vita e l'anima della parte innocente, ma anche di generare delle situazioni sociali riprovevoli⁷³². Cosa avrebbe potuto fare ad esempio una donna minacciata di morte e picchiata più volte dal marito, che non aveva ottenuto la separazione, se non scappare da casa e interrompere "illegalmente" la convivenza? Il rifiuto dell'applicazione della

⁷²⁹ S. Chojnacki, *Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in *Coniugi nemici*, cit., pp. 392-395; Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, cit., pp. 589-591.

⁷³⁰ Un caso è quello dei coniugi Silvia Facchinelli e Cristiano Perlot di Mezzolombardo. Nel settembre 1857 la moglie chiese la separazione dal marito, tuttavia il tribunale decretò la riunione obbligatoria degli stessi, poiché la moglie rifiutava di recarsi a Mezzolombardo per assistere alle tre ammonizioni, impuntandosi nel volerle fare a Trento, dove da poco dimorava. Non potendo procedere, in assenza dell'attestato del parroco della triplice ammonizione, il tribunale prese tale decisione. Nel marzo 1858 fu avviato un nuovo processo, questa volta da parte di Cristiano, che chiese l'intervento del tribunale per obbligare la moglie a tornare a vivere a Mezzolombardo. In assenza di prove soddisfacenti sostenute da Silvia contro il marito per giustificare l'interruzione della convivenza e per ottenere una separazione dallo stesso, il tribunale ordinò la convivenza obbligatoria. ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 120, c. 29; b. 2, fasc. 41, cc. 64-65.

⁷³¹ ADT, *NOG*, b. 1850-1875, fasc. 927, p. 13.

⁷³² Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit., p. 380; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 386-387.

separazione poteva essere così una soluzione inizialmente efficace, ma deleteria e densa di conseguenze negative sul lungo periodo. Era forse più produttiva permettere ai coniugi di avviare la causa. Durante il processo infatti le autorità ecclesiastiche avrebbero fatto tutto il possibile, attraverso svariati e ripetuti tentativi, per giungere al ricongiungimento delle parti, come talvolta avvenne. Se gli sforzi tuttavia fossero risultati vani, i consiglieri e commissari, consapevoli di aver provato tutto il necessario e dell'impossibilità attuale dei coniugi di convivere, avrebbero concesso infine la separazione, nell'ottica però di un futuro ripristino della coabitazione. Con essa si sarebbero garantiti nell'immediato infatti sia l'incolumità dei coniugi sia la concessione del tempo necessario affinché gli animi si placassero e le discordie diventassero un vago ricordo, appianando la strada per la restaurazione di una convivenza pacifica.

A sostegno di questa azione conciliativa si inseriscono anche quei casi, nei quali, pur non riscontrando i giudici una valida causa per pronunciare la separazione, essi acconsentirono temporaneamente a una interruzione *di fatto* della convivenza. Ne è un esempio il processo tra i coniugi Maria De Marchi e Giuseppe Stefani da Cainari. La donna era fuggita di casa per le violenze subite dal marito e chiedeva la separazione a causa delle minacce, delle bestemmie, della dilapidazione di denaro e del vizio dell'alcool dell'uomo. I giudici sentenziarono, a termine del processo informativo, che le bestemmie, il vizio del bere e la prodigalità non erano cause lecite per chiedere la separazione, mentre le minacce non erano state sufficientemente provate.

“Considerata tuttavia la renitenza dell'attrice separata di fatto dal proprio marito a riunirsi con lui, e ciò pel timore di venire da lui maltrattata nel caso di convivenza, anche forse con pericolo della vita, timore che non sembra del tutto infondato, tollera in via provvisoria la separazione di fatto nella speranza che cambiate presto le attuali circostanze potrà la attrice senza timore di alcun danno ripristinare col marito la convivenza coniugale”⁷³³.

Ai giudici infatti erano arrivate ben due suppliche da parte di Giuseppe - firmate pure dai parenti e dai compaesani dell'uomo, in sostegno della sua richiesta - che chiedeva di obbligare la moglie a tornare a casa. Il foro dunque indagò per mezzo del decano di Primiero sulla redazione di questi due documenti, che rispose: “lo spirito con cui queste

⁷³³ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 48-49. v. 4.3.

persone hanno dettato la supplica non lo ritengo retto, ma un suggerimento della paura che esse hanno del Reo convenuto”. Era infatti risaputo che Giuseppe fosse uomo

“superbo per natura; è per di più stimolato da suoi compatrioti a non soffrire questo sfregio; e siccome egli è dedito al bere non è imprudente il timore di un qualche sproposito. Espressioni ne ha fatte già molte e non son tanti giorni che egli si meritò d’esser cacciato da canonica dal R.mo Parroco di Canale [San Bovo] appunto pei discorsi avanzati ed ingiurie proferite”⁷³⁴.

È evidente da questo episodio che i giudici preferirono agire in maniera straordinaria e più flessibile, seguendo il proprio libero convincimento e lasciando momentaneamente in disparte l’applicazione della normativa, la quale richiedeva che il “pericolo della vita” fosse provato⁷³⁵.

Probabilmente proprio per assicurare sempre la possibilità di un ricongiungimento la legislazione preferiva limitare le ragioni per acquisire la separazione perpetua al solo adulterio. Lo stesso atteggiamento di sostegno alla separazione temporanea, a discapito di quella perpetua, si individuava anche presso il foro tridentino. I giudici, infatti, assecondando il *favor matrimonii*, mostrarono in più di un caso una certa astuzia nell’arginare a pochi casi eccezionali la separazione perpetua, negandola, a favore di quella temporanea, anche in quelle circostanze dove l’adulterio era comprovato. Questa fu la circostanza occorsa nei due processi Gartner-Francisci e Lira-Zambiasio.

Nel primo caso vennero imputati dalla moglie a Tommaso tre capi d’accusa: dissipamento delle sostanze; ingiurie e minacce; adulterio. Riguardo a quest’ultimo punto Anna ebbe molto da dire con diversi testimoni pronti a dichiarare l’infedeltà “cronica” del marito. Egli infatti aveva intrattenuto e continuava ad avere relazioni in casa con numerose donne. La prima fu Luigia Mazzol, serviente presso la loro casa, con la quale Tommaso aveva avuto rapporti per quattro anni (1853-1857 circa), portando anche alla nascita di un figlio. La moglie infine era riuscita a farla allontanare a Trento prima che partorisce⁷³⁶, ma la relazione tra i due fedifraghi non si era interrotta, anzi Tommaso manteneva Luigia giornalmente con diversi fiorini e le aveva promesso di sposarla una volta morta la Gartner. Durante l’assenza di Luigia però, Francisci aveva iniziato una relazione sia con Maria Recla sia con Maria Amort, inservienti nella casa per cinque mesi. In riferimento a Giulia Fischer,

⁷³⁴ ADT, TEM, b. 8, fasc. 221, cc. 46-47.

⁷³⁵ Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 680.

⁷³⁶ La Mazzol partorì a Trento presso la mamma Frizzi e poi si trasferì all’Istituto delle partorienti alle Laste. APTn, *Istituto alle Laste, serie 1*, vol. 1.17, p. 2761.

serva al tempo del processo, questa qualche mese dopo si era allontanata a San Michele per partorire. Conseguentemente era subentrata la sorella Anna, che in seguito si era recata a Trento per la stessa necessità di partorire un figlio⁷³⁷. Il marito dunque aveva introdotto in casa donne “di dubbia moralità, pronte a saziarlo”. E a ciò non si era sottratta nemmeno la “meretrice pubblica”, che era stata introdotta in casa e ivi nascosta da Francisci, prima che le forze di polizia intervenissero per allontanarla. La moglie era sicura che il marito si fosse intrattenuto con la prostituta per tutta la notte, perché Giulia Fischer, gelosa e sospetta di Tommaso, li aveva colti sul fatto la mattina seguente e aveva inseguito la donna con un tizzone, ingiuriandola⁷³⁸. La condita narrazione della parte attrice non lasciava dubbi dunque sulla probabile abitudine all’adulterio dell’uomo.

Quando però giunse il momento, sia durante il processo informativo, sia durante il probatorio, di registrare le deposizioni dei testimoni, il commissario Zulberti stralciò completamente il capo d’accusa riguardante l’adulterio, concentrando le interrogazioni sui primi due capi d’accusa, con speciale riguardo alle ingiurie. Lo stesso tribunale, quando nominò Zulberti commissario straordinario per il processo probatorio, asserì anche che se i testi avessero confermato il secondo capo d’accusa, e Francisci non fosse stato in grado di porvi delle controprove, ciò sarebbe bastato per concedere la separazione, ignorando completamente gli altri capi d’imputazione⁷³⁹. La sentenza così fu favorevole alla Gartner, con la concessione però della separazione temporanea, secondo l’articolo 208, per affezioni d’animo causate dal marito per lungo tempo⁷⁴⁰, sebbene Anna avesse potuto ottenere senza problemi quella perpetua, se solo il commissario e i giudici avessero fatto domande sull’infedeltà del marito ai testi.

Un caso analogo si verificò per i coniugi di Levico. Margherita Lira accusò il marito Giuseppe Zambiasio di maltrattamenti, scialacquamento e infedeltà con la moglie di Giorgio Paoli, alla quale avrebbe regalato anche dei suoi vestiti, e con la moglie di Giuseppe Garbina⁷⁴¹. Sebbene alcuni testi confermassero le avventure intrattenute da Giuseppe, e dunque vi fossero le presunzioni per poter provvedere alla separazione perpetua, infine questa non venne concessa⁷⁴². In tal caso una veste significativa assumeva il già citato referato di Fronchetti sulla vicenda: egli infatti sostenne che vi erano prove sufficienti sia

⁷³⁷ Anna Fischer partorì all’Istituto delle partorienti alle Laste. APTn, *Istituto alle Laste, serie 2*, vol. 2.35, p. 1034; *serie 3*, vol. 3.42, p. 65.

⁷³⁸ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 50-63.

⁷³⁹ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, c. 148.

⁷⁴⁰ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, c. 286.

⁷⁴¹ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 165, cc. 12-13.

⁷⁴² v. *supra* 3.2.3.3, nota 698.

per elargire il “divorzio perpetuo secondo l’art. 229 *ob violentas presumptiones*”, sia il “divorzio temporaneo secondo l’art. 208 *ob iniuriam realem et graves animi afflictiones*”. Il documento tuttavia si concludeva con un’arguta osservazione del presidente, il quale notava che, se si fosse voluta preferire la separazione non per adulterio, ma per “reali ingiurie”, si sarebbe dovuta richiedere all’attrice un’istanza di separazione temporanea, avendo Margherita domandato solo quella indeterminata⁷⁴³. La donna si piegò al volere del tribunale, cosicché il processo si concluse con la pronuncia dell’auspicata separazione temporanea⁷⁴⁴.

Questa casistica può far emergere come l’organo giudicante propendesse per la concessione dell’allontanamento di letto e mensa, anche in quelle situazioni in cui non fosse propriamente legittimata, poiché, ad eccezione di pochi casi dove l’unico capo d’accusa era l’adulterio, in tutte le altre circostanze il foro sarebbe intervenuto, anche strategicamente e con degli *escamotage* burocratico-giuridici, nel consentire solo la separazione temporanea. Con essa infatti si riservava spazio per una riconciliazione futura, anche se non specificata temporalmente⁷⁴⁵, garantendo ideologicamente il ripristino dello *status quo* matrimoniale ideale.

Nelle sentenze in cui la separazione era concessa, importanti per i coniugi coinvolti erano i contenuti del “tenore della sentenza”, dove erano specificate la causa della separazione, il colpevole, e talvolta a chi sarebbe spettata l’educazione dei figli (§238). Amalia Marzadro infatti, nella sentenza di separazione temporanea dal marito Basilio Maffei, ottenne anche l’affidamento dei figli, poiché l’uomo venne ritenuto incapace di provvedere all’educazione della prole⁷⁴⁶.

Come già affermato precedentemente, indicare la parte colpevole era assolutamente necessario, poiché ne sarebbero derivati degli effetti civili differenti. Le

⁷⁴³ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 165, cc. 46-48.

⁷⁴⁴ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 165, c. 64.

⁷⁴⁵ Sulla concessione di una separazione temporanea o perpetua potevano esserci delle differenze tra i vari tribunali. Restando nella diocesi di Trento, le sentenze seicentesche specificavano l’arco temporale di separazione. Nell’arcidiocesi di Torino invece, le separazioni, quando venivano pronunciate, erano sempre a tempo indeterminato nel XIX secolo. Diversa situazione per le diocesi toscane di Firenze e Livorno nel XVIII secolo, dove la separazione temporanea era limitata a 6 o a 12 mesi. Nella diocesi di St. Pölten (Bassa Austria) durante il periodo concordatario i tribunali ecclesiastici potevano pronunciare un allontanamento perpetuo o temporaneo, ma quest’ultimo poteva essere specificato fino a un massimo di un anno, oppure omesso, come nel caso trentino. Sighel, *Promesse matrimoniali disattese ed istanze di separazione*, cit., p. 144; Borgione, «*Senza labe di peccato*», cit., p. 24; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 305; D. Lombardi, *L’odio capitale, ovvero l’incompatibilità di carattere. Maria Falcini e Andrea Lotti (Firenze 1773-1777)*, in *Coniugi nemici*, cit., p. 338; https://www.univie.ac.at/ehenvorgericht/?page_id=4649&lang=en, consultato nel gennaio 2020.

⁷⁴⁶ Era stato provato infatti, che Basilio era un bestemmiatore e un ubriaco che malmenava la moglie e “fa rimbombare la casa co’ suoi strepiti e colle bestemmie con grave scandalo della famiglia e del vicinato per modo che la pubblica autorità si credette di dovere intervenire e di allontanarlo forzatamente da Sacco” per 5 giorni. ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 80, cc. 31-32.

questioni inerenti agli aspetti civili dell'unione matrimoniale, come la divisione dei beni, l'amministrazione della dote, il mantenimento, sarebbero stati giudicati dal giudizio secolare, a patto che entrambi i coniugi non volessero rimettere la decisione al solo foro ecclesiastico (§§ 244-245)⁷⁴⁷. L'indicazione della parte colpevole, però, serviva anche per sapere a chi il foro matrimoniale avrebbe dovuto richiedere il pagamento delle tasse per l'avvenuto processo⁷⁴⁸.

Le cause di separazione però, come già illustrato nella procedura di sponsali, non erano appannaggio delle sole coppie aventi un certo reddito, poiché vi era la possibilità per gli indigenti di ottenere dal proprio curatore un certificato di povertà, che consentisse di essere esonerati dal pagamento delle tasse processuali. Nel processo apertosi per istanza di Eliodoro Alimonta, il parroco ne certificò la povertà sostenendo che egli riusciva a malapena col suo lavoro a soddisfare le esigenze della famiglia. Tale situazione venne confermata anche dall'ufficio comunale di Condino⁷⁴⁹, tanto che il foro diocesano provvide ad esentare dalle tasse entrambi i coniugi⁷⁵⁰. Un altro esempio in cui nell'attestato vennero fornite ulteriori informazioni sull'indigenza della parte fu quello di Teresa Cipriani da Roncegno. La moglie, rea convenuta e giudicata colpevole assieme al marito della separazione, era impossibilitata al pagamento delle tasse a causa dell'assenza di un sostentamento e della presenza di un figlio "scostumato"⁷⁵¹. Il marito infatti, oltre a non essere tenuto a mantenere la moglie, si era trasferito a Mantova dal fratello dove aveva trovato lavoro come custode delle carceri, mentre il figlio non aveva trovato occupazione da quando era tornato, dopo otto anni, dal servizio militare presso il regio reggimento, nel quale era stato mandato forzatamente per aver colpito nella schiena il padre con una mannaia⁷⁵².

Le sentenze di separazione del tribunale tridentino non erano definitive. Si è già visto infatti come il sistema giudiziario ecclesiastico fosse improntato su una gerarchia di organi appellanti fino alla quarta istanza. Vi era infatti la possibilità, sia per una delle parti che per entrambi i coniugi, di rivolgere il proprio gravame alla seconda istanza di riferimento, se ci si fosse sentiti insoddisfatti o danneggiati dalla sentenza di prima

⁷⁴⁷ v. *supra* 2.3.1.

⁷⁴⁸ Si rinvia al procedimento già descritto nei processi di sponsali. v. *supra* 3.2.2.2.1.

⁷⁴⁹ Si ricordi che gli attestati di povertà potevano essere emessi non solo dalle autorità ecclesiastiche locali ma anche dal Comune. v. *supra* 1.2.

⁷⁵⁰ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 134, cc. 5, 41.

⁷⁵¹ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 228, cc. 63-65.

⁷⁵² ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 228, cc. 1, 7.

istanza⁷⁵³. Ad essere appellabili però erano solo le sentenze definitive. Questo era stato comunicato dal foro salisburghese a Giovanni Castelli, che aveva mosso appello contro una sentenza interlocutoria⁷⁵⁴: la sessione XXIV del Concilio di Trento aveva definito nel capitolo 20 *De Reformatione* che l'appello poteva avvenire solo contro una sentenza definitiva⁷⁵⁵.

Ho già fatto riferimento più volte a quei casi giunti da Trieste a Trento in terza istanza, col passaggio intermedio presso il tribunale metropolitano di Gorizia; ora intendo soffermarmi su quei processi originatesi nella realtà tridentina, che passarono poi in appello in seconda istanza all'arcidiocesi di Salisburgo e talvolta in terza istanza all'arcidiocesi di Olmütz⁷⁵⁶.

Ancora una volta l'attenzione è posta sulla coppia Elisabetta Paris e Bortolo Torresani. Il loro processo infatti è emblematico per due ragioni: è da annoverare tra quei due casi⁷⁵⁷ in cui la sentenza salisburghese differì da quella pronunciata dal collegio tridentino; ed è l'unico procedimento di separazione che raggiunse la terza istanza di Olmütz.

A muovere appello contro la sentenza di prima istanza, che aveva previsto la separazione temporanea dei coniugi per colpa di entrambi, fu il marito Bortolo Torresani⁷⁵⁸. Egli riuscì in seconda istanza a far valere il proprio gravame, tanto da ottenere la conferma della separazione, ma per esclusiva colpa della moglie Elisabetta. Secondo il foro metropolitano infatti le accuse della moglie non erano provate: i rimproveri subiti, anche se superavano i limiti, perdevano la loro "gravità se si considera il grado di coltura di entrambi"; le fughe della moglie, invece che confermare i maltrattamenti, erano segnali

⁷⁵³ "Contro la decisione del Tribunal matrimoniale, il coniuge che se ne crede gravato, può ricorrere alla seconda Istanza". Art. 239 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 494.

⁷⁵⁴ A fianco delle sentenze definitive si potevano trovare quelle interlocutorie, che contenevano disposizioni stabilite dai consiglieri, quali: l'ammissione dei testimoni o degli articoli probatoriali o dei capi d'accusa, la concessione della separazione interinale ecc. ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, c. 75; b. 5, fasc. 194, c. 108.

⁷⁵⁵ Nel processo Gartner-Francisci, invece, all'appello del marito contro una sentenza interlocutoria, venne risposto che: "Benedetto XIV nella costituzione *ad militantis* ha detto che le appellazioni si fanno su una sentenza definitiva o su un gravame a cui non può ripararsi nella sentenza definitiva". La separazione interinale, concessa alla moglie Anna tramite quella sentenza, era infatti solo una disposizione transitoria. ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 21-22; b. 5, fasc. 194, cc. 118-120.

⁷⁵⁶ I processi di separazione che finirono in seconda istanza sono in totale 13, di cui tre contro una sentenza interlocutoria. ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23; b. 5 fasc. 194; b. 4, fasc. 77; b. 8, fasc. 179; b. 8, fasc. 195; b. 9, fasc. 14; b. 10, fasc. 231; b. 13, fasc. 28; b. 15, fasc. 16; b. 15, fasc. 282; b. 16, fasc. 101; b. 16, fasc. 239; b. 17, fasc. 80.

⁷⁵⁷ Si aggiunga il processo tra Domenico Versini e Domenica Cavalieri. ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 16.

⁷⁵⁸ Le tempistiche di presentazione della domanda d'appello al foro tridentino e del gravame al foro salisburghese erano uguali a quelle previste per i processi di sponsali descritte nel paragrafo 3.2.2.2.1.

della vita libera e dissoluta che la stessa conduceva; l'accomodamento stilato non era prova valida per dimostrare la volontà di Torresani di separarsi dalla moglie, essendo stato ordito dal parroco; infine il fatto che Bortolo volesse confinare Elisabetta in un convento non era ingiuria, quanto “un rimedio per curare la moglie”⁷⁵⁹. Pubblicata la sentenza da Salisburgo, la moglie, sentendosi danneggiata, ricorse in appello in terza istanza presso il tribunale di Olmütz, che però confermò il verdetto della diocesi austriaca. Sebbene l'articolo 239 prevedesse che “contro due conformi sentenze non ha luogo ulteriore ricorso”, Elisabetta giocò l'ultima carta presso la Santa Sede, dalla quale tuttavia non giunse una decisione, essendosi ad un certo momento interrotto il processo⁷⁶⁰.

Il ricorso in appello fungeva così da strumento per far valere la propria posizione, che era stata compromessa dalla sentenza di prima istanza. Certamente gli attori avrebbero dovuto ponderare bene la propria decisione. Infatti, non sapendo come altri giudici, estranei ai contesti locali e aventi una *forma mentis* differente, avrebbero interpretato le prove, non sempre le speranze riposte venivano esaudite, anzi talvolta potevano addirittura essere disilluse dallo stravolgimento della sentenza a totale danno della parte appellante.

Infine, un ultimo aspetto concernente la sentenza era quello della procedura straordinaria. Come spiegato nell'articolo 243, se il reo avesse confermato i fatti e “se per riguardo alla fama delle parti o per altri importanti motivi sembra necessario che l'affare venga trattato con ogni possibile segretezza, le parti possono rivolgersi direttamente al Presidente del Tribunal matrimoniale”. Essendo appunto una situazione particolare, ho rinvenuto solo due casi in cui venne concessa la separazione attraverso questa modalità. Rachele Zeni di Trento accusò il marito Pietro Grassi, negoziante di generi di moda e originario di Milano, di maltrattamenti e offese al suo onore, chiedendo la separazione per via straordinaria. Risultate vane le ammonizioni, confermate le accuse da parte di Pietro - a patto che si obbligasse la moglie a non avviare nessuna causa civile per avere il mantenimento o dei diritti sul suo negozio - e sussistendo legittima causa per la separazione, essa venne concessa in via temporanea⁷⁶¹. In realtà non si riescono a comprendere, poiché non esplicitati nell'istanza della parte attrice, quali fossero le condizioni rilevanti che richiedessero la segretezza della procedura: forse il pericolo per la pubblica fama della moglie, che già da tempo viveva separata a casa del padre. Dai carteggi

⁷⁵⁹ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 77, cc. 98-99. Il foro salisburghese evidentemente valutò il tentativo di Bortolo di mandare la moglie in un convento come un'azione giusta, che trovava legittimazione nel diritto maritale di correzione delle mogli. Si rimanda al paragrafo 4.3 per un maggiore approfondimento sullo *ius corrigendi*.

⁷⁶⁰ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 77, cc. 142-198.

⁷⁶¹ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 30, c. 22.

sembrerebbe che per accedervi fosse solo necessario che si facesse domanda di procedere secondo l'articolo 243, senza considerare la condizione di avere dei motivi rilevanti⁷⁶². Il fattore della fama appare dunque scarsamente rilevante, considerando del resto, quanto essa avesse un ruolo centrale in ogni processo di natura ordinaria.

3.2.4 I processi di nullità del vincolo matrimoniale

3.2.4.1 Le premesse della causa e la fase informativa

Con l'articolo 114 dell'*Istruzione* si apriva quella parentesi relativa alla procedura da attuarsi nei processi di nullità del vincolo, la quale, composta da ben 86 articoli, costituiva il nucleo principale dell'Appendice II. Sebbene a seguito del Concilio di Trento la trattazione di tale oggetto di contenzioso avesse registrato un declino all'interno delle aule giudiziarie, non deve sorprendere la continua attenzione rivolta a questa categoria processuale da parte delle autorità ecclesiastiche, le quali, onde evitare le conseguenze nefaste che questa avrebbe comportato, ovvero lo scioglimento sacramentale dell'unione coniugale, perseverarono nel definire minuziosamente ogni circostanza che la poteva riguardare.

La posizione assunta dalla Chiesa nel trattare i casi di nullità venne ribadita nell'articolo di apertura sulla questione:

“La Chiesa, qual custode della fede e dei costumi, vigila sulla santità del matrimonio, e sull'indissolubilità del di lui vincolo. [...] All'incontro il vincolo indissolubile del matrimonio deve esser sostenuto con tutta energia in vigore contro ogni tentativo di scioglierlo sotto pretesto d'invalidità”⁷⁶³.

L'indirizzo ecclesiastico era dunque molto chiaro: in ogni modo si sarebbe dovuto salvaguardare il vincolo matrimoniale. E proprio in quest'ottica l'*Istruzione* dedicava i successivi punti alla definizione di coloro che avrebbero avuto il diritto di impugnare il

⁷⁶² Fu questo anche il caso del processo tra Alceste Lordschneider e Benedetto Santoni. ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, c. 77.

⁷⁶³ Art. 114 dell'*Istruzione* in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg*, *Annata 1856*, p. 475. Si confermò la strada già intrapresa dalle *auctoritates* ecclesiastiche nei secoli precedenti: “lo scioglimento del matrimonio è cosa assai gravissima, nella quale l'anima corre il più grande pericolo”, così scrisse Sánchez. Alfieri, *Legittime forzature*, cit., p. 45.

matrimonio. In linea generale era possibile a chiunque, e non solo ai coniugi, mettere in dubbio la validità di un matrimonio, a patto che la persona in questione non ne avesse tratto vantaggio o avesse sottaciuto prima la presenza di un impedimento (§115).

Ma i successivi articoli entravano ulteriormente nel dettaglio, affrontando ogni casistica associata ad un particolare impedimento. Innanzitutto, la normativa distingueva tra due gruppi: il primo, in cui il diritto di opporsi al matrimonio era affidato esclusivamente ai coniugi; il secondo, in cui la coppia era limitata nell'esercizio di questo diritto.

Nella prima categoria si inseriva l'ingiusta violenza o l'errore, nel qual caso sarebbe spettato impugnare il matrimonio solo a quel coniuge che si fosse trovato in errore o a cui fosse stato estorto il consenso, a condizione che una volta conosciuto l'errore e cessato il timore non avesse adempiuto al debito coniugale o avesse convissuto per ulteriori sei mesi col partner (§ 116). Sempre e solo al consorte era possibile rivolgersi al tribunale se non fosse stata adempiuta la condizione sotto la quale erano state celebrate le nozze (§ 117)⁷⁶⁴. Anche nella situazione di presunta impotenza solo i coniugi avrebbero potuto promuovere la causa, a meno che non fosse stata notoria (§ 118), mentre se fosse esistito l'impedimento di impubert , solo la parte impubere, una volta raggiunta la pubert , si sarebbe potuta opporre alle nozze contratte (§ 119).

Nella seconda categoria rientravano invece il caso di ratto, ove solo la rapita avrebbe potuto "impugnare il matrimonio", ma soltanto appena liberata, altrimenti non sarebbe pi  stata ascoltata (§ 120), e l'impedimento del vincolo matrimoniale in situazioni di bigamia di uno dei due contraenti. In questa circostanza, solo il coniuge che non fosse stato a conoscenza di una preesistente unione del partner, avrebbe potuto chiedere l'annullamento (§ 121)⁷⁶⁵.

Questa prima parte, dedicata a coloro che avrebbero avuto il diritto di reclamare la nullit  delle nozze, si concludeva con l'aggiunta di un ultimo soggetto: il tribunale. I giudici infatti, se fossero giunti a conoscenza di un impedimento, a causa della sua notorieta, avrebbero potuto procedere, eccezionalmente rispetto ai procedimenti di sponsali e di separazione, *ex officio*⁷⁶⁶, ma solo per quei casi in cui la richiesta di invalidit  delle nozze non fosse stata attribuita ai soli coniugi (§ 122).

⁷⁶⁴ In tal caso era solo la parte innocente che aveva diritto di adire il tribunale. Art. 117 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg, Annata 1856*, p. 476.

⁷⁶⁵ Art. 121 in *Ibidem*.

⁷⁶⁶ v. *supra* 3.2.2.1, 3.2.3.1.

Nei processi di nullità giunti fino a noi la dichiarazione di invalidità delle nozze venne sempre promossa dalle mogli, che si rivolsero da principio ai propri curatori d'anime con l'intento di far giungere la propria rimostranza al tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino. Unica eccezione il processo contro Antonio Monastier e Maria Giovanella di Tione, nel quale il tribunale procedette *ex officio*, a seguito delle informazioni ricevute dalla Pretura di Tione, che indicavano una presunta bigamia dell'uomo⁷⁶⁷.

Ritorna dunque ancora una volta sulla scena la fondamentale figura del curatore d'anime, il quale, grazie al ruolo ricoperto e alla pratica della confessione, era spesso la prima autorità a venire in contatto con le difficoltà di coppia, tra cui anche quelle più delicate ed intime legate alla sessualità. Emblematico il caso di Breguzzo, dove il curato raccolse in confessionale le lamentele di una moglie⁷⁶⁸, che sosteneva che ancora dopo tre anni di matrimonio il marito non aveva adempiuto al debito coniugale⁷⁶⁹. In questa circostanza la donna era già consapevole dell'anomalia della propria situazione coniugale, probabilmente grazie al confronto con le amiche e con una parente, che erano state messe al corrente di ciò che succedeva sotto le coperte⁷⁷⁰. Ma poteva anche accadere che fosse lo stesso sacerdote, ascoltando le confidenze dei propri fedeli, a sottolineare l'irregolarità della copula carnale⁷⁷¹.

Individuato il problema e intese le intenzioni delle mogli di richiedere l'annullamento del vincolo, il curatore trasmetteva al foro tridentino una relazione, includendovi talvolta i primi atti raccolti, per sapere come procedere. Non stupisce che anche in questa circostanza i giudici consigliassero - come per i casi di sponsali e di separazione di letto e mensa - la riconciliazione dei coniugi, in armonia con le direttive ecclesiastiche. Tornando al caso di Breguzzo, infatti, il giudice Boscarolli invitò il curato locale a chiamare la moglie per farla desistere dal procedimento, suggerendole che fosse

⁷⁶⁷ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 122, cc. 3-4.

⁷⁶⁸ Il curato nella relazione inviata al foro non indica i nominativi dei coniugi in questione.

⁷⁶⁹ Interessante come fossero passati circa tre anni dalla celebrazione delle nozze. Si può forse ipotizzare che il curato, appreso poco dopo l'unione del problema dell'uomo, avesse consigliato alla moglie di attendere tre anni (lasso di tempo stabilito dal diritto canonico per essere certi che non fosse avvenuta la consumazione). Alfieri, *Legittime forzature*, cit., p. 46; D. Rizzo, «Mamma, tutto è fatto!». *Impotenza maschile e unioni coniugali in Italia alla fine dell'Ottocento*, in «Quaderni storici», 145 (2014), 1, p. 116; art. 175 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 485.

⁷⁷⁰ Il ruolo giocato dai familiari e dagli amici era rilevante in questo contesto, poiché era grazie a loro che spesso le novelle spose comprendevano l'esistenza di una possibile disfunzionalità dell'organo maschile. Inoltre, l'assenza protratta di una gravidanza diveniva il segnale di qualcosa che non funzionava, portando le famiglie ad indagare sull'intimità della coppia. Rizzo, «Mamma, tutto è fatto!», cit., pp. 114-115.

⁷⁷¹ Si veda in tal senso il caso Daprà-Iachellini descritto in Alfieri, *Legittime forzature*, cit., pp. 54-58.

possibile una convivenza tra i due come fratello e sorella⁷⁷². Queste indicazioni del consigliere potrebbero stupire per la loro discordanza con il fine primo del matrimonio, la procreazione, ma egli stesso ne esplicitava il duplice obiettivo: da un lato evitare lo scandalo pubblico; dall'altro escludere la proliferazione di richieste di invalidità di matrimonio per problemi di *copula*⁷⁷³. Per i coniugi delle Giudicarie i tentativi promossi dal curato ebbero l'effetto sperato, tanto che la moglie, nonostante il fallimento di altri accoppiamenti, decise di ritirare l'accusa per svariate ragioni: innanzitutto l'assenza di "pericolo d'incontinenza" da parte sua; la difficoltà economica che una rottura avrebbe comportato; la paura di ricevere maltrattamenti dal marito durante la causa; e per ultimo, ma non per importanza, il timore della pubblicità della vertenza, che ne avrebbe colpito l'onore⁷⁷⁴.

Ma se l'attrice, nonostante i mezzi persuasivi messi in atto dal proprio sacerdote, fosse stata risolta nel proseguire la vertenza, allora il tribunale avrebbe valutato, sulla base delle notizie ricevute, se accettare o rigettare la questione. Nel primo processo intentato da Petronilla Zortea contro il marito Antonio Cecon di Prade, il foro sostenne che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare l'impotenza dell'uomo, motivo per cui si consigliava alla coppia, nel caso in cui non si fosse voluta riunire, di intentare un processo di separazione⁷⁷⁵.

Accettata invece la richiesta della reclamante, il foro avrebbe citato a comparire il difensore del matrimonio. Questa figura, mantenuta e confermata nella legislazione concordataria, venne istituita da papa Benedetto XIV il 3 novembre 1741 con la bolla «Dei miseratione» per "sostenere la validità dell'unione matrimoniale contestata e appellare la prima sentenza di nullità matrimoniale, in modo da provocare un riesame dal parte del tribunale superiore"⁷⁷⁶. Essa doveva essere individuata dal vescovo in un ecclesiastico "insigne per pietà e per scienza del diritto", il quale avrebbe seguito la vertenza con l'obiettivo di tutelare "*strenue ac pro viribus*" il vincolo matrimoniale⁷⁷⁷.

⁷⁷² Letteralmente Boscarolli scriveva: "vorrà Ella Signor Curato [...] avvisare la moglie, che prima di tentare un passo di tanta importanza, voglia prendere consiglio dal suo Direttore Spirituale, il quale forse potrà permetterle di convivere col marito tamquam frater et soror". ADT, TEM, b. 4, fasc. 122, c. 6.

⁷⁷³ ADT, TEM, b. 4, fasc. 122, c. 6.

⁷⁷⁴ ADT, TEM, b. 4, fasc. 122, cc. 8-9.

⁷⁷⁵ ADT, TEM, b. 1, fasc. 77, c. 6. Il passaggio da una causa di nullità del vincolo a una di separazione di letto e mensa era dunque una condizione possibile, che si ritrova in alcuni fascicoli processuali. ADT, TEM, b. 1, fasc. 76, fasc. 77, fasc. 120; b. 13, fasc. 11; b. 15, fasc. 282.

⁷⁷⁶ C. Fantappiè, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, il Mulino, 1999, p. 175; P. Moneta, *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1993, pp. 125-126.

⁷⁷⁷ Artt. 124-125 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 477; E. Graziani, *Difensore del vincolo*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Varese, Giuffrè, 1964, p. 423.

Si è visto che la scelta dei prelati tridentini ricadde su Francesco Tonina prima, seppur sostituito due volte dal consigliere Bartolomeo Boninsegna, e Bartolomeo Zanzotti poi, entrambe figure dotte, inserite nel contesto curiale e scolastico-seminariale diocesano.

Comparso in tribunale, il difensore avrebbe dovuto prestare giuramento “che tutto ciò che può valere alla conservazione del vincolo matrimoniale verrà da lui indagato diligentemente e fatto valere fedelmente a difesa dello stesso”. Egli inoltre avrebbe preso parte a tutte le sedute del tribunale - che per il foro tridentino si svolgevano ogni giovedì⁷⁷⁸ -, in cui si sarebbe trattato del processo in questione, e si sarebbe dovuto presentare alla compilazione di tutti gli atti giudiziari relativi alla vertenza, altrimenti sarebbero stati considerati nulli (§ 125). In circostanze di forte lontananza del domicilio della coppia dal centro tridentino era possibile incaricare un altro ecclesiastico, che avrebbe fatto le veci del difensore, come avvenne nella causa dei già citati coniugi di Prade, dove il curato di Imer don Nicolò Guadagnini venne nominato delegato del difensore Boninsegna, coadiuvato dal cooperatore Augusto Stefani in veste di attuario⁷⁷⁹. Il delegato avrebbe dovuto prestare giuramento - in questo caso specifico davanti al decano di Primiero - secondo la formula

“Ego Nicolaus Guadagnini a Celmo et Rmo D.D. Benedicto Riccabona de Reichenfels Episcopo Tridentino et Principe electus, ut in Causa super Nullitate Matrimonii inter Petronillam Zortea et Antonium Cecon incolas Loci, qui dicitur Prade, Diocesis Tridentiane, reverendi Domini principalis Matrimoniorum Defensoris locum teneam apud Commissarium delegatum promitto spondeo et juro me Officium hujusmodi fideliter obiturum, voce et scriptis Matrimonii istius validitatem tuiturum, eaque omnia deducturum, quae ad Matrimonium istud sustinendum tum principali Matrimoniorum Defensori, tum mihi necessaria videbuntur. Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Gius Evangelia”⁷⁸⁰

e seguire tutte le indicazioni fornite dal difensore necessarie per l'espletamento dell'investigazione (§ 146). Ad essere sottoposto a giuramento però fu anche l'attuario Stefani, anche se ciò non era previsto dalla normativa⁷⁸¹.

La figura del difensore del matrimonio o di un suo delegato era dunque necessaria per il compimento della procedura, tuttavia si riscontra un'anomalia nella causa intentata

⁷⁷⁸ Durante le festività o il periodo delle vacanze estivo-autunnali le sessioni venivano interrotte. Inoltre, era difficile che fossero presenti tutti i consiglieri in tutte le sessioni. ADT, *Verbali delle riunioni del consiglio (1858-1873)*, bb. 1-13.

⁷⁷⁹ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 20-21, 30r.

⁷⁸⁰ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, c. 22v.

⁷⁸¹ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, c. 30v.

dal tribunale contro i coniugi Monastier-Giovanella. Nello svolgimento del processo infatti non venne mai richiesto dal foro l'intervento del difensore, sebbene si dovesse verificare l'esistenza del precedente matrimonio del Monastier, che, in caso positivo, avrebbe comportato la conseguente invalidità delle seconde nozze con la Giovanella. Si potrebbe ipotizzare che per i casi di bigamia il tribunale non contemplasse la figura del difensore del matrimonio, poiché il carattere incerto della seconda unione ne faceva forse diminuire l'esigenza di una tutela.

Il difensore comunque non sarebbe stato l'unico ad occuparsi della vertenza, poiché, nell'espletamento del suo ufficio, sarebbe stato affiancato da un commissario (§ 140), che, in condizioni di notevole distanza, si sarebbe potuto ricercare nelle vicinanze del domicilio della coppia (§ 146)⁷⁸². Il commissario "sostituto" avrebbe dovuto prestare a sua volta giuramento - sebbene non esplicitato nella normativa come per il caso dell'attuario - e attenersi alle disposizioni ricevute dal tribunale⁷⁸³. Il commissario avrebbe avuto il compito di gestire la fase informativa del processo, occupandosi di recuperare le prove in forma legale, di valutare tutte le circostanze del caso, di ascoltare i coniugi insieme al difensore, di interrogare i testimoni citati e coloro che avevano denunciato l'impedimento (§ 141).

Ricordo infatti che la dichiarazione di invalidità poteva essere promossa anche da terze parti, le quali avrebbero potuto denunciare la sussistenza di un impedimento, ma solo per quei casi in cui non fosse spettato esclusivamente ai coniugi il diritto d'accusa (§ 132)⁷⁸⁴. La denuncia poteva essere prodotta in forma scritta o dettata a voce e registrata a protocollo. In ogni caso era necessario interrogare personalmente chi aveva palesato il problema, onde ricavare più informazioni possibili, altrimenti, se ciò non fosse stato possibile, la denuncia avrebbe perso il proprio valore (§§ 127-130).

Come già notato però, ad eccezione del processo per bigamia, negli altri procedimenti furono le mogli ad intentare la causa e anche la loro petizione doveva essere presentata secondo le forme prescritte dall'*Istruzione*, ovvero per iscritto o a voce, dettandola a protocollo, indicando le prove e i fatti a proprio favore (§ 126).

⁷⁸² Come già visto nel caso dei coniugi di Prade, il commissario venne individuato nel decano di Primiero, in modo da consentire alla coppia di procedere con la causa. v. *supra* 3.2.1. Ma se la vertenza fosse stata realizzata presso il foro tridentino, sarebbe stato nominato uno dei giudici in qualità di commissario. Nel processo Lorandini-Marini infatti, ad affiancare il difensore Boninsegna, venne nominato Lange. ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 13.

⁷⁸³ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 31-33.

⁷⁸⁴ Nello stesso articolo si aggiungeva anche che "se dalle circostanze addotte consta manifestamente che il matrimonio sia nullo a motivo di un simile impedimento, si agirà d'ufficio, affinché o si faccia luogo alla convalidazione, o la parte cui spetta il diritto d'accusa reclami contro il matrimonio". Art. 132 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 478.

Ancora una volta la normativa si soffermava sulla necessità di tentare la conciliazione tra le parti per mezzo del curato (§ 133)⁷⁸⁵, il quale, fallendo nello scopo, avrebbe riferito al tribunale quanto raccolto sulla vicenda (§ 134). Sempre nell'ottica di ridurre le eventuali concessioni di annullamento, l'articolo 139 stabiliva che se si fossero presentati gli impedimenti riportati nell'articolo 80⁷⁸⁶, il tribunale avrebbe dovuto procrastinare, se possibile, l'avvio del processo informativo, poiché era fondamentale per prima cosa verificare per mezzo dei registri parrocchiali o di testi degni di fede l'esistenza degli stessi e, se fossero effettivamente esistiti, il vescovo avrebbe provveduto a fornire la dispensa e a controllare che avvenisse la validazione delle nozze nel breve periodo.

Questo è quanto avvenne nel processo tra Marianna Fontana e Vigilio Sighel di Miola di Pinè: la donna si rivolse al proprio curato per chiedere l'annullamento del vincolo matrimoniale, dopo aver scoperto una parentela di sangue in quarto grado col proprio marito. Sebbene il tribunale si fosse mobilitato immediatamente per chiedere l'intervento del difensore Tonina, qui sostituito da Zanzotti, nella pratica egli venne estromesso dalla gestione della causa. Fu infatti il tribunale a proseguire le indagini, facendosi inviare le copie identiche dei registri parrocchiali, che avrebbero comprovato o meno il legame familiare tra i coniugi, e valutandole⁷⁸⁷. In questo conflitto dunque non venne seguita la procedura tradizionale, definita nelle prime battute dalla formazione di una fase informativa, bensì furono applicate le disposizioni stabilite nell'articolo appena descritto.

Tornando alla fase informativa, una volta raccolti tutti gli atti dal commissario e dal difensore, i due⁷⁸⁸ avrebbero dovuto redigere il referato, esponendo il resoconto della vicenda e riportando le proprie considerazioni al collegio giudicante, il quale avrebbe acconsentito alla prosecuzione della causa nella seconda fase probatoria (§ 142), che

⁷⁸⁵ Nello specifico nei casi di impedimento in cui questo si sarebbe potuto togliere per mezzo del consenso del coniuge reclamante. Art. 133 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg, Annata 1856*, p. 478.

⁷⁸⁶ Gli impedimenti in questione erano: il terzo e quarto grado di consanguineità o affinità da unione legittima; la cognazione spirituale; l'affinità per unione illecita; il terzo e quarto grado della giustizia alla pubblica moralità per matrimonio rato e non consumato; i contratti sponsali; la pubblica moralità nel caso di un matrimonio invalido e non consumato. Art. 80 in *Ivi*, p. 469.

⁷⁸⁷ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 65, cc. 21-35.

⁷⁸⁸ Nel processo Zortea-Cecon il referato conclusivo della prima fase venne redatto a Trento dal nuovo commissario Gottardi, con annesso il parere del difensore Boninsegna. L'operato del decano Sartori e del delegato Guadagnini dunque si concluse con la trasmissione degli atti al foro. ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 55-58.

sarebbe stata comunicata alle parti per mezzo di un decreto⁷⁸⁹, o all’emanazione della sentenza⁷⁹⁰.

3.2.4.2 La fase probatoria e la sentenza

Si è visto in precedenza⁷⁹¹ che, data l’importanza della seconda fase, questa sarebbe stata amministrata direttamente dal tribunale a Trento, anche se la distanza dal luogo di residenza delle parti fosse stata notevole. E, nonostante questa problematica, era obbligatorio per le parti recarsi personalmente al foro quando citati a comparire (§ 143). Per giusti motivi però il tribunale poteva concedere una proroga all’apparizione dei coniugi presso il foro, come accadde per Antonio Ceccon, il quale chiese di essere esaminato dai periti non nel breve periodo, ovvero in estate, bensì ad ottobre, poiché, dovendo badare al bestiame durante la stagione, ne avrebbe avuto grave danno economico⁷⁹².

Fondamentale in questa fase era la verifica delle prove addotte a sostegno o a sfavore dell’invalidità del matrimonio. Prove, che, come già emerso nelle precedenti procedure, si potevano distinguere in varie categorie come confessioni, deposizioni di testimoni, giuramenti, documenti e perizie mediche.

La confessione di uno dei coniugi, a differenza di quanto accadeva per i casi di separazione, non trovava alcuna sorta di accoglimento in questa tipologia processuale, se contraria alla validità del vincolo matrimoniale (§ 148)⁷⁹³. Antonio Ceccon infatti confessò al proprio parroco di Canal San Bovo di non essere attratto sessualmente dalle donne e di non essere in grado di eccitarsi e di spargere il seme nel “vaso” della moglie, tanto da sostenere di essersi sposato solo perché vedeva gli altri farlo⁷⁹⁴. Questa dichiarazione d’impotenza, pronunciata liberamente dall’uomo alla presenza di testimoni, venne ribadita anche durante la fase informativa davanti al commissario Sartori e al delegato

⁷⁸⁹ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, c. 60; b. 13, fasc. 13, cc. 32-33.

⁷⁹⁰ Il processo per bigamia Monastier-Giovanella si concluse a termine del processo informativo. Addirittura, sembra che non fosse nemmeno redatto il referato, passando direttamente alla scrittura di una minuta della sentenza. ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 122, cc. 43-45.

⁷⁹¹ v. *supra* 3.2.1.

⁷⁹² ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 64-65.

⁷⁹³ Diverso trattamento era riservato per la confessione comprovante la validità delle nozze, la quale però avrebbe avuto forza di prova solo nei casi in cui il diritto d’accusa fosse stato riservato ai soli coniugi. Art. 149 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 481.

⁷⁹⁴ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 9-10.

Guadagnini⁷⁹⁵. Essa però non venne presa in considerazione né dal commissario Sartori né tantomeno dal difensore Boninsegna e dal commissario Gottardi⁷⁹⁶. Specialmente i primi due furono determinati nel sostenere l'insussistenza delle accuse della moglie e conseguentemente l'assenza di impotenza nel marito, nonostante egli l'avesse confessata.

Se la confessione sfavorevole all'unione coniugale non era dunque contemplata tra le prove, di conseguenza non avrebbe potuto esserlo nemmeno il giuramento. Già si è sottolineato come esso venne escluso dal foro tridentino dalla rosa delle prove dei processi di separazione: uguale trattamento gli venne riservato anche nei più gravi processi di nullità. Era però la legge a determinare già in principio che: “il giuramento dei coniugi al pari che la loro confessione non può né fornire né completare la prova dell'esistenza di un impedimento”⁷⁹⁷.

Larga attenzione invece veniva dedicata all'interno dell'*Istruzione* ai testimoni e nello specifico: alla loro ammissione od esclusione per motivi di parzialità e/o di parentela; alle modalità di registrazione e di svolgimento degli interrogatori; al giuramento dei testimoni e all'efficacia legale delle loro deposizioni (§§ 151-165). Sebbene vi fosse un particolare interesse nella gestione di tale tematica da parte delle autorità ecclesiastiche, nella pratica questi articoli si rivelarono superflui. Nei processi infatti non compaiono testimoni, e, se presenti, furono interrogati informalmente per iniziativa del curato dei coniugi prima dell'avvio del processo, onde indagare la sussistenza dei capi d'accusa rivolti dalla reclamante al marito. Emblematica la vertenza Fontana-Sighel, dove il parroco di Pinè trasmise al foro, assieme alla propria relazione, le deposizioni di Vigilio Casagranda e Bonaventura Sighel, due anziani del paese, a cui si era rivolto il sacerdote per verificare l'esistenza di una parentela in quarto grado dei coniugi⁷⁹⁸.

Nella fase informativa e probatoria di tutti i processi invece non venne ascoltato alcun testimone. Si può ipotizzare che il timore che la circostanza potesse divenire ufficialmente di dominio pubblico e provocare così scandalo o emulazioni nel resto della comunità, come lo stesso Boscarolli aveva evidenziato, fosse un deterrente per i giudici tridentini dall'intraprendere esami di terze persone. Unica eccezione fu il processo intentato per bigamia, il quale, come già notato, è distintivo nel circoscritto panorama dei processi di

⁷⁹⁵ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 48-51.

⁷⁹⁶ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 38-39, 55-59.

⁷⁹⁷ Ancora una volta il giuramento poteva essere accolto come prova solo se favorevole alla validità matrimoniale in quelle situazioni di impedimento che prevedevano il solo intervento dei coniugi. Art. 171 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg, Annata 1856*, pp. 483-484; Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 855.

⁷⁹⁸ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 65, cc. 7-8.

nullità. Non solo fu l'unico caso in cui il tribunale si mobilitò *ex officio* e non richiese l'intervento del difensore del matrimonio, ma fu anche il solo a riportare la deposizione di alcuni testimoni. La particolarità fu presumibilmente dovuta al fatto che da un lato vi fosse la necessità di verificare che l'Antonio di Mel accusato fosse quello trasferitosi in Tirolo e sposato alla Giovannella e dall'altro lato dall'identità di una dei testi, ovvero Domenica Sandono, prima moglie ancora in vita di Antonio Monastier, che abitava da oltre un decennio a Venezia. A causa della lontananza della donna dalla città tridentina venne applicato l'articolo 160⁷⁹⁹, che consentiva l'esame dei testimoni residenti lontano per mezzo di un incaricato: in questo caso il corrispondente tribunale ecclesiastico matrimoniale veneziano. Quest'ultimo ricevette dal foro tridentino le domande da porre a Domenica per certificare se fosse effettivamente la moglie di Monastier⁸⁰⁰. Ricevuta la deposizione della donna, il collegio giudicante tridentino si raccolse per pronunciare la sentenza. Con le deposizioni dei testimoni e dei coniugi, le copie dei registri parrocchiali di Mel e di altri documenti redatti dal parroco zumellese, i giudici ebbero in mano le prove schiaccianti per affermare la validità delle prime nozze e la conseguente nullità delle seconde⁸⁰¹.

Per la risoluzione del processo di bigamia erano state fondamentali dunque anche altre prove documentarie, quali le copie dei registri parrocchiali, attestanti la celebrazione delle nozze Monastier-Sandono, e altri atti prodotti dal parroco di Mel. Ma per i restanti due processi in cui si realizzò un processo e si giunse ad una sentenza, ovvero le vertenze Zortea-Ceccon e Lorandini-Marini, la prova per eccellenza richiesta dalle autorità ecclesiastiche fu un'altra: la perizia medica. Entrambe le mogli infatti accusarono i mariti di impotenza e la prova dovuta per confutare o corroborare l'incriminazione era proprio il ricorso all'ispezione medica.

L'*Istruzione* prevedeva la nomina di due periti "distinti per scienza e probità ed esenti di qualunque sospetto di parzialità"⁸⁰². In entrambi i processi d'impotenza essi furono individuati dal foro nelle persone di Pietro Radaeli, chirurgo operante all'ospedale civico di Trento S. Chiara⁸⁰³, e Giuseppe Rungg, medico civile e criminale⁸⁰⁴. I loro

⁷⁹⁹ "Se i testimoni abitano a tale distanza da non poter essere esaminati nella residenza del Tribunale matrimoniale, si procederà secondo le norme tracciate nel § 146 per gli esami ulteriori dei coniugi". Art. 160 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 482.

⁸⁰⁰ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 65, c. 29.

⁸⁰¹ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 65, cc. 48-49.

⁸⁰² Art. 166 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 483.

⁸⁰³ Rimpiazzò il defunto chirurgo Giuseppe Canella all'ospedale di Trento a partire dal 5 aprile 1834, dopo aver ottenuto conferma dal Governo. «Il Messaggiere Tirolese», 1834, n. 29, p. 4.

nominativi vennero comunicati ai coniugi per mezzo di quel decreto, nel quale si riferiva la prosecuzione del processo nella fase probatoria. Le parti infatti avevano il diritto di sapere chi sarebbero stati i medici, poiché avevano la possibilità di opporsi alla loro nomina. In assenza di rifiuto, i periti sarebbero stati contattati dal tribunale per sapere innanzitutto se fossero stati disponibili per l'ispezione e, se la risposta fosse stata affermativa, il foro avrebbe inviato loro "un'istruzione che verrà stesa dal commissario ed approvata dal difensore del matrimonio"⁸⁰⁵, alla quale avrebbero dovuto rispondere per iscritto terminata la visita. I medici sarebbero poi stati citati a comparire in un giorno definito presso il tribunale per prestare giuramento e procedere con la perizia. In quella stessa giornata erano chiamati a presentarsi anche i coniugi: i mariti per essere sottoposti all'esame e le mogli per assistere al giuramento dei medici e nell'eventualità di essere controllate anch'esse⁸⁰⁶.

Sia Petronilla Zortea sia Gioseffa Lorandini però furono assenti il giorno della perizia medica. La prima fu giustificata dal fatto che il decreto nel quale la si citava in tribunale non le venne spedito dietro suggerimento del curato Guadagnini di Imer, il quale, trovandosi a Trento e andato in tribunale, riferì il suo timore nei confronti di Petronilla, la quale lungo la strada per recarsi in città avrebbe potuto subire i maltrattamenti del marito o del suocero⁸⁰⁷. Non si conoscono invece le motivazioni che spinsero Gioseffa a restare a Mezzolombardo.

Indipendentemente dalla presenza o assenza delle mogli, l'ispezione sarebbe avvenuta ugualmente e i medici avrebbero provveduto a stilare la relazione, nella quale avrebbero risposto ai quesiti indicati nell'istruzione ricevuta precedentemente. Gli esiti dell'esame potevano essere concordi o differire e la normativa non mancava di inserirsi anche in questa circostanza: se i due periti fossero stati d'accordo nel sostenere l'impotenza assoluta ed insanabile del marito, quest'ultimo avrebbe potuto richiedere l'intervento di un terzo perito; se fosse rimasto il dubbio sull'insanabilità dell'impotenza o sulla sua esistenza

⁸⁰⁴ ADT, TEM, b. 13, fasc. 13, cc. 32-33; b. 9, fasc. 21, c. 60. Nel processo Zortea-Cecon venne indicato come possibile sostituto dei due Francesco Saverio Proch (1809-1872), direttore dell'ospedale di Trento, del quale si parlerà più approfonditamente nel paragrafo 4.1. Egli ricoprì anche l'incarico di primario internista dell'ospedale di Trento e fu noto per i suoi lavori scientifici, tra cui l'opuscolo sulla necessità nel Tirolo italiano di un manicomio. ADT, TEM, b. 9, fasc. 21, c. 60; A. Grillini, *La guerra in testa. Esperienze e traumi civili, profughi e soldati nel manicomio di Pergine Valsugana (1909-1924)*, Bologna, il Mulino, 2018 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 102), p. 36. Interessante notare che nel corso degli anni Novanta dell'Ottocento nei processi per impotenza intentati presso il tribunale di Napoli, iniziarono ad essere interpellati in qualità di periti gli psichiatri, i quali ribaltarono la visione promossa dalla medicina legale tradizionale che vedeva l'uomo difficilmente impotente. Rizzo, «Mamma, tutto è fatto!», cit., pp. 131-132.

⁸⁰⁵ Art. 166 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 483.

⁸⁰⁶ ADT, TEM, b. 9, fasc. 21, c. 80.

⁸⁰⁷ ADT, TEM, b. 9, fasc. 21, c. 80.

antecedente alle nozze, allora si sarebbe rigettata la richiesta d'invalidità; se l'impotenza fosse stata definita relativa, sarebbe stato necessario il giudizio unanime di tre periti per renderla piena prova (§ 174). Quest'ultima condizione si verificò nei confronti di Antonio Ceccon, poiché il dottor Rungg riscontrò un'impotenza relativa "in quanto che per poca sensibilità de' suoi nervi o per temperamento freddo non è portato ai piaceri sessuali". L'esito della perizia però, pur venendo confermato da Radaeli, non provocò la richiesta di una terza ispezione da parte del foro, che ignorò - forse volontariamente? - quanto definito dall'*Istruzione*⁸⁰⁸.

A termine del processo probatorio, i coniugi e il difensore del matrimonio avrebbero potuto esporre le loro dichiarazioni e presentare le proprie eccezioni sulle prove assunte entro otto giorni. Questa scadenza però si sarebbe potuta prorogare tenendo conto del domicilio delle parti (§ 176)⁸⁰⁹, come avvenne per Petronilla Zortea. La donna infatti venne citata dal tribunale a comparire personalmente a Trento nel caso avesse voluto dichiarare le proprie osservazioni sugli esiti della perizia medica, lasciandole un periodo di 30 giorni dall'intimazione della citazione per decidere come muoversi⁸¹⁰. Passaggio questo che venne invece negato a Gioseffa Lorandini, poiché, a conclusione dell'ispezione, il commissario Lange procedette immediatamente nella stessa giornata alla redazione del referato⁸¹¹.

La stesura del referato, sebbene non prevista nell'*Istruzione*, era una tappa obbligata una volta compiuto il processo probatorio. Esso infatti veniva scritto dal commissario che aveva seguito il processo - in entrambi i casi d'impotenza il consigliere Lange⁸¹² -, il quale riassumeva il contenzioso, terminandolo con una propria proposta di sentenza.

Nei processi di nullità però non era sufficiente sottoporre la progettata sentenza agli altri membri del collegio, poiché era obbligatorio riferirla anche al vescovo, che avrebbe dovuto dare la propria approvazione o predisporre invece un'ulteriore riflessione sulle "circostanze che devono da lui indicarsi" (§ 178). In tutti e tre i processi in cui si giunse alla

⁸⁰⁸ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, c. 90.

⁸⁰⁹ Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 916.

⁸¹⁰ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, c. 93r.

⁸¹¹ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 13, cc. 53-60.

⁸¹² Se nel processo Lorandini-Marini, Lange seguì il processo fin dai suoi albori, nella causa Zortea-Ceccon si verificarono dei cambiamenti. Come visto, la fase informativa venne affidata al decano di Primiero Sartori, nominato appositamente commissario. L'incarico poi passò al giudice Gottardi, che scrisse il referato a termine del processo informativo. Il suo posto venne poi preso a novembre 1862, quindi prima della perizia medica, da Boscarolli, poiché Gottardi era gravemente malato. Infine, il referato finale fu redatto da Lange, il che fa pensare a un ultimo passaggio di incarico tra Boscarolli e Lange. ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 55-56, 73v-74, 99-102r.

sentenza - i due di impotenza e quello di bigamia - i prelati tridentini concordarono con quanto proposto dai giudici, dando il via libera per l'emanazione ufficiale del giudicato definitivo⁸¹³.

La sentenza doveva essere redatta in una forma ben definita con la descrizione dei motivi del giudicato, le firme in calce dei giudici e del segretario e il suggello della Curia vescovile (§ 194) ed essere intimata alle parti, alle quali sarebbe stata consegnata una sua copia in cambio della firma sul giornale d'intimazione come ricevuta (§ 195).

Le sentenze, come già descritto, oltre a riportare la decisione del foro giudicante, indicavano anche le tasse che erano tenuti a pagare i coniugi, sulla base dell'esito della vertenza. Se nel processo Zortea-Ceccon si stabilì che l'imposta per la sentenza fosse da attribuire alla moglie - parte uscente sconfitta dalla causa -, mentre le altre spese sarebbero state compensate da entrambi, nel processo Lorandini-Marini il pagamento di tutte le tasse venne imputato alla moglie. Non si comprende questa differenza di trattamento tra le due donne operata dai giudici, le quali, pure risultando entrambe sconfitte, vennero trattate diversamente sul piano economico.

Tra le spese annoverate si riscontravano nei processi avviati per impotenza anche quelle dovute ai due periti, che, se nel processo di Prade vennero pagati subito dopo lo svolgimento della perizia con 5 fiorini cadauno, nella causa di Mezzolombardo ebbero un compenso di 10 fiorini a testa qualche settimana dopo la pronuncia della sentenza⁸¹⁴. Che cosa cambiò nell'arco di tre anni da comportare un esborso maggiore di denaro per l'ispezione dei periti non è dato saperlo; ciò che si può affermare è che il rimborso dei medici contribuì sicuramente alla costituzione di un debito non indifferente per le parti. Se Gioseffa Lorandini non ebbe problemi a sborsare i dovuti 25,98 fiorini, grazie alle entrate del suo negozio, entrambi i coniugi di Prade chiesero e ottennero il condono delle tasse ammontanti a 21,05 fiorini, poiché indigenti, come attestato dal curato di Prade⁸¹⁵.

La sentenza emanata dal foro in prima istanza però poteva essere messa in discussione dai protagonisti del contenzioso attraverso il ricorso in appello ai già noti tribunali ecclesiastici di Salisburgo e di Olmütz. Se le modalità e i tempi di impugnazione della sentenza del foro tridentino non si discostavano da quelli indicati nelle altre categorie

⁸¹³ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 122, cc. 46-47; b. 9, fasc. 21, c. 102; b. 13, fasc. 13, cc. 56-60.

⁸¹⁴ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, c. 97; b. 13, fasc. 13, cc. 55-60.

⁸¹⁵ ADT, *TEM*, b. 9, fasc. 21, cc. 103, 108-109; b. 13, fasc. 13, cc. 65-66.

di processi matrimoniali⁸¹⁶, l'*Istruzione* descriveva invece dettagliatamente la procedura da tenersi nelle istanze superiori e i requisiti per il raggiungimento di una sentenza definitiva. Sebbene nessuno dei tre processi trentini di nullità, conclusosi con una sentenza, sia giunto ai tribunali d'oltralpe, è comunque necessario riportare quanto previsto dalla normativa, poiché il tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento si trovò coinvolto, in qualità di foro di terza istanza, nel processo di nullità tra Giovanna Stuparich e Domenico Pave proveniente dalla diocesi di Veglia, attuale Krk.

Sempre a causa del timore delle conseguenze che avrebbe provocato l'annullamento di un vincolo matrimoniale, l'articolo 179 stabiliva che: "è ammesso il ricorso, fino a tanto che la validità del matrimonio sia stata pronunciata da due, l'invalidità da tre conformi sentenze. Se due sentenze decisero per il matrimonio e due contro lo stesso, il matrimonio deve riguardarsi valido". Per fare chiarezza: se la prima e la seconda istanza avessero giudicato l'esistenza del matrimonio, la parte reclamante l'invalidità non avrebbe più potuto ricorrere in appello; se la prima istanza avesse sentenziato la validità ma la seconda l'annullamento, allora il difensore del matrimonio avrebbe dovuto fare ricorso in terza istanza. In quest'ultima circostanza, se il foro di terza istanza si fosse schierato in sostegno della validità del vincolo, la vertenza si sarebbe conclusa definitivamente a favore del matrimonio, ma se avesse sostenuto la sua invalidità, il difensore sarebbe dovuto ricorrere in quarta istanza, ovvero alla Santa Sede (§ 180). L'applicazione dell'articolo 180 però sembra essere stata disattesa in un suo passaggio nel processo Stuparich-Pave: il foro di prima istanza di Veglia infatti respinse la petizione di Giovanna Stuparich, la quale chiedeva la dichiarazione di morte del marito Domenico Pave e la conseguente fine del loro matrimonio, portando la donna ad appellarsi in seconda istanza al tribunale di Gorizia. I giudici goriziani però ribaltarono la sentenza di prima istanza, pronunciando la morte di Domenico e la rottura del vincolo, motivo per cui il difensore del matrimonio goriziano Carlo Doliac inviò il gravame d'appello al foro tridentino. Fin qui l'aderenza alla normativa è effettiva, ma, a seguito dell'emanazione della sentenza trentina a conferma di quella di seconda istanza e dunque dell'annullamento delle nozze, il processo si concluse, quando invece il difensore del matrimonio locale Zanzotti, sostituito però da don Luigi Sonn a

⁸¹⁶ v. *supra* 3.2.2.2.1. Unica eccezione il caso in cui fosse spettato d'ufficio al difensore del matrimonio il ricorso in appello. Per lui non vi erano termini perentori, a differenza dei coniugi, poiché avrebbe potuto rivolgersi anche successivamente all'istanza superiore. Art. 184 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 486.

causa di malattia, sarebbe dovuto ricorrere in quarta istanza, della quale però non vi è traccia⁸¹⁷.

Tutte le altre combinazioni possibili, che sarebbero potute scaturire dalle sentenze delle istanze superiori, erano poi riportate nei successivi due articoli, esaurendo così il ventaglio delle ipotesi⁸¹⁸.

Il ricorso nei processi di nullità era dunque appannaggio non solo dei coniugi, come nelle precedenti tipologie analizzate, ma anche del difensore del matrimonio, che costituiva una garanzia ulteriore in difesa del vincolo, poiché avrebbe dovuto agire a favore dello stesso in concordanza con quella parte che sosteneva la validità delle nozze⁸¹⁹. L'utilizzo del condizionale è necessario, perché non sempre i difensori del matrimonio agirono ad esclusiva tutela del vincolo matrimoniale. Carlo Doliac infatti espresse esplicitamente nel suo gravame rivolto al tribunale di Trento di essere personalmente convinto della morte di Domenico e di essere favorevole alla sentenza emessa dal foro goriziano di nullità del vincolo. Egli infatti ricorse in appello d'ufficio, come indicato dall'*Istruzione*, e non a causa di un disaccordo con i suoi colleghi o in difesa del matrimonio⁸²⁰.

Arrivato il processo di nullità alle istanze superiori, queste avrebbero dovuto riesaminare il caso, valutando le prove raccolte, interrogando ancora i coniugi e i testimoni, se fosse stato necessario per fugare i dubbi, ricercando nuove prove o vagliando quelle introdotte *ex novo* dalle parti o dal difensore del matrimonio⁸²¹. Tra i vari compiti però si annoverava anche quello di controllare e giudicare l'operato delle istanze inferiori⁸²², poiché se “un atto essenziale del processo giudiziario [fosse stato] ommesso interamente oppure

⁸¹⁷ ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 63, cc. 1-16.

⁸¹⁸ Se la prima istanza avesse sentenziato l'invalidità, il difensore del matrimonio sarebbe dovuto ricorrere alla seconda istanza. Se anche questa avesse pronunciato a sua volta la nullità del vincolo, il difensore, a meno che non vi fossero state prove inconfutabili, sarebbe dovuto ricorrere in terza istanza. Se la sentenza del foro di terza istanza avesse concordato con le altre due, la vertenza si sarebbe conclusa, mentre se avesse sostenuto la validità, le parti avrebbero potuto ricorrere in quarta istanza. Nel caso in cui la prima e la terza istanza fossero state concordi sulla nullità del vincolo, ma la seconda istanza a sfavore, il difensore si sarebbe dovuto appellare alla quarta istanza. Artt. 181-182 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 486.

⁸¹⁹ L'articolo 183 prevedeva che “il ricorso interposto dal difensore del matrimonio giova di sua natura anche alla parte che sostiene la validità del matrimonio. Cionondimeno è in facoltà della stessa d'interporre tale ricorso indipendentemente dal difensore del matrimonio; è tuttavia opportuno che in tal affare agisca d'intelligenza con lui”. *Ibidem*.

⁸²⁰ ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 63, cc. 3-4.

⁸²¹ Artt. 185-186 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 486.

⁸²² Confrontando ancora una volta col processo penale asburgico si possono notare analogie e differenze. Se da un lato i tribunali superiori dovevano accertarsi della realizzazione corretta della procedura in prima istanza, dall'altro lato non potevano acquisire nuove prove, basando il proprio giudicato sugli atti raccolti esclusivamente dal tribunale di prima istanza. Cfr. Povo, *La selva incantata*, cit., p. 26.

assunto senza intervento del difensore del matrimonio”, oppure la sentenza fosse stata emanata da un giudice non competente, allora l’intero processo e la sentenza sarebbero stati dichiarati nulli (§ 187). Proprio perché non furono ascoltati i testimoni citati dall’attrice - e dunque per procedura difettosa - venne invalidata la sentenza di prima istanza emanata dal già citato tribunale di Veglia nella causa Stuparich-Pave. E nonostante si prevedesse, in caso di processo nullo, il suo rinnovo nella forma corretta davanti allo stesso giudice o ad altro, se la causa fosse stata annullata per incompetenza del giudice⁸²³, alla fine il foro di Veglia si oppose alla sua reiterazione⁸²⁴. Il procedimento dunque, che si sarebbe dovuto arrestare con il giudicato goriziano, nella pratica proseguì il suo percorso, venendo trasmesso in terza istanza a Trento. Infatti, sebbene il difensore goriziano Doliac confermasse nel suo gravame l’invalidità della sentenza proveniente da Veglia, egli aggiunse che questa si era comunque pronunciata negativamente alla concessione dell’annullamento, tanto che, a seguito della discordanza con la seconda istanza, che si era espressa favorevolmente, egli era dovuto ricorrere in appello a Trento⁸²⁵. Agendo in tal modo però il difensore attribuì una sorta di valore legale al giudicato di Veglia, nonostante fosse da considerarsi illegittimo a tutti gli effetti.

In assenza di difetti nell’espletamento della procedura, la sentenza definitiva avrebbe assunto pieno valore, anche se, a differenza delle sue corrispondenti pronunciate per le altre tipologie processuali, non sarebbe mai passata in giudicato⁸²⁶, poiché si voleva lasciare sempre aperta la possibilità di poter riavviare il processo. Inoltre, il vescovo avrebbe dovuto comunicare ogni sentenza relativa alla validità di un matrimonio al “Luogotenente od al Presidente del Dominio”⁸²⁷. Sebbene l’articolo in questione faccia riferimento a tutte le sentenze emanate sui casi di nullità, ritengo però, dall’analisi della documentazione, che l’intimazione della sentenza alle autorità secolari fosse ritenuta obbligatoria dal foro ecclesiastico tridentino solo nei casi di pronunciata invalidità. Solo il giudicato annullante le nozze tra Antonio Monastier e Maria Giovannella infatti venne trasmesso agli organi secolari, ma non dal vescovo o dall’Ordinariato, bensì dal tribunale ecclesiastico matrimoniale. Inoltre, al contrario di quanto previsto dalla normativa, la

⁸²³ Art. 191 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 487.

⁸²⁴ ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 63 cc. 1-4.

⁸²⁵ ADT, *TEM*, b. 18, fasc. 63 cc. 3-4.

⁸²⁶ Trovava conferma una disposizione attuata già in età moderna. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 154.

⁸²⁷ Art. 195 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 487.

sentenza giunse non alla Luogotenenza di Innsbruck o alla sua succursale nella città tridentina, nota come Espositura di Luogotenenza, ma al tribunale circolare di Rovereto, che si era già occupato precedentemente del contenzioso⁸²⁸.

Per quanto dunque l'*Istruzione* presentasse una mole notevole di articoli volta a regolare ed incardinare le procedure dei processi di nullità del vincolo, alla fine i giudici del foro tridentino, pur agendo in aderenza alle direttive imposte dall'alto, riuscirono in alcune specificità a trovare lo spazio per muoversi di propria iniziativa, anche se ciò comportò il non completo rispetto delle norme ecclesiastiche.

3.2.5 La procedura nei casi di sospetto impedimento di crimine

Con i procedimenti di sospetto impedimento di crimine si conclude il quadro relativo alle tipologie processuali rinvenute nel fondo archivistico "Tribunale ecclesiastico matrimoniale". Come mostrato, questo gruppo ha la particolarità non solo di raccogliere il minor numero di processi - appena tre -, ma anche di essere estraneo alla classica suddivisione dei processi matrimoniali.

Questa categoria ci riporta infatti alla fase antecedente alla celebrazione delle nozze, e, forse proprio per questo motivo, non fu particolarmente approfondita nell'*Istruzione*, analogamente agli sponsali. Se per la regolamentazione di questi ultimi erano stati creati articoli e ulteriori direttive nella pastorale del vescovo de Tschiederer, vista la frequenza di cause insorte per promesse di matrimonio disattese, la stessa cosa non si verificò per le vertenze di sospetto impedimento di crimine, alle quali sono rivolti soli due articoli⁸²⁹.

La documentazione processuale è dunque l'unica fonte dalla quale è possibile attingere per ricostruire la procedura, che mostra tutta la sua complessità in assenza di linee guida stabilite dalle autorità. Ogni processo è così "un pezzo unico": pur presentando qualche somiglianza con gli altri, ciascuno di essi si offre come espressione di un agire estemporaneo di più attori istituzionali.

3.2.5.1 Il processo: avvio, investigazione, prove

⁸²⁸ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 122, cc. 50.

⁸²⁹ v. *supra* 3.2.1.

Dei due articoli previsti dall'*Istruzione*, il primo riguardava l'inizio della causa: “gli sposi, ai quali il parroco ricusa o differisce l'unione in matrimonio, possono rivolgersi alla Curia vescovile, la quale secondo le circostanze o procura di rimuovere le difficoltà, oppure trasmette l'affare per la disamina e decisione al Tribunale matrimoniale” (§ 105). Questo è quanto fece Pietro Andermarchel di Roncegno, il quale, volendo sposare Giovanna Rover e trovando la costante opposizione del parroco, rivolse una supplica all'Ordinariato di Trento. La supplica in questione venne trasmessa alla Curia dallo stesso parroco, che la accompagnò con una propria relazione, nella quale spiegava il suo rifiuto di celebrare l'unione a causa dell'adulterio commesso dai due, quando era ancora in vita la moglie di Pietro, Oliva⁸³⁰. L'Ordinariato rispose incaricando il decano di Borgo⁸³¹ di occuparsi della questione, il quale, prima di procedere con le indagini per scoprire la presenza di un impedimento, avrebbe dovuto ricevere il permesso politico di matrimonio di Pietro⁸³². Solo dopo la concessione all'uomo del permesso e la comunicazione del decano, che confermò all'Ordinariato l'esistenza dell'impedimento di adulterio, comunicatogli dal parroco di Roncegno, il vicario generale Boghi decise di trasmettere gli atti e di cedere l'affare al tribunale matrimoniale⁸³³.

In un secondo processo invece Pietro Daicampi di Brentonico, a seguito del fermo rifiuto del parroco di unirlo in matrimonio con la compaesana Domenica Malfatti, rivolse la propria supplica direttamente al tribunale ecclesiastico matrimoniale, escludendo così la Curia. Era stata infatti la Pretura di Mori a comunicare all'uomo di fare ricorso al giudizio ecclesiastico per dirimere i presunti impedimenti di adulterio e di coniugicidio. Anche in questo caso la supplica giunse in tribunale grazie al parroco locale, che non mancò di allegare la propria relazione esplicitante gli impedimenti vigenti. Il parroco infatti narrava che Pietro già da dieci anni circa

“trecava scandalosamente senza interruzione colla Malfatti mentre vivevano i rispettivi lor coniugi, quando l'anno scorso nel marzo moriva per crepacuore e maltrattamenti Lucia, moglie di Daicampi e nel maggio seguente improvvisamente mancava pure Giovanni marito della Malfatti, trovandosi

⁸³⁰ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 16, cc. 8-11.

⁸³¹ La gestione di queste vertenze venne sempre affidata ai decani, come nei processi di separazione, e non ai curatori locali, nonostante si fosse in presenza di fidanzati e non di coniugi. v. *supra* 3.2.1.

⁸³² Se l'uomo infatti non fosse riuscito ad ottenere il permesso politico dall'autorità comunale, visto che era “ridotto sul lastrico”, la questione si sarebbe risolta velocemente con un divieto alle nozze per impedimento civile.

⁸³³ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 16, cc. 1-2, 12v.

sano alla mattina e morto alla sera quasi senza i religiosi conforti salvo l'estrema unzione [...]. Il popolo ed ogni classe di persone giudicò avvelenato il Malfatti dalla propria moglie cooperante il Daicampi. Furono quindi tradotti davanti ai tribunali e tenuti prigionieri fino a processo compiuto, nel quale furono prosciolti per mancanza di evidenti prove. Il popolo però sempre ancor più vedendoli volersi unire in matrimonio solennemente e persuaso li ebbe e li si tieno per rei di coniugicidio onde arrivare ai scellerati lor fini e freme ad un tal matrimonio⁸³⁴.

Se in questi due processi la causa iniziò grazie all'iniziativa dei due uomini protagonisti, nell'ultimo caso il processo fu avviato *ex officio*, poiché fu il decano di Cembra a segnalare alla Curia il problema insorto nella propria parrocchia, dove Domenico Bonelli di Segonzano e Orsola Ferrazza, vedova Bonfant di Cembra, erano intenzionati ad unirsi in matrimonio "con vero e grave scandalo per questa popolazione"⁸³⁵. La comunità e il decano infatti sospettavano che i due avessero commesso adulterio e si fossero scambiati promessa di matrimonio ancora vivente Giovanni Bonfant, marito ormai deceduto di Orsola.

Proprio per il ruolo giocato dalla Curia, questa vertenza si distingue però dalle altre: la Curia infatti incaricò il decano di Cembra, nonché parroco di Orsola, di proseguire le ricerche, attenendosi alle istruzioni fornitegli. Fin qui la procedura sembra essere simile a quella adottata nel caso di Roncegno, dove la Curia coinvolse immediatamente il decano di Borgo e solo in un secondo momento il tribunale. Ma se nel caso di Roncegno il foro matrimoniale ricevette la gestione della causa una volta che l'Ordinariato ebbe la conferma dell'impedimento e della concessione del permesso politico, potendo in tal modo seguire la fase investigativa fin da principio, nel caso di Cembra l'entrata in gioco del tribunale matrimoniale avvenne molto tardivamente. Esso infatti venne interpellato solo a seguito della presentazione di una supplica da parte di Orsola e di Domenico, che chiedevano di potersi sposare, ma in quel momento della vertenza il decano aveva già raccolto tutte le deposizioni dei testimoni e i documenti necessari, i quali erano già stati valutati dalla Curia, che aveva decretato la posticipazione momentanea delle nozze⁸³⁶.

Che cosa spinse la Curia ad occuparsi della vertenza per tutta la fase preliminare di investigazione, affidandosi quasi a conclusione della stessa al tribunale, che era predisposto ad occuparsi proprio di questioni matrimoniali? È difficile fare congetture al riguardo,

⁸³⁴ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 14, cc. 1-3.

⁸³⁵ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 70, cc. 1-2.

⁸³⁶ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 70, cc. 5-31.

avendo a disposizione un solo processo. Tale situazione infatti si riscontra solo in questo caso, mentre negli altri due venne lasciata libertà d'azione ai giudici del foro. Sempre nel caso di Roncegno, infatti, una volta subentrato il tribunale nella gestione dell'affare, il consigliere Planer si mobilitò riassumendo gli atti fino ad allora raccolti e provvedendo a mandare le istruzioni sui passi successivi da compiersi al decano di Borgo, confermato nel suo incarico⁸³⁷.

Una parentesi a parte invece interessa il caso Daicampi-Malfatti: come visto, il tribunale venne interpellato fin dalle prime battute e di conseguenza si adoperò per ricercare notizie sul presunto coniugicidio compiuto dalla coppia ai danni del marito di Domenica, richiedendo l'aiuto della Pretura di Mori. Ricevute le informazioni necessarie, il tribunale confermò all'organo secolare il divieto temporaneo alla celebrazione delle nozze della coppia secondo l'articolo 106, che prevedeva:

“il Tribunale matrimoniale, ponderate le speciali circostanze del caso, giudicherà se vi sia sufficiente motivo di ricusare l'unione in matrimonio. Avrà tuttavia presente la massima, essere meglio differire in matrimonio acciò avvenga contratto validamente, che facilitare un matrimonio invalido con tutti i mali, che sogliono accompagnarlo. La deposizione di un solo testimone degno di fede, come pure una pubblica voce che faccia impressione anche ad uomini gravi e coscienziosi, è sempre un sufficiente motivo per rimandare fino ad ulterior dilucidazione della cosa, coloro che aspirano a contrar matrimonio”⁸³⁸.

Pietro Daicampi tuttavia non si arrese e si recò alla sede del tribunale portando con sé la sentenza del tribunale circolare di Rovereto, pronunciante l'assoluzione della coppia. Nonostante il documento, il consigliere Boninsegna, probabilmente ritenendo più che sufficienti le prove raccolte da alcuni organi secolari e dal parroco locale, provvide alla stesura di un referato con esito negativo per la coppia, onde evitare di destare scandalo e di concludere un matrimonio illegale⁸³⁹. Il referato venne poi approvato all'unanimità dagli altri consiglieri e trasmesso all'Ordinariato per averne l'approvazione, similmente a quanto richiesto nei procedimenti di nullità del vincolo⁸⁴⁰. Il vicario generale Boghi però si oppose alla precoce emanazione della sentenza, notificando ai giudici che fosse necessario provare

⁸³⁷ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 16, c. 13.

⁸³⁸ Art. 106 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 474.

⁸³⁹ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 14, cc. 21-22.

⁸⁴⁰ v. *supra* 3.2.4.2.

in via strettamente giuridica l'esistenza dell'impedimento tra Pietro e Domenica⁸⁴¹. Ciò determinò la ripresa del processo e la richiesta di intervento del decano di Mori, che avrebbe dovuto investigare e interrogare le parti e alcuni testimoni, attenendosi ai quesiti indicati dal tribunale⁸⁴².

Si può forse ipotizzare che la celerità con cui il collegio giudicante arrivò alla formazione del referato sia da imputare al fatto che il processo Daicampi-Malfatti fosse il primo in assoluto giunto in giudizio per sospetto impedimento di crimine e dunque, in assenza di direttive legislative, i consiglieri fossero un po' in difficoltà nel capire come procedere, nonostante la notevole preparazione giuridica di alcuni di essi.

Nei due processi successivi infatti, le indagini furono svolte con più meticolosità, andando a sondare l'effettiva presenza dell'impedimento. Il decano di Borgo prima e il parroco di Roncegno poi⁸⁴³ proseguirono infatti le ricerche sulla coppia Andermarchel-Rover, a patto però che durante l'investigazione i due interrompessero la "turpe relazione" e la convivenza scandalosa⁸⁴⁴. Mentre nel caso Bonelli-Ferrazza, come già visto, fu il decano di Cembra, su disposizioni curiali, a proseguire le ricerche e la raccolta delle prove.

Mantenendo l'attenzione su quest'ultimo processo, vennero interrogate quelle persone che, grazie alla vicinanza alla famiglia, erano probabilmente venute a conoscenza per via diretta o indiretta della presunta relazione adulterina incorsa tra Domenico Bonelli e Orsola Ferrazza, quando era ancora in vita suo marito Giovanni Bonfant. Si trovano così le deposizioni dei parenti e di coloro che lavorarono presso la loro casa, ai quali si aggiunsero le voci di un rappresentante comunale e di un compaesano. Vennero inoltre raccolte prove di natura documentaria come l'attestato di buona condotta di Bonelli, redatto dal capocomune di Segonzano, il testamento del Bonfant e una copia del libro di servizio, in cui veniva descritto l'operato del Bonelli in casa Bonfant⁸⁴⁵.

Analoga tipologia di prove si rinviene anche negli altri due processi: nel caso Andermarchel-Rover vennero sempre esaminati i parenti della coppia e altre persone a cognizione di alcuni fatti occorsi o in grado di certificare l'autenticità di alcune lettere d'amore scritte dall'Andermarchel, che erano state assunte come prove dell'impedimento⁸⁴⁶; mentre nella vertenza Daicampi-Malfatti furono accolte le notizie giunte dalle autorità

⁸⁴¹ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 14, cc. 23-24.

⁸⁴² ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 14, cc. 28-30.

⁸⁴³ Non è molto chiaro come mai inizialmente fu il decano di Borgo ad occuparsi degli interrogatori e successivamente venne incaricato il parroco di Roncegno di raccogliere le prove.

⁸⁴⁴ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 16, cc. 23-25.

⁸⁴⁵ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 70, cc. 7-37.

⁸⁴⁶ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 16, cc. 55-60.

secolari e interrogate sei persone “probe e veggenti” del luogo⁸⁴⁷, che avrebbero dovuto fornire delucidazioni in merito alle accuse. Appare singolare in quest’ultimo caso che fossero chiamati a deporre solo dei compaesani, rischiando di generare ancora più pubblicità al dissidio, e non i parenti delle parti, come i figli, i quali giocarono un ruolo non indifferente nell’affermazione delle accuse rivolte ai genitori e di una determinata *vox publica*.

La mancanza di uniformità tra le tre vertenze è evidente anche nella scansione procedurale e cronologica della conduzione delle indagini. Se il processo di Cembra mostra una struttura più semplice, poiché limitata alla sola fase informativa, nel caso di Brentonico si possono distinguere fase informativa e fase probatoria: la prima, gestita direttamente dal tribunale, conclusa con la redazione del referato di Boninsegna e l’indicazione del vicario generale di proseguire il procedimento; la seconda, affidata al decano di Mori, che esaminò i testimoni, sottoponendoli a giuramento, e terminata con la sentenza. Se questi due contenziosi dunque sembrano aderire senza particolari problemi ai due momenti processuali descritti in precedenza⁸⁴⁸, la stessa cosa non si può affermare per la causa di Roncegno.

Il procedimento in questione sembra essere suddiviso all’apparenza nelle due fasi, vista la presenza di due referati, uno a termine della fase investigativa iniziale e uno definitivo precedente alla sentenza⁸⁴⁹. Tuttavia, entrando nel dettaglio, si nota che ai testimoni, interrogati successivamente alla stesura del primo referato, non fu deferito il giuramento, il quale invece è un elemento caratterizzante della fase probatoria, motivo per cui si può forse ipotizzare che il referato iniziale non sia stato inteso come tale, tanto da consentire la prosecuzione della fase informativa.

3.2.5.2 La conclusione: referati e sentenze

Ultimate le indagini, il passaggio successivo dell’*iter* procedurale avrebbe previsto, secondo quanto avveniva nelle altre tipologie processuali, la stesura del referato. Tuttavia, nemmeno questo atto rappresenta un elemento di concordanza tra i tre casi presi in esame.

⁸⁴⁷ In realtà i testimoni avrebbero dovuto essere dieci, come richiesto dal giudice Boninsegna al decano di Mori. Il cambio d’idea del Daicampi e la conclusione del processo però portarono all’esame di soli sei testi. ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 14, cc. 28-29, 37-45.

⁸⁴⁸ v. *supra* 3.2.4.

⁸⁴⁹ ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 16, cc. 23-25, 61-64.

Si è notato che il processo di Roncegno si caratterizzò per la presenza di ben due referati, entrambi redatti dal consigliere Lange, dei quali solo il secondo ebbe valore effettivo. Per la coppia di Brentonico invece esso fu sì prodotto a termine della prima fase di investigazione, ma non a fine del processo probatorio, tanto che venne emanata la sentenza finale⁸⁵⁰. Probabilmente il fatto che Pietro Daicampi, comprendendo l'impossibilità di sposare Domenica, chiese infine lo scioglimento degli sponsali con la stessa per poter contrarre matrimonio con un'altra compaesana, Domenica Andriolli, fece sì che il collegio giudicante passasse direttamente alla pronuncia del giudicato. Infatti, la transizione della vertenza dalla categoria di sospetto impedimento di crimine a scioglimento di promessa di matrimonio presumibilmente provocò l'assenza del referato, visto che nei procedimenti di sponsali è raro trovare questo atto⁸⁵¹. Meno normalizzabile invece è il processo di Cembra, dove si discusse la sentenza nel giorno stesso in cui vennero interrogate le parti congiuntamente, senza passare però dal referato⁸⁵².

Indipendentemente dalla redazione del referato, il collegio giudicante si riunì in ogni caso per la formulazione della sentenza, la quale, come già preannunciato precedentemente, doveva passare al vaglio dell'Ordinariato. Il vicario generale Boghi, valutati tutti gli atti processuali raccolti e il referato, confermò il progetto presentato da Lange di vietare le nozze tra Pietro Andermarchel e Giovanna Rover, sussistendo prove corroboranti l'impedimento ecclesiastico di adulterio, comprovato anche da sentenza civile⁸⁵³.

Sempre Boghi si era espresso sulla prima proposta di sentenza formulata da Boninsegna nei confronti della coppia Daicampi-Malfatti a conclusione della fase informativa, chiedendo la prosecuzione del processo. Sul giudicato definitivo della vertenza però egli non venne interpellato, forse per la stessa ragione per cui non venne creato il referato, ovvero la mutazione del processo in una causa per sponsali.

Anche nella causa Bonelli-Ferrazza, ultima in ordine cronologico, la sentenza venne trasmessa all'Ordinariato, ma solo a seguito dell'emanazione della stessa da parte del tribunale, tanto che non è presente nel fascicolo processuale la risposta del vicario generale⁸⁵⁴. Si può ipotizzare che il tribunale, pronunciando l'inesistenza dell'impedimento

⁸⁵⁰ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 14, c. 33.

⁸⁵¹ v. *supra* 3.2.2.2

⁸⁵² ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 70, c. 40.

⁸⁵³ Seppur non sia presente negli atti alcun riferimento ad un processo civile, il consigliere Lange riporta nel referato che anche il giudizio secolare si era espresso a sostegno della sussistenza dell'adulterio compiuto tra i due. ADT, *TEM*, b. 11, fasc. 16, cc. 61-66. L'adulterio, infatti, già dall'epoca basso-medievale era definito un "crimen mixti fori". Marchisello, «*Alieni thori violatio*», cit., p. 173.

⁸⁵⁴ ADT, *TEM*, b. 13, fasc. 70, cc. 40-41.

di crimine a fronte dell'insussistenza delle prove raccolte, non avesse ritenuto opportuno chiedere precedente conferma all'Ordinariato, il quale forse avrebbe dovuto esprimere l'approvazione o il rigetto della progettata sentenza, nel solo caso in cui questa fosse stata avversa alla celebrazione delle nozze. Infatti, se si notano i casi in cui intervenne il vicario generale, questi furono sempre relativi alla valutazione di un giudicato pronunciante l'esistenza di un impedimento e il conseguente divieto di procedere col matrimonio.

Arrivati alle battute finali del procedimento, emerge finalmente l'unico aspetto che sembra essere condiviso da tutti e tre i processi: la loro conclusione. Una volta emessa la sentenza infatti non si hanno più notizie degli attori: nessun documento che attesti la trasmissione del giudicato alle parti e di conseguenza nessun foglio d'intimazione di ricevuta dello stesso; l'assenza completa della nota tassale, tanto che non risulta alcuna sorta di pagamento da parte dei sei protagonisti o richiesta di condono; infine, nessun ricorso in appello. Gli attori dei processi tornano improvvisamente dietro alle quinte del palco giudiziario, delle cui vite non si saprà più nulla se non attraverso le pieghe di altre tipologie documentarie.

In conclusione, si può affermare che questa categoria processuale si differenzi dalle altre innanzitutto per l'operato di più organi ecclesiastici: la Curia e il tribunale, i cui spazi d'azione però, nonostante la presenza di alcune indicazioni sommarie nell'*Istruzione*, non sembrano essere ben definiti nella pratica. A fronte poi della penuria di direttive sulla gestione di questi processi, i giudici li espletarono cercando di applicare il procedimento svolto nelle altre cause matrimoniali, anche se è evidente che l'aderenza a quel modello procedurale non fu uniforme. Non si può infatti riconoscere un *modus operandi* definito, poiché ciascuna delle procedure si distingue in determinati aspetti, condividendo solo nel finale l'assenza di alcuni atti. Esse rappresentano così dei casi singolari, espressione dello specifico momento in cui vennero formati.

“PENSARE PER CASI”:
SPACCATI DELLA SOCIETÀ TARENTINA NELLE VICENDE
PROCESSUALI

I contenuti dei fascicoli processuali sono oggetto di attenzione primaria in questo ultimo capitolo. Questi si presterebbero ad essere interpretati secondo innumerevoli approcci e indirizzi di studio. L'impossibilità di affrontare tutti i temi emergenti dai processi mi ha posto tuttavia nella condizione di dover definire un criterio metodologico che permettesse di valorizzare al meglio la ricchezza e le potenzialità delle fonti matrimoniali. Ho scelto dunque di soffermare l'attenzione su singoli casi di studio, seguendo l'efficace linea già adottata nei volumi curati da Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani, nei quali si applica l'impostazione del “pensare per casi”⁸⁵⁵. Ho cercato quindi di approfondire specifiche tematiche, individuate come fenomeni socio-culturali rilevanti, unici o ricorrenti nei documenti.

Non è stato facile però stabilire quali contenziosi e quali argomenti evidenziare, a fronte di una massiccia mole di atti dalla “tumultuosa esuberanza tematica”⁸⁵⁶. Innanzitutto, non ho impiegato alcun criterio geografico per la selezione dei casi, poiché i protagonisti dei processi matrimoniali, come già si evince dagli esempi riportati nei capitoli precedenti, provenivano da numerosi paesi e contrade che costellavano la parte italiana della diocesi trentina, senza la prevalenza netta di un centro sugli altri. Il ricorso al tribunale ecclesiastico matrimoniale infatti non era un fenomeno tipicamente urbano, ma capillarmente diffuso su tutto il territorio⁸⁵⁷. Una condizione dovuta alle possibilità sia di avviare il processo presso il proprio curatore d'anime sia di ottenere il condono delle tasse processuali: due fattori che non rendevano la provenienza un discrimine per accedere alla giustizia matrimoniale, né sul piano strettamente fisico né sul piano economico.

⁸⁵⁵ Seidel Menchi, *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, cit., pp. 31-33; v. *supra* introduzione.

⁸⁵⁶ *Ivi*, p. 30.

⁸⁵⁷ Lo dimostra il fatto che i contenziosi originatisi nel centro tridentino fossero circa una cinquantina su un totale di 624 processi nel periodo 1857-1868. ADT, TEM, bb. 1-17.

Nell'ampio ventaglio di possibilità che si sono presentate, ho scelto perciò di esaminare tematiche che intrecciano una dimensione sociale ed antropologica per scandagliare il più esaustivamente la documentazione, dopo averne indagato nei capitoli precedenti il contesto politico-istituzionale, il sistema giuridico e il quadro procedurale.

La pazzia è il primo argomento che sarà affrontato. Un tema scelto perché particolarmente ricorrente ed emergente in egual misura sia nei processi di sponsali sia in quelli di separazione. Un aspetto rilevante, visto che generalmente ogni tipologia procedurale si caratterizza invece per tematiche distintive. Attraverso il suo approfondimento sarà possibile rilevare sul piano giudiziario come l'accusa di pazzia veniva impiegata diversamente dai contendenti nei processi di sponsali e di separazione e quali implicazioni e conseguenze comportava. I riferimenti alla pazzia nei vari procedimenti aprono anche degli squarci sulla realtà extraprocessuale, consentendo di indagare numerosi aspetti di un dato sociale significativo per la sua occorrenza nell'Ottocento: l'incidenza del fenomeno; le cause scatenanti; la medicalizzazione e il trattamento; il sapere medico ed ecclesiastico in materia.

Il secondo tema individuato è quello del magnetismo animale, un fenomeno diffusosi verso la fine del Settecento che ebbe particolare fortuna durante il secolo successivo. La scelta di esaminare questo argomento è dovuta alle sue dense implicazioni culturali, sociali, mediche e mediatiche⁸⁵⁸, che si intrecciano in questa ricerca con il mondo del giudiziario, grazie al processo di separazione tra Alceste Lordschneider e Benedetto Santoni: un *unicum* nel suo genere, essendo il solo procedimento in cui si tratta di magnetismo. L'indagine dunque riguarderà uno specifico caso di studio e non una gamma di processi, come per la pazzia. Grazie a questo contenzioso si esamineranno non solo i caratteri del magnetismo, ma soprattutto quello spaccato di società e cultura gravitante attorno ad esso e individuabile nell'*élite* intellettuale roveretana di metà Ottocento. Un'altra peculiarità di questo processo infatti è data proprio dal fatto che esso coinvolge esclusivamente personalità con uno *status* socio-culturale urbano e medio-alto, ponendosi in

⁸⁵⁸ Implicazioni analizzate nei testi fondamentali sull'argomento: C. Gallini, *La sonnambula meravigliosa. Magnetismo e ipnotismo nell'Ottocento italiano*, Milano, Feltrinelli, 1983; D. Armando, B. Belhoste, *Mesmerism between the end of the Old Regime and the Revolution: Social dynamics and political issues*, in «Annales historiques de la Révolution française», 391 (2018), 1, pp. 3-26; D. Armando, *Il magnetismo animale tra scienza, politica e religione. Nuove fonti e ipotesi di ricerca*, in «Laboratorio dell'ISPF», 2 (2005), 2, pp. 9-30, www.ispf.cnr.it/ispf-lab; Id., *Spiriti e fluidi. Medicina e religione nei documenti del Sant'Uffizio sul magnetismo animale (1840-1856)*, in *Médecine et religion: compétitions, collaborations, conflits (XII-XX siècle)*, études réunies par M.P. Donato [et al.], Rome, École française de Rome, 2013, pp. 195-225; Id., *Scienza, demonolatria o "impostura ereticale"? Il Sant'Uffizio romano e la questione del magnetismo animale*, in «Giornale di storia», 2 (2009), pp. 1-13.

contrasto con una condizione generale di attori di bassa estrazione che calcano la scena dei procedimenti matrimoniali trentini: un'esclusività che mi ha portato a ipotizzare che il magnetismo fosse, entro le coordinate spazio-temporali del Trentino di metà Ottocento, fenomeno diffuso in una cerchia sociale ristretta e ben individuabile.

Infine, il terzo ed ultimo argomento che approfondirò è quello della violenza contro le donne. Una tematica che non si collega alle due precedenti, ma che ho deciso di affrontare ugualmente per la frequenza con la quale essa si trova nei processi matrimoniali: indice al contempo dell'occorrenza del fenomeno e della sua rilevanza all'interno della dinamica processuale. In particolar modo saranno i procedimenti di separazione di letto e mensa ad essere posti sotto la lente d'ingrandimento, poiché abbondano di episodi di violenza, specificatamente maritale⁸⁵⁹. Proprio l'ambito familiare e coniugale è stato infatti riconosciuto quale contesto rilevante per lo studio del tema dalla ricerca, che negli ultimi decenni ha manifestato interesse per la violenza di genere sia nella sua espressione odierna sia nel suo passato⁸⁶⁰. Focus del paragrafo, come sottolineato, sarà però la violenza contro le donne e non la violenza di genere, che include un ventaglio più ampio di soggetti⁸⁶¹. Per poter affrontare al meglio l'argomento, si indagheranno più processi ritenuti emblematici sul piano narrativo e interpretativo delle violenze. Si abbandonerà perciò il metodo adottato nel paragrafo precedente del magnetismo, basato sull'analisi di un singolo caso di studio, per riprendere quello già impiegato per il tema della pazzia, concentrato su un numero limitato di specifiche e significative vertenze.

⁸⁵⁹ Sebbene non manchino processi in cui i mariti lamentavano maltrattamenti subiti dalle mogli, essi sono decisamente inferiori numericamente rispetto a quelli femminili. Le accuse maritali infatti si concentravano su altre imputazioni come l'adulterio, la cattiva gestione dell'economia domestica, i comportamenti scandalosi. Probabilmente ciò era dovuto al fatto che per un uomo ammettere di essere stato picchiato dalla moglie era umiliante e contrario ai principi patriarcali e all'onore maschile. Un marito infatti doveva essere in grado di gestire la consorte. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 134; b. 6, fasc. 14; b. 14, fasc. 294; b. 16, fasc. 281; b. 16, fasc. 312; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 255; M. Cavina, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 84-85; C. Casanova, *Polizia e disordini nelle famiglie a Bologna nella prima metà del XIX secolo*, in «Storicamente», 8 (2012), https://storicamente.org/sites/default/images/articles/media/1685/casanova_1.pdf, p. 9; Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 54.

⁸⁶⁰ D. Rizzo, L. Schettini, *Introduzione*, in «Genesis», 18 (2019), 2, pp. 5-6. Si vedano gli importanti contributi: M.C. Donato, L. Ferrante (edd.), *Violenza*, «Genesis», 9 (2010), 2; Cavina, *Nozze di sangue*, cit.; Seidel Menchi, Quagliani, *Coniugi nemici*, cit; Feci, Schettini (edd.), *La violenza contro le donne nella storia*, cit.; il recente D. Rizzo, L. Schettini (edd.), *Maschilità e violenza di genere*, «Genesis», 18 (2019), 2.

⁸⁶¹ Con il termine "genere" si identificano i destinatari delle violenze non solo nelle donne ma anche in tutti coloro che non si attengono "ai modelli e agli ideali di genere o sessuali egemoni (quindi omosessuali, lesbiche, transgender, ma anche uomini "non dominanti")". S. Feci, L. Schettini, *Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*, in *La violenza contro le donne nella storia*, cit., p. 15. Ciò che si approfondirà invece è la sola violenza maschile contro le donne, declinata nella sfera coniugale tra marito e moglie: un ambito circoscritto rispetto a quello più vasto sottinteso al "genere".

Se questi sono i tre argomenti scelti che si approfondiranno nei successivi paragrafi, in ciascuno di essi si darà spazio anche al tema della fama e dell'onore. Si noterà infatti che i processi, seppur caratterizzati dalla dominante della pazzia, del magnetismo e della violenza contro le donne, presentano delle forti implicazioni con questi due elementi. L'attenzione a questi aspetti permetterà sia di mettere in luce il sistema culturale ed etico vigente, condiviso a livello sociale e comunitario, sia di comprendere meglio l'azione dei vari attori (coniugi, fidanzati, testimoni, autorità) sulla scena giudiziaria.

4.1 “Il marchio del più deplorabile morbo gentilizio”: la pazzia nei processi matrimoniali

Il primo tema che verrà affrontato in questo ultimo capitolo è quello della pazzia: un argomento trasversale che, come già accennato, trova uguale spazio nelle vertenze di sponsali e di separazione di letto e mensa. Data questa peculiarità, si cercherà di considerare innanzitutto come la pazzia emerga nelle due tipologie processuali, rilevandone analogie e differenze.

L'attenzione sarà rivolta all'uso strategico dell'accusa di pazzia ed in particolare ai cardini della narrazione dei contendenti. Tra questi, si vedrà che il linguaggio giocava un ruolo di primo piano: l'intenzione è quella di riflettere non solo sugli stili narrativi scelti dalle parti, ma anche sugli usi terminologici degli altri attori coinvolti negli scenari processuali, quali autorità secolari, medici e, naturalmente, i giudici del tribunale ecclesiastico. Un tentativo di analisi di carattere linguistico per sondare il contesto culturale nel quale la pazzia era definita, che verrà confrontato con le sensibilità del sapere scientifico del tempo e le iniziative disciplinari che ne conseguirono.

La pazzia del resto, intesa come fenomeno di devianza, era interpretata diversamente dai vari attori sociali e così le sue conseguenze sul piano delle configurazioni familiari e comunitarie⁸⁶². In particolare, si potrà apprezzare come essa, sia che fosse un'accusa non provata giudizialmente, sia che fosse avvalorata dalle istituzioni, incidesse in modo significativo sull'onore individuale e parentale.

⁸⁶² V. Fiorino, *Il «controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, in «Storica», 13 (1999), p. 155.

4.1.1 La pazzia nei processi di sponsali

Nei processi di sponsali, come già evidenziato nel capitolo precedente⁸⁶³, la presenza nel futuro coniuge di malattie, che fossero state o fisiche o mentali, era considerata dal foro una valida ragione per sciogliere la promessa. Non sorprende dunque trovare processi in cui una delle parti ricusava di mantenere la promessa, additando l'altra parte di avere dei parenti pazzi o di esserlo in prima persona.

La prima casistica si riscontra nel processo di sponsali intentato nel 1859 da Domenica Ianeselli di Bosentino contro Giovanni Battista Gasperi di Caldonazzo. La donna sosteneva di aver stretto promessa di matrimonio con Giovanni, che era intenzionato però a sposare un'altra. Il convenuto, chiamato a rispondere alle accuse, confermava di aver amoreggiato con Domenica, mentre lei prestava servizio a Caldonazzo, ma che non le aveva promesso mai nulla. Anzi concludeva affermando che non sarebbe mai convolato a nozze con la Ianeselli, poiché “la di lei parentela contò in passato diverse persone affette da pazzia e che anche attualmente la madre dell'attrice si trova in uno stato di continua aberrazione mentale”⁸⁶⁴. L'accusa di pazzia dunque non era rivolta direttamente a Domenica, bensì a dei non precisati parenti e alla madre.

Vennero interrogati i testimoni e, rilevante per la questione qui trattata, è la deposizione del padre di Domenica: Antonio Ianeselli. Egli dichiarava che la moglie “già da tre anni è affetta da morbo pelagroso, in conseguenza del quale perdette l'uso delle facoltà mentali, così pure nella parentela della stessa si ebbero persone soggette ad aberrazioni mentali di cui peraltro la cagione mi è ignota”⁸⁶⁵. Antonio convalidava così quanto dichiarato da Giovanni, sostenendo che il male che affliggeva la moglie fosse una diretta conseguenza della pellagra.

⁸⁶³ v. *supra* 3.2.2.2.

⁸⁶⁴ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 123, cc. 4-5. Interessante notare l'impiego del termine “aberrazione”, vocabolo diffuso al tempo, che nel discorso medico indicava un “cangiamento [negli umori, nelle funzioni, negli organi e tessuti] che si allontana più o meno dallo stato normale dell'organismo”. *Dizionario compendioso delle scienze mediche*, Venezia, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1827, t. I, parte I, pp. 5-8. Fra l'altro, tale parola ricorre più volte nelle cartelle cliniche dei ricoverati presso di manicomio di Santa Maria della Pietà di Roma analizzate da Vinzia Fiorino. V. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento*, Venezia, Marsilio, 2002, pp. 100, 135. In questo caso e anche in altri procedimenti, come si avrà modo di leggere successivamente, il termine venne accolto e utilizzato anche dalle autorità ecclesiastiche. Ianeselli infatti si rivolse direttamente al foro per registrare la sua risposta, che venne posta per iscritto dal segretario Toneatti.

⁸⁶⁵ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 123, c. 11.

La pellagra avrebbe infatti colpito diffusamente la popolazione trentina tra Otto e Novecento, soprattutto quella più povera e versante in condizioni generali di vita precarie⁸⁶⁶. A causarla era un'alimentazione quasi esclusiva di mais, il quale, essendo privo di una particolare vitamina, provocava, se non integrato nella dieta quotidiana con altri alimenti, sintomi come dermatite, dissenteria e infine demenza⁸⁶⁷. Proprio la degenerazione della malattia in demenza avrebbe provocato nelle zone settentrionali italiane il ricovero sempre maggiore di pellagrosi nei manicomi. Una circostanza che si verificò anche nel caso trentino: il dottor Francesco Saverio Proch riferiva che "Il solo ospedale di Trento, che in addietro non contava annualmente che circa dieci pazzi, nel 1849 fu stretto ad accoglierne pressoché quaranta, ch'è quanto dire il quadruplo dell'ordinario"⁸⁶⁸. Una proliferazione confermata anche dagli studi di Casimira Grandi, per la quale la pellagra sarebbe stata la maggiore tributaria del manicomio di Pergine⁸⁶⁹.

Nonostante la deposizione di Antonio Ianeselli andasse a confermare le accuse rivolte da Antonio, alla fine il tribunale non dichiarò lo scioglimento degli sponsali per legittima causa, bensì l'insussistenza degli stessi, poiché non erano stati provati sufficientemente da Domenica⁸⁷⁰. La pazzia dunque, sebbene fosse stata uno degli argomenti centrali degli attori durante il processo, non giocò alcun ruolo nella decisione

⁸⁶⁶ La maggior parte della popolazione trentina durante l'Ottocento viveva in povertà. Casimira Grandi parla di economia di sussistenza, poiché incapace di provvedere "alle esigenze dell'autoconsumo". Significativo il detto "miseria e polenta fanno pellagra". R. Taiani, *Popolazione, malattie e medicina. Contributi per una storia della sanità in area trentina*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 14 (2005), 1, p. 27; C. Grandi, *La popolazione rurale trentina nella prima metà dell'Ottocento: primi risultati di un'indagine*, in *Popolazione, assistenza e struttura agraria*, cit., p. 18.

⁸⁶⁷ La vitamina in questione è la PP o niacina. Proprio per le conseguenze che causava, la pellagra venne definita "la malattia delle tre D". Nello specifico i disturbi mentali si manifestavano attraverso "paresi, contratture muscolari, tremori, accessi convulsivi associati a perdita della memoria, disorientamento, stati confusionali, crisi maniacali". Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 83-84; I. Prosser, *Guido de Probizzer (1849-1929) e la lotta alla pellagra*, in *Una galleria di ritratti: l'Accademia roveretana degli Agiati nell'opera di alcuni soci*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 2002, pp. 263.

⁸⁶⁸ F.S. Proch, *Necessità d'un manicomio nel territorio delle reggenze di Trento*, Trento, dalla tipografia di Giuseppe Marietti, 1850, p. 8. Sulla figura del medico rimando alla nota 804.

⁸⁶⁹ C. Grandi, *Allontanamento ed emarginazione istituzionale della follia nel Trentino dell'800*, in *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900. Problemi e indicazioni di ricerca*, a cura di A. Pastore, P. Sorcinelli, Milano, Franco Angeli, 1990, p. 114. Cesare Battisti annotava che tra il 1889 e il 1894 erano ricoverati a Pergine ben 214 pellagrosi, mentre gli ospedali locali di Trento, Rovereto, Ala, Riva e Arco ne ospitavano tra il 1890 e il 1894 circa 354. Ead., *Il manicomio di un territorio di confine: note storiche sull'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 14 (2005), 1, pp. 122-123. Giuseppe Olmi evidenzia invece che la maggior parte dei pazienti del manicomio perginese proveniva dal settore agricolo: "Per gli uomini abbiamo il 74,04 % nel decennio 1882-1891 e il 70,50% nel decennio 1892-1901, mentre per le donne le percentuali sono rispettivamente dell'84,53% e del 79,60%. [...] Com'era logico attendersi, la realtà sociale ed economica del paese, quasi esclusivamente agricola, non fa che riflettersi all'interno del manicomio". La causa delle patologie dei ricoverati era poi individuata da Olmi in questioni principalmente "esogene, le più direttamente correlate cioè alle condizioni di vita, alle malattie, sia infettive che carenziali e dismetaboliche". Passi citati in Taiani, *Popolazione, malattie e medicina*, cit., pp. 27-28.

⁸⁷⁰ ADT, TEM, b. 4, fasc. 123, c. 17.

della sentenza. Tuttavia, il riferimento ad essa in questo processo ha consentito di aprire uno squarcio sulla condizione materiale e sanitaria del Trentino del tempo e in particolare sulla pellagra, malattia che avrebbe afflitto fortemente la popolazione trentina nei decenni successivi⁸⁷¹.

Un caso emblematico di accusa di pazzia rivolta invece direttamente a uno dei due fidanzati si trova nel processo del 1865 tra Angela Scandella e Antonio Plotegher di Folgaria. La ragazza infatti dichiarava di non voler mantenere la promessa di matrimonio, poiché aveva “sentito dire” che il fidanzato aveva dato segni di pazzia. Quest’ultimo, come specificato dal parroco, era stato “melanconico” per qualche giorno a seguito della morte della sorella e nulla di più⁸⁷².

La malinconia era in effetti riconosciuta dalla letteratura medica come sintomo di follia. Essa, secondo una tradizione medica risalente alla tradizione ippocratica, era espressa da sentimenti perduranti nel tempo quali la paura e la tristezza, generati da un eccesso o dall’alterazione della bile nera presente nel corpo umano⁸⁷³. Questo pensiero avrebbe dominato la scena per i secoli successivi, fino al XVIII circa, quando iniziò ad affacciarsi la teoria della malinconia nervosa, che avrebbe affiancato quella umorale, senza però spodestarla del tutto fino alla fine dell’Ottocento nelle nozioni mediche di senso comune⁸⁷⁴. All’alba del XIX secolo infatti gli alienisti Philippe Pinel e Jean-Etienne Esquirol⁸⁷⁵ tentarono di promuovere il concetto di una malinconia, definita anche “monomania triste” o “lipemania”, creatasi dall’affermazione di “un’idea esclusiva” o di un “falso giudizio”

⁸⁷¹ Il distretto di Rovereto sarebbe stato il più colpito. Per i dati sulla diffusione della pellagra nel Tirolo italiano a cavallo tra Otto e Novecento si veda Prosser, *Guido de Probizzer*, cit., pp. 270-273.

⁸⁷² ADT, *TEM*, b. 14, fasc. 287, cc. 17-18.

⁸⁷³ La bile nera infatti, assieme al sangue, alla bile gialla e alla pituita (detta anche flegma) costituiva uno dei quattro umori naturali del corpo. L’equilibrio tra questi quattro umori garantiva la salute della persona, ma, se uno di essi avesse avuto il sopravvento sugli altri o si fosse corrotto, allora si sarebbe scatenata una malattia. L’origine di “sintomi neuropsichiatrici” era dunque attribuita dai greci principalmente a cause fisiche. E poiché alla bile nera inoltre venivano associate le caratteristiche del freddo e del secco, per arginare la sua diffusione era necessario intervenire con cibi tiepidi, bagni caldi, vino leggero, esercizi per favorire l’evacuazione. J. Starobinski, *L’inchiostro della malinconia*, Torino, Einaudi, 2014, pp. 39, 58-59.

⁸⁷⁴ *Ivi*, pp. 72-73.

⁸⁷⁵ Philippe Pinel, nato nel 1745 in Francia, fu un famoso alienista che favorì il rinnovamento della psichiatria a cavallo tra XVIII e XIX secolo. Promosse la creazione di manicomi dove poter curare la malattia mentale, a suo parere provocata da “un’esaltazione anormale della sensibilità”. Jean-Étienne-Dominique Esquirol nacque invece nel 1772 e fu allievo di Pinel. Viene considerato il massimo rinnovatore della psichiatria del XIX secolo. G. Pantozzi, *Gli spazi della follia. Storia della psichiatria nel Tirolo e nel Trentino (1830-1942)*, Trento, Centro Studi “M.H. Erickson”, 1989, p. 181; M. Heidegger, O. Seifert, “Nun ist aber der Zweck einer Irrenanstalt Heilung...“. *Zur Positionierung des „Irrenhauses“ innerhalb der psychiatrischen Landschaft Tirols im 19. und frühen 20. Jahrhundert*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 17 (2008), 2, p. 28; <http://www.treccani.it/enciclopedia/philippe-pinel/>, consultato nell’aprile 2020; <http://www.treccani.it/enciclopedia/jean-etienne-dominique-esquirol/>, consultato nell’aprile 2020.

nelle mente umana, anche se ciò non provocò una cesura netta con la teoria umorale⁸⁷⁶. Gli interventi curativi, secondo gli alienisti francesi, avrebbero previsto un “trattamento morale” capace di distruggere quest’ “idea” attraverso stratagemmi razionali e forti emozioni e passioni, volte a destare il malinconico dal suo torpore⁸⁷⁷.

Anche questa accusa di pazzia però non ebbe alcun peso nel processo, poiché non solo era stata smentita dal parroco e non era stata provata, ma anche perché l’attenzione del foro si rivolse al cercare di far raggiungere un amichevole componimento tra le parti, a seguito delle nozze “irregolari” celebrate dal parroco di Lavarone tra Angela e tale Slaghenaufi. Don Bertoldi infatti aveva unito di propria iniziativa i due giovani prima di ricevere il responso del tribunale ecclesiastico sulla vertenza di sponsali pendente tra Angela e Antonio Plotegher⁸⁷⁸.

Il ricorso alla pazzia come mezzo per ottenere o legittimare lo scioglimento degli sponsali emerge anche da altri processi. L’impressione generale che deriva dalla lettura di questi documenti è che essa venisse impiegata dai contendenti, nella maggior parte dei casi, in maniera strumentale e pretestuosa per raggiungere il proprio obiettivo di cambiare partner. Questo aveva fatto Giovanni Gasperi, per evitare di mantenere la promessa fatta a Domenica Ianeselli. Dalle parole del curato locale infatti si viene a sapere che Giovanni si era impegnato, non per un vero interesse nei confronti della ragazza, bensì, come spesso si evince dalle cause di sponsali, per ottenere in cambio rapporti sessuali: “il Gasperi è persona irreligiosa e senza costume, persona facile a promettere alle fanciulle e capacissimo d’ingannarle per cui in vari incontri pregiudicò alla sua fama lusingando anche altre giovani con false promesse per mire di averle a sua disposizione”⁸⁷⁹. L’accusa di pazzia dunque, sebbene confermata da Antonio Ianeselli, era solo un pretesto impiegato dal convenuto per liberarsi di Domenica, e questo potrebbe essere confermato anche dal fatto che la malattia della madre non aveva pregiudicato i matrimoni delle due sorelle dell’attrice⁸⁸⁰.

⁸⁷⁶ Starobinski, *L’inchostro della malinconia*, cit., pp. 78-79. Gli stessi alienisti infatti continuarono a far riferimento al temperamento e a concezioni legate alla tradizione umorale nei loro scritti. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 134-135.

⁸⁷⁷ Questo trattamento morale, applicato a tutte le forme in cui trovava espressione la malattia mentale, prevedeva l’intervento non solo sull’intelletto, ma anche sulle emozioni. Starobinski, *L’inchostro della malinconia*, cit., pp. 83-84, 89.

⁸⁷⁸ Per la questione rimando alla nota 541.

⁸⁷⁹ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 123, c. 3.

⁸⁸⁰ Una sorella, Mariastella, si era sposata con Antonio Prati, mentre dell’altra non si hanno notizie, se non che sposò anch’essa un uomo di Caldonazzo. ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 123, cc. 6, 11.

Situazione analoga si era verificata anche nel processo Plotegher-Scandella, dove la ragazza, non sapendo che prove addurre a favore dello scioglimento degli sponsali, aveva inserito, tra le varie, anche quella di pazzia.

Differente è la vicenda del giovane vedovo Carlo Pisetta di Albiano e di Marianna Sevignani. La giovane infatti dichiarava di aver stretto sponsali con Carlo, il quale però li negava ed era in procinto di sposarsi con Anna Nardoni. Carlo adduceva varie ragioni a sostegno della sua posizione, tra cui il fatto che Marianna fosse imparentata con tale Michele Sevignani, che aveva dato dei segni di pazzia⁸⁸¹. Le accuse di Carlo però erano palesemente strumentali, poiché egli, come dichiarato dall'attrice, si era recato sia dal parroco per ottenere la dispensa da due pubblicazioni, sia dal capocomune per ottenere il permesso politico di sposarla⁸⁸². Come spiegato dal parroco di Albiano, che negava l'esistenza di pazzi nella famiglia dell'attrice, Carlo aveva semplicemente cambiato idea, poiché era rimasto affascinato dalla più giovane maestra Anna, tanto da abbandonare i suoi propositi di matrimonio con Marianna⁸⁸³.

Forse fu proprio per l'impiego arbitrario che facevano i contendenti dell'accusa di pazzia o per le infauste conseguenze che un'imputazione del genere avrebbe provocato o semplicemente perché non abbastanza provata dalle deposizioni, che il tribunale non tenne mai in considerazione la follia nella decisione finale della sentenza, rivolgendo la propria attenzione su altri aspetti emersi dal processo. Nelle sette vertenze di sponsali in cui si tratta di pazzia, infatti, essa non venne mai menzionata nelle sentenze finali, se non in un caso: Lorenzi-Malossini.

Due giovani, Angela Lorenzi, ventisettenne abitante ai Campi di Riva, e Vincenzo Malossini, ventottenne della vicina Pranzo⁸⁸⁴, avevano deciso di sposarsi e si erano scambiati reciproca promessa di matrimonio. Inaspettatamente però Vincenzo si era recato dal proprio parroco, dichiarando di aver cambiato idea e di non voler più sposare Angela, a causa della risoluta opposizione dei propri genitori alle nozze. Interrogati i coniugi Malossini, essi spiegavano che: “Noi abbiamo negato e neghiamo tuttora al nostro figlio

⁸⁸¹ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 193, cc. 8, 10-11.

⁸⁸² ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 193, c. 9r.

⁸⁸³ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 193, cc. 4-5.

⁸⁸⁴ Pranzo, oggi frazione di Tenno, all'epoca era comune autonomo e spiritualmente sottoposto alla parrocchia di Tenno. I Campi di Riva invece erano amministrativamente e spiritualmente dipendenti da Riva del Garda.

Vincenzo il consenso a contrar matrimonio con Angela di Lorenzo Lorenzi, perché possiamo comprovare che ella discende da famiglie infette di tisi e di pazzia”⁸⁸⁵.

Venivano conseguentemente chiamati i testimoni citati da entrambe le parti, che furono interrogati dal parroco esclusivamente sulla presunta pazzia della famiglia Lorenzi, sebbene risultassero dagli atti anche questioni di natura economica. Dalla relazione del parroco infatti era emersa la disparità economica tra le famiglie Malossini e Lorenzi, che poteva già essere di per sé un valido motivo per sciogliere legittimamente gli sponsali⁸⁸⁶. Tale argomento però non venne affrontato, presumibilmente per il fatto che i genitori di Vincenzo non lo addussero come ragione del rifiuto alle nozze⁸⁸⁷.

Il primo ad essere interrogato fu il sacerdote Francesco Guella, che forniva nella sua deposizione un affresco sui membri della famiglia Lorenzi, svelando l'esistenza di un numero considerevole di persone colpite da pazzia. Il sacerdote infatti non mancava di riportare, oltre ai casi a lui conosciuti per esperienza propria, anche quelli di coloro che erano stati additati come folli dalla *vox publica*⁸⁸⁸. La testimonianza del sacerdote veniva generalmente confermata anche da altri due testi della famiglia Malossini⁸⁸⁹.

⁸⁸⁵ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 8, c. 12. Non si comprende se il concetto di infezione fosse attribuito alla sola tisi, notoriamente contagiosa, o anche alla pazzia. Essendo però questo l'unico caso in cui è impiegato il verbo “infettare”, è più probabile che l'idea di infezione fosse riferita alla sola tisi. È tuttavia interessante notare come esse vengano addotte insieme, aggiungendo la tisi come tara invalidante di un'intera famiglia.

⁸⁸⁶ Si veda il caso di Vallarsa in 3.2.2.2.

⁸⁸⁷ Scomparve anche dal processo la minaccia dei genitori di Vincenzo di diseredare il figlio e di non provvedere al suo necessario mantenimento. Il timore di perdere l'eredità era stato annoverato dalle autorità ecclesiastiche nel Cinquecento tra i motivi legittimi per sciogliere gli sponsali, cosa che aveva dato un enorme peso al consenso genitoriale. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 312-313.

⁸⁸⁸ Il sacerdote affermò che vi erano stati dei casi di pazzia: “per la fama e per mia scienza propria, poiché ho sentito dire che il padre stesso della medesima [ovvero Lorenzo Lorenzi] nella sua gioventù ha dato segno di pazzia; e il di lui avolo paterno, secondo la voce comune, è morto pazzo; che una sorella di questo suo avolo, maritata Pedri a Pranzo, ha avuto una figlia morta pazza, pure secondo la voce comune; che un'altra sorella del detto avolo maritata Cazzolli ai Campi ebbe una figlia che morì dopo vari anni di pazzia, per mia propria scienza; che una discendente della detta Pedri ha dato qualche segno di pazzia l'anno scorso; che una nata Marocchi Filippona di Calvola, discendente per parte materna dalla famiglia della Lorenzi Angela e con lei imparentata in 3 o 4 grado morì per aberrazione di mente avanti qualche anno; che una figlia di Lorenzo Lorenzi Osto, notoria tale fama, discendente per parte materna dalla famiglia di Angela Lorenzi e con lei parente in 3 o 4 grado morì pazza, notoria tale fama. Dalla parte della avola di Lorenzo Lorenzi, padre di Angela, Luigi Malacarne, figlio di una nipote e fratello di Antonio Lorenzi detto Rosso, che fu fratello della detta avola, è morto anch'egli pazzo. È attualmente pazzo: tre fratelli Malossini, figli del fu Bortolo e della fu Lucia Lorenzi Osto, nipote per parte materna della detta avola, morirono tutti e tre matti, notoria tale fama; che una figlia della sorella della detta avola morì pazza, mea scientia; un'altra figlia della detta avola ebbe due figlie ed un figlio morti pazzi che furono della famiglia Beghella di Pranzo, scientia mea”. ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 8, cc. 16-17.

⁸⁸⁹ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 8, cc. 18-21.

Da parte loro, i testi citati dall'attrice negavano la presenza di pazzi nella famiglia Lorenzi "Bondanza", quella di Angela, confermandone invece l'esistenza nei rami Lorenzi "Osto" e "Rossi", imparentati però alla lontana con l'attrice⁸⁹⁰.

Nel referato, il consigliere Boscarolli tentò di capire se le ragioni alla base della negazione del consenso da parte dei coniugi Malossini fossero valide. E, grazie alla concordanza dei nominativi in almeno due deposizioni dei testi di parte Malossini⁸⁹¹, confermati in alcuni casi dai testi di Angela, Boscarolli proponeva, nonostante fossero stati stretti validi sponsali tra Vincenzo e Angela:

"considerato il dissenso dei genitori, che nel caso concreto mi pare giustificato essendo chiaramente provata per la deposizione di più testimoni l'esistenza di varie persone affette da pazzia nella famiglia dell'attrice, mi sembra che si abbia a procedere allo scioglimento di questi sponsali"⁸⁹².

Il parere di Boscarolli venne approvato dal collegio giudicante, tanto che la sentenza confermava la rottura della promessa per legittimo dissenso genitoriale a causa della pazzia insita nella famiglia dell'attrice⁸⁹³.

Questo risulta essere l'unico processo in cui la sentenza abbia tenuto conto della pazzia, giungendo a stabilire lo scioglimento degli sponsali. Una decisione all'apparenza autonoma da parte del tribunale tridentino, visto che l'*Istruzione* restava muta sulla questione in riferimento agli sponsali. Come già descritto in precedenza⁸⁹⁴, infatti la normativa concordataria non si era espressa dettagliatamente sul tema degli sponsali, indicando solo generalmente le ragioni che avrebbero comportato un legittimo scioglimento della

⁸⁹⁰ I testimoni in questione erano gli anziani dei Campi di Riva: Giacomo Antonio Righi e Giuseppe Lorenzi detto "Gardumi", rispettivamente di 88 e 80 anni, ai quali si aggiunsero Bortolo Guella di 68 anni e Giacomo Cazzolli di 72. Infine, il medico condotto di Pranzo, il dottor Pietro Brunati di Tenno di 54 anni. ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 8, cc. 28-37. È interessante notare che la scelta dei testimoni ricadde da parte dei contendenti solo su figure maschili, probabilmente per conferire alle rispettive posizioni un maggior valore. Infatti, come fa notare Cristellon, in riferimento al giuramento decisivo per l'esito della vertenza, la dottrina canonica prevedeva che esso fosse deferito all'uomo, poiché la donna, considerata *varia ac mutabilis semper*, era ritenuta una teste poco affidabile. Cristellon, *L'ufficio del giudice*, cit., pp. 858, 895.

⁸⁹¹ Ricordo che nell'articolo 228 si affermava che "la deposizione concorde di due testimoni giurati e degni di fede sotto ogni rapporto [...] fanno piena prova del fatto, su cui versa la deposizione od il giudizio". *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 492. In questo caso i testi non erano giurati, trattandosi ancora della fase informativa, però si può pensare a un'applicazione di tale articolo anche alla fase antecedente. Boscarolli nel referato infatti evidenziò solamente i nominativi di coloro che erano stati definiti pazzi da almeno due testimoni.

⁸⁹² ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 8, c. 38.

⁸⁹³ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 8, c. 39. Questa sentenza offre uno spunto di ricerca anche sul tema del consenso genitoriale alle nozze e il modo in cui era considerato dai giudici ecclesiastici del foro tridentino. Non si può non notare che Vincenzo era maggiorenne e dunque non necessitava né civilmente né ecclesiasticamente del consenso dei genitori per sposarsi con Angela. v. *supra* 3.2.2.2.

⁸⁹⁴ v. *supra* 3.2.2.

promessa⁸⁹⁵. Nemmeno la pastorale emanata dal vescovo De Tschiderer aiutava in tal senso.

Si può tuttavia ipotizzare che i consiglieri, per la risoluzione di questa vertenza, avessero seguito e adottato le direttive espresse in alcune opere di diritto canonico, nelle quali la pazzia appariva, più o meno esplicitamente, nel contesto sponsalizio. In *Das Eherecht der katholischen Kirche nach seiner Theorie und Praxis* di Johann Kutschker⁸⁹⁶, una delle *auctoritates* citate in alcuni referati dei processi matrimoniali trentini⁸⁹⁷, si trova infatti una sezione dedicata allo scioglimento degli sponsali a causa di cambiamenti significativi incorsi nella persona o nel comportamento di uno dei fidanzati⁸⁹⁸. Kutschker spiegava che cosa si intendesse per significativi cambiamenti, riprendendo il parere di diversi canonisti. Una pastorale viennese del 1854 chiariva che era lecito rescindere gli sponsali se fossero occorsi notevoli cambiamenti “sive animae sive corporis sive fortunae”⁸⁹⁹. Sulla stessa scia si era espresso il coevo canonista Nikolaus Knopp⁹⁰⁰, che aveva specificato le malattie del corpo legittimanti la rottura della promessa, come l’epilessia, l’idropisia, la consunzione e la tisi, alle quali andavano ad aggiungersi anche le malattie dell’anima⁹⁰¹. Un’altra fonte ripresa da Kutschker era von Schulte, che considerava sufficienti per l’annullamento degli sponsali “alle moralischen und physischen Gebrechen”, tra cui “eckelhafte, entstellende, die Gesundheit zerrüttende Krankheiten, Verstümmlungen, Geistesstörungen”⁹⁰². Più esplicita invece la sentenza emanata dalla Sacra Congregazione del Concilio il 14 maggio 1729, che aveva considerato giusta la causa dell’infermità mentale, della quale soffriva la fidanzata, per sciogliere la promessa tra due persone⁹⁰³.

⁸⁹⁵ Si vedano artt. 4-10 dell’*Istruzione*, paragrafo 3.2.2.2.

⁸⁹⁶ Johann Rudolf Kutschker (1810-1881) fu canonista e arcivescovo. Studiò teologia alle università di Vienna e di Ölmütz. In quest’ultima avrebbe successivamente insegnato filosofia morale. Dal 1852 al 1862 fu parroco della città di Vienna e dal 1857 al 1876 ricoprì l’incarico di consigliere ministeriale presso il ministero del culto e dell’istruzione. Vicario generale e vescovo di Edessa dal 1862, nel 1876 divenne arcivescovo di Vienna e l’anno successivo venne nominato cardinale. http://www.biographien.ac.at/oeb1/oeb1_K/Kutschker_Johann-Rudolf_1810_1881.xml, consultato nel maggio 2020.

⁸⁹⁷ ADT, *TEM*, b. 7 fasc. 69; b. 10, fasc. 210; b. 11, fasc. 28; b. 16, fasc. 218; b. 16, fasc. 281; b. 17, fasc. 89.

⁸⁹⁸ Si specificava quello che nell’*Istruzione* era l’articolo 6.

⁸⁹⁹ Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, p. 225.

⁹⁰⁰ Sebbene non citata, si deve presumere che l’opera di Knopp a cui fa riferimento Kutschker sia *Vollständiges katholisches Eherecht. Mit besonderer Seelsorge*, pubblicata pochi anni prima. Nikolaus Knopp (1814-1865) fu un canonista prussiano. Studiò diritto e teologia. Fu segretario segreto del vescovo di Treviri Wilhelm Arnoldi e nel 1860 divenne canonico del duomo. <https://www.deutsche-biographie.de/sfz43355.html>, consultato nel maggio 2020.

⁹⁰¹ Knopp indicava ad esempio “die Schwermuth”, ovvero la melancolia. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, p. 229.

⁹⁰² *Ivi*, p. 230; von Schulte, *Handbuch des katholischen Eherechts*, cit., pp. 295-296.

⁹⁰³ Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, p. 229.

Tutte queste considerazioni sull'argomento trovavano però la loro origine nelle parole di Tomás Sánchez, che aveva contemplato la rottura della promessa in presenza di “foeditate notabili [...] turpiori supervenienti [...] morbo contagioso superveniente [...] si animi vel exstimationis notabili deformitas secuta sit”⁹⁰⁴.

Le spiegazioni dei vari canonisti erano riferite ai cambiamenti occorsi in uno dei fidanzati: Angela tuttavia non aveva mostrato alcun mutamento né nel comportamento né nella sua persona. Come mai allora venne approvato lo scioglimento della promessa? La ragione è da ricercare presumibilmente nel fatto che la pazzia fosse conosciuta come una malattia “familiare”, trasmissibile di generazione in generazione, come dimostrano chiaramente i processi presi in esame, dove le accuse di pazzia erano rivolte anche ai parenti, soprattutto agli ascendenti. Il concetto di ereditarietà infatti, già noto ai primi alienisti, aveva trovato nuovo vigore durante gli anni Quaranta-Sessanta del XIX secolo e avrebbe raggiunto il proprio apice, assieme al concetto di degenerazione, negli ultimi decenni del secolo con l'affermazione della corrente positivista⁹⁰⁵. La predisposizione alla pazzia per fattori ereditari era dunque un elemento assodato e assorbito nel sapere collettivo. Probabilmente il timore che Angela potesse manifestare nel tempo sintomi di pazzia, o peggio ancora generare prole malata, poiché familiarmente inclini a questa malattia, anche se nei gradi lontani, aveva spinto il foro a dichiarare la rottura della promessa.

La decisione del tribunale tridentino però non poteva che riscontrare l'opposizione della famiglia Lorenzi, *in primis* del padre di Angela, Lorenzo, che presentò un'istanza di appello:

“Sopra tutte le virtù che Iddio donò alle sue creature ragionevoli, la più bella al certo e la più preziosa, si è quella dell'*Onoratezza*, che compendia in sé molte altre prerogative e doti d'animo più inestimabili. Ciò posto ogni prudente e saggio padre di famiglia deve con ogni sforzo mantenere

⁹⁰⁴ Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., II, p. 226; T. Sánchez, *Disputationum de sancto matrimonii sacramento tomi tres*, Antverpiae, apud Martinum Nutium, 1607, lib. 1, disp. 57, pp. 121.

⁹⁰⁵ G. Piretti, *Il santo al manicomio. Il dibattito sulla santità e sul misticismo religioso tra letteratura psichiatrica e polemica cattolica nel XIX secolo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, a.a. 2017-2018, pp. 104-105; T. Gelfand, *Charcot's Response to Freud's Rebellion*, in «Journal of the History of Ideas», 50 (1989), 2, pp. 293-307; A. Tagliavini, *La «scienza psichiatrica». La costruzione del sapere nei congressi della Società Italiana di Freniatria (1874-1907)*, in *Tra sapere e potere. La psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento*, a cura di V.P. Babini [et al.], Bologna, il Mulino, 1982, pp. 124-133. La degenerazione, così come intesa da B.A. Morel, che ne scrisse un trattato negli anni Cinquanta del XIX secolo, interpretava le malattie mentali come il risultato di un progressivo declino del genere umano, esito di “tare degenerative trasmesse da una generazione all'altra”. G. Piretti, *I selvaggi e la lettura psichiatrica del misticismo religioso in Italia nell'Ottocento: una narrazione nascosta*, in «Giornale di storia», 29 (2019), pp. 1-2.

inalterato l'onore di sé stesso e de' suoi figli, cercando con ogni possibile mezzo di allontanare e respingere tutto ciò che dai malevoli venisse posto in essere per intaccarlo, onde non cader vittima delle più funeste e deplorabili conseguenze. [...] il divoto esponente Lorenzo Lorenzi, capocomune di Pranzo, geloso custode dell'onore suo e di sua famiglia non potendo addattarsi né soffrire in pace il giudicato della Sentenza [...] che riuscisse a ferire mortalmente la famiglia Lorenzi [...] ed a stampare in fronte a sua figlia Angela e conseguentemente a tutta la famiglia il marchio del più deplorabile morbo gentilizio, quale è quello della Pazzia [...] si rivolge a Vostra Altezza Revma. [...] Se l'infatta taccia dovesse nel pubblico accreditarsi, mentre dalle addotte prove risulta essere una mera calunnia, l'onore prima di tutto e poi ogni familiare interesse per viste di collocamento dei figli e delle figlie andrebbero distrutti, ed è appunto a questo affannoso pensiero che un povero padre alza più forte la sua voce⁹⁰⁶.

La comparsa sulla scena di Lorenzo, fino ad allora posta in secondo piano nelle vicende processuali, non deve stupire, poiché egli si era mobilitato in prima persona solo a seguito della lesione dell'onore subita dalla sua famiglia. Era infatti compito del padre di famiglia proteggere la reputazione e il nome familiare⁹⁰⁷, come dichiarato in modo esemplare dallo stesso. Ma la sua preoccupazione principale riguardava le conseguenze che il giudicato finale avrebbe avuto sulla propria prole. Se si fosse sparsa in giro la notizia che Angela aveva perso la causa perché i giudici avevano riconosciuto l'esistenza di membri folli nella sua famiglia, anche se nei gradi lontani, chi avrebbe mai sposato le sue figlie? Angela infatti era la primogenita di quattro sorelle⁹⁰⁸, le quali, per accedere al matrimonio, non avrebbero nemmeno potuto puntare sull'aspetto economico. Infatti, sebbene il padre fosse capocomune di Pranzo, la famiglia versava in una condizione economica precaria, come confermato dal parroco di Tenno, che aveva accertato non solo la disparità nel possesso di beni tra i Lorenzi e i Malossini, ma anche che Angela non avrebbe portato la dote. Gli effetti della sentenza dunque sarebbero stati nefasti, con il rischio per i Lorenzi di trovarsi in casa quattro figlie nubili che nessuno avrebbe voluto. A peggiorare la

⁹⁰⁶ ADT, TEM, b. 4, fasc. 8, cc. 48-49.

⁹⁰⁷ Si vedano in generale C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia nel Cinque e Seicento*, Verona, Cierre, 1997; Cavina, *Il padre spodestato*, cit.; M.P. di Bella, *Name, blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily*, in *Honor and grace in anthropology*, ed. by di J.G. Peristiany, J. Pitt-Rivers, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 151-165.

⁹⁰⁸ Dalla banca dati "Nati in Trentino" se ne ricava che i coniugi Lorenzo Lorenzi e Margarita Cretti ebbero cinque figlie, di cui una morta in fasce. In ordine crescente di nascita: neonata, nata e morta nel 1830; Angela, nata nel 1832; Maria (1834); Margarita (1839) e Domenica (1842). http://www.natitrentino.mondotrentino.net/portal/server.pt/community/indice_nati_in_trentino/840/nati_in_trentino/23795. La banca dati in questione raccoglie al suo interno i dati delle nascite avvenute nell'attuale territorio trentino tra il 1815 e il 1823, desunti dai registri dei nati delle parrocchie della diocesi di Trento.

situazione era anche il contesto in cui la vicenda si inseriva, ovvero quello delle piccole comunità, nelle quali il pettegolezzo era all'ordine del giorno, poiché "ogni evento viene considerato alla stregua di dominio pubblico e fatto oggetto di commenti a non finire"⁹⁰⁹.

La lesione dell'onore che un'accusa di pazzia portava con sé era dunque un problema reale e sentito dalla popolazione, come si evince non solo dal ricorso di Lorenzo Lorenzi, ma anche da altri processi.

Cirillo Giuliani di Dambel accusava di calunnia la fidanzata Cecilia Lorenzetti e suo padre Giacomo, perché avevano sostenuto che sua madre fosse pazza. Un'insinuazione che ledeva la sua reputazione, il suo "buon nome e il [suo] onore", concetti che, a detta di Cirillo, erano "vuoti" per i Lorenzetti⁹¹⁰. E proprio per le spese sostenute in preparazione delle nozze e per "il disonore che ne diverrebbe a me ed alla mia famiglia per la sopraddetta falsa imputazione", l'attore chiedeva un indennizzo di 1000 fiorini⁹¹¹.

Nel già citato processo tra Antonio Plotegher e Angela Scandella, invece era il parroco di Folgaria a evidenziare il forte peso che la taccia di folle comportava: a suo parere infatti il risarcimento proposto dalla convenuta di 10 fiorini non era equo, avendo ella infamato l'attore definendolo pazzo⁹¹².

L'onore di una persona, e conseguentemente di una famiglia, era perciò un aspetto strettamente connesso al tema della follia e da questa fortemente minato⁹¹³. Si può capire dunque il timore che colpiva la persona e la famiglia tacciate di pazzia, poiché questa avrebbe comportato delle conseguenze infauste per il proprio onore. Un onore che andava altamente salvaguardato, soprattutto quando ad essere coinvolte erano dinamiche prematrimoniali, onde evitare l'esclusione dal mercato matrimoniale⁹¹⁴. Coloro che

⁹⁰⁹ J. Pitt-Rivers, *Il popolo della Sierra*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1976, p. 44.

⁹¹⁰ ADT, *TEM*, b. 7, fasc. 162, cc. 8-12.

⁹¹¹ ADT, *TEM*, b. 7, fasc. 162, c. 13.

⁹¹² ADT, *TEM*, b. 14, fasc. 287, cc. 17-18.

⁹¹³ Basti vedere come il ricovero in manicomio fosse visto come un "marchio indelebile", una "fonte di vergogna", per coloro che vi andavano e successivamente venivano liberati. Fiorino, *Il «controllo sociale»*, cit., p. 156; F. Minuz, *Gli psichiatri italiani e l'immagine della loro scienza (1860-1875)*, in *Tra sapere e potere*, cit., p. 47.

⁹¹⁴ Il matrimonio infatti era un passaggio fondamentale nella vita delle persone, soprattutto per le donne: "una soluzione obbligata del destino individuale femminile [...] per la sopravvivenza economica e sociale". C. Grandi, *Gente del Trentino. Un secolo di storia*, in *Storia del Trentino*, V, cit., p. 856. Una considerazione condivisa anche da Pelaja, che rileva che "il matrimonio rappresentava il passaggio dalla condizione in primo luogo *naturale* di figlia a quella *sociale* e *giuridica* di moglie. [...] Se per l'uomo cioè sposarsi significava compiere un atto, per la donna significava passare ad una nuova condizione". E ancora: "le donne non usavano quasi mai il lavoro per ordinare il proprio tempo biografico. [...] Per le donne progetto e scansioni temporale era il matrimonio. [...] Perché era lo stato civile, più che la fortuna familiare o la collocazione lavorativa, a indicare posto e valore delle donne nell'organizzazione sociale". Pelaja, *Matrimonio e sessualità*, cit., pp. 10-12; E. Foyster, *Marital violence. An English family history, 1660-1857*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005, p. 9; R. Sarti, *Nubili e celibi tra scelta e costrizione. I percorsi di Clio (Europa occidentale, secoli XVI-XX)*, in *Nubili e celibi tra scelta e costrizione*, cit., pp. 255-266.

presentavano menomazioni fisiche⁹¹⁵ o mentali o che non erano ritenuti di aspetto non sufficientemente gradevole infatti venivano estromessi da esso⁹¹⁶.

A salvaguardia dell'onore si mobilitarono però anche i curatori locali. Essi erano ben consapevoli delle conseguenze che l'accusa di pazzia avrebbe comportato e si mostrarono sempre prudenti nell'avallare un'imputazione del genere. Anche nella vertenza Lorenzi-Malossini, il parroco di Tenno si mosse con cautela, confermando il fatto che nella famiglia Lorenzi vi fossero stati dei casi di pazzia, ma in parenti lontani⁹¹⁷. Emblematico però, come si è visto, è l'operato del parroco di Folgaria, che agì in prima persona contro l'accusa di malinconia rivolta da Angela Scandella ai danni di Antonio Plotegher, poiché palesemente pretestuosa e immotivata.

Anche il foro tridentino sembrò renitente nel considerare la follia come elemento determinante per la risoluzione dei processi. Purtroppo, non è possibile stabilire se ciò sia da imputare alla presenza di una linea condivisa dai consiglieri sul tema o sia dovuta semplicemente alle circostanze espresse in ogni singolo processo, che portarono all'esclusione della pazzia dagli elementi rilevanti. Come evidenziato, l'unica eccezione riguardò il procedimento Lorenzi-Malossini, il quale però fu anche il primo ad avere come argomento principale la pazzia⁹¹⁸.

4.1.2 La pazzia nei processi di separazione

Nei processi di separazione, la pazzia emerge tra gli aspetti addotti dai coniugi per ottenere la fine della convivenza col partner. Ci si trova infatti in un contesto differente rispetto a quello appena descritto delle promesse di matrimonio. Se nei casi di sponsali affiorano fattori quali l'uso pretestuoso dell'accusa di pazzia per ottenerne lo scioglimento e le conseguenze negative che questa comportava per l'onore, nei procedimenti di

⁹¹⁵ Emblematici in tal senso alcuni processi di sponsali. Nella vertenza tra Angelo Valentini e Domenica Bonomi, il padre della ragazza negò il consenso alle nozze, poiché il giovane ebbe un incidente che gli causò problemi fisici. Nella vertenza incorsa tra Anna Giovannini e Domenico Cadonna invece l'uomo ricusò di mantenere la promessa, poiché la donna aveva avuto un'infezione all'utero. Nel procedimento di separazione intentato da Santa Peterlini è interessante il commento che il decano di Arco rilasciò sulla donna, descritta come deforme fisicamente "per cui sembra incomprensibile come si sia indotta a passare a matrimonio". ADT, *TEM*, b. 6, fasc. 11, cc. 1-2; b. 16, fasc. 250, cc. 4v-5; b. 8, fasc. 186, cc. 1-2.

⁹¹⁶ Grandi, *Gente del Trentino*, cit., p. 857.

⁹¹⁷ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 8, cc. 1-2.

⁹¹⁸ Il processo ebbe inizio nel gennaio 1859, due anni dopo l'inizio dell'attività del tribunale. ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 8, cc. 1-2.

separazione non si troverà alcun riferimento a questi, ma anzi si individueranno nuovi elementi posti in rilievo, come le perizie mediche. Come avrò modo di illustrare nelle pagine successive infatti, la pazzia in tali vertenze compare secondo declinazioni diverse, poiché differente era l'obiettivo da raggiungere. Nonostante queste diversità, c'è un aspetto della follia che ricorre con una certa frequenza nei procedimenti di separazione e del quale si è già trattato nei casi di sponsali: l'ereditarietà. La trasmissione della pazzia nell'asse familiare era ormai una questione sia appurata nel sapere medico⁹¹⁹, sia radicata nel senso comune⁹²⁰.

Questa si ritrova ad esempio nel processo intentato da Domenico Versini contro la moglie Domenica Cavalieri, accusata di abbandono "malizioso", essendo fuggita dalla casa coniugale e mai più ritornata. La ragazza spiegava di essere scappata appena tre mesi dopo le nozze, perché il marito "si trovava in istato di pazzia", e di non essere intenzionata a tornare a convivere con l'uomo per paura del ritorno della malattia. Infatti, Domenica sosteneva che "ve ne sono diversi della sua parentela che hanno avuta questa malattia, come [...] un suo zio, il quale andò fuori di se stesso e la sua moglie per gli smarrimenti divenne muta [...] ed egli stesso dice adesso di voler sposare una principessa"⁹²¹.

Una circostanza, quella della presenza di folli nella famiglia Versini, accertata anche dai due periti medici, chiamati dal tribunale ecclesiastico matrimoniale, per verificare lo stato di salute di Domenico. L'uomo infatti riteneva di essere guarito due mesi dopo la fuga della moglie e di essere sano dunque da cinque anni e tre mesi⁹²². Una guarigione confermata anche dal medico condotto di Sacco, Angelo Valbusa⁹²³. Il tribunale richiese

⁹¹⁹ Nelle cartelle cliniche compilate dagli alienisti l'ereditarietà ricopriva un ruolo importante, poiché considerata una delle cause dell'insorgere della malattia mentale, se non addirittura il "fattore patogenetico unico e determinante". D. Di Diodoro, G. Ferrari, *Pervorsi di ricerca per la storia della follia nell'800 bolognese*, in *Emarginazione, criminalità e devianza*, cit., p. 125. Si vedano inoltre: le informazioni richieste nelle perizie per il ricovero all'ospedale psichiatrico di Hall, definite dal direttore della struttura stessa, Johann Tschallener, tra le quali figurava "lo stato di salute psico-fisica dei genitori, fratelli e parenti del/la paziente". E. Dietrich-Daum, E. Taddei, *Curare-segregare-amministrare. L'assistenza e la gestione dei "mentecatti" in un contado del Tirolo: l'esempio del medico generico Franz von Otenthal (1818-1899) di Campo Tures*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 17 (2008), 2, pp. 91, 95-96.

⁹²⁰ Bortolo Wetzinger, cantiniere del castello di Rovereto, sosteneva ad esempio che la moglie Anna Nigg fosse pazza, dato che entrambe le sorelle della donna avevano mostrato segni di follia. ADT, TEM, b. 14, fasc. 319, c. 3.

⁹²¹ A questo zio si aggiungeva un parente, abitante a Mori, definito pazzo dalla "pubblica fama". ADT, TEM, b. 15, fasc. 16, cc. 15-16, 34. Tenzionalmente, in fase di delirio, erano le donne di condizioni umili e in preda a manie di grandezza a desiderare ricchezze e nozze lussuose, mentre gli uomini sostenevano di essere grandi capi militari o politici. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., p. 235.

⁹²² ADT, TEM, b. 15, fasc. 16, c. 5.

⁹²³ "Certifica il sottoscritto che Domenico, figlio di Giovanni Versini di Sacco, trovasi ora sano di mente, accudisce giudizialmente ai lavori della campagna e in generale alle occupazioni proprie della sua professione, e potrebbe debitamente adempiere agli obblighi coniugali". ADT, TEM, b. 15, fasc. 16, c. 6.

così l'esame di Domenico e citò come periti i dottori Attilio Cofler e Giovanni Aberle⁹²⁴ di Rovereto, che avrebbero dovuto rispondere ai quesiti indicati dal foro⁹²⁵.

I due riportavano che Domenico “rispose adeguatamente a tutte le domande fattegli sopra diversi oggetti. Dimostrò buona memoria anche sulle spiacevoli circostanze del suo matrimonio”⁹²⁶. L'attenzione data dai medici alla capacità dell'uomo di ricordarsi gli eventi passati o di saper rispondere in maniera conforme⁹²⁷ sembra inserirsi in quella direzione che sarebbe emersa in psichiatria a fine Ottocento, andando a indagare sempre più tali metodi diagnostici. Come evidenziato da Vinzia Fiorino infatti, dagli anni Novanta del secolo subentrarono nuovi criteri di individuazione della malattia mentale: “essere orientati in riferimento alla memoria, allo spazio e al tempo, mantenere una certa concentrazione ed essere in preda ad allucinazioni visive o uditive”. Il malato mentale diveniva così colui che viveva “al di fuori dello spazio e del tempo”⁹²⁸.

I periti successivamente indagarono anche sull'esistenza della malattia in altri componenti della famiglia. Ne risultò che il fratello di Domenico, Antonio, “andava

⁹²⁴ Attilio Cofler (1816-1881) roveretano, studiò a Rovereto e a Bressanone. Successivamente si iscrisse alla facoltà di medicina di Vienna. Affascinato dagli studi sul magnetismo animale, fu anche socio dell'Accademia Roveretana degli Agiati. M. Nequirito, *Il Tirolo italiano negli anni del Vormärz. Un territorio in cerca di una propria identità*, in “Für Freiheit, Wahrheit und Recht!” *Joseph Ennemoser und Jakob Philipp Fallmerayer: Tirol von 1809 bis 1848/49*, hg. von E. Hastaba, S. de Rachewiltz, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2009, p. 324. Giovanni Aberle invece fu I.R. chirurgo circolare di Rovereto. ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 16, c. 26. Per lo svolgimento delle perizie sulle facoltà mentali di un individuo, come in questo caso, non era richiesto dunque l'intervento di psichiatri. Ciò probabilmente era dovuto al fatto che era la stessa procedura a non prevedere ancora la presenza di queste figure. Per il contesto italiano la perizia psichiatrica venne introdotta col Codice di procedura penale del 1865 (art. 236). M.N. Miletti, *La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria*, in «Acta Histriae», 15 (2007), p. 330. Domenico Rizzo, sempre per la realtà italiana, individua solo a partire dal 1890 la nomina sempre più massiccia di psichiatri, in veste di periti, nei processi di nullità del vincolo. Rizzo, «*Mammà, tutto è fatto*», cit., pp. 107-140. Inoltre, si tenga anche in considerazione che le università non si erano ancora attrezzate per fornire una formazione psichiatrica adeguata ai propri studenti. A Vienna infatti fu solo a partire dal 1870 che ci si mobilitò in tal senso, mentre ad Innsbruck si sarebbe dovuto attendere il 1891 per avere il primo istituto di psichiatria. Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., p. 88.

⁹²⁵ “1. Deve presentemente Domenico Versini essere dichiarato del tutto risanato dalle avute aberrazioni mentali? E nel caso affermativo, 2. C'è forse probabile pericolo che la detta malattia si possa riprodurre in lui ancora per l'avvenire? 3. E se ci fosse questo pericolo si può prudentemente dire che perciò la convivenza coniugale vada congiunta con pericolo della vita per la moglie?” ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 16, c. 17. Viene ripreso dunque il passaggio della perizia medica indicato per i casi di impotenza nella tipologia processuale di nullità del vincolo. I due periti infatti, oltre a rispondere alle domande poste dal foro, dovevano anche prestare giuramento. Art. 166 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 483.

⁹²⁶ ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 16, c. 25.

⁹²⁷ Un'attenzione che sembra essere condivisa dal già menzionato direttore dell'istituto di Hall, Tschallener, che voleva sapere se la persona, della quale era richiesto il ricovero, fosse in grado di pensare “in modo giusto o insensato, se avesse percezione degli oggetti o della realtà”. Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., p. 97.

⁹²⁸ Caratteristica la descrizione di tale Ugo B.: “La coscienza è profondamente turbata, il malato è fuori dal luogo, dal tempo e dallo spazio: la percettività del mondo esteriore non arriva che raramente nel punto di mira della coscienza”. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 129, 143-144.

soggetto qualche volta e precisamente nel crescere della luna a delle leggere allucinazioni mentali”⁹²⁹. Ancora una volta appare determinante per i medici la ricerca delle condizioni di salute dei parenti per verificare la presenza di una predisposizione familiare alla pazzia. Infatti, se non fosse stato per il fratello Antonio, per i periti non si sarebbe potuto parlare di “disposizione gentilizia per malattia mentale” nella famiglia Versini⁹³⁰.

I periti concludevano che non vi era un pericolo di ritorno della malattia, anche se ciò non poteva essere escluso a priori, visto che vi era una maggiore possibilità di recidività in questi casi, a causa di “occasioni di forte emozioni d’animo, spaventi, disordini di qualunque siasi genere”⁹³¹. La convivenza tra moglie e marito era dunque ritenuta possibile, tenendo in considerazione che, se anche fosse “tornata” la pazzia, questa non sarebbe giunta all’improvviso, ma avrebbe mostrato dei sintomi qualche giorno prima, così da poter intervenire con “le debite precauzioni”⁹³². Precauzioni non specificate nella perizia: ma quali erano dunque i trattamenti riservati alla malattia mentale?

Restando al caso Versini-Cavaliere, la moglie Domenica riferiva che il marito, durante il periodo di malattia, era stato legato con le funi e, dopo la sua partenza, rinchiuso in un “volto”⁹³³. Il ricorso alle funi e all’isolamento in cantina erano solo alcuni dei mezzi coercitivi usati dalle famiglie che si trovavano a dover affrontare la pazzia dei propri parenti. Svariati infatti erano i folli in Tirolo che venivano segregati nei capanni o incatenati nelle stalle, ragioni per cui si era cominciata a richiedere l’erezione di un istituto adibito alla cura dei folli sul territorio⁹³⁴.

⁹²⁹ ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 16, c. 25. Il fatto che le allucinazioni del fratello Antonio fossero imputate all’effetto della luna, non è un qualcosa di nuovo, se si pensa che anche il medico di Campo Tures, Franz von Otenthal, attribuì ad un suo paziente l’incremento di alcuni sintomi alla luna crescente. Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., p. 97. F.A. Mesmer, di cui si parlerà nel paragrafo successivo, scrisse la sua dissertazione di laurea proprio sull’influsso dei pianeti sulla mente umana. Armando, *Il magnetismo animale*, cit., p. 11. Sebbene vi fossero medici all’epoca che sostenevano l’influenza della luna, soprattutto nuova e piena, sull’organismo, molti erano coloro che non la ritenevano possibile in assenza di prove certe. Lo stesso Esquirol si mostrava scettico al riguardo. M. le Berthier, *De l’influence de la lune sur l’organisme en général, et l’épilepsie en particulier*, in «Journal de médecine mentale», (1865), XV, pp. 345-352.

⁹³⁰ ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 16, c. 26.

⁹³¹ Si può ipotizzare da questa affermazione che i due periti seguissero l’impostazione alienista francese, che si legava comunque alla tradizione classica, individuando tra le cause della malattia mentale tutte quelle emozioni e situazioni che erano in grado di sconvolgere l’equilibrio di una persona, come i “dispiaceri, i patemi d’animo, gli scrupoli”. Queste passioni e situazioni esterne infatti avevano delle ricadute sul sistema nervoso. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 129-130.

⁹³² ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 16, c. 26.

⁹³³ ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 16, c. 15.

⁹³⁴ Pantozzi, *Gli spazi della follia*, cit., p. 18. Nonostante già dalla fine del XVII secolo si fosse cominciato a internare i pazzi, si sarebbe dovuto attendere il XIX secolo per vedere la nascita di istituti specializzati in materia. I primi a sorgere nei territori di lingua tedesca furono: Monaco nel 1803, anche se non definito ufficialmente “Heilanstalt”, Bayreuth nel 1805 e Sonnenstein nel 1811. Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., p. 83; Heidegger, Seifert, “Nun ist aber der Zweck“, cit., p. 28.

Nel 1830 venne così aperto “l’Istituto provinciale dei mentecatti” di Hall⁹³⁵, che contava al suo interno un totale di 75 posti letto⁹³⁶. Un numero assolutamente inadeguato rispetto alla necessità effettiva del territorio⁹³⁷, come non mancò di notare il dottor Proch nel 1850:

“l’istituto di Hall nel Tirolo tedesco aperto nel 1830 anche per questa parte italiana in quasi vent’anni di esperienza non si appalesò né sufficiente né utile ai bisogni dei due circoli di Trento, e Roveredo. [...] Non accettandosi poi nel manicomio di Hall che la minima parte de’ nostri impazziti, il loro numero va fatalmente nelle nostre contrade tutto giorno crescendo”⁹³⁸.

La difficoltà stava tutta nel rischio di sovraffollamento della struttura di Hall, tanto che i vari direttori tentarono di evitarla, invano, attraverso l’adozione di una politica restrittiva delle ammissioni e il rigetto delle richieste di coloro che erano valutati come incurabili e non pericolosi⁹³⁹.

Un problema, quello del rifiuto della richiesta di internamento, evidenziato anche nel processo di separazione intentato da Maria Nicoletti contro il marito Domenico Baldi. Il curato di Ospedaletto riportava al decano di Strigno che “si aveva scritto al Manicomio in

⁹³⁵ “Con alta approvazione dell’Ecc. Imp. Reg. Cancellaria aulica dei 22 luglio 1830, Nr. 16255-1498, si aprirà il 1.mo Settembre dell’anno corrente il nuovo Istituto dei mentecatti eretto in Hall per sovrana grazia, e speciale benevolenza di Sua Maestà”. *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l’anno MDCCCXXX*, 1833, XVII, p. 418.

⁹³⁶ I posti sarebbero diventati 100 nel 1845 fino a raggiungere la quota di 250-300 tra il 1868 e il 1889. Heidegger, Seifert, “*Nun ist aber der Zweck*”, cit., p. 27.

⁹³⁷ Josef Stolz, direttore dell’istituto di Hall tra il 1854 e il 1877, individuò 1107 folli nel territorio tirolese, dei quali 633 germanofoni e 474 italofofoni. Questi numeri tuttavia devono essere presi con cautela, poiché non esattamente corrispondenti alla realtà. Già nel 1837 infatti il Consiglio provinciale tirolese della sanità aveva rilevato come vi fossero 1550 pazzi ricoverati in varie strutture comunali e locali, mentre 410 negli ospedali. Una cifra di per sé già superiore a quella individuata da Stolz. Nel 1873 inoltre le autorità tirolesi avevano avviato un nuovo censimento dei malati di mente, dal quale risultava che i mentecatti fossero 2200, dei quali 250 ospitati ad Hall, 450 in altri istituti di ricovero e il restante 70% assistito a casa. È evidente che l’istituto di Hall non era attrezzato per accogliere nemmeno la metà dei folli presenti nella provincia tirolese. G.P. Sciocchetti, *Sulla strada per Hall. Il ricovero dei malati di mente nel Tirolo Meridionale tra il 1804 ed il 1882*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 17 (2008), 2, p. 52; Pantozzi, *Gli spazi della follia*, cit., pp. 21, 57; Grillini, *La guerra in testa*, cit., p. 40.

⁹³⁸ Egli concludeva inoltre sostenendo che: “Sia dunque che si calcoli la circoscritta, e la ritardata ammissibilità de’ nostri pazzi nell’asilo di Hall; sia che si ponderi l’innammissibilità della maggior parte, ed il crescente lor numero; sia che si consideri il moral trattamento colà apprestato a’ nostri infelici; il mutato, più severo clima, in cui debbono vivere; la gravità, ed il dispendio del loro trasporto; le troncate visite degli attinenti; il difetto in fine d’un utile istruzione; tutto, sì tutto, se mal non m’appongo, documenta, e comprova la necessità d’un manicomio pel territorio della Reggenza Circolare di Trento”. Proch, *Necessità d’un manicomio*, cit., pp. 5-7, p. 19.

⁹³⁹ Il fine dell’istituto infatti era la cura dei pazzi, quindi potevano essere accolti solo coloro che avevano possibilità di guarire. Tuttavia, la difficoltà di classificare le malattie nei pazienti causò l’accettazione anche di malati incurabili e non pericolosi. Queste ultime due categorie sarebbero state ammesse ufficialmente nei manicomi solo nel XX secolo. Heidegger, Seifert, “*Nun ist aber der Zweck*”, cit., pp. 30-31, 33.

Hall [per il ricovero di Domenico], ma fu risposto non esservi posto / perché si abbonda di maniaci in quelle parti”⁹⁴⁰.

L’alternativa per le famiglie dunque era quella di rivolgersi ad altre strutture di assistenza già attive sul territorio, in primo luogo agli ospedali di Trento e Rovereto, ma anche a quelli fuori provincia di Verona, Brescia, Milano e Venezia⁹⁴¹, al fianco dei quali operavano case di ricovero e di privati adibite alla custodia dei malati⁹⁴².

Ancora emblematico in tal senso il caso di Domenico Baldi, che, come raccontato dal medico condotto di Ospedaletto, Luigi Gottardi, venne assistito per ben due volte nel vicino ospedale di Borgo⁹⁴³. Il ricorso al ricovero in ospedale, e alle altre strutture, dipendeva principalmente dalle scelte compiute dalle famiglie⁹⁴⁴, che usavano l’offerta assistenziale secondo le proprie strategie. Le richieste di internamento infatti coincidevano con momenti negativi vissuti dalle famiglie, come problemi economici, difficoltà di assistenza al malato, fasi acute della malattia⁹⁴⁵. Infatti, se il malato fosse stato calmo e non avesse arrecato disturbo, sarebbe potuto restare nel proprio contesto, ma, se avesse creato disordini, lo si sarebbe ricoverato giusto il periodo per farlo tornare alla “normalità”⁹⁴⁶.

Nonostante la presenza del manicomio di Hall e degli altri istituti, diffusi capillarmente sul territorio, i posti per accogliere i malati non furono mai sufficienti, così

⁹⁴⁰ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 315, c. 3.

⁹⁴¹ Il ricorso alle strutture lombarde e venete sarebbe sintomo di una maggior inclinazione della popolazione trentina a collocare i propri malati mentali in un contesto italofono e più facilmente raggiungibile rispetto al manicomio di Hall, situato oltre il Brennero, chiuso per alcuni mesi l’anno, dove invece la lingua usata era il tedesco. Sebbene con l’apertura dell’istituto di Hall le autorità avessero vietato il ricovero dei malati mentali trentini nel Regno lombardo-veneto nel 1835, questi vennero ancora mandati fuori provincia. Una soluzione che avrebbe trovato fine con l’annessione della Lombardia e del Veneto al Regno d’Italia. Grandi, *Allontanamento ed emarginazione*, cit., pp. 112-113; Sciochetti, *Sulla strada per Hall*, cit., pp. 48-49, 53-58; F. Ficco, *Centri privati per la custodia dei mentecatti nel Trentino dell’Ottocento. “Le case dei matti” del Basso Sarca*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 17 (2008), 2, p. 69; Pantozzi, *Gli spazi della follia*, cit., p. 24; R. Taiani, *Una storia di vinti*, in *Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana. Inventario dell’archivio (1882-1981)*, a cura di M. Pasini, A. Pinamonti, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, 2003, p. XXIV.

⁹⁴² Pantozzi, *Gli spazi della follia*, cit., p. 21. La casa di ricovero a Trento era collocata a S. Lorenzo, dove in realtà si ergeva la “Casa di lavoro e d’industria”, che ospitava in casi di necessità anche i malati di mente. Sulle case di privati che accoglievano i pazzi si veda il caso di Domenico Negri di Chiarano, comune di Romarzollo. Egli, seppur senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità, aveva adibito per ben 25 anni la propria abitazione a luogo di custodia dei malati mentali. Non si conosce il numero totale dei pazzi che furono accolti, anche se nel 1866 si registravano cinque uomini, tutti trentini. Sembra che gli ospiti in questione godessero di una certa libertà, potendo uscire in paese con utensili da lavoro, e non fossero sottoposti ad alcun trattamento terapeutico. Ficco, *Centri privati*, cit., pp. 68-82.

⁹⁴³ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 315, c. 10.

⁹⁴⁴ Non va dimenticato comunque il ruolo svolto dai medici e dalle varie autorità secolari ed ecclesiastiche nell’internamento dei pazzi. Il ricovero ad Hall ad esempio doveva essere proposto dalle autorità giudiziali o pupillari. Anche la polizia poteva intervenire, mentre l’iniziativa privata non era ammessa. Pantozzi, *Gli spazi della follia*, cit., p. 25.

⁹⁴⁵ Fiorino, *Il «controllo sociale»*, cit., pp. 151-153.

⁹⁴⁶ Grandi, *Allontanamento ed emarginazione*, cit., p. 118.

molti di essi restarono affidati ai propri familiari⁹⁴⁷. Spesso inoltre erano le stesse famiglie che non volevano affidarsi a queste strutture, specialmente ai manicomi, per salvaguardare i propri malati e per un senso di diffidenza⁹⁴⁸. Fondamentale in tali circostanze fu dunque il supporto fornito dai medici locali, che dovettero occuparsi anche della cura della pazzia, pur non avendo ricevuto una preparazione accademica al riguardo, visto che, come accennato in precedenza, non erano ancora state istituite delle cattedre universitarie specifiche⁹⁴⁹.

Si è già notata traccia dell'intervento dei medici condotti sulla pazzia nelle vertenze Versini-Cavalieri di Sacco e Nicoletti-Baldi di Ospedaletto. Mantenendo l'attenzione però su quest'ultimo processo, il dottor Gottardi non si limitava a riferire il ricovero di Domenico Baldi all'ospedale di Borgo, ma descriveva al tribunale ecclesiastico lo stato di salute dell'uomo:

“La follia ossia alienazione mentale con ricorrenti accessi di furore venne da me più volte constatata nella persona di Domenico Baldi di qui. Il citato stato morboso può riprodursi all'impensata ed istantaneamente in causa d'abuso di bevande spiritose nonché sotto certe emozioni e patemi d'animo ecc. In allora il furore dell'ammalato, a seconda delle varie circostanze, può prender di mira uno o l'altro degli ostanti circonvicini come p.e. la moglie, figli ecc. [...] cosiché qualcheduno di questi possono di fatto incorrere in un più o men forte pericolo”⁹⁵⁰.

Con tali parole Gottardi mostrava così, pur da un punto di vista personale, come fosse concepita la follia nel sapere medico dell'epoca, che trovava presumibilmente le sue radici nella trattatistica alienista francese di inizio secolo. L'insorgere della pazzia a causa di eventi ed emozioni particolari era infatti, come già evidenziato, un assunto tipico dell'approccio alienista, che conferiva importanza al trascorso del paziente, alla sua storia e ai suoi sentimenti per individuare gli episodi traumatizzanti⁹⁵¹.

Anche l'attribuzione della manifestazione della malattia all'abuso di alcolici rimanda all'alienismo. Fu Esquirol a trattare il vizio del bere come una patologia, tanto da

⁹⁴⁷ Grandi, *Allontanamento ed emarginazione*, cit., p. 116. Sarebbero risultate sproporzionate al bisogno anche le strutture di Valduna, eretta nel 1869, e di Pergine, aperta nel 1882. Heidegger, Seifert, “*Num ist aber der Zweck?*”, cit., p. 33; Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., p. 84; Grillini, *La guerra in testa*, cit., p. 45.

⁹⁴⁸ Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., p. 97.

⁹⁴⁹ Rimando alla nota precedente 926. Lo stesso Proch lamentava nel 1850 l'assenza di una cattedra universitaria per lo studio dei mentecatti a Pavia e a Padova. Proch, *Necessità d'un manicomio*, cit., p. 18.

⁹⁵⁰ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 315, c. 10.

⁹⁵¹ Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 129-134.

considerarlo una forma di monomania, poiché aveva compreso che esso aveva delle ricadute sui nervi⁹⁵². Fondamentale però fu la pubblicazione nel 1849 dell'opera *Alcoholismus chronicus eller chronisk alcoolique* dello svedese Magnus Huss⁹⁵³, che riuscì a dimostrare che l'alcool avvelenava il sangue con le tossine, comportando conseguenze negative sul sistema nervoso⁹⁵⁴.

Infine, l'utilizzo del termine "alienazione mentale": pur non essendo un neologismo alienista, è probabilmente un ulteriore segnale dell'adesione a tale corrente, poiché impiegato col significato di follia attribuitogli dagli alienisti francesi⁹⁵⁵.

Un'aderenza ipotetica a tale orientamento, dunque, che troverebbe espressione non solo nel certificato del medico Gottardi, ma anche nella perizia a Domenico Versini dei dottori Cofler e Aberle⁹⁵⁶. Si deve presumere così che anche il trattamento, volto alla cura della pazzia, riflettesse le indicazioni alieniste, come potrebbe essere indicato dal caso Scarperi-Paina di Brentonico.

Massenza Scarperi raccontava che un giorno il marito, Stefano Paina, preso da rabbia, l'aveva malmenata violentemente e aveva afferrato successivamente per la gola il suocero, che era giunto in suo soccorso. A seguito di ciò, il medico aveva sottoposto Stefano a dei salassi per giorni⁹⁵⁷, qualificando "tali stranezze ed eccessi per pazzia"⁹⁵⁸.

⁹⁵² Già Pinel aveva riconosciuto nel vizio del bere una possibile causa delle malattie mentali, riprendendo così un pensiero consolidatosi a fine del XVIII secolo, che annoverava tra le cause remote scatenanti la follia innumerevoli aspetti come: "disposizione ereditaria; ubriachezza; eccesso di studio; febbri; seguito di parti; ingorghi nelle viscere [...]". Citazione di Black ripresa da M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Rizzoli, 1997, pp. 192-193; J.C. Sournia, *Alcolismo. Storia e problemi*, Torino, SEL, 1991, p. 46.

⁹⁵³ Magnus Huss (1807-1887) fu un medico svedese. Formatosi in medicina a Stoccolma, divenne medico dei sovrani Carlo XIV e Oscar I. Fu consigliere comunale nella capitale, deputato e direttore degli ospedali e dei ricoveri svedesi. Fu membro di svariate associazioni antialcoliche. Sournia, *Alcolismo*, cit., pp. 56-58.

⁹⁵⁴ Il termine "alcolismo" fu coniato proprio da Huss. Egli aggiunse il suffisso -ismo, poiché rimandava a quella categoria di malattie da intossicazione. *Ivi*, pp. 58-59.

⁹⁵⁵ Fu per primo Pinel a definire la follia *alienatio mentis* e Pinel lo utilizzò per indicarla a sua volta. Se si legge il *Dictionnaire des sciences médicales* sotto la voce "aliénation" infatti si trovava la definizione fornita proprio da Pinel: "est un mot générique, destiné à exprimer le caractère commun des diverses espèces d'aberrations de l'entendement [...] chacune des espèces d'aliénation, la manie, la mélancolie, la démence et l'idiotisme". Nella voce "alienazione" del *Dizionario compendiatore delle scienze mediche*, che si rifaceva al *Dictionnaire* francese, si sosteneva però che quanto affermato da Pinel fosse scorretto, in quanto, sebbene il termine avesse assorbito il significato di pazzia, era preferibile usare termini come "delirio" e "follia". *Dizionario compendiatore delle scienze mediche*, cit., t. I, parte I, pp. 172-173; *Dictionnaire des sciences médicales ...*, Paris, C.L.F. Panckoucke éditeur, 1812, I, p. 311.

⁹⁵⁶ A questi si aggiunga anche l'operato del coevo dottore Franz von Ottenthal. Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., pp. 83-102.

⁹⁵⁷ L'applicazione dei salassi, riuscendo a calmare le fasi acute della malattia, fece ritenere che questa fosse una cura idonea, quando in realtà serviva solamente a garantire una calma temporanea e non la guarigione del matto. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., p. 203.

⁹⁵⁸ ADT, TEM, b. 3, fasc. 188, cc. 15-18.

Il ricorso ai salassi per la cura della pazzia mostra la fortuna che questo metodo curativo conservò nei secoli⁹⁵⁹, dove questi venivano usati per ristabilire l'equilibrio degli umori. Tale metodo infatti fu previsto come terapia ancora durante il XIX secolo e contemplato come tale non solo dal sapere popolare, ma anche dai medici locali⁹⁶⁰ e dagli alienisti, tanto da essere praticato all'interno dei manicomi insieme ad altre cure come l'idroterapia, la posa del ghiaccio sulla testa, la somministrazione di purganti oleosi⁹⁶¹. Vi era la necessità infatti di liberare il corpo da ogni accesso e dagli umori cattivi ed irritanti: il sapere medico infatti, ancora influenzato da elementi popolari, riteneva il corpo umano un qualcosa di accessibile a componenti esterne, che avrebbero generato malattie anche mentali. Da qui la necessità di purghe e pratiche di purificazione per eliminare le sostanze indesiderate e ripristinare così l'equilibrio della persona, all'interno di una visione ancora olistica che vedeva nel corpo svuotato e libero dagli umori cattivi la presenza di una mente sana e calma. Solo a partire dagli anni Settanta dell'Ottocento si sarebbe abbandonata questa concezione e i metodi ad essa collegati, quali purghe e salassi, nel manicomio romano, studiato da Fiorino. La nuova visione organicista, che si stava affermando nella psichiatria, infatti, si sarebbe concentrata sull'esame e sulla funzionalità degli organi interni⁹⁶².

4.1.2.1 I vari attori sulla scena

⁹⁵⁹ L'utilizzo dei salassi come "medicinale" è tramandato dalla tradizione medica antica. La medicina dell'età moderna, facendo propria una tradizione già consolidata, concordava nell'usare tre tipologie di medicinali: gli "evacuativi", che servivano per eliminare l'umore corrotto o in eccesso; gli "alterativi", che ammorbidivano gli umori; i "confortativi", che ridavano al malato le energie. I salassi si inserivano nella prima tipologia. Starobinski, *L'inchiostro della malinconia*, cit., pp. 64-65, 119.

⁹⁶⁰ Si veda ancora una volta l'azione del medico von Ottenthal, che, rifacendosi alla teoria umorale, impiegava medicinali utili per ristabilire l'equilibrio umorale. Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., p. 92.

⁹⁶¹ Queste pratiche, facenti parte del "trattamento fisico" previsto per i pazienti dei manicomi, vengono interpretate sul piano culturale come riti di purificazione, "le cui assonanze con l'insieme di pratiche rituali effettuate nei contesti popolari sono del tutto evidenti": l'utilizzo dell'acqua; i rituali di espulsione delle componenti negative; il corpo svuotato; il fine di attenuare la sofferenza e gli episodi più aggressivi dei malati. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 202-203; Ead, *La cartella clinica: un'utile fonte storiografica?*, in *Identità e rappresentazioni di genere in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. Alberico [et al.], Genova, Dismec, 2010, p. 64.

⁹⁶² Lo studio di Fiorino del caso romano ha evidenziato che tra il 1850 e il 1870 nelle cartelle cliniche dei pazienti del manicomio di Santa Maria della Pietà di Roma si faceva spesso riferimento all'espulsione di un "lombrico", ritenuto responsabile della malattia mentale. La capacità dei vermi di provocare malattie mentali era sostenuta da Esquirol stesso. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 204-208; Ead, *La cartella clinica*, p. 64.

Se fino ad ora nei processi di separazione ci si è imbattuti principalmente nelle figure dei medici, questi però non erano gli unici attori a muoversi sulla scena. La gestione della pazzia infatti era affidata anche da altre autorità attive sul territorio.

La causa di separazione avviata da Rachele Zeni contro il marito Pietro Moreletti, entrambi di Trento, è significativa in tal senso. La moglie, esasperata dopo 17 anni di matrimonio, accusava il marito di maltrattamenti, percosse, ingiurie, offese, ubriachezza e mala gestione degli affari⁹⁶³. Un'istanza non molto differente da quelle prodotte da altre mogli che chiedevano la separazione. La pazzia dell'uomo infatti veniva resa nota al tribunale dalla relazione del parroco di S. Pietro, Bonmassari⁹⁶⁴, che aveva ricercato informazioni su Pietro dal suo datore di lavoro. Veniva riferito al sacerdote dal consigliere Domenico Fiumi⁹⁶⁵, in vece del presidente del tribunale circolare di Trento, dove Pietro lavorava come cancellista, che l'uomo era stato licenziato per vizio di ubriachezza, che era di condotta cattiva e aveva "un esaltamento, il quale non toglie già in lui la colpa dei suoi continui falli contro la moglie, ma che ne diminuisce la imputabilità, la malizia"⁹⁶⁶.

Una condizione mentale precaria confermata anche dalla Pretura urbana di Trento, alla quale si era rivolto il tribunale ecclesiastico matrimoniale per far sì che si procedesse alla concessione all'attrice della separazione interinale: "essendo troppo notorio il vizio dell'ubriachezza a cui si dà di sovente in preda il Moreletti come pure troppo notoria l'esaltazione della di lui mente che si potrebbe anche qualificare per una fissazione o meglio per una pazzia gelosa contro la povera di lui moglie"⁹⁶⁷.

Concetto ribadito ancora una volta dal tribunale circolare di Trento, al quale il commissario della causa, Boninsegna, aveva chiesto ulteriori chiarimenti sul convenuto:

"Pietro Moreletti [...] venne con decreto del 2 ottobre 1866 [...] posto in istato di pensione [...] e ciò sulla base dell'attestazione del Medico Circolare che lo ritenne affetto da una specie di monomania essendo molto irritabile nel suo sistema nervoso specialmente toccando l'ambizione di figurare e la moglie ed i figli. [...] Moreletti già prima ancora che ottenesse il posto di cancellista presso lo scrivente [...] come ebbe posteriormente a far conoscere il Presidio del Tribunale di Rovereto, presso cui era addetto come cursore, diede indizi di esaltazione: il suo contegno poco

⁹⁶³ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 187, cc. 3-4.

⁹⁶⁴ Egli era anche consigliere del tribunale ecclesiastico matrimoniale. v. *supra* 2.2.2.

⁹⁶⁵ Domenico Fiumi fu I.R. consigliere del tribunale circolare di Trento dalla seconda metà degli anni '50 dell'Ottocento. Domenico era fratello di Giovanni, sindaco e consigliere di Mori, attore di ben due processi di separazione contro la moglie Carlotta Verdari. ADT, *TEM*, b. 6, fasc. 14; b. 16, fasc. 312.

⁹⁶⁶ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 187, cc. 1-2.

⁹⁶⁷ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 187, cc. 48-49.

tempo dopo che venne nominato cancellista fu assai riprovevole, egli si diede in preda all'ubriachezza, maltrattava la moglie di cui si mostrava geloso, nulla curava la famiglia e si rendeva molesto ai vicini nelle case ove ebbe ad abitare: più volte questo Presidio lo ebbe a redarguire seriamente anche a protocollo ma senza effetto [...] più volte nello stato di ubriachezza fu anche arrestato dall'Ufficio di Polizia, per ciò si dovette ricorrere alla misura di promuovere la di lui pensione: coll'abuso del vino si acrebbe in lui l'irritabilità nervosa e lo sconcerto delle facoltà intellettuali"⁹⁶⁸.

Da queste dichiarazioni fornite dalle autorità secolari, è possibile notare come fosse invalso l'uso, anche in un contesto politico-amministrativo, del lessico e delle teorie dell'alienismo. Il medico circolare⁹⁶⁹ aveva attribuito a Pietro una forma di monomania, ovvero un disturbo mentale dovuto alla fissazione di una specifica idea nel paziente. Il vocabolo, già incontrato nel contesto della malinconia, rimandava agli alienisti, e in particolare ad Esquirol, che aveva attribuito al termine il significato di “delirio parziale, cronico, privo di febbre, limitato ad una sola idea”⁹⁷⁰. Ricorre più volte inoltre il termine “esaltazione”⁹⁷¹, vocabolo che, declinato nelle sue varie forme, venne largamente impiegato in quei decenni non solo da medici e psichiatri⁹⁷², ma anche da altre autorità⁹⁷³.

Anche l'imputazione dell'insorgere di problemi mentali all'abuso del vino, come già esposto, è da rimandare alle correnti più aggiornate della medicina mentale. Interessante è soprattutto la dichiarazione del tribunale circolare, che indicava gli effetti che l'ingerenza notevole di alcolici comportava sul sistema nervoso: “irritabilità” e “sconcerto delle facoltà intellettuali”. Conseguenze che sembrano aderire, almeno in parte, allo schema sviluppato

⁹⁶⁸ ADT, TEM, b. 16, fasc. 187, cc. 60-61.

⁹⁶⁹ I medici circolari furono introdotti nel territorio asburgico a partire dal 1773 col compito di coadiuvare i Capitanati circolari nella gestione degli affari sanitari. Nel contesto trentino furono dunque inizialmente coinvolte solo quelle zone facenti parte della Contea tirolese. R. Taiani, *Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo*, Bologna, il Mulino, 1995 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 24), p. 95.

⁹⁷⁰ *Dizionario compendioso delle scienze mediche*, Venezia, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1829, t. XII, parte I, p. 65.

⁹⁷¹ Con la parola “esaltazione” si indicava “il massimo grado delle proprietà vitali, della forza, dell'attività vitale, della vita, della vitalità del movimento vitale, dell'esercizio delle funzioni”. *Dizionario compendioso delle scienze mediche*, Venezia, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1828, t. VII, parte I, p. 296.

⁹⁷² Interessante la descrizione di Pio N., prodotta dal medico che ne chiedeva il ricovero al manicomio di Roma, poiché “datosi nuovamente al vino e ad una vita disordinata ricomparve in lui ben presto lo stato di esaltazione”. Vinzia Fiorino inoltre riconosce dalle cartelle cliniche del manicomio in questione la figura dell'esaltata, rappresentata dalle fonti “in continuo stato di eccitazione e in perenne smania parossistica”. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 186, 226. Luigi Ferrarese, psichiatra lucano, individuava nell'“immaginazione troppo esaltata” la causa delle allucinazioni, mentre lo psichiatra piemontese Portigliotti vedeva in Savonarola un “grande esaltamento mistico e ascetico”. Piretti, *Il santo al manicomio*, cit., pp. 58, 193.

⁹⁷³ Si veda la descrizione di Innocente Castellini da parte del capocomune di Torbole in Ficco, *Centri privati*, cit., p. 71.

dalla medicina del tempo, che aveva individuato due fasi evolutive dei sintomi: la prima, meno grave, caratterizzata da allucinazioni e la seconda, più seria, rappresentata da un forte offuscamento delle facoltà mentali, ovvero il *delirium tremens*⁹⁷⁴.

Se il problema principale era dunque dato dalla dipendenza di Pietro dall'alcool, i documenti citati, tuttavia, sembrano dare rilievo a un altro importante elemento ritenuto in grado di generare la follia dell'uomo: la gelosia nei confronti della moglie. Erano state diverse autorità, tra cui il medico circolare, ad individuarla come uno dei fattori scatenanti, in un contesto in cui le emozioni si riteneva provocassero "alienazioni mentali"⁹⁷⁵.

Dal resoconto del tribunale circolare però si viene anche a conoscenza del fatto che Pietro era stato incarcerato più volte dalla polizia, cosa confermata dallo stesso commissariato, poiché trovato in stato di ebbrezza e per violenze contro la moglie⁹⁷⁶. Non sembra però che la polizia o altri avessero avviato una procedura di internamento per Pietro presso qualche struttura, poiché non se ne fa menzione in alcun documento. Il vizio del bere, infatti, era all'epoca ancora trattato come un problema relativo alla conservazione dell'ordine pubblico e della morale, più che oggetto di studio e trattamento da parte della psichiatria⁹⁷⁷.

Ritornando alla vicenda processuale e alla sua conclusione, il commissario Boninsegna, a seguito della documentazione raccolta dalle autorità secolari, proponeva nel referato di concedere la separazione di letto e mensa a Rachele "per tutta colpa del R.C., servando in parte la sua imputabilità in vista dello stato di sua mente esaltata"⁹⁷⁸. Il consigliere dunque, avuta certezza della veridicità delle accuse di Rachele, promosse la

⁹⁷⁴ Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., p. 171. Il concetto di "irritabilità" dei nervi infatti era già conosciuto e impiegato da tempo nella fisiologia. *Dizionario compendioso delle scienze mediche*, Venezia, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1829, t. X, parte I, p. 375; F. Alfieri, *The Weight of the Brain. The Catholic Church in the Face of Physiology and Phrenology (First Half of the Nineteenth Century)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 43 (2017), 2, pp. 57-66.

⁹⁷⁵ Proprio per un'irrefrenabile passione amorosa verso la compaesana Rosa Santoni, Filippo Olivieri di Tenno venne considerato pazzo dal parroco. ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 105, cc. 1-2. Nel 1804 il ministro francese Giraudy, in un rapporto sull'ospizio di Charenton, dichiarò che le cause dei malati mentali in esso ricoverati fossero da imputare a "vive emozioni dell'animo come la gelosia, l'amore contrariato, la gioia portata all'eccesso, l'ambizione, il timore, il terrore, i dispiaceri violenti [...], disposizione ereditaria, [...] onanismo, [...] virus sifilitico, [...] abuso dei piaceri di Venere, [...] abuso dei liquori alcolici [...]". Foucault, *Storia della follia*, cit., pp. 192-193.

⁹⁷⁶ "È cosa notoria e risulta anche da questi atti che Pietro Moreletti [...] fu più volte arrestato per mali trattamenti verso la propria moglie, e per altri eccessi in istato di ubriachezza alla quale da molti anni ha contratta abitudine, cosicché fu anche per tali motivi licenziato da suo impiego". ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 187, cc. 58-59.

⁹⁷⁷ Nonostante l'individuazione dell'abuso di bevande alcoliche tra le cause della pazzia e gli effetti che questo aveva sul sistema nervoso, l'alcolismo venne riconosciuto come malattia solo sul finire del secolo. Fiorino, *Matti, indemoniate e vagabondi*, cit., pp. 172-174.

⁹⁷⁸ Il fascicolo processuale termina col referato in questione e non con la sentenza, forse andata perduta. ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 187, cc. 62-63.

separazione dei coniugi, anche se, proprio per la condizione mentale in cui versava Pietro, comprovata da altre autorità, ridimensionò la capacità d'intendere e di volere del convenuto. Una posizione, quella assunta dal giudice ecclesiastico, in completa aderenza col parere espresso dal consigliere circolare Fiumi. L'imputabilità degli alienati e del loro trattamento in sede giudiziaria fu infatti un argomento trattato già a inizio XIX secolo nei Codici penali di vari stati⁹⁷⁹.

Ad essere però particolarmente interessante è la decisione finale del tribunale ecclesiastico nel processo tra Maria Nicoletti e Domenico Baldi di Ospedaletto. Questo processo è significativo, poiché, a differenza del precedente caso Zeni-Moreletti, è esclusivamente incentrato sulla pazzia del marito. Rachele Zeni infatti riuscì ad ottenere la separazione da Pietro Moreletti, poiché furono provati i capi d'imputazione elencati dall'attrice e non per i problemi mentali del marito. Nella vertenza di Ospedaletto invece l'attrice chiedeva la rottura della convivenza a causa della follia del marito, che figurava come unica accusa presente nell'istanza.

A seguito della ricezione del certificato medico, già considerato, di Luigi Gottardi, che confermava la malattia mentale e la pericolosità di Domenico, il tribunale ecclesiastico stabiliva tramite un decreto

“di non avviare un processo per separazione di letto e mensa ma di permettere alla supplicante moglie che possa continuare a vivere separata, come lo è già di fatto, dal proprio marito, finché la convivenza con lui possa essere ristabilita senza pericolo [...] e sia cessato lo stato morboso di follia ed alienazione mentale con ricorrenti accessi di furore, a cui egli va soggetto fin dalla fine di Giugno 1867”⁹⁸⁰.

Veniva così comunicata la decisione alla Pretura di Strigno, che aveva il compito di procedere con la concessione della separazione interinale a Maria, il cui mantenimento, assieme a quello dei figli, sarebbe ricaduto su Domenico.

L'agire del tribunale appare anomalo in questo processo, rispetto alla procedura indicata dall'*Istruzione*⁹⁸¹ e alla gestione abituale di queste vertenze. Che cosa spinse il foro

⁹⁷⁹ Il Codice napoleonico, art. 64, escludeva il crimine qualora fosse stato compiuto da una persona colpita da demenza. Un termine che incorporava al suo interno anche il “furore, la follia intermittente, l'imbecillità, la monomania”. Tale disposizione fu poi accolta nei codici penali italiani preunitari. Miletto, *La follia nel processo*, cit., p. 323. Il Codice penale austriaco del 1852 prevedeva delle attenuanti per il reo “debole di mente”. *Codice penale austriaco*, cit., p. 34.

⁹⁸⁰ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 315, c. 11.

⁹⁸¹ v. *supra* 3.2.3.

ad interrompere la causa ai suoi albori e a giungere in breve tempo alla redazione di un decreto in cui si concedeva la separazione interinale invece che procedere con il classico *iter*? A fare chiarezza può essere d'aiuto il primo documento del processo prodotto dal decano di Strigno, che, ricevuta comunicazione dal curato di Ospedaletto della volontà di Maria di separarsi dal marito, inviò al tribunale ecclesiastico una propria relazione. Il decano, Chiliano Zanollo scriveva:

“Non saprei se il caso descritto [...] nella qui unita esposizione sia da discutersi in via ecclesiastica o piuttosto in via politica. Lo scrivente è del sommo parere che le azioni di un pazzo non possano essere materia di un processo di separazione, ma che piuttosto l'autorità politica debba assicurare in qualche modo la vita della moglie e dei figliuoli contro le incolpabili azioni di un mentecatto”⁹⁸².

Effettivamente nelle cause determinanti una separazione, riportate negli articoli 207-210 dell'*Istruzione*⁹⁸³, non era esplicitata la pazzia. Tuttavia, si è già sottolineato che l'articolo 208 si prestava ad includere una vasta gamma di casistiche, poiché annoverava al suo interno tutte quelle situazioni che fossero in grado di generare “affezioni d'animo sensibili” o pericolo di vita e di “sanità” in uno dei coniugi. Lo stesso consigliere Planer aveva espresso che le ragioni riferite dall'*Istruzione* fossero da considerare “demonstrative” e non “tassative”⁹⁸⁴.

Se si sposta lo sguardo all'opera di Kutschker, infatti, si trova un passaggio interessante sulla pazzia sotto la voce “*Saevitia mariti*”: “*Divortium thori et cohabitationis fieri potest, si alter conjugum sit amens, furiosus aut maleficus aut obsessus; tunc recte potest alter separari, si manet in gravi periculo alicujus damni*”⁹⁸⁵.

La pazzia però era annoverata anche tra quelle ragioni che ricadevano sotto la dicitura “*Periculum sanitatis*”. Un'istruzione pastorale per la città di Vienna riteneva legittimo chiedere la fine della convivenza in casi di “*morbus, et mentis quidem insania et morbi contagiosi, [...] atque ex medicorum judicio contagionis periculum habentes*”⁹⁸⁶. Un'idea condivisa anche da Knopp, che approvava la separazione, “*wenn einer der Gatten*

⁹⁸² ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 315, cc. 1-2. Il codice penale del 1852 prevedeva pene per le “contravvenzioni che offendono o che minacciano la sicurezza corporale”, tra le quali si annoveravano i maltrattamenti dei genitori verso i figli o di un coniuge verso l'altro. Art. 413 in *Codice penale austriaco*, cit., pp. 180-181.

⁹⁸³ v. *supra* 3.2.3.1.

⁹⁸⁴ Si veda il referato della vertenza Paris-Torresani. v. *supra* 3.2.3.4; ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 77, c. 8.

⁹⁸⁵ Citazione dall'*Homo Apostolicus* (tr.19 n. 91) di Alfonso Maria de' Liguori in Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 682.

⁹⁸⁶ *Ivi*, p. 486.

in einen für den anderen gefährlichen Zustand der Geisteszerrütung fällt⁹⁸⁷. Per Knopp infatti, sebbene i coniugi si fossero promessi reciproco aiuto e assistenza in casi di malattia e di sfortuna, ciò non legittimava la convivenza in situazioni di grave pericolo⁹⁸⁸.

Si può notare dunque che i canonisti ritenevano la pazzia un motivo valido per chiedere la separazione e per concederla, a condizione però che essa fosse provata e soprattutto fosse manifesta la sua pericolosità. Non può passare inosservato infatti come nei passi citati da Kutschker ricorra l'idea del pericolo⁹⁸⁹. Un concetto che fondava le proprie basi nelle dichiarazioni di canonisti precedenti, che appoggiavano la separazione tra i coniugi, dei quali uno colpito da pazzia, in casi di pericolo della vita e di coabitazione⁹⁹⁰.

Condizioni queste, alle quali si attenne anche il tribunale tridentino, poiché, come visto poc'anzi, il tribunale concesse la separazione interinale a Maria Nicoletti non solo dopo che il medico Gottardi aveva confermato la pericolosità del marito Domenico, ma anche fino a quando fosse cessato ogni pericolo di convivenza. Sarebbe interessante verificare, in presenza di altre fonti, se un esito simile fosse previsto anche in quei casi coinvolgenti folli considerati non pericolosi. Se Domenico Baldi infatti fosse rimasto innocuo⁹⁹¹, la moglie Maria avrebbe ottenuto ugualmente la separazione⁹⁹²? È probabile però che in tale circostanza non sarebbe mai stato avviato un processo, poiché, come ammesso dalla stessa Maria, durante gli anni in cui il marito fu colpito da “malinconia”, ella poteva “senza pericolo accudire ai propri doveri e per questo motivo mai non pensò di separarsi da lui”⁹⁹³.

Grazie a questi processi di separazione, e più in generale matrimoniali, si è avuta la possibilità di indagare il tema della pazzia: capire come questo venne impiegato dai

⁹⁸⁷ Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, V, cit., p. 490.

⁹⁸⁸ *Ibidem*.

⁹⁸⁹ Sull'importanza attribuita alla pericolosità dei pazzi, si veda l'articolo del medico Andrea Verga del 1854, nel quale sosteneva che i folli fossero sempre pericolosi e imprevedibili. Due aspetti che caratterizzavano la pazzia a suo dire. La pericolosità infatti permetteva sia di individuare il folle sia di internarlo in manicomio. Espliciti in tal senso la nota ministeriale del Regno d'Italia del 1866, in cui si stabiliva che “l'ammissione dei mentecatti (si deve) limitare a quelli fra essi che siano pericolosi” e la politica di accettazione all'istituto di Hall. Minuz, *Gli psichiatri italiani*, cit., pp. 58-59.

⁹⁹⁰ T. Sánchez, *De sancto matrimonii sacramento. Tomus Tertius*, Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson, 1739, l. 10, d. 18, n. 18, p. 402. Un concetto ripreso sia nell'opera *De matrimonio christiano* di Giovanni Perrone del 1858 sia nel *Codex* del 1917, nei quali si annoveravano, tra gli elementi arrecanti un “pericolo del corpo”, non solo le malattie contagiose trasmissibili, ma anche la “cohabitatione cum amente ac furioso” e l'infermità mentale. G. Perrone, *De matrimonio christiano. Libri tres. Tomus tertius*, Romae, typis s. Congregationis de prop. fide, 1858, p. 432; Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., p. 432.

⁹⁹¹ La moglie raccontava che il marito per 5 anni soffrì di malinconia: “era taciturno, fuggiva la gente [...] però non si fece conoscere minaccioso verso nessuna persona”. ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 315, cc. 8-9.

⁹⁹² Secondo quanto sostenuto da Sánchez, in assenza di pericolo, il coniuge sano avrebbe dovuto proseguire la convivenza. Sánchez, *De sancto matrimonii sacramento*, cit., l. 10, d. 18, n. 18, p. 402.

⁹⁹³ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 315, cc. 8-9.

contendenti nel contesto giudiziario degli sponsali e delle separazioni con le rispettive peculiarità. Si è rilevato nei processi di sponsali l'uso pretestuoso che si faceva dell'accusa di pazzia per ottenere o giustificare lo scioglimento della promessa, come pure la forte correlazione che questa aveva con l'onore individuale e familiare. Aspetti assenti nei procedimenti di separazione, dove non era più in gioco la salvaguardia dell'onore, quanto della vita e della "sanità". Il pericolo nel quale incorreva il coniuge sano nel proseguire la convivenza col coniuge pazzo era infatti il nucleo intorno al quale gravitavano le posizioni riguardanti la concessione o meno della separazione.

Queste vertenze hanno inoltre permesso di aprire degli spaccati sulla situazione igienico-sanitaria, politico-istituzionale e culturale trentina di metà Ottocento nella quale si collocava e veniva percepita e interpretata la pazzia: il riconoscimento di una stretta relazione con la pellagra; i tentativi di rispondere alla medicalizzazione dei pazzi e all'esigenza di affrontare un gravoso problema sociale attraverso l'apertura di istituti specializzati come quello di Hall o mediante soluzioni meno strutturate. Indubbiamente tali interventi furono legati a una nuova sensibilità sulla follia. Quali furono le caratteristiche di questa nuova sensibilità tra gli attori dei processi? Pur non potendo giungere a conclusioni esaustive, l'analisi delle fonti e in particolare del lessico impiegato per descrivere la pazzia ha evidenziato in più occasioni richiami impliciti alle teorie alieniste da parte di medici, autorità ecclesiastiche e secolari, suggerendo un clima culturale in movimento tra la cauta apertura verso le innovazioni in campo medico e la conservazione di nozioni e pratiche consolidate, in parte ancora legate alla medicina classica.

4.2 Il processo Lordschneider-Santoni: un caso di magnetismo animale

“Nel Giugno 1863 si trovava in Rovereto un tal Merigiolli con una fanciulla magnetizzata ed il Santoni prese occasione da ciò per spargere calunniose imputazioni a carico di sua moglie, come se rivelate dalla magnetizzata del Merigiolli in seguito ad interrogazioni fatte a questa in istato di sonnambulismo”⁹⁹⁴.

⁹⁹⁴ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, c. 62.

Con queste parole Angelo Ducati ⁹⁹⁵, avvocato di Alceste Lordschneider, introduceva uno dei capi d'accusa rivolti dalla donna al marito Benedetto Santoni, dal quale chiedeva la separazione di letto e mensa. Una testimonianza unica nel panorama documentario esaminato, che consente di approfondire il tema del magnetismo animale: un fenomeno che trovò diffusione nel XIX secolo e che raggiunse anche i lembi meridionali della Contea tirolese. Esso verrà indagato nella sua dimensione spazio-temporale, particolarmente nel contesto asburgico contemporaneo alla vicenda processuale, e attraverso la sua percezione nel mondo ecclesiastico e scientifico ottocentesco. La disamina della fisionomia della coppia Pietro Meriggioli-Filomena Gavazzi aprirà poi uno squarcio sul rapporto magnetizzatore-sonnambula, permettendo l'analisi degli spettacoli magnetici. Il focus sarà infine ristretto alla realtà socio-culturale roveretana emergente dalle carte processuali, che permetterà di riflettere su un inedito spaccato tra ricezioni, interpretazioni e risvolti sociali e giudiziari del magnetismo.

4.2.1 Il magnetismo animale e la coppia Pietro Meriggioli-Filomena Gavazzi

Il magnetismo animale è tradizionalmente ricondotto all'opera del medico Franz Anton Mesmer verso la fine del XVIII secolo⁹⁹⁶. All'epoca i fisici avevano concentrato le proprie ricerche sullo studio dell'elettricità, riprendendo antiche investigazioni sul magnete. Questo iniziò ad essere utilizzato però anche da studiosi di altri campi per curare corpi affetti da malattie⁹⁹⁷. Venuto a conoscenza di questi esperimenti, Mesmer stesso li provò, arrivando infine a dichiarare l'esistenza di un "fluido" magnetico universale, che "era cagione dell'influenza reciproca dei vari corpi celesti, della loro attrazione e gravità, e dell'influenza dei detti corpi sul sistema nervoso dell'uomo"⁹⁹⁸. Il medico in seguito ipotizzò che l'uomo non fosse solo un oggetto passivo del fluido, ma che potesse egli medesimo creare effetti magnetici nei suoi simili. Partendo dal presupposto che per

⁹⁹⁵ v. *supra* 3.2.3.2. Sarebbe stato sostituito a processo già inoltrato dall'avvocato Antonio Panizza, dopo il trasferimento nel Regno d'Italia. ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, cc. 104-106.

⁹⁹⁶ Franz Anton Mesmer (1734-1815) si laureò in filosofia, teologia e medicina. Costretto a lasciare Vienna a causa delle sue teorie, si trasferì a Parigi, dove ebbe successo per qualche anno, per poi dover nuovamente emigrare a causa delle difficoltà insorte nella capitale francese. <http://www.treccani.it/enciclopedia/franz-anton-mesmer/>, consultato in giugno 2020.

⁹⁹⁷ *Dictionnaire des sciences médicales ...*, Paris, C.L.F. Panckoucke éditeur, 1818, XXIX, p. 466.

⁹⁹⁸ *Ivi*, p. 467; Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 16.

Mesmer ogni sorta di malattia fosse da attribuire allo squilibrio del fluido, il magnetismo, definito “animale” per distinguerlo dalle altre tipologie, diveniva l’unica cura possibile⁹⁹⁹. Le teorie di Mesmer, ricondotte sotto il termine di “mesmerismo”, pur divenendo oggetto di numerosi attacchi e critiche, influenzarono fortemente la società francese sia prima sia durante la Rivoluzione francese, ricevendo poi nuova linfa con l’avvento della Restaurazione¹⁰⁰⁰. Il volume 29 del *Dictionnaire des sciences médicales*, pubblicato nel 1818, riportava che il “magnétisme animal” era un’espressione usata per designare un’influenza reciproca tra individui, dovuta alla presenza di un fluido particolare, trasmissibile da un corpo all’altro sotto determinate condizioni. Questa influenza veniva attivata dagli uomini per mezzo di sguardi, parole o semplici gesti, svolti a distanza dal corpo delle persone sottoposte a tale azione, quali donne, giovani e tutti coloro che erano colpiti da disturbi nervosi¹⁰⁰¹.

Si richiamano alcuni elementi esplicativi del fenomeno in questione: innanzitutto il concetto di fluido, quale elemento universale, presente in ogni realtà organica ed inorganica, che permetteva a un individuo di esercitare un particolare ascendente su un altro; in secondo luogo, l’impiego non più del magnete, bensì dello sguardo, della volontà e delle mani per far cadere una persona in stato di “sonnambulismo artificiale”¹⁰⁰². Infine, il ruolo di magnetizzatore, ricoperto generalmente da medici - ma non solo -, quindi figure di sesso maschile, che operavano su soggetti o ritenuti particolarmente sensibili, come donne e giovani, o colpiti da qualche malattia¹⁰⁰³. Il magnetismo infatti si riaffermò come pratica

⁹⁹⁹ Esistevano vari tipi di magnetismo, visto che il fluido era insito in tutti gli elementi della natura. L’attributo “animale” venne associato a quello che agiva sui corpi animali, e dunque anche sull’uomo. *Dictionnaire des sciences médicales*, cit., XXIX, p. 467. Altri assiomi definiti da Mesmer erano: “2) la malattia ha origine dalla distribuzione non omogenea di tale fluido all’interno del corpo umano; la guarigione si ottiene quando viene restituito l’equilibrio; 3) con l’aiuto di talune tecniche, il fluido può essere incanalato e immagazzinato e convogliato in altre persone; 4) in questo modo si possono provocare nel paziente delle “crisi” e si possono curare le malattie”. Armando, *Il magnetismo animale*, cit., pp. 10-11; H.F. Ellenberger, *La scoperta dell’inconscio. Storia della psichiatria dinamica*, Torino, Boringhieri, 1976, I, p. 71.

¹⁰⁰⁰ Sebbene si sia portati a credere alla scomparsa del mesmerismo all’alba dello scoppio della Rivoluzione francese a causa prima della partenza di Mesmer da Parigi e poi al declino della società “de l’Harmonie”, dove egli insegnava il magnetismo, in realtà esso si conservò, per poi riapparire da protagonista sulla scena culturale e sociale del XIX secolo. Armando, Belhoste, *Mesmerism between the end of the Old Regime and the Revolution*, cit., pp. 4, 11-12, 26; Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 17.

¹⁰⁰¹ *Dictionnaire des sciences médicales*, cit., XXIX, p. 463.

¹⁰⁰² La parola “sonnambulo” assunse un nuovo significato, andando ad indicare non solo una persona che camminava nel sonno, ma anche un individuo che, indotto al “sonno magnetico”, riusciva a sviluppare “particolari tecniche psichiche e [manifestare] capacità straordinarie all’interno di un ruolo socialmente riconosciuto”. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 17-20, 37.

¹⁰⁰³ La mentalità dell’epoca riteneva che gli uomini fossero più idonei a ricoprire il ruolo di magnetizzatore rispetto alle donne, per la necessità di possedere forti energie psico-fisiche. Inoltre, le donne, i giovani e coloro che erano deboli mentalmente erano considerati più ubbidienti e più facilmente sottoponibili alle influenze magnetiche. Significativa la posizione de «La Civiltà cattolica», 15 (1864), XII, pp. 191-193; Gallini,

terapeutica¹⁰⁰⁴: i pazienti, sottoposti a “sonno magnetico”, rispondendo ai quesiti del magnetizzatore, erano in grado non solo di individuare la causa fisica e psicologica dei propri mali, ma anche di vedere quali organi erano malati e di indicare la cura e i tempi di guarigione¹⁰⁰⁵.

Questo rapporto tra paziente e magnetizzatore, che avrebbe dovuto avere una durata limitata al ristabilimento del primo, in diversi casi mutò veste, diventando un sodalizio stabile e duraturo. Una relazione possibile attraverso un cambio di ruolo assunto dalla paziente sonnambula, che da donna malata e guarita diveniva “guaritrice e veggente”¹⁰⁰⁶. Un mutamento che comportò una differenziazione tra medicina magnetica, in cui si realizzava ancora il rapporto tra paziente e magnetizzatore, e medicina sonnambolica, dove ad operare era la coppia magnetizzatore-sonnambula¹⁰⁰⁷. E proprio su quest’ultima si concentrerà l’attenzione, poiché, come indicato in apertura al paragrafo, ad apparire sulla scena processuale furono il magnetizzatore Meriggioli e la sua collaboratrice sonnambula.

Nella prima metà del secolo il magnetismo si era comunque diffuso sempre più e a macchia d’olio nel contesto europeo, scatenando un ampio dibattito sull’argomento. Nei territori che avrebbero costituito il Regno d’Italia però esso giunse tardivamente, visto che

La sonnambula meravigliosa, cit., p. 60. Non mancavano eccezioni però, come il caso della suora magnetizzatrice, descritto in Armando, *Spiriti e fluidi*, cit., pp. 198-201.

¹⁰⁰⁴ Lo stato di salute mentale e fisico della persona dipendeva dal fluido e dalla sua armonia o disarmonia. Il magnetizzatore, potendo agire sul fluido e ristabilendone la corretta circolazione, era in grado così di guarire le persone sia da malattie fisiche sia da quelle mentali. Armando, *Spiriti e fluidi*, cit., p. 195; Id., *Scienza, demonolatria o “impostura ereticale”?*, cit., p. 1. Il magnetismo infatti era praticato nei casi di malinconia e di altre malattie mentali. Starobinski, *L’inchiesta della malinconia*, cit., pp. 126-127. Dai processi matrimoniali riguardanti la pazzia, analizzati nel paragrafo precedente, non emerge però alcun riferimento all’impiego del magnetismo. Si può ipotizzare che, nonostante la diffusione del fenomeno, la sua conoscenza in territorio trentino fosse ristretta solo a una determinata cerchia sociale.

¹⁰⁰⁵ In un caso di studio analizzato da Gallini, tale Elisabetta, sottoposta a sedute di magnetismo, era riuscita ad individuare la causa psicologica dei propri mali nella morte del padre. Il magnetismo infatti, poiché basato sul concetto di fluido, che vedeva anima e corpo come un unico insieme, “portava con sé un enorme elemento di novità rispetto alla prassi medica corrente: la psicoterapia. Di qui lo scontro con la medicina dominante [...] che rifiutava di riconoscere la psicologia e cercava di annettere entro il proprio dominio la psichiatria”. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 23-28. I magnetizzatori, riuscendo ad entrare nelle pieghe più intime di una persona, divenivano così delle figure quasi alla stregua dei confessori, visto che potevano venire a conoscenza dei più reconditi segreti dei propri pazienti. Ellenberger, *La scoperta dell’inconscio*, cit., pp. 51-52. Interessante il caso riportato dal «Journal du magnétisme animal», nel quale si raccontava che un confessore, sottoposto a sonno magnetico, aveva riferito l’adulterio commesso da una fedele, che glielo aveva confessato, provocando la separazione dei coniugi e l’uccisione dell’amante di lei. Armando, *Spiriti e fluidi*, cit., p. 209.

¹⁰⁰⁶ Gallini nota come fosse molto più diffusa la coppia magnetizzatore-sonnambula di quella magnetizzatore-sonnambulo. Il fatto che le donne fossero considerate più predisposte e ricorressero più degli uomini al magnetismo le resero i soggetti ideali per ricoprire il ruolo di sonnambula. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 35-37, 69.

¹⁰⁰⁷ *Ivi*, p. 41.

si cominciò a parlarne solo a inizio degli anni Quaranta¹⁰⁰⁸. Nelle zone sottoposte a dominio asburgico, invece, già nel 1824 l'imperatore Francesco I, con sovrana risoluzione, aveva vietato a tutti i medici e chirurghi di praticare il magnetismo¹⁰⁰⁹. Una disposizione che sarebbe stata ammorbida nei contenuti da una notificazione del 1845, che ordinava che l'esercizio del magnetismo animale dovesse essere appannaggio dei soli dottori e chirurghi, laureatisi presso le università dell'Impero, e che fossero puniti sia tutti coloro che lo praticavano senza averne il permesso, sia i sonnambuli che ordinavano medicine illecitamente¹⁰¹⁰. Queste prescrizioni, che trovavano applicazione anche nella Contea tirolese, sembrerebbero dimostrare la propagazione del magnetismo in tutto l'Impero. Tuttavia, non si è in grado di stabilire quando il fenomeno raggiunse il territorio trentino. Sicuramente nella seconda metà del secolo esso era ormai noto, visto che Pietro Meriggioli arrivò a Rovereto nella primavera 1863. Egli, come molti altri magnetizzatori, aveva avviato una serie di spettacoli pubblici, girando di città in città per dimostrare l'esistenza e l'efficacia del magnetismo¹⁰¹¹. Ad accompagnarlo nel ruolo di sonnambula era tale Filomena Gavazzi. Sebbene non appaia il suo nome nella documentazione processuale, si è riusciti a risalire a lei grazie a una pubblicità e a un articolo, comparsi rispettivamente su «Il Messaggiere tirolese» e la «Bozner Zeitung», nel periodo di permanenza della coppia nella Contea tirolese¹⁰¹². Siccome «l'educazione sonnambolica» richiedeva l'esistenza di una forte relazione tra magnetizzatore e sonnambula, tanto che Clara Gallini parla di «rapporto di

¹⁰⁰⁸ Già a fine XVIII secolo il magnetismo era comparso in territorio italiano, limitatamente però ai circoli massoni delle città di Milano, Padova, Pisa e soprattutto di Torino. Rimandi a Mesmer tuttavia si trovavano anche in giornali e in produzioni editoriali dell'epoca. Fra le cause che provocarono il ritardo della diffusione del magnetismo, Gallini individua: la frammentazione politica; la religione cattolica; la rigidità della struttura sociale. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 17; 79-80. Per maggiori approfondimenti sulla diffusione del magnetismo in Italia alla fine del Settecento e nel contesto europeo ottocentesco si vedano rispettivamente Armando, *Il magnetismo animale*, cit., pp. 18-22; Ellenberger, *La scoperta dell'inconscio*, cit., pp. 86-97.

¹⁰⁰⁹ *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo, e Vorarlberg per l'anno MDCCCXXIV*, 1826, XI, p. 700.


¹⁰¹⁰ «Sua Maestà si è degnata di [...] ordinare [...] 1. L'applicazione del Magnetismo animale alle persone non è permessa, che ai Dottori di Medicina e Chirurgia graduati in una Università austriaca [...] il magnetismo animale fatto da persone a ciò non autorizzate dee punirsi con una pena arbitraria, e secondo le circostanze come un abuso. [...] Devonsi [...] punire a norma di legge i trascorsi commessi da Sonnambuli coll'ordinare illecitamente medicine, o con suggerimenti medici per altri infermi». *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo, e Vorarlberg per l'anno MDCCCXLV*, 1847, XXXII, pp. 576-582.

¹⁰¹¹ Il primo a promuovere gli spettacoli fu l'abate Faria nel 1825. Sebbene i primi magnetizzatori si fossero dimostrati contrari alla spettacolarizzazione del magnetismo, alla fine le esibizioni pubbliche presero piede in tutta Europa, arrivando a toccare svariate città italiane. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp.108-109.

¹⁰¹² «Il Messaggiere tirolese», 26 maggio 1863, p. 4; «Bozner Zeitung», 14-16 September 1863, nn. 144, 145.

coppia [...] di tipo strettamente monogamico”, si può ritenere che la magnetizzata citata nel processo fosse proprio Filomena¹⁰¹³.

Gli articoli scritti sui due, quando si trovavano a Bolzano, consentono anche di recuperare notizie sul *modus operandi* della coppia e sui numeri proposti negli spettacoli¹⁰¹⁴. Innanzitutto, gli esperimenti venivano pubblicizzati sulla stampa locale attraverso inserti.



«Il Messaggiere tirolese», 26 maggio 1863, p. 4.



«Bozner Zeitung», 16 September 1863, n. 145.

Successivamente il professor Meriggioli invitava i medici locali a un incontro privato, prima della produzione pubblica, per provare che non si trattava di frode o di ciarlataneria¹⁰¹⁵. Purtroppo, la *Bozner Zeitung* non riporta in che cosa consistesse questa visita preventiva, passando direttamente alla descrizione dello spettacolo. Si viene a conoscenza così che Filomena, definita “chiaroveggente” ed “estatica”¹⁰¹⁶, era una ragazzina di appena

¹⁰¹³ La sonnambula infatti non esisteva come figura singola, ma si formava nella relazione di coppia, e proprio per tal ragione era sconsigliato ai sonnambuli di cambiare magnetizzatore. Gallini nomina così svariate coppie durature di magnetizzatori-sonnambule che facevano spettacoli in numerose città della penisola italiana, tuttavia non compare mai il duo Meriggioli-Gavazzi, il che fa supporre che non fossero altrettanto conosciuti. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 66, 109-110.

¹⁰¹⁴ Le coppie di magnetizzatori-sonnambule generalmente presentavano sempre gli stessi esperimenti. *Ivi*, p. 105.

¹⁰¹⁵ “Bevor noch die öffentliche Produktion stattfindet, werden die hiesigen Herren Ärzte zu einer privaten eingeladen, um sich überzeugen zu können, dass dabei nicht die mindeste Spur eines Betrugés oder Charlatanís muss unterläuft“. «Bozner Zeitung», 14 September 1863, n. 144.

¹⁰¹⁶ Attributi conferiti anche ad altre sonnambule, come nel caso di madamigella Luisa, che operava assieme al magnetizzatore Francesco Guidi. L'estasi consisteva nel porsi in pose plastiche al suono della musica o alla recitazione di poesie, tanto da sembrare angeliche o di marmo per quanto fossero belle. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 104.

diciassette “und angenehmen Äußern”¹⁰¹⁷. Il corrispondente riportava che la giovane, una volta immersa nel “sonno magnetico”, subiva un cambiamento nelle pulsazioni e diventava fisicamente rigida fino a sembrare morta. In questa condizione venivano eseguite su Filomena operazioni, che sarebbero risultate dolorose per chiunque, ma che su di lei non sortivano alcun effetto. Dal racconto di questi passi iniziali, è evidente che Meriggioli aveva eseguito in partenza degli esperimenti “fisiologici”, ai quali subentravano in un secondo momento quelli “psicologici”. Filomena infatti aveva mostrato in seguito le sue doti di chiaroveggente: le erano consegnati dei capelli, forniti anonimamente dal pubblico, attraverso i quali aveva dovuto individuare non solo l’età e il sesso del proprietario, ma anche la malattia di cui soffriva lo stesso con annesse indicazioni sulla cura e sui tempi di guarigione¹⁰¹⁸. A ciò era seguito il numero di estasi musicale, col quale la giovane aveva assunto particolari posizioni col corpo per esprimere lo spirito della melodia proposta. A colpire maggiormente l’estensore dell’articolo però fu il numero nel quale la sonnambula si era fermata nella posizione stabilita dai dottori presenti in sala, che avevano deciso mentalmente in quale posa si sarebbe dovuta immobilizzare¹⁰¹⁹. Lo spettacolo aveva suscitato sicuramente l’entusiasmo del giornalista, che vedeva nel magnetismo una possibilità per curare l’umanità, ma non dei medici e delle persone colte presenti, che invece si erano dimostrati più scettici sulle capacità della chiaroveggente¹⁰²⁰. Indipendentemente dalle critiche, il prof. Meriggioli si sarebbe fermato per un po’ di tempo a Bolzano, mettendo a disposizione l’aiuto di Filomena, in collaborazione coi medici locali, sia in casa propria sia al di fuori e gratuitamente per i poveri¹⁰²¹.

La coppia dunque era solita stabilirsi per qualche tempo nei luoghi dove svolgeva gli spettacoli, attivando un “gabinetto sonnambolico”, una sorta di studio privato, dove si riceveva la popolazione locale che cercava risposte ai propri mali. È interessante notare come il “gabinetto” fosse aperto a chiunque, indigenti compresi, segno che il magnetismo non era più un fenomeno circoscritto all’*élite*, bensì rivolto a tutti i livelli sociali¹⁰²².

¹⁰¹⁷ «Bozner Zeitung», 16 September 1863, n. 145.

¹⁰¹⁸ *Ibidem*.

¹⁰¹⁹ *Ibidem*.

¹⁰²⁰ „Ekstatische Frauenzimmer sind in Tirol nicht fremd, aber eine solche Potenzierung dieser eigentümlichen Kräfte und besonders ihre Verwendung zum Wohle der leidenden Menschheit haben wir noch nie Gelegenheit aber die Aussprüche unserer gelehrten, erfahrenen Herren Ärzte fallen schwer in die Waagschale zu Gunsten der Hellscherin“. *Ibidem*.

¹⁰²¹ *Ibidem*.

¹⁰²² Si era già superata la fase del magnetismo rivolta all’aristocrazia e all’alta borghesia e caratterizzata da una forte ricerca sulla realtà interiore del paziente. La coppia Meriggioli-Gavazzi è infatti espressione di quel magnetismo, divenuto ormai popolare, che interessava al pubblico non tanto per “l’ascolto intimistico”,

Il riassunto della serata, riportato dall'articolo in questione, evidenzia anche che Meriggioli si era adeguato alla "moda" del tempo nel portare in scena numeri già proposti da altre coppie, facendo proprio quell'insieme di esperimenti ormai stereotipati e standardizzati in tutta Europa¹⁰²³. Una circostanza confermata dal giornale tergestino «La Scena», centro nel quale la coppia si sarebbe esibita nell'estate 1864: "il prof. Pietro Meriggioli con la veggente sonnambula signora Filomena Gavazzi, diede lunedì sera al Filodrammatico varii esperimenti di magnetismo, sonnambulismo ed estasi musicale che, sebbene non nuovi, riuscirono oltremodo interessanti"¹⁰²⁴. Anche la redazione de «Il pulcinella» confermava satiricamente la non originalità dei numeri:

"Si fece gran chiasso quando il Prof. Guidi trapassava (!?) con uno spillo il braccio alla sua magnetizzata. Ora si fanno le meraviglie perché il sig. Meriggioli ripete l'esperimento. Non avete mai veduto i giuocolieri sulle pubbliche piazze a piantare un coltellaccio nel naso ad uno degli astanti e lasciarvelo sì che ognuno non ne dubitasse? Eppure, le gazzette non ne parlarono. Ingiustizia!"¹⁰²⁵.

Da questo trafiletto e dall'articolo sul giornale bolzanino si evince come gli spettacoli di magnetismo scatenassero critiche e commenti di varia natura. I magnetizzatori e le loro sonnambule infatti generavano opinioni differenti tra il pubblico, il quale tendenzialmente si divideva in due schieramenti: i sostenitori da un lato e gli avversatori dall'altro.

Tra questi ultimi si annoverava la comunità medica, che fin da principio si era posta in opposizione al mesmerismo, non potendo corroborare né la scientificità dei fenomeni magnetici né la loro efficacia terapeutica¹⁰²⁶. Esplicite in tal senso le parole

quanto per gli aspetti esteriori e spettacolari. Si percepisce dunque un'evoluzione del fenomeno nel tempo sia nella sua utenza sia soprattutto nella sua medialità. Peculiarità del magnetismo infatti divennero la sua forte pubblicizzazione e spettacolarizzazione. Due aspetti del tutto opposti a quelli incontrati nel paragrafo precedente relativo al tema della pazzia. Quest'ultima infatti era una malattia lesiva dell'onore, un qualcosa da nascondere e da isolare in istituti appositi. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 14, 41, 126-127; v. *supra* 4.1.

¹⁰²³ Gli stessi numeri venivano messi in scena già nel 1856 dalla citata coppia Guidi-madamigella Luisa, che li ripropose a Trieste nel gennaio-febbraio 1864. Per un confronto sugli esperimenti proposti si veda R. Hammerling, *Was mir bei einer Hellscherin begegnete*, in «Heimgarten», 2 (1878), pp. 930-934; Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 105.

¹⁰²⁴ «La Scena. Giornale di Musica, Drammatica e Coreografia», 21 luglio 1864, n. 12.

¹⁰²⁵ «Il pulcinella. Giornale ebdomadario umoristico-satirico-critico-letterario-teatrale», 23 luglio 1864, n. 6.

¹⁰²⁶ Significativa l'opposizione dell'Accademia di Medicina di Parigi che negò più volte la scientificità del magnetismo. Lo stesso Pinel, dopo essere entrato in contatto col magnetismo, se ne era allontanato. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 18; Armando, *Spiriti e fluidi*, cit., p. 196; Id. *Il magnetismo animale*, cit., p. 26.

riportate dal *Dizionario compendiato delle scienze mediche*: “Col nome di *magnetismo animale* s’indica certa serie di fenomeni, o piuttosto di asserzioni più o meno degne di fede”¹⁰²⁷. Nella voce dedicata specificatamente allo “zoomagnetismo”, a seguito della definizione¹⁰²⁸, si precisava che non era cosa “indifferente lo eccitare i sensi, l’esaltare la immaginazione, il velare e falsare la ragione”, poiché ciò avrebbe sempre giovato “alle brame dei libertini” e a certi “ribaldi” che ci lucrano “sopra questo ramo di ciarlatanismo”. L’autore proseguiva, sostenendo che “le teoriche inventate per ispiegare la produzione dei fenomeni magnetici sono tutte assurde”, e concludeva, dichiarando che, finché non si fossero dimostrati i fenomeni magnetici, il magnetismo sarebbe rimasto “bersaglio ai sarcasmi di quegli che sono valenti nel colpire il lato ridicolo delle cose”¹⁰²⁹.

Ma non era solo la comunità medica a mostrare le sue perplessità sul magnetismo, poiché scese in campo anche la Chiesa cattolica. La condanna ecclesiastica però sarebbe arrivata tardivamente rispetto a quella scientifica, sintomo di una difficoltà di esprimersi su un argomento che dava un’immagine alternativa della natura umana, ma che evidenziava comunque elementi di spiritualità in una temperie culturale in cui dominava lo spettro del materialismo¹⁰³⁰. Essa infatti si era pronunciata una prima volta tra il 1840-1841, - periodo in cui il magnetismo si era ormai esteso in svariati territori europei -, agendo con “prudenziale riserbo”, ovvero lasciando qualche spiraglio di apertura per verificare se il fenomeno fosse da condannare nella sua totalità o solo in alcuni aspetti e pratiche¹⁰³¹. Soltanto nel decennio successivo la Chiesa avrebbe assunto una posizione netta. L’anno

¹⁰²⁷ *Dizionario compendiato delle scienze mediche*, cit., t. I, parte I, p. 264.

¹⁰²⁸ “Si nomina così l’arte di far nascere la sonnolenza, il sonno, uno stato convulsivo ed il sonnambulismo, colla ferma volontà, ed il vivo desiderio di ottenere questi fenomeni, e mediante gesti [...]”. *Dizionario compendiato delle scienze mediche*, Venezia, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1830, t. XVII, parte I, p. 325.

¹⁰²⁹ *Ivi*, pp. 325-327.

¹⁰³⁰ Armando nota come già Mesmer fosse riuscito a mettere in difficoltà la Chiesa riproducendo convulsioni e “accessi catartici” tipici dell’esorcismo. Le capacità di chiaroveggenza delle sonnambule poi non erano così dissimili dalle esperienze estatiche delle sante, dalla stregoneria e dalle possessioni demoniache. Il magnetismo, riconducendo questi fenomeni, che erano sempre stati connessi al soprannaturale, a dinamiche naturali e umane, pose dunque seri problemi alla Chiesa. Armando, *Spiriti e fluidi*, cit., p. 196; Id., *Scienza, demonolatria o “impostura ereticale”?*, cit., p. 3. Non erano mancati tuttavia nei decenni precedenti testi scritti da teologi che condannavano il magnetismo. Il primo in assoluto fu *La France trompée par les Magiciens et les Démonolâtres du XVIII siècle* dell’abate Jean Baptiste Fiard, pubblicato nel 1803, in cui il mesmerismo venne attribuito al demonio. «La Civiltà cattolica», 17 (1866), VIII, p. 184.

¹⁰³¹ Roma si era espressa in quegli anni solo sulla “questione pratica e morale dell’uso” del magnetismo, rispondendo alle richieste giunte *in loco* dai vescovi, e non sulla natura stessa del fenomeno. Esso ad esempio veniva condannato quando tentava di dare spiegazioni fisiche a fenomeni soprannaturali. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 147-148; «La Civiltà cattolica», 17 (1866), VIII, 1866, p. 193; Armando, *Spiriti e fluidi*, cit., pp. 202-203; Id., *Scienza, demonolatria o “impostura ereticale”?*, cit., p. 10.

spartiacque può essere considerato il 1856¹⁰³², momento in cui venne posta all'indice l'opera del magnetizzatore Francesco Guidi¹⁰³³ e vennero pubblicate una circolare dal Tribunale Supremo dell'Inquisizione e un'enciclica, nelle quali si denunciava il magnetismo, praticato non più per fini scientifici, ma per scopi non naturali, disonesti e malvagi¹⁰³⁴. Con questi atti si confermava così la percezione ecclesiastica di un magnetismo da condannare in quanto “superstizioso”, “che in questo luogo val quanto dire, come diabolico”¹⁰³⁵. Ecco tornare alla ribalta dunque la questione demoniaca, che la Chiesa impiegava per marginalizzare e combattere il magnetismo e in special modo lo spiritismo che ne sarebbe derivato¹⁰³⁶. Espliciti in tal senso numerosi articoli pubblicati su «La Civiltà cattolica» dall'inizio degli anni Cinquanta in poi, nei quali ci si scagliava contro questi due fenomeni¹⁰³⁷. Le critiche mosse al magnetismo riguardavano principalmente la privazione volontaria della ragione da parte della magnetizzata, che sarebbe incorsa così nel rischio di commettere azioni disoneste o pericolose per gli altri, commettendo peccato: “Sol mediante l'uso della ragione l'uomo può operare secondo virtù, e schivare gli atti peccaminosi. [...] Senza far distinzione di bene o di male, di giusto o d'ingiusto, [ella] opera secondo l'impulso di una volontà che non è la propria”¹⁰³⁸. Più in generale poi, il magnetismo era ritenuto sia “illecito”, poiché minaccioso per la fede, per i costumi e per la vita stessa¹⁰³⁹, sia “superstizioso”, vedendovi all'interno l'intervento del demonio, che tentava per mezzo di “prestigi” magnetici, e soprattutto spiritici, di volgere l'adorazione degli uomini verso di sé e l'odio verso Dio¹⁰⁴⁰.

¹⁰³² Anno interessante se si considera che neanche un anno prima era stato stipulato il Concordato tra il papa Pio IX e l'imperatore Francesco Giuseppe. Si è nel periodo in cui la Chiesa romana, uscita dalle rivoluzioni di pochi anni prima, tentava di riaffermare il proprio potere in svariati settori. Armando, *Scienza, demonolatria o "impostura ereticale"?*, cit., p. 6.

¹⁰³³ Il testo era *Trattato teorico-pratico di magnetismo animale considerato sotto il punto di vista fisiologico e psicologico*, Milano, 1854. Non fu il primo però ad essere messo all'indice, poiché nel 1851 toccò alle opere di A. Cahagnet e di E. de Mireville sul magnetismo spiritualista. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 148; Armando, *Spiriti e fluidi*, cit., pp. 205-206.

¹⁰³⁴ Per il testo completo dell'enciclica si rimanda a Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 355-356 e a «La Civiltà cattolica», 17 (1866), VIII, pp. 195-196.

¹⁰³⁵ «La Civiltà cattolica», 17 (1866), VIII, p. 196.

¹⁰³⁶ «La Civiltà cattolica» operava questa distinzione tra magnetismo e spiritismo: il primo vedeva nell'origine dei fenomeni magnetici la natura, mentre il secondo gli spiriti. «La Civiltà cattolica», 15 (1864), XII, p. 187.

¹⁰³⁷ “In che modo potrà definirsi [...] il Mesmerismo? Noi indarno cerchiamo nei parteggiamenti suoi definito qual sia l'oggetto preciso [...]. Frasi vuote di senso, o stranamente sconvolte le troviamo presso di tutti [...]. Le più precise, quali sono quelle che riporta il ch. P. Caroli [...] sono sì assurde che debbonsi dal buon senso non che dalla logica rigettare. Lasciamo da banda quelle fanciullesche inezie che sono le definizioni del Guidi”. *Ivi*, p. 188. “Fummo condotti a riconoscerci positivamente [nello spiritismo] tutte le qualità che son proprie della magia, senza che nessun sotterfugio potesse sottrarci alla convinzione che la causa operatrice sia il mal Demonio”. «La Civiltà cattolica», 17 (1866), VIII, p. 180.

¹⁰³⁸ *Ivi*, pp. 457-458.

¹⁰³⁹ Per i dettagli si veda *Ivi*, pp. 459-461.

¹⁰⁴⁰ *Ivi*, p. 468.

I magnetizzatori dunque, agendo in un contesto assai delicato, come quello del “meraviglioso”¹⁰⁴¹, si trovarono attaccati e condannati sia dal fronte della scienza sia da quello della Chiesa cattolica. I campi del soprannaturale, dell’irrazionale e della malattia infatti erano fortemente contesi all’epoca dalla scienza, che provava ad imporvi la sua supremazia, estromettendo la Chiesa che per secoli, inscrivendoli nell’ambito del sacro e dello spirituale, ne aveva detenuto l’appannaggio esclusivo¹⁰⁴². Una condizione non accettabile per quest’ultima, che cercò di ristabilire il proprio monopolio, rispolverando l’antica accusa di maleficio. I magnetizzatori furono così “sotto i tiri incrociati di due belligeranti che in realtà si fanno la guerra tra di loro”¹⁰⁴³.

Ad affiancare medici ed ecclesiastici nella lotta al magnetismo si collocavano però altre figure. Ritornando alle vicende connesse alla coppia Meriggioli-Gavazzi, pochi mesi dopo le produzioni di Meriggioli a Trieste, giunsero *in loco* i coniugi siciliani Castagnola, che volevano sia provare che gli esperimenti del magnetismo fossero “puri esercizi di memoria, combinati artifici e nulla più”, sia smascherare “l’impostura che sinora fra’ creduloni trovò facile accesso”¹⁰⁴⁴. Il successo e la pubblicità del magnetismo avevano evidentemente portato, di contrasto, alla comparsa di persone che, cavalcando l’onda del momento, intendevano dimostrare la vacuità del fenomeno stesso.

Alla coppia in questione, e soprattutto a Filomena Gavazzi, aveva rivolto l’attenzione anche il dottore viennese Wilhelm Schlesinger¹⁰⁴⁵, che aveva dedicato alla giovane un articolo sul «Wiener Medizinische Wochenschrift»¹⁰⁴⁶. Pur tessendo le lodi dei due, e in special modo della sonnambula, Schlesinger sosteneva che questi esperimenti,

¹⁰⁴¹ Il termine “meraviglioso” convogliava al suo interno la sfera del fantastico, “fonte di stupore perché scandalosamente posto al di fuori di ogni regola. Campo di trasgressione di una norma di ragione quotidiana, seducente e pericoloso come una sirena”. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 37.

¹⁰⁴² Armando, *Scienza, demonolatria o “impostura ereticale”?*, cit., p. 3; Alfieri, *The Weight of the Brain*, cit., pp. 58-59; Ellenberger, *La scoperta dell’inconscio*, cit., p. 23.

¹⁰⁴³ Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 150. Il paradigma del conflitto tra scienza e religione è stato tuttavia ridimensionato dalla recente storiografia, che ha riconosciuto che “the popular thesis of an eternal and necessary conflict between science and religion, which Anglo-American liberal writers [...] brought forward in the late nineteenth century, has turned out not applicable as a general principle”. F. Alfieri, K. Nickelsen, *Introduction*, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», 43 (2017), 2, p. 9.

¹⁰⁴⁴ «La Scena. Giornale di Musica, Drammatica e Coreografia», 16 marzo 1865, n. 46. Per le rappresentazioni dei Castagnola rimando a Hammerling, *Was mir bei einer Hellscherin begegnete*, cit., pp. 930-934.

¹⁰⁴⁵ Wilhelm Schlesinger (1839-1896) fu un medico ginecologo, laureatosi all’Università di Vienna. Scrisse numerosi articoli per sollevare domande, mostrare i progressi e i problemi sociali esistenti. Lottò contro ogni forma di ciarlatanismo, affrontando lo spiritismo e il mesmerismo, contro i quali si scagliò. https://www.biographien.ac.at/oeb1/oeb1_S/Schlesinger_Wilhelm_1839_1896.xml;internal&action=highlight&Parameter=schlesinger*, consultato nel giugno 2020.

¹⁰⁴⁶ Dr. W. Schlesinger, *Die „Sonnambule“ Fräulein Filomena Gavazzi*, in «Wiener Medizinische Wochenschrift», 19. November 1864, n. 47, pp. 733-735.

sebbene notevoli, non avessero alcun valore sotto il profilo scientifico e medico¹⁰⁴⁷. Un'opinione sul magnetismo, come appena evidenziato, condivisa da molti medici.

Ma ad aggravare ulteriormente la posizione dei magnetizzatori era anche il proliferare tra le loro fila di “professori di magnetismo”, privi di titolo medico, che nella maggior parte dei casi si rivelavano, allo sguardo dei contemporanei, puri ciarlatani e truffatori¹⁰⁴⁸.

Anche la professionalità di Pietro Meriggioli venne messa in dubbio, come dimostrano due processi a suo carico. Gli “anni d'oro” della coppia Meriggioli-Gavazzi infatti subirono una brusca battuta d'arresto tra il 1864 e il 1865 per il coinvolgimento dell'uomo in questioni giudiziarie. Nell'autunno 1864 il Magistrato civico di Trieste aveva inviato una nota alla direzione di polizia locale, affinché quest'ultima denunciasse alla Pretura urbana locale Meriggioli per aver esercitato abusivamente la medicina prescrivendo medicinali, in opposizione all'articolo 343 del codice penale¹⁰⁴⁹. Meriggioli però ne era uscito vincitore, poiché le accuse a suo carico non erano state provate. Egli, secondo quanto provato dai testimoni, aveva sempre raccomandato ai pazienti di sottoporre sia i rimedi da lui prescritti sia i “dettati della magnetizzata” al parere dei propri medici curanti. Agendo in tal modo “l'indicazione data da un magnetizzatore ad un ammalato di servirsi di certi medicamenti coll'ingiunzione però di sottoporre la ricetta alla disamina del proprio medico non costituisce la contravvenzione prevista dal § 343 C. P.”¹⁰⁵⁰.

Da quanto si evince da questo primo processo, Meriggioli non poteva essere né un medico né un chirurgo, altrimenti non sarebbe incorso in un processo per contravvenzione all'articolo 343. Come poteva allora esercitare il magnetismo animale nei territori asburgici, dove vigeva la notificazione del 1845? A gettare maggiore luce sulla questione giunge un articolo de «L'Omnibus. Giornale per tutti» di Trieste, che riportava quanto occorso nel secondo processo, conclusosi il 6 maggio 1865 presso il tribunale provinciale di Vienna,

¹⁰⁴⁷ Egli tuttavia ne consigliava la visione, poiché accattivanti, stimolanti e poetici. Schlesinger, *Die „Sonnambule“*, cit., pp. 733-735.

¹⁰⁴⁸ Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 91, 126. Emblematiche a tal riguardo le parole di Schlesinger che riteneva che il 99% dei sonnambuli presenti sul mercato pubblico fossero tra i più alti truffatori e che negli spettacoli di sonnambulismo “die kleinsten Mücken wurden als so grossmächtige Elefaphanten ausgeschrieben”. Schlesinger, *Die „Sonnambule“*, cit., pp. 733-735. Si vedano anche i casi di Angela Ferrari di Fondo e di Regina Dal Cin di Anzano (Vittorio Veneto) narrati in E. Renzetti, *Con i piedi per terra. Ambiente alpino e medicina popolare tra empiria e scienza*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 14 (2005), 1, p. 98.

¹⁰⁴⁹ “Chi senza avere avuto istruzione medica e senza legittima autorizzazione alla cura di ammalati come medico o chirurgo, ne fa mestiere od in ispecialità si occupa dell'applicazione del magnetismo animale o vitale, [...] commette con ciò una contravvenzione ed è punito [...] coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi”. Art. 343 in *Codice penale austriaco*, cit., pp. 155-156.

¹⁰⁵⁰ «Gazzetta dei tribunali. Giornale di giurisprudenza teorica e pratica», 1 luglio 1867, n. 11, p. 87.

dove Meriggioli era stato processato per lesione della Maestà Sovrana e per contravvenzione per falsa insinuazione:

“Pietro Meriggioli d’anni 42, è nativo di S. Angelo negli Stati pontifici ed era adetto al corpo sanitario dell’armata italiana, né fu mai medico né professore. In tale qualità ebbe campo d’acquistarsi qualche cognizione di medicina. Unitosi con certa Filomena Gavazzi, scorreva le città d’Italia, spacciandosi come professore di magnetismo, espillando di bei quattrini ai credenzoni”¹⁰⁵¹.

Infine, era stato prosciolto per insufficienza di prove, ma condannato al pagamento di una multa di 10 fiorini per falsa insinuazione per aver finto che la domestica Antonietta Pugliesi fosse Filomena Gavazzi, la quale aveva interrotto la collaborazione col magnetizzatore, abbandonandolo a Vienna. La sentenza finale però prevedeva anche il bando di Meriggioli dai territori austriaci per essere “individuo sospetto”, decretando la fine della carriera dell’uomo nei domini asburgici¹⁰⁵².

Da queste ultime testimonianze sembrerebbe che il magnetizzatore Meriggioli altri non fosse che un truffatore, che era riuscito a farsi passare per professore e medico e ad esibirsi così in svariate città dell’Impero, accumulando denaro grazie a spettatori ingenui.

4.2.2 La sonnambula e il “sesto senso”

Avendo inquadrato il fenomeno del magnetismo animale ed evocato alcune delle vicende occorse alla coppia Pietro Meriggioli-Filomena Gavazzi, si può tornare ora a porre l’attenzione al processo intentato da Alceste Lordschneider contro il marito Benedetto Santoni.

I due giovani, provenienti da famiglie benestanti di Trento e di Rovereto, si erano sposati il 18 giugno 1861¹⁰⁵³. Un’unione infelice fin dagli albori, che aveva portato Alceste ad avviare un processo nell’estate 1862, desistendo infine nella speranza che una temporanea separazione di fatto avrebbe sistemato le cose tra di loro. La relazione però

¹⁰⁵¹ «L’Omnibus. Giornale per tutti», 10 maggio 1865, n. 10, p. 88.

¹⁰⁵² *Ibidem*.

¹⁰⁵³ Alceste Adelaide Giovanna nacque a Rovereto nel 1836 dal “Signor” Domenico Lordschneider e dalla “Signora” Irene Isnenghi. Benedetto Antonio Isidoro, nato nel 1835 a Trento, fu terzogenito di quattordici fratelli e primo figlio maschio del farmacista cittadino Antonio e di Irene Nardelli, figlia a sua volta del “ricco” Benedetto Nardelli (deteneva un patrimonio oscillante tra gli 80 e i 90 mila fiorini abusivi). ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, cc. 68; <https://www.natitrentino.mondotrentino.net/>.

non era migliorata; anzi, nel giugno 1863 era accaduto un evento che aveva fatto precipitare la situazione. Secondo quanto narrato dall'attrice, in quel periodo era arrivato in città il prof. Meriggioli con la sua compagna di esperimenti. Benedetto aveva riferito ad alcune persone di aver consultato la sonnambula sulla condotta passata della moglie e di aver ricevuto in risposta delle sconvolgenti rivelazioni: Alceste, prima del matrimonio, aveva avuto rapporti sessuali, dai quali erano derivate delle gravidanze¹⁰⁵⁴.

Queste accuse avevano spinto Alceste a riprendere in mano il processo interrotto e ad accusare il marito di "lesione dell'onore". L'attrice era certa infatti della colpevolezza di Benedetto, reo, a suo dire, di aver inventato e messo in giro egli stesso queste calunnie nei suoi confronti. La vicenda infatti non era rimasta circoscritta ai coniugi, ma aveva avuto una vasta eco, tanto da rendere Alceste "lo zimbello" di tutta Rovereto¹⁰⁵⁵. Le illazioni sulla ragazza erano diventate materia di discussione e di pettegolezzo nei caffè e nei salotti locali e avevano coinvolto in prima persona alcuni membri illustri della comunità, quali i dottori Attilio Cofler¹⁰⁵⁶ e Francesco Manfroni¹⁰⁵⁷.

Se la loro apparizione nel contenzioso può sembrare un caso fortuito dato dalle circostanze, in realtà essa diventa una presenza prevedibile, se si considera che entrambi i medici erano appassionati di magnetismo animale. Alcuni membri dell'Accademia roveretana degli Agiati si erano avvicinati agli studi di Mesmer e tra questi figuravano i dottori Luigi Pasquali¹⁰⁵⁸, Attilio Cofler e Francesco Manfroni¹⁰⁵⁹. Cofler, già nell'agosto

¹⁰⁵⁴ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, cc. 9-11, 62-65. Le sonnambule, attraverso un "sesto senso", riuscivano a manifestare capacità straordinarie, come "visioni a distanza", "viaggi mentali" e "doti di divinazione retrovisione, previsione, che trasformano il sonnambulo in un essere in grado di rompere non solo le barriere dello spazio, ma anche quelle del tempo". Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., p. 46.

¹⁰⁵⁵ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, cc. 9-11.

¹⁰⁵⁶ Si è già incontrato il dottor Cofler in veste di perito del tribunale ecclesiastico matrimoniale nel caso relativo alla pazzia di Domenico Versini. Per la sua biografia rimando al paragrafo 4.1.2.

¹⁰⁵⁷ Il Cavaliere Francesco Manfroni de' Monfort (1802-1886) nacque a Caldes e studiò a Trento, Bologna e Parma. Si occupò delle epidemie di vaiolo e colera. Fu medico condotto a Rovereto e membro dell'Accademia roveretana degli Agiati, dove ricoprì la carica di vicepresidente. *Memorie dell'I.R. Accademia di scienze lettere ed arti degli Agiati in Rovereto: pubblicate per commemorare il suo centocinquantesimo anno di vita*, Rovereto, Grigoletti, 1901, pp. 682-683.

¹⁰⁵⁸ Luigi Aloisio Pasquali (1809-1885), nativo di Calliano, studiò medicina a Vienna. Praticò il magnetismo animale e l'ipnotismo sui suoi pazienti. Divenne medico del *Kärnthnerthor Theater* e declinò l'offerta dell'arciduca Massimiliano di divenire suo medico in Messico. Nequirito, *Il Tirolo italiano negli anni del Vormärz*, cit., pp. 323-324.

¹⁰⁵⁹ Interessante notare come fossero dei membri dell'Accademia a studiare il magnetismo animale, segnale che era Rovereto il centro culturale del Tirolo italiano grazie all'istituto stesso. L'apertura dell'Accademia verso altri contesti territoriali inoltre aveva permesso agli intellettuali roveretani di entrare in contatto con le idee di unificazione italiana. Manfroni stesso era rimasto lontano dal Trentino per molti anni per questioni politiche. Si potrebbe affermare dunque che lo studio del magnetismo animale si era diffuso tra coloro che si collocavano in un contesto sicuramente colto e promotore di idee liberali e separatiste. Lo stesso Nequirito sostiene che con i tre medici citati ci si addentra in un'epoca in cui gli intellettuali locali avevano iniziato ad appoggiare la divisione del *Welschtirol*, se non dall'Impero asburgico, almeno dalla parte tedesca del Tirolo.

1851, aveva presentato in una “tornata accademica” un intervento dal titolo “Studio sul magnetismo animale”, seguito tre anni dopo da una relazione di Manfroni denominata “Sul magnetismo animale applicato alla terapia”¹⁰⁶⁰. Se del primo non è rimasta traccia, della seconda invece si trattava in un numero de «Il Messaggiere tirolese». Il dottor Manfroni riportava di aver curato con successo tre casi di nevropatia¹⁰⁶¹ per mezzo del magnetismo, il quale poteva portare vantaggi “alla umanità sia come diretto sussidio terapeutico in moltissime nevropatie dinamiche, e mediato in altre infermità, sia come ajuto possentissimo nelle sofferenze morali specialmente mediante il comando magnetico, sia come il miglior mezzo anestetico nelle chirurgiche operazioni”¹⁰⁶².

Da queste testimonianze sembra dunque che i due medici - o almeno Manfroni - oltre ad essere affascinati positivamente dal magnetismo, lo praticassero su alcuni pazienti, testandone l'efficacia. Infatti, sebbene la comunità medica in generale si fosse espressa negativamente sul fenomeno in questione, vi erano comunque dei dottori che non appoggiavano la sua condanna¹⁰⁶³. Partendo da questi presupposti si deve ritenere plausibile così, seppur non esplicitata nelle fonti, la partecipazione di Cofler e Manfroni alle rappresentazioni roveretane della coppia Meriggioli-Gavazzi. Una partecipazione resa ancora più verosimile dal fatto che, come riportato in precedenza, era lo stesso magnetizzatore a richiedere un incontro con la comunità medica locale prima di entrare in scena, in modo da provare l'assenza di frode o di inganni.

Proprio per il loro coinvolgimento nella vicenda, attestato da Alceste, il commissario della causa Planer indicava al decano di Rovereto di interrogare sia Cofler sia Manfroni in qualità di testimoni¹⁰⁶⁴.

Cofler raccontava che, trovandosi presso la farmacia gestita da Benedetto Santoni, quest'ultimo gli aveva rivelato di aver interrogato la magnetizzata sul conto della moglie e di aver saputo che Alceste aveva avuto “un figlio illegittimo e mi pare accusasse come autore lo zio materno Giuseppe Isnenghi e oltre ciò sua moglie manteneva un legame scandaloso

Bisognerebbe però sondare questo nesso politico-culturale con studi maggiormente approfonditi sui medici del tempo dell'area tirolese, che potrebbero giungere a conclusioni simili al riconoscimento del legame tra il mesmerismo settecentesco e la Rivoluzione francese (v. Armando, *Il magnetismo animale*, cit., pp. 23-24). Nequirito, *Il Tirolo italiano negli anni del Vormärz*, cit., pp. 319-320, 323-325.

¹⁰⁶⁰ *Memorie dell'I.R. Accademia*, cit., p. 214, 216; Nequirito, *Il Tirolo italiano negli anni del Vormärz*, cit., 325.

¹⁰⁶¹ Malattie che colpiscono il sistema nervoso. *Dizionario compendiatore delle scienze mediche*, Venezia, coi tipi di Giuseppe Antonelli, 1829, t. XII, parte II, pp. 278-282.

¹⁰⁶² «Il Messaggiere tirolese», 6 maggio 1854, p. 1.

¹⁰⁶³ “molte donne, parecchi damerini, non pochi letterati, diversi militari, varj ricchi oziosi, certa gente dabbene, ed alcuni medici prestano fede al magnetismo”. *Dizionario compendiatore delle scienze mediche*, cit., t. XVII, parte I, p. 326.

¹⁰⁶⁴ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, c. 87.

con sua madre¹⁰⁶⁵. Parole confermate, seppur con qualche variante, da un altro testimone, il dottor Aristide Parisi¹⁰⁶⁶, che riferiva di aver “sentito dalla bocca medesima del Santoni che la sua moglie prima del matrimonio, dietro relazione della sola magnetizzata, [...] aveva partorito due volte ed affermava che l’autore di questi delitti era stato un prete”¹⁰⁶⁷. Anche Vittoria Piccoli, sposata Girardi e “mammana” di Rovereto, e il negoziante Francesco Zamboni ribadivano quanto asserito dai precedenti testimoni¹⁰⁶⁸. I testi dunque avevano udito direttamente da Benedetto quello che la magnetizzata gli avrebbe rivelato su Alceste.

Illuminante su tutto l’affare però è la deposizione del dottor Manfroni, che metteva in luce le varie dinamiche occorse tra i vari personaggi coinvolti nel processo: il prof. Meriggioli aveva saputo dal dottor Cofler che Benedetto Santoni aveva consultato la magnetizzata sulla condotta della moglie in un caffè pubblico, ricevendone notizie assai negative, tanto che “la si dovesse ritenere giovane di inonesto costume”¹⁰⁶⁹. Meriggioli si era così rivolto al dottor Manfroni per chiedergli aiuto, onde evitare l’accusa “di aver prestata la sua sonnambula a sì turpi scopi”¹⁰⁷⁰. Egli era evidentemente preoccupato, poiché dicerie di tal tenore, attribuite alla Gavazzi, avrebbero certamente compromesso la loro attività e il loro nome e li avrebbero portati direttamente davanti alla giustizia. In aggiunta, il magnetizzatore aveva assicurato a Manfroni che questo fantomatico incontro tra Santoni e la magnetizzata non era mai avvenuto, poiché egli aveva negato categoricamente a Benedetto, quando glielo aveva chiesto, la possibilità di poter interrogare privatamente Filomena¹⁰⁷¹. Quest’ultima dichiarazione è particolarmente interessante, perché porta ad ipotizzare che anche Benedetto praticasse l’arte del magnetismo e fosse in grado di indurre il “sonno magnetico”, altrimenti, non avrebbe potuto consultare da solo la Gavazzi. Le sonnambule infatti rispondevano esclusivamente ai magnetizzatori e non sentivano le domande poste da terzi: il legame era puramente biunivoco¹⁰⁷².

Manfroni, per risolvere la questione, aveva perciò consigliato a Meriggioli di andare da Santoni per farsi firmare una dichiarazione, nella quale l’uomo avrebbe dovuto

¹⁰⁶⁵ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 97-98.

¹⁰⁶⁶ Su di lui si sa che fu “medico civico primario di Rovereto d’anni 61, cattolico, vedovo con una figlia”. ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, c. 95.

¹⁰⁶⁷ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, c. 95.

¹⁰⁶⁸ Vittoria aggiunse che Benedetto si era recato dalla magnetizzata portando con sé dei capelli di Alceste, così che potessero essere esaminati dalla ragazza, e che Alceste aveva subito un aborto per mano della madre Irene. ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 99-102.

¹⁰⁶⁹ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 93-94.

¹⁰⁷⁰ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 93-94.

¹⁰⁷¹ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 93-94.

¹⁰⁷² Si veda il resoconto di un numero di Filomena Gavazzi descritto in Hammerling, *Was mir bei einer Hellseherin begegnete*, cit., p. 932.

sottoscrivere che la sonnambula non si era mai prestata “allo scopo suddetto, minacciandolo nel caso contrario di una dinunzia dinanzi ai Tribunali”¹⁰⁷³. Il documento infine era stato redatto, ma la vicenda non si era interrotta qui.

Come riportato da altri documenti processuali¹⁰⁷⁴, pochi giorni dopo, in casa Tacchi, durante un “convegno”, si stava parlando di come il dottor Cofler avesse “imprudentemente” confermato nel caffè “dei Signori” le voci su Alceste, poiché riferitegli dallo stesso Santoni. Fatto questo che aveva scatenato l’intervento di Irene Isnenghi, madre di Alceste, che aveva scritto una lettera di rimprovero al dottore, rinfacciandogli di aver convalidato “le vergognose voci che in quei dì penetrarono per fino nelle più civili adunanze”¹⁰⁷⁵. Irene chiedeva a Cofler “un atto di giustizia, quello cioè di accennarmi in iscritto i motivi pei quali Ella Signor Dottore ha creduto di poter avvalorare le sognate rivelazioni della magnetica per le quali si menò tanto scalpore”¹⁰⁷⁶. Infatti, se fino ad allora le dicerie su Alceste potevano passare per pure menzogne inventate da qualcuno, con la conferma autorevole di Cofler “tanto bastò che anche persone di senno si permettevano di riportarli”¹⁰⁷⁷. Il solo fatto che un pettegolezzo fosse stato corroborato da una persona ragguardevole e stimata nella comunità, lo rendeva agli occhi delle persone una verità assodata e degna di valore. La *vox publica*, con le sue configurazioni consolidate, diveniva così un’arma con un enorme potere, capace di rivestire anche un ruolo determinante nella realtà giudiziaria¹⁰⁷⁸.

L’onore di Alceste era stato perciò fortemente minato, poiché si dubitava del suo passato e della sua purezza e integrità. Sostenendo infatti che l’attrice prima del matrimonio avesse avuto una o più gravidanze, si dichiarava conseguentemente che la stessa non fosse giunta illibata alle nozze e avesse avuto una condotta scandalosa, contravvenendo ad alcuni requisiti fondamentali dell’onore femminile che imponevano, ancora nel XIX secolo, la verginità fino alle nozze e la castità¹⁰⁷⁹. Un’onta inaccettabile per Alceste e Irene,

¹⁰⁷³ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 93-94.

¹⁰⁷⁴ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 56-65, 87.

¹⁰⁷⁵ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, c. 74.

¹⁰⁷⁶ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, c. 74.

¹⁰⁷⁷ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, c. 87.

¹⁰⁷⁸ La *vox publica* infatti esprimeva la conoscenza collettiva dei fatti e definiva la “buona o cattiva fama” dei membri della propria comunità sulla base del rispetto dei valori, fornendo elementi preziosi allo svolgimento del processo. Essa inoltre poteva generare l’insorgere di processi, avviati *ex officio* dalle autorità, se queste ultime fossero giunte a conoscenza di fatti che richiedevano il loro intervento. Si veda ad esempio l’art. 122 dell’*Istruzione v. supra* 3.2.4.1.

¹⁰⁷⁹ di Bella, *Name, blood and miracles*, cit. p. 152; Povolo, *L’intrigo dell’onore*, cit., pp. 356-362. Come visto nel paragrafo 3.2.2.2, la perdita della verginità all’interno di una frequentazione, che sarebbe sfociata in un matrimonio, era accettata dalla comunità. Pelaja, *Matrimonio e sessualità*, cit., p. 44. Non è questo però il caso

soprattutto se si considera l'estrazione sociale delle due donne e il fatto che la ragazza fosse sempre stata controllata prima in convento e dopo in casa dalla madre, come riferito dal teste Zamboni¹⁰⁸⁰.

Il dottor Manfroni era però intervenuto in soccorso all'onorabilità di Alceste nello stesso contesto di casa Tacchi, comunicando di essere certo della falsità delle dicerie su Alceste, adducendo come prova il documento redatto da Santoni su richiesta di Meriggioli, nel quale assicurava la totale estraneità della magnetizzata nella vicenda. A quel punto il dottor Cofler, sentendosi preso in giro e temendo di essere additato egli stesso come bugiardo, aveva chiesto a Manfroni di accompagnarlo alla farmacia Santoni per un confronto con Benedetto¹⁰⁸¹. Cofler pretendeva che Santoni confermasse quanto gli aveva confidato in precedenza sulla sonnambula e sulla moglie, ma quest'ultimo continuava a negare. Infine, rassicurato da entrambi i medici, lo speciale "parve ammettere qualche cosa di quanto lo si imputava"¹⁰⁸².

Il marito infatti, per mezzo del proprio procuratore Carlo Dordi¹⁰⁸³, insisteva nel dichiarare la sua innocenza. Egli ammetteva che erano circolate delle voci su Alceste, quando si trovavano a Rovereto Meriggioli e la Gavazzi, ma di sospettare che alla base di tutto vi fosse un "tranello e raggiro contro di lui, ordito per farlo apparire in faccia al pubblico come un calunniatore e perché la moglie e la suocera potessero avere in mano un'arma che loro servisse di pretesto per ottenere quella separazione a cui già da lungo agognavano"¹⁰⁸⁴. Santoni aveva firmato la dichiarazione a Meriggioli dunque non come ammissione di colpa, bensì come giustificazione per sé e per il magnetizzatore "contro

presente. Il valore dato alla verginità come bene individuale di scambio si può ancora riscontrare durante il XIX secolo, tanto che si erano conservate intatte pratiche di scambi sociali e di reciprocità diffuse da secoli e illustrate da Povolo, *L'intrigo dell'onore*, cit., pp. 362-364. Emblematico in tal senso il processo di separazione tra i coniugi Sartori di Bieno, dove la moglie Maria aveva avuto un parto illegittimo prima delle nozze e aveva ricevuto dal seduttore un indennizzo, impiegato poi come dote e incassato dal marito Antonio Sartori. ADT, TEM, b. 3, fasc. 178, cc. 20-21. Altrettanto significativa la ragione che aveva portato alla fondazione del triplice Istituto alle Laste: "l'asilo generale alle deflorate, le garantisce dalla vergogna, e dai bisogni, ed accoglie il frutto del loro ventre". § CXLVII "Aprimento dell'Istituto delle partorienti e degli esposti in Trento" in *Raccolta delle leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per l'anno MDCCCXXXII*, 1834, XIX, p. 808. Un fine, quello della salvaguardia dell'onore, condiviso anche dalle autorità ecclesiastiche, che vedevano nell'Istituto un luogo dove far sparire la colpa e "il frutto della colpa per sempre", poiché "in queste terre è reputata infamia l'averne un figlio illegittimo: una giovane ch'è madre senza essere sposa occulta il suo obbrobrio, deponendone il testimonio nella casa degli esposti, mena poscia una vita ben regolata e così non soffre macchia il suo nome". J. Anderle, *Maternità illegittima ed esposizione infantile nel Trentino dell'800: il triplice istituto delle Laste*, in «Studi trentini di scienze storiche», 60 (1981), p. 149.

¹⁰⁸⁰ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 101-102.

¹⁰⁸¹ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 93-94.

¹⁰⁸² ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 93-94.

¹⁰⁸³ v. *supra* 3.2.3.2.

¹⁰⁸⁴ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, c. 47.

chiunque avesse voluto ulteriormente asserire essersi l'uno rivolto a lui con indecenti domande ed essersi prestato l'altro a riprovevoli maneggi¹⁰⁸⁵.

I tentativi di difesa di Benedetto però erano risultati insufficienti e traballanti agli occhi del tribunale, tanto che nel referato il consigliere Planer sosteneva che, siccome ben quattro testimoni avevano giurato di aver sentito dire da Santoni che egli aveva interpellato la sonnambula sul passato di sua moglie, ottenendone “rivelazioni disonoranti [...] in punto di onestà”, “il fatto dunque d'una disonorante calunniosa imputazione è giuridicamente provato”¹⁰⁸⁶. Si proponeva così la separazione dei coniugi, che veniva accettata all'unanimità dagli altri consiglieri e riportata nella sentenza del 27 giugno 1867, che aggiungeva:

“considerando che per una persona civile¹⁰⁸⁷ tale lesione d'onore, considerare si deve come grave ingiuria e come causa necessaria di sensibili afflizioni d'animo, considerando che gravi ingiurie e sensibili afflizioni d'animo formano una causa legittima per la separazione temporaria dei coniugi [...] ha trovato [...] darsi luogo alla separazione temporaria [...] in base del § 208”¹⁰⁸⁸.

Giudicato confermato nella sua totalità anche dal tribunale metropolitano di Salisburgo, al quale si era rivolto il marito in appello¹⁰⁸⁹. Benedetto Santoni veniva così riconosciuto colpevole di aver disonorato la moglie Alceste dopo ben quattro anni di processo. Un arco

¹⁰⁸⁵ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, c. 47.

¹⁰⁸⁶ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, c. 132.

¹⁰⁸⁷ “per una persona civile” è stato aggiunto in un secondo momento nel testo. Con questa formula sembra che la lesione d'onore occorsa assumesse un valore ancora più grave, poiché rivolta ad Alceste, della quale si riconosceva la condizione sociale superiore. Una situazione inversa da quella rinvenuta nel processo Paris-Torresani di Revò, dove il tribunale salisburghese, nel motivare la sentenza di seconda istanza, dichiarò che le ingiurie imputate al marito, anche se superavano i limiti, erano attenuate dal grado di cultura di entrambi. v. *supra* 3.2.3.5. Due esempi che porterebbero ad ipotizzare che il nesso onore-*status* detenesse ancora qualche valore nella sensibilità dei giudicanti ecclesiastici locali e d'oltralpe.

¹⁰⁸⁸ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, c. 135. Da notare che la separazione veniva concessa secondo l'art. 208 e non l'art. 210 che dichiarava: “può accordarsi la separazione temporale di letto e mensa anche per tali trasgressioni di doveri, che arrecano grave danno [...] all'estimazione civile dell'altro conuge”. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 490. Sfolgiando l'opera di Kutschker, l'autore riprendeva quanto sostenuto da Knopp sull'articolo in questione, spiegando che la separazione era possibile quando la moglie temeva di essere coinvolta nei crimini del marito che potevano danneggiare il suo onore, patrimonio e vita. Se i delitti commessi dal marito non erano tali da destare tali paure allora non c'era motivo di interrompere la convivenza. Sembra dunque che l'articolo fosse da interpretare non in senso generale, bensì connesso ad eventuali crimini commessi da uno dei coniugi. Una concezione restrittiva, se si fa riferimento alla normativa civile che consentiva invece la separazione se uno dei coniugi fosse stato considerato colpevole di qualche misfatto o se a causa di una vita licenziosa (i vizi di gola e del gioco e lo sperpero di denaro) avesse messo a rischio i beni e il nome della famiglia. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, pp. 692-693.

¹⁰⁸⁹ Il foro salisburghese attribuiva la colpa al marito per aver violato sì l'art. 208, ma anche il 210. ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, cc. 143-146.

di tempo molto lungo, provocato dalle continue richieste di proroga da parte dei due attori e dalla difficoltà di rintracciare Benedetto, all'epoca abitante all'estero¹⁰⁹⁰.

Che cosa ne sia stato dei due protagonisti e della loro sorte poco si sa: Alceste e Benedetto incrociarono nuovamente le loro vite o decisero di continuare a vivere separatamente? Sarebbe più plausibile la seconda opzione visto che le fonti a disposizione non riportano né una riunione coniugale, né la nascita di eventuali figli¹⁰⁹¹. Dall'Archivio storico dell'Università di Bologna si evince tuttavia che Benedetto era riuscito a laurearsi in medicina il 19 luglio 1867, poche settimane dopo l'emanazione della sentenza, con una tesi sulle "fratture del cranio, fenomeni, prognosi e cura"¹⁰⁹². Di Alceste invece si hanno notizie diversi decenni dopo, precisamente nel 1897 e nel 1900, quando rispettivamente vendette al comune di Rovereto un suo immobile in via Ghiaie n. 522, dove sarebbe stato costruito il primo pellagrosario del Tirolo italiano¹⁰⁹³, e inviò una lettera a Madame Anna di Marz(i)o, abitante a Napoli nel palazzo Maddaloni¹⁰⁹⁴.

L'individuazione di questo processo nel fondo archivistico ha permesso l'approfondimento di un fenomeno molto diffuso nel XIX secolo quale il magnetismo animale. Partendo dalle sue origini, si è tentato di spiegare la sua natura e la sua ricezione sia nel contesto europeo, e specificatamente nei domini asburgici, sia nelle due forze che si contendevano il controllo e la gestione del sovrannaturale: la scienza e la Chiesa cattolica.

Le informazioni rinvenute su Pietro Meriggioli e Filomena Gavazzi, che in questo caso interpretano la coppia magnetizzatore-sonnambula, hanno reso possibile inoltre la ricostruzione dei loro spostamenti nel biennio 1863-1865 e il loro *modus operandi*. La

¹⁰⁹⁰ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 231, cc. 20-123.

¹⁰⁹¹ <https://www.natitrentino.mondotrentino.net/>, consultato nel giugno 2020; ADT, *TEM*. Una conclusione che va presa con cautela, perché il fatto che la legislazione matrimoniale fosse mutata nel 1868, anno successivo all'emanazione della sentenza, potrebbe spiegare l'assenza nel fondo archivistico di un eventuale atto di riconciliazione tra i coniugi. Inoltre, l'assenza di prole non prova necessariamente la prosecuzione di una separazione, poiché uno dei due coniugi poteva essere sterile. Bisognerebbe indagare altre tipologie documentarie nella speranza di trovare qualche riferimento sulla coppia.

¹⁰⁹² <https://archivistorico.unibo.it/it/patrimonio-documentario/fascicolo-studenti?record=113468>, consultato nel giugno 2020.

¹⁰⁹³ Era stato il medico igienista Guido de Probizer (1849-1929), futuro presidente dell'Accademia roveretana degli Agiati, a insistere per sulla necessità di un istituto per pellagrosi sul territorio. Egli aveva notato la forte incidenza della malattia nel Capitanato distrettuale di Rovereto. Egli però si era dovuto scontrare con le autorità viennesi che vedevano nella pellagra una "italienische Gaunerei": ovvero un imbroglio messo a punto dai *Welschtiroler* per ottenere denaro. A fine '800 infatti la pellagra non era diffusa in altre zone imperiali, ma solo nel Tirolo italiano (si vedano i dati riportati in Sciocchetti, *Sulla strada per Hall*, cit., pp. 62-63). Grazie all'impegno di Probizer, che era riuscito a pubblicare un censimento sui pellagrosi, alla fine, si ottenne il tanto agognato istituto. Prosser, *Guido de Probizer*, cit., pp. 263-267.

¹⁰⁹⁴ Si tratta di una cartolina, dove Alceste si firmò come "M.me Alceste Lordsneider via Ghiaie 519". http://www.apsgrazioli.it/public/giornalino/Il%20MELOGRANO_n3%20dicembre%202018.pdf, consultato nel giugno 2020.

pubblicità delle rappresentazioni magnetiche, la loro spettacolarizzazione, i numeri proposti standardizzati sono alcuni degli aspetti tracciati che trovano conferma nelle caratteristiche del magnetismo animale descritte esaustivamente nell'opera di Clara Gallini, che ricostruisce il fenomeno esaminando gli spettacoli magnetici di diverse famose coppie.

Il contenzioso tra Alceste Lordschneider e Benedetto Santoni però ha soprattutto offerto l'occasione di osservare uno spaccato della società roveretana del tempo. Come esposto, furono alcuni dottori locali, membri dell'Accademia degli Agiati, ad avvicinarsi al magnetismo, interessandosi ai suoi risvolti nel campo medico. Il fenomeno si era inserito così all'interno di uno specifico contesto spaziale e sociale: da un lato Rovereto, vero fulcro culturale del Tirolo italiano, grazie alla sua apertura culturale e allo stretto contatto sia con la realtà tedesca sia con quella italiana - caratteristiche non condivise dall'altro centro, quello tridentino, chiuso nel suo municipalismo¹⁰⁹⁵ -; dall'altro l'*élite* intellettuale locale. Un'*élite* però che non deve essere circoscritta ai soli soci dell'Accademia, poiché, sebbene dalle fonti non sia stato possibile ricavare informazioni sull'utenza che assistette alle esibizioni magnetiche, si deve supporre che attorno al magnetismo gravitassero altre figure di estrazione medio-alta, come ad esempio lo speziale Benedetto Santoni. Una circostanza che, se fosse accertata attraverso l'ausilio e la scoperta di altre fonti, mostrerebbe la sua particolarità in confronto ad altri contesti. Per Gallini infatti in Italia il magnetismo, e più in generale il "meraviglioso", furono fenomeni culturali popolari, dato che, seppur elaborati da "un'intellettualità intermedia", essi trovarono il successo nel "pubblico di massa" e nel "culturalmente basso". Infatti, in assenza

"di precisi riferimenti teorici e dell'appoggio di gruppi intellettuali consolidati, il magnetismo si declinò in versioni sempre più popolari, [...] che sarebbero sempre più venute a compromesso con le forme più localistiche e tradizionali di un mondo magico ancora popolato di sortilegi e fatture"¹⁰⁹⁶.

In carenza di studi approfonditi sul magnetismo e sulla sua diffusione nella realtà trentina ottocentesca, non si è in grado di stabilire se le considerazioni di Gallini possano trovare accoglimento anche per questo territorio. Di certo le fonti indagate in questo paragrafo hanno fatto emergere la conoscenza e la propagazione del magnetismo tra gli anni Cinquanta e Sessanta dell'Ottocento, almeno nella comunità intellettuale roveretana. Fra le

¹⁰⁹⁵ Nequirito, *Il Tirolo italiano negli anni del Vormärz*, cit., pp. 318-320.

¹⁰⁹⁶ Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 124-125.

varie peculiarità del processo Lordschneider-Santoni vi è il coinvolgimento di soggetti appartenenti alla società colta e benestante, a differenza della maggior parte dei procedimenti matrimoniali esaminati. Ma, oltre ai due coniugi protagonisti e ai dottori Cofler e Manfroni, vennero coinvolti altri strati sociali come il dottore Aristide Parisi, la “mammana” Vittoria Girardi e il negoziante Francesco Zamboni, persone coi quali la coppia Santoni intratteneva relazioni costanti¹⁰⁹⁷.

Come accennato in apertura del paragrafo, l'altra particolarità di questo processo di separazione è data proprio dalla presenza del magnetismo, un fenomeno culturale pienamente ottocentesco, almeno nella sua diffusione popolare, che colloca il presente contenzioso in un arco cronologico e in una temperie culturale ben definiti.

Inoltre, il magnetismo si riscontra solo in questo processo, dove esso viene implicato in una disputa coniugale¹⁰⁹⁸. La singolarità di questa connessione tra magnetismo e contenzioso matrimoniale mi ha spinto a domandarmi come mai il marito Benedetto Santoni avesse implicato la magnetizzata, imputandole l'origine delle voci su Alceste, smentendo poi il suo coinvolgimento attraverso una dichiarazione firmata e consegnata al prof. Meriggioli.

Benedetto, accostandosi al fenomeno del magnetismo, potrebbe averne riconosciuta, almeno in un primo momento, la validità e dunque aver richiesto l'intervento della sonnambula per scoprire la vera natura di Alceste¹⁰⁹⁹. Ma l'impressione è che, trovandosi i due coniugi ai ferri corti, Benedetto avesse voluto fare uno sgarbo, se non addirittura vendicarsi nei confronti della moglie. Come assodato da diversi studi, uno dei mezzi per un uomo per attaccare e colpire una donna era quello di infangare il suo onore, il quale era un valore importante da tutelare e proteggere. Una prassi frequente riscontrata principalmente nei processi di sponsali, ma che potrebbe valere anche per questa circostanza¹¹⁰⁰. Se così fosse, Benedetto avrebbe applicato la sua intelligenza nel trovare

¹⁰⁹⁷ ADT, TEM, b. 10, fasc. 231, cc. 47-48.

¹⁰⁹⁸ Questa eccezionalità potrebbe essere ulteriore segnale del fatto che il magnetismo attecchì solo in un determinato contesto sociale. Tuttavia, queste sono solo ipotesi, in assenza di studi più specifici sul magnetismo per la zona considerata.

¹⁰⁹⁹ Come già sottolineato, i magnetizzatori ritenevano che attraverso il magnetismo si potesse anche “penetrare nell'interiorità affettiva”, visto che il fluido unificava corpo e anima. Gallini, *La sonnambula meravigliosa*, cit., pp. 21-22. La capacità di indagare la natura di una persona però non era propria del solo magnetismo, poiché era condivisa anche dalla craniologia (in seguito nominata frenologia): un fenomeno coevo al mesmerismo, ricondotto al medico Franz Joseph Gall, che sosteneva che le facoltà psichiche e intellettuali di una persona si potessero definire dalla forma del cranio. Per un approfondimento si rimanda ad Alfieri, *The Weight of the Brain*, cit., pp. 57-77.

¹¹⁰⁰ Già nel Medioevo è attestato l'uso di ingiuriare una donna attraverso il termine *meretrix*, mettendone a repentaglio l'onestà, visto che la meretrice era colei che non possedeva onore. A. Esposito, *Adulterio*,

uno stratagemma raffinato per danneggiare Alceste. Egli infatti non si sarebbe limitato a far circolare falsità sul conto della moglie, ma ne avrebbe attribuito l'origine a Filomena, facendo ricadere la colpa su di lei e più in generale sul magnetismo. Benedetto, essendo uno speciale e uno studente di medicina, possedeva sicuramente delle nozioni di magnetismo ed era consapevole di muoversi sul filo del rasoio, ovvero in un campo ambiguo situato tra scienza e illusione. Nonostante la condanna del magnetismo da parte della comunità medica, vi erano comunque medici che lo praticavano e riconoscevano delle qualità, tra cui, come sottolineato, Manfroni e presumibilmente Cofler. Proprio a quest'ultimo Benedetto aveva confidato quanto riferitogli dalla magnetizzata, forse conscio del fatto che il dottor Cofler non avrebbe messo in dubbio le capacità di chiaroveggenza della sonnambula, come invece avrebbero potuto fare altri. Sembra perciò che Benedetto avesse aspettato il momento ideale per attuare il suo "piano": sia coinvolgendo persone giuste, autorevoli e stimante nella comunità¹¹⁰¹, a sostegno delle sue parole, sia attendendo l'arrivo in città di una coppia magnetizzatore-sonnambula per coinvolgere un fenomeno sfuggente a definizioni e risposte certe quale il magnetismo, non confermato dalla scienza, ma in grado di suggestionare l'opinione pubblica con le sue implicazioni col sovrannaturale.

Ma l'aspetto più interessante di tutto il processo a mio avviso riguarda l'azione del tribunale ecclesiastico matrimoniale, totalmente muta in relazione al magnetismo. Forse la spiegazione di questa indifferenza va ricercata semplicemente nel fatto che il foro, avendo accertato per mezzo dei testimoni che le calunnie su Alceste erano state inventate da Benedetto, non ritenne necessario esprimersi sul tema. Sarebbe stato stimolante però

concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI), in *Trasgressioni*, cit., p. 25. È soprattutto nei processi matrimoniali di sponsali che emerge questa circostanza, anche se, come si avrà modo di vedere nel prossimo paragrafo sulla violenza contro le donne, questa non era estranea nemmeno ai contenziosi di separazione: le parti infatti erano consapevoli che avrebbero dovuto dimostrare l'adesione a determinati stereotipi se avessero voluto uscire vincitori dal processo. Di conseguenza le donne tendevano a descriversi come oneste e sedotte a seguito di promessa di matrimonio, mentre gli uomini negavano sia la buona fama della donna sia la promessa. Lombardi, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 276. Uno schema che si presenta ancora nel XIX secolo, come provano non solo i processi ritrovati nel fondo archivistico *TEM*, ma anche gli studi di Palombarini. Quest'ultima evidenza la condotta di alcuni uomini che, avendo avuto rapporti con le relative fidanzate, le quali erano poi rimaste incinte, si erano trasformati nelle aule dei tribunali da "seduttori a sedotti, vittime delle diaboliche arti femminili, [...] gettando fango sulla condotta morale della donna". Palombarini, *La seduzione con «promessa di matrimonio»*, cit., pp. 76-78.

¹¹⁰¹ Significative sono le dinamiche che spinsero sistematicamente gli uomini coinvolti nel processo (Cofler, Meriggioli, Santoni) ad agire per conservare la stima comunitaria e sociale, quando questa venne minacciata dai dubbi sulla veridicità delle proprie affermazioni. Segnale questo che risponde alla dualità di significato dell'onore individuale nel linguaggio europeo: la necessità da una parte di rispondere a un valore etico-morale della società, dall'altra di conservare e salvaguardare l'autorevolezza legata alla propria posizione sociale. C. Povolo, *Introduzione*, in «Acta Histriae», 8 (2000), 1, p. XXXVIII.

conoscerne le opinioni sul magnetismo, anche se si può facilmente ipotizzare che i consiglieri si sarebbero attenuti alle posizioni espresse da Roma un decennio prima.

4.3 “Se qualche volta ho maltrattato mia moglie, mi credeva in diritto, perché come capo della famiglia dovea correggerla”: la violenza contro le donne nei processi matrimoniali

La citazione riportata nel titolo è tratta dalla risposta che Pietro Moreletti diede nel settembre 1867 alle autorità ecclesiastiche per difendersi dall'accusa di maltrattamenti mossa dalla moglie Rachele Zeni. Una frase significativa, densa di implicazioni giuridiche, culturali e sociali, che permette di introdurre il tema della violenza contro le donne nel contesto trentino di metà Ottocento. La documentazione processuale, infatti, costituisce una fonte privilegiata per lo studio di questo argomento, poiché, esprimendo un contesto conflittuale, pullula di situazioni nelle quali la violenza emerge. I processi di separazione di letto e mensa si prestano particolarmente all'osservazione di questo fenomeno, come constata anche Marco Cavina, per il quale “il naturale scenario della moglie maltrattata, che ambisse a essere tutelata contro le violenze del marito, era quello del processo per ottenere la separazione personale”¹¹⁰². Già dal XII secolo la sevizia era stata annoverata dai tribunali ecclesiastici tra le motivazioni legittime per ottenere la *separatio quoad thorum et mensam*¹¹⁰³. Una circostanza che si sarebbe consolidata nella normativa matrimoniale nei secoli a seguire, arrivando a contemplare al suo interno un più ampio ventaglio di situazioni¹¹⁰⁴.

¹¹⁰² Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 105. Sempre i processi di separazione figurano tra le fonti principali dello studio condotto da Elizabeth Foyster sulla violenza maritale nell'Inghilterra tra XVII-XIX secolo. Foyster, *Marital violence*, cit., p. 15. Anche le altre tipologie processuali del fondo TEM restituiscono episodi di violenza, come ad esempio il caso di sponsali relativo a Giovanni Tamburini di Cimego che veniva accusato dalla fidanzata Maria Zulberti di averle “stracciato le vesti” e averla minacciata di “raderle la chioma”. ADT, TEM, b. 1, fasc. 100, cc. 1-2, 5-6. Tali casi, più sporadici rispetto a quelli dei contenziosi di separazione, mi hanno portata a preferire lo studio di questi ultimi.

¹¹⁰³ Borgione, *Separazione coniugale*, cit., pp. 88-89. Tra queste si indicavano le insidie alla vita del coniuge, le sevizie, l'odio capitale, l'ebrezza abituale e il furore. Tutte connesse al *periculum vitae*. di Renzo Villata, *Separazione personale*, cit., pp. 1357-1358; Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 98, 106, 108.

¹¹⁰⁴ La Sacra Rota Romana riconosceva tra le cause legittime per concedere la separazione le sevizie, intese come “fustigazioni” e “punizioni fisiche”, e l'odio capitale, espresso da “minacce e attentati alla vita”, così da evitare “danni gravi e irreparabili alle persone, vittime degli atti di brutalità e di odio verso il proprio coniuge”. A queste si sarebbero aggiunte nel tempo “aliis similibus iustis causis”. di Renzo Villata, *Separazione personale*, cit., pp. 1362-1364; Ead., *La 'crisi' della vita coniugale tra giustizia civile e ecclesiastica (dal Medioevo ... alla Milano secentesca)*, in *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'età moderna*, a cura di M. Benedetti, A. Santangelo Cordani, A. Bassani, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 191-192.

Nei procedimenti di separazione la violenza è dunque un argomento peculiare e preponderante: “il motivo principale che percorre trasversalmente il discorso sulla separazione” e che funge da “substrato comune di molti matrimoni”, come nota Silvana Seidel Menchi¹¹⁰⁵. Va tenuto presente che la natura di queste fonti tende a interpretare la violenza contro le donne secondo una declinazione ben precisa: la correzione maritale, la prima delle “tre fenomenologie” della violenza coniugale, riconosciute già in età medievale e moderna, assieme al diritto di punire la moglie adultera “fino allo *ius vitae ac necis*” e “all’assolvimento del *debitum coniugale*”¹¹⁰⁶.

Quando si studiano i procedimenti giudiziari occorre considerare i limiti che queste fonti portano con sé. Innanzitutto, l’idea di violenza che esse riflettono è sottoposta al filtro di coloro che redigevano gli atti, i quali operavano una forma di mediazione culturale trascrivendo le deposizioni di coniugi e testimoni¹¹⁰⁷. In questo caso erano soprattutto i cancellieri, che coadiuvavano i decani incaricati di istituire il processo, o, per i casi interni al decanato di Trento, il segretario del tribunale matrimoniale Toneatti¹¹⁰⁸. Tutti componenti del clero trentino - uomini celibi dunque - che, ricoprendo incarichi di meri funzionari, trasponevano inevitabilmente la loro mentalità nel registro linguistico. Il linguaggio presente nei protocolli infatti poteva essere mediato e non completamente conforme a quello utilizzato dalle persone interrogate, a causa dell’applicazione di schemi linguistici dai formulari, ricorrenti nelle carte giudiziarie.

Accanto a questa cautela, bisogna essere consapevoli del fatto che la documentazione esprime una verità processuale che di solito non coincide con la realtà delle vicende occorse tra marito e moglie¹¹⁰⁹. I contenziosi infatti mostrano le aspettative di

¹¹⁰⁵ Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 92.

¹¹⁰⁶ M. Cavina, *Per una storia della “cultura della violenza coniugale”*, in «Genesis», 9 (2010), 2, p. 20. Come specificano Simona Feci e Laura Schettini, il tema della “violenza coniugale” è stato indagato dalla storiografia nazionale ed internazionale soprattutto per l’età medievale e moderna. Si vedano i riferimenti in Feci, Schettini, *Storia e uso pubblico*, cit., pp. 18-26 e le opere sul contesto italiano di Cavina, *Nozze di sangue*, cit.; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit.; Seidel Menchi, Quagliani, *Coniugi nemici*, cit.; Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit. Sebbene dai processi di separazione emerga principalmente la violenza coniugale, essi riportano anche narrazioni di episodi violenti collocati più in generale entro le mura domestiche e dunque coinvolgenti altri componenti della famiglia, come parenti consanguinei e affini, ma anche coresidenti, dunque domestiche, servi, garzoni, apprendisti, secondo l’accezione scelta in Feci, Schettini, *Storia e uso pubblico*, cit., p. 26. Emblematico in tal senso quanto occorso all’interno della famiglia Mimiola di Roncegno. Andrea, figlio di Andrea Mimiola e di Teresa Cipriani, aveva colpito il padre con una mannaia alla schiena e per questo era stato condannato per otto anni a prestare servizio militare. ADT, TEM, b. 3, fasc. 228, c. 7

¹¹⁰⁷ Povoio, *La seba incantata*, cit., pp. 18-19; B. Borello, *Lo spazio di un matrimonio: cose e contese tra marito e moglie (sec. XVII-XVIII)*, in «Quaderni storici», 121 (2006), 1, p. 71.

¹¹⁰⁸ Non si dimentichi poi l’azione di procuratori o di esperti di diritto, i quali, sebbene compaiano esplicitamente in pochi processi, agivano dietro le quinte supportando i coniugi e redigendone gli atti. Borgione, *Separazione coniugale*, cit., p. 91.

¹¹⁰⁹ Foyster, *Marital violence*, cit., p. 17.

giustizia e le scelte e strategie messe in atto dai coniugi per affrontare il procedimento. Si rileva in genere un uso strumentale della giustizia da parte delle coppie, coscose che per raggiungere il proprio obiettivo era fondamentale rappresentarsi aderenti il più possibile a modelli coniugali e a ruoli di genere definiti dalle autorità e dalla comunità. Se le donne dunque puntavano ad apparire come “mogli ritirate e ligie ai doveri domestici”, i mariti invece cercavano di dimostrare “la piena capacità di sopportare con responsabilità e abnegazione i doveri di consorte e *pater familias*”¹¹¹⁰. Ciò spiega l’uniformità delle motivazioni, talvolta delle parole, e dei quadri coniugali delineati dai protagonisti, i quali ambivano ad uscire vincitori dal conflitto insorto¹¹¹¹. In ballo infatti non c’erano solo le separazioni dei corpi, ma soprattutto gli alimenti destinati a mogli e figli, l’affidamento della prole e la restituzione della dote. Aspetti non irrisori della causa che richiedevano di provare da un lato la propria innocenza e dall’altro la colpa del partner. Riuscire a provare la colpa dell’avversario alla fine del dibattimento era fondamentale e non solo per le ragioni appena descritte, ma anche per la concessione della separazione stessa. Per il territorio trentino, e più generalmente per i domini asburgici, la stipulazione del Concordato, come già sottolineato, aveva determinato la soppressione dell’istituto della separazione consensuale a favore del ripristino dell’esclusiva separazione per colpa¹¹¹².

Pur con le dovute cautele, alla luce degli elementi sopra considerati, va riconosciuto che le fonti processuali sono tuttavia una preziosa risorsa per lo studio della violenza domestica. L’obiettivo di questo paragrafo però non è quello di ricostruire la diffusione e l’intensità del fenomeno della violenza contro le donne nel contesto trentino di metà Ottocento, che richiederebbe ad esempio l’integrazione delle fonti giudiziarie secolari, attualmente non accessibili. I processi di separazione infatti, per quanto siano rilevanti per il tema affrontato, non possono restituirlo esaustivamente, poiché, come indicato da Cavina, “il ‘sommerso’ in questa materia fu - un tempo come e più di oggi - di enormi dimensioni”, tanto che “quel che resta di tanti ‘inferni coniugali’ nelle loro formulazioni giudiziarie rappresentò la punta di un iceberg”¹¹¹³. L’intenzione di questa sezione è invece quella di

¹¹¹⁰ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 115; Feci, Schettini, *Storia e uso pubblico*, cit., p. 23; Casanova, *Polizia e disordini*, cit., p. 3; Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, cit., p. 587.

¹¹¹¹ Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 92.

¹¹¹² v. *supra* 1.6.

¹¹¹³ Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. XII. Come accennato, si dovrebbero analizzare altre tipologie documentarie per rintracciare ulteriori episodi di violenza, come gli archivi della polizia e la documentazione giudiziaria civile e penale. Uno studio sulla violenza tratto da fonti penali è quello di Christel Radica nella Firenze tra il 1866 e il 1914. C. Radica, *Onore, follia e amore: storie di assassini a Firenze (1866-1914)*, in «Genesis», 18 (2019), 2, pp. 63-82. Anche se si riuscisse a svolgere un’indagine di più ampio respiro, bisogna comunque prendere atto che “le dimensioni della violenza privata esercitata contro le donne nella storia moderna e

illustrare come questo fenomeno trovasse espressione nel contesto giudiziario conflittuale delle separazioni. Per questo cercherò di rispondere a una serie di quesiti: come le mogli accusavano i mariti e rappresentavano gli episodi di violenza? Come si difendevano gli uomini e che uso facevano dello *ius corrigendi*? Come i parenti, il vicinato e la comunità venivano coinvolti nei dissidi e quale percezione avevano della violenza maritale? Quale era la sensibilità delle autorità ecclesiastiche di fronte a queste situazioni e il loro modo di agire? Per far fronte a tutti i quesiti dividerò il paragrafo in più parti seguendo l'*iter* procedurale, in modo da poter approfondire l'azione dei vari attori nei diversi momenti processuali.

4.3.1 Narrazioni di violenza: le istanze delle mogli

Nel 1866 Margherita Mattivi di 53 anni, proveniente da Zambana, specificava al decano di Mezzolombardo le ragioni che la spingevano a chiedere la separazione dal secondo marito, Antonio Bortolotti, un contadino originario di Trento di 44 anni:

“Dopo contratto il matrimonio nel Giugno 1858 appena sei mesi durò un po' di pace. Per quanto mi ricordo fu verso il Novembre del 1858 che mio marito trovò occasione di maltrattarmi con pugni sulla testa e in casa e in istrada mentre cercava di fuggirlo, perché non volli mettere fuori della stanza la colazione già preparata pei miei figli [...]. Nell'Autunno del 1861 prese di nuovo occasione da certi lagni che diceva aver sentiti dalla guardia campestre [...] di percuotermi prima con pugni, poscia col mulinello, con cui si lavorava a filare, sulla testa e sulle ginocchia e perché mio figlio voleva difendermi lo gittò a terra e mettendo le sue ginocchia sul di lui corpo lo percosse replicatamente coi pugni. In questa occasione mi feci visitare dal Dr. Antonio Zenoniani per le contusioni al capo. Nel Giugno 1862 [...] presami pel braccio mi diede un pugno nel fianco destro che per alcuni giorni mi obbligò a letto e a dovermi curare coll'applicazione di sanguisughe. Il 29 Maggio 1863 non volendo mio marito aiutarmi nel ledrare¹¹¹⁴ il grano turco, parlai col capo Comune Stefano Moser onde assumere una stima del danno che mi derivava da questa trascuranza [...] quando giunse mio marito [...] prese una zappa mi percosse attraverso alla schiena gettandomi a terra per la veemenza del colpo [...]. In questa occasione fu chiamato il Dr. Antonio Zenoniani e

contemporanea restano incalcolabili e che, [...] i dati quantitativi sono eterogeni e frammentati”. Feci, Schettini, *Storia e uso pubblico*, cit., pp. 17-18; Foyster, *Marital violence*, cit., p. 16.

¹¹¹⁴ In italiano “rincalzare”: atto attraverso il quale si accumula “terra al piede di piante in accrescimento allo scopo di favorire l'emissione di nuove radici, per es. nel mais”.

fui otto giorni obbligata a letto. [...] Nel Marzo 1866 [...] ritornato a casa mi fece quelle minacce e quei tentativi di strangolarmi, che ho citati nella mia petizione”¹¹¹⁵.

Una descrizione dettagliata quella di Margherita, che era stata richiesta dal foro per provare la fondatezza delle accuse di maltrattamenti rivolte al marito¹¹¹⁶. La storia della donna è costellata da numerosi episodi di violenza fisica e verbale, che appaiono in molti altri processi del fondo archivistico, accomunati da alcuni caratteri generali. Innanzitutto, la predominanza delle donne nelle vesti di promotrici della causa¹¹¹⁷. Una superiorità non netta, come quella evidenziata in altri contesti indagati, ma che trova ugualmente riscontro in un trend ormai assodato dalla storiografia¹¹¹⁸. Come sottolineato da Daniela Lombardi, “era frequente - e lo è tuttora - che fosse la moglie a proporre la separazione”¹¹¹⁹, tanto che lo aveva notato anche il protonotario apostolico Cristoforo Cosci¹¹²⁰, che ne aveva motivato le ragioni nell’opera *De separatione tori conjugalis* del 1773. Se una prima causa era da individuare nella “leggerezza” insita nella natura femminile¹¹²¹, successivamente il vicario generale sosteneva, grazie all’esperienza maturata in vari fori ecclesiastici, che le mogli

¹¹¹⁵ ADT, TEM, b. 15, fasc. 285, cc. 9-10.

¹¹¹⁶ I consiglieri del foro chiesero esplicitamente al decano di Mezzolombardo di esigere da Margherita chiarimenti “sui punti d’accusa, esponendo i singoli fatti e le relative circostanze di tempo, di luogo ecc.” ADT, TEM, b. 15, fasc. 285, c. 6.

¹¹¹⁷ Considerando i processi di separazione del periodo 1857-1868, compresi quelli provenienti dalla parte germanofona della diocesi di Trento, risulta che furono 136 le vertenze promosse da mogli, contro gli 85 avviati dai mariti. ADT, TEM, bb. 1-17. Una circostanza riscontrata anche da Ellinor Forster nella vicina diocesi di Bressanone nel periodo 1857-1871. Forster, *Legitime Wut*, cit., p. 114.

¹¹¹⁸ Seidel Menchi, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 91. Significativo il dato riportato da La Rocca sui processi di separazione della Livorno settecentesca (1766-1806): circa il 90% delle richieste di separazione proveniva da donne. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 251. Altrettanto importanti le cifre riportate da Borgione per Torino, dove negli anni 1838-1865 le mogli avevano promosso il processo nell’88,6% dei casi, mentre tra il 1866-1914 nel 73%. Borgione, *Separazione coniugale*, cit., p. 91. Sempre a Torino, tra il 1750 e il 1772, erano state le donne ad avviare la causa in nove casi su dieci. Cavallo, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime*, cit., p. 39. Nelle Corti d’Appello di Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo tra 1866-1879 le richieste di separazione civile non consensuale erano intentate per il 39%-44% da mogli, mentre solo per il 6-14% dai mariti. M. Seymour, *Debating Divorce in Italy. Marriage and the Making of Modern Italians, 1860-1974*, New York, Palgrave Macmillan, 2006, p. 67. Per la città di Vienna si registrano dal 1783 al 1850 circa $\frac{3}{4}$ dei processi iniziati per volontà femminile. Tschannett, *Zerrissene Eben*, cit., p. 15. Per Siena nel periodo 1775-1799 compaiono le mogli come attrici in 57 processi su 61. Di Simplicio, *Peccato penitenza perdono*, cit., p. 325. A Venezia (1601-1607 e 1621-1626) si contavano un totale di 48 richieste femminili di separazione, mentre solo sei maschili. J.M. Ferraro, *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 48 (1995), 3, p. 497. Dati su altri centri della penisola italiana durante l’età moderna si trovano in Lombardi, *L’odio capitale*, cit., p. 336, nota 4; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 251, nota 9.

¹¹¹⁹ Lombardi, *L’odio capitale*, cit., p. 335. Anche l’*Encyclopédie* aveva riconosciuto la richiesta principalmente femminile di adire i tribunali. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 253.

¹¹²⁰ v. *supra* nota 642.

¹¹²¹ “Hanc, ut plurimum, promovere solet instantiam uxor contra virum nonnunquam ex naturali sexus levitate”. C. Cosci, *De separatione tori conjugalis*, Florentiae, ex typis magnae ducalis typographiae, 1856, lib. II, cap. I, n. 43, p. 268. Un concetto connesso a quello di *fragilitas* che aveva spinto le autorità ecclesiastiche a muoversi in protezione delle donne. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 253.

avessero validi motivi per richiedere la separazione: “saepissime tamen ad id aliqua uxor cogitur ex iusta causa et ex culpa, et praesertim ex saevitia et adulterio mariti”¹¹²². Proprio le sevizie infatti erano uno dei capi di imputazione più frequenti nelle istanze presentate dalle mogli¹¹²³, forse per l’effettiva diffusione delle stesse o per il fatto, già accennato, che questa categoria col tempo incominciò a comprendere una gamma maggiore di situazioni¹¹²⁴.

Non erano stati però i soli maltrattamenti a spingere Margherita Mattivi a rivolgersi al proprio curato per avviare il processo di separazione, ma probabilmente il peso di una crisi coniugale protrattasi in otto anni di matrimonio e destinata a non risolversi facilmente¹¹²⁵. A questa imputazione infatti la donna aggiungeva l’indebitamento di Antonio presso alcune osterie, l’assenza di un sostegno economico per il mantenimento della famiglia, l’oziosità dell’uomo, che si ostinava a non voler lavorare i campi della moglie e a “farla da padrone” sui beni di lei¹¹²⁶. Il caso Mattivi-Bortolotti è esemplificativo del fatto che i maltrattamenti, seppur fossero capi d’accusa ricorrenti nelle istanze delle attrici trentine, non costituivano l’esclusiva motivazione per la quale si chiedeva l’interruzione della coabitazione, venendo affiancati da altre lamentele. Essi infatti erano spesso il risultato di dissidi provocati da altre questioni insorte nella coppia o in uno dei coniugi. Numerosi sono i racconti di mariti che dilapidavano le sostanze coniugali, nonché le doti, incapaci o incuranti di provvedere al sostentamento familiare o bramosi di possedere e gestire *in toto* i

¹¹²² Cosci, *De separatione tori conjugalıs*, cit., n. 45, p. 269.

¹¹²³ Significativi i dati indicati da La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 255. La stessa circostanza è riscontrata anche da Borello per la realtà romana tra XVII-XVIII secolo e da Forster per la diocesi di Bressanone nel periodo 1857-1871. Borello, *Lo spazio di un matrimonio*, cit., p. 76; Forster, *Legitime Wut*, cit., p. 113. L’opinione del vescovo di Sidone, Giovanni Battista Scanaroli, a inizio Seicento, è emblematica: “Ne sono testimonianza le tante sentenze sulle sevizie dei mariti nel tribunale della Sacra Rota, presso il quale sono deferite cause siffatte da diverse parti del mondo. Quotidianamente i tribunali risuonano per cause di separazione e divorzio intente per questo motivo”. Passo riportato in Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 113.

¹¹²⁴ Nello specifico, si veda quanto riportato in Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 115-117. Si confronti l’opinione di Sánchez di inizio Seicento: “non cuiuscumque mali timor sufficiat. Quia sic divertere res est gravissima, ac proinde non id ob cuiuscumque mali timorem efficiendum est. Daretur enim ansa passim divertendi, cum rari sint coniuges, inter quos non aliquae discordiae oriantur”, con quella di Cosci di metà XVIII secolo. Egli sosteneva che sia che fossero lievi o gravi, i maltrattamenti quotidiani senza giusta causa erano ragione per chiedere la separazione. Per Cosci si trattava sempre di eccesso, quando non vi era *iusta causa*, e sbagliavano coloro che ritenevano che solo atrocissime sevizie determinassero la separazione, anche in casi di giustificata correzione maritale. Infatti, parole e fatti, anche se lievi, ma frequenti, tormentavano le mogli e causavano “iram, odium [...] et ad peccandum inducant”, poiché “humana siquidem caro aenea non est”, e non vi era motivo per cui le mogli dovessero vivere in perenne martirio. Cosci, *De separatione tori conjugalıs*, cit., cap. VI, nn. 22-32, pp. 310-311; Sánchez, *De sancto matrimonii sacramento*, cit., l. 10, d. 18, n. 10, pp. 400-401.

¹¹²⁵ Secondo quanto riferito dal curato di Zambana, egli era intervenuto negli anni precedenti già tre o quattro volte per riappacificare i coniugi. ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 285, c. 6.

¹¹²⁶ ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 285, cc. 9-10.

beni delle mogli¹¹²⁷. Accanto a queste dinamiche collegate alla sfera economica si trovavano anche accuse relative al contegno tenuto da diversi uomini, che conducevano una vita disordinata, scandita da comportamenti ritenuti scandalosi e viziosi come l'adulterio e l'ubriachezza¹¹²⁸.

Passando all'osservazione delle istanze presentate dalle attrici, come si è anticipato, si deve fare attenzione al linguaggio impiegato in sede giudiziaria per descrivere le violenze maritali. Dalla documentazione emerge che le espressioni più utilizzate erano: “mali trattamenti”, “ingiurie”, “minacce alla vita” e “percosse”, con tutte le varianti ortografiche e sinonimiche del caso¹¹²⁹. Le istanze tuttavia non si mostrano come un mero elenco in cui questi termini assomigliano a vuote espressioni frutto di uno schema preimpostato. I resoconti presentati dalle attrici infatti sono spesso arricchiti di dettagli sulle angherie subite, tanto da specificare, di propria iniziativa o dietro richiesta del foro, come nel caso di Margherita Mattivi, le date dei singoli episodi e i tipi di maltrattamenti occorsi¹¹³⁰. Questi particolari erano necessari, poiché, affinché si ottenesse la separazione, si doveva non solo provare le violenze per mezzo di testimoni, ma soprattutto farle aderire il più possibile agli schemi previsti dalla normativa ecclesiastica. Il diritto canonico considerava la “saevitia mariti” una causa legittima di separazione, ma solo nei casi in cui fosse stata talmente grave da causare pericolo di vita o salute nel coniuge, durata nel tempo e ingiustificata. Ancora Kutschker a metà Ottocento ribadiva queste caratteristiche¹¹³¹. Si può comprendere dunque

¹¹²⁷ Oltre al caso dei coniugi Bortolotti, si veda a titolo esemplificativo il processo intentato da Barbara Fadanelli, che accusava il marito Francesco Moggioli di non contribuire alle spese da cinque anni, tanto che sia il vitto sia il pagamento dell'affitto ricadevano sulla figlia Angela, la quale di conseguenza non era in grado di risparmiare nulla per crearsi una dote. Domenica Borli di Vigne invece accusava il marito Giacomo Cretti di dissipamento delle sostanze e della dote (di circa 200 fiorini), tanto che, non avendo più soldi a disposizione, egli aveva iniziato a “dar via mobili”. ADT, *TEM*, b. 7, fasc. 135, cc. 2-3; b. 2 fasc. 11, cc. 3-4.

¹¹²⁸ Rappresentativo il caso già raccontato di Tommaso Francisci, che intrattenne numerose relazioni extraconiugali con le serve di casa. v. *supra* 3.2.3.5. Amalia Marzadro riuscì invece ad ottenere la separazione dal marito Basilio Maffei, poiché aveva provato che l'uomo non era in grado di gestire i suoi affari, frequentava le osterie, la malmenava quando era ubriaco e aveva destato scandalo nella comunità, tanto che l'autorità pubblica lo aveva dovuto allontanare dal borgo di Sacco per cinque giorni. ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 80, cc. 31-32.

¹¹²⁹ Si possono trovare anche “mali trattamenti”, “cattivi trattamenti”, “minacce”, “ingiurie reali”, “minacciò di tormi la vita”, “minacciò [...] nella vita”, “pugni, calci”. La Rocca per il contesto livornese riconosce addirittura la presenza di “formule e «ritornelli»”. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 261. Molto più raro l'impiego del termine “sevizia”, forse desueto, sebbene ve ne siano tracce nella documentazione coeva torinese. ADT, *TEM*, bb. 1-17; Borgione, *Separazione coniugale*, cit., pp. 91-92.

¹¹³⁰ Una circostanza quasi opposta a quella rinvenuta da La Rocca, dove nella maggior parte dei casi le richieste di separazione erano costituite da “brevissime narrazioni”, che venivano incrementate dalle deposizioni dei testimoni. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 261.

¹¹³¹ “Wenn ein Ehegatte durch Misshandlungen oder Nachstellungen (durch brutale Behandlung) die Gesundheit und das Leben des anderen gefährdet, wenn er empfindliche Kränkungen durch längere Zeit fortsetzt, so ist diesem auf sein Ansuchen die Scheidung von Tisch und Bett so lange zu bewilligen, bis er die

come mai le attrici argomentassero le proprie posizioni con elementi rimandanti a questi principi della normativa. Anna Gartner dichiarava di aver subito “acerbe afflizioni per lungo tempo”, così come Gliceria Zanini, che aveva patito “mali ripetuti trattamenti”, e Massenza Scarperi che raccontava: “[mio marito] mi tormentava con continui sgarbi e rimproveri con terribili e frequenti minacce attentava alla mia vita con percosse”¹¹³². Con queste espressioni le mogli volevano così dimostrare la continuità e ripetitività delle violenze domestiche perpetrate nel tempo¹¹³³. Infatti, un singolo episodio di sevizia, seppur grave, non era considerato dai canonisti un motivo valido per concedere la separazione¹¹³⁴.

La frequenza dei maltrattamenti però doveva essere accompagnata dalla gravità degli stessi, poiché ai mariti era riconosciuto dalla normativa ecclesiastica e secolare e dal costume sociale il diritto-dovere di correggere le mogli, che ne legittimava un uso “moderato”¹¹³⁵. Perciò in svariate istanze si riscontrano avverbi e aggettivi, volti a rimarcare l’atrocità delle violenze avvenute e il pericolo di vita nel quale incorrevano le mogli. Maria Lorenzoni sosteneva di essere maltrattata “gravemente” dal marito Antonio Sassella con “percosse” e minacce alla vita “armata mano”¹¹³⁶. Giovanna Polla si lamentava del marito Antonio Lorenzi, poiché subiva “rimproveri d’ogni sorta e maldizioni col trattarla da donna libertina e mondana ed infedele non solo, ma ancora col percuoterla furiosamente più volte a segno tale, che pocco li mancò che non dovesse lasciare la vita propria”¹¹³⁷. Rivelatrice è la narrazione di Margherita Lira, oggetto di “corporali mali trattamenti” e bersaglio di “pugni calci con bastone”. Raccontava inoltre di aver ricevuto dal marito Giuseppe Zambiasio un’“archibugiata a piccole palle di piombo” e minacce “con un roncone alla mano nella vita”, ai quali si aggiungevano “gravi contusioni con un pezzo di legno da fuoco, di maniera che ne ebbi fracassate le braccia e la schiena, venni assalita dalla febbre per 10 giorni e bisognò della visita del Signor Dottor medico Paccher!”¹¹³⁸. In questo caso,

eheliche Gemeinschaft ohne Gefahr erneuern kann”. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 680.

¹¹³² Massenza riportava anche le minacce che il marito Stefano Paina le faceva: “sono stanco di te, ti do un calcio, un pugno, e più non respirerai” ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 51-56; b. 1, fasc. 121, c. 6; b. 3, fasc. 181, cc. 3, 15.

¹¹³³ Anche il fatto di indicare che le sevizie erano iniziate appena poco tempo dopo la celebrazione delle nozze, come nel caso di Margherita Mattivi, era un modo per rimarcare la frequenza dei maltrattamenti. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 261.

¹¹³⁴ Significativa una decisione rotale di inizio Seicento che sosteneva „plures ac iterati, ita ut constet virum consuevisse frequenter ultra modum saevire in uxorem quo unicus actus quamvis atrox non prestat”. Passo presente in *Ivi*, p. 264.

¹¹³⁵ Si parlerà più approfonditamente dello *ius corrigendi* nel paragrafo successivo.

¹¹³⁶ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 142, c. 9.

¹¹³⁷ ADT, *TEM*, b. 17, fasc. 65, c. 1.

¹¹³⁸ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 165, cc. 12-13.

il riferimento agli oggetti e alle armi usati dal marito per picchiare la donna serviva per confermare che l'uomo avesse abusato nelle sevizie con l'intento non di correggere la moglie, bensì di muoverle pura violenza¹¹³⁹. Anche gli svariati racconti di fughe, compiute dalle mogli per trovare rifugio dalle percosse, ribadivano il pericolo nel quale erano incorse e la crudeltà dei mariti. Massenza Scarperi raccontava di essere fuggita di casa dopo che il marito l'aveva colpita con una chiave sopra l'occhio e le aveva strappato la collana che indossava¹¹⁴⁰. Gioseffa Lorandini dichiarava che, a seguito del tentativo del marito di ucciderla nella notte del 6 gennaio 1865, aveva trovato rifugio con la figlia nella propria bottega, dove sarebbe rimasta a dormire per i successivi due mesi per paura dell'uomo¹¹⁴¹.

Proprio il timore delle mogli nel proseguire la convivenza con un uomo ripetutamente violento, che avrebbe potuto ucciderle, era un altro elemento sul quale insisteva la documentazione prodotta da parte femminile. La paura infatti sottolineava l'urgenza e il bisogno di intervento del foro e giocava un ruolo cruciale nella concessione della separazione, quando collegata al reale rischio di morte e giustificata da maltrattamenti gravi e tali da determinare un timore costante¹¹⁴². Amalia Marzadro, ad esempio, oltre a dichiarare di correre “grave e prossimo pericolo della vita attesi i continui maltrattamenti che riceve [...] mediante percosse, insulti e minacce di dover finire nelle sue mani la vita”¹¹⁴³, aveva inoltrato la richiesta di separazione nei giorni in cui il marito era stato allontanato da Sacco per aver destato scandalo, probabilmente per non subire ritorsioni dallo stesso.

Ma se da un lato si doveva rimarcare l'atrocità degli atteggiamenti maritali, dall'altro era altrettanto importante dimostrare la propria innocenza, provando che le correzioni non erano state provocate, e dunque giustificate, bensì subite con rassegnazione e ingiustamente. Domenica Borli sosteneva di aver pazientato, nonostante i “cattivi trattamenti” e le minacce e percosse “di giorno e di notte”¹¹⁴⁴. Un'affermazione analoga a quella di Maria Bettollo, che “soportò ripetutamente le ingiurie” del marito Antonio

¹¹³⁹ Tra XVII e XVIII secolo erano considerate sevizie gravi le torture corporali che implicavano la fustigazione della donna legata con fibbie di ferro e cinghie di cuoio. Il giurista Bartolo da Sassoferrato scriveva che le sevizie dovevano essere valutate “dalla qualità dell'arnese usato e dal modo delle percosse si poteva presumere se il castigo fosse stato erogato con l'animo di emandare o con quello di delinquere”. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 21, 116.

¹¹⁴⁰ ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 181, c. 16.

¹¹⁴¹ ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 282, cc. 15-17.

¹¹⁴² Sánchez, *De sancto matrimonii sacramento*, cit., l. 10, d. 18, n. 19, p. 402.

¹¹⁴³ ADT, *TEM*, b. 16, fasc. 80, c. 3.

¹¹⁴⁴ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 11, c. 3.

Sartori¹¹⁴⁵. Maria Anna Untersalmbergherim asseriva che “mio marito in privato ed in pubblico mi ha quasi fin dal principio del mio matrimonio assi di frequente svillaneggiata con parole oltremodo disonoranti senza che io gli abbia dato ragionevole motivo di andar in collera”¹¹⁴⁶.

Complessivamente, dagli esempi riportati è possibile individuare una narrazione della violenza caratterizzata da una generale uniformità nella sua esposizione: le mogli denunciano crudeli e ingiustificati maltrattamenti fisici e/o verbali operati dal coniuge, protratti nel tempo e persistenti nella quotidianità della vita di coppia, ai quali rispondono con pazienza e sopportazione. Un quadro affatto dissimile da quelli studiati in altri contesti spazio-temporali¹¹⁴⁷. Una similarità data dal fatto che, come puntualmente osservato da Joanne Ferraro per la realtà veneziana secentesca, “il diritto canonico condizionava le istanze di separazione [...]. L’obiettivo era presentare un’argomentazione *legalmente* convincente”¹¹⁴⁸. Le attrici trentine continuavano dunque ad attenersi ad una rappresentazione giudiziaria dei maltrattamenti cristallizzata e consolidata nel tempo¹¹⁴⁹.

Dopo aver affrontato il modo in cui le attrici presentavano al foro ecclesiastico le loro storie di vita segnate dalla violenza, è necessario comprendere che cosa le spingesse ad intentare una causa di separazione. Qual era l’obiettivo finale delle attrici? La risposta immediata porterebbe a dichiarare l’interruzione della coabitazione coniugale. Ma se si presta attenzione alla documentazione, si scopre che in svariate circostanze le mogli

¹¹⁴⁵ ADT, TEM, b. 3, fasc. 178, c. 4.

¹¹⁴⁶ ADT, TEM, b. 4, fasc. 114, c. 10.

¹¹⁴⁷ Borgione conferma la presenza dello stesso schema per la Torino ottocentesca, sia nel periodo in cui la giurisdizione matrimoniale era sottoposta alla Chiesa, sia a seguito dell’emanazione del Codice Pisanelli. Un quadro riscontrato anche da Cesarina Casanova, che ha analizzato le carte di polizia della Bologna di primo Ottocento. Borgione, *Separazione coniugale*, cit., pp. 91-92; Casanova, *Polizia e disordini*, cit., pp. 7-8. Per l’età moderna si vedano i contributi di La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 261-265; A. Basilio, *La violenza domestica nell’Abruzzo d’età moderna*, in «Genesis», 9 (2010), 2, p. 71.

¹¹⁴⁸ J. Ferraro, *Coniugi nemici: Orsetta, Annibale e il compito dello storico (Venezia 1634)*, in *Coniugi nemici*, cit., p. 151; S. Feci, *Morte in famiglia. Il parricidio a Roma alla fine del Cinquecento e la riflessione di Prospero Farinacci*, in *La violenza contro le donne nella storia*, cit., p. 68.

¹¹⁴⁹ Diversi studi hanno tuttavia riconosciuto un mutamento di sensibilità nei confronti della violenza domestica, a partire dalla fine del XVIII secolo e rafforzato durante il XIX secolo. Borgione, *Separazione coniugale*, cit., pp. 93-105; Rizzo, Schettini, *Introduzione*, cit., p. 10; Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 32-42, 153-184; Casanova, *Polizia e disordini*, cit., p. 4. Una condizione differente da quella verificatasi per esempio in Svezia, dove se durante il Seicento “public interest encouraged discussion of male violence in order to educate, discipline and regulate, the eighteenth century is characterised by the opposite tendency, circumscribing, silencing and marginalising the image of the violent man”. J. Liliequist, *Changing Discourses of Marital Violence in Sweden from the Age of Reformation to the Late Nineteenth Century*, in «Gender & History», 23 (2011), 1, p. 11. La correzione maritale sarebbe stata soppressa in Italia solo nel 1963, conservando “per non poco tempo una sua influenza sulla mentalità e sulla cultura, condizionando i rapporti tra i sessi”. M.R. Pelizzari, *Conclusioni*, in *Il genere nella ricerca storica*, a cura di S. Chemotti, M.C. La Rocca, Padova, Il Poligrafo, 2015, II (Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche Padova-Venezia 12-14 febbraio 2013), p. 907.

ammettevano di vivere già separate di fatto dai propri mariti da mesi, se non da anni¹¹⁵⁰. Anna Benini confessava di non convivere più col marito Giovanni Perotti da quasi due anni, a causa dei maltrattamenti, della mancanza di sostentamento e della dilapidazione delle “sostanze”¹¹⁵¹. Carolina Gilli si era rivolta al foro ecclesiastico addirittura dopo 12 anni di separazione di fatto dal marito Michele Gottardi, del quale non conosceva il domicilio, essendo senza fissa dimora¹¹⁵². Le due donne dunque avevano avviato un processo dopo essersi già divise di propria iniziativa dal coniuge. Una circostanza che si verifica anche in altri casi e della quale purtroppo non è possibile quantificare la vastità e diffusione. La separazione di fatto è infatti un fenomeno difficilmente rintracciabile nelle fonti poiché non determina la produzione di documentazione, se non in circostanze particolari, come ad esempio la successiva richiesta legale di separazione. Dal canto suo, la giustizia ecclesiastica disapprovava la separazione stabilita di propria iniziativa dai coniugi, poiché si veniva meno a uno degli obblighi del matrimonio: la coabitazione¹¹⁵³. Tuttavia le mogli, pur consapevoli di tale posizione dichiaravano apertamente il loro *status* di separate, forse per ribadire il disagio di vivere con un uomo difficile e conseguentemente rimarcare la necessità della conferma della separazione.

Se in diversi casi mogli e mariti avevano già intrapreso cammini differenti dunque, resta da comprendere quale obiettivo spingesse le attrici della causa a richiedere una separazione alle autorità competenti. A mobilitare le donne dovevano essere altre motivazioni, estranee all'esclusiva volontà di dividere i corpi *ex thoro et mensa*. Secondo quanto sostenuto da Chiara La Rocca, “si arrivava in tribunale solo dopo che erano falliti accordi e compromessi” informali “per porre rimedio ad altre problematiche strettamente connesse con lo stato di separazione o con il conflitto”¹¹⁵⁴. Per il contesto trentino

¹¹⁵⁰ Una circostanza confermata anche da La Rocca, Borgione e Forster per i relativi contesti di studio. Borgione ha calcolato che tra il 1838 e il 1865 erano separati di fatto circa l'80% delle coppie coinvolte in processi di separazione. Forster invece ha riscontrato che nella diocesi di Bressanone tra il 1857 e il 1871 in 61 casi su 96 i coniugi erano già arbitrariamente separati. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 227-228; Forster, *Händlungsspielräume*, cit., p. 285; Borgione, *Separazione coniugale*, cit., p. 90.

¹¹⁵¹ ADT, TEM, b. 11, fasc. 90, cc. 3-6.

¹¹⁵² ADT, TEM, b. 12, fasc. 241, cc. 3-4.

¹¹⁵³ Kutschker riportava le parole di Sánchez “Tenentur conjuges jure naturali et divino simul habitare [...] cohabitandi obligatio oritur ex contractus conjugalis natura”. Pensiero ribadito anche da Scavini che aggiungeva “Si ergo non adsit legitima et canonica causa, separatione illa se reos constituunt gravissimi peccati”. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, p. 569.

¹¹⁵⁴ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 238; B. Borello, *Trame sovrapposte. La socialità aristocratica e le reti di relazioni femminili a Roma (XVII-XVIII secolo)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003 (Quaderni di Clio, 6), pp. 157-158. Effettivamente, se le coppie separate di fatto fossero riuscite ad accordarsi privatamente e pacificamente sugli effetti dati da una separazione, difficilmente si sarebbero rivolte al foro. Foyster, *Marital violence*, cit., pp. 20-21. Di questi “accordi privati di separazione”, così come chiamati da La Rocca, si hanno alcune tracce nel fondo TEM. Andrea Mimiola di Roncegno aveva comunicato nella domanda di separazione

considerato infatti, una sentenza di separazione ecclesiastica, che riconoscesse la colpa dell'altro coniuge, era l'unico mezzo a disposizione delle mogli di vedere riconosciuto presso le sedi giudiziarie secolari il diritto di sostentamento, dell'affidamento della prole e della restituzione della dote e dei mobili¹¹⁵⁵. Aspetti cruciali per la sopravvivenza materiale di una donna, soprattutto se separata, che doveva trovare il modo di mantenere se stessa e gli eventuali figli. Infatti, sebbene fosse ampiamente diffuso il lavoro femminile, che ricopriva una grande importanza per la vita familiare, le entrate difficilmente erano sufficienti per garantire il giusto sostentamento. Le mogli, dovendosi occupare dell'economia domestica e dell'educazione dei figli, spesso svolgevano lavori intermittenti e anche fossero state impegnate per gran parte della giornata in una qualche occupazione, questa era comunque retribuita meno rispetto a quella dei mariti¹¹⁵⁶. Fondamentale era dunque il recupero della dote e dei propri beni e l'attribuzione degli alimenti. Esplicitamente Gioseffa Martini chiedeva la separazione da Antonio Bertoldi, dal quale era già divisa di fatto, per avere la restituzione della dote e il sostentamento¹¹⁵⁷.

Anche l'affidamento dei figli poteva essere una questione dibattuta durante lo svolgimento dei processi di separazione, visto che talvolta erano gli stessi protagonisti a richiederlo, come nel caso di Maria De Marchi e di Luigi Caccia¹¹⁵⁸. Sono poche però le sentenze emanate dal foro ecclesiastico tridentino che si esprimono su questa tematica: in quattro casi la provata vita scandalosa detenuta dal marito aveva spinto i consiglieri ad

che lui e la moglie vivevano separati di fatto da qualche mese e si erano già accordati sulla divisione dei mobili e dei beni. Andrea si sarebbe tenuto il "vignale" del valore di 500 fiorini, aggravato però da fiorini 100 di capitale positivo al comune e altri 180 fiorini verso tale Kofler. La moglie Teresa invece avrebbe avuto la "frata", un terreno di monte pieno d'arbusti del valore di 400-500 fiorini, più un "volto". I coniugi, pur essendo d'accordo nel volere entrambi la separazione, sembra non fossero ancora giunti ad un accordo sul mantenimento di Teresa e dei figli. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 228, cc. 1-66. Nel caso di Prassede Testori e Domenico Ballarini era il parroco di Rovereto a rendere noto l'accordo tra i coniugi circa l'amministrazione dei beni e il mantenimento dei figli. Dalla documentazione però non si è in grado di capire quale fosse rimasto il punto di disaccordo tra i due. Secondo Domenico, la moglie voleva la separazione per essere "libera" di frequentare Domenico Sartori, presunto amante della donna. ADT, *TEM*, b. 7, fasc. 69, cc. 1-42.

¹¹⁵⁵ Feci, Schettini, *Storia e uso pubblico*, cit., p. 22; Ferraro, *The Power to Decide*, cit., p. 497; Forster, *Händlungsspielräume*, cit., p. 291; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 239. Nel contesto italiano preunitario e postunitario, un giudicato di separazione determinava anche la conclusione dell'autorizzazione maritale sulla donna. Un istituto di matrice napoleonica, assente nel contesto asburgico, poiché non contemplato nell'ABGB del 1811. Borgione, *Separazione coniugale*, cit., p. 90; Di Simone, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia*, cit., pp. 169, 241; Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia*, cit., p. 123.

¹¹⁵⁶ Edith Saurer riscontra che la disparità salariale era dovuta a un doppio discrimine: da un lato le donne erano impiegate tendenzialmente in settori meno pagati, come l'industria tessile, dall'altro il genere: "I salari degli uomini erano dal 25% al 50% superiori a quelli delle donne, non solo nell'industria ma anche fra gli insegnanti". E. Saurer, *Amore e lavoro. Relazioni tra donne e uomini in età contemporanea (secoli XIX-XX)*, a cura di M. Lanzinger, Roma, Viella, 2018, pp. 111-112.

¹¹⁵⁷ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 66, cc. 1-2.

¹¹⁵⁸ ADT, *TEM*, b. 1, fasc. 91, cc. 1-2; b. 8, fasc. 221, cc. 15-16.

attribuire l'educazione esclusiva dei figli alla madre, mentre un altro processo si concludeva con l'assegnazione dei figli al padre¹¹⁵⁹.

Ciò che induceva le mogli a cercare una separazione giudiziaria dunque non era soltanto il raggiungimento dell'interruzione della convivenza - una condizione facilmente attuabile, seppur attraverso una separazione di fatto condannata dalle autorità ecclesiastiche - quanto il bisogno concreto di vedere riconosciuti alcuni diritti, come la restituzione della dote e l'attribuzione degli alimenti¹¹⁶⁰. Per raggiungere tali obiettivi, come visto, era fondamentale riuscire ad ottenere una separazione, nella quale venisse riconosciuta dal foro ecclesiastico la colpa dell'altro coniuge. Le domande di separazione perciò dovevano essere costruite attentamente dalle attrici e dai loro "consulenti" esterni per apparire legalmente convincenti agli occhi dei giudicanti. In adesione allo schema canonico, le sevizie dovevano essere presentate specificando alcune caratteristiche: la durata, la gravità e la gratuità. Il fatto che le istanze descrivano ampiamente questi elementi indica come fossero ancora un discrimine per l'autorità ecclesiastica per attribuire o meno la separazione. Il risultato è dunque quello di una narrazione di violenza tendenzialmente enfatizzata e standardizzata. La sua strumentalizzazione però, per quanto richieda una dovuta cautela nell'interpretazione di queste fonti, non esclude il fenomeno nella sua concretezza quotidiana. Appare lampante infatti l'incidenza dei maltrattamenti nei procedimenti di separazione, non solo nelle istanze delle mogli, ma anche nelle sentenze emesse dal foro tridentino concedenti la separazione¹¹⁶¹. Può essere che in alcuni casi le narrazioni femminili enfatizzassero la descrizione delle sevizie, come è altrettanto plausibile che i mariti abusassero della correzione maritale per maltrattare fisicamente e verbalmente le mogli.

¹¹⁵⁹ Nel processo tra Amelia Marzadro e Basilio Maffei, il foro affidava i due figli alla madre, poiché il padre veniva ritenuto incapace di provvedere alla loro educazione. Anche Antonio Sartori veniva dichiarato inabile all'educazione della figlia, tanto che la madre Maria Bettollo ne otteneva l'affidamento. Situazione uguale a quella occorsa a Gliceria Zanini e Quirino Mojola di Rovereto e ad Antonia Zanoni e Antonio Bonora di Tenno. Un ultimo caso riguarda i coniugi Bonatti e Valduga. Il consigliere Lange proponeva che i figli fossero affidati al padre e non alla madre, la quale aveva mantenuto una condotta censurabile. ADT, TEM, b. 16, fasc. 80, cc. 31-32; b. 3, fasc. 178, c. 29; b. 1, fasc. 121, c. 40; b. 10, fasc. 155, c. 57; b. 16, fasc. 281, cc. 52-55.

¹¹⁶⁰ Poteva essere che dietro all'avvio del processo ci fosse anche la volontà delle attrici di spingere il coniuge a un accordo extragiudiziario per renderlo meno violento o per avere il riconoscimento di determinati diritti. Feci, Schettini, *Storia e uso pubblico*, cit., p. 21; Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, cit., p. 587. Purtroppo, in assenza della documentazione giudiziaria relativa alla trattazione degli effetti civili, la cui competenza spettava ai fori secolari, non è possibile sapere come terminavano questi contenziosi. Una futura e auspicata sistemazione dei fondi archivistici sarà il punto di partenza per approfondire anche questi aspetti e conoscere come venivano calcolati gli alimenti, secondo quali modalità veniva accordata la restituzione della dote e come veniva gestito l'affidamento dei figli.

¹¹⁶¹ La metà dei processi di separazione indagati riporta l'accusa di maltrattamento, confermata dal tribunale in un quarto delle sentenze. Questa sfasatura dipende dall'alto numero di procedimenti interrotti, dalle riconciliazioni e talvolta dall'insussistenza delle violenze denunciate per il foro. ADT, TEM, bb. 1-17.

Quello che si può rilevare dalla documentazione è comunque l'iniziativa di queste donne le quali, seppur relegate dallo schema patriarcale di famiglia in una dovuta posizione subordinata, si dimostrano invece figure attive sia nel contesto familiare sia giudiziario: sono donne che sanno a chi rivolgersi per avere un supporto e in grado di inserirsi, anche grazie alla mediazione di esperti, in quelle pieghe offerte loro dal diritto per negoziare a proprio favore quel confine labile e flessibile tra lecita correzione maritale e sopruso¹¹⁶².

4.3.2 La difesa dei mariti: lo *ius corrigendi*

“Provocato dalle parole e dai cattivi fatti della moglie [...] confesso che circa ogni 15 giorni la percuotevo con uno schiaffo, e così ho fatto una volta al mese in Fassa. Trovandomi in Rovereto l'ho schiaffeggiata tre volte in cinque anni e dopo che sono a Trento, una sola volta leggermente, da lei provocato con mali trattamenti. È anche vero che le ho sputato in faccia in tutto il tempo che convivo con lei una volta circa al mese. Nego che coi mali trattamenti l'abbia mai molestata nel notturno riposo così che abbia dovuto fuggire di casa insieme coi figli. Confesso di aver caricato di parole ingiuriose e disonoranti mia moglie [...] perché era provocato dalle sue male parole e dai suoi fatti riprovevoli. [...] Nego assolutamente di aver perduto l'amore alla famiglia [...] Da tre anni a questa parte mia moglie mi maltrattò quasi ogni dì con parole disonoranti e due volte in settimana colle percosse servendosi di qualunque stromento le veniva in mano [...] Da circa tre anni rare volte e di mala voglia si presta ai doveri di moglie [...] Ho fatto questa aggiunta, perché il Tribunale conosca che se qualche volta ho maltrattato mia moglie, mi credeva in diritto, perché come capo della famiglia dovea correggerla”¹¹⁶³.

Questa è la risposta presentata da Pietro Moreletti, ex “cancellista” del tribunale circolare di Trento, in difesa alle accuse mossegli dalla moglie Rachele Zeni. Una testimonianza che ho voluto riportare nella sua quasi totalità - oltre che nel titolo del paragrafo -, poiché offre numerosi spunti di approfondimento sulle strategie messe in atto dai mariti nel processo di separazione. A una prima lettura risultano in evidenza alcuni elementi che Pietro aveva voluto fortemente marcare rispetto ad altri: in particolare l'origine dei maltrattamenti, da

¹¹⁶² L'idea che la famiglia del passato fosse sottoposta a una rigida struttura patriarcale e gerarchica è assolutamente da rivedere alla luce delle fonti che mostrano invece donne aventi comportamenti non conformi al ruolo stereotipato di moglie. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 113-115; Foyster, *Marital violence*, cit., p. 11; Ferraro, *Coniugi nemici*, cit., p. 151. Cfr. *l'agency di figlie e mogli* in E. Orlando, *Matrimoni forzati e violenza domestica a Venezia nel Basso Medioevo*, in *Il genere nella ricerca storica*, cit., pp. 863-877.

¹¹⁶³ ADT, TEM, b. 16, fasc. 187, cc. 50-51.

ricercare nelle provocazioni e negli atteggiamenti non consoni della moglie¹¹⁶⁴. Il suo dunque era presentato come un comportamento dettato e giustificato dalla necessità di ammonire ed educare Rachele e che trovava legittimazione nel principio dello *ius corrigendi*.

Lo *ius corrigendi* era un diritto-dovere che, riconosciuto già dall'antichità, aveva ricevuto nuova linfa con l'avvento del cristianesimo. Infatti, sebbene lo "spirito evangelico" promuovesse un'idea di famiglia basata sulla fratellanza, alla fine prevalse la linea patriarcale, centrata sul ruolo del *pater familias*, al quale la moglie doveva essere subordinata¹¹⁶⁵. Esplicito in tal senso il passo di S. Paolo:

“le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei [...]”¹¹⁶⁶.

Con queste parole veniva ribadita la necessaria sottomissione delle mogli nei confronti dei mariti e conseguentemente il loro diritto di correggere le proprie spose. Tuttavia, siccome il matrimonio nell'ideale religioso doveva essere un'unione retta anche da amore ed armonia, il cristianesimo invitava da un lato le donne alla pazienza e dall'altro gli uomini ad esercitare una correzione moderata, promuovendo in tal modo un connubio basato su una giusta sperequazione tra i coniugi¹¹⁶⁷.

¹¹⁶⁴ Anche il dettagliato resoconto cronologico dei maltrattamenti è un elemento che emerge particolarmente. Come si avrà modo di notare nelle pagine successive, era importante dimostrare per un uomo di aver esercitato una moderata correzione maritale. La scansionazione temporale presentata da Pietro va dunque letta in questa prospettiva.

¹¹⁶⁵ Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 6; Id., *Per una storia della "cultura della violenza coniugale"*, cit., pp. 21-22; Foyster, *Marital violence*, cit., p. 9. La narrazione biblica della creazione di Eva dalla costola di Adamo aveva legittimato la subordinazione femminile all'uomo.

¹¹⁶⁶ *Lettera di San Paolo agli Efesini*, 5, 22-25.

¹¹⁶⁷ “L'accordo matrimoniale verte in primo luogo su questo postulato, affermato con ostinazione, che la donna è un essere debole: naturalmente perversa, deve di necessità essere sottoposta [...] In secondo luogo, viene l'idea correlativa che il matrimonio costituisce la base dell'ordine sociale, che quest'ordine si fonda su un rapporto di disuguaglianza”. G. Duby, *Medioevo maschio. Amore e matrimonio*, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 30. Alle mogli veniva indicata come modello al quale ispirarsi santa Monica, madre di sant'Agostino, che aveva sopportato le angherie del marito con mansuetudine e umiltà. Per la correzione maritale invece, significative sono le parole di Giovanni Crisostomo: “Anche se povera, non glielo rinfacciare; anche se stolta, non l'insultare, ma piuttosto moderarla: infatti è un tuo membro e siete stati resi una sola carne. Ma se è pettegola, ubriaca e iraconda, tanto più bisogna dolersene che adirarsi, e pregare Dio, e aiutarla con ammonimenti e consigli [...]. Se invece la bastoni o la maltratti, la malattia non si cura; infatti la ferocia si elimina con la mansuetudine, non con altra ferocia”. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. VIII-XIX, 8; Id., *Per una storia della "cultura della violenza coniugale"*, cit., pp. 22-23. Sánchez a sua volta sosteneva che “viro autem respectu uxoris, filiorum et familiae non huiusmodi punitio incumbit, sed domestica et moderata”. Sánchez, *De sancto matrimonii sacramento*, cit., l. 10, d. 18, n. 16, p. 401. Sulla stessa scia si esprimevano Alfonso Maria de Liguori: “Dicunt comunissime, licere viro aliquando uxorem verberare, modo id frequenter non faciat, nec severe

La correzione maritale però non trovava espressione e ragione d'essere nel solo contesto religioso cristiano, poiché era un diritto “riconosciuto ovunque in Europa, senza che i diversi contesti politici, confessionali, sociali e patrimoniali, presenti nel continente introduc[essero] varianti o sfumature significative”¹¹⁶⁸. Mantenendo l'attenzione sul contesto considerato, il Codice penale austriaco del 1852, valido anche per la Contea tirolese, prevedeva il diritto della “domestica disciplina”, purché non arrecasse “danno nel corpo” del maltrattato¹¹⁶⁹. La sua accettazione nella legislazione secolare era da ricercare nell'importanza che l'unione matrimoniale rivestiva per lo Stato. Il connubio tra marito e moglie, oltre a rappresentare simbolicamente l'unione di Cristo con la Chiesa, doveva rispecchiare nel suo piccolo anche il rapporto vigente tra il re e i sudditi, nel quale il marito rivestiva il ruolo del monarca¹¹⁷⁰. In quest'ottica il marito aveva il diritto e il dovere di mantenere l'ordine all'interno della propria famiglia, avendo a disposizione come mezzo la correzione domestica per portare all'obbedienza i suoi componenti. La violenza maritale non era considerata perciò “un elemento trasgressivo”, quanto un mezzo necessario e “funzionale” per garantire il funzionamento del “sistema familiare patriarcale”¹¹⁷¹.

Il principio dello *ius corrigendi* era insomma fortemente radicato sia nei sistemi giuridici, ecclesiastici e secolari, che nella società¹¹⁷². Nelle richieste di separazione infatti le mogli non condannavano la correzione in sé, quanto l'uso che ne facevano i mariti, i quali varcavano quella linea non ben definita che separava la giusta correzione dall'abuso. I mariti erano invece impegnati a distruggere queste ricostruzioni della realtà, per evitare di incorrere nella colpevolezza. Quali strategie adottavano? In sede giudiziaria ambivano non

[...]” e papa Benedetto XIV: “Si vero maritus leviter tantum eam verberet [...] uxor jus non habet recedendi a marito, cum idem jure suo possit uxorem ratione nimiae loquacitatis etiam moderatis vereberibus castigare”. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, pp. 682-683.

¹¹⁶⁸ Feci, Schettini, *Storia e uso pubblico*, cit., p. 19. Per il riconoscimento della correzione maritale in alcuni statuti italiani e in legislazioni europee di età moderna si veda Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 22-23.

¹¹⁶⁹ L'art. 413 recitava: “Il diritto della domestica disciplina non può in verun caso estendersi fino a maltrattare il castigato in modo che ne risenta danno nel corpo. Perciò sono da punirsi come contravvenzioni siffatti maltrattamenti recati [...] da un conjuge all'altro [...]”. *Codice penale austriaco*, cit., p. 181. Una evidente ripresa dell'art. 165 del Codice penale del 1803. L'art. 91 del Codice civile austriaco del 1811 invece ribadiva che “Il marito è il capo della famiglia”. Basevi, *Annotazioni pratiche*, cit., p. 23. La correzione maritale però trovava già legittimazione nel codice teresiano del 1766 e nella successiva patente matrimoniale giuseppina del 1783, nella quale si attribuiva al marito „über das Weib eine Gattung von Gewalt [zu], welche jedoch nach Vernunft, Anständigkeit und Billigkeit gemäßigt sein muß”. Tschannett, *Zerrissene Eben*, cit., pp. 33, 52.

¹¹⁷⁰ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 110; Foyster, *Marital violence*, cit., p. 12.

¹¹⁷¹ C. Cristellon, *Il (dis)ordine della violenza familiare: spazi, limiti, strategie (Italia, secoli XV-XVIII)*, in *Il genere nella ricerca storica*, cit., p. 879.

¹¹⁷² Orlando, *Matrimoni forzati*, cit., p. 871; Cristellon, *Il (dis)ordine della violenza familiare*, cit., p. 884. Interessanti i proverbi popolari riportati da Cavina: “chi batte sua moglie la fa strillare, chi la ribatte la fa tacere; buon cavallo o cattivo cavallo vuole lo sperone, buona moglie o cattiva moglie vuole il bastone”. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 21.

tanto a negare i maltrattamenti, quanto a dimostrare come questi fossero giustificati dalla condotta delle mogli¹¹⁷³. In questo modo gli atteggiamenti violenti sarebbero stati considerati leciti, poiché ascrivibili a quel diritto correzionale che era loro riconosciuto. Non stupisce trovare dunque nelle repliche il frequente ricorso alle provocazioni verbali e fisiche attuate dalle mogli, alle quali i mariti avevano “dovuto” rispondere, come nel caso di Pietro Moreletti. Nel processo Lorenzoni-Sassella, si riportava analogamente che:

“in quanto ai maltrattamenti non nega d’essere passato qualche volta a maltrattarla, ma asserisce d’essere stato provocato da lei stessa per le ingiurie che pronunciava contro di lui [...]. Nega d’essere incorreggibile, anzi asserisce che se non fosse tentato dalla stessa sua moglie egli sarebbe del tutto ragionevole, e ripete che la maggior parte delle volte viene da lei stessa provocato”¹¹⁷⁴.

Una narrazione non molto dissimile da quella proposta da Sebastiano Battistat, che dichiarava:

“Ammetto che io ho offeso mia moglie con parole offensive [...]. Le diceva: Porca; vacca; che il diavolo ti porti [...] E queste parole io diceva contro di essa con quella frequenza con cui mi provocava col dire p.e. quando l’invitava al passeggio, mena a spasso le tue puttane [...]. Ammetto d’aver un giorno dato a mia moglie dei pugni, ma da essa provocato, essendo stata la prima a darmi un pugno. [...] Ammetto d’aver molte volte bestemmiato dicendo p.e. Per Dio, Corpo della Madonna, Sacramento, ma sempre provocato e stizzito dalla moglie”¹¹⁷⁵.

Alle provocazioni più volte evocate dai mariti, si aggiungevano poi descrizioni relative alla condotta repressibile, se non addirittura scandalosa, tenuta dalle mogli. In tal modo si configurava una narrazione parallela a quella presentata in precedenza dalle attrici, nella quale i ruoli però erano invertiti: se nelle istanze si assisteva al binomio “marito manesco/moglie innocente”, ora si proponeva quello di “moglie scandalosa/marito tradito”¹¹⁷⁶. Ciò serviva a ribadire che i maltrattamenti maritali si erano verificati in circostanze lecite e per totale colpa della partner. Emblematico il racconto di Antonio Sartori, che nel rappresentare la moglie si era impegnato in un ritratto negativo:

¹¹⁷³ Un comportamento confermato anche dagli studi di Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 99; Id., *Per una storia della “cultura della violenza coniugale”*, cit., p. 27; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 284; Borgione, *Separazione coniugale*, cit., p. 98; Foyster, *Marital violence*, cit., p. 115; Orlando, *Matrimoni forzati*, cit., p. 876.

¹¹⁷⁴ ADT, TEM, b. 3, fasc. 142, c. 18.

¹¹⁷⁵ ADT, TEM, b. 4, fasc. 114, cc. 19-20.

¹¹⁷⁶ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 284-285.

“per il corso non interrotto di 5 e più anni, [Antonio] ebbe a soffrire tanti dispiaceri e doglianze, insidie e crucci per la cattiva condotta della moglie, sopportati con eroica pazienza, menando essa una vita lussuosa ed infamante ed infedele [...] praticando in questo periodo di tempo persone sospette, tenendo ricetto in casa di giorno e di notte, durante il tempo della sacra funzione scandalizzando innocenti figliuoli e parte del vicinato, vizio ed abito vecchio posseduto prima del suo matrimonio”¹¹⁷⁷.

Affermazioni gonfiate ed inventate quelle di Antonio, come avrebbero testimoniato più avanti il curato locale e il capocomune di Bieno¹¹⁷⁸, ma che dimostrano come l’obiettivo dell’uomo fosse, oltre a quello di crearsi un “movente” valido, anche quello di mettere in dubbio la credibilità di Maria, minando il suo onore.

Se da un lato l’azione maritale mirava così a screditare la moglie nella sua persona, nel tentativo di far ricadere su di lei la colpa, dall’altra puntava a mettere in risalto la propria condotta irreprensibile di *pater familias*. Nella documentazione gli uomini tendono infatti a raffigurarsi come buoni mariti e padri di famiglia, che avevano adempiuto ai loro compiti, come quello di correggere giustamente le mogli. Una correzione “moderata” però, come nel caso di Pietro Moreletti, che negava di aver maltrattato la moglie a tal punto che era dovuta fuggire di casa coi figli. Anche l’accusa di disinteresse nella cura familiare veniva rigettata da Pietro, che come illustrato, affermava di non aver “perduto l’amore alla famiglia”, provvedendo al necessario sostentamento¹¹⁷⁹.

Queste tattiche impiegate da parte maschile, per quanto potessero essere “il modo giuridicamente più corretto”¹¹⁸⁰ per contrastare i costrutti narrativi delle mogli sui maltrattamenti subiti, non erano però le uniche utilizzate. Non tutti gli uomini infatti si attenevano a questo schema che ruotava attorno ai concetti di correzione maritale e onestà femminile, preferendo demolire i contenuti delle istanze, dimostrandone l’insussistenza¹¹⁸¹.

Quale fosse la strategia adottata, l’obiettivo finale che accomunava i mariti era comunque quello di provare la propria innocenza e conseguentemente la colpa della

¹¹⁷⁷ ADT, TEM, b. 3, fasc. 178, cc. 14-15.

¹¹⁷⁸ ADT, TEM, b. 3, fasc. 178, cc. 20-21.

¹¹⁷⁹ Uno dei compiti del capofamiglia era infatti quello di fornire il necessario sostentamento a moglie e figli. Un aspetto legato alla concezione dell’uomo quale *male breadwinner*, che, sebbene auspicato dalla politica e società, difficilmente fu realizzabile negli strati più umili della comunità. Saurer, *Amore e lavoro*, cit., pp. 104-105.

¹¹⁸⁰ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 284.

¹¹⁸¹ È questo il caso di Girolamo Marini, sposato a Gioseffa Lorandini, che respinse efficacemente le accuse della moglie. ADT, TEM, b. 15, fasc. 282, cc. 15-19.

moglie. Dimostrare l'infondatezza delle imputazioni femminili o la lecita correzione, poiché la donna aveva mantenuto un atteggiamento deplorabile e per prima aveva provocato, era infatti fondamentale per non venire incolpati della separazione ed essere obbligati così a versare gli alimenti e/o a restituire la dote alla moglie. Solo la donna virtuosa ed esente da colpa aveva diritto a ciò, mentre se fosse stata dichiarata responsabile non avrebbe potuto avanzare alcuna pretesa¹¹⁸². Nel processo tutto ruotava così attorno non tanto alla separazione in sé, quanto all'accertamento della colpa¹¹⁸³: chi fosse riuscito ad usare le tecniche migliori e a costruire una realtà processuale legalmente convincente, avrebbe avuto maggiori possibilità di uscire vincitore dal conflitto¹¹⁸⁴. Per far ciò, si è visto, era necessario proporre una storia aderente alle disposizioni canoniche e al sistema valoriale, condiviso dalla popolazione, sul quale si definivano i modelli, costruiti in base al genere di appartenenza, che regolavano i rapporti tra i sessi. Le donne dovevano raccontarsi come mogli pazienti, ubbidienti, oneste, virtuose, raccolte nel proprio spazio domestico: insomma dovevano presentare i connotati tipici dell'onore femminile; mentre i mariti dovevano descriversi come operosi e giusti padri di famiglia. L'ingerenza di un mondo nell'altro o l'inadempimento di questi codici comportamentali erano aborriti e condannati tanto dalle autorità che dalle comunità, poiché minavano quell'equilibrio e quella gerarchia di poteri e di ruoli che doveva vigere sia nella società sia nella famiglia¹¹⁸⁵.

4.3.3 La violenza contro le donne nelle deposizioni dei testimoni

¹¹⁸² Casanova, *Polizia e disordini*, cit., p. 4; Forster, *Legitime Wut*, cit., p. 110.

¹¹⁸³ In diversi casi i mariti esplicitamente dichiaravano di essere favorevoli all'interruzione della coabitazione. Il nocciolo della questione verteva dunque su chi fosse il responsabile. Ma bisognerebbe indagare meglio anche le motivazioni che stavano alla base dei contenziosi nei quali i mariti erano contrari alla separazione. In alcuni procedimenti infatti è chiara l'intenzione maschile di promuovere una riconciliazione proprio per evitare di dovere mantenere la moglie nel caso di una eventuale divisione. ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 3-6; b. 13, fasc. 116, cc. 1-35. Si ricordi inoltre che era la stessa normativa ecclesiastica concordataria a pretendere una colpa per poter concedere la separazione. In quei contesti in cui veniva permessa la separazione consensuale, infatti, il concetto di colpa spariva nella documentazione, sostituito da dichiarazioni generali di lunghi dissidi e contrasti coniugali. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 378-379.

¹¹⁸⁴ Ovviamente per raggiungere un esito positivo erano altrettanto indispensabili le testimonianze e le prove di altra natura che le parti dovevano produrre.

¹¹⁸⁵ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 111. Si veda ad esempio il pensiero del gesuita Antonfrancesco Bellati nell'opera *Le obbligazioni di una moglie cristiana verso il marito* (1757), favorevole al mantenimento e alla conservazione di ruoli distinti e di sfere d'azione separate, ma complementari, dei coniugi. L. Guerci, *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento*, Torino, Tirrenia Stampatori, 1988, pp. 32-44.

Fino ad ora si sono considerate le caratteristiche dei discorsi che strutturavano le istanze femminili e le risposte maschili, ma queste, per quanto potessero essere confezionate in maniera impeccabile, senza il supporto di testimoni non avrebbero prodotto effetto alcuno.

I testimoni che compaiono nei processi di separazione trentini di metà Ottocento, come si è già avuto modo di notare, sono numerosi e vari: uomini e donne di ogni condizione sociale, esercitanti le più disparate professioni, vicini, parenti, colleghi, dipendenti delle coppie protagoniste dei contenziosi. Il foro ecclesiastico tridentino dunque ammetteva come testi tutti coloro che venivano citati dai coniugi senza applicare alcuna eccezione¹¹⁸⁶. I maltrattamenti infatti, avvenendo principalmente all'interno delle mura domestiche, erano un "reato occulto"¹¹⁸⁷, che necessariamente richiedeva l'interrogazione di coloro che maggiormente erano vicini alla coppia¹¹⁸⁸.

Lo studio delle deposizioni testimoniali ha l'obiettivo di comprendere come i membri della comunità descrivevano e concepivano la violenza maritale, valutavano i coniugi sulla base del rispetto dei ruoli di genere, e come le configurazioni comunitarie influenzavano le rappresentazioni della violenza.

Il processo, più volte menzionato, tra l'ostessa Anna Gartner e il marito Tommaso Francisci di Mezzolombardo costituisce uno dei casi più ricchi in tal senso. Perciò di seguito si procederà all'analisi delle deposizioni testimoniali, circoscritta però al solo tema della violenza fisica e verbale inflitta da Tommaso ad Anna, lasciando in disparte le altre imputazioni¹¹⁸⁹. Tra le deposizioni più esplicite si trova quella di Antonio Malfat;

¹¹⁸⁶ L'eccezionalità era data dalla circostanza in cui i testi fossero stati inquisiti o incriminati in altri processi. v. *supra* 3.2.2.1.1. L'ammissibilità di tutti i testi non era un fatto scontato, visto l'importante ruolo che ricoprivano per la risoluzione dei contenziosi. Il diritto comune infatti non accettava come testi le *viles personae*, le donne, i parenti, gli amici o nemici, in quanto le loro deposizioni potevano essere condizionate o non attendibili. Da qui la difficoltà di reperire le prove per i fori ecclesiastici, nei quali vigeva la stessa teoria, visto che le violenze avvenivano nelle abitazioni. Durante il Settecento tuttavia questa impostazione venne abbandonata, a favore di un minor rigorismo. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 122-123; Lombardi, *L'odio capitale*, cit., p. 337; Borello, *Lo spazio di un matrimonio*, cit., pp. 74-75, 89.

¹¹⁸⁷ Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 122.

¹¹⁸⁸ Non stupisce dunque trovare parenti, vicini, amici dei coniugi tra i testi citati dalle parti. Essi infatti fungevano da naturale punto di sostegno e assistenza. Talvolta erano gli stessi coniugi, e principalmente le donne, che riferivano ai parenti e al vicinato quanto accadeva in casa per ricevere aiuto. Erano i familiari o i vicini presso i quali si rifugiavano le mogli in fuga da casa o erano sempre loro ad intervenire per bloccare la furia dei mariti mentre picchiavano le mogli. Il loro aiuto poteva giungere fino in tribunale. La pubblicità dei maltrattamenti garantiva così un indispensabile supporto materiale ed emotivo. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 155-156, 170, 270; Lombardi, *Coniugi nemici*, cit., pp. 149-150; Radica, *Onore, follia e amore*, cit., pp. 66-67; Basilio, *La violenza domestica nell'Abruzzo*, cit., pp. 67-69; Ferraro, *The Power to Decide*, cit., pp. 501-511.

¹¹⁸⁹ Si è già potuto notare in precedenza come gli altri capi d'accusa erano l'infedeltà cronica del marito, che intratteneva relazioni con numerose donne, e il dissipamento delle sostanze. v. *supra* 3.2.3.5.

interrogato dal giudice egli rispose che, quelle “rare” volte in cui si recava in osteria¹¹⁹⁰, vedeva che Tommaso

“trattava la moglie con maniere burbere, villane ed affliggenti. La moglie poi si mostrava costantemente paziente, e a miei occhi appariva qual donna oppressa d’avvilimento e da dolore. Un giorno [...] vidi il Francisci che nella camera che colla fenestra mette sulla pubblica contrada [...] rivol[geva] contro della medesima tutta la sua furia e bestemmiando andava dicendo che l’avrebbe uccisa. [...] Dopo pochi momenti vidi uscir dalla casa del Francisci la di lui moglie che tremante cercava altrove sicurezza. [...]”¹¹⁹¹.

Ancor più interessante è la testimonianza di Antonio Felin, dipendente in casa Francisci, che asseriva: “La trattava sì bestialmente che io credo non vi sia uomo al mondo che tratti più male sua moglie. [...] Moltissime volte ho udito il Francisci insultare la moglie e arrabbiato più che mai minacciarla di percuoterla ed ucciderla. [...] Lo vidi due volte avanti tre anni circa [picchiare la moglie]”¹¹⁹². Vincenzo Perli era stato testimone invece di un episodio avvenuto in osteria in cui Tommaso aveva colpito Anna in testa con un bastone, vedendo in ciò un atto voluto e uno “sfogo di colera e atto di vendetta”¹¹⁹³.

Nel procedimento si susseguono poi una lunga serie di testimoni, interrogati più volte dal decano di Mezzolombardo, sui quali non mi soffermerò, visto che indicativamente confermano quanto asserito dai testi sopra citati. Dalla documentazione emerge infatti che l’attrice poteva contare su un vasto numero di persone che avevano assistito a diversi episodi di violenza maritale. Essi avvenivano non solo entro le mura di casa, ma anche in osteria, rendendo in tal modo spettatori gli avventori del posto. Una circostanza questa che aveva di certo aiutato Anna nel reperire testimoni a proprio favore. Ma, come esposto da due dei tre testimoni, erano conosciuti anche i maltrattamenti casalinghi. Nel caso di Felin, ciò era dovuto al rapporto di lavoro esistente con Francisci che lo portava a stare a stretto contatto con la coppia e a conoscerne le dinamiche quotidiane e personali. Malfat invece si era trovato ad assistervi per caso, trovandosi sulla strada davanti alla loro dimora. Ciò che

¹¹⁹⁰ Interessante notare che alcuni testimoni maschili confermassero di conoscere la coppia, specificando però di frequentare poche volte o raramente l’osteria dei coniugi. La frequentazione delle osterie infatti non era ben vista dalle autorità. ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 106-110.

¹¹⁹¹ ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, c. 113.

¹¹⁹² ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 116-117.

¹¹⁹³ Tommaso Francisci infatti aveva tentato di giustificarsi asserendo che il colpo fosse rivolto al figlio della moglie. Tuttavia, Vincenzo sosteneva come ciò fosse impossibile, visto che il ragazzo si trovava dal lato opposto della stanza rispetto alla madre. ADT, *TEM*, b. 2, fasc. 23, cc. 123-124.

accadeva nelle case infatti era oggetto di pettegolezzi e materia di dominio pubblico a causa della promiscuità delle abitazioni¹¹⁹⁴. I tre testimoni dunque avevano assistito direttamente ai maltrattamenti di Tommaso o vedendoli o sentendoli in prima persona. Una circostanza rilevante, che attribuiva alle loro deposizioni un notevole valore¹¹⁹⁵.

Esaminando ora il modo in cui i maltrattamenti sono raccontati dai testimoni, è immediato notare che essi esprimono modelli e concetti già rilevati nell'analisi delle istanze femminili e delle risposte maschili. Antonio Malfat dichiarava che Anna era “costantemente paziente”, una caratteristica, come già visto, che definiva una buona moglie. Secondo il teste dunque, la donna aderiva stabilmente alle caratteristiche attese del suo ruolo. Discorso analogo vale per i maltrattamenti di Tommaso, i quali, oltre a trovare conferma nelle voci di numerose persone, vengono presentati rifacendosi ai criteri già illustrati, quali la gravità, la gratuità e la continuità. In riferimento a quest'ultimo elemento, Tommaso aveva “moltissime volte” insultato e minacciato Anna, che “costantemente” aveva sopportato i soprusi del marito. Vincenzo Perli invece sottolineò l'infondatezza della violenza della quale era stato testimone, descrivendola come un atto immotivato dettato da pura vendetta. Ma è sulla crudeltà delle sevizie che i testi si pronunciarono con maggior dettaglio¹¹⁹⁶. Anna, nel primo racconto, era dovuta fuggire di casa, cercando rifugio da qualche vicino, per paura di subire ritorsioni dal marito. Tuttavia, sono le parole di Antonio Felin quelle più interessanti: egli aveva definito il comportamento di Tommaso come “bestiale”, tanto che credeva non potesse esservi modo peggiore di trattare una moglie. La lunga durata, l'arbitrarietà e la gravità dei maltrattamenti e la costante pazienza di Anna emergono dunque con forza dalle deposizioni, rimandando, non a caso, ai criteri definiti dal diritto canonico necessari per concedere la separazione. Potrebbe essere dunque che i testimoni in questione avessero costruito le proprie deposizioni adattandole agli schemi normativi per favorire la posizione di Anna. Si deve considerare però che, a prescindere da possibili manovre strategiche, le deposizioni erano comunque espressione dei valori insiti nella

¹¹⁹⁴ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 265-270; J.W. Cole, E.R. Wolf, *La frontiera nascosta. Ecologia e etnicità fra Trentino e Sudtirolo*, S. Michele all'Adige (TN), Museo degli usi e costumi della gente trentina, 1994, pp. 254-256; E. Pelleriti, *Conflitti familiari innanzi al “poliziotto paciere” nella Sicilia postunitaria*, in *La violenza contro le donne nella storia*, cit., pp. 126-127; Lombardi, *Giustizia ecclesiastica*, cit., p. 587, 589. Sul tema di veda D. Rizzo, *L'impossibile privato. Fama e pubblico scandalo in età liberale*, in «Quaderni storici», 112 (2003), 1, pp. 215-242.

¹¹⁹⁵ Essi erano testimoni *de visu*, che erano giunti a conoscenza dei maltrattamenti assistendovi personalmente. Esistevano anche altre tipologie di testimoni: quelli *de auditu*, che avevano sentito la moglie chiedere aiuto, urlare o piangere; quelli *de proprio sensu*, che intuivano le sevizie occorse dai rumori ad esse collegate; *de publica voce et fama*, che sapevano perché cosa nota. I più importanti a fini giudiziari erano quelli appartenenti alle prime due categorie. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 268; Borello, *Lo spazio di un matrimonio*, cit., p. 74.

¹¹⁹⁶ Una circostanza riscontrata anche da La Rocca. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 270.

comunità. Una comunità che riconosceva il diritto di correzione maritale a patto che non eccedesse nell'abuso, il quale era condannato anche dagli stessi uomini che prendevano parte ai processi¹¹⁹⁷.

Nel contenzioso tra i coniugi Maria Anna Untersalmbergherim e Sebastiano Battistat di San Michele all'Adige, l'attrice attribuiva al marito numerose colpe, tra le quali figuravano anche le percosse e le ingiurie. Anche in questo caso, come nel precedente, Maria Anna poteva contare su un gran numero di testimoni, visto che anch'ella era proprietaria di un'osteria, nella quale si verificavano parte dei maltrattamenti. Sia le ingiurie sia le violenze fisiche erano confermate dai vicini di casa, dai clienti e dai dipendenti dell'osteria. Essi avevano sentito più volte Sebastiano insultare la moglie con appellativi affatto positivi come "Porca puttana, vacca, vacca de na vecchia"¹¹⁹⁸ e minacciarla di morte con frasi: "Taci, altrimenti ti porto via la testa come ad una rana, non m'importa l'andare a Gradisca¹¹⁹⁹; allora sarò contento"; "Ti voglio tagliare via la testa, cana dall'Ostia"¹²⁰⁰. Inoltre, quasi tutti i testi avevano o visto e sentito le percosse subite dalla donna per mezzo di utensili, calci e pugni o assistito alle sue fughe di casa per scappare dal marito manesco¹²⁰¹.

Erano dunque accertate sia la crudeltà dei maltrattamenti sia la loro durata nel tempo. Tuttavia, in questa circostanza è interessante porre l'attenzione sulle risposte che i testi avevano dato alla domanda del consigliere Boninsegna sulla fama e sul "costume" di Maria Anna. Michele Filippi aveva dichiarato che l'attrice era una "buona donna", che si lasciava "sfuggire qualche parola mal misurata quando veniva maltrattata dal marito"¹²⁰². Un'affermazione che trovava conferma anche negli interrogatori di altri testimoni maschili, che avevano sostenuto che "la donna poi si lascia sfuggir di bocca qualche parola impropria contro il marito come è costume delle donne" e "La credo donna di buon costume, solo devo notare che qualche volta scherzando l'ho udita dire qualche parola che stizzava l'ira

¹¹⁹⁷ Interessante quanto riportato dai testimoni, principalmente maschili, nella causa di separazione del 1643 tra i coniugi Caterina, già vedova Salvadori, e Bartolomeo d'Arco. Ai capitoli del marito: "Se non sanno [...] Se non è cosa ordinaria, in questo paese [Arco], che li mariti dan delle percosse alle mogli per correggerle, facendo anco venir ben spesso negre, tanto sul mostazzo [=viso], come altrove", i testi risposero: "No stimo cosa ordinaria il batere la molie se non con cause legitime. Che il dar ale done moderatamente quando le merita non è male, ma l'eccedere come lui, poi non sta bene". Sighele, *Promesse matrimoniali disattese ed istanze di separazione*, cit., pp. 154-155, 187.

¹¹⁹⁸ ADT, TEM, b. 4, fasc. 144, cc. 28-38.

¹¹⁹⁹ A Gradisca si trovava il carcere dove venivano mandati coloro che avevano da scontare lunghe pene detentive.

¹²⁰⁰ ADT, TEM, b. 4, fasc. 144, cc. 32, 38.

¹²⁰¹ ADT, TEM, b. 4, fasc. 144, cc. 29-38.

¹²⁰² ADT, TEM, b. 4, fasc. 144, cc. 27-40.

del marito che è facile ad accendersi”¹²⁰³. Unica voce fuori dal coro era stata quella di Anna Demarchi, che aveva sottolineato che Maria era “donna di lodevole condotta”¹²⁰⁴. Appare evidente in quest’ultima affermazione la solidarietà tra i soggetti dello stesso sesso in contrasto a quello opposto: in situazioni di sofferenza come questa la solidarietà femminile si esprimeva con particolare forza¹²⁰⁵. Ad eccezione di Anna Demarchi, dalle altre testimonianze emerge un giudizio su Maria Anna non completamente positivo, corredato di qualche sfumatura critica. Sebbene la donna fosse descritta complessivamente di buoni costumi, le veniva contestato il fatto di essersi indisposta e di aver ripreso Sebastiano per il suo comportamento discutibile, anche se era portata a ciò dall’aspirazione. L’infedeltà di Sebastiano con una dipendente dell’osteria e con due donne di dubbia fama era appurata dalla *vox publica* e confermata da alcuni testi e dall’uomo stesso, che più volte se ne era vantato in osteria. Eppure, i tradimenti del marito, dai quali scaturivano la gelosia della moglie e i suoi rimproveri all’uomo, non erano ritenuti motivi legittimi per usare quelle “parole improprie” pronunciate da Maria Anna. Secondo le opinioni dei testi maschili interrogati, il ruolo di moglie prevedeva il rispetto e la sottomissione all’autorità maschile. L’attrice inoltre, consapevole del carattere irascibile del marito, avrebbe dovuto tacere, invece di provocarlo e criticarlo per le sue malefatte, come suggeriva de’ Liguori: “Taci quando il tuo uomo si infuria, fa’ sì che il vento dell’ira si plachi, e non sarai percossa”¹²⁰⁶. Qualsiasi atteggiamento non aderente al sistema valoriale che definiva il genere femminile, anche se legittimo agli occhi dell’osservatore contemporaneo, comportava quindi una sanzione sociale alla donna.

Questi due casi processuali hanno permesso sia di indagare le espressioni e i caratteri usati dai testimoni per narrare le violenze domestiche occorse tra le coppie, sia di recepire il loro modo di intendere i ruoli coniugali all’interno del matrimonio.

L’ultimo processo che intendo esaminare è singolare, poiché, a differenza dei precedenti, dove figurano tra i testimoni numerose persone, provenienti anche da località diverse rispetto al domicilio delle coppie considerate, esso si distingue per il suo essere rappresentativo dell’agire di una “piccola comunità”¹²⁰⁷. Si tratta degli abitanti della

¹²⁰³ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 144, cc. 27-40.

¹²⁰⁴ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 144, c. 38.

¹²⁰⁵ Pitt-Rivers, *Il popolo della Sierra*, cit., p. 96. Una condizione emergente anche dai processi matrimoniali trentini di età moderna. Sighel, *Promesse matrimoniali disattese ed istanze di separazione*, cit., p. 144.

¹²⁰⁶ Cavina, *Nozze di sangue*, cit., pp. 13-14.

¹²⁰⁷ Si riprende un concetto analizzato da Povolo, che con questo termine riconosce “un’unità territoriale ed istituzionale costituita di individui e famiglie e caratterizzata da una dimensione antropologica in cui le reti di relazione erano a base egualitaria e dominate dai legami di parentela”. C. Povolo, *La piccola comunità e le sue*

contrada Cainari, sita nella remota val Vanoi, sottoposta amministrativamente al comune di Castello Tesino e spiritualmente alla parrocchia di Canal S. Bovo¹²⁰⁸. Le particolari caratteristiche antropiche e geografiche del luogo permettono di cogliere nelle voci dei testimoni interrogati il “sentire comune” della popolazione. Il dissidio era insorto tra i coniugi Maria De Marchi e Giuseppe Stefani, detto “Menao”¹²⁰⁹. La donna, fuggita di casa, chiedeva la separazione dal marito, per le minacce, le bestemmie, la “prodigalità” e “l’intemperanza nel bere”¹²¹⁰. Tutte imputazioni che l’attrice intendeva provare attraverso alcune persone del posto che avevano assistito a diversi episodi. Le speranze di Maria tuttavia erano mal riposte: i testi Bortolo Fontana e Matteo, Adamo, Giovanni Antonio Stefani avevano sì confermato i capi d’accusa della dilapidazione di denaro - visto che Giuseppe era stato interdetto dall’autorità civile – e dell’ubriachezza, ma avevano espresso opinioni discordanti sulle minacce e sulle bestemmie, che non tutti attribuivano all’uomo. I quattro uomini avevano concluso le loro deposizioni esprimendo concordemente che a loro avviso una separazione tra i coniugi non era auspicabile per il timore che Giuseppe commettesse qualche sproposito¹²¹¹. Neanche le successive deposizioni di Giovanni Fontana e Stefano Stefani erano state di aiuto a Maria, visto che il primo aveva preferito non rispondere per evitare di danneggiare qualcuno e il secondo aveva sostenuto che Giuseppe aveva minacciato altre persone, non giungendo però mai ai fatti¹²¹². L’attrice, messa a conoscenza delle deposizioni, aveva espresso nelle osservazioni tutto il suo disappunto, in quanto “lamenta la debolezza degli altri testimoni [...] i quali dovevano sapere tanti ammicoli in appoggio delle mie accuse”¹²¹³. Maria infatti aveva approvato solo le dichiarazioni dei fratelli Giovanni Battista e Pietro Loss, presso i quali si era rifugiata e viveva ancora, i quali erano intervenuti per bloccare Giuseppe giunto sul posto per riportare a casa la moglie con la forza¹²¹⁴. I fratelli Loss però erano gli unici tra i testimoni citati a provenire da un contesto esterno a quello di Cainari, in quanto residenti a Canal S. Bovo: un dettaglio importante in questa particolare circostanza. Giuseppe infatti godeva

consuetudini, in *Tra diritto e Storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Catanzaro, Rubbettino, 2008, p. 595.

¹²⁰⁸ Agostino Perini nella sua opera, datata 1852, riportava che a Cainari vivevano 130 persone. A. Perini, *Statistica del Trentino*, Trento, Tipografia fratelli Perini, 1852, II, p. 119.

¹²⁰⁹ Si è già illustrata parte del processo nel capitolo precedente a causa della particolarità del giudizio finale emesso dal foro ecclesiastico. v. *supra* 3.2.3.5.

¹²¹⁰ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 15-16.

¹²¹¹ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 23-30.

¹²¹² ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 39-40.

¹²¹³ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 43-44.

¹²¹⁴ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 37-38.

dell'appoggio e del sostegno di tutta la comunità, e ciò era evidente dalle due suppliche che l'uomo aveva inviato al tribunale per pregare il vescovo e i consiglieri ad obbligare la moglie a tornare a casa. Le suppliche infatti riportavano non solo la firma di Giuseppe, ma anche quella di parenti, di compaesani e del deputato comunale di Cainari¹²¹⁵. Maria si trovò così davanti a un fronte compatto avverso nei suoi confronti e favorevole al marito. La spiegazione di questa situazione era efficacemente illustrata dal decano di Primiero nelle considerazioni riportate nel documento di accompagnamento agli interrogatori:

“L'Esame però dei testimoni non dà in mano alcuna sicurezza. Ho riscontrata anche difficoltà nei testimoni a dichiarare lo stato delle cose per timore di compromettersi con Giuseppe Stefani. [...] Ho potuto rilevare: 1- Che da tutti si vedrebbe di mal occhio questa separazione, che sarebbe seguita da qualche atto vindicativo per parte di Giuseppe Stefani. 2- Che Giuseppe Stefani per niun conto annuirà alla separazione. 3- Che Maria Stefani nativa di Ronco è poco ben veduta ai Cainari perché sa vivere in famiglia ed usare economia”¹²¹⁶.

La comunità si era così schierata all'unisono contro Maria per la paura di dover subire ritorsioni da Giuseppe, il quale, se fosse stata approvata la separazione, avrebbe potuto compiere qualche azione sconsiderata. I compaesani dunque cercavano di tutelare loro stessi a danno di Maria, che non aveva ragione di essere protetta, visto che non era neanche del luogo. La donna infatti proveniva da Ronco, contrada sottostante a Cainari sulla strada per Canal S. Bovo. La vicinanza dei due piccoli centri abitati, circa 10 minuti a piedi, non era un fattore che determinasse per forza una sorta di unità tra gli abitanti dei due posti, poiché tendenzialmente le realtà circoscrive erano in contrasto tra loro¹²¹⁷. L'attrice inoltre, come spiegava ancora il decano, era “di un casato non troppo ben veduto, essa pure è guardata di mal occhio, perché fu sempre guardinga nel carattere e riservata nello

¹²¹⁵ Le firme nelle suppliche erano di: Giovanni Stefani, fratello di Giuseppe, Domenico Stefani, Antonio Stefani, un altro Giuseppe Stefani, Giacomo Fontana, altri due Domenico Stefani e Giovanni Stefani, il deputato comunale Stefano Stefani, Giovanni Fontana, Stefano Fontana, Bortolo Fontana, Ermano Stefani, Luigi Stefani. ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 18-19, 33-34.

¹²¹⁶ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 21-22. Appare un controsenso che la comunità criticasse Maria per la sua capacità di gestire la famiglia e l'economia domestica, visto che queste erano due caratteristiche richieste ad una moglie e madre. Nei processi di separazione promossi da mariti infatti, questi accusavano le rispettive mogli di non essere in grado di prendersi cura della casa e dei figli. Sembra quasi che l'opinione del decano fosse ironica e tendenziosa nei confronti degli abitanti di Cainari. ADT, *TEM*, b. 3, fasc. 134, cc. 1-42; b. 16, fasc. 281, cc. 1-61.

¹²¹⁷ Un conflitto tra comunità limitrofe nel territorio vicentino di fine Ottocento è descritto in Povolo, *I confini violati*, cit., pp. 1071-1111. Si veda anche l'ostilità tra “pueblos” vicini riportata in Pitt-Rivers, *Il popolo della Sierra*, cit., pp. 17-26.

stringere relazioni”¹²¹⁸. Due circostanze che di certo avevano peggiorato la posizione di Maria nel contesto di Cainari. Purtroppo, non si hanno notizie sulla famiglia della donna, così da chiarire il motivo per il quale non fosse ben considerata. Qualunque fosse la ragione all’origine della sua riservatezza, il fatto che Maria non avesse stretto relazioni con gli abitanti del posto l’aveva posta in una situazione precaria: l’assenza di rapporti stretti intessuti con qualche membro della comunità l’aveva lasciata senza alcuna protezione. La donna infatti aveva trovato rifugio dai fratelli Loss di Canal S. Bovo e non dai vicini di casa. Anzi, questi ultimi si erano tutti schierati a favore del marito, sia appoggiandolo nelle richieste rivolte al foro di restituzione della moglie, sia omettendo nelle proprie dichiarazioni eventi e parole che avrebbero potuto avvalorare le accuse di Maria. Le deposizioni dei testimoni, ad eccezione dei fratelli Loss, sono, a mio avviso, palesemente influenzate da tipici meccanismi di difesa messi in atto dalla comunità per tutelare i propri componenti da attacchi esterni, potenziali destabilizzatori dell’equilibrio interno. La paura che Giuseppe potesse divenire ulteriormente molesto, una volta approvata la separazione, aveva spinto i compaesani a sostenerlo totalmente, anche se il suo comportamento era esecrabile. I testi avevano confermato solo quei capi d’imputazione che erano noti anche alle autorità ecclesiastiche e secolari, ma avevano tergiversato sulle bestemmie e soprattutto sulle minacce, vero punto focale per la concessione della separazione. Questo processo mostra come le testimonianze, quindi il potenziale corso degli eventi potesse essere influenzato non solo da relazioni di natura personale intercorrenti tra singoli individui¹²¹⁹, ma anche da dinamiche di gruppo. La “piccola comunità” di Cainari si era mobilitata a tutela di Giuseppe, pur di proteggere sé stessa e i propri membri, arrivando a far passare in secondo piano gli episodi di violenza subiti da Maria. La solidarietà e l’integrità comunitaria erano dunque per gli abitanti di Cainari dei valori fondamentali che andavano difesi a discapito del singolo “estraneo”, in questo caso Maria. Essi d’altronde, come ben sottolineato dal decano, “formano per così dire una sola famiglia ed una sola parentela”¹²²⁰.

4.3.4 Le autorità di fronte alla violenza coniugale contro le donne

¹²¹⁸ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 46-47.

¹²¹⁹ Si è già notato in precedenza che i testimoni erano persone vicine ai contendenti, coi quali esistevano rapporti individuali di parentela, di amicizia, di vicinato e di lavoro. v. *supra*, 3.2.2.1.1.

¹²²⁰ ADT, *TEM*, b. 8, fasc. 221, cc. 46-47. Cfr. il caso di Virginia Olmi in Rizzo, *L’impossibile privato*, cit., pp. 227-230 e i casi di infanticidio a Ponzano Romano descritti in M. Pelaja, *Scandali. Sessualità e violenza nella Roma dell’Ottocento*, Roma, Bink, 2001, pp. 33-67.

I processi di separazione non danno spazio alle sole voci dei coniugi e dei testimoni, ma esprimono anche gli atteggiamenti e le azioni delle autorità in relazione alla violenza maritale. Naturalmente ad emergere con costanza dalla documentazione è l'operato dei giudici del tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino, i quali dovevano decidere sulla concessione della separazione in relazione ai maltrattamenti. Altrettanto interessanti sono però le opinioni di componenti minori del clero e di altre figure laiche locali che, inserite nel tessuto comunitario, venivano coinvolte nei dissidi coniugali sfociati in violenza.

4.3.4.1 I medici locali

Tra le figure che compaiono nei contenziosi di separazione si trovano i medici locali, che ricoprivano un importante ruolo nella comunità per l'assistenza sanitaria fornita alla popolazione¹²²¹. Un incarico che prevedeva anche interventi in casi di violenza domestica tra i coniugi, come mostra chiaramente il processo incorso tra Rosa Moser e Bartolomeo Curzel di Caldonazzo. Il medico condotto Giovanni Prati, interrogato in qualità di testimone, dichiarava che

“Non mi ricordo bene se nell'anno 1861 ebbi a visitare Curzel Rosa per riportate lesioni al capo. Ciò però potrà verificarsi dagli atti Pretoriali di quel tempo. Due altre volte fui colla Commissione Pretoriale a visitare la Curzel per riportate lesioni [...]. Nel 1862 fu dato rapporto a codesta Pretura dal Comune stesso di Caldonazzo per cui di mezza notte andai colla Commissione a visitare la Curzel nella propria casa, dove giaceva a letto, se ne doleva molto del capo, si rinvenne qualche graffiatura alla faccia con effusione di sangue. Per tale trattamento il marito della Curzel fu condannato. Nel 1863 sull'imbrunire d'una sera arrivai a casa e nella mia cucina [...] trovai Rosa Curzel, la quale era stata ferita al capo con una percossa per cui il braccio opposto alla percossa, nonché la mano si vedevano privi di moto. Mandai subito al Signor Capo Comune di Caldonazzo, perché trovasse un luogo dove riparare la Curzel, per poterla regolarmente medicare, giacché a casa

¹²²¹ I medici condotti con i chirurghi erano alla base della piramide sanitaria asburgica. Per i numerosi compiti loro attribuiti dalla legislazione si veda Taiani, *Il governo dell'esistenza*, cit., pp. 124-137. Come correttamente fatto notare da Dietrich-Daum e Taddei, il medico condotto era una persona fondamentale in una comunità non solo per l'aspetto assistenziale, ma anche per le relazioni sociali che intesseva e che lo rendevano una “persona di fiducia, [una] sorta di “psicologo” se non addirittura [un] “padre spirituale” cui confidare problemi di ogni genere. [...] L'idea che nel XIX secolo fossero in primo luogo i sacerdoti ad occuparsi dei problemi dell'anima delle persone va perciò profondamente riconsiderata”. Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., p. 92.

sua era impossibile pel timore che aveva di essere nuovamente percossa e così questo Signor Capo Comune la fece trasportare all'ospedale di Caldonazzo dove [...] tuttora si trova con qualche imperfezione nei movimenti della mano sinistra”¹²²².

La testimonianza mostra che il dottor Prati era a conoscenza dei conflitti tra i coniugi, poiché in diverse occasioni era intervenuto a curare Rosa per i danni fisici derivati dai maltrattamenti di Bartolomeo. Egli non si era limitato però alla sola assistenza, e per più volte aveva fatto rapporto all'autorità civile sulle violenze subite dalla donna. Infatti, per quanto non emerga chiaramente dalla deposizione del medico, era stato lui l'artefice dell'avvio dei procedimenti penali a carico di Bartolomeo. Come raccontato da Rosa, a seguito di un episodio occorso nel 1861, in cui la donna era stata colpita più volte alla testa con pugni e sul corpo con calci, il dottor Prati “in vista di queste percosse giudicò di doverne dare rapporto all'autorità civile”¹²²³. Egli inoltre aveva inviato alcune relazioni anche a seguito dei due episodi di violenza avvenuti nel 1862 e nel 1863. Dalla documentazione tuttavia non è possibile risalire all'*iter* innescato a seguito della denuncia medica ¹²²⁴, ma si può tentare di dedurlo dalle fonti a disposizione. Nella propria deposizione Prati fa riferimento sia al capocomune sia alla “Commissione Pretoriale”¹²²⁵. Si potrebbe ipotizzare che la segnalazione del medico dovesse essere inoltrata al comune, o alla Pretura di riferimento, che avrebbero mobilitato a loro volta la commissione, la quale avrebbe dovuto sia verificare che le condizioni di Rosa corrispondessero a quanto dichiarato nel rapporto iniziale del medico sia valutare se i danni fisici fossero ascrivibili a quanto descritto nell'articolo 413 del Codice penale, ovvero dovuti a un abuso di disciplina domestica. Un esito positivo da parte della commissione probabilmente avrebbe attivato il processo penale vero e proprio¹²²⁶. Una circostanza che si era verificata per ben due volte nel caso di Bartolomeo. Il primo processo era iniziato a seguito dell'evento del 1862 e avrebbe comportato per il marito una condanna a cinque giorni di carcere, se non fossero

¹²²² ADT, TEM, b. 10, fasc. 288, c. 37.

¹²²³ ADT, TEM, b. 10, fasc. 288, cc. 12-16.

¹²²⁴ Il problema riguarda sempre lo stato in cui si trova la documentazione conservata in Archivio di Stato a Trento.

¹²²⁵ Dal nome si può supporre che la commissione fosse composta da dottori operanti nel territorio della Pretura. Per le altre figure inserite nella gerarchia sanitaria a metà Ottocento si rimanda a Dietrich-Daum, Taddei, *Curare-segregare-amministrare*, cit., p. 87.

¹²²⁶ Il processo avrebbe avuto inizio così non per iniziativa di uno dei coniugi, bensì *ex officio*. Una circostanza contemplata in rari casi invece dal Codice penale del Regno di Sardegna del 1839, che prevedeva che, in caso di maltrattamenti “gravi o frequenti” tra i coniugi, “avrà soltanto luogo l'azione privata, salvi sempre i casi di reati più gravi”. Anche il Codice penale del Regno d'Italia del 1889 avrebbe mantenuto l'obbligo della denuncia di parte. Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 172.

stati annullati a causa della riconciliazione dei coniugi che aveva determinato l'interruzione del processo¹²²⁷. Il Codice penale infatti prevedeva la possibilità “al conjuge maltrattato di implorare la mitigazione e perfino la remissione della pena, ed il giudice dovrà in ogni tempo avere conveniente riguardo a tale domanda”¹²²⁸. Il secondo procedimento invece era seguito all'episodio che aveva costretto Rosa al ricovero in ospedale. In questo caso la donna aveva portato avanti la procedura e Bartolomeo, come riferito dal tribunale circolare di Trento, era stato infine incarcerato a Capodistria, dove ancora si trovava, “per avere il 6 Gennaio a.c. gravemente ferito nel capo la propria moglie Rosa Moser impiegando per istromento un così detto tirabragie. Il fatto successe senza provocazioni da parte della moglie”¹²²⁹. L'uomo evidentemente era stato ritenuto colpevole di contravvenzione all'articolo 419 e di conseguenza condannato a “20 mesi di carcere duro”¹²³⁰.

L'intervento del medico Giovanni Prati dunque era stato fondamentale non solo per le cure rivolte a Rosa, ma anche per la sua azione di salvaguardia nei confronti della donna. Egli infatti più volte aveva denunciato alle autorità secolari i maltrattamenti inferti da Bartolomeo alla moglie. Dalla deposizione del medico tuttavia non emergono elementi che possano far comprendere se il suo operato fosse da attribuire a una sua particolare sensibilità per gli eccessi della correzione maritale o se avesse agito semplicemente secondo prescrizioni stabilite dall'alto. L'assenza di ulteriore documentazione relativa al dottor Prati non consente al momento di indagare la sua percezione della violenza domestica. Il suo operato però aveva certamente influenzato le esistenze dei due coniugi: Bartolomeo era finito in carcere, mentre Rosa era riuscita ad ottenere la separazione temporanea.

¹²²⁷ ADT, TEM, b. 10, fasc. 288, cc. 12-16, 51-52.

¹²²⁸ Art. 419 in *Codice penale austriaco*, cit., p. 183.

¹²²⁹ ADT, TEM, b. 10, fasc. 288, c. 51. Interessante notare la specificazione che l'atto violento era avvenuto senza provocazione di Rosa. Un elemento che conferma ancora una volta come la correzione maritale fosse un diritto riconosciuto ai mariti. Se Rosa avesse provocato il marito, probabilmente Bartolomeo non sarebbe stato condannato a quasi un anno di carcere duro, bensì avrebbe ricevuto una pena più mite o sarebbe stato addirittura scagionato.

¹²³⁰ Il recupero del processo penale potrebbe chiarire il motivo per cui il tribunale circolare di Trento diede da scontare a Bartolomeo ben 20 mesi di carcere duro, quando l'art. 419 del Codice penale prevedeva che, in caso di maltrattamenti al conjuge, l'altro fosse “punito coll'arresto da una settimana fino a tre mesi, ed *in caso di recidiva coll'inasprimento dell'arresto*”. Un inasprimento rilevante se da tre mesi si era passati a 20 con l'applicazione del carcere duro. Il carcere duro, secondo quanto previsto dal Codice penale, stabiliva che il “condannato [...] vien tenuto con ferri ai piedi. Non gli è permesso alcun colloquio con persone che non hanno un'immediata relazione alla sua custodia, se non in casi affatto particolari ed importanti”. Tutti i prigionieri erano obbligati poi a prestare lavoro e la loro pena poteva essere inasprita attraverso: digiuni, giacigli duri, isolamenti, reclusioni individuali in celle buie, colpi di bastone o di verghe, bandi una volta scontata la pena. Artt. 16, 18, 19, 419 in *Codice penale austriaco*, cit., pp. 23-24, 183. L'aggravio della pena, dovuto ai reiterati maltrattamenti, era elargito anche dai tribunali olandesi secenteschi. M. van der Heijden, *Women as victims of sexual and domestic violence in Seventeenth-century Holland: criminal cases of rape, incest and maltreatment in Rotterdam and Delft*, in «Journal of Social History», 33 (2000), 3, p. 633.

Esistono almeno altri due casi nel fondo archivistico diocesano, dai quali si può dedurre che i medici avevano fatto rapporto sulle violenze domestiche. Nel caso di Antonia Zanoni, il medico, di cui non si conosce il nome, aveva inviato una relazione sui maltrattamenti subiti dalla donna, spingendo la Pretura di Riva ad avviare il processo contro il marito Antonio Bonora¹²³¹ che si era concluso con la sua condanna a una settimana d'arresto inasprita con un giorno di digiuno¹²³². L'altro processo riguarda invece i coniugi di Caldonazzo Giovanna Polla e Antonio Lorenzi. La moglie dichiarava che per ben due volte il già nominato medico Giovanni Prati aveva segnalato le violenze alle autorità. Tuttavia, dal processo non si è in grado di recuperare ulteriori notizie sulla questione, come ad esempio l'esito del procedimento penale, poiché il tribunale non aveva ritenuto di proseguire le indagini¹²³³.

Questi tre processi, per quanto pochi siano, sono significativi, poiché pongono in risalto l'operato di figure che potevano essere coinvolte a causa della loro professione nei casi di violenza maritale. Dalla documentazione si ricava in genere un ruolo di secondo piano dei medici locali, gravitante principalmente attorno alla cura che le mogli richiedevano a seguito delle percosse maritali¹²³⁴. Ma i processi sopra esaminati forniscono anche tracce di un ruolo attivo e diretto dei medici: grazie alle loro segnalazioni infatti le autorità predisposte si mobilitavano per arginare tali fenomeni, tutelando così la coniuge maltrattata e punendo quello violento. Sarebbe utile dunque indagare ulteriormente il ruolo svolto dai dottori in relazione al tema della violenza domestica, recuperando i processi penali – attualmente non consultabili - avviati a seguito delle denunce mediche e altre fonti relative ai singoli sanitari. La legislazione infatti imponeva ai medici di segnalare eventuali “ferite scabrose, dubbiose, e persino mortali”, quindi non per forza connesse alla

¹²³¹ Si ricordi che la Pretura di Riva deteneva la funzione inquirente per le questioni penali. v. *supra* 2.1.2.

¹²³² Dalla fedina penale inviata dalla Pretura di Riva al tribunale ecclesiastico matrimoniale infatti si viene a sapere che l'uomo era già stato condannato in precedenza a tre giorni d'arresto sempre per aver violato l'articolo 419. In entrambe le circostanze però Antonio non scontò la pena, visto che la moglie lo aveva perdonato. ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 155, c. 12.

¹²³³ ADT, *TEM*, b. 17, fasc. 65, cc. 10-13.

¹²³⁴ Un elemento da non sottovalutare tuttavia, poiché in tal modo le donne, oltre a ricevere assistenza, riuscivano anche a guadagnarsi un testimone ineccepibile in sede giudiziaria che fosse in grado di certificare le violenze occorse. Ma, sebbene le deposizioni dei medici o i loro attestati fungessero da prove efficaci, non sempre questi documenti “appoggiavano” le speranze femminili. I lividi e le ferite infatti erano spesso guaribili in pochi giorni e dunque non così gravi come magari li intendevano far passare alcune mogli. La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., pp. 272-273. Significativa l'opinione del dottor Antonio Zenoniani, coinvolto nel processo dei coniugi Antonio Bortolotti e Margherita Mattivi, della quale è stata riportata in precedenza l'istanza: egli aveva depresso che le contusioni della donna erano di “poca entità, per cui io non ho creduto neppure di poterne fare rapporto alla Autorità competente”. ADT, *TEM*, b. 15, fasc. 285, c. 13.

correzione maritale¹²³⁵. Ogni dottore di conseguenza poteva agire nella pratica secondo la propria discrezionalità. Ci si poteva così imbattere sia nel medico particolarmente zelante o sensibile, pronto a segnalare le percosse e i maltrattamenti, sia in quello pronto a “chiudere un occhio” sulla vicenda. Idealmente, si dovrebbe studiare ogni figura di medico del territorio per comprendere la percezione che ciascuno di essi aveva della violenza e, di conseguenza, il loro operato in riferimento ad essa: un compito arduo visto il numero cospicuo di medici di cui si ha notizia¹²³⁶. Al momento dunque non è possibile trarre alcuna conclusione generale sull’iniziativa dei dottori locali, ma semplicemente constatare che essi avevano facoltà per legge di intervenire in maniera incisiva ed efficace in opposizione alla violenza maritale, probabilmente in un’ottica di tutela dell’ordine pubblico e familiare¹²³⁷. Uno studio di più ampio respiro sulla violenza maritale e domestica nel Trentino e nella Contea tirolese di metà Ottocento dovrà necessariamente tenere in considerazione queste figure.

4.3.4.2 Le posizioni di parroci e curati

¹²³⁵ L’istruzione per i chirurghi del 1816 prevedeva infatti: “Se occorressero ferite scabrose, dubbiose, e persino mortali, debbono i chirurghi tosto dopo la prima fasciatura indicare alla polizia, o pure, dove quest’Autorità non esiste, alla Superiorità locale, il nome del ferito, la di lui abitazione, e la qualità della ferita”. *Raccolta delle leggi provinciale pel Tirolo e Vorarlberg per l’anno MDCCCXVI*, cit., p. 722. Per quanto l’istruzione fosse rivolta ai soli chirurghi, dal 1826 iniziarono ad affermarsi nel territorio trentino le figure dei medici-chirurghi, che nel 1844 nel Circolo di Trento avrebbero superato i laureati in medicina privi di titolo chirurgico. Taiani, *Il governo dell’esistenza*, cit., pp. 134-135.

¹²³⁶ Taiani riporta che se nel 1820 nel Circolo di Trento erano presenti 58 medici e in quello di Rovereto 51, nel 1839 il loro numero era salito a 82 nel primo e a 66 nel secondo. A partire dal 1826 inoltre in entrambi i Circoli erano comparsi a fianco dei medici anche i medici-chirurghi che se in quell’anno erano 7 nel Circolo di Trento e 26 in quello di Rovereto, nel 1839 erano rispettivamente 44 e 39. Taiani, *Il governo dell’esistenza*, cit., p. 136.

¹²³⁷ Un compito condiviso con altre figure, *in primis* la polizia, come evidenziato da Bellabarba e Casanova rispettivamente al contesto tirolese e bolognese della prima metà del XIX secolo. La polizia bolognese nello specifico doveva controllare e prevenire casi di disordine sociale e morale, tra i quali rientravano anche i dissidi coniugali legati ai maltrattamenti e all’adulterio. Di ciò è rimasta traccia documentaria nelle rubriche denominate “Sevizie in famiglia, mala condotta domestica; Delitti sessuali; Corruttori del costume”. Casanova, *Polizia e disordini*, cit., pp. 4-5; Bellabarba, *Magistrati politico-economici*, cit., p. 265. Un ruolo analogo sembrano averlo svolto anche sia i commissari fiorentini, che già dal XVIII secolo intervenivano per sedare i litigi coniugali e favorire il ristabilimento dell’equilibrio familiare, sia i poliziotti siciliani di fine Ottocento, sempre con funzione di mediatori. Lombardi, *L’odio capitale*, cit., pp. 349-350; Radica, *Onore, follia e amore*, cit., p. 68; Pelleriti, *Conflitti familiari*, cit., p. 126. Alle autorità civili si aggiungevano anche quelle ecclesiastiche che, come già evidenziato, svolgevano un ruolo di vigilanza sul rispetto del buon costume, della sessualità e dell’ordine sociale e familiare. v. *supra* 3.2.1.

Come già messo in luce nella procedura dei processi di separazione¹²³⁸, ai curati e ai parroci delle coppie coinvolte era chiesto di inoltrare al tribunale ecclesiastico matrimoniale un proprio parere sul contrasto tra i coniugi insieme alla domanda di separazione della parte attrice e al certificato delle tre ammonizioni. A tale documento, presentato nella fase iniziale del processo, si aggiungeva nel corso del processo l'opinione del decano referente, che, in qualità di commissario delle cause di separazione del proprio decanato, doveva esprimersi sul contenzioso e sulle deposizioni testimoniali raccolte. Ogni fascicolo processuale dunque conserva abitualmente al suo interno più carte riportanti le posizioni degli ecclesiastici, documenti fondamentali per il tribunale al fine di comprendere meglio sia le ragioni dei contrasti sia i comportamenti e il trascorso dei coniugi¹²³⁹. Questa documentazione costituisce un ottimo campo d'indagine per esaminare la concezione che il clero locale aveva della famiglia, del rapporto coniugale, dei ruoli attesi e della correzione maritale.

Come testimoniano le fonti, le posizioni espresse dai sacerdoti sono varie. Non esiste infatti un'unica direzione assunta come modello da tutti gli ecclesiastici. Essi esternano i propri pareri in riferimento a una specifica circostanza, caratterizzata da particolarità rispetto a simili situazioni che potevano verificarsi nella stessa curazia, parrocchia o decanato. Restrungendo l'attenzione sui maltrattamenti denunciati dalle donne, ci si accorge che l'interesse dei curatori d'anime era orientato principalmente a due aspetti: la veridicità o meno delle accuse e la loro origine. Nel processo tra i coniugi Anna Boscaro e il dottore Felice Elia Devarda, don Giuseppe Decarli, parroco e decano, di Mezzolombardo, sosteneva che le accuse di violenze rivolte all'uomo fossero fondate, ma generate in parte dalla donna, essendo

“così leggera sia per mancanza di mente sia per viziose abitudini già contratte che provocò per lo passato e provocherebbe certamente per l'avvenire a violenza il marito. Questo d'altra parte ha abbastanza buon cuore e come perdonò altra volta i torti ricevuti dalla moglie, si potrebbe sperare che ancora sarebbe disposto a riconciliarsi, ma ha già connaturata l'abitudine al giuoco per cui

¹²³⁸ v. *supra* 3.2.3.1.

¹²³⁹ Si è già sottolineata l'importanza ricoperta dagli ecclesiastici locali nelle problematiche coniugali. Spesso erano loro i primi a venire a conoscenza delle difficoltà insorte in una coppia e a fungere da mediatori e conciliatori di mariti e mogli. Essi conoscevano il passato dei propri fedeli e dunque erano le figure migliori alle quali il tribunale potesse chiedere un parere. v. *supra* 3.2.1.

manca di casa quasi tutti i giorni e buona parte della notte, è per temperamento assai focoso e quindi irascibile per ogni più piccola occasione”¹²⁴⁰.

Il decano esprimeva così le sue perplessità su una possibile riconciliazione tra i coniugi. Il temperamento “irascibile” di lui e “leggero” di lei avrebbe certamente innescato nuovi dissidi e maltrattamenti. La colpa veniva attribuita ad entrambi: ad Anna, che aveva provocato in passato e avrebbe certamente provocato in futuro il marito, e a Felice che, oltre ad essere facilmente irritabile, soggiaceva al vizio del gioco. Non si presentavano dunque le condizioni necessarie in nessuno dei due per sperare in un pacifico ricongiungimento. Entrambi infatti mostravano atteggiamenti non aderenti a quel sistema di valori che definiva i modelli ideali e accettati di marito e moglie.

A proposito di un'altra coppia già incontrata, ovvero quella composta da Amalia Marzadro e Basilio Maffei, il parroco di Sacco sosteneva che le accuse dell'attrice erano in parte valide. Tuttavia, nonostante Amalia fosse ritenuta “buona donna”, il sacerdote sottolineava la sua indole “un po' troppo pretendente e focuosa”. Del marito invece scriveva che “è un uomo di buon cuore di cuor operoso, ma l'uso troppo frequente di liquori lo porta fuori di se, lo assalta facilmente, gli mette in bocca mille spanpanate, minacce etc. È un vero spaccamonti. Del resto è considerato come una persona incapace di fare del male e di realizzare le sue minacce”¹²⁴¹. Anche in questo caso si rimarcava il carattere non esattamente paziente e sottomesso della moglie, mentre del marito si evidenziava il vizio dell'alcool, tanto che egli, a detta del parroco, da persona di “buon cuore” e operosa, diveniva collerica e minacciosa. Per il sacerdote però non vi erano pericoli reali, visto che l'uomo veniva ritenuto incapace di commettere ciò che minacciava. Una dichiarazione quest'ultima che sembra quasi un tentativo di ridurre la gravità della situazione. Al contrario il capocomune aveva riconosciuto la gravità dei comportamenti di Basilio e, come riferito dal decano di Rovereto, era intervenuto, “perché il suo contegno colla moglie arrivò a tale eccesso”. A causa di ciò l'uomo era stato allontanato da Sacco per cinque giorni e gli erano state sequestrate le due pistole che possedeva, nonostante avesse il permesso di portarle, presumibilmente per il timore che potesse utilizzarle per colpire qualcuno¹²⁴². Appare lampante perciò la diversa percezione delle violenze commesse da Basilio che avevano il parroco di Sacco e l'autorità secolare; se il capocomune si era attivato

¹²⁴⁰ ADT, TEM, b. 14, fasc. 294, cc. 1-2.

¹²⁴¹ ADT, TEM, b. 16, fasc. 80, cc. 5-6.

¹²⁴² ADT, TEM, b. 16, fasc. 80, cc. 28-29.

nel tentativo di bloccarle, il parroco sembrava minimizzarle, facendole passare per pure minacce verbali e attribuendone implicitamente parte della colpa alla moglie.

Le due situazioni familiari descritte dai parroci di Mezzolombardo e di Sacco presentano dei tratti di analogia: per quanto fossero ritenute valide le accuse di maltrattamenti, la loro origine era da ricercarsi anche nell'atteggiamento di Anna e Amalia. Le due donne infatti non si avvicinavano nemmeno a quel ritratto di moglie e madre ideale dipinto dal parroco di Calceranica a proposito di Antonia Giacomelli:

“Che Antonia moglie di Michele Giacomelli [...] di qui sia donna di costumi ireprensibili, di esemplare condotta, premurosa all'educazione dei figli e dei nipoti, solecita pel buon andamento della famiglia, che sia stata, e che sia cortese, geniale, prudente colle nuore, amante della pace e della fatica di eseguire gli affari più da serva che di padrona per la pura, e sola verità lo attesta il sottoscritto, che da 30 anni a questa parte la conosce”¹²⁴³.

La condotta delle due mogli invece le aveva rese oggetto di correzione con pieno sostegno delle autorità ecclesiastiche locali. Si proponevano così nuovamente quei paradigmi familiari dai quali le mogli non potevano allontanarsi, anche se avessero avuto ragioni valide, poiché avrebbero contravvenuto all'obbligo di virtù di ubbidienza, sottomissione e pazienza attribuite loro.

Gli stessi modelli erano appoggiati anche dal parroco di Tenno, che descriveva l'atteggiamento di Antonia Zanoni con tali parole: “osservo che i gravami della medesima contro il marito asseriti, sembrano fondati, benché ella stessa, specialmente per la mancanza di rispetto e per la sua lingua, sembri in parte la cagione dell'escandescenza e dei mali trattamenti del marito”¹²⁴⁴. Ancora una volta le violenze maritali trovavano giustificazione nel comportamento inadeguato della moglie e nello *ius corrigendi*. A offrire un'altra angolazione delle discordie coniugali tra Antonia e suo marito Antonio Bonora era invece il decano di Riva. Egli era giunto alla conclusione che il marito fosse

“assuefatto a maltrattare ed a percuotere la propria moglie Angela¹²⁴⁵ Zanoni [...]. Che se anche si dovesse ammettere, che però non consta ancora che la moglie abbia talora provocato colla sua lingua (che è questa l'arme ordinaria della povera donna) il marito, non si possono in questo scusare

¹²⁴³ ADT, TEM, b. 4, fasc. 9, c. 10.

¹²⁴⁴ ADT, TEM, b. 10 fasc. 155, c. 1.

¹²⁴⁵ Il nome è sbagliato. La donna si chiama Antonia.

quegli atti di sevizia così ripetuti contro la suddetta moglie, onde venne anche politicamente condannato il marito, sebbene si abbia sempre scansata la pena pel perdono e richiamo della propria moglie”¹²⁴⁶.

È evidente che la posizione del decano si situa su un livello diverso rispetto a quella del parroco. Egli infatti si schiera a sostegno di Antonia e la difende da quelle accuse di provocazioni al marito, mosse per esempio dal parroco, che avrebbero legittimato agli occhi del foro la violenza da essa subita. Il decano, oltre a sottolineare che dalle deposizioni non era emersa “l’indole battagliera, insubordinata e disamorevole verso il proprio marito” della donna, dichiarava che, se anche questa fosse stata provata, non avrebbe giustificato i maltrattamenti continui. Il peso che il decano attribuiva alla provocazione femminile era dunque minore rispetto alle violenze maritali in aperto contrasto col giudizio del parroco. Per rafforzare ulteriormente il proprio punto di vista, il decano inoltre comunicava sia che era venuto a sapere che “i Bonora /padre e figlio/ sono usi a mandare le proprie mogli alla malora: avvegna che il padre di costui non altremente trattò la sua moglie che dovette fuggire già da qualche anno e non è anco ritornata”¹²⁴⁷, sia l’intervento delle autorità secolari, che avevano condannato Antonio per maltrattamenti domestici. Il fatto che anche la Pretura locale si fosse mobilitata era segnale che le accuse di Antonia erano veritiere e degne di fede. Infine, il perdono che la donna aveva concesso al marito per ben due volte, salvandolo in tal modo dalle pene detentive, indicava la buona volontà della moglie di riconciliarsi col marito e non certo il suo essere “disamorevole” verso Antonio.

Questo processo permette di notare come l’uniformità di pensiero e giudizio da parte degli ecclesiastici locali non fosse la norma. Ognuno infatti esprimeva la sua percezione e si muoveva secondo la propria sensibilità. Forse la conoscenza maggiore delle problematiche dei coniugi Bonora da parte del parroco di Tenno, l’aveva spinto ad esporsi in modo sanzionatorio verso la donna. Tuttavia, anche il decano di Riva aveva avuto modo di conoscere la coppia durante un precedente tentativo di separazione¹²⁴⁸. Sia il parroco sia il decano inoltre erano riusciti a riconciliare i coniugi in più occasioni. Ciò porterebbe ad ipotizzare dunque che la divergenza di opinioni espressa dai due sacerdoti sia da ricercare non tanto nella conoscenza più o meno approfondita dei coniugi, quanto appunto nella loro individuale sensibilità verso la correzione maritale o la provocazione femminile.

¹²⁴⁶ ADT, *TEM*, b. 10 fasc. 155, cc. 32-34.

¹²⁴⁷ ADT, *TEM*, b. 10 fasc. 155, cc. 53-54.

¹²⁴⁸ ADT, *TEM*, b. 10 fasc. 155, cc. 32-35.

Del resto, non sempre i sacerdoti attribuivano alle donne una porzione di colpa per le percosse e minacce ricevute. Nel già narrato contenzioso tra i coniugi Rosa Moser e Bartolomeo Curzel, il parroco di Calceranica, faceva presente al tribunale di essere favorevole alla divisione della coppia a causa del “pessimo carattere del marito”¹²⁴⁹. La donna infatti, ricordo, era stata ricoverata all’ospedale locale dopo gli ultimi maltrattamenti ricevuti dal marito, che era stato rinchiuso in carcere. Anche il curato di Caldonazzo, don Eduardo Sighele, che ben conosceva i trascorsi dei coniugi, si esprimeva in questa direzione, riferendo che la coppia viveva

“in piena discordia per colpa del marito - sopportò la moglie ogni insulto-vitupero - e trattamento inumano del marito [...] la mia opinione si è che Rosa Moser [...] non può essere obbligata a vivere insieme col suo marito, perché la convivenza la esporebbe a maltrattamenti non sopportabili, e forse al pericolo della vita [...] per parte di un marito che non è suscetibile a conoscere i suoi doveri, e lascia nissuna speranza di veder in modi umani trattata la moglie se a lui ritornasse”¹²⁵⁰.

La condanna ecclesiastica di Bartolomeo era dunque condivisa da entrambi i sacerdoti, ai quali si sarebbe aggiunto in seguito anche il decano di Levico¹²⁵¹, mentre Rosa avendo mantenuto un contegno a loro giudizio corretto, non era ritenuta colpevole delle sevizie maritali. Anzi, l’attrice andava protetta e sottratta alle violenze del marito e ciò poteva avvenire solo attraverso l’interruzione della coabitazione dei coniugi. Il curato e il parroco si erano schierati esplicitamente a favore di questa soluzione per tutelare la vita della donna. Infatti, per quanto le autorità ecclesiastiche fossero avverse alla concessione della separazione e sostenitrici del *favor matrimonii*¹²⁵², esistevano situazioni familiari che non potevano essere sempre sanate dalla riconciliazione. Rosa e Bartolomeo si erano ricongiunti più volte negli anni grazie all’intervento delle autorità ecclesiastiche e secolari, ma non si era mai riusciti a sanare il rapporto di coppia a causa dell’indole dell’uomo. L’ultimo episodio di una lunga serie di violenze aveva quasi portato Rosa alla morte. La vita della donna doveva avere la priorità anche su un principio fondamentale del matrimonio quale la coabitazione e il clero locale si era mosso unito in questa direzione, seguendo così gli insegnamenti dei

¹²⁴⁹ ADT, *TEM*, b. 10 fasc. 288, c. 1.

¹²⁵⁰ ADT, *TEM*, b. 10 fasc. 288, cc. 10-11.

¹²⁵¹ “per quanto si poté conoscere pare indubitato che la moglie è una donna di non molta penetrazione, ma di costumi buoni, mentre il marito viene descritto di una matricolata cattiveria in genere, colla moglie poi atroce e geloso al sommo”. ADT, *TEM*, b. 10 fasc. 288, cc. 8-9.

¹²⁵² Si veda quanto sostenuto da Sánchez: “divertere res est gravissima” e l’operato ad esempio del tribunale ecclesiastico livornese. v. *supra* nota 1124; La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit. p. 265, 301.

canonisti, che in situazioni di grave pericolo alla vita consentivano al coniuge innocente di interrompere senza autorizzazione la convivenza e di richiedere la separazione¹²⁵³.

Ma non era solo il *periculum vitae* a spingere il clero verso la concessione della separazione, poiché un parere favorevole poteva essere espresso anche per quelle situazioni in cui il livello delle violenze occorse non era così grave. Di nuovo a Caldonazzo, il curato Sighele e il decano Caproni, infatti, si mostravano propensi nel sostenere la separazione tra i coniugi Giovanna Polla e Antonio Lorenzi, nonostante non si fosse verificata alcuna circostanza paragonabile ad esempio a quanto avvenuto alla compaesana Rosa Moser. Dichiaravano rispettivamente: “a mio giudizio l’unione maritale non potrà sussistere ma per causa della donna”¹²⁵⁴ e “l’unione tentata pare impossibile e non sarebbe che fornite a ulteriori scandali che ne sorgono dalle frequenti guerre tra quei coniugi e che non si meritano a far pubbliche”¹²⁵⁵. Una posizione non isolata quella dei due sacerdoti, ma rintracciabile anche in altri procedimenti: segno che il clero locale, indipendentemente dal coniuge autore della violenza, tendeva a vedere come unica soluzione ai maltrattamenti, seppur non pericolosi, e a situazioni scandalose, l’interruzione della convivenza.

Dalle diverse vicende selezionate in questo paragrafo appare chiaro che gli ecclesiastici locali si muovevano secondo direzioni varie e legate alle situazioni individuali: ognuno riferiva al tribunale la propria idea sull’origine dei contrasti e sulla veridicità delle imputazioni. Se in alcune circostanze vi era sintonia di giudizio tra i vari membri del clero locale, in altre invece v’era discordanza. I modelli ideali di marito e moglie erano dunque oggetto di interpretazione dei singoli ecclesiastici. Con quali orientamenti? Alcuni sacerdoti evidenziavano il comportamento non adeguato delle mogli, le quali, invece di essere ubbidienti e rispettose dei loro mariti, li provocavano e fomentavano così la violenza. La sanzione ecclesiastica verso tali atteggiamenti femminili e il conseguente appoggio alla correzione maritale è visibile in più casi. Tuttavia, il peso attribuito alla provocazione femminile non era per tutti lo stesso: la posizione del decano di Riva in difesa di Antonia Zanoni è emblematica in tal senso. Per quanto la donna potesse aver generato a parole le correzioni maritali, queste non erano comunque giustificabili all’occhio del decano, il quale

¹²⁵³ Si rimanda a Kutschker, che cita Sánchez, de Liguori, Knopp e un’istruzione pastorale viennese. Kutschker, *Das Eherecht der katholischen Kirche*, cit., V, pp. 680-685. Anche l’art. 208 dell’*Istruzione* prevedeva che “I coniugi sono obbligati al consorzio della vita solo fino a tanto, che lo possono continuare senza pericolo della loro anima, vita e sanità”. *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg, Annata 1856*, p. 489.

¹²⁵⁴ ADT, TEM, b. 17, fasc. 65, cc. 3-4.

¹²⁵⁵ ADT, TEM, b. 17, fasc. 65, c. 6.

mostra così una sensibilità particolare nel modo di percepire la violenza coniugale¹²⁵⁶. Sembra infatti che le mogli fossero degne di protezione ecclesiastica solo quando si fossero comportate in maniera impeccabile, come ha illustrato il caso di Rosa Moser. Le autorità ecclesiastiche in quel caso si erano espresse tutte a favore della richiesta di separazione di Rosa per tutelare la sua vita. Situazioni evidenti di maltrattamenti gravi e frequenti infatti erano ragioni valide per appoggiare l'interruzione della coabitazione. Ma anche per quelle coppie la cui riconciliazione appariva come un miraggio però, parte del clero locale si espresse positivamente sulla loro separazione, pur in assenza di effettive situazioni di pericolo.

4.3.4.3 I giudizi dei consiglieri del tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento

I referati e le sentenze, accanto agli interrogatori, sono documenti che restituiscono la prospettiva del collegio giudicante sulla vicenda processuale e sulle numerose dinamiche in esse narrate, tra cui quelle violente. Vale dunque la pena prenderne in considerazione alcuni per sondare l'interpretazione del foro sul tema della violenza coniugale.

Proseguendo lo studio delle vicende che videro coinvolti i coniugi Bartolomeo Curzel e Rosa Moser, il tribunale pronunciava la separazione temporanea per totale colpa del marito¹²⁵⁷. Durante il procedimento erano state provate le percosse, le ingiurie e in generale i maltrattamenti maritali per mezzo di testimoni, di un documento del tribunale circolare e in parte per stessa ammissione dell'uomo. La gravità delle sevizie inferte e la recidività di Bartolomeo nell'infliggerle aveva spinto il foro a ritenerlo l'unico colpevole. Era stato accertato infatti sia dall'autorità ecclesiastica, sia in precedenza da quella secolare, che Rosa non aveva scatenato in alcun modo i maltrattamenti. L'atteggiamento provocatorio imputato alla stessa dal marito, che nella propria difesa si era appellato alla legittimità della correzione maritale, non sussisteva. La gravità delle sevizie, la loro frequenza e l'assenza di una valida motivazione alla loro origine erano stati dunque gli elementi decisivi nel promuovere la separazione a totale carico del marito.

¹²⁵⁶ I processi Marzadro-Maffei e Zanoni-Banora risaltano anche per il diverso operato nei confronti della violenza domestica tra autorità ecclesiastiche e secolari locali: un ulteriore spunto di analisi da approfondire in caso di un riordino della documentazione secolare.

¹²⁵⁷ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 288, c. 54.

Questi tre requisiti, come già accennato in precedenza, erano richiesti dalla canonistica per stabilire la concessione o meno della separazione e anche il tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento le tenne sempre presenti, verificando la presenza di questi elementi discriminanti nei processi che si presentavano. Ma era in particolar modo sull'eventuale ruolo delle mogli nello scatenare le sevizie che si soffermava l'attenzione dei consiglieri. L'attenzione sulle provocazioni femminili, come già osservato era necessaria: la sentenza infatti doveva indicare il coniuge sul quale ricadeva la colpa della separazione, poiché ciò avrebbe determinato i diritti sul "sostentamento ed i patti nuziali"¹²⁵⁸.

Ad esempio, nel processo Untersalmbergherim-Battistat il foro aveva indicato le domande che il parroco di S. Michele avrebbe dovuto rivolgere ai testimoni citati da Sebastiano, tra le quali figuravano:

"4 Se sappia quale dei due coniugi sia la causa di tali discordie 5 Con quali fatti il coniuge colpevole abbia dato avvio alla discordia 6 Quale sia il costume dei due coniugi contendenti 7 Se abbia udito la moglie di Sebastiano Battistat provocare con fatti, o con parole insolenti esso Battistat 8 Se abbia udito Maria Battistat percuotere il suo marito, in qual modo e perchè"¹²⁵⁹.

L'attenzione rivolta alla ricerca di una qualche provocazione da parte di Maria Anna è evidente in questa circostanza: gli ultimi due quesiti erano incentrati esclusivamente sull'azione femminile. Ciò probabilmente era dovuto al fatto che Sebastiano aveva giustificato i maltrattamenti definendoli una conseguenza delle istigazioni della moglie¹²⁶⁰. L'indagine giudiziaria sull'operato femminile dunque era una prassi frequente nei processi sia perché i mariti si difendevano invocando la liceità della correzione maritale sia perché il foro, in adesione all'*Istruzione*, doveva indicare in quale misura ricadeva la colpa dei dissidi su entrambi i coniugi¹²⁶¹.

La vertenza della già nota coppia formata da Antonia Zanoni e Antonio Bonora rappresenta un caso significativo. Il processo si concludeva con tale giudicato:

¹²⁵⁸ Art. 238 dell'*Istruzione* in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg, Annata 1856*, p. 494; ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 155, c. 52.

¹²⁵⁹ ADT, *TEM*, b. 4, fasc. 114, c. 54.

¹²⁶⁰ v. *supra* 4.3.2.

¹²⁶¹ Una prassi diversa da quella verificatasi in Scozia e Inghilterra durante il XIX secolo, quando l'accusa da parte maschile di provocazione femminile iniziò a perdere il proprio valore giuridico davanti ai fori ecclesiastici. Foyster, *Marital violence*, cit., p. 119.

“Considerando che con documento irrefragabile son constatate le percosse date dal Reo Convenuto alla attrice. Considerando che lo stesso Reo Convenuto confessa d’aver dato pugni, e schiaffi alla moglie. Considerando che le ingiurie reali autorizzano la parte che ha dovuto soffrirle a domandare il temporario divorzio dall’altro che gliele ha cagionate. Questo Tribunale [...] ha sentenziato [...] si fa luogo alla [...] chiesta separazione temporaria [...]. La colpa sta a carico del marito e la moglie vi partecipa solamente in qualche parte a cagione delle parole provocanti, all’ira, che alle volte si lasciava venir alle labra contro il marito”¹²⁶².

Antonia era uscita così vincitrice dal processo, anche se non totalmente. Infatti, pur ottenendo la sperata separazione temporanea dal marito, la donna era stata incolpata di aver provocato verbalmente il marito in qualche occasione. Non si sa cosa ciò comportasse nella pratica in termini di effetti civili della separazione, ma di certo questa decisione avrebbe influenzato il foro secolare nello stabilire la quota del mantenimento e la restituzione della dote. Il supporto fornito dal decano di Riva, che aveva tentato di ridimensionare la colpa della donna, facendo leva invece sulle numerose violenze perpetrate da Antonio, non aveva inciso particolarmente nella valutazione finale del tribunale. Nemmeno la lunga fedina penale dell’uomo, nella quale si indicavano anche i due processi penali occorsi per contravvenzione all’articolo 419, aveva fatto pronunciare ai consiglieri la totale colpa del marito. I giudici infatti si erano concentrati sull’asserzione iniziale del parroco di Tenno, che aveva accusato la moglie di essere “in parte la cagione dell’escandescenza e dei mali trattamenti del marito”. Di conseguenza essi si erano adoperati più volte durante lo svolgimento del processo per ricercare chi fosse responsabile dei dissidi, tanto che il decano di Riva aveva ricevuto ordine di interrogare i testimoni per vedere se sapessero se “la moglie fosse solita di provocare all’ira il marito o mostrandogli poco rispetto ed amore, o vomitandogli contro parole injuriose”¹²⁶³. Se ne era ricavato infine, per stessa ammissione di Antonia, che ella aveva ripreso qualche volta il marito “quando me ne faceva qualcheduna di grosse [...]”. Così pure quando mi percuoteva, poiché non si può pretendere che una povera donna debba tacere in tali circostanze, e non adopri quella povera difesa che solo ha, della lingua”¹²⁶⁴. Tanto era bastato al foro per considerarla corresponsabile dei contrasti, anche se in parte minore rispetto al marito. Eppure, dalla narrazione della donna, il suo sembrava essere un atteggiamento “normale” - almeno secondo la percezione

¹²⁶² ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 155, c. 57.

¹²⁶³ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 155, c. 24.

¹²⁶⁴ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 155, cc. 55-56.

contemporanea -: chi avrebbe taciuto davanti all'assenza del necessario sostentamento o durante le percosse? Tuttavia, questo comportamento, come più volte riscontrato nell'analisi della documentazione, non era contemplato per una moglie dell'epoca e conseguentemente, se provato, comportava una segnalazione in sede giudiziaria¹²⁶⁵.

La posizione del tribunale tridentino in riferimento ai ruoli coniugali si manteneva dunque in linea con quelle immagini di marito e moglie che si erano cristallizzate nella cultura del tempo. Emblematico in tal senso è il consiglio inviato dal consigliere Lange al decano di Levico per spingere i coniugi Domenica Refatti e Secondo Agostini a desistere dalla prosecuzione del processo. Egli invitava il decano a tentare la riconciliazione tra i coniugi, spingendo la moglie ad essere “soggetta al marito, secondo la divina legge, custodisca nel silenzio la pazienza frenando l'impeti della sua ira e della lingua; il marito ami la moglie e non tolleri che venga disprezzata o insultata dai figli”¹²⁶⁶. Con poche, ma efficaci espressioni, venivano descritti alcuni tra i comportamenti e le aspettative principali che l'autorità ecclesiastica si attendeva da un marito e da una moglie aderenti ai dettami cattolici.

Come già sottolineato, la crudeltà dei maltrattamenti insieme alla loro frequenza erano gli altri elementi fondamentali nel determinare la concessione della separazione e su tale scia si mantenne anche il foro tridentino. Anna Federspiel, sposata in seconde nozze con Giovanni Castelli, chiedeva la separazione dall'uomo per alcuni motivi, tra i quali comparivano i maltrattamenti¹²⁶⁷. A termine del processo informativo, tuttavia, il giudice Boscarolli evidenziava nel referato che:

“le ingiurie reali e verbali allegate dalla moglie non sono sufficienti per concederle il divorzio, perché le percosse si limitano a due soli pugni, ma dei quali non sembra né anche avere prodotta alcuna cattiva conseguenza, oltrediché queste percosse non sono state provate e perché le ingiurie verbali da lei portate sono molto comuni fra le persone di questa condizione, onde si deve ritenere che quello contro cui vengono pronunciate non deve restare grandemente offeso”¹²⁶⁸.

¹²⁶⁵ Ne è un esempio anche il dissidio tra i coniugi Barbara Fadanelli e Francesco Moggioli. Il consigliere Bonmassari, nel referato conclusivo, sosteneva la colpevolezza del marito, reo di bestemmiare, ingiuriare, maledire, percuotere e minacciare la moglie e la figlia. Nonostante il pessimo comportamento dell'uomo, provato da numerosi testimoni, tra cui figuravano anche i suoi parenti, il giudice riconosceva in Barbara una parte di colpa, avendo provocato qualche volta il marito. ADT, *TEM*, b. 7, fasc. 135, cc. 64-65.

¹²⁶⁶ ADT, *TEM*, b. 10, fasc. 352, cc. 28-29.

¹²⁶⁷ Altre imputazioni erano l'adulterio e lo sperperamento di denaro. ADT, *TEM*, b. 5, fasc. 194, c. 1.

¹²⁶⁸ ADT, *TEM*, b. 5, fasc. 194, cc. 56-57.

Il verificarsi di “due soli pugni”, per di più neanche provati, non era certamente segnale di un’abitudine insita in Giovanni di percuotere la moglie, motivo per cui veniva a cadere il primo elemento della durata nel tempo delle sevizie. Il fatto poi che questi pugni non avessero provocato lividi o altre conseguenze rilevanti comportava anche la drastica riduzione della gravità dei maltrattamenti. La dinamica che si configurava era che Giovanni avesse sì preso a pugni la moglie, ma sporadicamente e lievemente, aderendo così a quell’ideale di correzione maritale dosata e quindi giusta. Due caratteristiche delle violenze che non combaciavano coi requisiti di sevizia “«atrox et gravis» e ripetuta nel tempo”¹²⁶⁹ ricercati dalle autorità giudiziarie ecclesiastiche. Nemmeno gli insulti verbali erano tali da poter determinare una separazione. Per il consigliere infatti gli impropri rivolti da Giovanni ad Anna quali “scellerata, infame, razza maledetta, ubbriacona e puttana” non potevano arrecare offesa alla moglie, poiché, provenendo da una condizione sociale umile, doveva essere in qualche modo assuefatta a riceverli, senza che ciò ne causasse una particolare offesa all’onore. Una posizione in linea con le decisioni della Rota romana e col pensiero dei trattatisti, che sostenevano come le donne umili potevano essere picchiate e ingiuriate più gravemente di quelle provenienti da un contesto superiore, poiché erano più insensibili e abituate alla “rozzezza di modi e di linguaggio”¹²⁷⁰.

Il consigliere Baldessari esprimeva analoghe riflessioni nel referato finale del processo tra i coniugi Giovanna Polla e Antonio Lorenzi:

“Benchè siano constati per la stessa confessione del Reo Convenuto tre fatti di ingiurie reali, non sembrano esser però tali che contengano i termini voluti dall’§ 208 dell’Istruzione che possa dirsi cioè esposta a pericolo la vita della moglie; l’ostinatezza della quale nel non volersi riunire col marito pare che si debba riportare più che dal pericolo, [...] dall’avversione contro il marito e dalla dimenticanza dei doveri conjugali”¹²⁷¹.

Anche in questo caso i tre episodi di percosse fisiche, seppur ammessi dal reo convenuto, non erano considerati sufficienti per la separazione, poiché evidentemente non erano reputati particolarmente gravi da porre in pericolo la vita di Giovanna. Baldessari

¹²⁶⁹ La Rocca, *Tra moglie e marito*, cit., p. 264.

¹²⁷⁰ Cavina, *Nozze di sangue*, cit., p. 120. Si ripensi al processo Lordschneider-Santoni, dove invece l’appartenenza di Alceste a una condizione sociale superiore aveva fatto sì che il tribunale riconoscesse la grave lesione all’onore subita dalla stessa per opera del marito Benedetto. v. *supra* 4.2.2 e nello specifico nota 1087.

¹²⁷¹ ADT, *TEM*, b. 17, fasc. 65, c. 28.

sembrava quasi propendere verso l'idea che i maltrattamenti fossero solo un pretesto, quando la vera causa della richiesta di separazione era da attribuire all'avversione della donna verso il marito. Per tali ragioni il foro obbligava i coniugi alla riconciliazione.

In generale dunque sembra che la posizione dei giudici del tribunale ecclesiastico matrimoniale di Trento si mantenesse nell'ambito dell'interpretazione standard della violenza: la valutazione delle sevizie secondo i parametri della gravità, frequenza e gratuità indica il rispetto di quella tradizione canonistica vigente ancora nel XIX secolo. Lo stesso articolo 208 dell'*Istruzione*, al quale il foro si appellava nella concessione di separazioni dovute a maltrattamenti, riprendeva i criteri sopra citati:

“i coniugi sono obbligati al consorzio della vita fino a tanto, che lo possono continuare senza pericolo della loro anima, vita e sanità. Se un conjuge [...] con ingiurie di fatto o con insidie pone in pericolo la sua vita e sanità, se gli arreca afflizioni d'animo sensibili per un tempo notabile [...], si concederà all'altra parte ove la domandi, la separazione di letto e mensa fino a tanto che possa rinnovare il consorzio della vita conjugale senza pericolo della sua salute eterna o temporale”¹²⁷².

Sembrerebbe dunque che i consiglieri, attenendosi a quanto stabilito dalla legislazione, fossero poco inclini a concedere separazioni per sevizie, tranne nei casi in cui fossero state considerate reiterate e talmente atroci da causare un pericolo di morte nel coniuge, come i processi Curzel-Moser e Zanoni-Bonora hanno dimostrato. Ciò porterebbe a ritenere che i giudici operarono con una certa rigidità, limitandosi a rispettare i dettami giuridici. Tuttavia, per quanto gli esempi sopra riportati possano spingere in linea di massima verso questa interpretazione, esistono anche contenziosi che mostrano come l'azione del foro si potesse allontanare da questa impostazione. Si riconsideri ad esempio la sentenza del processo tra Maria De Marchi e Giuseppe Stefani di Cainari: i giudici, trovandosi in assenza di prove che confermassero le violenze patite dalla donna, giudicarono di non poterle concedere la separazione. Ma, nonostante ciò, consentirono a Maria di vivere momentaneamente separata di fatto dal marito, poiché vi era il fondato timore che Giuseppe, in caso di rinnovata convivenza, l'avrebbe davvero maltrattata con reale pericolo di morte¹²⁷³. La discrezionalità dei giudici in questo caso aveva avuto la

¹²⁷² Art. 208 in *Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg. Annata 1856*, p. 489.

¹²⁷³ ADT, TEM, b. 8, fasc. 221, cc. 48-49; v. *supra* 3.2.3.5.

meglio sulla normativa, tanto che il tribunale aveva permesso una separazione di fatto per tutelare la vita della donna.

L'eccezionalità di quest'ultimo caso mostra quanto sia complicato stabilire se vi fosse un'unica e uniforme linea d'azione dei giudici ecclesiastici trentini nei confronti della violenza coniugale e quale fosse. La presenza di contenziosi, nei quali risalta il libero convincimento dei consiglieri, esprime infatti una certa elasticità e diversità nelle soluzioni adottate¹²⁷⁴.

In ogni caso, la documentazione processuale prova che la correzione maritale era pienamente accettata dal foro tridentino, nel rispetto del modello familiare basato sulla divisione dei ruoli e dei reciproci spazi di appartenenza, purché non superasse il limite della moderazione. Limite tuttavia mai ben definito e chiarito, che lasciava modo al collegio giudicante di stabilire, secondo la propria sensibilità, i confini del lecito e dell'illecito. Si è constatato, inoltre, che non erano sufficienti due o tre episodi di maltrattamenti per determinare la separazione, e nemmeno percosse o insulti che non fossero gravi¹²⁷⁵. La soglia dell'accettabilità della violenza si conservava generalmente bassa. D'altronde, come notava argutamente Cristoforo Cosci, "nec si iudices non ex masculino sed ex foemineo sexu eligerentur, eorum opinionem adoptarent"¹²⁷⁶.

¹²⁷⁴ Non si è in grado di stabilire se questa apertura fosse da attribuire a una particolare sensibilità individuale dei consiglieri nei confronti dei maltrattamenti narrati oppure all'interferenza di quella critica generale nei confronti della violenza contro le donne che iniziò ad affermarsi nel XIX secolo. Sembra improbabile invece che alla base vi fosse l'influenza dell'opera di Cosci, visto che i giudici trentini facevano riferimento principalmente all'opera di Kutschker.

¹²⁷⁵ Come si è avuto modo di constatare, il livello di gravità era definito anche in base alla condizione sociale dei protagonisti dei contenziosi.

¹²⁷⁶ Cosci, *De separatione tori conjugalis*, cit., cap. VI, n. 76, p. 317.

CONCLUSIONI

Con il mio lavoro di scavo del fondo “Tribunale ecclesiastico matrimoniale” dell’Archivio Diocesano Tridentino e di ricostruzione della storia e dei meccanismi di funzionamento del suo ente produttore, ho inteso esplorare la giustizia matrimoniale trentina ottocentesca. Un territorio pressoché vergine, del quale le fonti ecclesiastiche rendono solo parzialmente conto, costituendo la minima parte di un ampio panorama documentario in attesa di ricognizione¹²⁷⁷. Attraverso questa disamina è emersa la ricchezza della documentazione processuale matrimoniale, che, per sua costituzione, richiede l’adozione di indirizzi di studio, strumenti interpretativi e metodologici differenti, oltre che la necessaria riduzione del campo d’indagine ad argomenti specifici, puntando a precise finalità.

Nell’introduzione del presente lavoro, ho esposto la pluralità degli obiettivi che ho inteso raggiungere. Primo tra questi, lo studio della storia *interna* del tribunale ecclesiastico matrimoniale, con la fitta trama dei suoi rapporti istituzionali, politici e sociali. È stato necessario innanzitutto individuare i presupposti della nascita del tribunale - e dunque della produzione degli incartamenti processuali poi sedimentatisi nel fondo archivistico - nella stipulazione del Concordato tra Santa Sede e Impero asburgico del 1855, che sancì una rinnovata alleanza trono-altare. Questo ha significato ricostruire i rapporti tra autorità secolare e religiosa durante il XIX secolo, con particolare attenzione alla contesa materia matrimoniale, sia sul piano politico generale sia nel caso specifico trentino. Si sono individuate tre distinte fasi in relazione alla giurisdizione dei conflitti nati all’interno del matrimonio, istituto che nell’arco di poco più di un decennio subì importanti cambiamenti a fronte delle vicende connesse al Concordato. Quest’ultimo infatti restituì alla Chiesa cattolica numerose prerogative, riscontrando sin dal principio resistenze alla sua traduzione concreta. Un’opposizione che ebbe fortuna, rendendo di fatto il recuperato godimento ecclesiastico di ampi poteri e privilegi nel contesto asburgico un’esperienza del tutto eccezionale e limitata a soli tre lustri. Nel 1868, infatti, le “leggi di maggio” di ispirazione liberale sottrassero alle competenze ecclesiastiche il matrimonio, riportandole sotto l’egida pressoché esclusiva dell’autorità secolare e della regolamentazione del Codice civile

¹²⁷⁷ Un panorama costituito in gran parte da documentazione giudiziaria matrimoniale prodotta da istituzioni secolari, che rimangono purtroppo le grandi assenti.

austriaco. Di lì a due anni l'agonizzante Concordato si sarebbe spento con l'abolizione ufficiale da parte di Francesco Giuseppe, modificando nuovamente i rapporti di forza tra Stato e Chiesa.

Dato atto del ruolo cruciale del Concordato nella questione matrimoniale, ho voluto indagare il corollario normativo ad esso connesso, costituito dalla Patente imperiale dell'8 ottobre 1856 con le due Appendici, ponendolo a confronto con la legislazione civile. Ho potuto notare che la regolamentazione concordataria ambisce a un forte controllo su ogni singolo aspetto della disciplina matrimoniale, non solo sul piano giudiziario: non trascurando dettagli e casistiche particolari, essa si è sviluppata presumibilmente con l'intento di regolare e gestire *in toto* un ambito che permetteva di esercitare una notevole influenza sulla società. Una condizione che non si coglie invece nella sezione del Codice civile austriaco denominata *Del diritto di matrimonio*. Nonostante questa differenza, esplicita soprattutto nella quantità di articoli dedicati al matrimonio, si è constatata comunque una generale condivisione dei principi espressi nei due testi normativi.

L'attenzione rivolta nel secondo capitolo al tribunale ecclesiastico matrimoniale ha permesso di comprendere come le dinamiche giocate sul piano diplomatico e nei luoghi del potere, tradottesi nelle suddette produzioni normative, si fossero introdotte nella realtà istituzionale e sociale locale con delle sfumature peculiari. Una situazione complessa e non generalizzabile, così come emerge dalla documentazione, che si è colta grazie alla concentrazione posta su una parentesi temporale circoscritta. Lo studio raccolto sui primi undici anni di attività del tribunale infatti ha permesso di approfondire nel dettaglio la storia e l'operato dell'ente, risaltandone passaggi e risvolti significativi, che forse sarebbero sfuggiti o rimasti sconosciuti se si fosse adottata una prospettiva di ricerca di lungo periodo, il cui rischio potenziale è di cogliere solamente le dinamiche generali e di concentrarsi sugli snodi più evidenti dei mutamenti delle norme e delle istituzioni. Lo si può osservare considerando l'arco cronologico coperto dall'attività del tribunale, che non si arrestò nel 1868, ma proseguì negli anni successivi, come dimostra la presenza di fascicoli processuali datati fino ai primi anni del XX secolo. Questa circostanza è un fatto rilevante, poiché palesa il tentativo da parte della Chiesa trentina di salvaguardare per quanto possibile, a partire dall'azione del vescovo Riccabona, la conservazione della propria autorità in ambito matrimoniale. La popolazione locale, nonostante il mutamento giurisdizionale, legittimò dunque il mantenimento dell'istituto giudiziario, pur frequentandolo in maniera minore

rispetto agli anni del Concordato, nonostante le sentenze ecclesiastiche avessero perduto valore legale, divenuto esclusiva prerogativa del giudizio secolare.

L'indebolimento della giurisdizione della Chiesa sulla materia matrimoniale tuttavia non può essere inteso, in ambito trentino, come un rovesciamento totale degli equilibri nella distribuzione delle competenze. Indubbiamente con il 1868 si allentò la collaborazione tra foro ecclesiastico e autorità secolari¹²⁷⁸, che, come emerso dalle fonti, aveva invece caratterizzato il periodo concordatario. Ma ciò, come appena sottolineato, non causò la fine dell'attività del tribunale ecclesiastico. D'altronde, nemmeno l'ingerenza statale sul matrimonio era venuta meno a seguito dell'entrata in vigore della Patente imperiale del 1856, grazie al particolare istituto normativo del permesso politico di matrimonio, a cui i sudditi tirolesi erano sottoposti già dal 1820 e la cui funzione primaria era quella di essere un "mezzo coercitivo di cui le autorità [civili] arbitrariamente facevano uso in nome dell'ordine prestabilito"¹²⁷⁹. Una legge che la documentazione suggerisce di intendere come un vero ostacolo alla celebrazione delle nozze per quella parte di popolazione che non rispondeva a particolari criteri economici e morali, capace dunque di interferire sulla supposta egemonia ecclesiastica nel controllo e nella regolamentazione delle dinamiche matrimoniali.

Su questo tema sarebbe auspicabile tuttavia un'ulteriore specifica indagine storica, volta a comprendere il ruolo giocato dal permesso politico nella nuzialità trentina ottocentesca, tenendo presente la peculiarità di questo territorio: da un lato incardinato istituzionalmente nell'Impero austriaco, e più specificatamente nella provincia tirolese, dove il permesso politico fu fortemente ricercato e applicato, e dall'altro appartenente al mondo culturale italiano, dove invece il permesso politico era stato rigettato fin da principio, poiché estraneo alla mentalità diffusa¹²⁸⁰.

Sempre nel secondo capitolo, accanto alla storia del tribunale ecclesiastico matrimoniale tridentino, ho provato, con l'ausilio di altre fonti archivistiche, a risalire alla sua composizione. Ho voluto dare ampio spazio infatti anche alla ricostruzione prosopografica dei consiglieri, che tra il 1857 e il 1868 giudicarono i contenziosi: indagando sulla loro formazione e carriera professionale, si può meglio comprenderne le posizioni personali in sede giudiziaria. Lo studio dei profili personali ha fatto emergere alcuni

¹²⁷⁸ Si rimanda alla *Instructio* del vescovo tridentino Riccabona e alle reazioni di Pio IX riportate da «La Civiltà cattolica», v. *supra* 2.2.1, 1.8.

¹²⁷⁹ Grandi, *All'altare con il permesso*, cit., p. 213.

¹²⁸⁰ Si fa riferimento in questo caso al limitrofo Regno Lombardo-Veneto. Lanzinger, *La scelta del coninge*, cit., p. 12.

elementi che si possono sinteticamente richiamare. Innanzitutto, a risaltare sono sia la provenienza dei giudici, che si rintraccia nei vari territori costituenti la diocesi di Trento e non nel tradizionale sostrato del notabilato cittadino, sia la loro educazione scolastica, avvenuta totalmente o parzialmente presso il seminario tridentino. Un'uniformità che incardina i membri del foro all'interno di uno specifico contesto culturale di formazione. Altre similarità tra i giudici si riscontrano anche nelle loro carriere ecclesiastiche, che evidenziano una forte connessione con altri contesti diocesani: il Capitolo della Cattedrale, il seminario cittadino e la realtà curiale. Tre ambienti dai quali i vescovi tridentini attinsero personale per il tribunale matrimoniale. Infatti, in assenza di direttive dall'alto circa i criteri da impiegare per la nomina dei giudici, il vescovo de Tschiderer, che dovette istituire il tribunale, orientò le proprie scelte verso queste entità diocesane. Una direzione che venne adottata anche dal suo successore Riccabona e che sarebbe interessante esplorare nei suoi sviluppi, per verificare, con un'ulteriore indagine sulla prosopografia e sulla formazione culturale dei consiglieri che lavorarono nel foro fino all'esaurimento del fondo, se fosse stata seguita dai successivi prelati.

L'approfondimento della procedura per ogni categoria processuale mi ha permesso di studiare la prospettiva dell'organo giudicante attraverso il confronto tra la normativa e la sua applicazione.

Ho potuto constatare nel complesso che lo scopo primo del foro tridentino era tendenzialmente quello di favorire la riconciliazione delle parti in causa. Ciò si è evinto da alcuni elementi procedurali. Innanzitutto, il carattere passivo del tribunale, che non aveva facoltà di avviare un processo *ex officio*¹²⁸¹, ma solamente a seguito di uno stimolo esterno, ovvero su istanza della parte attrice. Il carattere non repressivo del foro è manifesto anche nella facoltà delle parti di interrompere la vertenza in qualsivoglia momento senza alcuna rivendicazione giurisdizionale del tribunale di fronte alla pace tra coniugi o a un amichevole componimento, che questi fossero stati raggiunti durante lo svolgimento del processo o a livello extragiudiziale. La stessa struttura "leggera" della fase iniziale del procedimento, individuabile nel processo informativo, mirava a favorire il rappacificamento prima che vi fosse la necessità di passare alla successiva fase probatoria, priva di un assetto inquisitorio, ma maggiormente formalizzata. Inoltre, le tre ammonizioni, obbligatorie a inizio dei

¹²⁸¹ Si è vista come l'eccezionalità fosse prevista solo per i casi di nullità del vincolo e di sospetto impedimento di crimine. v. *supra* 3.2.4, 3.2.5.

processi di separazione per opera del curatore d'anime, la pastorale del vescovo de Tschiderer e la stessa *Istruzione*, che invitavano il clero a tentare più volte la risoluzione dei dissidi nei casi di sponsali e di nullità del vincolo, sono elementi lampanti delle finalità riconcilianti perseguite sia dalle disposizioni canoniche sia dalle azioni delle autorità ecclesiastiche. Scopi che collocano il tribunale e i suoi giudici all'interno una visione di giustizia distributiva o riparativa di lungo periodo, promotrice di un'ideologia della pace, condivisa e rintracciata anche in fori giudiziari estranei al contesto trentino ottocentesco e alla giurisdizione ecclesiastica¹²⁸².

La documentazione inoltre ha evidenziato il ruolo di cruciale importanza ricoperto dai pastori d'anime, che tendevano ad agire in prima linea durante il processo e soprattutto in precedenza ad esso per promuovere una mediazione e pacificazione tra le parti. Il fondamentale lavoro esercitato dal clero locale nella gestione dei conflitti, dei quali venivano a conoscenza grazie al loro incarico, mi ha portato a considerarli tra i principali registi delle strategie di composizione delle discordie e gli interlocutori privilegiati dei coniugi in conflitto, andando a confermare così quella posizione riconosciuta loro dalla storiografia per altri ambiti territoriali e temporali¹²⁸³.

Sempre lo studio della procedura, e in particolar modo dei referati e delle sentenze, ha segnalato come i giudici godessero di margini interpretativi e di espressione del proprio libero convincimento per tutto il corso del processo. Ciò si è riscontrato *in primis* nei procedimenti di sponsali, nei quali l'ambiguità della normativa conferiva ampi spazi di manovra ai giudici. Una situazione che si è notata anche nei casi di sospetto impedimento di crimine, che differiscono l'uno dall'altro nello svolgimento della vertenza. Ma anche nelle due restanti tipologie processuali, nonostante la presenza di una normativa assai dettagliata, si è registrata una certa libertà d'azione dei consiglieri. Dai casi di separazione è emerso che il foro tridentino era incline solo in situazioni di schiacciante evidenza a ricorrere alla separazione perpetua, già normativamente circoscritta al caso di adulterio, preferendo di gran lunga l'assegnazione di quella temporanea. Con la prima infatti i coniugi avrebbero interrotto la loro coabitazione fino alla morte di uno dei due, portando nei fatti alla definizione di una rottura, pur non formale, del vincolo matrimoniale; mentre la seconda avrebbe consentito, dopo un non specificato periodo, il ritorno alla convivenza pacifica. Il sostegno del *favor matrimonii* pervadeva dunque l'azione del tribunale anche in un caso

¹²⁸² G. Alessi, *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001; C. Povolo, *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, Vicenza, Campisi, 2000.

¹²⁸³ v. *supra* 3.2.1.

apparentemente contraddittorio alla risoluzione del conflitto come la separazione, poiché il suo carattere temporaneo avrebbe assicurato sempre la possibilità di un ricongiungimento. E proprio questa eventualità comportò talvolta la pronuncia della separazione anche in casi in cui non vi era una legittima e valida ragione sul piano giuridico per accordarla. Sarebbe interessante approfondire se questo fosse anche l'orientamento dei collegi giudicanti delle corti d'appello di Salisburgo ed Olmütz, come pure delle istanze inferiori al foro tridentino, ovvero Gorizia e le diocesi ad essa suffraganee.

Il secondo obiettivo dichiarato nell'introduzione è stato l'indagine della storia *esterna* al tribunale, seguendo alcuni filoni tematici che emergono dalla ricchezza di questa tipologia documentaria. L'attenzione è stata posta su tre specifici argomenti: la pazzia, il magnetismo animale e la violenza contro le donne.

L'esame del tema della pazzia, delle sue occorrenze e delle sue implicazioni anche di carattere sociale, culturale, medico e politico, è stato particolarmente ricco di spunti di indagine, che restano aperti ad ulteriori approfondimenti. Il fatto che la pazzia compaia in egual misura nei processi di sponsali e di separazione ha consentito di osservare come essa venisse impiegata dai contendenti nelle due diverse tipologie, evidenziandone similarità e differenze. Una disamina resa possibile dall'attenzione posta a tutte le categorie processuali. Se l'esame di uno specifico tipo processuale, sia esso di sponsali o di separazione, come attuato in molta storiografia sul matrimonio, ha certamente il pregio di consentire uno studio approfondito sulla procedura e su altri aspetti specifici della tipologia, tuttavia non permette sempre di cogliere la varietà di modi in cui alcuni fenomeni vengono presentati, narrati, manipolati e interpretati. Grazie alla comparazione fra più tipologie, nelle cause di sponsali si è rilevato infatti l'uso strategico e strumentale che le persone facevano dell'imputazione di pazzia nel tentativo di riuscire ad ottenere dal foro lo scioglimento legittimo degli sponsali senza incorrere in risarcimenti pecuniari. Si è notato anche come un'accusa del genere dovesse essere usata con cautela, poiché densa di conseguenze di maggior portata. Tacciare una persona di pazzia infatti implicava definire come tale l'intera famiglia, minandone l'onore e la reputazione. Si comprendono dunque le reazioni di protesta di coloro che venivano additati come folli e la generale prudenza impiegata dal clero locale e dai giudici nel trattare questo capo d'accusa. Condizioni queste che invece non si individuano nei procedimenti di separazione, dove l'insinuazione di pazzia veniva riportata dalle mogli nella speranza di raggiungere una separazione e perciò era importante

insistere su altri fattori, quali la sua pericolosità. Infatti, solo nei casi in cui fosse stata provata la malattia, principalmente per mezzo di certificati medici, e il rischio nel quale sarebbero incorse le mogli nel proseguire o riprendere la convivenza col coniuge, il tribunale si sarebbe espresso positivamente nei confronti dell'interruzione della convivenza. L'obiettivo dell'istituzione ecclesiastica - oltre a quello onnipresente di tutela del matrimonio - era quello di salvaguardare la vita e la salute del coniuge sano. Proprio per questi diversi fini perseguiti nelle due fattispecie processuali non si possono trovare gli stessi elementi. L'onore minato non aveva peso nei casi di separazione, mentre assumeva tutt'altro valore nel contesto degli sponsali, nel quale era fondamentale per celibi e nubili apparire sani per non venire esclusi dal mercato matrimoniale.

L'indagine del processo tra i coniugi Alceste Lordschneider e Benedetto Santoni ha consentito invece di approfondire il tema del magnetismo animale, su due livelli: uno di carattere più generale e uno specifico dell'ambiente nel quale si inserisce il contenzioso. Si è provato così da un lato, partendo dalle sue origini, a inquadrare il magnetismo nel suo contesto, a seguirne la diffusione, e a comprendere l'immaginario che intorno ad esso si addensava e l'atteggiamento delle autorità ecclesiastiche e mediche che al tempo si contendevano il controllo del sovrannaturale. Le informazioni recuperate sulla coppia magnetizzatore-sonnambula, composta da Pietro Meriggioli e Filomena Gavazzi, hanno reso possibile invece una riflessione non solo sul loro *modus operandi*, ma anche sull'emersione mediatica del magnetismo, che da fenomeno esercitato nel contesto privato, divenne oggetto di una forte pubblicità e spettacolarizzazione. Dall'altro, l'interesse rivolto al dissidio tra i coniugi Santoni ha permesso di cogliere e studiare uno spaccato inedito della società roveretana coeva. Ne è emerso infatti come il magnetismo fosse noto e conosciuto tra alcuni medici locali, membri per di più dell'Accademia degli Agiati, ma anche tra figure di estrazione medio-alta. Ciò ha reso questo processo ancora più interessante, poiché ha permesso di aprire uno squarcio sulla società benestante e colta: un'operazione non consentita da altri processi, che coinvolgono principalmente persone provenienti dal contesto popolare. Sebbene dal processo non si sia in grado di desumere se il fenomeno si fosse propagato anche negli strati più bassi della società, ciò che è certo è che tra gli anni Cinquanta e Sessanta del XIX secolo il magnetismo destò interesse e fu oggetto di esplorazione da parte dell'élite roveretana, fulcro dell'intellettualità del Tirolo italiano.

Infine, il tema della violenza contro le donne: un argomento che emerge fortemente dai processi di separazione, codificato come violenza coniugale. Si è voluto esaminare il

modo in cui l'idea di violenza affiori dalle fonti matrimoniali in questo particolare ambito spazio-temporale. Le narrazioni dei maltrattamenti riportati dai protagonisti dei contenziosi appaiono sviluppate secondo una serie di strategie precise, tali da farle aderire il più possibile ai dettami canonici sui quali la sentenza si sarebbe basata. Ciò ha determinato nei fascicoli processuali la presenza di una narrazione tendenzialmente standardizzata della violenza. Dalle istanze femminili si riscontra il riferimento costante alla gravità, gratuità e durata dei maltrattamenti, i tre fattori discriminanti per le autorità per concedere o meno la separazione, ai quali si aggiungeva la dichiarazione della propria innocenza e la propria conformità ai modelli di genere riconosciuti dalla società e dalle istituzioni. Le risposte maschili invece si caratterizzano per il frequente richiamo allo *ius corrigendi*, doverosamente esercitato in seguito alle provocazioni femminili, e per l'adesione ai valori richiesti al *pater familias*. Anche lo studio delle deposizioni testimoniali ha sottolineato come i membri della comunità descrivessero la violenza maritale basandosi sui tre elementi sopra evidenziati e valutassero i coniugi considerando la loro conformità alle caratteristiche e ai valori ritenuti del proprio genere. È emerso inoltre come le configurazioni comunitarie potessero influenzare e manipolare le rappresentazioni della violenza nel tentativo di proteggere un proprio membro a discapito di chi aveva subito i maltrattamenti. L'attenzione rivolta all'azione del clero locale nei confronti della violenza coniugale ha fatto affiorare invece un quadro sfaccettato. I pareri forniti dai curatori d'anime infatti si contraddistinguono per la loro diversità: ognuno esplicitava la propria visione delle vicende occorse tra i coniugi. Una varietà di posizioni che invece non si rileva nell'azione dei giudici, i quali si attenevano alle direttive canoniche di valutazione delle sevizie secondo i tre parametri sopra descritti, nonostante non manchino eccezioni provanti margini di discrezionalità. Anche in riferimento ai ruoli coniugali, la posizione del tribunale si manteneva in linea con le immagini ideali di marito e moglie che si erano cristallizzate nella cultura del tempo. La violenza maritale era dunque accettata dai giudici, come del resto dalle autorità secolari e dalla società, purché non superasse il limite della moderazione, nel rispetto del modello familiare patriarcale basato sulla divisione dei ruoli e dei reciproci spazi di appartenenza. Infine, si è considerata anche l'azione dei medici e la facoltà che detenevano di intervenire per legge a salvaguardia del coniuge maltrattato: un nuovo possibile indirizzo di indagine, che merita di essere approfondito e tenuto in considerazione in un eventuale studio sul fenomeno complessivo della violenza coniugale nel contesto trentino.

Il lavoro di ricerca non avrebbe tuttavia voluto terminare qui. In corso d'opera, ho individuato ulteriori piste di ricerca, fra le quali mi limito a menzionare qui alcune tra quelle che appaiono più promettenti per una storia sociale del Trentino ottocentesco. L'indagine sulla seduzione e la nascita di figli illegittimi permetterebbe di illuminare le dinamiche connesse alla scelta del coniuge, alla sessualità prematrimoniale, al corteggiamento, ai sentimenti, ma anche la gestione sul piano istituzionale-politico delle gravidanze illegittime presso il Triplice Istituto alle Laste. I rapporti familiari, principalmente tra genitori e figli, sono un altro possibile campo di ricerca: quanto influiva la volontà dei genitori nella scelta del futuro partner? Genitori e figli agivano di comune accordo o si scontravano? In che modo i figli usavano il consenso genitoriale alle nozze nel contesto giudiziario? Esisteva reciproco supporto in caso di necessità? Queste sono solo alcune delle molte domande che si possono rivolgere alle fonti relativamente alle relazioni di parentela. Anche i temi dell'adulterio e della prostituzione sono largamente presenti nei fascicoli processuali e principalmente il secondo andrebbe investigato per portare alla luce aspetti che non hanno ancora trovato il giusto spazio nella ricerca storiografica per il contesto preso in esame. Inoltre, la forte presenza femminile nei fascicoli processuali rende queste fonti un potenziale campo privilegiato d'indagine per chi voglia contribuire alla storia delle donne e alla storia di genere.

Sul modello dei recenti progetti rivolti allo studio delle fonti giudiziarie matrimoniali austriache e dei lavori torinesi, più volte citati nel corso della tesi, si potrebbe infine tentare di applicare i loro indirizzi anche alla documentazione trentina, promuovendo l'indagine di lungo periodo sul secolo XIX. Declinandoli sul caso trentino ottocentesco, sarebbe necessario concentrarsi sui singoli istituti giudiziari non ancora indagati, dando particolare attenzione al pluralismo normativo e ai momenti di cesura politico-istituzionale. Il primo passo sarebbe perciò arrivare allo studio completo del fondo "Tribunale ecclesiastico matrimoniale", esaminando i processi sia nell'intero arco temporale in cui furono prodotti (1857-1907) sia originatesi nei dieci decanati di lingua tedesca. Il secondo, allo stato attuale indubbiamente più impegnativo, dovrebbe essere il reperimento e la consultazione del materiale conservato presso l'Archivio di Stato, che consentirebbe di confrontare l'azione dei fori civili ed ecclesiastici nella gestione della disciplina matrimoniale, di verificare le loro relazioni nel periodo concordatario e postconcordatario e di esaminare quegli effetti civili dei quali doveva decidere il tribunale secolare durante la vigenza del Concordato.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

Fonti archivistiche (con relative abbreviazioni)

ADT: Archivio Diocesano Tridentino

Acta capitularia

Atti presidiali

Cause matrimoniali (1632-1802)

Libro B

NOG: Normali od ordini governiali

SMA: Seminario maggiore arcivescovile di Trento

SS: Sezione scolastica

TEM: Tribunale ecclesiastico matrimoniale (1857-1907)

Tribunale ecclesiastico matrimoniale (1912-1991)

Verbali delle riunioni del consiglio (1858-1873)

APTn: Archivio provinciale di Trento

Famiglia baroni a Prato di Segonzano

Istituto alle Laste: Istituto degli esposti, delle partorienti e dell'istruzione delle mammane alle

Laste presso Trento (1833-1920)

ASCTn: Archivio storico del Comune di Trento

Comune di Trento

Fonti a stampa

Leggi provinciali per il Tirolo

Raccolta delle leggi provinciali pel il Tirolo e Vorarlberg (1814-1845).

Bollettino provinciale delle leggi e degli atti del Governo pel Tirolo e Vorarlberg (1849-1850).

Landesgesetz und Regierungsblatt für das Kronland Tirol und Vorarlberg (1849-1850).

Bollettino provinciale della Reggenza per la Contea principesca del Tirolo e Vorarlberg (1854-1857).

Estratto dal Bollettino delle leggi dell'Impero per la Contea principesca del Tirolo e pel Vorarlberg (1867-1868).

Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt für Tirol. Jahrgang 1921.

Leggi imperiali

Bollettino generale delle leggi e degli atti di governo dell'Impero d'Austria. Anno 1850, Vienna, dall'imp. reg. stamperia di Corte e di Stato, 1850.

Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Österreich, Wien, aus der kaiserlich-königlichen Hof-und Staatsdruckerei, (1855, 1860).

Bollettino delle leggi dell'Impero pei Regni e Paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero. Anno 1874, Vienna, dall'Imp. e Reg. Tipografia di Corte e di Stato, 1874.

Testi di commento, manuali, cataloghi, dizionari

BASEVI G., *Annotazioni pratiche al Codice civile austriaco*, Milano, Angelo Bonfanti, 1845.

BAZZANELLA G., *Manuale d'ufficio per il clero curato*, Trento, Monauni, 1905.

Constitutionem dioecesanam qua eriptur Tribunal ecclesiasticum dioecesanum pro causis contentiosis et criminalibus ecclesiasticis edimus, publicamus et promulgamus, in *Foglio diocesano per la parte italiana della diocesi di Trento. Dall'anno 1908 al 1911 incluso*, Trento, Tipografia ed. del Comitato diocesano, 1911, VIII, pp. 415-427.

COSCI C., *De separatione tori conjugalis*, Florentiae, ex typis magnae ducalis typographiae, 1856.

CAROZZI G., *Le prescrizioni sul Diritto di matrimonio estese al Regno Lombardo-Veneto in virtù della Sovrana Patente del 20 aprile 1815 ...*, Milano, Sonzogno e Compagni, 1815.

Catalogus Cleri saecularis et regularis Diocesis Tridentinae, Tridenti, Typis J.B. Monauni, (1826, 1833, 1837, 1840, 1841, 1843, 1845, 1849, 1851, 1852, 1853, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1869, 1870, 1874, 1875, 1877, 1880, 1884, 1891, 1900, 1901, 1902, 1908).

Dictionnaire des sciences médicales ..., Paris, C.L.F. Panckoucke éditeur, (1812-1822), voll. I-LX.

Dizionario compendiato delle scienze mediche, Venezia, coi tipi di Giuseppe Antonelli, (1827-1832), voll. I-XX.

GABBA C.F., *Annotazioni alle nuove leggi sul matrimonio dei cattolici vigenti nell'Impero austriaco raccolte dai migliori autori*, Milano, Bolchesi, 1859.

Istruzione al clero per l'attuazione del presente decreto "Ne temere", in *Foglio diocesano per la parte italiana della diocesi di Trento. Dall'anno 1908 al 1911 incluso*, Trento, Tipografia ed. del Comitato diocesano, 1911, VIII, pp. 37-51.

KUTSCHKER J., *Das Eherecht der katholischen Kirche nach seiner Theorie und Praxis mit besonderer Berücksichtigung der in Österreich zu Recht bestehenden Gesetze*, Wien, Wilhelm Braumüller, K.K. Hofbuchhändler, (1856-1857), voll. I-V.

Memorie dell'I.R. Accademia di scienze lettere ed arti degli Agiati in Rovereto: pubblicate per commemorare il suo centocinquantesimo anno di vita, Rovereto, Grigoletti, 1901.

PERRONE G., *De matrimonio christiano. Libri tres. Tomus tertius*, Romae, typis s. Congregationis de prop. fide, 1858.

PROCH F.S., *Necessità d'un manicomio nel territorio delle reggenze di Trento*, Trento, dalla tipografia di Giuseppe Marietti, 1850.

SÁNCHEZ T., *Disputationum de sancto matrimonii sacramento tomi tres*, Antverpiae, apud Martinum Nutium, 1607.

SÁNCHEZ T., *De sancto matrimonii sacramento. Tomus Tertius*, Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson, 1739.

Schematismus von Tirol und Vorarlberg für das Jahr 1840, Innsbruck, Wagner, 1840.

VON SCHULTE J.F., *Handbuch des katholischen Eherechts nach dem Gemeinen katholischen Kirchenrechte und dem österreichischen, preussischen, französischen Particularrechte, mit Rücksichtnahme auf noch andere Civilgesetzgebungen*, Giessen, Verlag der Ferber'schen Universitäts-Buchhandlung (Emil Roth), 1855.

Codici e altri regolamenti

Codice penale austriaco, 27 maggio 1852, posto in vigore col giorno 1 settembre stesso anno, Milano, Dall'imperiale Regia Stamperia, 1852.

Gesetz-und Verordnungs-Blatt für das Kronland Herzogthum Ober-und Nieder-Schlesien. Jahrgang 1868.

Gesetz-und Verordnungsblatt für das Erzherzogthum Österreich ober der Enns. Jahrgang 1868.

Gesetze und Verordnungen der Landesbehörden für das österreichisch-illirische Küstenland. Jahrgang 1867.

Landes-Gesetz-Blatt für das Königreich Böhmen. Jahrgang 1868.

Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt für das Erzherzogthum Österreich unter der Enns. Jahrgang 1868.

Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt für das Herzogthum Kärnten, Jahrgang 1868.

Landes-Gesetz-und Verordnungsblatt für die Markgrafschaft Mähren. Jahrgang 1868.

Landesgesetz und Verordnungsblatt für das Herzogthum Steiermark. Jahrgang 1868.

Regolamento generale di procedura penale del 29 luglio 1853 per l'impero d'Austria, Milano, Imperiale Regia Stamperia, 1853.

Periodici e quotidiani coevi

«Bozner Zeitung», (1863).

«Gazzetta dei tribunali. Giornale di giurisprudenza teorica e pratica», (1867).

«Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», (1866).

«Heimgarten», (1878).

«Il Messaggiere Tirolese», (1834, 1854, 1863).

«Il pulcinella. Giornale ebdomadario umoristico-satirico-critico-letterario-teatrale», (1864).

«Journal de médecine mentale», (1865).

«La Civiltà cattolica», (1864, 1866, 1868).

«La Scena. Giornale di Musica, Drammatica e Coreografia», (1864, 1865).

«L'Omnibus. Giornale per tutti», (1865).

«Wiener Medizinische Wochenschrift», (1864).

Letteratura

ALESSI G., *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, in «Quaderni storici», 75 (1990), 3, pp. 805-831.

ALESSI G., *Il processo penale. Profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001.

ALESSI G., *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I tribunali del matrimonio*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 609-640.

ALFIERI F., *Nella camera degli sposi. Tomás Sánchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII)*, Bologna, il Mulino, 2010.

ALFIERI F., NICKELSEN K., *Introduction*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 43 (2017), 2, pp. 9-15.

ALFIERI F., *The Weight of the Brain. The Catholic Church in the Face of Physiology and Phrenology (First Half of the Nineteenth Century)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 43 (2017), 2, pp. 57-77.

ALFIERI F., *Legittime forzature e maschilità ideali. Fra teoria giuridico-morale del matrimonio e prassi giudiziarie (secoli XVI-XIX)*, in «Genesis», 18 (2019), 2, pp. 39-61.

ALLEGRA L., *Il parroco: un mediatore fra alta e bassa cultura*, in *Storia d'Italia. IV: Intellettuali e potere*, a cura di C. VIVANTI, Torino, Giulio Einaudi editore, 1981, pp. 895-947.

ANDERLE J., *Maternità illegittima ed esposizione infantile nel Trentino dell'800: il triplice istituto delle Laste*, in «Studi trentini di scienze storiche», 60 (1981), pp. 129-193.

ARMANDO D., *Il magnetismo animale tra scienza, politica e religione. Nuove fonti e ipotesi di ricerca*, in «Laboratorio dell'ISPF», 2 (2005), 2, pp. 9-30, www.ispf.cnr.it/ispf-lab.

ARMANDO D., *Scienza, demonolatria o "impostura ereticale"? Il Sant'Uffizio romano e la questione del magnetismo animale*, in «Giornale di storia», 2 (2009), pp. 1-13.

ARMANDO D., *Spiriti e fluidi. Medicina e religione nei documenti del Sant'Uffizio sul magnetismo animale (1840-1856)*, in *Médecine et religion: compétitions, collaborations, conflits (XII-XX siècle)*, études réunies par M.P. DONATO [et al.], Rome, École française de Rome, 2013, pp. 195-225.

ARMANDO D., BELHOSTE B., *Mesmerism between the end of the Old Regime and the Revolution: Social dynamics and political issues*, in «Annales historiques de la Révolution française», 391 (2018), 1, pp. 3-26.

ARRIVO G., *Storie ordinarie di matrimoni difficili. Assunta Tortolini e Giuseppe Mazzanti di fronte al Supremo Tribunale di Giustizia di Firenze*, in *Trasgressioni*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 597-618.

ARRIVO G., *Seduazione, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2006.

BABINI V.P. [et al.] (edd.), *Tra sapere e potere. La psichiatria italiana nella seconda metà dell'Ottocento*, Bologna, il Mulino, 1982.

BARBAGLI M., *Sotto lo stesso tetto: mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna, il Mulino, 1984.

BARBAGLI M., KERTZER D.I. (edd.), *Storia della famiglia italiana 1750-1950*, Bologna, il Mulino, 1992.

BASILICO A., *La violenza domestica nell'Abruzzo d'età moderna*, in «Genesis», 9 (2010), 2, pp. 57-74.

BELLABARBA M., *Ducati, Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XLI, 1992, pp. 726-727.

BELLABARBA M., *I processi per adulterio nell'Archivio Diocesano Tridentino (XVII- XVIII secolo)*, in *Trasgressioni*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 185-227.

BELLABARBA M., *Magistrati politico-economici, giudici e polizia nel Tirolo di primo Ottocento*, in *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario*, a cura di S. MORI, L. TEDOLDI, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2011, pp. 259-276.

BELLABARBA M., *Storie di polizia e di famiglie nel Trentino della Restaurazione*, in *Famiglia e religione in Europa nell'età moderna. Studi in onore di Silvana Seidel Menchi*, a cura di G. CIAPPELLI, S. LUZZI, M. ROSPOCHER, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2011, pp. 277-289.

BELLABARBA M., *L'impero asburgico*, Bologna, il Mulino, 2014.

BELLABARBA M., *Storia amministrativa come storia regionale: il Trentino-Tirolo nel Vormärz*, in *Vormärz*, hg. von/a cura di F. BRUNET, F. HUBER, pp. 89-100.

BELLER S., *The Habsburg Monarchy, 1815-1918*, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

BENEDUCE P., *Gabba, Carlo Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, L, 1998, pp. 819-822.

BENIGNO F., *L'età moderna. Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

BENVENUTI S., *I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna: 1861-1918*, Bologna, il Mulino, 1988.

BENVENUTI S., *Le istituzioni ecclesiastiche*, in *Storia del Trentino*, V, a cura di M. GARBARI, A. LEONARDI, pp. 275-317.

BÉRENGER J., *Storia dell'Impero asburgico: 1700-1918*, Bologna, il Mulino, 2003.

BORELLO B., *Trame sovrapposte. La socialità aristocratica e le reti di relazioni femminili a Roma (XVII-XVIII secolo)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2003 (Quaderni di Clio, 6).

BORELLO B., *Lo spazio di un matrimonio: cose e contese tra marito e moglie (secc. XVII-XVIII)*, in «Quaderni storici», 121 (2006), 1, pp. 69-99.

BORGIONE A., «*Senza labe di peccato*». *Fidanzamenti, convivenze, separazioni nel Piemonte Risorgimentale (1838-1865)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Torino, a.a. 2013-2014.

BORGIONE A., *Separazione coniugale e maltrattamenti domestici a Torino (1838-1889)*, in *La violenza contro le donne nella storia*, a cura di S. FECCI, L. SCETTINI, pp. 87-105.

BORGIONE A., *Separarsi in età liberale. La conflittualità coniugale a Torino (1848-1914)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, a.a. 2017-2018.

BORGIONE A., *Un divieto a metà. Le indagini di paternità nella Torino risorgimentale (1838-1865)*, in «Genesis», 17 (2018), 1, pp. 61-80.

BRAMBILLA E., *I reati morali tra corti di giustizia e casi di coscienza*, in *I tribunali del matrimonio*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 521-575.

BRUNET F., HUBER F. (hg./edd.), *Vormärz. Eine geteilte Geschichte Trentino-Tirols/Vormärz. Una storia condivisa Trentino-Tirolo*, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2017.

BURGUIÈRE A. [et al.] (édd.), *Histoire de la famille*, Paris, Colin, 1986, voll. I-II [Trad. it.: *Storia universale della famiglia*, Milano, Mondadori, 1987-1988, voll. I-II].

BURGUIÈRE A., LEBRUN F., *Il prete, il principe e la famiglia*, in *Storia universale della famiglia*, II: *Età moderna e contemporanea*, a cura di A. BURGUIÈRE [et al.], pp. 95-160.

CAFFIERO M., *Dall'esplosione mistica tardo-barocca all'apostolato sociale (1650-1850)*, in *Donne e fede. Santità e vita religiosa in Italia*, a cura di L. SCARAFFIA, G. ZARRI, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 327-369.

CAGOL F., BRUNELLI B., *Archivio pretorio o archivi notarili? Primi risultati di un'indagine archivistica sulla documentazione giudiziaria della città di Trento*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 28 (2002), pp. 687-738.

CAMPESTRIN G. (ed.), *Parrocchia di San Lorenzo in Vigo Lomaso. Inventario dell'archivio storico (1485-1988)*, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 2000.

CARRATTA A., MANDRIOLI C. (edd.), *Diritto processuale civile II. Il processo ordinario di cognizione*, Torino, Giappichelli editore, 2017.

CASANOVA C., *Polizia e disordini nelle famiglie a Bologna nella prima metà del XIX secolo*, in «Storicamente», 8 (2012), pp. 1-14, https://storicamente.org/sites/default/images/articles/media/1685/casanova_1.pdf.

CASETTI A., *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento, 1961.

CASEY J., *The history of the family*, Oxford, Blackwell, 1989 [Trad. it.: *La famiglia nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1991].

CAVALLO S., *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino*, in *Studi di micro-analisi storica (Piemonte–Liguria secoli XVI-XVIII)*, a cura di S. CAVALLO [et al.], Firenze, La Nuova Italia, 1976, pp. 5-50.

CAVALLO S., CERUTTI S., *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, in «Quaderni Storici», 15 (1980), 44, pp. 346-383.

CAVINA M., *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2007.

CAVINA M., *Per una storia della "cultura della violenza coniugale"*, in «Genesis», 9 (2010), 2, pp. 19-37.

CAVINA M., *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

CHEMOTTI S., LA ROCCA M.C. (edd.), *Il genere nella ricerca storica*, Padova, Il Poligrafo, 2015, II (Atti del VI Congresso della Società Italiana delle Storiche Padova-Venezia 12-14 febbraio 2013).

CHOJNACKI S., *Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in *Coniugi nemici*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 371-416.

CIAPPELLI G., *I processi matrimoniali: quadro di raccordo dei risultati della schedatura (Venezia, Verona, Napoli, Feltre e Trento, 1420-1803)*, in *I tribunali del matrimonio*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 67-100.

CITTERIO F., VACCARO L. (edd.), *Storia religiosa dell'Austria*, Milano, IITL spa, 1997.

CLEMENTI S., NUBOLA C. (edd.), *Fromme Frauen/Devozione femminile*, «Geschichte und Region/Storia e Regione», 12 (2003), 2.

COLE J.W., WOLF E.R., *La frontiera nascosta. Ecologia e etnicità fra Trentino e Sudtirolo*, S. Michele all'Adige (TN), Museo degli usi e costumi della gente trentina, 1994.

COLE L., *»Für Gott, Kaiser und Vaterland«. Nationale Identität der deutschsprachigen Bevölkerung Tirols 1860-1914*, hg. vom Südtiroler Landesarchiv, Frankfurt/New York, Campus Verlag, 2000.

COLE L., *The Counter-Reformation's last stand: Austria*, in *Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in 19th Century Europe*, ed. by C. CLARK, W. KAISER, New York, Cambridge University Press, 2003, pp. 285-312.

COOPERATIVA KOINÈ (ed.), *Parrocchia di Santa Maria Assunta in Villa Lagarina. Inventario dell'archivio (1467-1943)*, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio Beni librari e archivistici, 1994.

CORSINI U., *La politica ecclesiastica dell'Austria nel Trentino dopo la secolarizzazione del Principato e la sua annessione*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1958, III, pp. 55-76.

CORSINI U., *Il Trentino nel secolo decimonono*, Calliano (TN), Manfrini, 1963.

CORSINI U., *Problemi politico-amministrativi del Trentino nel nesso provinciale tirolese, 1815-1918*, in *Austria e province italiane*, a cura di F. VALSECCHI, A. WANDRUSZKA, pp. 213-257.

COSTA A., *La Chiesa di Dio che vive in Trento*, Trento, Edizioni diocesane, 1986.

COSTA A., *Il beato Giovanni Nepomuceno de Tschiderer. Un santo pastore della Chiesa Tridentina*, Trento, Edizioni diocesane, 1994.

COSTA A., *Cardinali e vescovi Tridentini*, Trento, Vita trentina, 2014.

COZZI G., *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI-metà sec. XVIII)*, in «La cultura», 14 (1976), pp. 169-213.

COZZI G., *Note e documenti sulla questione del "divorzio" a Venezia (1782-1788)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 7 (1981), pp. 275-360.

CRISTELLON C., *L'ufficio del giudice: mediazione, inquisizione e confessione nei processi matrimoniali veneziani (1420-1532)*, in «Rivista storica italiana», 115 (2003), pp. 851-898.

CRISTELLON C., *Il (dis)ordine della violenza familiare: spazi, limiti, strategie (Italia, secoli XV-XVIII)*, in *Il genere nella ricerca storica*, a cura di S. CHEMOTTI, M.C. LA ROCCA, pp. 878-888.

DA SAN MAURO Z., *Esaminatore*, in *Enciclopedia cattolica*, V, Firenze, l'Impronta s.p.a, 1850, pp. 535-536.

- DE BUOL M., *Giovanni Nepomuceno de Tschiderer ed il suo tempo*, Trento, Curia arcivescovile, 1962.
- DE GIORGIO M., KLAPISCH-ZUBER C. (edd.), *Storia del matrimonio*, Roma-Bari, Laterza, 1996.
- DI BELLA M.P., *Name, blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily*, in *Honor and grace in anthropology*, ed. by J.G. PERISTIANY, J. PITT-RIVERS, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 151-165.
- DI DIODORO D., FERRARI G., *Percorsi di ricerca per la storia della follia nell'800 bolognese*, in *Emarginazione, criminalità e devianza*, a cura di A. PASTORE, P. SORCINELLI, pp. 123-129.
- DI RENZO VILLATA M.G., *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1350-1376.
- DI RENZO VILLATA M.G., *La 'crisi' della vita coniugale tra giustizia civile e ecclesiastica (dal Medioevo ... alla Milano secentesca)*, in *Tra storia e diritto. Giustizia laica e giustizia ecclesiastica dal Medioevo all'età moderna*, a cura di M. BENEDETTI, A. SANTANGELO CORDANI, A. BASSANI, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 183-222.
- DI SIMONE M.R., *Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX)*, Milano, Giuffrè, 2006.
- DI SIMPLICIO O., *Peccato penitenza perdono, Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano, Franco Angeli, 1994.
- DIETRICH-DAUM E., TADDEI E., *Curare-segregare-amministrare. L'assistenza e la gestione dei "mentecatti" in un contado del Tirolo: l'esempio del medico generico Franz von Ottenthal (1818-1899) di Campo Tures*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 17 (2008), 2, pp. 83-102.
- DINGES M., *Usi della giustizia come elemento di controllo sociale nella prima età moderna*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di M. BELLABARBA, G. SCHWERHOFF, A. ZORZI, Bologna, il Mulino, 2001 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi, 11), pp. 285-324.

DOLINAR F.M., *I piani di studio e la formazione del clero dal '700 all'800 a Lubiana*, in *Cultura e formazione*, a cura di A. GAMBASIN, G. DE ROSA, F.M. DOLINAR, pp. 83-89.

DONATI C., *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche*, a cura di C. NUBOLA, A. TURCHINI, pp. 213-230.

DONATO M.C., FERRANTE L. (edd.), *Violenza*, «Genesis», 9 (2010), 2.

DOSSI T., *“Sponsali, promesse, separazioni”: dal Concilio di Trento alle sentenze del Tribunale Ecclesiastico di Trento (1856-1857)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, a.a. 2007-2008.

DUBY G., *Medioevo maschio. Amore e matrimonio*, Roma-Bari, Laterza, 1988.

ELLENBERGER H.F., *La scoperta dell'inconscio. Storia della psichiatria dinamica*, Torino, Boringhieri, 1976, I.

ESPOSITO A., *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI)*, in *Trasgressioni*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 21-42.

FAORO L., «Nefandum dogma». *Seduzione e promessa di matrimonio in una comparsa trentina del XVII secolo*, in *Matrimoni in dubbio*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 431-528.

FAORO L., *Il ricorso alla carcerazione nei processi matrimoniali di Trento (secoli XVII-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 189-209.

FANTAPPIÈ C., *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, il Mulino, 1999.

FARINA M., *La Chiesa di Trento tra Illuminismo e Restaurazione*, Trento, Pro Manuscripto, 1990.

FAZIO I., *Percorsi coniugali nell'Italia moderna*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. DE GIORGIO, C. KLAPISCH-ZUBER, pp. 151-214.

FECI S., SCHETTINI L. (edd.), *La violenza contro le donne nella storia*, Roma, Viella, 2017.

FECI S., SCHETTINI L., *Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*, in *La violenza contro le donne nella storia*, a cura di S. FECI, L. SCHETTINI, pp. 7-39.

FECI S., *Morte in famiglia. Il parricidio a Roma alla fine del Cinquecento e la riflessione di Prospero Farinacci*, in *La violenza contro le donne nella storia*, a cura di S. FECI, L. SCETTINI, pp. 63-86.

FECI S., *Se il diritto costruisce la storia delle donne. Una relazione nel campo della modernistica italiana*, in *Vingt-cinq ans après. Les femmes au rendez-vous de l'histoire*, a cura di E. ASQUER [et al.], Roma, École française de Rome, 2019 (Collection de l'École française de Rome, 561), pp. 247-263.

FEDELE P., *Giuramento (diritto canonico ed ecclesiastico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Varese, Giuffrè, 1970, pp. 167-179.

FEDERICO M.A., *I visitatori vescovili nella diocesi di Trento dalla fine del Cinquecento alla seconda metà del Settecento*, in *Fonti ecclesiastiche*, a cura di C. NUBOLA, A. TURCHINI, pp. 231-266.

FERLAN C., *I mediatori gesuiti e la loro formazione nei possedimenti austriaci degli Asburgo*, in *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, a cura di P. BROGGIO, M.P. PAOLI, Roma, Viella, 2011, pp. 487-508.

FERRARO J.M., *The Power to Decide: Battered Wives in Early Modern Venice*, in «Renaissance Quarterly», 48 (1995), 3, pp. 492-512.

FERRARO J.M., *Coniugi nemici: Orsetta, Annibale e il compito dello storico (Venezia 1634)*, in *Coniugi nemici*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 141-190.

FERRARO J.M., *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, New York, Oxford University Press, 2001.

FICCO F., *Centri privati per la custodia dei mentecatti nel Trentino dell'Ottocento. "Le case dei matti" del Basso Sarca*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 17 (2008), 2, pp. 68-82.

FIORINO V., *Il «controllo sociale»: alcune riflessioni su una categoria sociologica e sul suo uso storiografico*, in «Storica», 13 (1999), pp. 125-157.

FIORINO V., *Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento*, Venezia, Marsilio, 2002.

FIORINO V., *La cartella clinica: un'utile fonte storiografica?*, in *Identità e rappresentazioni di genere in Italia tra Otto e Novecento*, a cura di F. ALBERICO [et al.], Genova, Dismec, 2010, pp. 51-69.

- FLABBI G., *Il seminario principesco vescovile di Trento*, Trento, Artigianelli, 1907.
- FORSTER E., *Handlungsspielräume von Frauen und Männern im österreichischen Eherecht. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert zwischen Rechtsnorm und Rechtspraxis*, Dissertation Universität Innsbruck, 2008.
- FORSTER E., *Legitime Wut. Zum Ausdruck männlicher Gefühle in Ehescheidungsprozessen des ländlichen Tirol und Vorarlberg im 19. Jahrhundert*, in *Die Präsenz der Gefühle. Männlichkeit und Emotion in der Moderne*, hg. von M. BORUTTA, N. VERHEYEN, Bielefeld, Transcript, 2010, pp. 105-128.
- FORSTER E., *Demarkationslinie Eherecht: Geschlechtsspezifische Nachwirkungen der Rechtspluralität von Tiroler Landesordnung versus Trienter Statut und österreichischem versus französischem Recht (1815-1856)*, in *Vormärz*, hg. von/a cura di F. BRUNET, F. HUBER, pp. 101-124.
- FOUCAULT M., *Storia della follia nell'età classica*, Milano, Rizzoli, 1997.
- FOYSTER E., *Marital violence. An English family history, 1660-1857*, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
- FRANCH S., *Benedetto Riccabona de Reichenfels. Principe vescovo di Trento (1861-1879)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Padova, a.a. 1975-1976.
- GALLINI C., *La sonnambula meravigliosa. Magnetismo e ipnotismo nell'Ottocento italiano*, Milano, Feltrinelli, 1983.
- GAMBASIN A., *Parroci e contadini nel Veneto alla fine dell'Ottocento*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1973.
- GAMBASIN A., DE ROSA G., DOLINAR F.M. (edd.), *Cultura e formazione del clero fra '700 e '800: Gorizia, Lubiana e il Lombardo-Veneto*, Gorizia, Istituto di Storia Sociale e Religiosa, 1985.
- GAMBASIN A., *Gli studi teologici dei sacerdoti goriziani presso l'Università di Padova nel secolo XIX*, in *Cultura e formazione*, a cura di A. GAMBASIN, G. DE ROSA, F.M. DOLINAR, pp. 69-81.
- GARBARI M., LEONARDI A. (edd.), *Storia del Trentino, V: L'età contemporanea 1803-1915*, Bologna, il Mulino, 2003.

- GARBARI M., *Aspetti politico-istituzionali di una regione di frontiera*, in *Storia del Trentino*, V, a cura di M. GARBARI, A. LEONARDI, pp. 13-139.
- GATZ E., *Riccabona, Benedikt*, in *Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. Ein biographisches Lexicon*, hg. von E. GATZ, Berlin, Duncker & Humblot, 1983, pp. 611-613.
- GAUDEMET J., *Le mariage en Occident; Les mœurs et le droit*, Paris, Editions du Cerf, 1987 [Trad. it.: *Il matrimonio in Occidente*, Torino, SEI, 1989].
- GELFAND T., *Charcot's Response to Freud's Rebellion*, in «Journal of the History of Ideas», 50 (1989), 2, pp. 293-307.
- GINZBURG C., BIASIORI L. (eds.), *A Historical Approach to Casuistry. Norms and Exceptions in a Comparative Perspective*, London, Bloomsbury Academic, 2019.
- GIUFFRÈ A., *Separazione personale dei coniugi (Diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1403-1412.
- GOODY J., *The development of the family and marriage in Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1983.
- GRANDI C., «Curatore d'anime dello stato civile»: il parroco durante la seconda dominazione asburgica (1814-1918), in *La «conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, a cura di G. COPPOLA, C. GRANDI, Bologna, il Mulino, 1987 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderni, 27), pp. 251-273.
- GRANDI C., *Allontanamento ed emarginazione istituzionale della follia nel Trentino dell'800*, in *Emarginazione, criminalità e devianza*, a cura di A. PASTORE, P. SORCINELLI, pp. 111-121.
- GRANDI C., *All'altare con il permesso: amore e burocrazia nel Trentino asburgico*, in *Amori e trasgressioni*, a cura di A. PASI, P. SORCINELLI, pp. 189-225.
- GRANDI C., *Gente del Trentino. Un secolo di storia*, in *Storia del Trentino*, V, a cura di M. GARBARI, A. LEONARDI, pp. 839-872.
- GRANDI C., *Il manicomio di un territorio di confine: note storiche sull'ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 14 (2005), 1, pp. 112-141.

GRANDI C., LEONARDI A., PASTORI BASSETTO I., *Popolazione, assistenza e struttura agraria nell'Ottocento trentino*, Trento, Libera Università degli Studi di Trento, 1978.

GRANDI C., *La popolazione rurale trentina nella prima metà dell'Ottocento: primi risultati di un'indagine*, in *Popolazione, assistenza e struttura agraria*, a cura di C. GRANDI, A. LEONARDI, I. PASTORI BASSETTO, pp. 13-114.

GRAZIANI E., *Difensore del vincolo*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Varese, Giuffrè, 1964, pp. 423-428.

GRISAR J., *Il Vescovo di Trento Giovanni Nepomuceno de Tschiderer e la situazione della Chiesa in Austria e nel Tirolo nel corso della prima metà del secolo XIX*, Bologna, EDB, 1997.

GRIESEBNER A., TSCHANNETT G., *Ehen vor Gericht (1776-1793). Ehestreitigkeiten vor dem Wiener Erzbischöflichen Konsistorium und dem Magistrat der Stadt Wien*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 20 (2011), 2, pp. 40-72.

GRILLINI A., *La guerra in testa. Esperienze e traumi civili, profughi e soldati nel manicomio di Pergine Valsugana (1909-1924)*, Bologna, il Mulino, 2018 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 102).

GUERCI L., *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del Settecento*, Torino, Tirrenia Stampatori, 1988.

HEIDEGGER M., SEIFERT O., "Nun ist aber der Zweck einer Irrenanstalt Heilung...": Zur Positionierung des „Irrenhauses“ innerhalb der psychiatrischen Landschaft Tirols im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 17 (2008), 2, pp. 24-46.

HERRE F., *Francesco Giuseppe. Splendore e declino dell'impero asburgico nella vita del suo ultimo grande rappresentante*, Milano, Rizzoli, 1990.

HUBER F., *Grenzkatholizismen. Religion, Raum und Nation in Tirol 1830-1848*, Göttingen, V & R unipress, 2016.

HUSSAREK M., *Die Verhandlung des Konkordats vom 18 August 1855. Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatskirchenrechts*, in «Archiv für Österreichische Geschichte», 109 (1922), pp. 447-811.

HUSSAREK M., *Die Krise und die Lösung des Konkordats vom 18 August 1855*, in «Archiv für Österreichische Geschichte», 112 (1932), pp. 213-480.

JEMOLO A.C., *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna, il Mulino, 1993.

JUDSON P., *The Habsburg Empire. A New History*, Cambridge (Massachusetts), The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.

KÖGL J., *La sovranità dei vescovi di Trento e Bressanone. Diritti derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione*, Trento, Artigianelli, 1964.

LA ROCCA C., *Tra moglie e marito. Matrimoni e separazioni a Livorno nel Settecento*, Bologna, il Mulino, 2009.

LANGER-OSTRAWSKY G., LANZINGER M., *Begünstigt–benachteiligt? Frauen und Männer im Ehegüterrecht. Ein Vergleich auf der Grundlage von Heiratskontrakten aus zwei Herrschaften der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert*, in *Less Favored–More Favored: Proceedings from a Conference on Gender in European Legal History, 12th–19th Centuries*, hg. von G. JAKOBSEN [et al.], Copenhagen, The Royal Library, 2005, pp. 1-38.

LANZINGER M., SARTI R. (edd.), *Nubili e celibi tra scelta e costrizione (secoli XVI-XX)*, Udine, Forum, 2006.

LANZINGER M., *Una società di nubili e celibi? Indagine su una vallata tirolese nell'Ottocento*, in *Nubili e celibi tra scelta e costrizione*, a cura di M. LANZINGER, R. SARTI, pp. 113-134.

LANZINGER M., *La scelta del coniuge. Fra amore romantico e matrimoni proibiti*, in «Storicamente», 6 (2010), pp. 1-37, https://storicamente.org/sites/default/images/articles/media/1282/scelta_del_coniuge.pdf.

LANZINGER M., *Marriage Contracts in Various Contexts: Marital Property Rights, Sociocultural Aspects and Genderspecific Implications. Late-Eighteenth-Century Evidence from two Tirolean Court Districts*, in «Annales de démographie historique», 121 (2011), 1, pp. 69–97.

LANZINGER M., «Pericoli» dei matrimoni consanguinei e affini. Dibattiti e prassi delle dispense tra fine del XVIII e XIX secolo, in «Quaderni storici», 145 (2014), 1, pp. 71-105.

LANZINGER M., *Verwaltete Verwandtschaft. Eheverbote, kirchliche und staatliche Dispenspraxis im 18. und 19. Jahrhundert*, Wien/Köln/Weimar, Böhlau, 2015.

LANZINGER M. [et al.], *Konfliktpotenzial und Streitgegenstände im Kontext ehelicher Vermögensregime*, in «Frühneuzeitinfo», 26 (2015), pp. 104–115.

LEFEBVRE-TEILLARD A., *Marriage in France from the Sixteenth to the Eighteenth Century: Political and Juridical Aspects*, in *Marriage in Europe*, ed. by S. SEIDEL MENCHI, pp. 261-282.

LEISCHING P., *Die römisch-katholische Kirche in Cisleithanien*, in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918*, IV: *Die Konfessionen*, hg. von A. WANDRUSZKA, P. URBANITSCH, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985, pp. 248-331.

LILIEQUIST J., *Changing Discourses of Marital Violence in Sweden from the Age of Reformation to the Late Nineteenth Century*, in «Gender & History», 23 (2011), 1, pp. 1-25.

LOMBARDI D., *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. DE GIORGIO, C. KLAPISCH-ZUBER, pp. 215-250.

LOMBARDI D., *L'odio capitale, ovvero l'incompatibilità di carattere. Maria Falcini e Andrea Lotti (Firenze 1773-1777)*, in *Coniugi nemici*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 335-367.

LOMBARDI D., *Matrimoni di antico regime*, Bologna, il Mulino, 2001 (Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento. Monografie, 34).

LOMBARDI D., *Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e foro secolare*, in *Trasgressioni*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 351-382.

LOMBARDI D., *Giustizia ecclesiastica e composizione dei conflitti matrimoniali (Firenze, secoli XVI-XVIII)*, in *I tribunali del matrimonio*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 577-607.

LOMBARDI D., *Marriage in Italy*, in *Marriage in Europe*, ed. by S. SEIDEL MENCHI, pp. 94-118.

MACARTNEY C.A., *L'Impero degli Asburgo: 1790-1918*, Milano, Garzanti, 1976.

MALFÈR S., *Chiesa e Stato in Austria nell'Ottocento. Dal giuseppinismo al concordato del 1855 e la sua risoluzione*, in *Storia religiosa dell'Austria*, a cura di F. CITTERIO, L. VACCARO, pp. 371-396.

- MANTL E., *Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Heiratsbeschränkungen in Tirol und Voralberg 1820 bis 1920*, Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1997.
- MANTL E., *Legal Restrictions on Marriage: Marriage and Inequality in the Austrian Tyrol during the Nineteenth Century*, in «The History of the Family», 4 (1999), 2, pp. 185-207.
- MARANGON P., ODORIZZI M. (edd.), *Da Rosmini a De Gasperi. Spiritualità e storia nel Trentino asburgico. Figure a confronto*, Trento, Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Lettere e Filosofia, 2017.
- MARCHISELLO A., «*Alieni thori violatio*»: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 133-183.
- MAROCCHI M., *L'insegnamento della teologia nel seminario di Cremona tra Settecento e Ottocento*, in *Formare alle professioni. Sacerdoti, principi educatori*, a cura di E. BECCHI, M. FERRARI, Milano, Franco Angeli, 2009, pp. 119-162.
- MARTINA G., *Pio IX (1851-1866)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1986.
- MARTINA G., *Pio IX (1867-1878)*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1990.
- MELOGRANI P., SCARAFFIA L., BAIRATI P. (edd.), *La famiglia italiana dall'Ottocento a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- MILETTI M.N., *La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria*, in «Acta Histriae», 15 (2007), pp. 321-346.
- MINUZ F., *Gli psichiatri italiani e l'immagine della loro scienza (1860-1875)*, in *Tra sapere e potere*, a cura di V.P. Babini [et al.], pp. 27-75.
- MONETA P., *La giustizia nella Chiesa*, Bologna, il Mulino, 1993.
- NEQUIRITO M., *Il Tirolo italiano negli anni del Vormärz. Un territorio in cerca di una propria identità*, in «Für Freiheit, Wahrheit und Recht!» *Joseph Ennemoser und Jakob Philipp Fallmerayer: Tirol von 1809 bis 1848/49*, hg. von E. HASTABA, S. DE RACHEWILTZ, Innsbruck, Universitätsverlag Wagner, 2009, pp. 313-328.

NOVOTNY A., *Der Monarch und seine Ratgeber*, in *Die Habsburgermonarchie 1848-1918*, II: *Verwaltung und Rechtswesen*, hg. von A. WANDRUSZKA, P. URBANITSCH, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1975, pp. 57-99.

NUBOLA C., TURCHINI A. (edd.), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 1999 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderni, 50).

NUBOLA C., *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa nell'età del Cles e dei Madruzzo*, in *Storia del Trentino*, IV: *L'età moderna*, a cura di M. BELLABARBA, G. OLMI, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 423-464.

ODORIZZI M., *Vicari della Chiesa imperiale. Il clero trentino nell'età del Neoassolutismo (un caso di studio)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, a.a. 2009-2010.

OKEY R., *The Habsburg Monarchy. From Enlightenment to Eclipse*, New York, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2002.

ORLANDO E., *Matrimoni forzati e violenza domestica a Venezia nel Basso Medioevo*, in *Il genere nella ricerca storica*, a cura di S. CHEMOTTI, M.C. LA ROCCA, pp. 861-877.

PALOMBARINI A., *La seduzione con «promessa di matrimonio»*, in *Amori e trasgressioni*, a cura di A. PASI, P. SORCINELLI, pp. 53-82.

PANTOZZI G., *Gli spazi della follia. Storia della psichiatria nel Tirolo e nel Trentino (1830-1942)*, Trento, Centro Studi "M.H. Erickson", 1989.

PASI A., SORCINELLI P. (edd.), *Amori e trasgressioni. Rapporti di coppia tra '800 e '900*, Bari, Dedalo, 1995.

PASSERON J.C., REVEL J. (edd.), *«Penser par cas»*, Paris, Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, 2005.

PASTORE A., SORCINELLI P. (edd.), *Emarginazione, criminalità e devianza in Italia fra '600 e '900. Problemi e indicazioni di ricerca*, Milano, Franco Angeli, 1990.

PELAJA M., *Matrimonio e sessualità a Roma nell'Ottocento*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

- PELAJA M., *La promessa*, in *Storia del matrimonio*, a cura di M. DE GIORGIO, C. KLAPISCH-ZUBER, pp. 391-413.
- PELAJA M., *Scandali. Sessualità e violenza nella Roma dell'Ottocento*, Roma, Bibliink, 2001.
- PELAJA M., SCARAFFIA L., *Due in una carne: Chiesa e sessualità nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 2008.
- PELIKAN C., *Aspekte der Geschichte des Eherechts in Österreich*, Dissertation Universität Wien, 1981.
- PELIZZARI M.R., *Conclusioni*, in *Il genere nella ricerca storica*, a cura di S. CHEMOTTI, M.C. LA ROCCA, pp. 901-910.
- PELLERITI E., *Conflitti familiari innanzi al "poliziotto paciere" nella Sicilia postunitaria*, in *La violenza contro le donne nella storia*, a cura di S. FECCI, L. SCHETTINI, pp. 125-137.
- PERINI A., *Statistica del Trentino*, Trento, Tipografia fratelli Perini, 1852, voll. I-II.
- PIRETTI G., *Il santo al manicomio. Il dibattito sulla santità e sul misticismo religioso tra letteratura psichiatrica e polemistica cattolica nel XIX secolo*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", a.a. 2017-2018.
- PIRETTI G., *I selvaggi e la lettura psichiatrica del misticismo religioso in Italia nell'Ottocento: una narrazione nascosta*, in «Giornale di storia», 29 (2019), pp. 1-24.
- PITT-RIVERS J., *Il popolo della Sierra*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1976.
- PIZZINI K., *Franz (Francesco) Tonina*, in *Das Frintaneum in Wien und seine Mitglieder aus den Kirchenprovinzen Wien, Salzburg und Görz (1816-1918). Ein biographisches Lexikon*, hg. von K.H. FRANKL, P.G. TROPPER, Klagenfurt/Ljubljana, Hermagoras/Mohorjeva, 2006, pp. 167-168.
- PIZZINI K., *Il vicario Giacomo Freinadimetz e il suo successore Giovanni Battista Boghi*, in *Da Rosmini a De Gasperi*, a cura di P. MARANGON, M. ODORIZZI, pp. 57-78.
- PLEBANI T., *Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2012.

POVOLO C., *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia nel Cinque e Seicento*, Verona, Cierre, 1997.

POVOLO C., *I confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in *La vite e il vino: storia e diritto (secoli XI-XIX)*, a cura di M. DA PASSANO [et al.], Roma, Carocci, 2000, II, pp. 1071-1111.

POVOLO C., *Introduzione*, in «Acta Histriae», 8 (2000), 1, pp. XIX-XXXV.

POVOLO C., *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, Vicenza, Campisi, 2000.

POVOLO C., *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria*, Sommacampagna (VR), Cierre edizioni, 2006.

POVOLO C., *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo a Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di C. POVOLO, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 15-107.

POVOLO C., *La piccola comunità e le sue consuetudini*, in *Tra diritto e Storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Catanzaro, Rubbettino, 2008, pp. 591-642.

POVOLO C., *L'emergere della tradizione. Saggi di antropologia giuridica (Secoli XVI-XVIII)*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2015.

PRODI P., *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, il Mulino, 1992.

PRODI P. (ed.), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 1994 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 40).

PRODI P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000.

PROSPERI A., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, mistici*, Torino, Einaudi, 1996.

PROSPERI A., *Il Concilio di Trento e la Controriforma*, Trento, UCT, 1999.

PROSSER I., *Guido de Probizer (1849-1929) e la lotta alla pellagra*, in *Una galleria di ritratti: l'Accademia roveretana degli Agiati nell'opera di alcuni soci*, Rovereto, Accademia roveretana degli Agiati, 2002, pp. 255-283.

QUAGLIONI D., «*Divortium a diversitate mentium*». *La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in *Coniugi nemici*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 95-118.

RADICA C., *Onore, follia e amore: storie di assassini a Firenze (1866-1914)*, in «Genesis», 18 (2019), 2, pp. 63-82.

RASI P., *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, Milano, Giuffrè, 1941, I, pp. 235-281.

RENZETTI E., *Con i piedi per terra. Ambiente alpino e medicina popolare tra empiria e scienza*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 14 (2005), 1, pp. 90-111.

RIZZO D., *L'impossibile privato. Fama e pubblico scandalo in età liberale*, in «Quaderni storici», 112 (2003), 1, pp. 215-242.

RIZZO D., «*Mamma, tutto è fatto!*». *Impotenza maschile e unioni coniugali in Italia alla fine dell'Ottocento*, in «Quaderni storici», 145 (2014), 1, pp. 107-140.

RIZZO D., SCETTINI L. (edd.), *Maschilità e violenza di genere*, «Genesis», 18 (2019), 2.

RIZZO D., SCETTINI L., *Introduzione*, in «Genesis», 18 (2019), 2, pp. 5-15.

RUMPLER H., *Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie*, Wien, Ueberreuter, 1997 (Österreichische Geschichte 1804-1914, X).

SARTI R., *Nubili e celibi tra scelta e costrizione. I percorsi di Clio (Europa occidentale, secoli XVI-XX)*, in *Nubili e celibi tra scelta e costrizione*, a cura di M. LANZINGER, R. SARTI, pp. 145-318.

SAURER E., *Melanconia e Risveglio. Donne e religione nell'Europa romantica*, a cura di A. ARRU, S. BOESCH GAJANO, Roma, Viella, 2013.

SAURER E., *Amore e lavoro. Relazioni tra donne e uomini in età contemporanea (secoli XIX-XX)*, a cura di M. LANZINGER, Roma, Viella, 2018.

SCHIMA S., *Das Eherecht des ABGB 1811*, in «Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs», 2 (2012), 1, pp. 13-26.

SCHIMA S., *Die religionsrechtliche Dimension des ABGB von 1811 bis heute*, in *200 Jahre ABGB (1811-2011). Die österreichische Kodifikation im internationalen Kontext*, hg. von B. DÖLEMEYER, H. MOHNHAUPT, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012, pp. 299-352.

SCHOBER R., *Il Trentino durante il periodo di unione al Tirolo, 1815-1918*, in *Austria e province italiane*, a cura di F. VALSECCHI, A. WANDRUSZKA, pp. 177-212.

SCIARRA F., *Il matrimonio nell'Ottocento italiano fra potere civile e potere ecclesiastico*, in «Historia et ius», 9 (2016), pp. 1-14.

SCIOCCHETTI G.P., *Sulla strada per Hall. Il ricovero dei malati di mente nel Tirolo Meridionale tra il 1804 ed il 1882*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 17 (2008), 2, pp. 47-67.

SEIDEL MENCHI S., QUAGLIONI D. (edd.), *Coniugi nemici: la separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2000 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», I).

SEIDEL MENCHI S., *I processi matrimoniali come fonte storica*, in *Coniugi nemici*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 15-94.

SEIDEL MENCHI S., QUAGLIONI D. (edd.), *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, Bologna, il Mulino, 2001 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 57; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», II).

SEIDEL MENCHI S., QUAGLIONI D. (edd.), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV- XVIII secolo)*, Bologna, il Mulino, 2004 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 64; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», III).

SEIDEL MENCHI S., QUAGLIONI D., *Introduzione*, in *Trasgressioni*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 7-18.

SEIDEL MENCHI S., QUAGLIONI D. (edd.), *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, Bologna, il Mulino, 2006 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 68; «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», IV).

- SEIDEL MENCHI S., *I tribunali del matrimonio: bilancio di una ricerca*, in *I tribunali del matrimonio*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, pp. 15-42.
- SEIDEL MENCHI S. (ed.), *Marriage in Europe 1400-1800*, Toronto, University of Toronto Press, 2016.
- SEIDEL MENCHI S., *Introduction*, in *Marriage in Europe*, ed. by S. SEIDEL MENCHI, pp. 3-28.
- SEYMOUR M., *Debating Divorce in Italy. Marriage and the Making of Modern Italians, 1860-1974*, New York, Palgrave Macmillan, 2006.
- SHORTER E., *The Making of the Modern Family*, New York, Basic Books, 1975.
- SIGHEL G., *Promesse matrimoniali disattese ed istanze di separazione. Trenta cause matrimoniali dell'Archivio Arcivescovile di Trento (1632-1647)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, a.a. 1992-1993.
- SOLIMANO S., *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017.
- SOURNIA J.C., *Alcolismo. Storia e problemi*, Torino, SEI, 1991.
- SPINELLI G., *Sinodo*, in *Enciclopedia cattolica*, XI, Firenze, l'Impronta s.p.a., 1953, pp. 703-704.
- SQUICCIARINI D., *Nunzi apostolici a Vienna*, Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 1998.
- STAROBINSKI J., *L'inchiostro della malinconia*, Torino, Einaudi, 2014.
- STENICO R., *Sacerdoti della diocesi di Trento dalla sua esistenza fino all'anno 2000. Indice onomastico*, Trento, 2000.
- TAGLIAVINI A., *La «scienza psichiatrica». La costruzione del sapere nei congressi della Società Italiana di Freniatria (1874-1907)*, in *Tra sapere e potere*, a cura di V.P. BABINI [et al.], pp. 77-133.
- TAIANI R., *Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo*, Bologna, il Mulino, 1995 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Monografia 24).

TAIANI R., *Una storia di vinti*, in *Ospedale psichiatrico di Pergine Valsugana. Inventario dell'archivio (1882-1981)*, a cura di M. PASINI, A. PINAMONTI, Trento, Provincia autonoma di Trento. Servizio beni librari e archivistici, 2003, pp. XXIII-XL.

TAIANI R., *Popolazione, malattie e medicina. Contributi per una storia della sanità in area trentina*, in «Geschichte und Region/Storia e Regione», 14 (2005), 1, pp. 19-41.

TAIT A., *Vita del venerabile servo di Dio Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, principe vescovo di Trento, ricavata dai processi di Beatificazione e da autentici documenti dal Postulatore della Causa Sac. Antonio Tait, Cameriere d'onore di Sua Santità Pio X*, Venezia, Tipografia emiliana, 1905, II.

TOSCANI X., *Istituzioni e disposizioni per la formazione teologica del clero Lombardo tra riforme e restaurazione*, in *Cultura e formazione*, a cura di A. GAMBASIN, G. DE ROSA, F.M. DOLINAR, pp. 91-105.

TRAMPUS A., *Il diritto alla felicità. Storia di un'idea*, Roma-Bari, Laterza, 2008.

Il Trentino nelle carte storiche del Tirol-Atlas, a cura del Dipartimento di Geografia regionale, Istituto di Geografia dell'Università di Innsbruck, Innsbruck-Trento, Institut für Geographie der Universität Innsbruck-Provincia autonoma di Trento, 2001.

TSCHANNETT G., *Zerrissene Eben. Scheidungen von Tisch und Bett in Wien (1783-1850)*, Dissertation Universität Wien, 2015.

UNGARI P., *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Bologna, il Mulino, 1974.

VALSECCHI F., WANDRUSZKA A. (edd.), *Austria e province italiane 1815-1918. Potere centrale e amministrazioni locali* Bologna, il Mulino, 1981 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico. Quaderno 6).

VAN DER HEIJDEN M., *Women as victims of sexual and domestic violence in Seventeenth-century Holland: criminal cases of rape, incest and maltreatment in Rotterdam and Delft*, in «Journal of Social History», 33 (2000), 3, pp. 623-644.

VARESCHI S., *Organizzazione pastorale, clero, comunità religiose*, in *Storia del Trentino*, V, a cura di M. GARBARI, A. LEONARDI, pp. 319-334.

VARESCHI S., *La figura e l'opera di Giovanni Nepomuceno de Tschiderer*, in *Da Rosmini a De Gasperi*, a cura di P. MARANGON, M. ODORIZZI, pp. 79-107.

VIVALDELLI C., *Giovanni Ciderer. Un vescovo con gli scarponi*, Trento, Dolomia, 1979.

VOCELKA K., *Verfassung oder Konkordat? Der publizistische und politische Kampf der österreichischen Liberalen um die Religionsgesetze des Jahres 1868*, Wien, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1978.

WEINZIERL-FISCHER E., *Das Konkordat von 1855 im Urteil der Zeitgenossen*, in «Religion, Wissenschaft, Kultur», 7 (1956), pp. 121-131.

WEINZIERL-FISCHER E., *Zeitgenössische Polizei- und Diplomatenberichte über das Konkordat von 1855*, in «Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs», 9 (1956), pp. 277-286.

WEINZIERL-FISCHER E., *Die österreichischen Konkordate von 1855 und 1933*, Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1960.

ZANOTTI A., *Il Concordato austriaco del 1855*, Milano, Giuffrè, 1986.

ZANOTTI A., *Effetti del concordato austriaco del 1855 nel Lombardo-Veneto*, in *Storia religiosa dell' Austria*, a cura di F. CITTERIO, L. VACCARO, pp. 457-488.